[M]ANUALE

DI

[D]IRITTO AMMINISTRATI[V]O

OSSIA

BREVE TRATTATO

DI

DIRITTO PUBBLICO E COSTITUZIONALE ITALIANO

seguito da

APPENDICE

CONTENENTE

LE LEGGI FONDAMENTALI ED AMMINISTRATIVE VIGENTI

PER

VINCENZO COSENTINO

NAPOLI
PRESSO GABRIELE SARRACINO
1885

MANUALE

DI

DIRITTO AMMINISTRATIVO

MANUALE

DI

DIRITTO AMMINISTRATIVO

OSSIA

BREVE TRATTATO

DI

DIRITTO PUBBLICO E COSTITUZIONALE ITALIANO

seguito da

APPENDICE

CONTENENTE

LE LEGGI FONDAMENTALI ED AMMINISTRATIVE VIGENTI

PER

VINCENZO COSENTINO

NAPOLI

PRESSO GABRIELE SARRACINO

1883

AVVERTENZA DELL'AUTORE

Al mio lettore ho bisogno di dire due cose: Questo libro, quale viene ora alla luce, è figlio della circostanza; nutro la speranza nondimeno che possa riescire nello scopo di dare un utile manuale al cittadino d'Italia.

Esso ha due parti. Una prima, col titolo di Prolegomeni, destinata nella sua formazione a precedere uno sviluppo delle discipline amministrative, era in parte messa a stampa, quando impreve-dute circostanze mi hanno alienato dal proseguimento del lavoro cominciato. La seconda, sotto l'epigrafe di Appendice, è venuta in certo modo da sè a prendere il posto, dopo che il Parlamento nazionale aveva votato una serie rilevante di leggi organiche, e destinate alla unificazione della pubblica amministrazione nelle varie provincie del novello Regno.

Quanto all'opportunità del lavoro dirò lealmente come siami paruto che questi *Prolegomeni*, così come sono, possano servire ad uno scopo proprio, quello cioè, di costituire una specie di Catechismo del nostro ordinamento legislativo politico. Se come tale hanno qualche pregio, sarà quello di dare un cenno di tutte le grandi questioni, e presentare in modo piuttosto piano ed accessibile a tutte le menti la esposizione delle principali teorie del diritto costituzionale italiano.

Ho posta poi molta cura a rendere completa al possibile la raccolta delle leggi fondamentali politiche ed amministrative contenute nell'*Appendice,* perchè ho inteso di rendere un reale servigio presentando in un sol volume le svariate disposizioni legislative del presente diritto pubblico d'Italia. E sotto questo aspetto il libro veramente racchiude in sè quel che potrebbe a ragione dirsi il vigente nostro Codice politico-amministrativo. Però non mi son rimasto contento a riportare le sole leggi organiche, ma queste, ove era fattibile, e la economia dell' opera lo ha permesso, ho fatte seguire dalle altre leggi e decreti o regolamenti, che completano le disposizioni sulla materia.

Per tal guisa il libro potrà essere opportuno ad ogni ordine di cittadini; perchè, nei liberi reggimenti ancor più, tutti hanno il debito di non ignorare quelle leggi, le quali, determinando i rapporti diretti fra lo stato ed il cittadino, son destinate a descrivere i doveri ed i diritti propri di questo ultimo. Ma certamente poi esso dovrà riuscir giovevole alle persone, che favorite dal voto popolare o dalla fiducia del Governo, son chiamate a reggere la cosa pubblica, sia nell' amministrazione comunale e provinciale, che negli ufficì di ordine politico.

Se sarò riuscito a renderlo utile, non per largo sviluppo di dottrina costituzionale, ovvero per riposte e peregrine trattazioni, ma unicamente contribuendo, mediante una facile e breve esposizione, a rendere in qualunque modo popolari certe teorie del nostro politico ordinamento, ed apprestando opportunamente alle persone cui ho di sopra accennato, l' insieme delle disposizioni legislative più indispensabili alla giornaliera trattazione degli affari del pubblico servizio loro commesso, io non reputerò menomamente soverchia la mia fatica.

Vivi sano, lettore.

Napoli maggio 1865.

V. Cosentino.

ELENCO

DEGLI AUTORI CITATI NELLA PRESENTE OPERA

da servire

COME BIBLIOGRAFIA DEL DIRITTO PUBBLICO E COSTITUZIONALE.

Adams — Défense des constitutions américaines, ou de la nécessité d'une balance dans les pouvoirs d'un gouvernement libre. — Paris, chez Buisson, 1792.

Ahrens — Corso di diritto naturale o di filosofia del diritto privato e pubblico. Versione di De Castro, sulla terza edizione originale. — Milano, tip. fratelli Centenari e compagni, 1852.

Ancillon — De l'esprit des Constitutions politiques. — Paris, 1850.

Balbo — Della monarchia rappresentativa in Italia, saggi politici. — Firenze, Felice Le Monnier, 1857.

Barante — Questions constitutionnelles. — Paris, Victor Masson, 1849.

Berriat-Saint-Prix *(Felix)* — Commentaire sur la Charte constitutionnelle. — Paris, 1836.

Lo stesso — Théorie du Droit constitutionnel français, ou esprit des Constitutions de 1848 et 1852, etc. — Paris, 1852.

Bentham — Tactique des Assemblées législatives, suivie d'un traité des Sophismes politiques, trad. par le même. — Paris, 1849.

Blackstone — Commentaire sur les Lois anglaises, traductions par Chompré. — Paris, 1822.

Block — Dictionnaire général de la politique. — Paris, 1864-1865 *(in corso di stampa)*.

Broglio — Studi costituzionali. — Milano, 1861.

Brougham *Lord* — Filosofia politica; traduz. di Paolo Emiliani-Giudici e Raffaele Busacca. — Firenze, 1850-51.

Carutti — Dei principii del governo libero. — Napoli, 1860.

Casanova — Del Diritto costituzionale, Lezioni. — Genova, 1859.

Castiglioni — Della monarchia parlamentare, e dei diritti e doveri del cittadino secondo lo statuto e le ultime leggi del Regno italiano; trattato popolare. — Milano, Guglielmini, 1860.

Cherbuliez — Théorie des garanties constitutionnelles. — Paris, Ab. Cherbuliez e compagnie, 1838.

Constant *(Benj.)* — Cours de Politique constitutionnelle, précédé d'une introduction par M. Pagés *(de l'Ariège)*. — Paris, 1836.

De Sismondi — Etudes sur les Constitutions des peuples libres. — Paris, 1836.

Fiorentini — Guida alla politica del popolo italiano. — Milano, Guglielmini, 1860.

Gioja *(Melchiorre)* — Dissertazione sul problema, quale dei governi liberi meglio convenga alla felicità dell'Italia. — Lugano, 1835.

Guizot — Histoire des origines du gouvernement représentatif en Europe. — Paris, Didier, 1851.

Hallam — Storia costituzionale d' Inghilterra dal cominciamento del regno di Enrico VII alla morte di Giorgio II. Prima traduzione italiana dall'originale inglese del Barone Vito D'Ondes Reggio. — Torino, unione tipografico-editrice, 1855.

Hello — Le Régime constitutionnel dans ses rapports avec l'Etat actuel de la science sociale et politique. — Paris, 1848.

Jefferson — Manuel du droit parlamentaire, ou précis des règles suivies dans le Parlament d'Angleterre et dans le Congrès des États-Unis, pour l'introduction, la discussion et la décision des affaires. Traduit de l'anglais par Pichon. — Paris, 1814.

Jouffroy — Constitution de l'Angleterre. — Berlin, 1834.

Laferriére — Cours de Droit pubblic et administratif. — Paris, 4ª ediz., 1854.

Lasteyrie (*Jules de*) — Histoire de la liberté politique en France. — Paris, 1860 (*in corso di stampa*).

Macarel — Eléments de droit politique. — Paris, 1847.

Mamiani — D'un nuovo diritto europeo. — Italia, 1860.

Manna — Partizioni teoriche del diritto amministrativo, ossia introduzione alla scienza ed alle leggi dell'amministrazione pubblica. — Napoli, 1860.

Martinelli — Sull' ordinamento della pubblica amministrazione. — Firenze, Le Monnier, 1863-64.

Montesquieu — De l'esprit des lois; *nelle* Oeuvres complétes. — Paris, Hachette et compagnie, 1856.

Pineiro-Ferreira — Principes de Droit pubblic. — Paris, 1834.

Pradier-Fodéré — Précis de Droit administratif. — Paris, 1853.

Lo stesso. — Précis de droit politique et d'économie sociale. — Paris, 1859.

Ortolan — Cours pubblic d'Histoire du droit politique et constitutionnel. — Paris, 1832.

Romagnosi — La scienza delle costituzioni. Opera postuma. — Losanna, 1849.

Lo stesso. — Principii fondamentali di diritto amministrativo — Milano, ediz. Silvestri.

Lo stesso. — Introduzione al diritto universale. — Milano, ed. Silvestri.

Rosmini — Filosofia della politica. — Napoli, Batelli, 1842.

Lo stesso. — Filosofia del diritto. — Napoli, Batelli, 1845.

Stuart Mill — Le gouvernement représentatif. Traduit et précédé d' une introduction par M. Dupont-White. — Paris, 1862.

Lo stesso. — La liberté. Traduit et augmenté d' une introduction par M. Dupont-Withe. — Paris, 1860.

Tocqueville — De la Démocratie en Amérique. — Paris.

PROLEGOMENI

Leges Sacratissimae quae constringunt hominum vitas intelligi ab omnibus debent ut universi praescripto earum manifestius.
(*Leg.* 9, *Cod.* 1, 14, *de leg. et const.*)

—

Jus privatum sub tutela juris publici latet. Lex enim cavet civibus, magistratus legibus. Magistratuum auctoritas pendet ex Majestate Imperii et fabrica politiae.
(Bacone, *Aphor.* 3.)

La società e lo Stato. — Considerato l' uomo nel suo duplice elemento spirituale e corporeo, trovasi intimamente legato da naturali e necessarii rapporti alle cose ed alle persone che lo circondano. Egli vive in mezzo alle cose, le occupa, le trasforma e ne usa come mezzi al suo scopo; è in continua relazione con gli esseri finiti e dotati di ragione come lui, e nei quali riconosce l'iterazione della propria individualità; perchè non sarebbe concepibile la sua esistenza fuori l'intimo rapporto che lo lega ad essi (a). L'uomo è dunque naturalmente ed istintivamen-

(a) « L' uomo dice un filosofo italiano , ha de' rapporti colle *cose* « e colle *persone*. I rapporti appartengono all'ordine ideale. — Ma « oltre a' *rapporti*, l'uomo stringe altresì tanto colle cose che lo circondano , quanto colle persone de' *vincoli* effettivi i quali appartengono all' ordine delle realità. — I *rapporti* necessarii , immutabili, costituiscono altrettante *leggi*, che debbono essere dall'uomo rispettate. — I *vincoli* non sono che de' *fatti*, i quali si trova-

te socievole, e la società umana è un fatto insieme naturale e libero, e non imposto o convenzionale. Essa costituisce veramente un modo indispensabile, onde possano gli esseri che la compongono raggiungere quello sviluppo integrale ed armonico delle loro facoltà ed applicazione di esse sotto l'impero supremo della ragione, che è propriamente il fine ultimo della vita umana.— Per tal guisa, guardato obbiettivamente e come aggregazione di uomini, la società è un ente libero e morale, avente lo scopo stesso dell'uomo; in quanto è *la pura espressione della natura umana liberamente manifestata da tutte le sue facoltà, in tutte le sue tendenze, e nel riflesso dei rapporti che uniscono l'uomo a tutti gli esseri.* (AHRENS.)

Non mancarono filosofi, i quali impresero a dimostrare che la società non fosse un fatto naturale, ma l'effetto puramente volontario di fatti sopravvenuti; quasi fosse possibile agli uomini di vivere senza una società, e la storia avesse provato mai nulla di simile. Ma chi vuole oggi più combattere le teorie del potere-forza dell'HOBBES, o del contratto sociale del ROUSSEAU? Esse son passate oramai nel demanio della storia, anzi relegate nei dominii dell'archeologia, come la schiavitù, la teocrazia, il werhgeld, il duello giudiziario, e siffatti principii, i quali più che sostenitori teoretici, avevano pure avuto delle attuazioni pratiche.

Dicesi *Stato* quell'istituzione sociale, chiamata a prestare le condizioni di sviluppo alle grandi tendenze dell'umanità, incarnando il diritto mercè organiche istituzioni. Lo *Stato* non è tutta la società; va essenzialmente distinto dal dominio della morale,

« no conformi alle leggi, o dalle leggi difformi: ovvero sono arbi-
« trarii, cioè nè positivamente voluti, nè positivamente proibiti dal-
« le leggi. — Questi ultimi fatti, posti dall'uomo quasi direbbesi
« *praeter legem*, e costituenti altrettanti vincoli effettivi, danno l'o-
« rigine nell'ordine delle idee a dei nuovi rapporti di lui colle cose
« e colle persone con cui s'è avvincolato, e perciò stesso a delle nuo-
« ve leggi. — I rapporti più semplici ed universali che ha l'uomo
« colle cose e colle persone si riducono a quelle di mezzo e di fine.—
« Le cose hanno verso l'uomo il rapporto di *mezzo*, e le persone han-
« no verso l'uomo il rapporto di *fine*. » (ROSMINI.) »

della scienza, delle arti e dell'industria; perchè, quantunque tutti questi elementi diversi della vita umana cadano del pari sotto l'azione conservatrice dello Stato (formando oggetto e materia del diritto tutta quanta la vita umana nei suoi moltiplici elementi), è nondimeno l'azione esteriore e conservatrice dello Stato ben distinta da quella anteriore e direttiva della morale, della scienza, dell'arte, e dell'industria. (MANNA, AHRENS.)

Due massimi scopi ha lo Stato, quello di *custodire* e quello di *preparare*, i quali rispondono al doppio scopo della vita sociale dell'uomo, che è di *conservarsi* e di *svolgersi* secondo sua natura razionale.—Lo scopo dello Stato nella società si ridurrebbe, al dire d'un profondo scrittore patrio, ad una grande educazione e ad una grande tutela. (ROMAGNOSI, *Introd. al Dir. univ.*)

Il Governo ed i Poteri dello Stato. — Lo Stato che prende forma visibile si dice Governo. Obbiettivamente riguardandolo uno scrittore inglese disse: Il governo è insieme una grande influenza operante sullo spirito umano, ed un insieme di combinazioni organizzate per gli affari pubblici. Nel primo caso, la sua benefica azione è eminentemente indiretta, per quanto non sia perciò meno vitale, mentre la sua azione nocevole può esser diretta (M. J. STUART MILL). Ma siccome, nello spiegare che il governo fa la sua azione per garentire a ciascun individuo i mezzi necessarii alla sua conservazione e svolgimento, mediante l' applicazione del diritto, trova le forze cieche e ribelli, ch'è chiamato a vincere, così ha esso bisogno d'una forza intelligente e suprema, la quale infreni e soggetti le individuali. Questa forza è ciò che chiamasi *Potestà pubblica*, *Sovranità nazionale*, ovvero *Poteri dello Stato*.— La vita sociale, dice uno scrittore, suppone l'idea di *ordine*, quella di un *potere* che impedisca il *disordine*. Laonde, la nozione del potere è inseparabile da quella della *società*, imperocchè è impossibile di creare un corpo per un fine senza dargli organamento, forme e leggi atte a fargli compiere gli ufficii cui è destinato. (P. PRADIER-FODÉRÉ.)

Perchè lo stabilimento di tali poteri sia giusto è mestieri sia fatto nel modo solo consentito da un'associazione di esseri dotati

di ragione e di libertà, cioè mediante una convenzione, mediante un mandato conferito liberamente dalla generalità dei cittadini. Di qui il principio che tutti i poteri emanano dalla nazione, nella quale risiede la suprema potestà politica. — La sovranità nazionale, dice uno scrittore francese, la quale risiede come un principio inalienabile ed imprescrittibile, ma più soventemente inattivo nell'universalità dei cittadini, anima questi poteri sociali mediante il principio di *delegazione*, e diviene nello Stato, che la rappresenta attivamente, una sovranità secondaria e delegata. (LAFERRIÈRE.)

Divisione dei poteri. — La sovranità dello Stato presa nel suo più ampio significato è la ragione applicata al diritto, ovvero l'*intelligenza* e la *volontà* del diritto applicate alle condizioni della società umana in uno o in altro punto del suo cammino. (MANNA.) In sè è *una* ed *incomunicabile*, ma tre elementi la costituiscono, detti altresì *poteri*; e sono: il *legislativo*, l'*esecutivo*, ed il *giudiziario* (a). Nè questa distinzione dei tre poteri è arbitraria od accidentale, ma insita e necessaria al concetto stesso della sovranità. — Nella pratica però i tre diversi caratteri della sovranità possono essere variamente ripartiti, ed anche riuniti in una unità materiale; ed un gran problema sociale è sempre stato quello di avvisare ai modi ed alle forme onde vengano essi rappresentati.

(a) Molti autori, e forse il maggior numero, dividono in due i poteri dello Stato, legislativo cioè, ed esecutivo, in quanto rispondono al doppio fatto dell'uomo, il *pensiero* e l'*azione*; *il principio* e l'*attuazione* d'ogni cosa. Noi abbiamo voluto, anzichè fare del potere *giudiziario* una conseguenza dell'*esecutivo*, ritenerlo come un potere a sè: in quanto ci pare che nei governi liberi massimamente, esso ha qualcosa che essenzialmente lo differenzia dall'*esecutivo* propriamente detto, qualcosa d'intrinseco che lo rende autonomo. Difatti, il potere giudiziario non è pura esecuzione; esso è essenzialmente irresponsabile come potere giudicante, i suoi membri sono inamovibili, non sopportano censura, nè comminazioni, non ha finalmente per l'esercizio della facoltà di giudicare una gerarchia di dipendenza, ma di sola giurisdizione.

Altra cosa è, dice uno scrittore francese, il potere e le sue divisioni, altra cosa è il governo e le sue forme. Il potere è l'anima, il governo è il corpo; dal potere parte quel principio di vita che scorre per le membra e per gli organi, e a ciascuno di essi distribuisce la forza che gli è d'uopo per la sua funzione. — La divisione del potere è la condizione necessaria della guarentigia: onde si trova in tutte le costituzioni monarchiche, aristocratiche, e democratiche, il cui oggetto è di premunirsi contro il dispotismo, perchè la libertà non è il retaggio esclusivo di alcuna di esse. Sotto questo rapporto la divisione del potere è una verità assoluta, mentre la forma del governo non è che relativa. (Hello.)

La varietà di attuazione dei tre elementi, o caratteri che vogliano dirsi, della sovranità costituisce ciò che dicesi *forma politica dello Stato*, espressa nelle *leggi fondamentali* di esso; e l'uno Stato differisce dall'altro a seconda che ciascuno dei tre poteri è in modo diverso esercitato e rappresentato, ed a seconda che nella loro materiale rappresentanza tutti e tre i poteri sono riuniti o separati fra loro, e riuniti o separati in un modo piuttosto che in un altro. (Manna.)

Nei governi assoluti i tre poteri della sovranità si ritengono eminentemente raccolti e concentrati nella persona del principe, onde gli viene attribuita la triplice qualità di legislatore, di esecutore delle leggi da lui fatte, e di supremo giudice. Più ordinariamente, e per la impossibilità materiale di esercitarli, egli delega ad altri parte di questi poteri, ma continuano però abitualmente a permanere in lui, e non si esercitano che in suo nome.

Nei governi rappresentativi puri, od altrimenti detti democratici, e tali si dicono quelli nei quali, ritenuta la sovranità come risedente di dritto ed unicamente nella generalità dei cittadini, vengono questi ad esser rappresentati da delegati eletti per suffragio nell'amministrazione diretta e personale dello Stato; i poteri diversi, o elementi varii della sovranità sono materialmente ripartiti e distinti come speciale delegazione fatta dall'universalità dei cittadini, nei quali risiede il diritto di sovranità; e parte di tali poteri è riposta in una o più assemblee di membri eletti.

La Monarchia temperata o sistema rappresentativo misto propriamente detto, quale è quello che vige generalmente in Europa, e che regge attualmente l'Italia, è una delle forme di questo ultimo genere di governi; ed il suo carattere specifico è quello di ammettere una potestà reale ereditaria di fronte alla rappresentanza popolare.

La scelta d'una forma di governo più che un'altra non è sino ad un certo punto il fatto libero d'un popolo. L' adottabilità di questa più che di quella dipende da una triplice condizione: 1° dalla *volontà*, perchè la scelta d'un governo riposa primamente sul consentimento della nazione; 2° dall' *attitudine*, perchè senza la necessaria capacità e l' uso dei mezzi opportuni niuna istituzione, nonchè metter radici, può esser attuata; 3° dalle *circostanze di fatto*, le quali in dato tempo possono impedire e ritardare l'adozione d'una data forma governativa... L'ideale della miglior forma di governo non importa mica sia quella, la quale è praticabile od accettabile in tutti i gradi di civiltà: ma quella che, in tutte le circostanze nelle quali è praticabile od accettabile, comprende la somma maggiore di conseguenze salutari immediate o future (STUART MILL.). — Ma onde un governo possa dirsi tale è mestieri che sia al grado di assicurare una buona direzione attuale degli affari, ed un miglioramento futuro di tutte le condizioni di civiltà della nazione. Il sistema rappresentativo misto, riconoscendo il principio di libertà, elemento educativo ed atto a moralizzare; ammettendo al godimento dei poteri dello Stato la generalità dei cittadini, sotto l'unica condizione del merito; svegliando l'attività individuale, mediante la discussione e la stampa; raggiungendo tali scopi col porre a fronte poteri diversi che pondera e raffrena; equilibrando i varii interessi permanenti col rispetto d' ogni legittima influenza; e conciliando moltiplici elementi sociali, raccoglie le qualità migliori, e riesce nel doppio scopo meglio di alcun'altra forma governativa: con che dà ragione della preferenza ad essa accordata.

In tale sistema il potere esecutivo è devoluto al Principe, perchè è ritenuta condizione essenziale al movimento governativo l'unità del *volere* e del *potere*, e supremamente utile a compren-

dere la somma delle cose e l'unità dell'interesse nazionale lo sguardo unico e complessivo di una persona messa al centro della nazione, là dove tutte le fila dell'amministrazione vanno a riunirsi e tutti gl'interessi ripugnanti vanno a risolversi. Il potere legislativo è esercitato insieme da un' assemblea elettiva e per suffragio popolare, da un'altra aristocratica, i cui membri sono eletti dal sovrano, e dallo stesso Principe per organo dei suoi Ministri.

Il potere giudiziario infine è distinto essenzialmente dagli altri poteri, sebbene esercitato da una gerarchia collocata sotto la suprema vigilanza del Principe, e da lui nominata. Ma alla sua indipendenza provvede la doppia istituzione dell' *inamovibilità* dei suoi funzionarii, e quella dei *giurati*, alla quale partecipa la generalità dei cittadini (Manna). La prima serve a garentire la libertà dell'esercizio al magistrato, la seconda a premunire la società contro il possibile arbitrio di funzionarii, i quali rimangono pur sempre sotto l'influenza ed esposti alle lusinghe del potere esecutivo.

Legislazione. — La legge non è che il diritto formolato, nella sua più generale apprensione; ma in quanto è dessa il portato d' una data società, la legislazione, cioè l' arte insieme ed il potere di formolarla, segue l'incremento intellettuale d'un popolo ed il suo grado di suscettibilità. Le leggi son di varia natura, a seconda gli ordini diversi dei diritti e dei doveri dell'uomo costituito in società.— In quanto il potere sociale costituisce sè stesso e determina le sue facoltà ed i rapporti, esso formola le *leggi fondamentali*, le quali più raramente mutate per la stessa condizione delle cose, servono di base ad ogni azione governativa, e però alla formazione stessa delle altre parti della legislazione. Quando poi, con gli ordini stabiliti dalle leggi fondamentali, il potere sovrano determina i rapporti delle persone fra loro, nascono le *leggi civili*, presa questa espressione nel suo stretto senso, o *diritto privato*. Quando invece designa i rapporti che intercedono fra le persone e lo Stato, si hanno *le leggi amministrative o diritto pubblico*.

Le leggi possono nondimeno essere tali per l'uso ripetuto ed

uniforme che siasi fatto di talune determinazioni d'interessi fra i cittadini, ovvero perchè formolate in iscritto. Ed in questo secondo caso le leggi possono essere scritte senza ordine ed emanate in tempi diversi e secondo le circostanze, ovvero in un corpo unico e generale. — Nel primo caso la legislazione d'un popolo si dice *consuetudinaria*, nel secondo semplicemente *scritta*, nel terzo *codificata*. Quest'ultima forma rivela nel popolo che l'ha adottata un'intelligenza e coscienza massimamente esplicata, ed insieme principii più certi e sistemati nella legislazione.

Amministrazione. — In tesi generale ciò che nei poteri dello Stato non è legislazione è amministrazione nel suo più ampio significato. L'amministrazione, dice uno scrittore francese, è il governo, meno per quanto attiensi alla formazione delle leggi ed all'azione giudiziaria fra i privati.(P. PRADIER-FODÉRÉ.) Amministrare vale conservare e sviluppare secondo le leggi stabilite e riconosciute dallo Stato. L'azione amministrativa assume un triplice aspetto, secondo che provvede ed opera, consiglia, o delibera. Di qui tre qualità, tre partizioni, e tre nomi diversi: amministrazione *attiva, consultiva, contenziosa*. — Vi ha poi un' amministrazione *generale*, in quanto provvede ai bisogni e nell'interesse di tutto il territorio e di tutta la popolazione della nazione; ed un' amministrazione *locale*, in quanto volge la sua azione alle divisioni territoriali ed ai centri parziali di popolazione. (LAFERRIÈRE.)

Carattere distintivo del personale dell'amministrazione di fronte a quello giudiziario è l' *unicità:* l' amministrare, disse Napoleone I, è il fatto di un solo; il giudicare è l'opera di molti. L'unità difatti, soggiunge un illustre pubblicista italiano, e la rapidità dell'esecuzione in oggetti importanti la cosa pubblica, e spesso urgenti, non può comportare i ritardi d'una discussione contenziosa e collegiale. Viceversa dove si tratta di togliere definitivamente un diritto al pubblico o al privato, o d' irrogare una pena, è necessaria la maggiore rettitudine dei giudizii, e quindi i maggiori lumi di mente, la maggiore imparzialità di cuore nei giudici, e una matura discussione nelle deliberazioni: lo che non

si può d'ordinario ottenere da un sol uomo; epperò ragion voleva che il giudicare fosse il fatto di molti. (ROMAGNOSI, *Princ. di dir. amm.*)

Ma sia che l'amministrazione provveda alla esecuzione delle leggi, ovvero prescriva una misura di pubblica utilità (*amministrazione attiva*); sia che non faccia che dare avvisi o pareri ed illumini per tal modo l'agente amministratore, senza legare l'opinione di lui, che rimane sempre libero a dissentire od uniformarsi (*amministrazione consultiva*); sia finalmente che essa dirima le controversie che sorgono dall'urto degli interessi pubblici con i privati, ovvero dall'interesse privato che si lega alla sua azione, e finalmente dall'incontro di due privati interessi (*amministrazione contenziosa*), sempre il suo carattere specifico è l'azione illuminata e diretta allo scopo di provvedere ad un bene d'interesse generale.—Di fronte poi al potere legislativo l'amministrazione intende alla esecuzione ed intelligenza del diritto formolato da quello; sicchè mentre l'uno fissa il principio, l'altro lo attua; mentre quello *ordina*, questo *applica*. Di fronte al potere giudiziario l'amministrazione rappresenta l'elemento attivo, operante spontaneamente; ove esso non fa che applicare il diritto, ossia dichiararlo, nei casi di contestazione, e sempre provocato. Sicchè l'*azione* è contrapposta al *giudizio*, il comando alla *discussione*.

Organizzazione politica ed amministrativa d'Italia. — L'Italia che si estende dal 47° grado di latitudine sin oltre al 36° verso il mezzogiorno, comprende nel nuovo Regno qual'è al presente, un territorio d'una superficie di 255,617,20 chilometri quadrati, con 25,561,729 ettari di terreno, estendendosi dal Monte Bianco al capo Spartivento per la lunghezza di 1240 chilometri. Le sue spiagge, estese sopra una lunghezza di oltre 5400 chilometri, sono frastagliate da moltissimi golfi e dotate di ottimi porti per tutta la loro estenzione.

La popolazione totale del nuovo Regno, giusta il censimento eseguito al 1° gennaio 1862, si eleva a 21,776,953. Ha sei popolose città: Napoli (con 417,456 abitanti), Milano (con 219,482),

Palermo (con 186, 170), Torino (con 179, 635), Genova (con 149,610), Firenze (con 114,500). Ha 22 città che contengono ciascuna una popolazione maggiore di 25,000 abitanti e minore di cento mila; altre venti una popolazione da'20 a'25 mila abitanti; 35 con una popolazione inferiore a 20,000 e superiore a 15,000 abitanti; ed insieme città e villaggi per una cifra maggiore di 7759.

La vita media dell' uomo in essa è di trentatre anni. La sua popolazione aumenta, secondo i calcoli fatti, di 118,000 ogni anno; sicchè, continuando le stesse cause, la sua popolazione raddoppierebbe fra cento anni. (V. DUPLAS e GICCA.)

Il suo commercio è in via di aumento, le sue industrie riceveranno uno slancio maggiore dalle novelle istituzioni di credito e dalla libertà di commercio, presa a base delle sue leggi di finanza. — Se momentaneamente soggiace alla crisi d'un enorme disavanzo sul bilancio dello Stato, ha però per meglio che due miliardi di beni di manimorte, e le imposte in ragion minore dell' Inghilterra, della Francia, dell' Olanda, della Spagna, dell'Austria. — Ha un esercito giovane e provato di tre cento e più mila combattenti, effettivi; una marina militare in via di massimo incremento, e che anche al presente tiene il primo posto fra quelle di secondo ordine.

Così materialmente costituita e con tutte le risorse naturali di cui è dotata, l'Italia è retta da una Monarchia rappresentativa ereditaria secondo la legge salica, impostasi per gran parte a suffragio universale, la più libera, dopo quella degli stati della Gran Brettagna, e del Belgio ed il cui mantenimento è affidato al più leale e cavalleresco dei Sovrani.

Il potere legislativo vi è collettivamente esercitato dal Re e da due Camere; il Senato, i cui membri sono di nomina Reale, e quella dei Deputati eletti a suffragio (*art. 3 dello Statuto*). Legge fondamentale dello Stato è l' atto Sovrano del 4 marzo 1848, promulgato sotto il nome di *Statuto* dal Re Carlo Alberto per le provincie piemontesi.

Sparite le antiche divisioni in regni, stati e ducati diversi, per virtù della mirabile rivoluzione compiutasi nel 1859 e 1860

l'Italia non è al presente spartita che nel solo interesse della pubblica amministrazione e dell'andamento degli affari.

Sotto il rapporto *territoriale*, essa comprende 59 provincie, 195 circondarii, 1599 mandamenti, 7719 comuni (*Statistica uff. del dic.* 1861);

Sotto il rapporto *politico*, ha 443 circoli elettorali, divisi in sezioni (*Leg. elett. 20 nov.* 1859, *art.* 62 *modificato dal Decr. 17 dic.* 1860);

Sotto il rapporto *giudiziario*, ha provvisoriamente 4 Corti di Cassazione, 18 Corti d'Appello, composte di Sezioni, con un numero corrispondente di Corti d'Assisie, 142 Tribunali di Circondario e 25 di commercio; infine 1546 Giudicature di mandamento, oltre sei Giudicature di polizia (V. *Annuario giudiziario del* 1863);

Sotto il rapporto *militare*, è divisa in 7 Dipartimenti militari, con un determinato numero di divisioni e sotto-divisioni territoriali, e ciascuna di queste un designato numero di circondarii. I sette *Gran Comandi militari* risiedono: 1° a Torino, 2 Milano, 3° Parma, 4° Bologna, 5° Firenze, 6° Napoli, 7° Palermo (*Decr.* 9 *giugno* 1861, *e Decr.* 27 *sett.* 1862);

Sotto il rapporto della *marina militare*, ha tre Dipartimenti, meridionale, settentrionale,e dell'Adriatico; con la sede del comando in Genova, Napoli ed Ancona; ed un Consiglio di Ammiragliato con sede ove risiederà il Ministero di Marina. (*Decr.* 17 *nov.* 1860). La marina *mercantile* ha 42 circondarii marittimi con altrettanti Consolati di mare, l'insieme dei quali abbraccia la giurisdizione di tutto il littorale del Regno (*Decr.* 30 *giugno* 1861, modificato dall'altro *Decr.* 11 *genn.* 1863);

Sotto il rapporto *demaniale*, ciascuna provincia ha una direzione detta del Demanio e delle Tasse, con sede nel capoluogo, e ciascun mandamento un Ricevitore (*Decr.* 17 *luglio e* 16 *nov.* 1862);

Sotto il rapporto del *tesoro*, ha 18 Direzioni, ciascuna delle quali con designato numero di circondarii, e fra esse quella di Napoli che ne comprende ben 25 (*Decr.* 9 *novembre* 1862);

Sotto il rapporto *forestale*, ha 7 Amministrazioni, istituite con

varii Decreti. Col *Decr. 19 ottobre* 1862 fu approvato il Regolamento per l' uniforme degli Agenti delle Amministrazioni forestali;

Sotto il rapporto *doganale*, ha 27 Direzioni doganali, con 55 circoli d' ispezione, con giurisdizione sopra 370 dogane, di cui 85 principali (*Decr. 16 ottobre* 1862, modificato dal *Decr. 6 settem.* 1863); e tutte esse con un contingente di Guardie doganali fra superiori e forza semplice di 14075 (*Decr. 30 nov.* 1862).

Il Re: suoi poteri. — Al sommo di tutti i poteri dello Stato è collocata l'autorità regia. Il Re è insieme il capo supremo dell' amministrazione ed il supremo regolatore. A differenza dei governi assoluti, nel regime costituzionale il Re non è il depositario di tutti i poteri, non l'arbitro assoluto di tutti i diritti. — Nulla è più semplice, dice un riputato scrittore di diritto costituzionale, più volgare, e quasi direi più grossolano, quanto la nozione del principe assoluto. Un principe cui basta pronunziar quelle parole, *io lo voglio*, per sedersi sul trono nella sicurezza della coscienza, è la più chiara espressione del potere. Ma il principe costituzionale è una persona complessa, una saggia combinazione, ove l'uomo si modifica sino a sparire e a non lasciare in sua vece che un soggetto di studio e di controversia... La potestà di lui si trasmette per eredità pel doppio principio: 1° del bisogno d'ordine e di pace pubblica, scoraggiando le ambizioni, togliendo tutte le opportunità alla usurpazione, mantenendo al disotto di sè tutte le tempeste della libertà; 2° del bisogno di unità e di ordine nella esecuzione delle leggi, ovviando alle pericolose intermittenze di un governo (HELLO).

Il potere reale fu tenuto affatto distinto dallo esecutivo. Esso è adoperato nel sistema costituzionale per mettere fine a tutte le lotte pericolose, e per ristabilire l' armonia tra gli altri poteri. L' azione del potere esecutivo, cioè dei ministri, diventa irregolare; ed il Re destituisce il potere esecutivo. L'azione del potere rappresentativo diventa funesta; ed il Re discioglie il corpo rappresentativo. Infine l' azione stessa del potere giudiziario è odiosa, applicando ai casi particolari delle pe-

ne troppo severe, ed il Re tempera quest' azione col suo diritto di far grazia. (CONSTANT, HELLO.)

La persona del Re è sacra ed inviolabile.—Il Re non può far male, perchè non governa; il re è inviolabile, perchè non può far male: non regnando più unicamente la sua volontà, sarebbe ingiusto che fosse responsabile (a)... Vi ha due specie d'inviolabilità: l'una di dritto naturale copre la libertà dell'uomo; l'altra di dritto positivo ed è quella che la legge costituzionale crea pel fine che si propone. L'inviolabilità reale è di quest'ultima specie... *Inviolabile e sacra,* dice lo Statuto: queste due parole non sono sinonime; la seconda aggiunge alla prima. La inviolabilità applicata ad una persona, significa che non è nè responsabile nè giudicabile... essa copre indistintamente tutti i delitti politici e privati... L' identità del principe con la istituzione, cioè con la patria, è l'idea madre onde debbono uscire i nostri costumi moderni. Propagando questa dottrina, rendendola volgare, gli spiriti si abitueranno a non più separare il principe dal paese, e il culto per la sua persona diverrà spontaneamente una parte del nostro patriottismo. (HELLO.)

Al Re solo appartiene il potere esecutivo, che lo esercita per mezzo di Ministri da lui scelti, ma responsabili innanzi al Parlamento.—Egli è il capo supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alla Camera tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune: e questi sono i soli atti realmente personali che faccia il principe sotto il regime costituzionale.—I trattati però che importassero un onere alle Finanze o variazione di territorio dello Stato non avranno effetto se non, dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

(a) « Giammai il re agisce in proprio nome. Situato al vertice di « tutti i poteri, egli crea gli uni, modera gli altri, e così dirige le « azioni politiche, temperandole senza prendervi parte. Da ciò nasce « la sua inviolabilità » (CONSTANT.) Ed altrove: « La Costituzione « quando ha dichiarato il monarca inviolabile, lo ha posto nella felice « e nobile impotenza di fare il male. Egli non sarà responsabile del « male che potrà farsi. » (CONSTANT.)

Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessarii per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza o dispensarne. E questa è la legittima conseguenza del principio che il re possieda intero il potere esecutivo, e della responsabilità ministeriale. Se il potere esecutivo risponde innanzi al Parlamento della esatta esecuzione delle leggi è naturale che spetti ad esso solo di scegliere le persone sulle quali possa riposar la sua fiducia, e ciò per tutte le persone che gerarchicamente son chiamate a tale esecuzione. Se non fosse dato allo stesso potere esecutivo il diritto di fare i decreti ed i regolamenti necessarii a che la legge approvata dal Parlamento fosse messa in esecuzione, mancherebbe ad esso il mezzo più indispensabile di effettuirla nel modo più giusto. Le leggi son sempre formole generali, le quali perchè possano esser attuate nella pratica han bisogno delle esplicazioni, e delle determinazioni di dettaglio. Di qui il potere regolamentario (potere legislativo, a così dire, minore), abbandonato, per la necessità delle cose, al potere esecutivo.

Egli solo sanziona le leggi e le promulga. E questa facoltà nasce in lui dall'esercizio del potere esecutivo, e dalla partecipazione al potere legislativo di cui gode,e che forma il carattere proprio del governo costituzionale.—Gli è riserbato il diritto di far grazia e commutar le pene ai condannati. Il quale potere accordato al principe, serve a circondarlo d'un certo prestigio innanzi alla nazione, prestigio necessario all'alto posto da esso occupato; ed a porlo altresì in grado di godere della più alta compiacenza,qual'è quella di arrestare gli effetti della rigorosa giustizia,in vista di circostanze gravi,che han potuto accompagnare l'atto delittuoso, e le quali non han potuto esser valutate dai tribunali, impassibili esecutori della legge scritta. Un illustre scrittore francese chiama questo diritto di una natura quasi divina , che corregge gli errori della umana giustizia , o le sue severità troppo inflessibili, che sono ancora degli errori. Perchè, dice altrove, la legge dev' esser giusta , come legge generale , cioè, può esser giusto di attribuire tale pena a tale azione ; ed intanto la legge può non esser giusta , quando si applica ad un

fatto particolare; poichè, una tale azione quantunque in ispecie simile a quella che la legge ebbe in vista, pure nelle particolari circostanze può differirne, benchè in un modo legalmente incalcolabile. Il diritto di far grazia non è altra cosa, che la conciliazione della legge generale con la equità particolare. La necessità di questa conciliazione è tanto imperiosa, che in tutti i paesi dove il diritto di far grazia è negato, viene supplito con ogni maniera di malizia. (Constant.)

Il Re convoca in ogni anno le due Camere, e può prorogarne le sessioni e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi. La quale facoltà di sciogliere la Camera elettiva è certamente la più eminente di quelle accordate al potere sovrano d'uno stato rappresentativo,e sta nell'interesse del mantenimento appunto del sistema rappresentativo. Un parlamento perpetuo e non scioglibile dal principe,od anche uno continuo e non prorogabile da esso,non anderebbe a lungo senza usurpare tutti i poteri del principe, tutti gli uffizi, tutte le minuzie del governo. (Balbo.) Il Re se partecipa ai varî poteri, ha pure poteri proprî ed è insieme il moderatore degli altri poteri ed il vigilatore, onde l'equilibrio degli stessi, nel quale sta il meccanismo costituzionale, non sia rotto in danno del regolare andamento della cosa pubblica.

La Camera dei Deputati formata per elezione, può in un dato tempo e momentaneamente esser presa da talune velleità, farsi trascinare dalle passioni, dalle apprensioni passaggiere dei suoi componenti,da una falsa aura popolare,e porsi in aperta contraddizione con gli altri poteri dello Stato. Or se non fosse permesso ad un potere superiore infrenare quelle passioni, arrestare le funeste conseguenze d'una somigliante colluttazione, annullando il mandato conferito ai suoi membri, interrogando direttamente la nazione, perchè manifesti se la volontà dei suoi mandatarî sia pure la sua, tale opposizione morale non potrebbe cessare che mediante la guerra civile,od un avviamento sarebbe dato all'andamento governativo tale, quale non era forse nella volontà della maggioranza della nazione. Ciò ha fatto sempre trovare utilissimo nella pratica la facoltà del principe di sopra espressa, e

l'esperienza di tutti i popoli lo conferma. — Un limite è però imposto per la novella convocazione del Parlamento, onde il potere moderatore non possa per tal mezzo riuscire ad un potere invadente e dispotico,

Il Re propone per mezzo dei ministri e collettivamente a ciascuna delle due Camere le leggi, partecipando in tal modo al potere legislativo. Però ogni legge d'imposizione e di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato dev'esser presentata prima alla Camera dei Deputati. — È una legittima deferenza, in vista che, sorgendo essa dal suffragio della maggioranza dei cittadini è più in grado di giudicare dello stato economico dei contribuenti, e più naturalmente sollecita a curare i bisogni del popolo, che rappresenta, onde non sia senza giusto motivo aggravato d'imposte.

Il Re gode d'una dotazione della corona, la cui quantità è determinata per legge del Parlamento nazionale per la durata di ciascun regno nella prima legislatura. Ha l'uso dei reali palazzi, ville, giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla corona. Può avere beni proprii od allodiali, che formano il suo privato patrimonio come quello di ogni altro cittadino,e di cui può disporre per atto tra vivi, o per testamento, senza esser tenuto alle regole delle leggi civili,che limitano la quantità disponibile. Per tutt'altro, tale patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà, ed egli può, come ogni cittadino, esperimentare in giudizio le proprie azioni ed esservi compulsato, ma sempre per procuratore, dovendo esser citato in persona del rappresentante il pubblico Ministero. (*art. 164, n° 4; Leg. di proc. civ.*) — (*Ved. art. 4 a 10, 19, 47, 65 dello Statuto.*)

La *Legge* organica del *16 marzo 1850*, quella del *24 giugno 1860*, e l'altra del *10 agosto 1862* fissano la lista civile del Re Vittorio Emanuele II nella somma di 16,250,000. Con quest'ultima legge è fatto anche l'elenco definitivo degli stabili che vengono assegnati alla dotazione della Corona, in aggiunta a quelli già alla stessa concessi con la *Legge 16 marzo 1850*. (a)

(a) Sorta quistione se la Casa del Re fosse tenuta al pagamento del-

Senato.—Il principe e le due Camere fanno la legge; ed in ciò rappresentano la nazione, perocchè la nazione non si rappresenta che a questo fine, e la sua parola non può esser altro che la stessa legge. Gli altri poteri costituiti non sono suoi organi; essi esercitano funzioni loro proprie, e lungi di farla parlare reagiscono anzi su di lei in nome di quella legge che è la sua opera immediata.—Le due Camere concorrono col principe all'opera comune della legge: esse vi cooperano a titolo eguale; niuna delle tre parti ha voce preponderante, e la loro unanimità è necessaria (HELLO).—Il Senato, da *senectus* dei Latini, fu definito: Una radunanza di uomini benemeriti della patria, rispettabili per età, e considerevoli per consiglio, per autorità e per censo nella nazione (V. FIORENTINI.)

I senatori son nominati, in numero illimitato, dal Re ed a vita, sotto le sole condizioni che non sieno minori in età di an-

le imposte prediali per i fondi che fanno parte della dotazione della Corona, ecco come ultimamente decideva in linea contenziosa il Consiglio di Stato.

« Le opposizioni al pagamento di contribuzioni dirette fondate sopra un'esenzione che si ripete dalla legge di dotazione della corona, costituisce una quistione di competenza dei giudici del contenzioso amministrativo a senso del num. 1° dell'art. 2 della Legge 30 ottobre 1859.

« La legge organica sulla dotazione della corona è quella del 16 marzo 1850. Le due leggi successive del 24 giugno 1859 e 10 marzo 1862 non contengono che un primo ed un secondo aumento della dotazione primitiva.

« Non essendo espresso in detta legge organica l'obbligo di corrispondere le contribuzioni dirette, deve ritenersi conceduta alla corona stessa l'esenzione da tale pagamento.

« Codesta esenzione riguarda però soltanto le contribuzioni dirette dovute allo Stato, non quelle prelevate dai Comuni e dalle Provincie.

« Conseguentemente spetta alle finanze dello stato e non al ministero della Casa del re il carico di sopperire alle imposte prediali gravitanti sui beni immobili assegnati in dotazione alla corona e dovute allo Stato ».

(*Sentenza della Sezione del contenzioso di Stato del 20 novembre 1863*).

ni 40, e che sieno scelti fra le ventuno categorie dell'art. 33 dello Statuto, cioè fra la classe di persone più commendevoli per le cariche e le qualità di che sono state rivestite, o per capacità od opere abbiano illustrata la patria, od abbiano un censo di qualche rilievo. — Sono ancora di nomina regia il Presidente ed i Vice-presidenti. Sono poi Senatori per diritto di nascita i soli Principi della Famiglia Reale, i quali prendono posto immediatamente dopo il Presidente: essi entrano in Senato a ventun'anno, ma non han voto deliberativo che a venticinque. (*art. 33 a 35, Statuto.*)

La carica senatoria è di nomina reale, perchè il Senato per sua istituzione essendo chiamato a moderatore della Camera elettiva, non potrebbe sorgere dal suffragio popolare, senza partecipare alla natura stessa di quella. L'età inoltrata dei suoi membri e la perpetuità della loro carica è garentia sicura del maggior senno, esperienza, ed attitudine nel moderare le passioni, e la possibile spinta inconsiderata al progresso dell'elemento giovane e popolare predominante nella Camera dei Deputati; come altresì d'una migliore redazione delle leggi, per l'uso e l'abitudine maggiore, che viene dalla perpetuità della carica. Mediante poi la non limitazione del numero dei membri del Senato, è dato il mezzo al potere sovrano, supremo moderatore dell'equilibrio di tutti i poteri, di temperare le tendenze trascendenti in uno od in altro senso di questo gran Corpo dello Stato; al modo stesso che gli è dato di rinnovare, sciogliendola, la Camera elettiva, la quale più non mostrasse di essere la espressione vera della gran maggioranza della nazione.

I Senatori son circondati di quel favore e dignità necessari all'alto posto che occupano. *Niun senatore può essere arrestato se non in forza d'un ordine del Senato.* Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri (*art. 37, Statuto*).

Il Senato può in date occasioni essere tramutato in un vero corpo giudiziario; essere cioè, mediante decreto del Re, costituito in alta Corte di Giustizia per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. — *Il Senato*

è *finalmente depositario degli atti*, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimonii e le morti dei membri della Famiglia Reale. (*art.* 36 *e* 38, *Statuto.*)

Il Senato ha inoltre delle prescrizioni relative alle sue sessioni ed alla garentia dei suoi membri comuni a quelle per la Camera dei Deputati, come vedremo più innanzi.

Camera dei Deputati. — L'essenza della vita costituzionale sta nella Camera elettiva: per essa la maggioranza del popolo partecipa indirettamente all'esercizio dei grandi poteri dello Stato; vigila perchè il potere esecutivo non trascenda i limiti ad esso assegnati dallo Statuto, ed esegua esattamente le leggi da essa approvate e consentite. — *La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai collegi elettorali, conformemente alla legge* (art. 39, *Statuto.*) Lo Statuto deferisce al principe la scelta dei Senatori, perchè se le due Camere fossero state elettive, il principe sarebbe stato troppo debole; esso deferisce agli elettori la scelta dei deputati, perchè se le due Camere fossero state di nomina del principe, il principe sarebbe stato troppo forte (HELLO).

Vi ha una legge speciale la quale determina le condizioni ed il modo onde possono i cittadini godere del diritto di elezione. Questa legge per l'attuale Regno d'Italia è quella del 20 *novembre* 1859, con l'aggiunzione fatta all'art. 3 dal *Decreto luogotenenziale del* 12 *novembre* 1860, che ne ordina l'attuazione in queste provincie. La presente circoscrizione dei collegi elettorali è quella fatta col *Decreto del* 17 *dicembre* 1860, e l'altro speciale per le provincie napoletane del 6 *gennaio* 1861. Nella legge del 1859 son determinate le condizioni per essere elettore, il modo della formazione e revisione delle liste elettorali, il modo di procedere alla votazione e squittinio dei suffragi, le condizioni di eleggibilità. La circoscrizione elettorale fissa il numero dei Deputati al Parlamento italiano a 443; assegnando un Deputato per ogni Circolo elettorale formato di una partizione di Comuni che dia il numero di cinquanta mila abitanti; e designandosi il capoluogo del Circolo, nel quale deve procedersi allo squittinio dei voti, ed

i Mandamenti compresi in ciascun Circolo, nei quali si procede alla votazione (*art.* 62 *e seg.*, *Leg. elett.*).

Non si può esser Deputato se non si è suddito del Re, non siasi compiuta l'età di trent'anni, non si goda i diritti civili e politici e non si riunisca in sè gli altri requisiti voluti dalla legge (art. 40, *Statuto.*) — Tali condizioni sono evidentemente intrinseche alla natura stessa di mandatario della nazione. La età minore di quella imposta per esser Senatore fa ragione della maggiore energia necessaria nella Camera elettiva, in opposizione al senno e prudenza maggiormente opportuni nel Senato. Gli art. 96 e seg. della Legge elettorale designano altre condizioni d'ineleggibilità, fondate sulla presunzione di mancanza della necessaria indipendenza nell'eletto, per ragione del suo ufficio, o della impossibilità di trasferirsi al luogo ove siede il Parlamento per assistervi alle sedute, senza tralasciare le cure della propria giurisdizione: così sarebbe per gl'impiegati dipendenti direttamente dal Governo e per gli Ecclesiastici aventi cura di anime.

I Deputati rappresentano la nazione in generale, e non solo le provincie in cui furono eletti (art. 41, *Statuto.*)— Non è che per la impossibilità di convenir tutti gli elettori nel medesimo luogo che si è stabilita una circosrizione elettorale per collegi. Questa disposizione importa che, allorquando un interesse generale della nazione si trovi in opposizione con gl'interessi dei singoli elettori, ovvero del paese che ha eletto il Deputato, questi non possa, senza dichiararsi nemico del bene della patria, votare in senso contrario all'interesse generale.

Niun mandato imperativo può darsi dagli elettori. (ivi, *Statuto.*)—La quistione del mandato imperativo non è una di quelle che affettano in un modo vitale l' esistenza del governo rappresentativo; ma essa è d'una grande importanza quanto ai suoi effetti benefici. (STUART MILL.) Dice poi al proposito uno scrittore francese: Il mandato legislativo differisce in un punto essenziale dal mandato civile; in questo il mandante è padrone assoluto della sua volontà, determina l'oggetto del mandato, e designa la persona del mandatario; in quello lo Statuto non lascia al principe ed all' elettore che la scelta del senatore e del depu-

tato, e si riserba di determinare l'oggetto del loro mandato comune... Il mandato imperativo condurrebbe ad un assurdo. Un deputato scelto con mandato imperativo si troverebbe legato nel suo voto anche quando, dopo l'elezione, la propria opinione e quella stessa dei suoi elettori si fosse mutata, senza che questi abbiano più il modo di mutare i termini del mandato. (Hello). Una somigliante limitazione quindi, oltre di essere contraria alla natura dello stesso mandato legislativo, sarebbe indecorosa per l'eletto, obbligato a votare contro la propria opinione; e contraria alla natura della rappresentanza politica ed allo scopo stesso propostosi dagli elettori, quando l'opinione di essi venisse a mutare, senza essere più al caso di mutare i termini del mandato.

I Deputati sono eletti per cinque anni, il loro mandato cessa di pien diritto allo spirare di questo termine (art. 42, *Statuto.*) Un potere dice un patrio scrittore, non diviene abusivo semplicemente per la sua estensione, ma per la sola sua durata. Se questo potere restasse in disposizione d'un uomo o d'un corpo per lungo tratto, il caso degli avvenimenti condurrebbe, o le passioni farebbero nascere quella combinazione di cose, che favorisce il privato vantaggio a spese del pubblico. L'esperienza ha dimostrato la verità di quanto diceva Catone, che *a forza d'essere buon senatore si diviene cattivo cittadino.* È dunque necessario determinare i limiti del tempo in cui un potere finisce. (Gioia).

Aggiungasi che il mandato legislativo non può essere che temporaneo per la natura stessa d'ogni mandato, e perchè, se dopo un certo periodo può l'individuo esser lo stesso, la nazione è certamente mutata; le condizioni e lo scopo del mandato possono per le sopravvenute circostanze esser diversi, e richiedere altri mandatarî. Ed anche senza ciò, se la Camera elettiva esser dee l'espressione fedele della volontà della maggioranza della nazione, questa muta col tempo e per le circostanze. Dopo un quinquennio gli elettori non son più gli stessi; un gran numero è mancato, altro ne è sopraggiunto. Si osserva con ragione che un tempo molto breve porterebbe nel corpo deliberante una

mancanza di stabilità e di esperienza nei suoi membri poco proficua alla matura discussione degli affari. Se però, aggiunge l'autore citato di sopra, la durata debb'essere così corta che il desiderio dell'abuso non abbia tempo a realizzarsi, ella deve essere sì lunga che prevenga gli errori dell'inesperienza e l'instabilità de' sistemi che dal continuo cangiamento emergerebbero necessariamente. (GIOIA.) — Se la carica di Deputato fosse a vita, come quella del Senatore, si avrebbe dopo breve tempo una rappresentanza popolare, che non rappresenterebbe più il popolo. Se il mandato durasse per lungo tempo, s'ingenererebbe facilmente nella Camera uno spirito di corporazione, onde anzichè assentire alla volontà degli elettori e secondarla, tenderebbe ad imporsi ad essi, e creare una volontà propria, che non risponderebbe più alla ragione che l'ha fatta esistere. Finalmente col mandato perpetuo od a lungo termine, un mezzo all'onorevole emulazione d'una gran parte dei cittadini, di aprirsi cioè col merito, la capacità ed i servigi prestati, una via al potere, sarebbe tolta con danno del principio che, da un governo popolare tutte le forze, come le stesse oneste ambizioni, bisogna che sieno opportunamente usufruite.

I rinnovamenti per parti, come d'una terza o quinta parte in dati periodi, furono trovati inconvenienti e per la nazione e per la stessa assemblea. Il popolo sarebbe agitato dalla elezione d'un terzo o di un quinto egualmente che da un rinnovamento totale. — Nell'assemblea, i nuovi venuti sono oppressi nel primo anno, come essi l'anno dopo diventano oppressori. (CONSTANT.)

Il Presidente, i vice-presidenti e i segretarii della Camera dei Deputati, sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata (art. 43, *Statuto.*) —Si dice *legislatura* nel linguaggio costituzionale il tempo che passa fra la prima ed il termine del ultima sessione comprese nel quinquennio di ogni mandato legislativo; *sessione* poi quello che intercede fra l'apertura e la chiusura delle Camere fatta dal Re in persona e per Decreto: per ordinario ogni anno comprende una sessione.—La nomina del Presidente ed uffieii della Camera elettiva è devoluta alla Camera stessa, perchè se

fosse permesso ad un altro potere dello Stato d'influire per tal modo indirettamente su di essa, cesserebbe quella indipendenza, e quell'autonomia, diciam così, che è il suo carattere più pronunziato e distintivo. Istituita per rappresentare il popolo a fronte degli altri poteri supremi, essa ne soggiacerebbe per quel mezzo alle influenze opposte, in danno dello scopo che le dà vita. Non essendo questo carattere proprio del Senato avviene che leggittimamente tali nomine per esso son fatte dal Re.—Le cariche di Presidente e Vice-presidenti durano per una sola sessione; nulla toglie che possano essere confermate, ma questo breve termine è imposto dalla stessa natura mutabile della Camera elettiva, la quale ad ogni nuova sessione può assumere un avviamento ed un carattere nuovo, così d' aver bisogno che altri elementi siedano a quei posti.

Se un Deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il collegio che l'avea eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione (art. 44, *Statuto*). La convocazione del collegio vuoto si fa con Decreto reale; in vista del Messaggio dell' Ufficio di Presidenza della Camera, che notifica al Ministro dell'Interno la vacanza.—Un deputato può cessare dal suo ufficio, per la morte, per dimissione volontaria accettata dalla Camera, per essere stato investito d'una carica governativa con stipendio (a), ovvero se abbia ottenuto un avanzamento nel posto che occupava, per essere stato eletto ad altra carica incompatibile con quella di rappresentante della nazione, p. e. di Senatore. I Ministri e Segretarî di Stato dei Ministeri per tal riguardo van computati fra gl' impiegati, i quali possono essere rieletti (art. 64, *Stat.*-art. 100, 102 *e* 103, *Leg. elett.*)—Una simile disposizione è chiaramente necessaria, in quanto tutta la nazione dovendo essere rappresentata nel Parlamento, un collegio elettorale vuoto suppone un numero di cittadini senza rappresentante.

(a) Potrà non di meno essere rieletto (*art* 103,*leg. elet.*).—Un deputato che accetta una carica posteriormente alla sua nomina, cambia la sua condizione personale. Egli non è più la persona che la nazione aveva scelta. Ed è giusto che la nazione dica se ancora ha fiducia in quell'uomo nuovo. (Constant).

Un alto principio di garentia costituzionale ha fatto prescrivere che: *Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè trodotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera* (art. 45, *Statuto.*)—La disposizione è doppia: un deputato non può essere arrestato *durante la sessione*, se non in flagranza di reato; un deputato non può essere sottoposto a giudizio *criminale*, senza il previo consenso della Camera. Emerge però da tale lettura, che il deputato possa essere arrestato anche fuori della flagranza, quando la sessione parlamentare è chiusa, e possa sempre essere sottoposto a giudizio correzionale. E la ragione di ciò riesce evidente, ove si rifletta, che il divieto di arresto per un deputato nei determinati casi ha la sua ragione, non nella garentia maggiore che esso presta alla giustizia per la sua qualità, ovvero nel decoro e lustro necessario alla persona d'un rappresentante della nazione, ma più veramente e con migliore giustizia, nello scopo d'impedire che il potere esecutivo possa in un dato tempo e certe circostanze, sotto pretesto d'immaginarii reati, sottrarre dei voti o delle influenze nelle gravi deliberazioni della Camera; o in un senso più largo, per garentire dai possibili arbitrii dello stesso in persona dei rappresentanti del popolo. Ora, quando la sessione parlamentare è chiusa, quando si tratta di semplici imputazioni correzionali, manca la possibilità d'un tale scopo, e la necessità quindi d'un rispetto ingiusto o deferenza all' augusto Corpo cui il deputato appartiene. Perchè tutti eguali innanzi la legge, questa ferisce tutti egualmente, ed il deputato colpito da una responsabilità criminosa, si è mostrato indegno di appartenervi; nè tale sua semplice qualità basta ad arrestare il corso della giustizia.

Un privilegio legato alla persona del deputato è però quello contenuto nell' articolo così concepito: *Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima* (art. 46, *Statuto.*)—Un tal privilegio è giustificato da una doppia considerazione: quella del giusto decoro nella persona d' un rappresentante della nazione,

e conveniente deferenza per esso; e dall'altra che non sia defraudato il Parlamento dell'assistenza del Deputato, per ragioni non rilevanti e che, senza il danno del terzo, possono essere riservate ad altro tempo. Di qui che il termine del privilegio è ristretto al solo tempo della sessione e tre settimane precedenti e susseguenti ad essa. — In Inghilterra la Costituzione non designa un termine al privilegio, ma la giurisprudenza parlamentare lo limita al tempo necessario per andare al Parlamento, restarvi e ritornare (*eundo, morando et redeundo*); la Camera dei comuni ha deciso doversi applicare per *un tempo conveniente.* (V. JEFFERSON) Lo stesso autore dice, che il privilegio è conferito al membro del Parlamento pel solo fatto dell'elezione, potendo un deputato esser nominato membro da un Collegio prima d'essere ammesso dalla Camera. E pel solo fatto della sua nomina, addiviene egli sotto ogni riguardo membro: solamante non ha voto innanzi d'aver prestato giuramento (*Ivi*).

Conseguenza diretta della responsabilità ministeriale si è, che: *la Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re e di tradurli dinanzi all'alta Corte di Giustizia* (art. 47, *Statuto*). Se ciò non fosse permesso ai rapresentanti del popolo, giungeremmo fino a dire, mancherebbe la più vera, se non la sola garentia della libertà costituzionale. Il diritto di tradurre a pubblico giudizio i Ministri, che han lesi i diritti garentiti alla nazione dalla legge fondamentale dello Stato, ovvero la sicurezza, gl'interessi e l'onore di essa, costituisce la forza più efficace della rappresentanza popolare nel frenare i possibili arbitrii ministeriali; siccome la responsabilità dei ministri è un legittimo freno alle esorbitanze che si volessero commettere dal Principe.

Abbiamo veduto che è il Senato che all'occorrenza è costituito in Alta Corte di giustizia per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati (*art.* 36, *Statuto*). Non sarebbe possibile rinvenire un giudice che prestasse maggior garenzia d'indipendenza ed imparzialità per così fatti giudizi. — Il diritto della Camera non si estende però oltre quello di *accusare.* Ma accusare importa produrre i documenti che giustificano l'accusa; importa sostenerne la ragionevolezza mediante argomenti ed o-

ratori, che rappresentino l'accusatore: non pare che potesse ciò esser negato alla Camera requirente.

Disposizioni comuni alle due Camere.—Oltre le speciali a ciascuna di esse di sopra descritte, vi ha delle disposizioni comuni al Senato come alla Camera dei Deputati. Talune di queste son relative alle assemblee come Corpo, altre ai membri che le compongono: ve n'ha che riflettono la forma di ammissione o i modi dell'esercizio dell'ufficio, e v'ha delle altre relative alla guarentigia ed ai diritti dei membri stessi. Esse sono: —uniformità ed esistenza contemporanea delle due Camere;—obbligo del giuramento così per i Senatori che per i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni; — mancanza d'ogni retribuzione od indennità: — irresponsabilità per le opinioni emesse e per i voti dati nelle Camere: — pubblicità delle sedute, con la restrizione di deliberare in secreto, ove dieci membri ne faccian domanda per iscritto; — le deliberazioni debbono esser prese alla maggiorità dei voti: — divieto di ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri fuori dei proprii membri, de'Ministri, e dei Commissarii del Governo; — competenza indeclinabile per giudicare della validità dei titoli di ammessione dei propri membri: — diritto di fare il Regolamento interno, per determinare il modo secondo il quale si debba dai componenti esercitare le proprie attribuzioni; — obbligo dello squittinio segreto per la votazione del complesso d'una legge, e per ciò che concerne al personale; — uso della lingua italiana come ufficiale delle Camere. (art. *48 a 65 dello Statuto*).

Occorrono brevissime osservazioni su talune di tali prescrizioni.—Le due Camere cominciano e finiscono le loro sessioni nel tempo stesso, perchè esse non formano che un sol Corpo legislativo, detto il Parlamento; perchè chiamate ad essere una di spinta all'altra, e questa di freno a quella, onde l'una vivifica mentre l'altra modera, ed istituite per l'identico oggetto di formar le leggi, hanno naturalmente contemporaneità di vita.

I Senatori ed i Deputati prestano il giuramento, perchè innanzi tutto occorre che, chiamati a partecipare ai poteri dello

Stato, riconoscano, mediante una dichiarazione esplicita e solenne, le leggi fondamentali di esso.

L'ufficio di membro del potere rappresentativo è gratuito. Per quanto un tal principio abbia trovati dei forti oppositori par sempre vero, che il soldo retribuito per simile carica finirebbe ben presto col divenire l'oggetto principale di essa, e che per tal modo l'interesse sostituito all'impegno scrupoloso come sentimento morale, finirebbe sempre col menomare la necessaria indipendenza di tali funzioni. Nè vi ha assurdo se la mancanza di censo porti all'esclusione di persone meritevolissime di esercitare l'ufficio, perchè il fatto stesso si riproduce senza gravi inconvenienti anche nelle rappresentanze municipali e provinciali, e perchè la possidenza ha un merito in sè e per sè sola. Finalmente se l'esercizio gratuito di tali funzioni produce facilità di corruzione, fu bene osservato, che la corruzione nata da mire ambiziose è molto meno funesta di quella che risulta da ignobili calcoli. (V. Constant.)

La irresponsabilità nei membri del Parlamento per le loro opinioni ed i voti dati debb'esser piena ed assoluta, senza di che illusoria diventerebbe la libertà ed indipendenza, che è fondamento d'ogni rappresentanza popolare. Nondimeno dice al proposito uno scrittore americano: Un membro non può essere perseguito fuori la Camera per un discorso od un voto qualunque: ma ciò va solamente inteso per le cose dette o fatte in esecuzione dei suoi doveri parlamentari; perchè il privilegio d'un membro del Parlamento non l'autorizza in guisa alcuna ad uscire dai limiti del suo ufficio e delle sue attribuzioni... Però, riflette altrove, il privilegio è una prerogativa della Camera e non dei membri. Se uno di essi si permettesse di rinunziarvi senza l'autorizzazione di essa, sarebbe punibile (Jefferson).

Le sedute esser debbono pubbliche, perchè la pubblicità forma l'essenza stessa, una condizione inerente ed indispensabile d'ogni governo rappresentativo. Essa sola può produrre la confidenza universale nell'assemblea, ed ogni forza nei liberi reggimenti viene dall'opinione della maggioranza dei cittadini, la quale si forma mediante la pubblicità: solamente i governi as-

soluti paventano la pubblicità. Nondimeno e per eccezione essa può riuscir nociva, e più facilmente nelle relazioni estere: ecco perchè l'art. 52 dello Statuto permette che sulla domanda scritta di dieci membri possano, così il Senato che la Camera elettiva, deliberare in segreto; e l'articolo 63 vuole che le votazioni siano fatte per isquittinio segreto, per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

Le altre prescrizioni son chiare abbastanza per non meritare uno sviluppo particolare, e son relative più alla forma che alle condizioni intime dell'esistenza parlamentare.

Ministri.—Le disposizioni ad essi relative contenute nello Statuto implicano una triplice quistione; cioè, quanto alla nomina, quanto al voto ed ammissione di essi nelle Camere, e quanto alla responsabilità dei loro atti. Ma innanzi di trattare partitamente ciascuna di queste tre teorie, quale è il carattere proprio del Ministro costituzionale? è desso un semplice organo del potere esecutivo attribuito al Principe, ovvero costituisce un potere a sè?

È vero che l'art. 5 dello Statuto dice, *al Re solo appartiene il potere esecutivo,* ma l'art. 67 dichiara solennemente, che le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore, *se non sono muniti della firma di un Ministro.*—Il potere reale, abbiamo veduto, ha facoltà proprie, nell'esercizio delle quali è indipendente, ed esse son coperte dall'inviolabilità piena di cui gode il Principe. Del pari i Ministri hanno un diritto che è loro proprio, una facoltà che sta a fondamento della loro responsabilità innanzi al Parlamento. Tal facoltà è quella di negar la firma agli atti che in loro dissenso si volessero fare dal Re. Ciò ha fatto ammettere da moltissimi autori un quarto potere nello Stato costituzionale, designandolo col nome di potere ministeriale, o propriamente esecutivo, di fronte al potere reale (V. CONSTANT.). Ne segue però che, quantunque sia dichiarato che il potere esecutivo appartenga al solo Re, e che questi nomini e revochi a sua volontà i Ministri, pure costoro non sono dei semplici organi di lui. Perchè essi, cui è dovuta la responsabilità

degli atti, che per essere validi han bisogno della loro libera adesione, non son già dei materiali esecutori della volontà reale, ma sì vero dei compartecipi all' esercizio del potere esecutivo; non dei semplici consiglieri o delegati del Re, come sotto i governi assoluti, ma dei veri autori diretti degli atti ai quali hanno apposta la firma; essendo sempre ad essi dato di rifiutarsi e lasciare il posto.

Il Re nomina e revoca i suoi Ministri (art. *65*, *Statuto.*)— Un principio importantissimo di buon governo in una costituzione popolare si è che alcun funzionario esecutivo non sia nominato, mediante elezione popolare, sia quella del popolo stesso, sia quella dei suoi rappresentanti. Governare è opera del tutto delicata: le qualità necessarie per riescirvi sono di quelle speciali e professionali, di cui non possono ben giudicare se non coloro i quali ne son dotati essi stessi fino un certo punto, o che ne hanno qualche esperienza pratica. (Stuart Mill.) E sul proposito stesso ecco come si esprime un patrio pubblicista:—Forse taluno indignato dai pessimi effetti delle cattive elezioni, e quindi dei perniciosi consigli delle persone che avvicinano il re, e nelle quali esso confida, bramerebbe che tali elezioni venissero fatte da altri; o che almeno i tutori od i patrocinatori dello Stato avessero il diritto di allontanare i ministri od i consiglieri balordi o malvagi. Ma questo rimedio non sarebbe nè legittimo, nè prudente. Non sarebbe legittimo; perocchè data la suprema indipendenza del re, come non si potrebbe togliere a lui il pensiero e la volontà, così non gli si può togliere l' esecutore o l' organo immediato. Non sarebbe prudente, perchè condenserebbe troppa autorità in un corpo costituzionale destinato non ad agire, ma a moderare. (Romagnosi, *Scien. della Cost.*)

La facoltà dunque della nomina e revoca dei Ministri sarebbe data al Re; perchè la scelta dei funzionarî non può essere che l' opera d' un solo e di colui che, per la esperienza pratica, sia meglio al caso di regolare la scelta; perchè se il potere esecutivo è in principio devoluto al Re, sarebbe assurdo obbligarlo a che lo eserciti con mezzi non di sua scelta; perchè finalmente devolvere una simile facoltà ad un corpo deliberante, sareb' e

renderlo di difficile applicazione. Aggiungasi che sarebbe incostituzionale che le Camere, potere puramente legislativo, esercitassero un diritto affatto proprio del potere esecutivo (V. Hello); e che esse si facessero, in date circostanze, i giudici e gli accusatori delle stesse loro creature. — È data al Re, oltre quella di nominare, la facoltà di rivocare i Ministri, perchè legittimamente a colui, cui è dato di conferire un diritto, dev'esser dato altresì di poterlo ritirare. Ed ove venisse negato di dimettere i Ministri che si fossero resi incompatibili, s'ingenererebbe facilmente quell'arbitrio che fu detto dispotismo ministeriale.

I Ministri non hanno voto deliberativo nell' una o nell' altra Camera, se non quando ne sono membri. Essi vi hanno sempre l' ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano (art. 66, *Statuto.*) — Fu contrastata ai Ministri la facoltà di essere insieme i rappresentanti del popolo e votare con essi, e fu propugnata la esclusione di ogni impiegato dalla Camera. Ma dice con molta verità uno scrittore francese: sarà facile il declamare contro la dipendenza nella quale possono cadere i rappresentanti del popolo per la speranza di pervenire a cariche eminenti; e queste declamazioni saranno sempre applaudite da coloro che non hanno nessuna speranza di pervenirci. Ma l'indipendenza della rappresentanza nazionale deve riposare su più larghe basi... Grandi vantaggi risulteranno dall' ammissione dei rappresentanti del popolo agl' impieghi del ministero. Per questa ammissione, forse, si è conservata la costituzione inglese. (Constant.)

Per virtù dunque di questa disposizione i Ministri votano con gli altri membri dell'una o dell'altra assemblea, secondo che sono deputati o senatori, ma son però sempre ammessi nelle discussioni a dare il loro avviso, e richiamare l'attenzione della Camera sulle quistioni che interessano l'andamento governativo, portandovi i lumi della pratica ed una cognizione maggiore dei fatti. E questo è per essi non pure un diritto, ma insieme un dovere; in quanto possono esser chiamati a dar conto sul loro operato, e chiarimenti sopra fatti speciali del servizio dello Stato, o del generale andamento degli affari. Altresì è ad essi con-

cessa la parola, perchè riesce eminentemente utile che discutano da sè medesimi i decreti e le disposizioni necessarie alla loro amministrazione, e vi arrechino quelle conoscenze pratiche, che non si ottengono che mediante l'esercizio dell'amministrazione medesima. — Quando i ministri sono membri delle assemblee, saranno più facilmente attaccati, essendo colpevoli: poichè senza aver bisogno di denunciarli, basterà rispondere ai loro discorsi. Essi si discolperanno ancora più facilmente, se sono innocenti; poichè in ogni momento potranno spiegare e giustificare la loro condotta. Avvicinando gl'individui, senza cessar di distinguere i poteri, si costituisce un governo in armonia, invece di creare due squadre sotto le armi. (CONSTANT.)

I Ministri sono risponsabili. Le Leggi, e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro. (art. 67, *Statuto*). — Rendete irresponsabili i Ministri, togliete alla nazione, per mezzo dei suoi rappresentanti, il solenne sindacato sugli atti da loro eseguiti, e l'edifizio costituzionale è scrollato. Invano con ipocrisia si direbbe dal Principe, come al presente in Francia, sono io il responsabile innanzi al popolo. Formola vuota di alcun pratico benefizio! Ogni garentia, ogni controllo fra i diversi poteri dello Stato finita, le più enormi violenze e lesioni alle guarentigie di libertà non avranno più nè un accusatore, nè un giudice, e la legge dei sospetti vi può essere sanzionata e durare. — Far responsabile il Principe degli atti del suo governo, è renderlo operante ed attivo nell'amministrazione della cosa pubblica, idea contraria affatto al meccanismo costituzionale. Son responsabili i Ministri costituzionali, perchè non sono dei semplici consiglieri, non gli esecutori materiali della volontà del Re, ma hanno una loro propria opinione, e si obbligano nel loro nome personale firmando gli atti. CONSTANT comincia il suo trattato sulla responsabilità ministeriale col dire: La responsabilità dei ministri è la condizione indispensabile di ogni monarchia costituzionale. Ed HELLO sullo stesso proposito: La inviolabilità reale non si spiega, non si realizza, non si perdona, che in grazia della responsabilità ministeriale... La responsabilità dei ministri è dunque il correlativo inevitabile della inviolabilità del principe.

Una volta rifermato che la responsabilità ministeriale è un fatto costituzionale necessario, ricerchiamo distintamente — 1° vi ha al presente una legge che ne segni i confini e la estensione? — 2° nella negativa, quali atti possono propriamente andar sottoposti a tale responsabilità? — 3° a chi è dato di produrre l'accusa ed a chi di giudicarla? — 4° con quali norme, e quali le pene? — 5° si estende a tali condanne il diritto del Re di far grazia?

La Carta del 1814 di Francia, dopo aver dichiarato nel suo art. 55 che la Camera dei deputati aveva il diritto d'accusare i ministri e di tradurli innanzi alla Camera dei pari, aggiungeva nell'art. 56, che essi non avrebbero potuto essere accusati che per *tradimento* o *concussione*. La Carta del 1830 proclamava nel suo art. 12 il principio della responsabilità, ma si riserbava con l'art. 69 di provvedere nel più breve tempo possibile ad una legge sulla responsabilità ministeriale. Lo Statuto italiano del 1848 non fa neppure una tale riserba, in esso non vi ha che il principio senza alcuna specificazione. La legge promessa in Francia non vide mai la luce, in Italia non fu altrimenti provveduto, e la stessa Inghilterra con una Costituzione secolare non ne ha alcuna. Più volte tentata in Francia, non si venne mai a capo di formolarne una. La materia è scottante, come la stessa ricostituzione d'uno Stato, tanto perigliosa, quanto una rivoluzione politica. Fu osservato che, anche senza una legge speciale, non sarebbe riuscito impossibile in date circostanze incriminare i ministri felloni e farli condannare, e che la redazione stessa d'una legge descrittiva degli atti diversi sottoposti alla responsabilità, se non impossibile, sarebbe per lo meno tanto pericolosa da stornare in ogni Parlamento il desiderio di tentarla.

In ogni modo è certa cosa che, anche senza una legge siffatta, il principio categoricamente posto dall'art. 67 dello Statuto, che i Ministri sono responsabili, e quello dell'art. 36, che il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia per giudicare dei crimini di *alto tradimento* e di *attentato alla sicurezza dello Stato*, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati, non possono rimanere una infruttuosa teoria. Se i reati

dei quali possono essere accusati i Ministri, non son tassativamente designati, spetta al Senato, che n'è giudice, determinare le azioni che debbono caratterizzarsi tali. Daltronde v'ha dei reati che l'articolo dello Statuto di sopra accennato specifica come di assoluta competenza del Senato, cioè quelli di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato. E sempre quindi dato ad esso di giudicare se le colpe, che la Camera elettiva imputasse al Ministero ed ai singoli ministri, possano ricadere in una di tali due categorie. D'altra banda si conviene generalmente dagli scrittori, che sarebbe sempre difficile ed illusorio il tentativo di compilare sulla responsabilità una legge precisa e dettagliata, al pari delle leggi penali. (V. Constant.)

Ma la responsabilità ha i suoi limiti naturali, le sue conterminazioni, nascenti dalla natura stessa delle cose. Nel ministro vi si trova una doppia personalità, quella di cittadino, e di agente supremo del potere esecutivo; nei suoi atti vi si comprende la duplice condizione di atti *legali*, cioè quelli che, rientrando nelle attribuzioni del proprio ufficio, sono da lui fatti quale ministro, e di atti *non legali* o *personali*, cioè quelli estranei a tali attribuzioni, e che possono essere egualmente commessi da ogni privato cittadino. Sotto la responsabilità non ricadono se non i primi; i secondi possono esser solo colpiti dalle leggi penali ordinarie. Il furto quindi, o l'omicidio che un ministro perpetrasse, anche giovandosi dell'autorità della carica, per la più facile esecuzione di essi, vanno giudicati dagli stessi tribunali, e con le stesse forme di tutti i delitti del cittadino privato. — L'espressione stessa della responsabilità indica questa distinzione. Quando io affido ad un uomo l'amministrazione delle mie sostanze, se quest'uomo abusa della mia fiducia, facendo delle operazioni evidentemente contrarie alla mia volontà ed ai miei interessi, egli ne sarà responsabile; ma se questo stesso uomo rompe il mio scrigno, per rubarmi una somma che io non gli avessi affidata, non si dirà che egli sia responsabile come mio agente, ma sarebbe punibile di attentato recato alla mia proprietà.

La responsabilità ministeriale non cade che sul cattivo uso di un potere legale. Così una guerra ingiusta, un trattato di pace,

in cui le concessioni o i sacrificii che si fanno non fossero stati comandati imperiosamente dalle circostanze, una cattiva operazione finanziera, l'introduzione di forme difettose o pericolose nell'amministrazione della giustizia; infine ogni uso del potere che, quantunque permesso dalla legge, fosse non pertanto funesto alla nazione od oppressivo pei cittadini, senza essere imperiosamente richiesto dall' interesse pubblico: questi sono gli oggetti sui quali la responsabilità estenderà il suo impero. (CONSTANT.)

Ma se la responsabilità non può ricadere che sugli atti proprii delle attribuzioni conferite dalla legge all'ufficio, essa però non esclude alcun atto di tali attribuzioni. Senza distinzione, dice un altro pubblicista francese, di quelli che portano al tempo stesso la firma del principe e la firma del ministro, e di quelli che emanano dal solo ministro; senza distinzione degli atti scritti e di quelli che non sono scritti, tutti gli atti che rientrano nelle funzioni dei Ministri son compresi nella responsabilità. Non ne sono neppure esclusi i fatti e le stesse omissioni. Non può farsi eccezione che per gli atti fatti dal Principe in virtù della facoltà concessagli dallo Statuto, pel comando delle forze di terra e di mare, pel quale usa d'un diritto proprio che è coperto dalla sua inviolabilità. (HELLO.)

A tal proposito sorge poi la quistione a sapere, se possano tenersi come responsabili gli agenti inferiori. Ma è chiaro che, ove non si tratti che della esecuzione, essi non possono legittimamente esser tenuti che della fedeltà di tale esecuzione; che nella sfera degli atti legali, i quali rientrano nelle attribuzioni del Ministro, è questi solo che può conoscerne l'uso, e quindi rispondere delle conseguenze di esso. — Se il generale e l'uffiziale fossero responsabili della legittimità di una guerra, o l'ambasciatore del contenuto di un trattato che ha avuto ordine di firmare, nessuna guerra, nessuna negoziazione potrebbe essere più eseguita con successo. (CONSTANT.)

Se vi ha un reo bisogna che vi sia ancora un accusatore ed un giudice. Le colpe che ricadono sotto la responsabilità, abbiamo detto, non sono già di quelle ordinarie, le quali anche in

persona dei ministri vanno giudicate dai magistrati ordinarii, e con le forme prescritte dalle leggi penali. Gli atti criminosi di ufficio sono d'una natura propria e che, per essere giustamente valutati, richiedono cognizioni ed attitudine speciali; indipendentemente quindi da ogni altra maggior ragione di convenienza potica, non potrebbero questi esser mai sottoposti al giudizio dei tribunali ordinarii.

Però l'accusa è devoluta alla Camera elettiva, la quale per lo stesso suo mandato di vigilare e censurare gli atti, dal potere esecutivo consumati in dispregio delle leggi fondamentali dello Stato, o contrariamente agl'interessi ed all'onore della Nazione, si trova più legittimamente, ed ancor più naturalmente chiamata a questo ufficio. Tale diritto le è devoluto in modo assoluto ed esclusivo, in guisa che non possa essere esercitato mai da qualsiasi altro potere dello Stato. Non però sarebbe negato al privato cittadino di denunziare l'atto lesivo ai rappresentanti della Nazione; perchè quello di petizione è l'imprescrittibile diritto in ogni governo costituzionale. Ma sia fatta da un singolo membro della Camera, ovvero da un privato cittadino a forma di petizione, l'accusa non ha legittimità, se non quando, discussa ed approvata, prende forma d'un atto di tutta la Camera.

Ecco come si esprime al proposito l'illustre pubblicista ripetutamente citato in questa materia. Concedendo, egli dice, ai rappresentanti della nazione il diritto esclusivo di accusare i ministri, considerati come responsabili, io non intendo perciò escludere le accuse individuali esposte in forma di petizioni. Ogni cittadino ha il diritto di rivelare ai mandatarii del popolo gli atti o i mezzi che a lui sembrassero riprovevoli nei ministri. Il solo Re è inviolabile nel sacro posto che egli occupa. Moderatore augusto del movimento sociale, egli non opera mai da sè solo. Ma le accuse degl'individui contro i ministri, per gli oggetti che sono compresi nella responsabilità, non prendono un carattere legale che quando, esaminate dalle assemblee rappresentative, acquistano la sanzione di esse. (CONSTANT.) Ed uno scrittore patrio: Le denunzie individuali contro i ministri per gli oggetti che si riferiscono alla responsabilità non assumono un

carattere legale, se non quando dopo essere state esaminate dalle assemblee legislative, vengono rivestite della loro sanzione. (CASANOVA.)

Alla Camera elettiva è data non solamente l'accusa, ma ancora la facoltà di somministrare gli elementi del processo: perchè essa meglio che altri è al caso di produrre le prove e raccogliere i documenti necessarii a giustificare l'accusa; perchè ogni altro potere mancherebbe di quella indipendenza, salutare palladio della giustizia, e tanto più necessaria nel caso a salvaguardia della stessa innocenza dei ministri.—Altresì le cause che entrano nella competenza della responsabilità, essendo politiche piuttosto che giudiziarie, i membri delle assemblee legislative sono molto più adatti a dirigere processi di questo genere, che non gli uomini presi dal seno dei tribunali, stranieri alle conoscenze diplomatiche, alle combinazioni militari, alle operazioni finanziere. (CONSTANT.)

Il giudizio sull' imputazione fatta ai ministri depositarii del potere esecutivo non potrebbe ragionevolmente esser devoluto ad agenti inferiori e ad essi sottoposti nella gerarchia, per la stessa dignità del giudizio e la necessaria imparzialità del pronunziato; nè può esser devoluto alla Camera elettiva istessa, perchè la origine popolare e la condizione precaria dei rappresentanti della Nazione, li mette, come dice il CONSTANT, in una doppia dipendenza, quella della popolarità, e quella del favore. L'accusa dei ministri è una causa tra il potere esecutivo ed il potere del popolo. Per deciderla, è quindi necessario aver ricorso ad un tribunale che abbia un interesse distinto nel tempo stesso da quello del popolo e da quello del governo; e che nondimeno sia legato, per un altro interesse, a quello del governo ed a quello del popolo insieme. Questa doppia condizione si riscontra appunto nel Senato. I senatori non escono dal popolo, e se vi fossero usciti, la perpetuità della loro carica li toglierebbe dal pericolo di rientrarvi. Non ostante essi sono interessati per la libertà del popolo; perchè se questa fosse distrutta, finirebbe insieme la loro libertà e la dignità di cui son rivestiti. La indipendenza e la neutralità dunque, proprie del Senato, lo rendono il più conve-

niente giudice dei Ministri accusati dal popolo. (V. CONSTANT.)

Non essendovi una legge speciale per la responsabilità ministeriale, ed essendo questa una sanzione politica che non permetterebbe in ogni caso una legge precisa e circostanziata, come ogni altra comune legge penale, un certo arbitrio è inseparabile da essa e nella sua applicazione. Non è dunque possibile determinare precisamente ed a *priori* con quali norme debbano la istruzione ed il giudizio esser fatti.

Ma v'ha sempre dei principii generali, che non potrebbero esser mai trasandati: tali sono p. e. l'ammissione della difesa e la pubblicità della discussione. Un ministro, cui s' imputano taluni fatti, può aver modo di smentirli, potrà egli giustificare le sue intenzioni nell'eseguirli, ed allontanare in tal guisa ogni colpa da lui. Negar la difesa è contrario al diritto naturale, è nocivo alla stessa giustizia; renderebbe impossibile un esatto giudizio sull'imputazione. Se è negata la pubblicità della discussione, l' inopportunità sarebbe ancor più manifesta, e le conseguenze più funeste. La pubblicità è luce, è verità; il segreto non può servire che all'arbitrio e ad un potere cieco e dispotico, venga questo dal governo o dal popolo. — Non ha fondamento nella specie l' obbiezione che i segreti di stato potrebbero in tali circostanze essere compromessi con danno della cosa pubblica; perchè la discussione cadendo sopra fatti già consumati, e quindi conosciuti, non può verificarsi alcun danno; perchè l' onore dei ministri compromesso dall'accusa, non ne uscirebbe interamente rinfrancato anche da un'assoluzione piena, emessa però nel segreto, e la loro condanna sarebbe meno salutare per l'esempio: il segreto darebbe luogo nel pubblico ad esami ed accuse che prenderebbero facilmente credibilità dallo stesso segreto. Dalla pubblicità, per contrario, ne escirà un'innocenza più specchiata, ovvero una condanna più esemplare e giustificata agli occhi del pubblico. — Una discussione segreta, come sul proposito dice il più volte citato scrittore francese, lascia sempre pesare sul ministro l'accusa, che non fosse stata respinta, che da una misteriosa inquisizione; e sui rappresentanti della nazione, l' apparenza dell' adesione, della debolezza o della complicità. (CONSTANT.)

Lo Statuto intanto si limita ad enunciare il principio della responsabilità ministeriale, e manca una legge speciale che, designando i varii casi per i quali vi s'incorre, proponga una gradazione di pene corrispondenti. Quali quindi le pene che dovranno essere inflitte dal Senato? Indipendentemente dall'effettiva inesistenza d'una legge sulla responsabilità, questa non patirebbe, per la stessa sua natura di consistere in una serie di atti successivi, una classazione di singoli casi a cui applicare determinate pene. Di qui la necessità intrinseca di abbandonare una tal materia all'arbitrio prudente dei giudici. Essi, i quali con ispeciale discernimento valutano l'accusa e le prove, e che riportano la colpabilità ad un ordine d'idee diverso da quello dell'ordinaria penalità, applicheranno altresì prudentemente quel genere di pene che parrà loro più opportuno. Una discussione più minuta sulla quistione è da ritenerla inutile, in vista della rarità di somiglianti giudizii, della loro speciale natura, e dei fatti che prevedibilmente nelle circostanze ne determinerebbero l'andamento. — È ritenuto nondimeno che tre pene possano in ogni caso essere applicate: la morte, l'esilio, e la detenzione (V. CONSTANT.). Son quelle almeno che la storia riconosce come inflitte nelle rare circostanze della vita costituzionale inglese e francese.

Ministeri diversi. — L'insieme dei ministri compone il *Ministero*, il quale informandosi a talune norme ed a talune idee politiche, negli Stati costituzionali rappresenta un sistema, quindi e un Corpo a sè. I ministri, nell'amministrazione di dettaglio, sono indipendenti l'uno dall'altro; ma per le disposizioni generali e di rilievo, siccome son tutti responsabili innanzi al Parlamento, così non possono tali determinazioni esser prese che di concerto e con l'assenso comune. Ogni Ministero ha però un Presidente che coordina e dirige le operazioni di tutti, personifica e rappresenta innanzi alla rappresentanza della nazione l'idea che informa l'andamento politico ed amministrativo del Governo. Ciascun ministro sovraintende ad un dato ramo di amministrazione, e sotto tal veduta ciascun Ministero ha distinte

attribuzioni, un' organizzazione particolare, un personale numeroso d'agenti e d' impiegati, ma concorrenti tutti al medesimo scopo. — Una distribuzione logica non è possibile dei varii Ministeri, ma ciascuno di essi intende a'la vita materiale od intellettuale del popolo, ovvero alla sicurezza dello Stato, delle persone e dei beni. Al presente il Governo italiano ha nove Ministeri: 1° dell'*Interno;* 2° di *Grazia e Giustizia e dei Culti;* 3° delle *Finanze;* 4° dell'*Istruzione pubblica;* 5° dei *Lavori pubblici;* 6° di *Agricoltura, industria e commercio;* 7° degli *Affari esteri;* 8° della *Guerra;* 9° della *Marina.* Essi hanno attribuzioni generali e comuni a tutti, ed attribuzioni speciali e proprie.

Sono attribuzioni comuni a tutti i Ministeri in generale:

1. Tutte le disposizioni relative al personale del Ministero e delle Amministrazioni ed Ufficii che ne dipendono,

2. L'amministrazione degli stabilimenti dipendenti dal proprio dicastero;

3. Le prescrizioni disciplinari pel servizio interno del Ministero e degli ufficii che ne dipendono;

4. La presentazione delle leggi e la proposizione dei regolamenti attenenti al proprio ramo di amministrazione;

5. La compilazione del proprio bilancio, lo stanziamento in esso di tutte le spese concernenti il proprio ramo d'amministrazione;

6. L' esecuzione delle piccole riparazioni per l' uso dei locali dei proprii uffizii e per le fabbriche e stabilimenti dipendenti;

7. L' ordinamento e formazione della statistica della propria amministrazione;

8. Le dichiarazioni di utilità pubblica per le opere appartenenti alla propria amministrazione ed i provvedimenti concernenti la espropriazione che ne fosse conseguenza;

9. La corrispondenza con gli altri Ministeri perchè sia provveduto definitivamente in un affare, quando questo per la sua natura mista interessa eziandio il proprio dicastero;

10. I provvedimenti da adattarsi dalle Amministrazioni ed ufficii dipendenti; ed occorrendo, l'istituzione e proseguimento dei giudizii che interessano le Amministrazioni stesse. (*V. art. 2, Decr. org. 21 dicem. 1850.*)

Sono attribuzioni proprie e speciali a ciascun Ministero le seguenti.

Ministero dell'Interno. L'alta sorveglianza politica dello Stato e la sicurezza pubblica; — le vetture pubbliche, la stampa, i giornali, le feste nazionali, i pubblici spettacoli; — la polizia, il rilascio del porto d'armi, la spedizione dei passaporti all'interno; — le elezioni politiche ed il Parlamento nazionale; — le pubbliche amministrazioni locali, le relative elezioni, le proposizioni per le nomine dei Sindaci, Prefetti e Sotto-prefetti; — il Consiglio di Stato; — la Guardia nazionale; — la sanità pubblica, le opere pie e gli stabilimenti di pubblica beneficenza; — le carceri giudiziarie, esclusa la polizia delle medesime, le carceri dei condannati; — gli asili infantili nella parte non attribuita al dicastero dell'Istruzione pubblica; — la naturalizzazione degli stranieri; — l'ordine del merito civile e le proposizioni per le concessioni di titoli di nobiltà; — l'incoraggiamento delle belle arti; — i cerimoniali, gli archivii del Regno, e le Accademie di scienze ed arti. — (Per tali attribuzioni, ordinamento interno ed organico del personale veggasi, - *Decr.* 21 *dic.* 1850; - *Decr.* 10 *giugno e* 31 *dic.* 1860; - *Decr.* 9 *ottobre* 1861; - *Decr. minister.* 15 *ott.* 1861, - *Decr.* 20 *ott.* 1861; - *Decr.* 10 *mar. e* 16 *nov.* 1862; - *Decr.* 4 *gen.* 1863.).

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti. La legislazione civile, penale, comune o commerciale; — la circoscrizione delle giurisdizioni, ed i conflitti relativi non riserbati ai Magistrati e Tribunali; — le citazioni ed intimazioni degli atti all'Estero, le successioni ivi aperte a favore dei cittadini dello Stato, e le estradizioni, salvo sempre al Ministero degli affari esteri il provvedere all'esecuzione dei relativi provvedimenti fuori del Regno; — la polizia delle carceri giudiziarie; — il notariato; — lo stato civile, la legittimazione per rescritto del Principe; — le aggiunte e variazioni ai cognomi; — le proposizioni per condono, commutazione o diminuzione di pena. — La materia beneficiaria e giurisdizionale ecclesiastica; — l'*exequatur* delle provvisioni pontificie, ed autorizzazione agli stabilimenti e corpi morali ecclesiastici; — la Cassa Ecclesiastica e l'Economato generale; — le nomine a' vescovati, abbazie e beneficii di Regio Patronato; — le nomine dei consiglieri canonisti, del Giudice di Monarchia siciliana, e quello di appellazioni e gravami in Sardagna; — l'alta sorveglianza sull'amministrazione dei fondi destinati all'Accademia di Superga; — i culti tollerati una volta posti sotto la giurisdizione del Ministero dell'Interno. (V. per tali attribuzioni, ordinamento e

personale, - *Decr.* 21 *dic.* 1850; - *Decr.* 20 *genn.*, 1° *aprile*, 16 *ottobre* (num. 275 e 277) 1861; - *Decr. minist.* 23 *ott.* 1861; - *Decr.* 23 *febbr.* e 17 *luglio* 1862; - *Decr.* 18 *genn.* 1863).

Ministero delle Finanze. I bilanci e spogli attivi dello Stato, e la formazione e presentazione del bilancio e spoglio generale e dei parziali formati dai rispettivi dicasteri; — l'erario dello Stato, l'assegno dei fondi alle casse e tesorerie, e l'amministrazione del patrimonio e dei varii rami di entrata dello Stato;—le alienazioni ed acquisti dei beni e miniere dello Stato; —i canali demaniali e contabilità relativa;—le contribuzioni dirette ed indirette;—la fabbricazione, incetta e vendita di generi di privativa; — il lotto;—la riscossione delle entrate;—la liquidazione dei debiti e dei crediti dello Stato;—il debito pubblico e la contrattazione dei prestiti; — gli ufficii di registro e bollo, conservazione delle ipoteche, e catasto; — la direzione delle banche di sconto;—le pensioni a carico dello Stato;—e le Casse dei depositi e dei prestiti. (V. per tali attribuzioni, organico del personale ed ordinamento interno, - *Decr.* 21 *dic.* 1850; - *Decr.* 24 *dic.* 1860; (*Decr.* 27 *luglio* 1862).

Ministero dell'Istruzione pubblica. Cura la diffusione ed il perfezionamento della istruzione scientifica e letteraria, la educazione della gioventù, e lo incremento delle belle arti;—ha sotto la sua dipendenza le Università del Regno e gli stabilimenti annessivi, i Collegi ed i Convitti, gl'Istituti e Licei nazionali;—le scuole d'istruzione elementare secondaria e speciale si pubbliche che private, di maschi o di femmine;—l'Istituto tecnico superiore di Milano;—le accademie e scuole di belle arti, le scuole di medicina veterinaria, ed istituti dei sordo-muti. Provvede alla riscossione degli emolumenti e depositi degli esami, ed alla loro distribuzione e restituzione; — all'ammissione ai corsi ed agli esami e relative dispense;—approva i libri e trattati destinati al pubblico insegnamento, le nomine fatte dai Comuni ad altre amministrazioni nelle scuole secondarie ed elementari a loro carico. Intende alla direzione degli Asili Infantili, salva nel resto la dipendenza di essi dal Ministero dell'Interno;—alla distribuzione dei posti gratuiti nel Collegio delle Provincie e nei Collegi-convitti nazionali, ed all'approvazione di quelle nomine che sono riservate ai Comuni, od altre amministrazioni, ed ai privati; — all'amministrazione dei lasciti destinati all'istruzione pubblica. Conferma finalmente i gradi accademici ottenuti all'estero. (Per tali attribuzioni, ordinamento interno e personale, ved., *Decr.* 21 *dic.* 1850; - *Decr.* 13 *genn.*, 14 *febbr.* e 11 *agosto* 1861; *Decr.* 22 *sett.* 1862).

Ministero dei lavori pubblici. Le strade carreggiabili sieno nazionali, provinciali o comunali; — le strade ferrate dello Stato, e l'esame di domande per la costituzione di società private di strade ferrate, e concessioni dei relativi privilegi, previi gli opportuni concerti col Ministero delle Finanze sulle condizioni del capitolato di oneri che possono avere influenza sull'erario e sulle dogane; il regime dei canali d'irrigazione demaniale; — il regime dei fiumi, torrenti e canali; — le opere e lavori di costruzione e manutenzione dei porti e fari e delle spiagge marittime; — i piani regolatori di ampliazione e di abbellimento delle città e borgate; — la costruzione, il miglioramento e la manutenzione degli edifizii pubblici; — la conservazione dei pubblici monumenti d'arte; — l'esecuzione dei lavori nelle stazioni di telegrafi ordinarii, e l'istituzione, direzione ed esercizio dei telegrafi elettro-magnetici; — le Poste per la legge 5 maggio 1862. (V. per tali attribuzioni, ordinamento interno e pianta del personale, *Decr*. 21 *dic*. 1850; - *Decr*. 13 *dic*. 1860; - *Decr. minist*. 8 *febbr. e Decr. reale* 9 *ott*. 1861).

Ministero di Agricoltura, industria e commercio. L'agricoltura, il perfezionamento di essa, le direzioni generali e gl'incoraggiamenti; — i regolamenti rurali, le esposizioni agrarie; — le razze e loro miglioramento; — le scuole agrarie; — la caccia, miniere, cave, usine; — il servizio dei pesi e misure; — quello delle zecche e del marchio; — *Commercio*, legislazione e stabilimenti commerciali; — compilazione dei progetti di trattati di commercio con gli Stati Esteri; — Camere e borse di Commercio, agenti di cambio, sensali, liquidatori periti estimatori e tecnici, — fiere e mercati; — la pesca marittima e fluviale; — istituti di credito, casse di risparmio, Monti frumentari e di pegnorazione; — società d'assicurazioni agrarie, marittime, e di credito fondiario; — scuole ed istituti tecnici, scuole speciali nautiche commerciali. Privative industriali; — proprietà letteraria ed artistica. Raccolta dei documenti per la compilazione della statistica generale del Regno, loro studio, esame e pubblicazione; — censimento decennale e movimento annuo della popolazione; — specchio decennale dell'agricoltura e dell'industria; — riassunto delle statistiche fatte per cura dei singoli Ministeri; — archivio generale di tutti i documenti statistici compilati dal Governo, dai Municipii, dalle Provincie, ecc. (Per siffatte attribuzioni, ordinamento interno e del personale, v. *Decr*. 21 *dic*. 1850; - *Decr*. 8 *luglio* 1860; - *Decr*. 3 *febbr*., 19 *sett*. e 17 e 28 *nov*. 1861; - *Decr*. 26 *genn*. 1862; - *Decr*. 8 *giug*. 1862; - *Decr*. 11 *ag*. 1863).

Ministero degli Affari Esteri. Rappresenta il Governo presso le

Potenze estere;—tutela l'interesse dello Stato verso le medesime;—e stipola con esse trattati e convenzioni, stabilendo e conservando con tal mezzo le relazioni internazionali;—risolve le quistioni di diritto internazionale, interpetra i trattati, e fa eseguire all'estero i provvedimenti occorrenti nell'interesse dei diversi rami di pubblico servizio;—intende alla protezione all'estero dei cittadini appartenenti allo Stato;—tratta le pratiche relative alle successioni che vi si aprono a favore di regnicoli;—rilascia i passaporti per l'estero;—veglia al mantenimento dei confini territoriali dello Stato e risolve le quistioni sorte sul proposito. Propone e promuove la sovrana autorizzazione relativamente alla facoltà di fregiarsi di estere decorazioni. Roga gli atti relativi ai Principi della Real Famiglia interessanti le relazioni estere, cioè gli atti di nascita, matrimonio e morte. (Si vegga per tali attribuzioni ed ordinamento interno e personale, *Decr.* 21 *dic.* 1850; - *Decr.* 10 *nov.* 1859; - *Decr.* 20 *ott.* 1861; - *Decr.* 30 *nov.* 1862).

Ministero della Guerra. Appartengono ad esso tutti i rami di servizio e di amministrazione militare, che comprendono l'arruolamento e l'ordinamento dell'esercito; — i presidii ed i distaccamenti — i movimenti di truppe e la formazione di campi; — il servizio ed i provvedimenti di sicurezza e di difesa delle piazze forti, degli accampamenti, dei porti militari e delle rade;—le sussistenze militari, il vettovagliamento delle fortezze;—il materiale di guerra, gli arsenali di terra, i fabbricati militari, gli stabilimenti di educazione e le scuole pei militari; — la rimonta dei cavalli ed il deposito dei cavalli stalloni; — le operazioni geodetiche pel servizio militare; — la giustizia militare e le proposizioni pel condono o la diminuzione delle pene relative;—il servizio religioso per l'esercito, ed il servizio sanitario militare;—il Ritiro delle figlie dei militari;—la guardia nazionale mobilizzata;—lo stato civile dei militari in tempo di guerra, e la corrispondenza per la naturalizzazione dei militari stranieri; — le proposizioni per le concessioni delle medaglie al valor militare;—l'Ordine militare di Savoia. (V. per tali attribuzioni, ordinamento e personale, - *Decr.* 21 *dic.* 1850; - *Decr.* 9 *mag.* 1860; - *Decr.* 18 *agosto* 1861; - *Decr.* 20 *febbr.* 1862).

Ministero della Marina. La direzione di tutti i rami di servizio e d'amministrazione che si riferiscono alla Marina militare dello Stato, od agli stabilimenti che ne dipendono, cioè l'arruolamento militare marittimo, l'ordinamento dell'armata navale e degli equipaggi di marina, la formazione e spedizione di squadre, divisioni e legni di guerra;—i lavori dei porti non compresi fra le opere militari (salve

le attribuzioni competenti al Ministero dei Lavori pubblici);—il materiale marittimo, gli arsenali marittimi ed i fabbricati appartenenti alla Marina militare; — la costruzione ed il raddobbo dei legni di guarra;—le sussistenze delle truppe ed equipaggi, ed il vettovagliamento dei legni e delle flotte;—il servizio delle caserme e del casermaggio per la Marina; — gli stabilimenti di educazione delle scuole di nautica, la giustizia militare marittima, i lazzaretti, gl'invalidi di marina, i bagni marittimi;—lo stato civile della truppe e degli equipaggi in tempo di guerra; — la sorveglianza delle leggi concernenti l'iscrizione marittima, la costruzione dei bastimenti, ed ogni altra cosa che abbia relazione con la navigazione;—i Consolati di mare;—i diritti di ancoraggio, ostellaggio e simili. (V. per tali attribuzioni, ordinamento interno ed organico del personale, *Decr.* 21 *dic.* 1850; *Leggi* 6 *e* 13 *nov.* 1859; -*Decr.* 4 *agosto* 1861; -*Decr.* 26 *luglio* 1863).

Ciascun Ministero prende le determinazioni relative agli affari di sua competenza senza l'intesa degli altri ministri; ma vi ha delle deliberazioni, le quali non possono esser prese che nel Consiglio dei Ministri. Tali sarebbero quelle relative: 1° alle quistioni d'ordine pubblico e di alta amministrazione; 2° ai progetti di decreti organici; 3° ai progetti di trattati; 4° a quelli di leggi da presentarsi alle Camere; 5° alle petizioni rimandate dal Parlamento al Consiglio dei Ministri; 6° ai conflitti di attribuzione fra i diversi Dicasteri e gli uffici da essi dipendenti; 7° alle proposte per nomina alle sedi arcivescovili e vescovili, ed altre cariche supreme dello Stato; 8° alla collazione di titoli di nobiltà. (V. *Decr. e Regol. 21 dic. 1850.*)

Leggi e loro forme diverse.—La legge è una espressione più o meno generale, più o meno giusta del diritto.. è l'azione stessa del principio del diritto, o il riconoscimento sociale e l'applicazione del diritto a un complesso di casi analoghi (AHRENS)—È un rapporto necessario che deriva dalla natura delle cose... quella che prescrive di conformarsi alle leggi della società nella quale si vive è anteriore alla legge positiva—(MONTESQUIEU).—È un comando universale, autorevole e obbligatorio (MAMIANI).—La legge è la regina di tutti i mortali e degl'immortali—(PLUTARCO)—*Est ratio summa, insita in natura, quae*

jubet ea, quae facienda sunt, prohibetque contraria (Cicérone) — *Est justi atque injusti regola* (Seneca) — La legge è una regola d'azione, prescritta da un'autorità che noi riteniamo come avente il diritto di stabilirla. Essa è necessariamente il principio dell'ordine che presiede alla società civile (Macarel).

Noi diciamo tutto questo è *legge*, o a meglio, dire la *legge* è tutto ciò insieme; ma come questa espressione più o meno generale, più o meno giusta del diritto, questo rapporto necessario delle cose, questa su- prema ragione insita alla natura, questo comando universale, autorevole ed obbligatorio, infine questa regola d'azione, prende essa forma sensibile ed addiviene obbligatoria, nella vita sociale?

Il principio del diritto assoluto è insito alla coscienza umana, è una necessità logica dell'intelletto, ma onde esso riesca efficace e profittevole alla società, onde riceva la sua attuazione e s'incarni nella vita sociale, è indispensabile una potestà, nella quale sia riconosciuta la facoltà di dare ad esso una forza sensibile, e comportevole per le sue forme alla stessa debolezza umana, al grado di sviluppo della società stessa. Vi ha una giustizia come una bontà relativa, senza che sia però mutata la natura dell' assoluta. Quest' incarnazione sensibile della legge assoluta della ragione e delle cose, questa giustizia relativa è appunto ciò che si dice *diritto positivo*. La potestà che ha per sua natura la missione di farlo è il potere sociale, lo Stato; in quanto rappresenta la sovranità, che risiede nella universalità dei cittadini. È per questo che il modo e le forme della legge positiva mutano secondo la stessa diversità dello Stato che la emana. Abbiamo innanzi veduto che per lo Statuto l'iniziativa delle leggi è insieme accordata a tutti e tre i grandi Poteri dello Stato. Il *Re* propone le leggi per mezzo dei suoi Ministri, il *Senato*, e la *Camera dei Deputati* mediante proposta anche d'un solo dei loro membri, quando questa sia accettata dalla maggioranza dell'assemblea. Al privato cittadino non è vietato avanzare in forma di petizione un progetto di legge; ma esso non assume carattere legale se non quando, mediante l'accettazione fatta della proposta dalla maggioranza della Camera, addiviene un atto proprio di essa.

I modi diversi onde al presente può la volontà sovrana dei Poteri imporsi a quella dei singoli cittadini sono: la legge, il decreto reale, ed il decreto ministeriale.—La *Legge* formola un principio e riflette un oggetto generale, una determinazione organica, che toglie od accorda dei diritti, li determina o circoscrive, applica od estende. Essa non può quindi emanare che direttamente dal potere legislativo: ogni altro potere dello Stato che se ne arrogasse il diritto violerebbe i principii fondamentali della Costituzione. — Il *Decreto reale* riflette più propriamente la esecuzione, l'applicazione e la intelligenza d'una legge: esso è la formola per la nomina dei pubblici funzionarii, e per le concessioni sovrane nei limiti della Costituzione; è insomma il modo ordinario onde il potere esecutivo esercita la sua potestà e provvede all'andamento dell'amministrazione.—Il *decreto ministeriale* è relativo a provvedimenti del genere stesso, ma d'una importanza minore e con carattere di minore interesse generale: qualcosa di più connesso alle attribuzioni minute del Ministro, e che ha carattere di provvedimento di applicazione, più che di determinazione propriamente detta.

La *Legge* è votata dal Parlamento, e sanzionata e promulgata dal Re. Ogni proposta di legge debb'essere prima esaminata dalle Giunte o Commissioni nominate da ciascuna Camera per i lavori preparatorii. Discussa articolo per articolo ed approvata da una Camera, la proposta dev'esser trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re, che ha solo il diritto della promulgazione. Ogni legge però d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato debb'esser presentata prima alla Camera dei Deputati. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sezione. *(Art. 7, 10, 55 e 56 Statuto)*.

Il *Decreto reale* essendo un atto pieno del potere esecutivo, è emesso dal Re, sulla proposta d'uno o più ministri, ovvero di suo moto proprio, sempre però controfirmato da essi. Senza di che niun atto reale, anche quando riflettesse una prescrizione devoluta esclusivamente ed inviolabilmente al potere del Re, avrebbe forza esecutiva.

Il *Decreto ministeriale* è un atto proprio ed esclusivo del Ministro, il quale si emette in suo nome ed in forma di sua determinazione; e sempre per facoltà riservata, od almeno in linea di semplice esecuzione di dettaglio d'una Legge organica, ovvero di semplice Decreto reale.

La stessa forma esterna distingue l'una sanzione dall'altra. La *Legge* porta seco la espressa dichiarazione di essere stata approvata dalla Camera dei Deputati e dal Senato, e la formola dell'intervento del potere esecutivo, con la espressione in nome del Re: *noi abbiamo sanzionato e promulghiamo.*—Il *Decreto reale*, essendo la forma ordinaria ed esclusiva del potere esecutivo, si riporta per consueto ad una legge od altro decreto precedente, ed enuncia di essere stato emesso a proposta d'uno o più Ministri, o per moto proprio del Re, e se, nei casi preveduti, siasi udito il Consiglio di Stato. Quindi comincia con le considerazioni che lo han consigliato, segue la designazione della proposta ministeriale o del moto proprio, ed a questa la formola reale dell'*abbiamo ordinato ed ordiniamo*. Così la legge poi, che il decreto reale terminano con la formola della promulgazione: *Ordiniamo che la presente legge* (o decreto), *munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.*— Il *Decreto ministeriale* non ha alcuna di queste forme esterne; esso emettesi come ordine del Ministro. È preceduto dalle considerazioni che lo dettano, manca della formola di promulgazione, e non ha di distintivo da ogni altra determinazione meno solenne che la formola. *Il Ministro... Decreta quanto segue.*

Ordine giudiziario.—Si ritenga come parte ed emanazione del potere esecutivo, ovvero come un quarto potere dello Stato, abbiamo innanzi veduto, che il potere giudiziario costituisce uno degli elementi intrinseci della sovranità, e che va essenzialmente distinto dal potere legislativo e da quello puramente esecutivo, in quanto ogni amministrazione di giustizia riuscirebbe vana ed illusoria, ove i funzionarii che vi son depu-

tati, non fossero pienamente indipendenti nell'esercizio del proprio mandato da qualsiasi altra gerarchia amministrativa. Si è potuto con le vecchie teorie del passato secolo, e sotto le forme assolutiste di governo ritenere il potere giudiziario come una semplice delegazione del Principe; ma oggi sarebbe evidentemente un grave errore quello di sconoscere, che il mandato dei giudici non possa venire dal semplice arbitrio d'alcuno, ma emani invece da una potestà loro direttamente conferita dalla legge, e che però il potere giudiziario sia altrettanto distinto ed indipendente dagli altri poteri dello Stato, quanto lo stesso potere esecutivo dal legislativo (a).

A meglio determinare il carattere e le basi su cui riposa al presente in Italia il potere giudiziario, svolgeremo brevemente i principii contenuti nei varii articoli dello Statuto sulla materia.

La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici ch' Egli istituisce (art. 68, *Stat.*). — Il concetto di questo articolo preso alla lettera non è nè vero nè legittimo. Quando il giudice non era ritenuto che un mandatario ad arbitrio del Principe, quando il LA BRUYÈRE poteva dire in Francia, che *il Magistrato libera il principe di una parte della cura di giudicare i popoli*, e S. Luigi rendeva i suoi giudizii sotto l'albero di Vincennes, Carlo V presedeva al processo di Giovanni V duca di Brettagna, Carlo VI a quello di Carlo II re di Napoli, Francesco I a quello del marchese di Calmes, Luigi XIII a quello del duca di La Valette (V. Hello) (b), ragionevolmente poteva allora dirsi che la giustizia non fosse che un' emanazione del principe. Ma oggi, che è riconosciuto che il principio

(a) Fin dai suoi tempi osservava l'autore dello *Spirito delle leggi*: « Non vi ha libertà di sorta ove la potestà di giudicare non sia separata dalla potestà legislativa e dalla esecutrice. Se essa fosse riunita alla potestà legislativa, il potere della vita e della libertà dei « cittadini sarebbe arbitrario, perchè il giudice sarebbe legislatore. « Se essa fosse riunita alla potestà esecutrice, il giudice potrebbe « aver la forza d'un oppressore ». (MONTESQUIEU).

(b) « Non solamente i Capi della nazione israelitica nati a noi dal- « la Bibbia, ma quelli pure delle altre genti circonvicine e di Carta-

della delegazione porterebbe agli assurdi più manifesti e sarebbe in contraddizione dei fatti, quando la legge stessa, sanzionando la inamovibilità del magistrato, lo rende necessariamente indipendente, deve ritenersi espressione poco esatta ed un anacronismo il dire, che la giustizia emani dal Re. La giustizia emana dalla legge, e non è che amministrata da magistrati indipendenti, e solamente nominati dal Re. — Essa è amministrata *in suo nome*, ma ciò in quanto il Re è il vigilatore supremo della esecuzione delle leggi, ed in tributo di tale sua qualità, non mica come delegazione d' una potestà di lui. Il Re nomina ed istituisce i funzionarii giudiziarii, ma sol perchè, come dice uno scrittore inglese, fra tutti i funzionarii del governo, quelli che sarebbe più rovinoso di veder nominati per suffraggio popolare, sono i giudici (STUART MILL.); nè ciò implica il concetto della potestà giudicatrice come residente in lui; perchè si osserva, che altra cosa è la delegazione del potere, altra cosa la nomina del funzionario.

Il potere esiste indipendentemente dal principe, esiste nella legge, con principii, in una tal guisa, e con forme cui la sola legge può metter mano. Creato ed organizzato anticipatamente in tal modo, che gli bisogna per aver vita compiuta? un funzionario che l'animi. La parte del principe è di designar la persona propria a compiere la missione determinata dalla legge. (HELLO). Se il potere giudiziario fosse un'emanazione, o non altro che una semplice delegazione del potere sovrano, il Re aver dovrebbe la facoltà di avocare a sè questo diritto, e d'imporre la sua opinione

« gine lor colonia, e probabilmente molti altri ancora, si chiamaro-
« no non più che *Suffeti*, cioè giudici. Più addietro e più vicino a
« noi, da Abramo ad Alfredo ed a San Luigi di Francia, noi trovia-
« mo patriarchi e principi giudicanti essi personalmente alle porte
« della città, o sotto le quercie di loro selve diventate *parchi*. Nè i
« popoli liberi fecero diversamente dai principi, sovrani, esercitaro-
« no essi questo supremo ufficio della sovranità, giudicarono essi,
« per così dire, in persona, in piazza. Son noti a tutti i giudizi pri-
« vati e politici dei popoli, delle plebi di Atene e di Roma; talor giu-
« sti, sovente iniqui, chè la plebe, e lo stesso popolo, sono mali giu-
« dici. » (BALBO.).

al magistrato. Ora nulla di tutto ciò; anzi lo stesso Sovrano va sottoposto nei giudizii civili al sentenziare del magistrato come ogni altro cittadino: perchè il giudice non è che l'organo della legge. Se il magistrato non fosse che il mandatario del Re, dovrebbe questi per lo meno (poichè *mandans et mandatarius habentur pro una persona*, ed ancora, *is cui mandata jurisdictio est, fruğitur vice ejus qui mandavit non sua* (Dig. lib. I, 21, fr. 1 e 3, *de officio ejus cui*) poter sempre rivocar la nomina una volta fatta, ritirare il mandato. Per contrario il magistrato è dichiarato, come or ora vedremo, inamovibile dallo stesso Statuto.

I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio. (Art. 69, *Stat.*) Il carattere proprio e speciale del giudice è quello di essere puramente organo della legge, alla quale egli deve informar la sua mente, e sostituire la propria opinione; onde fu giustamente detto con aforismo legale, *secundum leges, non de legibus judicandum*. Ed un supremo collegio è istituito con missione di ricondurre alla legge il giudice che se ne fosse scostato, cassando la sua pronunziazione e rimettendo le parti contendenti innanzi ad un altro giudice, il quale curi di applicarla. Il principio che ha fatto istituire la Corte di Cassazione, e l'altro che ha fatto ritenere per irrevocabile il giudicato (*res judicata pro veritate habetur*) non possono avere altro fondamento se non questa condizione del magistrato, di essere cioè un puro organo ed interprete della legge. Da queste stesse considerazioni discende legittimamente il fatto necessario della inamovibilità del magistrato.

Molto propriamente dice lo scrittore francese, di cui abbiamo spesso riferite le dottrine e le parole: il giudice non è che l'organo della legge, i motivi delle decisioni vengono da lei, non da lui; onde la conseguenza che egli non è responsabile. Perchè niuna straniera influenza alteri il suo dovere, egli ha bisogno della sua indipendenza: quindi egli non è agente del governo; ei riconosce il suo titolo dal principe, il suo potere dalla Carta. Bisogna nientemeno che queste precauzioni, perchè egli abbia senza pericolo il diritto immenso di discernere a quali atti deve accordare e ricusare la sua sanzione giudiziaria. Così organizzato il

potere del giudice, è eminentemente opportuno a condurci ove tende la Carta, alla guarentigia costituzionale. (Hello.)

Gli effetti della inamovibilità dei magistrati son descritti dalla Legge organica giudiziaria. Essi non possono essere privati del loro grado, o sospesi dall'esercizio delle loro funzioni, nè posti, senza il loro consentimento, in aspettativa o riposo, anche con pensione, salvo ne' casi previsti e con le forme prescritte dalla legge. (*V. art. 215 e seg., Leg. org. del 17 febbraio 1861.*) L'inamovibilità stessa però non si estende ai giudici di Mandamento, nè agli uffiziali del Pubblico Ministero, essa non si gode dai giudici collegiali, per la stessa disposizione dello Statuto, che dopo un certo termine. Ora giova riflettere sul proposito, che l'inamovibilità non è conferita ai magistrati, se non perchè possano essi conservare la propria indipendenza di fronte al potere governativo, allorquando gl'interessi di questo venissero in contestazione con quelli dei privati: il che non verificandosi per ordinario innanzi la giustizia mandamentale, avente una giurisdizione circoscritta e ristretta, manca per i Regii Giudici la ragione che ha dato origine all'inamovibilità. Quanto agli uffiziali del Pubblico Ministero, rappresentando essi il potere esecutivo dello Stato presso l'autorità giudiziaria, sotto la immediata dipendenza del Dicastero di Giustizia (*art. 130, Leg. org. giud.*), sono dei veri agenti governativi, con autorità delegata dal Sovrano: il quale, ove pure avesse facoltà di avocare a se l'esercizio delle loro funzioni, non sarebbe per questo menomata la indipendenza dell' amministrazione della giustizia, la quale risiede nei magistrati votanti. Possono però essere ammoniti o censurati dal Capo del Dicastero della giustizia o da coloro cui spetta la sorveglianza, ed anche chiamati a dar conto ed essere sospesi dalle loro funzioni (*art. 158, ivi.*).— Da coloro poi, cui è concessa, l'inamovibilità, non si gode se non dopo tre anni di esercizio; perocchè un termine dev'esser accordato ad esperimento di capacità ed onestà nell'esercizio delle funzioni; senza di questo mancherebbe al potere esecutivo che nomina i magistrati, il mezzo di rivenire sulle scelte non proprie, che l'errore o le circostanze avessero potuto consigliare.

Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge (*art. 70, Statuto.*) — L'organizzazione giudiziaria è forma che si ottiene, o meglio s'informa alla garentia fondamentale dell'amministrazione imparziale della giustizia. Se fosse per poco permesso al potere esecutivo di rimutarla a suo arbitrio, ogni guarentigia costituzionale a tal riguardo riuscirebbe vana.

Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali e Commissioni straordinarie (*art. 71, Statuto.*) Questa disposizione si fonda sulla ragione stessa di garentia pel cittadino della esatta amministrazione della giustizia. Ma se il rimutare l'organica giudiziaria è vietato al potere esecutivo, il distogliere alcuno dai suoi giudici naturali, quelli cioè che hanno l'ordinaria giurisdizione, ed il creare Tribunali o Commissioni straordinarie, è negato a tutti i poteri costituiti dello Stato.

In Inghilterra è ammesso il principio costituzionale che il Re possa tutto, quando è di accordo col suo parlamento. Ciò importa riporre nella concordia dei poteri costituiti un diritto di potere costituente (1). Nè in Francia nè in Italia fu mai ritenuto un tal principio; onde è ammesso che tutti i poteri costituzionali hanno necessariamente un'autorità limitata dal potere costituente. (V. PRADIER-FODÉRÉ.) Il potere legislativo quindi, che ha l'ufficio di formar le leggi, allorchè la costituzione è stabilita, non potrebbe apportar modificazione alla legge fondamentale, perchè esso stesso non esiste che in forza di quella.

Per virtù di tal disposizione non possono più esserci in Italia le Corti speciali, i tribunali dei sospetti, le Commissioni militari, le leggi di stato d'assedio.—Nel divieto poi di nominare Tribunali e Commissioni straordinarie va ancora compreso quello di abbre-

(1) Siffatta teoria inglese è designata col nome di *onnipotenza parlamentare*. I leggisti vi aggiungono una spiegazione, un pò rozza forse, secondo l'uso forense, ma che esprime chiaramente quanto latamente e senza niun limite intendono quell'espressione: dicono che *il parlamento può tutto, salvo che mutare un uomo in donna.* (BALBO.)

viare o sospendere le procedure ordinarie, perchè ciò stesso costituirebbe una forma straordinaria di giudizii. Ora le forme stanno a guarentigia della giustizia, e l'abbreviarle è diminuire tale guarentigia.—Le forme,dice il CONSTANT, o sono necessarie, o sono inutili per la convinzione: se inutili, perchè conservarle nelle procedure ordinarie? Se sono necessarie, perchè abbreviarle nelle procedure più importanti?

Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi (art. 72, *Statuto.*); perchè la pubblicità è garentia della giustizia per i cittadini; perchè essa, corroborata dalla libera stampa, è il freno più certo dell' arbitrio governativo e degli stessi giudici; e toglie le armi ai sospetti ed alle maldicenze, che trovano sempre credibilità ed appoggio nel segreto. Se vi ha quindi garentia vera pel cittadino della imparziale amministrazione della giustizia sta precisamente nella pubblicità dei giudizii, nell' intervento del pubblico che vigila ed attende.

L' interpetrazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo (art. 73, *Statuto.*) Il principio contenuto in questa disposizione è tutto di ermeneutica legale. Tre specie d'interpretazione ammettono gli scrittori di dritto: la dottrinale; quella di uso o di giurisprudenza; e l'autentica o per via di autorità. I due primi modi hanno di speciale sul terzo che non obbligano tutti a seguirli. Quella che, per la forma onde è fatta e l' autorità dalla quale emana, ha la stessa forza esecutiva di ogni altra disposizione sovrana, si è l'autentica. Ora questa specie d'interpretazione non può esser fatta legittimamente se non da quello stesso potere che ha emessa la legge. (V. MAILHER DE CHASSAT.) Fin dal suo tempo Giustiniano consacra solennemente il principio, che al solo legislatore appartenga il diritto d'interpretare la legge: *Si enim in praesenti leges condere solo imperatori consensum est, et leges interpretari solo dignum imperio esse oportet.* (Leg. 12, Cod. *de legibus.*) Ed altrove: *Si quid obscurius... oportet id ab imperatoria interpretatione patefueri, duritiamque legum nostrae humanitati incongruam. emendari.* (Leg, 9, Cod. *ibid.*) — L'interpretazione au-

tentica emanando dunque dal legislatore, non potrebbe mai esser permesso ad altro potere di farla; ed ancora sarebbe assurdo che altri che il suo autore potesse spiegare il significato oscuro o dubbio d'una legge. Se però è data esclusivamente al potere legislativo la facoltà d'interpretare le Leggi, quella d'interpretare i Decreti spetta allo stesso potere esecutivo, dal quale si emettono.

Un'ultima guarentigia della imparziale amministrazione della giustizia sta nella istituzione dei giurati, mediante la quale il semplice cittadino concorre al potere giudiziario. In America ed in Inghilterra il giurì è istituito tanto per i giudizii penali che per i civili, ma in Francia, nel Belgio e presso di noi esso non può esistere con profitto che nei soli giudizii criminali. In questi d'altra banda non sono gl'interessi privati, la lotta dei quali bisogna dirimere, ma la sicurezza ed esistenza stessa della società che bisogna tutelare; in quelli il diritto più difficilmente può scindersi dal fatto, e però richiede delle cognizioni proprie, in questi invece la quistione di fatto è ben distinta da quella di dritto, e va meglio decisa dagli animi non prevenuti di persone scelte per la circostanza e non guasti dalle abitudini del sentenziare. E se ciò può rendere ragione della più conveniente adottabilità del giurì in materia penale, gli è evidente, che tale istituzione è un fatto necessario dei governi rappresentativi; perchè come dice il DE SISMONDI, il popolo deve, come popolo, partecipare a ciascuno dei grandi poteri dello Stato, e non è d'altronde se non per tale universalità di cooperazione, che esso impara a conoscere la cosa pubblica, ad interessarvisi, ed a rendersene degno. I vantaggi arrecati a tal riguardo dal giurì son più che manifesti. Nell'interesse della stessa giustizia, esso toglie al sovrano od al potere governativo il mezzo di servirsi del potere giudiziario come arma, mettendolo nell'impossibilità di governare e di farsi temere con la minaccia dei tribunali; sveste lo stesso giudice di quanto potrebbe esso mai avere di terribile, perchè il cittadino non vede più innanzi a lui l'uomo che dispone dei suoi beni e della sua vita; previene la incuria, l'abitudine di sospetto, o l'insensibilità che possono esser prodotte, dall'uso continuo di giudicare. Nel-

l'interesse dell'educazione politica del popolo, questa istituzione, come dice lo stesso scrittore, ha fatto discendere il rispetto del diritto, l'amore della giustizia, e lo studio con l'osservazione del cuore umano, in tutte le classi di cittadini, che son chiamati sui banchi dei giurati (DE SISMONDI.) (a).

Fin qui del potere giudiziario nei suoi supremi principii. Ma positivamente guardata la materia, si riflette, che l'unità legislativa, la quale può oramai dirsi in Italia raggiunta nell'amministrazione militare e marittima, e condotta a buon termine negli affari di finanza, dell'istruzione pubblica e dell'interno, potè finora essere poco più che iniziata nelle materie giudiziarie, conservando le provincie, specialmente nella legislazione civile, le tracce delle precedenti divisioni territoriali d'Italia. — Pure, at-

(a) Vogliamo a questo proposito riportare le belle parole d'un altro grave scrittore francese, nella sua ammirevole opera *Della democrazia in America*. Egli dice: « Il giurì, e specialmente il giurì civile serve a dare allo spirito di tutti i cittadini una parte delle abitudini dello spirito del giudice; e queste abitudini sono appunto quelle che meglio preparano il popolo ad esser libero. Esso spande in tutte le classi il rispetto per la cosa giudicata e l'idea del diritto. Toglicte via queste due cose, e l'amore dell'indipendenza non sarà più che una passione distruttiva. Esso insegna agli uomini la pratica dell'equità. Ciascuno, giudicando il proprio vicino, pensa che potrà a sua volta esser giudicato; ciò è massimamente vero del giurì in materia civile: niuno teme che possa essere un giorno oggetto d'un procedimento criminale, ma tutti possono avere un'azione giudiziaria.

« Il giurì insegna a ciascun uomo a non retrocedere innanzi alla responsabilità dei propri atti, disposizione vitale, senza di cui non vi ha virtù politica. Riveste ogni cittadino d'una specie di magistratura; fa sentire a tutti che essi han dei doveri da adempiere verso la società, e essi entrano a far parte del suo governo: sforzando gli uomini ad occuparsi di qualche altra cosa altre i loro proprii affari, esso combatte l'egoismo individuale, il quale è come la ruggine delle società. Il giurì serve mirabilmente a formare il giudicato, ad accrescere la naturale intelligenza del popolo. A mio avviso, è questo il suo più gran vantaggio. Bisogna considerarlo come una scuola gratuita e sempre aperta, nella quale si sta in

tendendo che le leggi presentate al Parlamento ed i lavori ordinati compiano l'unità della patria anche per questo lato, possiamo al presente rilevare, che l'Italia è legislativamente unificata, riguardo alla legislazione penale ed all'ordinamento giudiziario, per tutte le provincie, meno quelle di Toscana; riguardo al Codice civile, per le antiche Provincie e quelle già appartenenti allo Stato Pontificio; riguardo al Codice di commercio ed alla Procedura civile per quelle dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria. (V. *Annuario giudiziario del Regno d'Italia pel 1865*.)

Seguendo tale partizione, notiamo, che l'Ordinamento giudizia-

« cotidiana comunicazione con i membri più istruiti e più illuminati « delle classi elevate, nella quale le leggi vi sono insegnate in modo « pratico, e son messe all'altezza della propria intelligenza, mediante « gli sforzi degli avvocati, le avvertenze del giudice, e le stesse « passioni delle parti. Son di parere che bisogna principalmente attribuire l'intelligenza pratica, ed il buon senso politico degli Americani, al lungo uso che essi han fatto del giurì in materia civile. « Ignoro se il giurì è utile a coloro che hanno delle azioni giudiziarie, ma son sicuro che esso riesce utilissimo a coloro che le giudicano; io tengo ciò come uno dei mezzi più efficaci di cui possa « servirsi la società per l'educazione del popolo.

« Occorre dire perchè mi senta io poco scosso dagli argomenti « tratti dall'incapacità dei giurati in materia civile? Nel procedimento civile, sempre che almeno si tratta di quistione di fatto, il « giurì non ha che l'apparenza d'un corpo giudiziario. I giurati pronunziano la sentenza emessa dal giudice; essi aggiustano a quella pronunziazione l'autorità della società che rappresentano, ed « egli quella della ragione e della legge. In Inghilterra ed in America i giudici esercitano sulla sorte dei processi criminali, un'influenza che il giudice francese non ha mai conosciuta. Gli è facile « a comprendere la ragione di questa differenza. Il magistrato inglese ed americano ha fondato il suo potere in materia civile; esso « non fa che esercitarlo in seguito sopra un altro teatro; non è già « che ve lo acquisti. » (TOCQUEVILLE; *De la Démocratie en Amérique*. — tom. II, p. 185).

Migliori ragioni, e massimamente giuridiche, come abbiamo sopra veduto, non consigliano per noi l'adozione della istituzione del giurì in materia civile; ma non può negarsi che le riduzioni politiche che il sig. TOCQUEVILLE ne trae sieno d'una verità convincentissima.

rio è così distribuito: Nelle provincie in cui vige quello portato dalla *Legge 13 nov. 1859*, e dai *Decreti 17 febbraio 1861*, la giustizia è amministrata:

dalle Corti di Cassazione;
dal Tribunale di III^a istanza (*per la Lombardia*);
dalle Corti d'Assise;
dalle Corti d'Appello;
dai Tribunali di Circondario;
dai Tribunali di Commercio;
dalle Giudicature di Mandamento;
dalle Giudicature di polizia (*nelle città di Torino, Milano, Genova, Bologna, Cagliari e Sassari.*);
dai Giudici Conciliatori (*per le provincie di Napoli e Sicilia*).

Il Tribunale di III^a Istanza in Milano fu istituito con *R. Decreto 4 luglio 1859* per amministrare giustizia in grado supremo negli affari civili e penali di Lombardia, in surrogazione della Corte Suprema di giustizia di Vienna. Fu mantenuto con la *Legge 27 marzo 1862*, ma la sua giurisdizione fu ristretta ai soli affari civili che si trattano nei Distretti delle Corti d'Appello di Milano e Brescia. — Le Corti di Cassazione sono quelle stesse esistenti sotto gli antichi Stati, e nel numero di quattro. — Le Giudicature di polizia, nelle città ove sono istituite, hanno semplice giurisdizione penale per le contravvenzioni di polizia; quella stessa che per ordinario è attribuita a'Giudici di Mandamento.

In Toscana poi amministrano la giustizia:

la Corte di Cassazione di Firenze;
le Corti d'Appello di Firenze e Lucca;
le Corti di Assise (*pei reati di stampa*);
i Tribunali di I^a Istanza;
le Preture (*le quali si dividono in civili e criminali, e civili solamente.*)

(V. il citato *Annuario giudiziario.*)

Diritti garentiti dallo Statuto. — Per compiere la breve trattazione fatta delle leggi fondamentali contenute nello

Statuto, e che costituiscono il diritto politico italiano, ci rimane a dire alcuna cosa su taluni pronunziati che son posti a base di ogni legislatura, come quelli che si legano alla vita intima sociale del cittadino, e che non potrebbero essere sconosciuti senza che la libertà costituzionale ne fosse scossa. Lo Statuto garentisce solennemente al cittadino l'eguaglianza innanzi alla legge, la libertà individuale, la libertà di coscienza, la inviolabilità del domicilio, la libertà della parola mediante la stampa, la inviolabilità della proprietà, il diritto d'associazione, e quello di far parte della milizia cittadina.

Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili, e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari salve le eccezioni determinate dalle Leggi. (art. 24, *Statuto.*)

Come opportunamente riflette Hello, quest'articolo è il più difficile ad esser compreso ed il più facile ad esser calunniato. — Dice un filosofo italiano: Egli è certo, che l'essenza stessa della società mette un elemento di uguaglianza fra le persone associate... Le persone componenti una società essendo tutte fine, niuna di esse mezzo, non differiscono essenzialmente come tali; son tutte essenzialmente uguali. (Rosmini.) Ma l'eguaglianza di dritto non importa necessariamente quella di fatto: altra cosa è l'eguaglianza innanzi la legge, altra quella naturale ed effettiva. L'eguaglianza innanzi la legge importa non privilegi, non distinzioni fatte da essa nell' uso dei mezzi necessari a tutti per raggiungere lo scopo comune; importa non classi fra i cittadini d'una stessa società, non distinzioni fattizie, non odiose preferenze senza fondamento in natura d'un cittadino sull'altro. L'eguaglianza di dritto ha appunto per suo fondamento l'ineguaglianza naturale. Se tutti gli esseri si somigliassero a capello fra loro, e la forza fisica, il valore personale, l'ingegno e la moralità fossero in tutti eguali, proclamare l'eguaglianza dei cittadini d'uno Stato innanzi la legge sarebbe per lo meno una superfetazione; perocchè la legge non avrebbe mai potuto creare distinzioni che contradirebbero alla natura umana, senza incontrare una resistenza invincibile, e tale da render vana la sua esecuzione. L' ineguaglianza come

uomo è condizione appunto della libertà ed eguaglianza come cittadino; non saprebbe questa comprendersi ove gli uomini non dissomigliassero in fatto l'un dall'altro. Gli uomini sono eguali innanzi a Dio, come i cittadini innanzi la legge; ad impedire che le ineguaglianze di fatto vengano nella società fittiziamente alterate, sta come principio fondamentale di giustizia distributiva l'eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge.

L'art. 3 della Costituzione dell'anno III, cioè della *dichiarazione dei dritti fatta dalla Convenzione nazionale francese nel 1795*, era così concepito: « L'eguaglianza consiste in ciò che la legge è la stessa per tutti, sia che protegga, sia che punisca. L'eguaglianza non ammette distinzione di nascita, nè successione ereditaria di potere. » E non ostante l'amara critica fattavi sopra da Bentham (*Sofismi parlamentari*), noi diciamo quella definizione è vera, essa restringe nei suoi limiti naturali la eguaglianza ragionevole fra i cittadini. Essa suona, non più classi fondate sul diritto di nascita, ovvero sulle condizioni; cioè non più nobili con privilegi sui plebei, baroni e vassalli, non più monopolio degli affari pubblici per una sola classe della società, o chierici sopra laici, militari sopra borghesi: non altra distinzione che quella nascente dalla natura, non altra aristocrazia che quella del merito, che ciascuno può acquistare col proprio lavoro. — L'autore dello *Spirito delle leggi*, il quale discorrendo di quelle che il legislatore deve accomodare al principio che informa il governo, discute dell'uguaglianza effettiva, reale, e segnatamente delle fortune, al modo che era intesa dalla Repubblica di Platone, come necessaria in un governo democratico. Ma nel descrivere i principii corruttori dei governi, dice: Come il cielo dalla terra, così il vero spirito d'uguaglianza è lontano dallo spirito dell'uguaglianza estrema... Nello stato di natura, gli uomini nascono certamente nell'uguaglianza; ma essi non potrebbero rimanervi. La società la fa loro perdere, ed essi non ridivengono uguali che mediante le leggi. (Montesquieu.) Giustamente ha quindi detto il Troplong, in fatto di uguaglianza, non ci ha che un solo principio vero: è l'uguaglianza dinanzi alla legge. Però osserva un patrio pubblicista: « In nessuna parte

l'eguaglianza trovasi si ben promossa, protetta e difesa, quanto in una buona società civile, cioè in un popolo retto da un forte e ben ordinato governo, in cui tutti sieno servi della legge e nessuno del privato. (Romagnosi.)

Ma finalmente, bisogna osservare, questo principio della eguaglianza non esclude nella società politica la gerarchia e le distinzioni personali; perchè la preminenza in tal caso è conferita all'ufficio e non all'individuo, ed il lustro si promana dalla carica all'individuo e non viceversa, ed essa è per sè impersonale e rappresenta il principio di autorità dello Stato sugli amministrati.

La libertà individuale è guarentita.— Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive. (Art. 26, *Statuto.*)

Vi ha una libertà, politica e vi ha altresì una libertà individuale, differente l'una dall'altra. La libertà politica sta nell'insieme delle guarentigie che assicurano al cittadino l'esercizio pieno dei suoi diritti, i quali consistono propriamente nel poter fare, come dice il Montesquieu, tutto ciò che si deve volere, e non essere costretto a fare ciò che non dee volersi. La libertà civile sta, subbiettivamente riguardata, nel non contravvenire alle leggi. *Omnes*, disse Cicerone, *legum servi sumus ut liberi esse possimus* (Orat. *pro Cluentio*, § 53). La libertà individuale per opposto non è che un modo della libertà civile, ed insieme una delle guarentigie della libertà politica, al pari che la facoltà di partecipare, mediante rappresentanza, ai poteri dello Stato, e quella di esser giudicato da magistrati indipendenti.

La libertà individuale è lo scopo di tutte le associazioni umane: sopra di essa si poggia la morale pubblica e privata, su di essa riposano tutti i calcoli dell'industria. Senza di essa non v'ha per gli uomini nè pace, nè dignità, nè godimento... Quando si dà ai depositarii del potere esecutivo la facoltà di attentare alla libertà individuale, si distruggono tutte le guarentigie, che costituiscono la prima condizione, e lo scopo unico della riunione degli uomini sotto l'impero delle leggi (Constant.) E veramente ove l'arbitrio sostituisce la libertà individuale, ogni altra guarentigia costituzionale viene necessariamente a mancare. Ove sarebbe

più l'indipendenza del giudice, se potesse venire arrestato, senza obbligo di render conto e di serbare formalità? A che varrebbe la rappresentanza nazionale, ove fosse permesso ad un funzionario del potere esecutivo di mettere in prigione i suoi membri, senza dover giustificare il suo operato con alcuna disposizione di legge? Nè varrebbe il dire, costoro hanno una garentia speciale; perocchè, divenendo magistrato o deputato, non si è perduta la qualità di cittadino, e la guarentigia particolare dell'ufficio riposa su quella accordata a tutti i cittadini. Difatti, ove la libertà individuale non fosse garentita, il deputato od il giudice si farebbero inutilmente scudo della loro irresponsabilità ed inviolabilità di ufficio contro una legge dei sospetti.

Nulla intanto di più chiaro del significato contenuto nell'espressione *libertà individuale*; e niente di più incontrastabile ed incontrastato dagli scrittori e dai governi che non fossero barbari, che la sua ammessibilità. Ma la questione sta appunto nei mezzi di garentirla, d'impedire che essa venisse violata (V. Hello) (a).

(a) La libertà individuale non è che la suprema espressione del diritto individuale contrapposto ai doveri sociali del cittadino. Quel diritto individuale, il quale quando vuol definirsi di fronte al diritto della società sul cittadino, costituisce a dir così, lo scoglio della politica. Ciascuna società ha il suo carattere proprio e la sua tradizione, val dire, i suoi bisogni speciali di disciplina o d'impunità. Onde segue, che dall'un paese all'altro l'azione sociale deve esser diversa, come diversa è la stessa società; e nelle varie circostanze quindi in cui il suo diritto di tutela viene in contrasto col diritto individuale, non è possibile seguire le norme stesse. Il grado di sviluppo, i costumi, le accidentalità di luogo e di clima dei varii popoli richiedono risoluzioni diverse. Ciò fa quindi, che a porre una linea di demarcazione assoluta, un principio unico e netto, che segni ove, cessando l'uno comincia l'altro, non sia perfettamente possibile alla scienza. Come è difatti concepibile che l'azione sociale sugli individui si spieghi nel grado stesso in Italia od in Inghilterra, e negli Stati africani? Ma nondimeno, guardato sotto un certo lato il più complessivo, il diritto individuale può dirsi quello di far tutto ciò che non reca nocumento agli altri; ed il diritto sociale, quello d'im-

In Inghilterra paese liberissimo in cui più d'ogni altro d'Europa è garentita la libertà individuale, non si può procedere all'apertura d'un'istruzione penale che sopra denunzia E permesso ad ogni cittadino di farsi denunziante, ma gli avvocati fiscali son obbligati di denunziare i reati che vengono a loro conoscenza. Dal momento che un reato è stato denunziato, che non vi ha dubbio che sia stato commesso, e che verissimamente una persona n'è stata l'autore, qualunque Giudice di pace è autorizzato a rilasciare un mondato d'arresto, nel quale dev'essere indicato il nome del prevenuto. L'arrestato deve immantinente esser tratto innanzi al Giudice di pace, il quale è obbligato di esibirgli, al più tardi sei ore dopo, una copia del mandato d'arresto, quando l'arrestato, o la famiglia di lui lo esigano. Il giudice che rilascia il mandato d'arresto è tenuto ad interrogare tosto il prevenuto, come il denunziante ed i testimoni, e di estendere in iscritto le loro deposizioni; egli deve in seguito esaminare maturamente, se il prevenuto possa essere rilasciato libero sul momento, ovvero se non possa esserlo che prestando cauzione; e se, secondo la natura del reato e delle imputazioni, sia necessario che venga ritenuto in prigione. Contro tale risoluzione del Giudice di pace è ammesso il reclamo alla Corte del banco del Re. (JOUFFROY). La libertà con cauzione è sempre ammessa, ove l'imputazione non porti a pena capitale (a). È questa la suprema guarentigia inglese, conosciuta sotto il nome di

pedire tutto quanto è atto a nuocere.La protezione di sè stesso, dice lo STUART MILL, è il solo oggetto che autorizza gli uomini, individualmente o collettivamente, ad intervenire nella libertà d'azione che appartiene ai loro simili. La sola ragione legittima, la quale possa avere una comunità per usare la forza verso uno dei suoi membri, si è d'impedire di nuocere agli altri (*La libertà.*)

(a) Ed ecco come spiega il gran comentatore delle leggi inglesi. « Siccome la prigionia non ha altro scopo che quello di assicurarsi « del prevenuto, dacchè la cauzione produce lo stesso effetto, la Leg- « ge vuole che essa sia ammessa, nella più parte almeno dei reati « di grado inferiore: ma nella fellonia ed altri misfatti capitali, non « vi ha cauzione che possa essere equivalente alla prigionia; perchè « vi ha mai infedeltà alla quale non si spingerebbe l'uomo per sal-

habeas corpus, dalle parole iniziali dell'antica ordinanza che la prescrive. (V. MARIO PAGANO, e CHAUVEAU).

Per noi questo articolo dello Statuto prescrive che non si possa essere arrestato, o tradotto in giudizio, *se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive*.—Fu rimproverato che la lettera della disposizione non facesse che rimettersene alla giustizia di altre prescrizioni, le quali potendo essere arbitrarie, non potrebbe mai invocarsi lo Statuto contro di esse; e però che essa non presti in realtà alcuna guarentigia alla libertà individuale (a). Se però da un lato può ciò esser vero, è altresì innegato che la nazione, concorrendo necessariamente alla formazione delle leggi, trova essa in questa necessità del suo concorso un'efficace salvaguardia dall'arbitrio del potere esecutivo.

Ora rimettendosi lo Statuto alle leggi speciali quanto ai mezzi di garentia della libertà individuale, è in queste appunto che noi dobbiamo ricercare la forza di questo diritto, qual'è oggi riconosciuto presso di noi.—Per le leggi in vigore un prevenuto di reato non può essere arrestato, se non quando l'imputazione cada sopra reato portante alla pena del carcere o maggiore, ed in soli due casi; quando cioè sia colto nella flagranza *(art. 46 e 64, Cod. pr. pen.)*, e come dicevano le leggi romane, *in ipsa perpetratione facinoris deprehensus* (Leg. un., Cod. IX, 13, *de rapta virg.*), e quando dalle prove raccolte dal magistrato risultino *bastevoli* indizi di reità *(art. 186, Cod. di p. p.)* Nel primo

« var la vita, e quale riparazione potrebbe mai essere pel pubblico « il metter le mani sui beni di colui che ha data cauzione per un tra- « ditore, se il traditore stesso sfugge alla pena? » (BLACKSTON.)

(a) « Il primo inconveniente della dottrina costituzionale è che il « diritto naturale, al quale è dovuta la guarentigia, non dipende dal « diritto positivo che la deve. Questo sarebbe il più gran pericolo « per la libertà ed un controsenso nella Carta. Io accuso di questo « controsenso il suo art. 4; il quale, permettendo senz'altra spiega « l'arresto d'un cittadino in tutti i casi previsti dalla legge e nelle « forme da essa prescritte, dice in altri termini che della libertà in- « dividuale sarà ciò che piacerà meglio alla legge. « (HELLO.)

caso l'arresto *deve* essere eseguito da ogni depositario della forza pubblica, e *può* esserlo da qualunque persona presente al reato (*art. 65, Cod. p. p.*); nel secondo dovrà eseguirsi dietro mandato di cattura rilasciato dal giudice istruttore (*art. 182, C.p.p.*)

Sulla semplice querela o denuncia fatta non può esser rilasciato mandato di cattura, a meno che sia il caso di temere la fuga dell'imputato, o si tratti di denuncia uffiziale, accompagnata da verbali o da altri documenti che somministrino bastevoli indizii di reità; nei quali casi è però tenuto il giudice istruttore a stendere un verbale in cui enuncierà i motivi del mandato (*art. 186, Cod. p. p.*)—Un'eccezione si fa a questo principio per gli oziosi, vagabondi, mendicanti ed altre persone sospette; per le quali dovrà sempre l'arresto essere ordinato, quando cada *qualche* indizio che abbiano commesso il reato (*art. 66, C. p. p.*): trattisi di reato punibile con prigionia o pena maggiore, ovvero sottoposto anche a pena minore (*art. 182, C. p. p.*)—Il mandato di cattura poi non può essere eseguito di notte tempo in veruna abitazione particolare senza autorizzazione speciale per iscritto dell'Istruttore che ha rilasciato il mandato, e l'assistenza del Giudice di Mandamento o Delegato di pubblica sicurezza (*art. 194 e 142, C. p. p.*)

Il prevenuto arrestato in uno di tali modi deve tosto esser tradotto innanzi al giudice ad essere rimesso a sua disposizione per esservi interrogato immediatamente, o nelle ventiquattr'ore al più tardi, sopra i motivi del suo arresto (*art. 195, 225, ivi*). Ove il reato del quale il prevenuto è imputato, costituisca un semplice delitto, punibile con pena correzionale, esso ha diritto, senza che possa venirgli negato, di esser rilasciato libero mediante idonea cauzione (*art. 197, ivi*). Per disposizione contenuta nel *Decr. 17 febbr. 1861*, il quale, rendendo esecutivo nelle provincie del napoletano il Codice di procedura penale sardo del 1859, ne modifica varie disposizioni, il prevenuto, che si presenti spontaneamente, *potrà* ottenere la libertà provvisoria, mediante cauzione, anche quando il reato del quale è imputato portasse alla pena del secondo grado dei lavori forzati (*Decr. cit. art. 4, n. 4°*).— La libertà provvisoria è però negata agli oziosi,

vagabondi, mendicanti ed altre persone sospette *(art. 199, Cod. p. p.)*—Si fa ad essa luogo in qualunque stadio della causa; il valore della cauzione è determinato secondo le circostanze e la condizione dell'imputato; e ne possono esser dispensati i poveri sopra favorevoli informazioni di moralità *(art. 200, 204, 206, Cod. p. p.)*

Ogni arresto fatto fuori i termini di sopra espressi importa un attentato alla libertà individuale dei cittadini, e costituisce un reato. La legge penale prevede il caso in cui l'arresto arbitrario sia stato operato dall' uffiziale pubblico, abusando delle proprie funzioni *(art. 194, Cod. pen.)*, e quello in cui siasi eseguito dal privato per sola violenza *(art. 199, ivi)*. Essa punisce altresì i custodi e carcerieri, che ricevessero un detenuto senza la presentazione di un ordine di cattura o di una sentenza, o senza il comando d'una superiore legittima autorità *(art. 198, ivi)*, come ogni altro privato che abbia prestato un luogo di detenzione *(art. 199, ivi)*. Ma neanche ciò suffraga pienamente la necessità della custodia della propria libertà individuale.—Come ed in che limite è permesso di opporsi all'arbitrio dell'uffiziale pubblico, che violi il suo mandato in detrimento di tal diritto? In altri termini: è legittima la resistenza contro l'uffiziale pubblico che esegue un arresto illegale?

Giova osservare che l' art. 26 dello Statuto italiano ha riprodotto l'art. 4 della Carta francese del 1830, e che l' art. 247 del Codice penale del 1859 ha riprodotto l'art. 209 del Codice penale francese; onde la quistione può ben esser trattata con la dottrina degli scrittori francesi.—E per rifarci da capo, il Diritto decemvirale di Roma (*vim vi repellere licet*), e quello imperiale ammettevano come legittima la resistenza: *Ut etiamsi officiales ausi fuerint a tenore data legis desistere, ipsis privatis resistentibus, a facienda injuria arceantur* (Leg. 5, Cod. *de jure fisci)*. Nè diversamente opinò tutta l'antica scuola giurista e l'Assemblea Costituente di Francia al 1791 (a). Sotto l'impero del Co-

(a) Ecco come il Farinacio s' esprime sul proposito : ***Privatus non solum impune est resistere ufficiali, cum aliquid facit contra jura, imo quod punitur si non resistit*** (!) (Quest. 32, num. 88.)

dice del 1810 le opinioni furono in Francia contradittorie fra gli scrittori ed i Tribunali. I primi ritennero in generale la legittimità della resistenza (Carnot, Dupin, Dalloz, Bonnin, Heus, Chauveau,ecc.); ma la Cassazione,in contraddizione ancora delle Corti minori, ripetutamente opinò, che l'ammessione d'un tal principio sovvertirebbe ogni ordine pubblico.*(Arr.16 apr.1812, 14 apr. 1820, 31 genn. 1821, 15 luglio 1826, 3 sett. 1824).*

Ora tengasi mente che, come dice Grozio, l'uso della forza non è ingiusto, se non quando è diretto contro il diritto, ma è legittimo quando tende a respingere un ingiusto attentato; che l'ufiziale pubblico cessa di essere il rappresentante dell'autorità, dal momento in cui eccede i limiti delle proprie funzioni; che meglio che della resistenza all'arresto illegale, la legge sarebbe oltraggiata quando sotto la sua egida si commettessero atti arbitrarii, e non vi ha offesa all'autorità nel respingere l'ingiusto attentato, perchè l'autorità sta nella legge, nel diritto, e questo manca al momento che si è dato luogo all'arbitrio.Tengasi mente d'altra banda, che non ogni irregolarità di forma potrebbe autorizzare la resistenza, senza che per tal modo venisse a mancare ogni guarentigia nell'esecutore d'un mandato di arresto; che il funzionario che agisce nella sfera delle proprie attribuzioni, fa necessariamente presumere che operi legalmente; che nè egli, nè il privato, possono essere giudici della regolarità delle forme del mandato, quando questo non ecceda visibilmente le facoltà di chi lo conferiva.Tutto ciò tenuto presente, noi possiamo dire, in tesi generale,che la resistenza all'esecuzione d'un mandato d'arresto essenzialmente nullo è legittima, ma sarebbe punibile quella fondata unicamente sopra irregolarità di forme ed accidentali traripamenti nei limiti di esso. (V.Hello e Chauveau).

La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato.—Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. (art. 1°, *Statuto*)

Questo articolo dello Statuto sanziona un doppio principio: d'una religione dello Stato, che importa religione della maggioranza dei cittadini, religione professata dalla Dinastia regnante, e della tolleranza degli altri culti riconosciuti.

Ma onde farci una chiara idea dei rapporti della società e dello Stato con le credenze religiose, rifacciamoci un poco da capo ad esaminar la quistione.

Ognuno sa, dice il Romagnosi, che fra tutt'i sentimenti morali quello della religione è il più gagliardo, il più irritabile e il più indipendente. Le cose fatte o sostenute per motivo di religione, ricordate da tutte le storie antiche e moderne di qualunque setta, ne somministrano la prova luminosa, costante, universale. Da questa considerazione evidentemente si deduce che gli uomini considerano la loro religione come la più preziosa loro proprietà. (*Assunto primo del Diritto naturale.*)—Il sentimento religioso non è solamente una facoltà inerente all' uomo, e sostenuto in modi diversi in tutti i tempi, in tutti i luoghi, da ciascun individuo, come da qualsiasi popolo, ma, per ciò stesso, è una grande necessità sociale, è la leva più potente della civiltà. La religione è uno dei primi bisogni intellettuali dell' uomo, un oggetto fondamentale della sua vita, degno delle sue più serie meditazioni, ed una sorgente di atti e di doveri importanti.(Ahrens.) Ma la religione costituisce una sfera distinta dallo scopo politico; i rapporti come dice il Romagnosi, fra l'uomo e la Divinità sono per sè stessi *universali*, *invisibili*, *personali* ad ognuno, ed *indipendenti* da ogni umana autorità (*Assunto primo*). Ogni religione si compone di *dogma* e di *culto* o *liturgia*. Il dogma è la coscienza intima,la credenza che risolve senza dimostrazione il problema della esistenza del mondo.Il culto poi è lo insieme degli atti destinati a manifestare esternamente quella credenza.In somma il dogma è l'elemento necessario di ogni religione, il culto,il complemento naturale del dogma. (P.Pradier-Fodéré). Tutta quella parte della religione la quale non tocca direttamente il sociale commercio e l'ordine comune civile, di sua natura, rimane sottratto dall'impero della pubblica autorità. (Romagnosi).

Lo Stato non potrebbe quindi nè imporre, nè modificare una religione o un dogma religioso; e per tal riguardo la religione è tanto distinta ed indipendente dallo Stato, quanto il pensiero dall' azione (V. Ahrens.). Sarebbe sotto tal riguardo ledere il diritto primitivo della naturale padronanza legittima

il violare colla forza politica la libertà di coscienza. L'opinione non si può correggere che colla sola opinione, e però con mezzi liberi e conformi alla padronanza e alla dignità dell'uomo. (Romagnosi.)

I doveri del governo, in fatto di religione, riposano sopra due principii: libertà assoluta per il dogma; libertà, protezione e sorveglianza de' culti. (Pradier-Fodéré.) Perchè lo Stato investito della missione di mantenere i giusti rapporti tra le diverse istituzioni sociali, e d'invigilare in conseguenza onde ognuna di esse si tenga nella sfera di azione che le è tracciata dalla specialità del suo scopo (Ahrens), attende legittimamente a che ciascun culto abbia la sua libertà ed indipendenza, ed a che il culto in generale non offenda l'esercizio degli altri diritti naturali e sociali dell'uomo.

La esistenza di più religioni in uno Stato è paruta al Montesquieu più favorevole che pericolosa, facendo egli rilevare come una setta novella introdotta in uno Stato, sia il mezzo più atto a correggere tutti gli abusi dell'antica. (*Lettere persiane.*) Disse giustamente il Rousseau, che delle religioni non debba escludersi che un solo dogma, cioè quello che esclude gli altri: la intolleranza. (*Contratto sociale.*)

Quale sarà dunque il diritto del cittadino nell' esercizio del proprio culto? Ecco come ben vi risponde il Carutti: « Quello di non trovare impedimento o menomazione politica nel professarne le pratiche. Il governo procede in fatto di religione come in tutte le altre materie di legislazione: risguarda le congregazioni e le chiese come una grande e maestosa società, cui deve concedere libertà di azione nella sfera dei loro attributi e nei limiti della legge. Non dimanda ad alcun membro ne se creda, nè in che creda, e che cosa; gli atti esterni soli stanno sottoposti al suo sindacato e al suo giudizio. Quando le dottrine religiose comandassero pratiche dannose o all'ordine pubblico o al sistema del governo o al pubblico costume, le vieterebbe e punirebbe come un delitto dalle leggi preveduto e dichiarato tale. Non s' ingerirebbe, a cagion d'esempio, nell'adorazione e nei riti di una famiglia musulmana faciente parte dello Stato, ma condannerebbe la poligamia. Non distorrebbe il seguace di Bra-

ma dalle mistiche sue contemplazioni, ma non lascerebbe alzare il rogo dove la vedova si precipita per raggiungere il morto sposo e signore. Il credente dal suo canto nulla può pretendere dalla podestà pubblica fuorchè la libertà... L'indipendenza del potere civile non inferisce nè l'abbandono del culto, ne la sottomissione delle credenze. Nulla v' ha di più dignitoso della libertà: la religione che vive della vigoria propria e si appoggia sopra le sole sue legittime forze, non usurpando e non permettendo usurpazioni, adempie al suo mandato con maggior efficienza di quella che limosina l' odioso aiuto del potere temporale, mutabile e capriccioso compagno, e di sua natura esclusivo. » (*Dei principii del gover. lib.*)

Le parole di questo articolo 1° del nostro Statuto,certamente meno esplicite dell'art.5 della Carta francese del 1830,non implicano però alcuna restrizione al principio della libertà più completa dei culti presso di noi. Essere la religione cattolica, apostolica, romana la religione dello Stato non importa per essa dei privilegi maggiori, meno quelli che vengono dal fatto stesso di essere professata dalla maggioranza della nazione.

Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive. (art. 27, *Statuto*).

Come per la libertà individuale, nell' articolo precedente, lo Statuto affida in questo il diritto di abitazione, come dicono le leggi,alla garentia delle disposizioni legislative proprie.—Il principio della inviolabilità del domicilio è stato riconosciuto dalle più antiche legislazioni. *Quid est sanctius*, dice il filosofo ed oratore latino, *quid omni religioni munitius quam unius cujusque civium domus? Hoc perfugium est ita sanctum omnibus,ut inde abripi neminem fas est.* (Cicerone,*pro domo.*). Ed il giureconsulto Gajo: *domus cuique tutissimum refugium atque receptaculum* (Fr. 18, Dig. II, 4, *de in ius voc.*). D'accordo con i sentimenti dell'antica Roma « la legge inglese ha un'alta idea della sicurezza d'un privato nella sua casa, che è da essa chiamata la sua fortezza, e non permette in conto alcuno che venga impunemente violata. » (Blackston.)—Or quale garentia danno le leggi speciali alla inviolabilità del domicilio presso di noi ?

Per le leggi penali vigenti, il domicilio d'un cittadino può essere perquisito o in linea d'istruzione per rinvenirvi oggetti attenenti ad un reato, ovvero per procedere all'arresto d'un prevenuto criminale: l'arresto per causa civile non può mai essere eseguito in casa abitata, meno se fosse per eccezione diversamente disposto dal presidente del Tribunale (*art. 864, num, 5° delle Leg. di proc. civile.*) Ora nel primo caso della perquisizione domiciliare per reperto, non può essa eseguirsi, se non *quando esistono gravi indizi* risultanti dal processo, che nella casa, nella quale si vuol procedere a visita, si possano trovare oggetti utili allo scoprimento della verità, e con l'intervento del Giudice Istruttore. Non basterebbero vaghe supposizioni e lontani indizi. —Ma anche in questo caso le visite non possono mai esser fatte di notte. La legge determina l'ora, dal primo ottobre al trentuno marzo, non prima delle ore sette del mattino, nè dopo le cinque della sera, e dal primo aprile al trenta settembre non prima delle ore cinque del mattino, nè più tardi delle otto della sera. Si fa solamente eccezione nel caso in cui vi fosse pericolo imminente nel ritardo. (*art. 142, Cod. di proc. pen.*) In ogni altro caso il fatto costituirebbe una violazione di domicilio, punibile ai sensi dell'art. 205 del Cod. penale, e, per giurisprudenza ammessa, sarebbe legittima la resistenza.

Nel secondo caso, il mandato d'arresto non può eseguirsi, come abbiamo veduto a proposito della libertà individuale, che mediante la esibizione d'un mandato rilasciato in regola dal giudice Istruttore, sopra *bastevoli indizi di reità* (*art. 186, Cod pr. pen.*), e serbate le stesse formalità per penetrare nell'interno dell'abitazione (*art. 194, Cod. pr. pen.*)—Nell'uno però, come nell'altro caso, si fa eccezione al divieto d'introdursi, senza consenso del padrone, nel domicilio altrui, allorchè sia il caso della flagranza di reato. E siccome allora è permesso anche l'arresto del reo fatto da chiunque, così ogni funzionario ed uffiziale pubblico può e deve, ove sia il caso, penetrare nella casa dove il reo si fosse rifuggiato, o nella quale si trovasse il corpo del reato (V. *art. 45, 65, 142 ult. al., Cod. pr. pen.*).—Nei casi di flagranza vanno compresi quelli d'incendio, d'inondazione o di richiami provenienti da coloro che si trovano

nell'interno della casa. — Non sarebbe però un *omicilio*, di cui la legge garentisce la inviolabilita un luogo aperto al pubblico, come le sale dei teatri, botteghe, ospizii, alberghi e simili. Questi son luoghi sottoposti alla vigilanza obbligatoria delle autorità amministrative. (V. *Leg. di Pubbl. sicur. 13 nov. 1859; art. 14 a 27.*). Nonpertanto sarebbe sempre un domicilio la stanza chiusa che un passeggiero abitasse in un albergo.

La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.— Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo (art. 28, *Statuto.*)

Un oratore inglese,il Windham,chiamò la stampa una Potenza in Europa, ed altri scrittori l'han decorata del nome di *Quarto Stato nel regno* (V. *Lord* BROUGHAM.) Ma innanzi di esporre i vantaggi, la importanza, ed i pericoli della libera stampa, rifacciamoci da capo ad esaminare in principio la quistione della legittimità del diritto di libera stampa.

Si è mosso dubbio se fosse questo un diritto primigenio, innato, ovvero un diritto derivato , creato da quello positivo , un diritto sociale. Ma si rifletta che la stampa, non è che un mezzo, un istrumento di comunicazione del proprio pensiero, la parola scritta, e che il pensiero,la ragione,e le proprie convinzioni sono essenzialmente libere,e riunirà allora chiaro,che la questione posta sia ben oziosa,non potendosi in principio negar la libertà d'esternare la propria opinione mediante la stampa, e di essere questo un diritto innato dell'uomo, non diversamente che quello di far uso delle proprie forze,e della propria personalità.—Fu detto in contrario che altra cosa è il manifestare la propria opinione mediante la parola, altra la propagazione ottenuta mediante mezzi meccanici con una rapidità ed estensione che non può esser dovuta che alla costituzione della società. E noi domandiamo : lascia di essere un diritto ingenito la legittima difesa della propria persona ingiustamente attaccata, sol perchè le armi sono un prodotto delle forze create dall'associazione ? La libertà dunque della stampa, non essendo che la stessa libertà del pensiere, è ingenita e naturale del pari; senza di che non vi sarebbe sovrani-

tà per l'uomo; perchè il cittadino non sarebbe nè libero nè sovrano, se non gli si permettesse di avere una volontà e di manifestarla. (V. PRADIER-FODÉRÉ.)

Ma come ogni altro diritto ingenito alla natura umana, la libertà di manifestare il proprio pensiero per mezzo della stampa ha i suoi limiti designati dalla coesistenza degli altri diritti; ond'esso va sottoposto alle prescrizioni delle leggi positive.

Oltre ad esser però la libertà della stampa un diritto connaturale all'uomo, essa riesce necessaria, importante e quasi indispensabile al cittadino d'un governo libero.—Ciò che garentisce la libertà, dice il DE SISMONDI, si è il potere di tutto discutere e non quello di votare le imposte. Non sappiamo poi meglio descrivere le condizioni e l'importanza della stampa nei governi liberi che trascrivendo le parole d'un profondo scrittore inglese: « Mentre il potere legislativo, egli dice, è affidato in tutto o in parte ai rappresentanti del popolo, secondochè la Democrazia è pura o mista; e mentre il potere esecutivo è riposto nelle mani de' magistrati ereditarii o elettivi, havvi un' influenza di molto rilievo che quasi viene a dirigere il potere, esercitato dalla discussione di tutti i pubblici provvedimenti, mediante la stampa. La quale influenza dipende interamente dagli effetti che tale discussione produce nella opinione pubblica, cioè sopra le menti del popolo; operando sul quale viene a rifluire sopra i suoi rappresentanti o magistrati, ora eccitandoli ad adottare quei temperamenti che il popolo più ardentemente desidera, ora spaventandoli dal continuare a dar corso a quelli contro i quali egli mostri un'eccessiva repugnanza.» (*Lord* BROUGHAM.)

E sul proposito stesso uno scrittore francese dice: « La stampa è senza dubbio, il mezzo più efficace di applicare la responsabilità morale, un mezzo senza il quale tutti gli altri sarebbero insufficienti. Essa adempie a tre distinti scopi: 1° d'illuminare l'opinione sopra i fatti che essa deve giudicare, 2° d'illuminare sulla legge secondo la quale debbono essere giudicati, 3° di servire di organo alle manifestazioni dell'opinione pubblica. Essa produce insieme i documenti del processo, il testo della legge, e la sentenza. Essa è al tempo stesso la causa e l'effetto, la luce e la parola,

l'alimento e la vita dell'opinione pubblica. Verun'altra invenzione umana ha mai esercitata una così grande influenza sullo sviluppo delle società. Abusi che il cristianesimo non aveva potuto distruggere, errori che avevano placidamente regnato sullo spirito umano per molti secoli, han ceduto agli sforzi irresistibili di questa novella arma, dono stupendo che il pensiero ha ricevuto dall'industria. » (Cherbuliez.)

Certamente però la somma dei beni prodotti da una stampa libera, onesta ed illuminata è uguale alla somma dei mali che sono l'inevitabile conseguenza d'una stampa licenziosa ed immorale. Nondimeno enunciando il principio di diritto naturale *la stampa sarà libera*, e limitandolo con la prescrizione d'una legge speciale che ne reprima gli abusi, lo statuto lascia intatta la quistione dei limiti e della garentia per l'esercizio d'un tal diritto; ed è altrove che noi dobbiamo ricercare gli elementi per risolverla.

Ora le leggi sulla stampa possono essere di due specie, *proibitive*, in quanto ne vietano l'uso su certe cose, e *repressive*, in quanto ne puniscono l'abuso dopo l'uso (V. Hello). — La stampa lascia di essere un diritto per divenire un reato, in quanto, come la stessa parola vocale, il gesto, ed i movimenti più semplici, potendo far parte d'un'azione, addivengono modo od istrumento d'un'azione criminosa. Dal considerare che l'istrumento indispensabile di tutte le cospirazioni, il foriero necessario di quasi tutto i reati, il mezzo di comunizione di tutte le intenzioni perverse era la parola, vi fu tempo in cui l'autorità ha creduto dover estendere la sua sorveglianza su di essa. (V. Constant.) Ma come in quel caso l'esperienza ha mostrato che le misure proprie a raggiungere lo scopo producevano mali ancor più grandi che quelli ai quali voleva portarsi rimedio, così è anche vero e provato, che le leggi preventive sulla stampa non son riuscite che a dare diffusione ed importanza maggiore agli scritti clandestini, e riuscire così ad un effetto contrario di quello voluto. (V. Hello e Constant.) — Il potere sociale ha il diritto ed il dovere insieme di punire le manifestazioni della propria opinione mediante la stampa, in quanto questa degenera in reato e non mica in quanto è manifestazione, o a meglio dire,

di punire l'abuso e non di vietare l'uso della stampa. Perchè in quanto camminando si corre il rischio di guastarsi il piede, non vi sarà chi faccia a sè stesso una legge di non camminare; come, in quanto può l'uomo, usando della sua forza fisica, colpire con un braccio un altro uomo ed anche ucciderlo, non vi sarà una Potestà che presuma d'avere il diritto d'imporre il divieto di far uso delle braccia. Le censure preventive dunque sulla stampa, oltre di essere incapaci a raggiungere lo scopo, riescono a vero attentato ad un diritto naturale dell'uomo.

L'articolo dello Statuto del quale noi facciamo l'esame, dichiarando libera la stampa esclude per sè ogni divieto preventivo. Le norme segnate dall' art. 1° e seg. della Legge sulla stampa non sono mica delle restrizioni a tale principio, ma semplici guarentigie dell'ordine pubblico, fatte, più che a distruggere, a confermare il principio messo innanzi (1). Vi ha nondimeno delle leggi proibitive in principio, perchè, come dice Hello, il diritto di dir tutto non esiste, più che quello di far tutto. Ci ha delle cose, di cui non bisogna attender la pubblicazione per condannarle, essendo esse anticipatamente giudicate, perchè ne risulta un male certo senza alcun bene possibile. Ora potendo la proibizione essere relativa a talune cose od a talune persone, questa seconda specie è assai rara; poichè, ove fosse estesa, implicherebbe un privilegio per talune persone, od almeno per talune classi, contrario al cardine d'ogni libertà sociale, che è l' eguaglianza innanzi la legge.—Un divieto per ragion della condizione personale è quello contenuto negli art. 268 e 269 del Codice penale. Con quelle disposizioni si vieta ai ministri della religione dello Stato, o dei culti tollerati di far censura per mezzo di scritti delle istituzioni o delle leggi dello Stato, e di provocare alla dis-

(1) Due leggi al presente reggono la materia dei reati di stampa in Italia, quella del *26 marzo 1848*, emanata per le provincie di Piemonte, ed ultimamente estesa alla Lombardia, all'Emilia, alla Toscana, alle Romagne, ecc., e quella del *1° e 17 dicembre 1860* per le provincie napoletane e siciliane, entrambe identiche però quanto ai principii fondamentali, o divergenti solo in talune prescrizioni secondarie e di dettaglio.

sobbedienza delle sue leggi, o ad altri provvedimenti della pubblica autorità. Questo divieto però della legge trova una ragione nel carattere speciale dei ministri del culto, e nello scopo giusto, come dice Hello, d'impedire che presentassero come articoli di fede le soluzioni politiche di loro predilezione.

Più ordinario è però il divieto della pubblicazione di taluni fatti; divieto legittimo, perchè fondato sulla considerazione, che molti reati si dicono di stampa solo perchè è dessa servita d'istrumento a commetterli, ed il reato esisterebbe indipendentemente dalla stessa stampa; perchè questo sta nel fatto stesso della pubblicità data a certe cose. Tali sarebbero, p. e., la riproduzione d'uno scritto, il quale fosse già stato condannato; il dar conto dei giudizii vertenti o vertiti per reati di stampa, e pubblicare il nome dei giurati, ecc.; la pubblicazione delle discussioni e deliberazioni segrete del Senato o della Camera de'deputati, e de'dibattimenti davanti a'magistrati che abbiano avuto luogo a porte chiuse; la pubblicazione degli atti istruttorii dei processi penali e dei dibattimenti pubblici relativi a causa d'insulti o d'ingiurie, ne'casi in cui non è permessa dalla legge la prova dei fatti imputati: tutti casi preveduti negli art. 9 a 12 della *Legge sulla stampa*. È altresì vietata preventivamente la riproduzione di opere o scritti di autori che, a'termini di legge, godono della proprietà letteraria, come pure il pubblicare il segreto confidato per ragione della propria qualità, ed i piani di fortificazioni, arsenali, porti o rade, di cui si fosse depositario per ragione delle proprie funzioni, ai termini dell'art. 169, nn. 4° e 5° del *Codice penale*.

Ma somiglianti divieti non costituiscono per nulla un attentato alla libertà della stampa; perchè non attentano del pari la libertà di usar delle proprie forze fisiche i divieti di offendere altrui o minacciarne la vita. Il reato sta allora nel fatto stesso, il quale è preventivamente tale, e la stampa non sarebbe che il modo, l'istrumento di consumarlo. Nondimeno non bisogna per ciò confondere i reati di stampa con ogni altra specie di reati; essi hanno una natura propria, e siffatta distinzione mette capo nella genesi stessa di quei reati.

Tale distinzione è necessaria innanzi di esporre il sistema re-

pressivo adottato in Italia per la stampa, e vederlo coordinatamente alla libertà di essa.—La differenza fra il delitto ordinario e quello di stampa proviene da che, nel primo lo stesso soggetto concepisce ed esegue, mentre nel secondo l'esecuzione dipende dall'impiego di un mezzo meccanico, che non è mai o quasi mai a disposizione di colui che concepisce. E veramente, i due elementi del fatto cioè, e dell' intenzione, che nell'ordinaria colpabilità, guardata in tutti i suoi aspetti, bisognerà sempre trovare interi in ogni prevenuto, sia come autore principale che come complice, nel delitto di stampa il fatto della pubblicazione, che è il fatto incriminato, si compone di tre atti distinti e successivi: la redazione, l'impressione, e la edizione. Più comunemente avviene, che ciascuno di questi tre atti è affidato ad un agente separato, e che ciascuno agente rimane straniero a' due atti che non son suoi: l'autore scrive, ma non pubblica; l'editore pubblica, ma non ha nè scritto, nè impresso. (Hello.) Ciò fa dei reati di stampa altrettanti reati *sui generis*, e dà ragione delle prescrizioni proprie a loro riguardo.

Innanzi tutto è ad esaminare sopra chi cade la responsabilità d'uno scritto incriminato, poichè è dessa appunto che suppone la libertà della stampa, non potendosi concepire libertà senza responsabilità. Certamente la colpabilità ricade sopra tutti gli autori dei tre fatti distinti, perchè tutti e tre sono elementi indispensabili alla produzione dell'elemento che costituisce il reato. La questione sta solamente nel designare il grado di ciascuno di essi. Ora non si fa più dubbio dagli scrittori della materia, che la responsabilità assoluta stia nell'autore dello scritto, che il tipografo non sia che un complice, il quale presta gl'istrumenti, onde vien perpetrato il delitto, e che l'editore, se può dirsi il coautore, è sempre responsabile in un grado inferiore all' autore dello scritto; perchè associandosi egli al fatto di lui, non è certo che siasi del pari associato nel pensiero che informa lo scritto. (V. Hello.)—D'altra parte la responsabilità non può essere che strettamente personale, e non altrimenti che personale. Conseguenza del doppio principio si è, che, in tesi generale, sia ingiusta ed illegittima la teoria che ammette per le stampe periodiche e per i gior-

nali la responsabilità d'un gerente in luogo di quella dell'autore dell' articolo che si nasconde sotto l' anonimo ; e che non possa imporsi una cauzione precedente per simili pubblicazioni ed una imposta, come dicesi, di bollo, senza rendere esorbitante l'obbligo della responsabilità mediante la malleveria, o fare della stampa libera, che costituisce un diritto naturale, un monopolio dei ricchi. (V. Hello e Cherbuliez.)

Tali principii rifermati dalla dottrina generale trovano essi un riscontro nelle leggi positive, che al presente reggono la stampa in Italia? — In tesi generale la legge attuale non riconosce delitto di stampa che dopo la pubblicazione : in sino a quando lo scritto è presso il suo autore non vi ha che un concetto delittuoso, o tutt'al più un atto preparatorio, incapace a costituire il tentativo stesso di reato; e la condizione che l'atto libero sia tradotto in un fatto esteriore e visibile è l' elemento indispensabile di qualsiasi reato. Il fatto esteriore che costituisce un reato di stampa può intanto andar sottoposto a delle prescrizioni repressive di semplice polizia, ovvero a formali sanzioni penali. È inutile discorrere delle prime, perchè esse riflettono mere condizioni di esteriorità, nello scopo di prevenire la diffusione dei tristi effetti del reato *(art. 52 a 64, Leg. di Pubbl. sicur. del 13 nov. 1859)*, ovvero a rendere più facile la ricerca del reo, e determinare la persona sulla quale ricade la responsabilità *(art. 2 a 8, Leg. sulla stampa 26 mar. 1848, e 1° dic. 1860.)*. — Il principio però della responsabilità personale è sconosciuto, permettendosi con l'art. 37 n. 1°, che un gerente costituisca in tal carico giuridico lo scrittore come l' editore del giornale, sottoscrivendo la minuta del primo esemplare, e subendo la pena stessa dell'autore, ove questi venisse ad esser conosciuto *(art. 42 e 48, ivi.)* Niuna cauzione è però imposta ai gerenti responsabili, meno la legittima malleveria della propria probità *(art. 38, ivi.)*, nè alcuna imposta colpisce i giornali , la quale , più che fare di quelle pubblicazioni un monopolio, riuscirebbe oggi in Italia ad estinguerle.

La legge repressiva della stampa può nel suo insieme esser considerata : 1° in quanto ai reati, ed in quanto alla procedura

dei giudizii relativi; 2° in quanto alla classificazione dei reati diversi cui può dar luogo, ed in quanto al modo onde sono stati commessi. — I reati sono tassativamente designati; i giudizii hanno una forma speciale. Le specie di reati sono relativi alla provocazione pubblica a commettere reati (*art. 15 a 16, Leg. sulla stampa.*); alla religione dello Stato, gli altri culti ed il buon costume (*art. 16 a 19, ivi*); alle offese pubbliche contro la persona del Re (*art. 19 a 21, ivi*); alle offese pubbliche contro il Senato o la Camera de' Deputati, i Sovrani ed i Capi dei Governi esteri, ed i membri del Corpo diplomatico (*art. 21 a 27, ivi*); ed alle diffamazioni, ingiurie pubbliche e libelli famosi (*art. 27 a 36, ivi*). Le forme diverse, onde tali reati possono commettersi sono: le opere (*art. 27 e seg., ivi*), le pubblicazioni periodiche o giornali (*art. 36 e seg., ivi*), i disegni, le incisioni, litografie, ed altri emblemi di qualsiasi sorta (*art. 52 e seg., ivi.*)— Il reato di stampa è sempre un delitto, punito ordinariamente con la pena correzionale del carcere e con la multa.

Un'ultima osservazione vogliamo fare relativamente alla forma dei giudizii di stampa. Se il giurì fu stimato opportuno e giusto per i reati comuni, esso può dirsi in certa guisa indispensabile o sovranamente conveniente almeno, per quelli di stampa. L'abitudine del sentenziare del fatto nei giudici non sarebbe mai così pericolosa come in tale specie di delitti; i quali, punibili in considerazione massimamente degli effetti da essi prodotti nell'opinione pubblica, non possono trovare la loro precisa valutazione che dal giudizio schietto e non prevenuto di giudici eletti a sorte, e che vi portano la impressione della gran massa dei cittadini probi ed onesti, dai quali son tratti. — E difatti, i reati di stampa fanno parte di quella classe detti politici. Ora in questa specie di reati non vi ha colpabilità morale, se non in quanto gli atti caratterizzati tali si oppongono alla opinione della maggioranza dei cittadini d'uno Stato, che ammette e sostiene un sistema di cose, od un certo andamento governativo: esaminare gli atti arbitrarii d'un magistrato, illuminarne la opinione pubblica e richiamarvi sopra il rigore delle leggi, se è debito di cittadino presso di noi, sarebbe un reato in Turchia. Sicchè i migliori

giudici dell'offesa opinione della maggioranza dei cittadini debbono legittimamente ritenersi i cittadini stessi. Ciò che la legge ricerca, dice uno scrittore francese, quando a' tribunali ordinarii sostituisce il giurì, è il senso comune (HELLO.). E sono il senso comune, e la schietta impressione il miglior giudice nei delitti di stampa; perchè là vi è delitto, ove l'opinione generale n'è commossa, ove il sentimento popolare sa vedervi una colpa, la quale non potrebbe avere una determinazione precisa nella legge, cui sfuggono necessariamente tutti i suoi caratteri e gli aspetti diversi che assume, rivestendo di forme esterne il pensiero.

Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.— Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi. (art. 29, *Statuto.*)

La proprietà è condizione indispensabile ed innata alla natura umana, in quanto è mezzo e materiale ragion di essere della vita: soddisfacimento ai fisici bisogni dell'uomo, senza di essa non sarebbe concepibile l'esistenza; onde l'uomo è per naturale necessità proprietario. Un tal diritto originario, prendendo forma nella società sotto il nome di *diritto di proprietà*, assume una designazione propria, in conformità della stessa natura sociale dell'uomo. Con ciò non diviene un furto, come avvisarono il BRISSOT DE WARVILLE ed il PROUDHON, ma una forma di applicarsi, ma l'attuazione più conveniente ed anche più ragionevole, perchè appunto più consentanea alla condizione sociale dell'uomo. — Vi ha dei popoli presso i quali la proprietà è meglio protetta che la persona. (BARANTE.)

La proprietà è di due specie, fisica ed intellettuale; ma così l'una, come l'altra hanno il fondamento stesso. Quando le ultime teorie degli utopisti, segnatamente francesi, fecero cader dubbio sulla legittimità d'un tal diritto, ragionevolmente un articolo delle leggi fondamentali dello Stato proclama la inviolabilità di esso. Tale inviolabilità è condizione della libertà sociale; e fa meraviglia il vedere come i socialisti e comunisti moderni, che pur muovono dal principio di libertà, riescono ad invocare il sa-

crifizio di essa in prò d'un principio, che dicono di giustizia e di umanità. La proprietà individuale garentita è condizione di libertà, di fronte al potere sociale ed agli altri cittadini. Riferiamo sul proposito le parole d'un patrio scrittore.— « È chiaro che l'eguaglianza di *beni* e di *condizioni* è una chimera del pari ingiusta che nociva. Chè tentare d'introdurla con le istituzioni umane sarebbe un tentare l'oppressione e la degradazione della specie umana; e che essa diverrebbe dannosa assai più per coloro, al giovamento dei quali si temesse, che, non osservata, potessero abusarne. Che la *disuguaglianza*, per lo contrario, di beni e di stato è inevitabile; che dessa è una conseguenza naturale delle cose e dei diritti umani, ed un effetto del rispetto usato all'eguaglianza; e che finalmente ad un dato segno essa è la più utile, anzi necessaria condizione di uno Stato. » (ROMAGNOSI.) Sul proposito stesso riferma un moderno scrittore francese: « Meglio che dire: *la proprietà è il furto*, bisogna ripetere ciò che sovente è stato detto con verità: *la proprietà è la libertà*. Si percorra difatti gli annali di tutti i popoli, e dovunque si vedrà il dispotismo, la conquista od il potere nato dalla forza, vi si troverà la proprietà soppressa o violata. » (BARANTE.)

Le restrizioni patite dal diritto di proprietà sono eguali a quelle di ogni altro diritto naturale, e nascenti dalla convivenza degli uomini e dalla preferenza dell'interesse pubblico sul privato, della società sul cittadino. Il governo, non più che gli stessi privati, non ha diritto di attentare ad esso, senza una legittima ragione; come altresì non potrebbe il cittadino opporsi al sacrifizio della sua proprietà, quando un supremo interesse di Stato o la pubblica utilità lo richieda.

Le leggi civili, nel cui dominio rientra specialmente la garentia del diritto di proprietà, sanzionano un principio eguale a quello scritto nello Statuto. « La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o da'regolamenti.—Nessuno può essere costretto a cedere una sua proprietà, se non per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e preventiva indennità. » (*art. 469 e 470, Leg. civ. nap.*) Ma leggi spe-

ciali reggono così la materia della proprietà intellettuale o letteraria, come la cessione della proprietà immobiliare per causa di pubblica utilità. Ed alla vigilia della sanzione in parlamento sì dell'una che dell'altra legge, stimiamo ozioso svolgere i principii, anche disparati, che informano le diverse legislazioni sul proposito nelle varie provincie d'Italia. Diciamo questo solamente, che quali che si sieno queste leggi speciali, non possono, senza riuscire ad una incostituzionalità, menomare il principio posto a base dallo Statuto della inviolabilità della proprietà. Ed osserviamo al riguardo, che menomerebbe il principio non solamente quel governo che spogliasse i cittadini del dominio diretto sopra taluni beni, ma altresì sarebbe un attentato contro la proprietà, il corso forzato delle carte di credito, la riduzione dell'interesse sul debito pubblico, la carta moneta, e le stesse imposte inutili o soverchie. (V. Constant.)

È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. — Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggette alle leggi di polizia (art. 32, *Statuto*).

Dopo l'eguaglianza e la libertà, la sociabilità è una terza qualità fondamentale dell'uomo, e la sociabilità e l'eguaglianza sono i più reali caratteri distintivi di lui. La società umana non è che l'aggregato di molte associazioni, dirette tutte allo scopo comune del perfezionamento ed incremento fisico e morale dell'uomo, ma con mezzi e proponimenti immediati propri. L'associazione politica, che intende propriamente all'attuazione del diritto nella società, deve fornire egualmente a tutte i mezzi idonei, e garentir ciascuna dagli attentati delle altre; ma ciascuna ha egual diritto alla sua libertà ed al suo incremento. Appena un grande scopo dell'umanità riunisce più forze individuali tendenti a raggiungerlo, lo Stato, anzichè opporsi a questa associazione, deve apprestarle i mezzi necessari e garentirne lo svolgimento, nei limiti segnati dalla coesistenza degli altri fini e delle altre associazioni. Per tal guisa sorge p.e. un'associazione d'indu-

stria e commercio, distinta da quella per la educazione e la istruzione, ed un'associazione religiosa diversa da quella artistica: tutte poi del pari distinte e separate dall'associazione politica che assume il nome di Stato; e perchè tali associazioni tutte costituiscono altrettanti ordini sociali basati sopra principii distinti, ha ciascuna di esse bisogno per sè di libertà e d'indipendenza. (V. Ahrens.)

Anzichè dunque essere il principio di libera associazione un diritto costituzionale, è desso il fatto naturale degli uomini, e la forma costitutiva della società; cui è inseparabile il doppio elemento della libertà e della indipendenza. Di qui le teorie di libertà di coscienza, libertà di commercio, d'industria, di lavoro, libertà d'insegnamento, ed infine di libertà politica, che sono riferibili ai grandi scopi che al presente costituiscono ordini diversi sociali, e però associazioni distinte.

Questa naturale tendenza degli uomini ad associarsi, a combinare insieme gli sforzi comuni, la quale per la larga sua attuazione nei fini meno rilevanti della vita sociale, costituisce il carattere preminente delle presenti nazioni, essendo un diritto naturale, al pari dell' eguaglianza e della libertà, non potrebbe essere sconosciuto dalla legge positiva, senza contraddire alla natura umana, e senza portare offesa al principio di giustizia universale. Ed è a questo spirito di associazione di forze e di capitali, di azione e di capacità che son dovuti i grandi sviluppi delle industrie, del commercio, della vita parlamentare, delle scienze e delle arti. — Però, onde la facoltà di riunirsi conservi il suo carattere di diritto naturale, è indispensabile che l'associazione si proponga un fine lecito e non contrario alle leggi dello stato. Un'associazione di malfattori, una setta politica, che si proponesse di rovesciare il governo, o semplicemente d'imporsi alla legittima azione dei poteri dello Stato, costituiscono dei reati. Il Codice penale provvede alla loro punizione. Ma tanto la *banda armata,* quanto l'*associazione di malfattori,* di cui si occupano gli art. 162 e 426 di esso, suppongono qualcosa di più che la semplice riunione. Una riunione è l'avvicinamento di più persone fra loro senza uno scopo prefisso, o se prefisso, per un bre-

ve e determinato tempo; è un accumularsi di popolo per esprimere in una data circostanza, per esternare un sentimento comune, per manifestare un'opinione od un desiderio. L'associazione per contrario o la banda hanno sempre uno scopo prefisso, determinato e permanente, suppongono un'organizzazione ed una gerarchia. (V. Castiglioni.) Le bande armate hanno poi sempre un fine politico, e le associazioni di malfattori invece si prefiggono di delinquere contro le persone o le proprietà: le prime sono reati contro l'esistenza dello Stato, le seconde contro la pubblica tranquillità.

Dovendo poi qui occuparci più specialmente delle associazioni politiche, diciamo: esse disciplinano gl'ingegni ai dibattimenti parlamentari, educano il popolo alla vita pubblica, interessano e fanno contribuire il privato ai dibattimenti dei grandi interessi della nazione, danno all'opinione pubblica, alla cui formazione contribuiscono potentemente, una forza di fronte al governo, la quale non sarebbe mai potuta venire dalle manifestazioni individuali dei cittadini. In Inghilterra, ove fra tutte le nazioni la vita parlamentare è di data più antica, e le pratiche costituzionali meglio rifermate, le grandi quistioni dello stato non hanno ingresso nel parlamento che dopo le ripetute discussioni nei *clubs* e nei *meetings*; e quasi non ci ha esempio, che una proposta di legge, la quale abbia per tal modo guadagnata l'approvazione della maggioranza dei cittadini, che non venga più tardi presa in considerazione dal parlamento e dal governo (a). Ma ecco come a riguardo di questo diritto di associazione si esprime un vi-

(a) Ecco in qual modo un nostro scrittore, il quale con poca verità nega agl'italiani il senno e la necessaria moderazione per l'esercizio della facoltà di riunirsi in adunanze puramente politiche, descrive quelle che si tengono in Inghilterra: « Colà ogni qualvolta una grande quistione politica agita la Nazione si domanda allo Sceriffo che convochi l'assemblea della contea, e dove egli si rifiutasse nulladimeno l'assemblea si forma nella pubblica piazza. Tutti gli abitanti giungono indistintamente, liberamente a questa assemblea. Se ne son viste di quelle ove erano concorse ben trentamila persone. Una ringhiera s'innalza sopra un palco, o sopra un carro; un presidente vi prende posto; gli oratori si succedono, e tutte le quistioni fonda-

vente e profondo scrittore inglese: « Perchè il diritto delle pubbliche associazioni riesca salutare allo Stato, e concorde alla natura di un Governo rappresentativo, bisogna, sopra ogni cosa, esser sicuri che venga esercitato temperatamente dal buon senso del popolo stesso, o assoggettato dalla legislatura a savie e benefiche restrizioni... Se non se ne fa abuso, certo, un tal diritto è di valore inestimabile per il popolo. » (*Lord* BROUGHAM) (a).

Il diritto di associarsi dunque deriva da un diritto naturale, esso è sommamente proficuo così agl'interessi materiali della società, come agl'interessi morali e politici; esso dà vita, diremmo in un certo modo, al sistema parlamentare, serve ad illuminare il governo con una voce più autorevole ed influente, ed a dirigere la pubblica opinione nelle cose di stato, ma bisogna che

mentali dell'ordine sociale sono trattate con la massima libertà. L'eloquenza popolare di Demostene calda, veemente, spiritosa, e vibrata, ma sempre proporzionata all'intelligenza della moltitudine, tuona ancora in quegli *meetings*. Indi questa assemblea alla maggiorità, alzando le mani approva o rigetta le risoluzioni che le vengono preparate, ovvero sottoscrive una petizione da presentarsi all'una o all'altra Camera; dopo di che tranquillamente si separa e si disperde. » (CASANOVA; *Dirit. costit.*)

(a) « La libertà, dice il DE SISMONDI, è un vino generoso che conturba i cervelli deboli, ed è solamente, mediante un lungo uso, che si può abituarsi gradatamente a sopportarne una forte dose. » Ed il diritto di associazione è quello fra i diritti costituzionali che richiede pel suo esercizio una maggiore educazione alla vita pubblica. Ed in proposito lo stesso scrittore rivela così il carattere diverso dei due popoli inglese e francese al riguardo. « Gl'Inglesi sanno riunirsi sulla pubblica piazza, o nella più gran sala della contea, trattarvi tutte le questioni politiche, animarsi a vicenda con discorsi passionati, e separarsi poscia tranquillamente, dopo aver votata una serie di risoluzioni, o di dichiarazioni di principii. I Francesi passano immantinenti dalla deliberazione, o dalla dimostrazione dei loro sentimenti, all'azione, ed il convoglio funebre del generale Lamarque fu un principio di guerra civile. (DE SISMONDI). — E noi Italiani? Possiamo dire, che, se non sappiamo esser tanto calmi quanto il vecchio popolo inglese, siamo certamente meno impetuosi dei francesi!

esso sia organizzato, disciplinato, moderato. Le turbolenti adunanze di Francia al tempo della sua grande rivoluzione son troppo note per non farci desiderare che esse si abbiano mai a ripetere presso di noi. Ove le adunanze politiche non servono che ad agitare le incomposte passioni delle masse, e per farsene leva, mediante scapigliati e furibondi discorsi, alle mire ambiziose, e tutt'altro che nel pubblico interesse, di pochi individui; ove, anzichè con la calma d'un popolo, che ha coscienza dei suoi diritti e della sua forza, attendere ad illuminare il governo e dirigere l' opinione, non si fa che creare impacci alla pubblica amministrazione, spargere agitazioni inconsiderate nelle masse (che sono poi quelle che ne subiscono i tristi effetti); allora un tal diritto riesce di tanto dannevole, di quanto è vantaggioso nel caso opposto (a).

L'adunarsi può esser fatto in privato, od in luogo pubblico e nel quale sia a tutti permessa l'entrata. Nel primo caso la libertà d'un'adunanza di cittadini, oltre di esser garentita dal diritto di associazione, sanzionato da questo articolo dello Statuto, è altresì fatta salva dalla guarentigia che lo stesso Statuto e le leggi speciali prestano alla inviolabilità del domicilio. Un'adunanza privata non potrebbe essere sciolta dall' autorità governativa, se non in quanto, per le circostanze estranee che l'accompagnano, costituisse una flagranza di reato, ovvero quando un regolare procedimento, ai termini del Codice di procedura penale, autorizzasse l'arresto degl'individui che la componevano. (V. *Legge sulla pubblica sicurezza*, art. 25 e seg.).

Due condizioni però accompagnano sempre il legittimo esercizio d'un tal diritto, che cioè l'adunanza sia pacifica e senz'ar-

(a) Scrive però sul proposito uno scrittore francese: « La maggior « parte degli Europei considerano ancora l'associazione come un'ar- « ma di guerra che si foggia a tutta furia per provarla tosto sul cam- « po di battaglia. Si radunano essi per discutere, ma il pensiero del- « l'azione prossima preoccupa tutti gli spiriti. Un'associazione è un « esercito; parlano per numerarsi, per infiammarsi, e poi piombano « sul nemico. Le vie legali si giudicheranno mezzi, ma non sono mai « l'unico mezzo di riuscita. » (TOCQUEVILLE.)

mi, e che essa si uniformi alle leggi che possibilmente nell' interesse della cosa pubblica ne determinassero il limite ed i modi. Perchè, ove una delle due condizioni mancasse, nel primo caso, la riunione costituirebbe per sè un flagrante reato, ed anzichè essere scuola di vita pubblica ed attuazione d' un diritto naturale, riuscirebbe la negazione d'ogni diritto e la pertubazione d'ogni ordine sociale; nel secondo caso eccederebbe i limiti ad esso imposti, e sarebbe la violazione, non l'esercizio d'un diritto sanzionato.

Finalmente è ad osservare, che le adunanze in luogo pubblico non sono mica vietate in principio, ma debbono legittimamente sottostare alle disposizioni disciplinari di pubblica sicurezza, le quali dirette a tutelare la tranquillità e sicurezza della nazione e dei singoli cittadini, e come preventive che esse sono d' ogni infrazione alle leggi, vigilano a che qualsiasi manifestazione od esercizio di diritto in luogo pubblico non possa eccedere i termini del giusto. Però le adunanze in luogo pubblico dovranno sempre essere anticipatamente autorizzate e permesse dalle autorità di sicurezza pubblica, le quali hanno pure il diritto di sorvegliarle. (V. *art. 24, legge cit.*).

Un progetto di legge sul diritto di associazione, garentito da questo articolo dello Statuto, fu già presentato al Parlamento dall' ultimo ministero Rattazzi, in seguito allo scioglimento imposto all'associazione emancipatrice di Genova; e noi attendiamo con premura che una legge sull'oggetto venga opportunamente sanzionata dalla rappresentanza nazionale, ed il diritto di associarsi e riunirsi in pubbliche adunanze politiche abbia per tal modo regole e limiti determinati. E ciò nel doppio scopo d'impedire che simili riunioni non trascendano, o sieno cagione di agitazioni e di torbidi popolari; e di allontanare il timore che le autorità governative, sotto mentite ragioni di pubblica sicurezza e di ordine, possano mai ostacolare il vantaggioso esercizio del diritto di libera associazione.

È istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge. (art. 76, *Statuto.*)

La istituzione delle guardie nazionali, o la partecipazione del

popolo alla forza pubblica è una delle concessioni che gli stessi despoti son tratti talvolta a fare nel loro proprio interesse. Talora essi si propongono solamente di mantener con tal mezzo l'ordine nell'interno; e tal'altra il timore che a loro cagionano i vicini, li muove ad apparecchiare delle forze per difendersi. L'armamento del popolo pare ad essi un mezzo di rendersi più forti con poca spesa. Ora, un popolo armato ed organizzato in modo da sostenere il primo urto delle truppe di linea, è un popolo libero. Siamo ben lungi dal proporgli di rivolgere le armi confidategli contro il governo che gliele ha poste in mano, ben lungi dal voler importare ne' corpi di guardia le deliberazioni proprie dei consigli, ovvero di raccomandare alcuna specie di ricorso alla forza. Ma quando il popolo è armato ed organizzato militarmente, esso sente che la forza è con lui, ed il principe lo riconosce del pari. Ogni borghese che porta il moschetto impara a considerarsi come un guardiano dell'ordine innanzi tutto, ma altresì come un guardiano della libertà. Da suddito egli è divenuto cittadino; e già rispetta sè stesso, ed il governo impara a rispettarlo alla sua volta. Questo non oserà comandare alla guardia nazionale cosa alcuna che ripugnasse violentemente all' opinione pubblica; esso non oserebbe pure di eseguirlo alla sua presenza. (De Sismondi.) (a).

Ecco dunque la doppia missione delle milizie cittadine: mantener l'ordine, difendere la libertà. Nel sistema rappresentativo tutto il meccanismo governativo sta nell' equilibrio dei poteri: il popolo ed il governo; il potere regio o esecutivo ed il potere legislativo; la gerarchia governativa e la rappresentanza nazionale; l'iniziativa popolare a votar le leggi ed il veto reale; l'autorità nominata e l'autorità eletta; finalmente una forza gover-

(a) « Le service du peuple, dans la garde nationale, est beaucoup moins une obligation qu'un droit; c'est une puissante garentie donnée à tous les autres droits. Une nation ne saurait être asservie lorsque tous ses citoyens sont armés, et lorsque leur réunion forme la force publique. C'est dans ce droit, plus ancore que dans leur constitution, qu'il faut chercher les vraies garanties des peuples libres de l'antiquité, ou de ceux du moyen âge. » (De Sismondi.)

nativa ed una forza popolare (a). Si direbbe quasi che il governo monarchico rappresentativo, come è oggi riconosciuto generalmente fra i popoli d' Europa, viva nell'armonia dei contrarii, e sia come uno spazio fra due nemici di pari valore, che si temono e si rispettano a vicenda (b).

L'art. 1° della legge fondamentale della Guardia nazionale d'Italia dice: *La Milizia comunale è istituita per difendere la Monarchia, ed i diritti che lo Statuto ha consacrati, per mantenere l'ordine e la tranquillità pubblica, secondare all'uopo l'esercito nella difesa delle nostre frontiere e coste marittime, assicurare l'integrità e l'indipendenza dei nostri stati* (Leg. 4 mar. 1848.) In tale enumerazione vi ha qualcosa dippiù che il semplice mantener l'ordine e difendere la libertà; vi ha un fatto più rilevante, quello cioè, che la milizia cittadina sia chiamata a sussidiare l'esercito regolare, quando è messa in pericolo la integrità e la indipendenza dello Stato. Ciò, piuttosto che riuscire a detrimento dello scopo primitivo e vero di essa, non è che una condizione di maggior fiducia nella quale è posta dinanzi al potere governativo, ed un mezzo indiretto onde esser condotta ad attuare il suo scopo. In quanto la libertà d'una nazione è sola-

(a) Vero è, la storia ha provato che, misero quel popolo il quale non abbia altro scudo alle sue libertà che la forza della milizia cittadina! La vera sicurezza del popolo sta nella lealtà e giustizia del suo Re, come la forza e grandezza del Sovrano nell'amore e concordia dei cittadini. La libertà non ha migliore difesa contro l'arbitrio che l'accordo e la medesimezza d'interessi fra il Re ed il popolo. Dov'eran mai difatti i milioni di guardie nazionali francesi il 2 dicembre 1852? Che cosa fanno le sterminate migliaia di cittadini armati in Prussia per la difesa della loro libertà calpestata da re Guglielmo o da Bismark? Ma la libertà affogata nel sangue della milizia cittadina, che muore in difesa del diritto dei popoli, è pur seme che frutta ai nasciturì; ma il contegno disciplinato e severo di essa è sempre un gran freno alle velleità dispotiche d'un governo, e sommamente efficace contro ai piccoli arbitri!

(b) L'Adams pone ad epigrafe della sua opera, *Difesa delle Costituzioni americane*, il noto verso di Pope: L'opposizione di tutta la natura tien tutta la natura in pace!

mente possibile unita alla sua indipendenza e nazionalità (V. Balbo.) E quanto a noi italiani, che abbiamo un Re lealissimo, più irremovibile dal terreno costituzionale che non le alpi, che ci son difesa, dal loro posto (a), nel quale abbiamo depositata la guarentigia delle nostre libertà come in arca sacra; per noi che abbiamo stranieri in casa da combattere, il carattere della milizia cittadina di essere forza sussidiatrice dell' esercito, è di sommo rilievo. Le patrie battaglie le combatteremo tutti uniti come un solo uomo, popolo ed esercito; e però vinceremo, chè ove la fede del proprio diritto è coscienza universale d'una nazione, essa è forte ed invincibile!

La forza del numero però è poca, ove non sia disciplinata, e niuna forza numerica è disciplinata quando ciascuno possa discutere e non eseguire gli ordini. Questo principio però, che è proprio e comune a tutte le forze armate, non è il solo che bisogna prescrivere alla milizia cittadina. Composta essa di privati cittadini, i quali vengono chiamati alle occasioni e temporaneamente a costituire una forza numerica armata, portano facilmente sotto l'abito del militare le passioni del cittadino, e potrebbero però assai facilmente convertirsi da corpo militante in corpo politico deliberante, ed alla discussione, che è la morte della vera forza organizzata, aggiungere la deliberazione politica, che li convertirebbe in un corpo estremamente pericoloso alla pubblica tranquillità. Però fin dal suo 1° articolo la legge organica del *4 marzo 1848* prescrive, che: ogni deliberazione da essa presa intorno agli affari dello stato, della provincia e del comune, è una offesa alla libertà pubblica e contraria allo Statuto.

La milizia cittadina è *permanente*: tuttavia il Re ha facoltà di sospendere o disciogliere *in luoghi determinati* una parte di essa. In tali casi verrà di nuovo posta in attività, o riordinata nel corso dell'anno. L'autorità politica della provincia ha pure facoltà di sospenderla provvisoriamente, però non oltre due me-

(a) Memorande parole dette dallo stesso Vittorio Emanuele ad una Commissione di Deputati napoletani, cui era apposto d'aver suggerito, che il Re, contro il sentimento della rappresentanza nazionale, avesse amato un ministero Rattazzi.

si. (V. *art. 5, Leg. 4 mar. 1848.*) La sospensione non altera i quadri della Milizia, nè le fatte elezioni dei gradi; lo scioglimento per contrario fa necessariamente procedere ad una nuova e completa riorganizzazione. La prima si opera con semplice provvedimento amministrativo, il secondo è inflitto con decreto reale. La guardia nazionale nen essendo altra cosa, come era detto nella Costituzione francese del 1791 (*Tit. IV, art. 5*), che la riunione dei cittadini chiamati da sè stessi al servizio della forza pubblica, e facendo come tale parte dell' intima amministrazione del comune, è naturalmente posta sotto l'autorità dei sindaci e del prefetto della provincia, e dipende dai loro ordini. Quindi non possono i capi porla sotto le armi ed ordinarne la riunione, senza una richiesta dell'autorità civile. (V. *art. 6 e 7, Leg. 4 mar. 1848*). L'ufficiale o comandante di posto che facesse distribuire cartuccie ai cittadini armati, in contraddizione del divieto dell'art. 8 della legge, potrebbe incorrere nelle pene comminate dagli art. 229 e seg. del Codice penale in vigore. — L'obbligo di far parte della milizia cittadina si esercita nel luogo del proprio domicilio reale: il servizio è personale, ed è imposto a tutti i cittadini, meno i casi di esclusione tassativamente designati dalla legge, dall'età degli anni 21 a' 55. (*art. 9, ivi*).

Il servizio che presta la guardia nazionale può esser diviso in servizio in tempo di pace, e servizio in tempo di guerra; in servizio ordinario e servizio straordinario. Il servizio di pace ordinario è quello prestato dalla milizia cittadina nell'interno del comune, nello scopo di esercitarsi alle armi, ovvero di custodire l'ordine pubblico, sotto la dipendenza dei capi eletti e del sindaco o dell'autorità politica locale. Il servizio straordinario è quello che, anche in tempo di pace, la milizia cittadina presta in varii servizii in prò dello Stato, come scortare fondi od effetti pubblici, accusati, condannati od altri prigionieri, sedare sommosse in paesi vicini al proprio comune, perseguitare malviventi, ecc.

Il servizio straordinario in tempo di guerra è quello prestato per coadiuvare l'esercito nella difesa delle fortezze o in altri servizii. Per qualunque specie di servizio straordinario la guardia

nazionale può essere mobilizzata;ed allora prende il nome di *guardia nazionale mobile*; è diretta da Capi nominati dal governo; ai militi è corrisposto un appuntamento giornaliero, come agl'individui dell'esercito, e presta essa un servizio affatto uniforme a questo.

Il nostro scopo non ci permette di entrare in maggiori dettagli, e ci contenteremo di citare le varie leggi che vi si riferiscono. — Legge organica della guardia nazionale è la *Leg. 4 marzo 1848*, sanzionata per le antiche provincie dello stato, ed estesa più tardi a tutte le provincie del nuovo Regno. In essa son determinate le qualità per potervi appartenere, le cause di esenzione e di esclusione, l'ordine e le specie di servizio, l'amministrazione, la divisa, le pene disciplinari ed il modo d'infliggerle. La *legge 27 febb. 1859*, ed il *Regol. 6 marzo* dell'anno stesso, determinano il modo di procedere alla elezione degli uffiziali, e sott'uffiziali. Il *Decr. 27 genn. 1861* stabilisce la novella divisa uniforme per tutte le provincie da essere obbligatoria dal 1° gennaio 1864. La *Legge 4 agosto 1861*, a proposta di Garibaldi, stabilisce la formazione dei ruoli per 220 battaglioni di Guardia mobile; ed il *Decr. 31 luglio 1862* approva il Regolamento opportuno per l'attuazione di essa. Vi ha un *Regolamento pel servizio ordinario* della guardia nazionale delle provincie napoletane *del 9 nov. 1861*, ed un ultimo *Decr. reale del 26 genn. 1865*, che prescrive le norme a seguire quando la milizia cittadina concorre al servizio di piazza unitamente alla truppa.

Diritti che derivano dallo Statuto. — Abbiamo sin qui passati a rassegna i differenti diritti che lo Statuto garentisce esplicitamente, cioè mediante disposizione speciale. Ma vi sono altri diritti, i quali senza trovare in esso una espressa dichiarazione, non sono però meno sacri ed insiti al patto costituzionale; diritti che sono la conseguenza immediata e necessaria di quelli innanzi enumerati. Tali sono, il diritto di elezione, il diritto di petizione, la libertà d'insegnamento e quella di lavoro, il diritto di assistenza e di educazione. Ce ne occuperemo partitamente.

Diritto elettorale.) — Noi abbiamo dati dei cenni di questo diritto e della sua natura essenziale all'organismo costituzionale del governo, parlando della composizione della Camera dei deputati. Ma qui torna opportuno parlarne di proposito, e svolgerne la dottrina e la sua attuazione positiva presso di noi.

Tre sono, secondo che mirabilmente sviluppa il sig. Guizot, le condizioni fondamentali ed indispensabili d'ogni governo rappresentativo: 1° la divisione dei poteri; 2° la pubblicità; 3° la elezione. « L'introduzione, egli dice, d'un elemento elettivo, cioè mobile nel governo è tanto necessario, quanto la stessa divisione dei poteri ad impedire che la sovranità di fatto non degeneri, nelle mani di coloro che la esercitano, in una sovranità di pieno dritto e perpetua. Essa è dunque la conseguenza necessaria del governo rappresentativo, ed uno dei suoi principali caratteri. Gli è però che tutte le sovranità di fatto che han procurato addivenire sovranità di dritto si son sempre studiati di eliminare il principio della elezione. Venezia dette, nel 1319, con l'istituzione dell'eredità del gran consiglio, un esempio memorabile d'un avvenimento di tal genere. Al primo sorgere dei governi, al tempo stesso che si vede il potere venire dall'alto, val quanto dire, conquistarsi con la superiorità, di qualunque genere essa sia, abilità, ricchezza, o bravura, lo si vede ancora obbligato a far riconoscere il suo titolo da coloro che ne possono giudicare: l'elezione è il modo onde ha luogo questo riconoscimento; essa si trova alla culla di tutti i governi, ma n'è quasi sempre scacciata dopo qualche tempo; ed appunto quando essa vi penetra con grande energia, per influire potentemente sull'amministrazione della società, si è che il governo rappresentativo è vicino ad apparire. »

Se è vero che la sovranità dello stato risiede nella generalità dei cittadini, non potendosi essa nelle grandi nazioni esercitare direttamente, la elezione o rappresentanza è il solo modo possibile di darvi esecuzione. Il mandato, che annulla giuridicamente la personalità del mandatario, per farlo un semplice istrumento ed organo del mandante, rende permanente in questo il diritto conferito.

Due ricerche occorre sommamente fare per lo svolgimento della materia in esame: 1° in chi propriamente dee dirsi risedere il diritto di elezione; 2° in quali modi va esercitato?

Essendo la sovranità insita alla intera società, al complesso di tutti i cittadini d'uno stato, la volontà giuridica di essa non può manifestarsi se non mediante la maggioranza. Ma la società, che è istituzione morale, esprime tale maggioranza non col numero, o con altro mezzo estrinseco ed accidentale, ma sibbene mediante la capacità libera. Perocchè interviene della società come dell'individuo, nel quale la volontà non è atto morale e consentaneo alla sua natura, se non sotto la doppia condizione dell' intelligenza e della libertà. Un tale principio è stato nondimeno negato dai sostenitori del suffragio universale, fermi nella deduzione che, essendo inerente alla qualità di cittadino l'esercizio della sovranità, la capacità elettorale non poteva avere altro limite. Ma qui occorre una breve disamina.

Non può esser dubbio che la vera guarentigia elettorale stia nel fatto, che le persone scelte al governo della pubblica cosa rappresentino effettivamente, per quanto almeno è possibile in tali casi, gl' interessi di tutti i membri della società. Ma ciascuno dei votanti, intelligente e libero, è necessariamente interessato alla scelta della persona che governerebbe secondo le sue personali vedute; e quindi non è che la maggioranza dei voti di tutti i singoli interessati che possa con più ragione elevarsi a vera opinione nazionale. Sotto questa veduta il suffragio universale sarebbe il più perfetto sistema elettorale; esso è l'ideale della guarentigia nel diritto di elezione, ed il punto di perfezionamento al quale deve legittimamente tendersi. Più l'elezione si avvicina al suffragio universale, più gl'interessi rappresentati dagli eletti si generalizzano. (V. Cherbuliez)

Ma perchè ciascun voto rappresenti l'interesse individuale della persona che lo conferisce è indispensabile che sia dato con coscienza, con l'intelligenza dell'atto che si compie, e con libertà. Senza tali condizioni il voto non sarebbe più l'espressione del bisogno dell'elettore, e perderebbe di ogni sua efficacia morale. La quistione quindi del suffragio universale, legittimamente posta,

non è che una quistione di fatto da avere la sua maggiore o minore attuazione, secondo il grado di sviluppo civile d'una nazione, la maggiore attitudine alla vita pubblica dei suoi cittadini, ed il concorso di tutte le altre condizioni,di cui tosto avremo ad occuparci;e le quali valgano a garentire la intelligenza e libertà del voto di ciascuno elettore.

Chi può dire che oggi vi abbia nazione in Europa acconcia per l'applicazione d' un tal sistema, e nella quale ciascuno dei suoi cittadini sarebbe al caso di conferire il suo voto nella scelta delle persone chiamate a governarli, con tutta quella intelligenza ed indipendenza necessaria? I sostenitori stessi del suffragio universale d' altra parte, quando si è trattato di applicarlo non hanno potuto sconoscere la necessità di queste condizioni del voto popolare,restringendo l'esercizio del diritto a talune classi. Perocchè nella più larga attuazione ricevuta dal suffragio universale è stato negato per lo meno il diritto di votare alle donne ed ai fanciulli. Avrebbero così essi dovuto riflettere,che il loro principio veniva intimamente vulnerato, e che la quistione era sempre di più o meno larga estensione del diritto elettorale limitato,ma che il pieno suffragio universale debba attendere il suo tempo, se pure nelle peculiari condizioni delle società, i requisiti del diritto di elezione potranno mai trovarsi universalmente diffusi.

Se dunque il fondamento del diritto elettorale non può essere che la capacità e l'attitudine al suo esercizio, è a ricercarsi quali condizioni sono certo, od almeno probabile indizio di tale capacità.—Tali condizioni sono comunemente ritenute l'età, la proprietà e l'intelligenza, in quanto però sieno mezzi all'attuazione del diritto nell' elettore e non già scopo dell' elezione. Perocchè questa mira a far rappresentare nel governo tutti gl'interessi sociali, e non questo o quello specialmente. Il numero fu erroneamente tenuto dai sostenitori del suffragio universale come sola condizione dell'attitudine; perchè il numero può legittimamente esser la regola d'un'assemblea, d'un tribunale, d'un consiglio,non già d'un sistema elettorale. In quelli l'eguaglianza è la condizione di tutti i membri, quando invece l' ineguaglianza è propria fra gli elettori; nei primi quindi la maggioranza numerica ha un

valore reale e costituisce una vera potestà, fra gli elettori invece, consigliati da interessi diversi e con sproporzione d' intelligenza fra loro, non potrebbe avere alcun valore morale. Il numero per sè stesso non crea, nè distrugge un diritto (V. HELLO.)

L' età è indispensabile elemento del diritto elettorale, perchè l'esercizio di qualsiasi diritto è necessariamente legato alla capacità dell'esercente. Ora, vi ha un'età nell'uomo, nella quale, seguendo egli la legge generale della vita, è in uno stato di divenire, anzichè in uno stato perfetto, la vita animale sopravanza in lui il sentimento morale, e trovasi in uno stato di reale imperfezione intellettiva. Questo stato che certamente non annulla in esso la capacità potenziale del diritto, ne ritarda nondimeno necessariamente l' esercizio. Il giovinetto non meno che il fanciullo, incoscii in una operazione elettorale della importanza e dello scopo del loro atto,non potrebbero consentire ad una scelta qualunque, ed il loro voto non sarebbe, a parte ogni altro inconveniente, giammai l'espressione d'una propria volontà da contrapporsi a quella d'un altro.—La età come guarentigia d'un buon sistema elettorale, potrà variare secondo i paesi ed i costumi, ma non è dubbio che essa è un legittimo ostacolo all' esercizio d'un tal diritto, in sino a quando non faccia presumere un'adeguata capacità; e che savia condotta del legislatore sarà sempre quella di premunire l'urna elettorale contro l' inesperienza ed i bollori giovanili.

La proprietà è giusto indizio di attitudine elettorale, ma non deve esser presa come scopo della elezione, nè come sola presunzione. Gl'interessi sociali non sono nella sola ricchezza economica, e quando questa prendesse il di sopra, sarebbe nello stato costituita una brutta oligarchia territoriale e bancaria. Ma elemento comune a tutte le condizioni della capacità elettorale è la indipendenza del voto, la quale, se in parte è suffragata dalla intelligenza, dall'altra non può ricevere la sua maggior sicurezza che dalla proprietà. Le circostanze che rendono un elettore inaccessibile alla corruzione sono la indipendenza di carattere e quella di posizione; e se la prima nasce più spesso da sentimento di virtù, la seconda non può esser costituita che dalla

mancanza di bisogni materiali ed economici. Ma la proprietà non è solamente indizio certo di moralità elettorale, essa è altresì giusta presunzione di attitudine intellettiva. La necessità di vivere una vita dedita tutta a procurare i mezzi indispensabili al sostentamento fisico, e lontana dallo sviluppo intellettuale, il bisogno di occupare tutto il tempo al lavoro manuale, lungi dagli affari, e prendere conoscenza dei pubblici interessi e degli uomini meglio atti a dirigerli, la mancanza dei mezzi a procurarsi la necessaria istruzione sono la conseguenza diretta della mancanza di proprietà, e però una fondata presunzione della deficienza della condizione intellettiva elettorale.

La intelligenza è l'ultimo dei tre elementi della capacità elettorale, ma che comprende in sè la maggiore guarentigia del legittimo suo esercizio. Quando ad essa va unita la indipendenza, che può venire dalla proprietà, come abbiamo accennato, o dalla virtù, essa compendia tutta la capacità elettorale. Ogni buon sistema di elezione politica deve tendere a raccogliere tutti i voti intelligenti e liberi nella proporzione di numero comportevole allo scopo. La intelligenza quindi non corrotta da vili e materiali interessi, o da ambizione personale, deve sedere regina sul l' urna elettorale; perchè questa non è chiamata che a ricevere espressioni d'idee e d'interessi liberamente e sentitamente manifestate, e ciò non è possibile senza la piena coscienza del proprio atto. — La intelligenza non è però scopo, ma mezzo della elezione; essa è chiamata come capacità alla scelta delle persone atte a rappresentare tutti gl'interessi nazionali e non quelli della scienza esclusivamente, come non quelli della proprietà territoriale, e di questa o quella classe sociale. L'uomo di scienza e che vive una vita tutta sacrata a questa, può essere tanto incapace elettore, quanto l'ultimo dei proletarii e degli analfabeti. La capacità elettorale non è quella scientifica, e riposa unicamente sulla conoscenza precisa e determinata dei veri interessi sociali e delle persone, le quali per le loro familiari abitudini nei pubblici negozii ed attitudine speciale, non meno che per la loro capacità scientifica ed amministrativa, sono stimate atte ad assumere il grave e difficile incarico di reggere la cosa pubblica.

Dalla mancanza delle condizioni da noi ora accennate negli elettori nascono la ignoranza, la indifferenza, e la corruzione elettorale, che sono il peggiore dei mali nei governi liberi; perchè la elezione è la guarentigia maggiore della libertà, ed essa non è tale, se non a patto che la prestazione del voto sia negli elettori un atto d'intelligenza e di volontà. La corruzione elettorale è ordinariamente la conseguenza diretta dell'ignoranza, e della indifferenza, che spesso alla sua volta nasce dalla mancanza d'interessi materiali da difendere o far prevalere. Contro però la corruzione elettorale, mediante la vendita del voto per un prezzo, ovvero per suggestioni e promesse non hanno schermo le leggi, e tutti i rimedii sono frustrati dalla malizia umana; essa non può esser vinta che dalla educazione alla vita pubblica e dal sentimento morale degli elettori e dei partiti politici.—La corruzione può altresì essere esercitata dall'amministrazione, ed allora è tanto più immorale, quanto più nociva essa riesce alla vera libertà. Mezzi indiretti contro la corruzione elettorale sono, la libertà e pubblicità dell'elezione, ed il segreto del voto, che riflettono la organizzazione elettorale, di cui andiamo ad occuparci.

Veduto in chi possa legittimamente risedere il diritto elettorale, è a ricercare il modo di esercitarlo. Abbiamo svolti i principî della capacità, esaminiamo ora l'organamento elettorale; sin qui della teoria, ora della sua applicazione.—Il modo onde una facoltà si esercita è garentia della sua esistenza; l'organamento elettorale attua il diritto del popolo di essere rappresentato nell'amministrazione della pubblica cosa, e dipende da tale ordinamento fare che la elezione sia un vero e reale diritto costituzionale, anzichè una vana formalità, usufruita da tutt'altri che dagl'interessi degli elettori.

Innanzi tratto occorre definire la questione, se debba la elezione esser diretta od indiretta, ovvero, come altrimenti si dice, a doppio grado. Consiste la prima nel nominare direttamente i rappresentanti la nazione; la seconda nel nominare coloro i quali dovranno poscia concorrere a fare una tale nomina, od anche coloro i quali concorreranno a nominare quelli dai quali saran-

no eletti gli elettori definitivi della rappresentanza. Un esempio di elezione a doppio grado è quello adottato dalle costituzioni francesi del 1791, e 1795, seguìta presentemente in America per la elezione del presidente della Confederazione. Le Cortes spagnuole, per la costituzione del 1812, erano formate mediante la elezione a tre gradi: le assemblee parrocchiali eleggevano i membri delle assemblee distrettuali, i quali alla lor volta eleggevano quelli delle assemblee provinciali, incaricate della elezione definitiva dei deputati.

La elezione indiretta è conseguenza del principio del suffragio universale; in quanto, vista l'impossibilità di porre in atto il concetto radicale, si è ricorso all' espediente di far concorrere un maggior numero di elettori, per i quali il bisogno d'una capacità elettorale sarebbe divenuta minore. Ma questa degenerata specie di suffragio universale risponde essa al fine propostosi dai suoi inventori? I deputati eletti da una prima scelta di elettori potrà dirsi che rappresentino più i primitivi elettori, con i quali non sono stati in contatto? Può mai dirsi, che essi sieno l' espressione della idee e degl' interessi delle moltitudini concorse alla prima elezione? E se il suffragio universale non è concepibile che come la non esclusione di alcuno, la elezione indiretta è mai altro che la negazione di tal principio, importando per sè stessa la elezione a doppio grado una esclusione per categorie, che è appunto il carattere del sistema elettorale contrario? La indifferenza elettorale non sarebbe la conseguenza diretta per i primitivi elettori, i quali,non trovando più nel rappresentante che l'eletto dei loro mandatarî e non il proprio, non potrebbero legittimamente prendere interesse ad una operazione di forma? (a). Del resto la elezione diretta non può essere per

(a) ROUSSEAU, autore del suffragio universale, aveva proclamato: « La volontà generale non può essere rappresentata... I deputati del popolo non son dunque, nè possono essere i suoi rappresentanti; essi non sono che i suoi commissarî.» — Ed in proposito di tal sistema di elezione dice il CONSTANT: « Se voi stabilite due gradi di elezione, avrete un maggior numero di suffragi per creare degli elettori; ma voi n' avrete uno minore per creare dei deputati. Or, creare degli elettori, gli è forse partecipare ai vantaggi del governo rappresenta-

noi una quistione costituzionale: l'art. 39 dello Statuto dichiara solennemente, che i deputati sono *scelti dai collegi elettorali*, e l'unica funzione dei collegi elettorali è quella di eleggere i de-

tivo? Gli è esercitare i diritti che un tal governo garentisce ai cittadini? No; gli è conferire ad altri il diritto di esercitare questi diritti. I soli cittadini, in un tal sistema, sono gli elettori, il rimanente della nazione n'è diseredato. E non si dica che essa si disereda volontariamente; perocchè vi è certamente forzata, quando la legge non le accorda che la facoltà di nominare gli elettori o di non nominare alcuno. Val meglio dunque accordare a cento mila persone una partecipazione diretta, attiva, reale, nella nomina dei mandatarî d'un popolo, che non far di tale partecipazione un monopolio per sedici o 20 mila, sotto il pretesto di conservare ad uno, ovvero a due, ed anche a quattro milioni una partecipazione indiretta, inattiva, chimerica, e che si limita sempre ad una vana cerimonia. La sola elezione diretta costituisce il vero sistema rappresentativo.

« Quando dei cittadini son chiamati a nominare i loro deputati, essi conoscono quali funzioni tali deputati son chiamati a compiere. Essi hanno un termine di paragone preciso e chiaro fra lo scopo che desideravano raggiungere, e le qualità richieste perchè un tale scopo sia raggiunto. Giudicano essi conseguentemente dell'attitudine dei candidati, della loro capacità, del loro interesse pel pubblico bene, del loro zelo e della loro indipendenza. Essi ripongono un grande interesse nelle nomine, poichè al loro risultato si lega la speranza di vedersi appoggiati, difesi, preservati dalle imposte eccessive, protetti contro l'arbitrio. Ma quando questi cittadini non son chiamati che per nominare degli elettori, cioè, delle persone che ne nomineranno altre, non esiste più lo stesso interesse. Questi elettori, dopo avere dato in dieci giorni il loro suffragio, rientrano nella loro nullità, non possono più far del bene ad alcuno, abbracciare la causa di alcuno. Il popolo non può quindi annettere alla scelta degli elettori la stessa importanza che alla scelta dei deputati. Il risultato della prima scelta non è per nulla decisivo. Niun circondario saprà se la nomina dei rappresentanti sarà solamente modificata dalla frazione elettorale, alla scelta della quale esso avrà concorso. Una tale nomina di elettori è un ripiego ed una trafila che nasconde lo scopo agli sguardi, e che raffredda lo spirito pubblico. » (*Corso di pol. cost. — Storia della Sess. della Cam. dei deput. del 1816-1817*; numero *III*.)

putati; la scelta degli elettori non è nel suo linguaggio, nè nel suo pensiero. (V. Hello.)

La indipendenza del voto è uno degli elementi indispensabili alla guarentigia della elezione; essa sola può guarentirne la sincerità: la organizzazione elettorale deve assicurare al possibile e con mezzi esterni tale indipendenza. Il segreto del voto e la libertà e pubblicità delle operazioni elettorali contribuiscono eminentemente allo scopo. La segretezza del voto influisce a spuntare i raggiri e le suggestioni, che costituiscono il broglio elettorale. Scrivendo in segreto il nome della persona che vuole eleggere, l'elettore sfugge qualunque constringimento morale, non può essere vincolato da convenienze sociali o da promesse antecedenti: egli non ha innanzi a sè che la sua coscienza e la idea dell'atto che è chiamato a compiere; esso rimane per tal modo abbandonato alle sole inspirazioni della sua personale convinzione. In Inghilterra il voto è pubblico; ma anche colà, ove il censo elettorale è così alto, e la istruzione e l'interesse della cosa pubblica così diffuso, si grida alla riforma elettorale, ed il voto segreto è il desiderio dei pubblicisti. La indipendenza del voto dalle mene dei partiti, e dai brogli di qualunque natura non potrà mai essere pienamente garentita da veruna legge penale o preventiva, ma la segretezza è certamente uno dei mezzi più efficaci a renderlo libero esteriormente.

L'altro elemento per la sincerità del voto è la libertà e pubblicità delle operazioni elettorali. Niuno apparato di forza militare che possa incutere timore agli elettori deve accompagnarle; e qualunque atto di constringimento morale o fisico da parte delle autorità civili, ovvero di altre persone interessate al risultato dell'elezione, deve assolutamente essere impedito. « La pubblicità più completa, dice uno scrittore francese, deve accompagnare tutte le operazioni elettorali, salvo il voto in sè. È d'uopo che l'azione di votare, quella di raccogliere i voti, quella di farne lo scrutinio, di contarli e di annunziarne il risultato, abbiano luogo sotto il controllo immediato di tutte le parti interessate, val quanto dire della massa dei cittadini, che sieno o non sieno elettori. » (Cherbuliez.)

Un ultimo elemento di guarentigia costituzionale, che si lega all'organamento elettorale, è la circoscrizione per collegi. I deputati sono i rappresentanti della nazione e non dei singoli elettori che hanno ad essi conferito il voto; come tali, essi dovrebbero avere il suffragio di tutti gli elettori, che raffigurano la nazione pensante e volente. Ma più ragioni inducono al decentramento elettorale. La votazione per collegio unico riesce tanto più difficile, quanto è più grande la nazione, e però il numero degli elettori e di quelli che dovranno essere eletti; richiede una maggior capacità elettorale nei chiamati a votare,ed una cognizione da parte loro degl' interessi generali della nazione e di tutti gli uomini che hanno l'attitudine e la volontà di promuoverli; infine le operazioni elettorali sarebbero complicatissime, e lo scrutinio delle schede laborioso e lunghissimo. Difatti, come osserva bene in proposito lo CHERBULIEZ, ogni elezione è, o dovrebb'essere da parte dall'elettore il risultato d'un giudizio, val quanto dire d'una operazione dell'intelligenza. Egli dovrebbe valutare le attitudini degli eleggibili, comparare tali attitudini con le funzioni alle quali debbono essere applicate, e decidersi dietro tale comparazione in favore dei candidati più atti. Or l'apprezíamento delle attitudini individuali fra un numero qualunque di persone è di tanto più difficile, di quanto un tal numero è più grande. Quando il numero degli eleggibili è considerevole, può *a priori* affermarsi, che la scelta da parte di ciascuno elettore non può esser fatta con cognizione di causa, che sopra una picciolissima frazione di tal numero. Se il numero che deve scegliere sorpassa tale frazione, che cosa avverrà? Che una parte più o meno considerevole dell'elezione sarà abbandonata al caso, ovvero alla cabola ed alle seduzioni dei partiti interessati a dirigerla in un certo senso. Il risultato sarà certamente falso, ed esso non rappresenterà più la somma degl'interessi individuali degli elettori, o, che è lo stesso, gl'interessi generali della massa. Il solo rimedio a tale pericolo si riscontra nel decentramento della elezione. Bisogna dividere il numero totale degli elettori in più collegi elettorali e ripartire proporzionalamente fra essi il numero delle elezioni a farsi. Per esempio, voi avete a sce-

gliere venti funzionarii legislativi o esecutivi: dividete i vostri elettori in cinque classi o collegi, e chiamate ciascun d'essi a scegliere quattro funzionarii. (CHERBULIEZ.)

E sullo stesso proposito dice un altro scrittore francese: « Quando le popolazioni d'un vasto territorio, quando delle moltitudini che contano centinaia di migliaia d'individui debbono scegliere, non già un solo rappresentante, il loro rappresentante, ma una lista numerosa, non è possibile che il suffragio sia libero e vero. Tali liste sono necessariamente composte precedentemente. L'oscuro e tranquillo elettore non andrà di città in città, di cantone in cantone a proporre la transazione che assicurerà al candidato da lui presentato i voti, in cambio della promessa che dal canto suo, farà dare i suffragi del luogo ove egli risiede agli altri candidati iscritti sulla lista posta in giro. Un'operazione così complicata richiede lo zelo dello spirito di partito, l'attività dell'intrigo, od il meccanismo dell'amministrazione». (BARANTE).

Il modo di partire tali collegi è l'altra delle questioni in proposito: se troppo grandi le divisioni, possono non essere evitati gli sconci accennati pel collegio unico; se troppo piccole, potrebbesi incorrere nell'eccesso contrario, di dar cioè, prevalenza agl'interessi minuti locali degli elettori, e far perdere alla elezione quel carattere di generalità, di che dee esser rivestita per potere assumere la qualifica di espressione della volontà nazionale. Tali divisioni non si creano assolutamente con disposizioni legislative, nè si possono imporre arbitrariamente; i centri di comunione d'interessi sono formati dagli usi e dalle lunghe abitudini degli abitanti d'una stessa località, e dalle tradizioni storiche. Una buona circoscrizione elettorale, perchè sia veramente tale, non deve sconoscere questi centri naturali per crearne altri a capriccio; essa deve poi fra più centri scegliere quelli, i quali, senza slargare gl'interessi degli elettori, non sieno così ristretti da imprimere un carattere di minuti interessi alla elezione. « Se si riuniscono, dice HELLO, cittadini senza legame fra loro, si spatriano, si gittano nell'ignoto, essi votano alla ventura e senza la coscienza del loro voto. Se si dividon quelli che si trovano congiunti per relazioni sociali, s'isolano, si privano di una delibera-

zione comune: ogni concerto è impossibile. Vi ha dunque un punto a cogliere, e questo punto è fissato assai meno dalle leggi che dai costumi ».

Dopo esposti i principî che debbono informare una buona legislazione elettorale, riesce opportuno esporre quelli, che informano la presente legge elettorale pel regno d'Italia.

Questa legge, emanata al tempo dei pieni poteri accordati dal Parlamento subalpino al governo del Re, con legge del 25 aprile 1859, e dopo le annessioni della Lombardia, porta la data del 20 novembre di quell'anno. Ma le seguite annessioni della Toscana, delle Romagne, Marche ed Umbria e delle provincie napolitane e siciliane, rendendo indispensabile una modifica alla circoscrizione dei collegi, fu, con la necessaria modificazione di dettaglio, integralmente pubblicata ed applicata a tutte le provincie del Regno con reale decreto del 17 dicembre 1860.

I principî ai quali è informata sono i seguenti:

Condizioni per essere elettore politico: 1° qualità di nazionale o di naturalizzato, senza differenza di culto; 2° di aver compita l'età di anni 25; 3° di saper leggere e scrivere; 4° di pagare un annuo censo non minore di lire 40. — Sono ammessi all' elettorato, indipendentemente da ogni censo: i membri di certe accademie ed associazioni, e delle camere di commercio; i professori e i dottori delle diverse facoltà universitarie; gl'insegnanti di regie accademie, e di pubblici istituti; i funzionarii ed impiegati civili; i membri degli ordini equestri; i laureati; i patrocinatori presso i tribunali, e notai, ragionieri, farmacisti, periti, ecc.; gli agenti di cambio e sensali legalmente approvati; finalmente gli esercenti industrie e commerci, i quali con determinate proporzioni, possano giustificare una possidenza. *(art. 1 a 15, Leg. elett.)*.

È causa d'indegnità per l'esercizio del diritto elettorale, l'esser stato condannato a pene criminali; essere in istato di fallimento dichiarato, o d'interdizione giudiziaria; l'aver fatta cessione de' beni, senza avere peranco integralmente soddisfatti i proprii creditori; essere stato condannato per furto, truffa od attentato ai costumi. *(art. 104, ivi)*.

Il diritto di elettore non può esercitarsi che nel distretto e-

lettorale del proprio *domicilio politico*, il quale è costituito dal domicilio civile, quando non siasi fatto trasferire in altro distretto elettorale, mediante prova di pagare in questo altro il necessario censo *(art. 16 e seg., ivi)*.

Le liste elettorali son formate dalle giunte municipali nei termini e con le forme stabilite; pubblicità mediante affissione alla porta dell'ufficio municipale; ammessi i reclami contro di esse nei tre giorni susseguivi. Le liste sono permanenti, ma annualmente rivedute dai consigli comunali, ed ammessi e discussi i relativi reclami; contro le liste definitive ammesso il reclamo all'autorità politica della provincia, la quale deve provvedere, sentito il Consiglio di prefettura; e contro la sua deliberazione compete il gravame avanti la Corte d'appello, che pronunzierà in via d'urgenza e sommariamente, ed il ricorso in Cassazione avverso la decisione di quella. *(art. 19 a 61, Leg. elett.)*.

I collegi elettorali son convocati dal Re; essi son divisi in sezioni per mandamenti, ed anche in sezioni di sezioni. L'ordine e la tranquillità del luogo sono affidati ai presidenti dei collegi o sezioni. Vietato l'ingresso ai non elettori; - proibita ogni asportazione di arme; - la votazione personale, diretta e segreta; - ammessa la facoltà di fare estendere da altri il proprio voto, per comprovata indisposizione ed impossibilità di scrivere, - pubblico lo squittinio delle schede, ed arsi i bollettini in presenza del collegio, salvo quelli sui quali fosse sorta contestazione; - condizione di maggioranza per essere eletto, il terzo dei voti del total numero dei membri del Collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza; - in caso di parità di voti la maggiore età è causa di preferenza. *(art. 62 a 95, ivi)*.

La indipendenza e la regolarità dell'esercizio del diritto di elezione sono assicurate mediante pene pecuniarie od afflittive, secondo i casi. Taluni di questi son preveduti dalla stessa legge elettorale, come più attenenti al modo ed all'ordine della votazione, altri dal Codice penale, che li designa sotto la rubrica di attentati all'esercizio dei diritti politici, posti fra i reati contro i diritti garentiti dallo Statuto. — È inflitta la pena di uno

a due anni di carcere a chi con finto nome, e senza aver usati falsi documenti, avrà dato il suo suffragio in un collegio elettorale, in cui non aveva diritto d'intervenire; e chi con simulate o false locazioni avrà ottenuto la sua definitiva iscrizione sulle liste elettorali. *(art. 73, ivi.)*. È punito con multa da 50 e 200 lire, e se insolvibile, col carcere da dieci giorni ad un mese, chiunque avesse al tempo delle elezioni causato disordini o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando, od affiggendo segni di riunione od in qualunque altra guisa *(art. 74, ivi)*. Con multa da 50 a 200 lire chi, non essendo nè elettore, nè membro dell'ufficio, siasi introdotto durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza *(art. 75, ivi)*. Sul rapporto del presidente dopo averne fatta menzione nel verbale, son puniti di multa da 50 a lire 200 coloro degli assistenti, i quali fossero autori di approvazione o disapprovazione e gli eccitatori di tumulti nell'adunanza, quando non abbiano attemperato al richiamo fattone dal presidente *(art. 76, ivi.)*.

Son poi punite col carcere estensibile a due anni, con multa e sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi, le violenze o vie di fatto, le minacce, ed i tumulti riusciti nello scopo di impedire ad uno o più cittadini l'esercizio del diritto elettorale *(art. 190, Cod. penale.)*. La sottrazione, aggiunzione, o falsità delle schede elettorali son punite con la reclusione, la quale in persona d'un membro dell' ufficio non sarà minore di anni cinque, e coll' interdizione dai pubblici uffizii *(art. 191, ivi.)*. La compra o vendita del voto, a qualsiasi prezzo, è punita coll'interdizione dei pubblici uffizii e con multa secondo le circostanze *(art. 192, ivi)*. La frammittenza delle autorità ed impiegati nelle elezioni è punita colla esclusione dall' esercizio dei diritti elettorali per tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci, quando sia operata con abuso delle rispettive funzioni, cercando di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature. La stessa pena è comminata contro ai ministri della religione dello stato o dei culti tollerati, i quali con lo stesso scopo si sieno serviti del mezzo delle istruzioni dirette alle persone da essi in via gerarchica dipen-

denti, ovvero di discorsi tenuti ne' luoghi consacrati al culto, od in riunioni aventi carattere religioso, e di promesse o minacce spirituali *(art. 193, ivi)*.

Diritto di petizione.) — Il reclamo amministrativo può liberamente esser rivolto a qualunque potere dello stato, come a qualsiasi autorità per invitarla a prendere una determinazione di sua competenza, ovvero per farne riformare alcuna già presa e che si crede lesiva ai propri interessi. Ma questa specie di reclami amministrativi non hanno alcun carattere politico, essi non sono una guarentigia costituzionale. È la petizione alle Camere, (che hanno il diritto di censura sugli atti del potere esecutivo e l'iniziativa di proporre leggi ed ordinamenti), la quale possa, rivelatrice talora della opinione pubblica ai rappresentanti della nazione, riescire ad un vero sindacato dei cittadini sugli atti governativi, ed a promuovere ordinamenti pubblici divenuti necessarii nella coscienza della nazione. Allora le pubbliche riunioni, di cui si è innanzi parlato, servono a raccogliere ed avvicinare frai loro gli uomini della stessa opinione, a discutere taluni indirizzi o temperamenti, ed alla manifestazione di certe opinioni, le quali si traducono poscia in atto, mediante la petizione al Parlamento.

La petizione è il più prezioso dei diritti costituzionali per i privati. Per suo mezzo il potere esecutivo non può trascendere in atti arbitrarii, senza che la rappresentanza nazionale possa venirne a conoscenza, ed avere il mezzo di censurarlo e richiamarlo al rispetto dei diritti individuali o generali. Pur troppo sotto tale considerazione bisognerebbe che non si facesse abuso d' un tal diritto, e che il Parlamento non lo rendesse inutile, trascurando i reclami presentati in tal forma, o passando spessissimo all'ordine del giorno puro e semplice sopra di essi.

Ma il diritto di petizione ha un limite determinato, e deve esercitarsi con forme prescritte dallo stesso Statuto. Esso non deve trascendere ad un mezzo d' imporre al Parlamento la volontà d'una frazione di persone, che assumesse bugiardamente sembianza di pubblica opinione; esso non deve mai perdere il

suo intimo carattere di mero reclamo rispettoso. Però lo Statuto, art. 57, accordando ad ogni cittadino di qualsiasi condizione il diritto di mandare petizioni alle Camere, sottopone l'esercizio di esso alla condizione della maggioretà del petente, e con l'art. 58, a che la petizione sia presentata per iscritto e non personalmente alla sbarra. Conseguentemente a ciò, il regolamento della Camera dei deputati prescrive, che la Commissione per le petizioni tenga per accertata la maggiore età, qualora intervenga una almeno delle seguenti condizioni: 1° che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del postulante; 2° che la firma della stessa sia legalizzata dal sindaco del comune, ove il postulante dimora; 3° che la petizione sia presentata alla Camera da un deputato, con espressa dichiarazione d'aver egli conoscenza dell'essere del petente. E coerentemente dispone ancora il Regolamento interno del Senato.

La petizione non può esser presentata personalmente dal petente, perchè *le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri fuori dei proprii membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.* (art. 59, *Statuto*).—Tale prescrizione era nelle costituzioni francesi del 1814 e del 1830. « I redattori della Carta del 1814, dice in proposito uno scrittore francese, erano sommamente preoccupati dall'idea d'impedire il ritorno delle scene della rivoluzione. Le nostre prime assemblee, per inesperienza certamente, tolleravano che deputazioni numerose, e talvolta armate si presentassero al loro cospetto, recitassero lunghe arringhe, e poi sfilassero innanzi ai deputati. È noto che il 20 giugno 1792, ben ottomila uomini armati passarono in mezzo alle assemblee legislative prima di recarsi alle Tuilleries per domandare il congedo del ministero girondino, e la formazione d'un campo di venti mila uomini. L'assemblea il dì appresso ordinò che tali scandali non si fossero rinnovati per l'avvenire; ma si era preso il mal vezzo, e la convenzione succeduta poco dopo alle assemblee legislative vide più volte irrompere nel suo recinto una moltitudine armata e furiosa. Sono memorabili nei suoi fasti le giornate del 31 maggio e 2 giugno 1793, e del 1° pratile anno III, che ebbero per ri-

sultato la proscrizione d' una parte della rappresentanza nazionale. « (Berriat-Saint-Prix).—A questo divieto poi di presentare personalmente le petizioni alle Camere si lega il diritto del presidente d' imporre silenzio alle tribune che manifestino approvazioni o disapprovazioni, e di farle all'occasione sgombrare con la forza. La facoltà accordata ai cittadini di assistere alle discussioni legislative, non già come testimoni silenziosi, ma come attori, di turbare le deliberazioni con discorsi che possono contenere provocazioni o minacce, nuocerebbe certamente alla libertà d'un'assemblea deliberante. (V. Berriat-Saint-Prix).

Per questa stessa considerazione parrebbe aver lo Statuto vietato che a tutt'altri che alle autorità costituite fosse dato il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo (art. 58, *Statuto*). Un tal divieto non si trova nelle costituzioni francesi del 1814 e del 1830; era la costituzione del 1791 (*tit. I*), che aveva proibita qualunque petizione fatta a nome collettivo. Non sappiamo però trovare interamente ragionevole questa prescrizione dell' art. 58 del nostro Statuto. Se il diritto di petizione può essere esercitato in nome collettivo legittimamente da un tribunale, da un consiglio municipale, perchè non può essere altresì da una raccolta di persone in libera associazione? Del resto non pare che oggi le Camere ritengano precisamente un tal principio; poichè esse hanno ripetutamente discusse petizioni fatte a nome di questa o quella società operaia, e di talune associazioni di classi, senza respingerle per questa nullità pregiudiziale. E d'altra parte non bisogna intendere tale divieto sino a dire che tutte le domande debbano essere individuali; possono essere coperte d'innumerevoli firme, senza che però assumano il carattere di petizioni a nome collettivo. Esse s'intendono così fatte, quando si producono a nome d'una corporazione o entità morale qualunque, di cui i soscrittori ne sieno i rappresentanti. Il solo numero delle firme non può esser motivo di rigetto, ed è anzi una circostanza che aggiunge maggior peso al reclamo.

Perchè quello di petizione sia un diritto efficace, non basta la facoltà di produrre il reclamo: esso non riesce ad una guarentigia costituzionale, se non in quanto chi lo riceve abbia l'obbli-

go, morale almeno, di esaminarla e discuterla pubblicamente, e provvedere opportunamente sul proposito.—Per i regolamenti del nostro Parlamento, le petizioni presentate od inviate per iscritto sono rimesse ad una Commissione permanente e rinnovata ciascun mese, la quale ne farà ogni settimana rapporto alla rispettiva Camera per ordine di data d'iscrizione al processo verbale: in caso d'urgenza però la Camera può invertire quest'ordine. Essa fa sopra ciascuna le sue conclusioni, proponendo una deliberazione conforme dell'assemblea. Viene stampata e distribuita tre giorni almeno prima della seduta, nella quale il relatore della commissione dovrà essere inteso, una tabella indicante il giorno nel quale il rapporto sarà fatto, il nome ed il domicilio del petente, l'oggetto della petizione ed il numero col quale essa è iscritta nel registro della Commissione. (V. art. 65 e 67, *Reg. della Camera dei deputati*; ed art. 24, 87, e 92, *Regol. del Senato*).

La Camera manifesta la sua riprovazione od indifferenza sulla petizione, passando all'ordine del giorno puro e semplice, cioè, deliberando che passa ad occuparsi di altra cosa. Quando poi approva la petizione, può essa prendere al riguardo tre diverse risoluzioni. Trovandovi delle idee che potrebbero essere più tardi di qualche utilità, ordinerà il deposito dei documenti negli ufficii; - se tali idee son relative a qualche progetto di legge di cui si sta occupando, ordinerà il rinvio alla commissione incaricata di esaminare il progetto; - e finalmente, ove sia il caso di richiamar su di essa l'attenzione dei ministri, ovvero l'oggetto della domanda rientra nelle attribuzioni del potere esecutivo, la camera ordinerà il rinvio a tale o tal'altro ministro. Il rinvio ad un ministro equivale semplicemente ad una raccomandazione da parte della Camera; perocchè il ministro rimane pienamente libero di decidere della sorte della petizione; ma l' obbligo di rispondere ad essa sarebbe ancor più evidente. Nondimeno i ministri si son quasi sempre negati d'istruire regolarmente la Camera ed i postulanti della loro decisione, sotto pretesto che il potere legislativo non debba intervenire nell'amministrazione, quasi che non abbia essa il diritto di sorveglianza.

Bisognerebbe assolutamente obbligare il ministro, al quale sia stato inviata una petizione, a far conoscere i provvedimenti adottati su di essa, ovvero i motivi che l'han determinato a non accogliere la raccomandazione della Camera. (V. BERRIAT-SAINT-PRIX, e CONSTANT.) (a).

Le petizioni possono avere per iscopo d'invitare le Camere ad esercitare una funzione di loro competenza, come sarebbe il diritto d'iniziativa, quello di fare un' inchiesta, di proporre una legge, di mettere in istato d'accusa il ministero, ecc.; ed allora è chiaro che non è il caso del rinvio, e che spetti alla Camera che ha ricevuta una petizione siffatta di provvedervi.

Le petizioni sono dalle Camere discusse in pubblico. La pubblicità è fondamento a tutte le guarentigie costituzionali; e questo salutare principio non potrebbe essere sconosciuto a pro-

(a) « Lo scopo d'una petizione per un'ingiustizia ricevuta si è di ottenere la riparazione. La Camera, avendo il diritto d'accusare i ministri, potrebbe prendere occasione da una petizione, che svelasse qualche atto incriminabile, per esercitare un tal diritto. Quando invece domanda ai ministri delle spiegazioni, che fa essa mai? Opera con prudenza; innanzi di accusare, vuol conoscere se l'accusa deve aver luogo. Ma essa non opera officiosamente e come di fronte ad un'autorità che sollecita, sibbene in via d'ufficio, e come un giudice che interroga coloro che possono essere sottoposti alla sua giurisdizione. Il ministro interrogato può rifiutarsi a dare i chiarimenti che gli si domandano, al pari che qualunque persona imputata può negarsi a rispondere. Ma allora il ministro correrà i rischi del suo rifiuto. Per giudicarlo imparzialmente, la Camera voleva sentirlo prima; non è questa per nulla una pretenzione che uscisse dai limiti della sua competenza; gli è il principio legale e legittimo dell'esercizio del suo diritto.

« Questo principio è così vero, che invertendo la proposizione, si vedrà che qualunque altro sistema porta all'assurdo. Un postulante, il quale si dice arrestato arbitrariamente per ordine d'un ministro, si rivolge alla Camera dei deputati. Se la Camera non domanda dei chiarimenti, gli è evidente che essa pronunzia senza cognizione di causa, sia che appoggi, o che rigetti la petizione. Perchè essa decide, contro il ministro od il postulante; ed in entrambi i casi, è la sua una decisione emessa, senza avere udite le parti » (CONSTANT; *Cors. di pol. costit.* — Ses. delle Camere del 1818 al 1819, § VII).

posito del diritto di petizione, senza scemarne essenzialmente l'importanza. La lettura e discussione segreta non può essere un freno agli atti del ministro, e perderebbe il reclamo tutta l'importanza che viene ad esso dalla cognizione che ne ha il pubblico. Il CONSTANT lamentava nel parlamento francese l'uso di non leggersi tutta la petizione, ma un semplice sunto, e riteneva ciò una mancanza di vera pubblicità. « Alla ringhiera, egli diceva, non si leggono le petizioni, ciò che si legge è una succinta relazione, la quale per lo più non contiene che l'avviso del relatore. A che dunque si parla di pubblicità? »

Libertà d'insegnamento.) — La libertà d'insegnamento non è un diritto meno naturale, e meno sacro della libertà individuale e dell'eguaglianza. Conseguenza diretta della sovranità incoercibile del pensiero, positivamente parlando, procede essa immediatamente dalla libertà di coscienza e della stampa, e dalla libertà individuale, garentite dallo Statuto.

La scienza al pari della morale, della religione, dell'industria e del commercio, e come tutti i fini importanti della società, ha evidentemente diritto alla sua libertà d'azione, ed indipendenza da qualunque influenza estranea. Lo stato, benchè chiamato a coprirla della sua azione conservatrice, non ne rimane però meno estraneo alla vita intima. E l'incremento della scienza e delle cognizioni in generale è intimamente legato alla libertà della loro azione, ed indipendenza da ogni potere estraneo. « La scienza ha per oggetto di accrescere continuamente il patrimonio della verità, di far meglio conoscere l'intima natura di tutte le cose, e di rivelare all'uomo tutta l'estensione del destino che esso deve compiere in mezzo agli esseri ». (AHRENS).—La libertà è la condizione onde possa compiere questo alto fine. Ma la libertà d'insegnamento, indispensabile all'incremento della scienza, non può ricevere la sua applicazione nella pratica che gradatamente, ed a seconda la coltura d'un popolo.

« Gli uomini, dice uno scrittore francese, che hanno dei rapporti necessarii, in quanto realizzano il diritto, e che ne hanno degli altri come produttori della ricchezza, ne hanno altresì co-

me produttori, propagatori e consumatori d'idee: vi ha dunque una società intellettuale a fianco della società economica e della società politica. Quando i popoli saranno più maturi, quando i bisogni dello spirito avranno una parte più larga nelle preoccupazioni,gli è questa società intellettuale, essenzialmente multipla, perchè avrà la libertà per principio,la quale distribuirà l'insegnamento: lo Stato, ristretto alla sua grande missione giuridica, si limiterà a lasciar fare. Ciascuna dottrina, da un capo all' altro dell'Europa, avrà le sue associazioni indipendenti, le sue libere accademie, le quali potranno a loro agio adottare il tale o tal altro sistema pedagogico, aprire scuole superiori, secondarie o primarie, a loro rischio e pericolo, conferire anche dei gradi accademici, senza bisogno di alcuna sanzione dello Stato, ma più o meno stimati dal pubblico. Il governo non eserciterà sull' istruzione dei popoli che una sorveglianza indiretta, esclusivamente destinata ad impedire gli attacchi che potrebbero esser portati sia ai costumi pubblici, sia ai dritti dei minori; perchè gli è evidente che, dal punto di vista liberale almeno, non ha esso missione per rappresentare le idee, non essendo capace di produrre; e che in conseguenza, la funzione d' insegnare gli è essenzialmente estranea.

« Sventuratamente noi siamo lontani ancora da questo ideale.Non vi è stato sin oggi in alcuna nazione europea una libertà così completa, per la quale la società intellettuale si svolgesse nella pienezza del suo diritto. Ecco perchè lo Stato, prendendo il luogo di questa società, la quale non ha forza sufficiente per compiere l'opera sua, interviene presso a poco dovunque per costituire l'istruzione pubblica come una specie di servizio semi-governativo, avente un' esistenza propria, e nondimeno posta sotto la sua dipendenza.» (Morin; *Diction. Général de la polit. par* M. Maurice Block — *voc. Istruzione pubblica*).

Dalle cose dette si trae dunque, che la libertà d'insegnamento è di dritto naturale, come la stessa libertà del pensiero; che essa riceve una sanzione positiva nello Statuto, in quanto è la condizione implicita e necessaria della libertà individuale, della libertà di coscienza e della libertà della stampa. Ma si trae al-

tresi, che la piena attuazione di tal libertà suppone nel popolo che volesse compierla un eminente sviluppo di coltura. La quistione verte quindi unicamente oggi nel ricercare qual parte di libertà d'insegnamento sia possibile nella pratica, tenuto conto del grado di coltura, e delle condizioni peculiari del nostro popolo.

Si tenterebbe invano di ricercare una maggior libertà d'insegnamento presso l'antichità, od il medio-evo. Presso i romani l'imperatore Teodosio scriveva, *quia singulis civitatibus ipse adesse non possum, jubeo quisque docere vult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed judicio ordinis probatus, decretum curialium mereatur, optimorum conspirante consensu. Hoc enim decretum ad me tractandum referetur, ut altiore quodam honore,* NOSTRO JUDICIO, *studiis civitatum accedat.* (Leg. 5, Cod. Theod., *de medicis et profess.*). Teodosio il giovane prescriveva il numero dei professori di grammatica, d'eloquenza greca e latina, di giurisprudenza, di filosofia per tutto l'impero; sottoponeva le scuole alla sorveglianza severa del prefetto della città, confermando una costituzione di Valentiniano I, che designava le regole di condotta degli scolari. Era richiesto p. e. l'attestato del magistrato della provincia, la iscrizione del giovane in un pubblico registro; si raccomandava che la gioventù non perdesse il suo tempo negli spettacoli e nei giuochi, e che la educazione fosse completa a' 20 anni al più tardi... Il prefetto della città aveva l'alta sorveglianza sugli scolari; aveva il diritto di punire i pigri e gl'indocili, ed anche di espellerli dal corpo universitario. (*V. Leg. 1, Cod. Theod. de med. et profess.*). La caduta dell'impero romano fece passare l'insegnamento dalle mani del governo civile in quelle del clero. Da quel tempo la polizia delle scuole appartenne al superiore ecclesiastico del luogo, che la esercitava mediante l'autorità morale e misure coercitive, o con le scomuniche. Egli aveva nel suo territorio il monopolio esclusivo dell'insegnamento, e poteva escludere chiunque si fosse presentato per insegnare senza il suo permesso, (V. TROPLONG: *Du pouvoir de l'état sur l'enseingnement, chap. IV.*).

Ma più tardi, quando la riforma religiosa ed il libero esame emancipò l' insegnamento dalle influenze ecclesiastiche, esso ricadde sotto la tutela dello Stato, il quale, nei governi assoluti, aombrati e sospettosi della potenza della istruzione nella via dei progressi politici, prese l'antico posto della Chiesa, e cominciò la sua serie di oppressioni. L'istruzione, dice l'AHRENS, si è appoggiata dapprima alla religione, colla quale essa aveva per la grandezza del suo scopo la maggiore affinità: ma più tardi la madre non avendo voluto emancipare la figlia giunta all' epoca della prima adolescenza, ha cercato e trovato un tutore nello stato, il quale, dal canto suo, è divenuto querulo ed ostile, dopo che la pupilla ha ricusato di sempre consultare nelle sue azioni gli interessi politici.

La libertà d'insegnamento è teoria delle società moderne; essa aspira alla sua attuazione graduale, e non può far le sue conquiste che sotto il sistema delle libertà politiche. Importante è solamente il ricercare quale al presente debba essere il limite dell'ingerimento governativo nell'insegnamento.

Rendere obbligatorio l' insegnamento, prescriverne ufficialmente i metodi, la estensione e lo scopo gli è sconoscere i più sacri diritti dell'uomo, conculcarne la indipendenza. Ma abbandonarlo interamente all'iniziativa privata sarebbe dare adito all'impostura o all'ignoranza, sarebbe sconoscere il principio di assistenza e di tutela nello stato. La sorveglianza e l'ingerimento governativo nella istruzione dev'esser poi di tanto maggiore, di quanto l'iniziativa privata è meno estesa in una nazione, ed il principio di libertà abbia ottenuta minore attuazione. In Inghilterra le Università son provvedute di fondi proprii, e si trovano costituite sopra principii d'ordine che sono tradizionali e radicati nel paese; le associazioni private dei comuni provvedono largamente all'istruzione media, inferiore e tecnica per i cittadini di qualunque classe (a). Innanzi di essere tanto progrediti nella libertà quan-

(a) Riferisce sul proposito il MARTINELLI: — « Ogni università si « compone di collegi indipendenti fra loro per le norme e per l'am- « ministrazione. Così i cancellieri, come i professori sono eletti dai « loro eguali, e danno al corso degli studi quell'indirizzo che credo-

to il popolo inglese, sarebbe per lo meno imprudenza decretare largamente il libero insegnamento: la libertà, che dev'esser sempre relativa al grado di coltura d'un popolo, non può esser tale che distrugga sè stessa.

I nemici del libero insegnamento, e coloro che vorrebbero farne il monopolio esclusivo del governo o di una classe, muovono da un principio esagerato di tutela dello stato, dichiarano l'iniziativa privata insufficiente o nociva alla istruzione, attribuiscono al governo civile, come sua natura e dovere, il provvedere e dirigere il miglioramento intellettuale del cittadino. Vi ha però fra essi di quelli, i quali, non sconoscendo in principio la libertà d'insegnamento, temono nondimeno nella pratica la concorrenza privata, in quanto possa essere arma ai partiti politici per falsare la educazione giovanile. Queste apprensioni ci paiono esagerate, quanto poco fondate le argomentazioni degli oppositori. Il governo, senza far violenza al principio di libertà, può mediante un'illuminata concorrenza agevolare e dirigere la pubblica istruzione.

L'insegnamento è doppio, elementare o di perfezionamento; e l'elementare può esser suddiviso in primario, medio e tecnico. Le condizioni di ciascuna specie son diverse, e per ciascuna di esse può esser consigliato diversamente il grado dell'ingerimento governativo. — L'insegnamento familiare, che si confonde con la educazione privata, non può essere che essenzialmente libero; esso s'immedesima con l'autonomia della famiglia. Rendere l'insegnamento elementare obbligatorio per tutti i cittadini è in generale nè praticabile nè salutare; determinarne i limiti non è così facile. Se si domanda molto, s'impone un eccessivo rigore; se invece si domanda poco, s'invilisce lo insegnamento generale. Usando mezzi di costringimento, o si spaventa con le ammende la parsimonia del povero, o si offende con le pene il principio dell'indipendenza personale (V. Pradier-Fodéré). Ma nondimeno l'istruzione inferiore o elementa-

« no migliore. Anche i collegi per le scuole classiche sono ordinati
« secondo le loro rispettive istituzioni ». (*Sull' Ord. della pubbl. Amm. vol. II, pag. 450*).

re e l'ultima che lo stato possa abbandonare alla libertà illimitata; perchè, da un lato, sostenendosi sopra i primi elementi generalmente riconosciuti, e rivolta com'è alla generalità della nazione, essa non ha al medesimo grado bisogno della libertà, necessaria soprattutto nelle alte regioni dell'intelligenza; e perchè d'altronde essa richiede una vigilanza attiva e costante, onde tutti gl'individui adempiano verso la società l'obbligo d'istruirsi nei mezzi, coll'aiuto dei quali possono soltanto conoscere i loro principali doveri umani e sociali. (AHRENS). Non però ne nasce il bisogno della uniformità di metodo e di regolamenti nello insegnamento. La difformità è insita alla materia stessa, allo scopo diverso cui è diretta la istruzione nelle varie professioni scientifiche, alle condizioni ed alle abitudini delle popolazioni. La uniformità in tutti i casi non potrebbe esser ragionevole che nello scopo cui la istruzione è diretta, e non mai nei mezzi per raggiungerlo.

Ritenuto il principio della legittimità del libero insegnamento, l'azione ragionevole dello stato per la pubblica istruzione può spiegarsi mediante i regolamenti, gl'istituti, i sussidii, e la vigilanza. Si spiega con i regolamenti per la tutela del diritto pubblico e privato, e per determinare le norme, con le quali, nei limiti della necessaria libertà, il pubblico insegnamento dev'esser dato. Si spiega mediante la fondazione d'istituti governativi, provinciali, e comunali, i quali apprestando un' istruzione gratuita o retribuita, sopperiscono alla mancanza od impossibilità dell'iniziativa privata, ovvero servono a modello od emulazione di questa. Si spiega con i sussidii, venendo in soccorso ai privati, alle provincie od ai comuni con premî od emolumenti fissi per la erezione di nuove scuole ed istituti, che richiedono spese soverchianti le forze delle minori associazioni. Finalmente l'azione dello stato si spiega mediante quella illuminata vigilanza, la quale, senza vincolare oltre ragione il naturale andamento della istruzione, serve ad impedire che trapassi i termini assegnatele, e meglio conduca allo scopo. In tal guisa lo stato, pur conservando il suo mandato di alta tutela sull' insegnamento, come su tutti i bisogni sociali del cittadino,permette quel naturale in-

cremento alle istituzioni scientifiche che dovrà un giorno condurle alla piena emancipazione da esso.

Al presente in Italia la legge fondamentale dell'istruzione pubblica è quella del 13 novembre 1859. L'insegnamento ha tre gradi, cioè, elementare, secondario e superiore. L'insegnamento secondario o medio è diviso in classico e tecnico. L'insegnamento superiore è devoluto alle università; l'insegnamento secondario classico è dato nei licei e ginnasii; l'insegnamento secondario tecnico nelle scuole ed istituti tecnici; e finalmente l'elementare nelle scuole comunali o normali.

Si concorre alla spesa necessaria nel modo seguente: le università ed i licei son mantenuti dallo stato; i ginnasii o collegi, e le scuole tecniche sono a carico del comune, nel quale sono stabilite; gl' istituti tecnici son poi mantenuti dalla provincia. Nondimeno, per queste due ultime categorie lo stato contribuisce alle spese sino alla concorrenza della metà dei trattamenti del corpo insegnante. Le scuole normali od elementari finalmente sono a carico esclusivo del comune, nel cui bilancio deve figurarvi un apposito articolo.

Un consiglio superiore è istituito presso il ministero di pubblica istruzione. Questo ministero dirige l' istruzione nelle provincie per l'organo d'un provveditore degli studi, e la fa sorvegliare in ogni circondario da un ispettore. L' insegnamento privato è libero, ma è subordinato a delle condizioni di capacità e di moralità determinate dalla legge. Si può essere autorizzato ad aprire dei corsi liberi anche nelle università, che prendono il nome di corsi pareggiati, e che conferiscono ai rispettivi professori certi onori e facoltà da esercitarli in concorrenza con i professori ordinari governativi.

La legge determina un *minimum* degli onorarii dei professori ed istitutori al servizio delle provincie e dei comuni. Le provincie ed i comuni possono fondare, a loro spese, ed amministrare un'università od un liceo, che avrebbero le stesse qualità di quelle dello stato.

Sono altresì in Italia degl' istituti superiori di perfezionamento, e molti istituti speciali per la istruzione militare e marittima, per le belle arti, l'agricoltura, il commercio, ec.

Nel 1863 il regno d'Italia aveva aperti allo insegnamento 19 università, 88 licei, 250 ginnasii, 167 scuole ed istituti tecnici. Oltre a ciò 21,957 istitutori dei due sessi han data l'istruzione a 802,000 allievi; senza comprendere in tal numero nè le scuole serali per gli operai, nè gli asili infantili. Fra le 48,496 scuole pubbliche elementari, 18,732 sono state pei fanciulli, 11,836 per le fanciulle, e le altre 17,728 sono miste. — Le spese dello stato per la istruzione pubblica ammontarono nel bilancio di quell'anno a 15,945,625,99. — Nell'anno seguente le condizioni della pubblica istruzione si sono di molto migliorate, e tutto promette con incremento vero pel futuro in questa materia.

Libertà di lavoro.) — « Il lavoro è la proprietà di coloro che non possiedono terra nè capitale; questa proprietà è la più sacra di tutte. » (Barante.) Ed un filosofo francese disse in proposito: L'ordine naturale della società umana consiste nel far regnare la legge conveniente alla natura degli esseri onde è formata questa società: poichè questi esseri sono liberi, la loro legge più naturale è il mantenimento della loro libertà; e ciò è quanto dicesi giustizia. Certo, vi ha nel cuore dell'uomo, e può e dev'esservi nella società, delle altre leggi ancora; ma non ve ne ha alcuna che sia contraria a quella. Lo stato è sopra ogni altra cosa la giustizia organata, e il suo primo ufficio, il suo più stretto dovere si è quello di assicurare la libertà. Ora, qual libertà può mai esservi in una società ove manca la libertà di lavoro? (Cousin; *Memor. sopra Adam Smith*).

La libertà di lavoro è dunque il più naturale diritto dell'uomo, perchè si lega alla essenza stessa della natura umana, all'indole della convivenza sociale, e non ha perciò bisogno di esser sanzionata da alcuna legge positiva; perocchè qualunque legge di questa natura che tendesse a vincolarla o scemarla in qualsiasi parte, sarebbe eminentemente ingiusta ed abusiva. Lo Statuto non ha però una sanzione speciale a suo riguardo; ma essa la trova nella guarentigia della libertà individuale, della eguaglianza e della libera manifestazione del pensiero. — Il lavoro, che è per l'uomo la condizione della vita, non deve invocare per sè

che la libertà e l'indipendenza, che sono il diritto di tutti gli ordini sociali. Quando in uno stato il lavoro, l'industria ed il commercio sono impediti nel loro sviluppo, quando la prosperità nazionale è interrotta, deve conchiudersi che il paese è mal governato. Se la coltura del suolo fosse resa difficile al proprietario; se il fabbricante od il commerciante trovassero inciampi al libero impiego del loro capitale, se l'uomo che per nutrire sè e la sua famiglia non ha altra risorsa che le proprie braccia, non trovasse un salario, bisognerebbe dire che l'ordine sociale è cattivo, che non meriti questo nome, e che il governo manchi ai suoi doveri. (BARANTE).

Libertà di lavoro importa facoltà di sceglersi una professione, di esercitarla e mutarla a volontà; importa statuire sovranamente sul prodotto che n'è il risultato, fuori o dentro lo stato, insino a che non venga offeso o turbato l'ordine pubblico. La libertà di lavoro è la concorrenza nelle industrie, che è l'anima e lo stimolo della produzione (a); è la libera distribuzione e trasmissione delle ricchezze; è l'abolizione di qualunque monopolio governativo; la mancanza di ogni ingerimento che non sia per preservare il libero svolgimento delle industrie e del commercio dagli attentati esteriori. Tutte queste cose sono libertà di lavoro, e tutte promanano dal rispetto dovuto alla personalità umana, come essere intelligente e libero, dal dovere dello stato di conservare la interezza di tale personalità nei cittadini.

Cosa strana! L'abolizione della libertà di lavoro e della concorrenza è l'ultimo risultato di certe dottrine, le quali muovono da declamazioni sui diritti ingeniti dell'uomo, e da uno spirito u-

(a) « Innanzi ad ogni altra cosa, la industria è l'azione dello spirito umano sul mondo fisico. Ora, lo spirito è essenzialmente libero; lo spirito, in tutti i suoi esercizii, ha bisogno della libertà al pari che fa d'uopo dell'aria all'uccello, perchè si sostenga e prosegua la sua corsa. » (CHEVALIER; *Corso di econ. polit.*) — « Ciò che la legge di attrazione universale è nella fisica, il parallelogrammo delle forze in meccanica, il libero arbitrio in morale, cioè il regolatore comune e quasi il pernio su cui s'aggirano tutte le dottrine comprese nella rispettiva scienza, la concorrenza lo è in ordine alle cose economiche ». (BOCCARDO; *Tratt. di econ. polit.*).

manitario, che è tanto più mensognero, quanto più le conseguenze dei loro principii sono contrarie alla santità dei veri diritti dell'uomo. I socialisti han domandata la organizzazione del lavoro, cioè il lavoro ufficiale, il lavoro obbligatorio sotto la pomposa formola di diritto al lavoro, e l'obbligo pel governo di farsi il grande intraprenditore, il grande produttore in danno della concorrenza privata. La negazione del diritto di proprietà ed il puro comunismo dei beni sono la conseguenza diretta di tali principi, e con l'abolizione della proprietà privata lo sterilimento delle fonti vere della produzione, e la miseria (retaggio della infingardaggine e dell'ozio); ciò che appunto tale scuola di scrittori politici ci proporrebbe di estirpare.—Nondimeno tale scuola, pur movendo da taluni principii veri, e con uno scopo che doveva necessariamente allettare le masse, ha troppo sconosciuta la natura umana, troppo disprezzato il diritto e la libertà individuale, e troppo confidato nella perfettibilità dell' uomo, per avere con ragione meritato il subito discredito in cui è caduta, e la facile vittoria sopra di essa riportata dalla economia politica, perchè noi non dovessimo qui più oltre intrattenercene. Un savio ordinamento dell'industria, combinato con il libero sviluppo dei commerci, e la educazione morale ed intellettuale delle masse, saranno il rimedio vero e solo possibile per lo sbarbicamento del lamentato pauperismo nelle moderne società.

Diritto di assistenza e di educazione.)—Dall'assurdità del diritto al lavoro sorge più chiaro ed evidente il dovere dell' assistenza pubblica. Lo stato è quel potere sociale che si propone direttamente la missione del mantenimento della giustizia, della distribuzione dei mezzi umani fra tutte le sfere dell'ordine sociale, conformemente al fine cui mirano; in somma, come dice l'AHRENS, il fine dello stato consiste nell'applicazione e nello sviluppo del diritto, che risiede essenzialmente nella distribuzione del complesso delle condizioni e dei mezzi esteriori dipendenti dall'umana libertà, e necessari all'adempimento dei fini razionali dell'uomo e dell'umanità. Però non è desso un'istituzione inattiva, inerte, e tale che debba rivestire un carattere negativo, e

contentarsi di togliere gl'impedimenti, eliminare gli ostacoli alla libertà e sviluppo degli altri fini sociali, ed alla vita morale e fisica dei componenti la società. La sua deve altresì essere una azione di tutela, e di assistenza, una distribuzione di mezzi e di condizioni, fatta con ragione e secondo le facoltà individuali di ciascuno. Senza di ciò mancherebbe l'ultimo scopo della vita sociale, che consiste nel trovarvi ciascuno i mezzi necessari al proprio svolgimento morale e fisico, e che forma appunto la destinazione umana.

Sotto tale considerazione, lo stato deve assicurare al cittadino quella reciprocanza di uffici e di aiuti, che renda possibile od agevoli la vita fisica e lo sviluppo intellettuale di lui. Se il bambino dopo messo al mondo, non trovasse nei suoi genitori l'obbligo di nutrirlo ed allevarlo, od abbandonato da questi, la pubblica beneficenza e la cura governativa che lo raccogliessero e sottentrassero negli uffici della famiglia dimentica dei suoi doveri; se adulto, mancante d'ogni soccorso, od impotente a rendere fruttifere le sue facoltà, non trovasse agevolezza per metterle a profitto, o migliorarle, ed altresì la previdenza pubblica che gli prestasse aiuti opportuni nell'assoluta mancanza di mezzi; se in tutte le età e per tutte le condizioni non rinvenisse l'uomo nella convivenza le opportunità del suo sviluppo morale ed intellettuale, la società mancherebbe certamente al supremo dei suoi fini, a quello della conservazione e miglioramento. Aggiungi, che il miglioramento individuale è più spesso condizione per la conservazione: i patiboli, le prigioni, e tutta la dura necessità delle pene si abolisce, meglio che con le leggi, con l'azione preventiva ed educatrice dello stato. Non molti anni dietro, diceva in proposito dall'alto della tribuna inglese uno stimato pubblicista: « La difesa delle persone e delle proprietà è uno di quegli attributi che tutti i pubblicisti consentono al governo, e il diritto di punire chi le offende, una facoltà che da ognuno è confessata come inerente al potere sociale. Ora, chi nega essere l'educazione e l'istruzione il mezzo preventivo più acconcio per impedire la violazione della legge? Chi non ammette che il sentimento della dignità, il predominio del dovere morale siano la salvaguardia

più salda dell'ordine di società? Il governo dovrà adunque privarsi di un potente istrumento di conservazione? Dovrà lasciarne la cura e lo studio alla volontà incerta e vaga dei privati? E se togliete al governo questa forza, che cosa gli rimane? La spada della giustizia, la vendetta della legge, il carcere, il confino, il patibolo! Strana dottrina codesta che punisce chi falli al dovere e nulla fa per insegnare il culto e l'osservanza del dovere! L'ignoranza non è forse la sorgente de la più gran parte dei delitti? La statistica non dimostra egli che la maggioranza dei colpevoli percossi dai tribunali si connumera fra coloro che sono privi delle più elementari cognizioni? Certo sarebbe meno paradossastica la sentenza di chi affermasse, che cessa il diritto di punire dove non si adempie il debito d'insegnare. » (MACOULAY) (a).

L'azione tutelatrice quindi dello stato si traduce nel conferire opportunamente la sua azione di assistenza e di educazione in soccorso all'iniziativa privata, cioè, nel concorrere ad apprestare i mezzi e le condizioni necessarie a tale scopo. Senza che però si faccia esso stesso educatore necessario e provveditore per obbligo nei bisogni individuali, si limiterà a promuovere e venire in soccorso, a confortare l'azione privata, rispettando la libertà dello interno sviluppo delle altre istituzioni sociali. E però questa azione non potrebbe essere sconosciuta, senza sconoscersi la sua natura e missione.

Questo dovere dell'azione governativa, che traduce nella pratica lo stato, non trova una sanzione esplicita nelle leggi fondamentali della nostra politica costituzione, perchè formando l'essenza dei poteri sociali, è di necessità intrinseca per ogni governo, qualunque potesse esserne la forma esterna. Le guarentigie costituzionali, consacrate nelle leggi fondamentali dello stato, servendo ad assicurare ai cittadini l'adempimento dei fini e degli obblighi sociali, non a crearli, rendono inutili le semplici dichiarazioni di certi principî, i quali non sono però meno sacri

(a) Discorso alla Camera dei Comuni nel 1847. — V. in CARUTTI; *Princ. del Gov. lib. — cap. XIII.*

e noti all' universalità degli uomini, e tali che s'abbia il diritto di reclamarne il rispetto dai poteri costituiti.

Consiglio di stato. *Principî che lo informano.*—Il Portalis, relatore al parlamento francese nel 1834 del progetto di legge sul consiglio di stato, diceva: *Tout étant conseil dans la monarchie constitutionnelle, la couronne doit avoir le sien.* Il primo consigliere del re è il ministero; ma nel ministro oltre al consigliere vi ha il capo, il direttore d'un pubblico servizio. Il ministero, è insieme un corpo amministrativo ed un corpo politico; esso non può pienamente adempiere alle funzioni di corpo consulente nella formazione delle leggi e regolamenti, e nella risoluzione dei dubbii infiniti che si generano nell'amministrazione attiva.

Innanzi alla formazione della presente unità nazionale, le varie provincie che ora compongono il regno d'Italia ebbero i loro consigli governativi variamente denominati, e tanto più, in quanto una tale istituzione si mostra più utile nei sistemi assoluti, ove l'arbitrio elevato a governo nei poteri supremi dello stato, sente il bisogno di mostrare una temperanza mediante il voto d'un simile collegio, e riesce ad esso più indispensabile averne i lumi nelle diverse bisogne dell' amministrazione, e per la formazione delle. leggi.

Gli è però inutile qui ricordare, come quelle istituzioni s'informassero e collegassero al sistema governativo di quegli stati, e come infruttuose riuscir potrebbero ora le ricerche del loro organamento e condizioni speciali. La legge del 30 ottobre 1859 fu la prima che in Italia istituì un consiglio di stato coordinato al sistema rappresentativo per le provincie di Piemonte e di Lombardia. Le seguite annessioni però non poterono con la stessa facilità che in mol e altre cose, fare estendere le attribuzioni di quel consiglio sedente nella provvisoria capitale a tutte le provincie del regno, e furono perciò lasciate sussistere con giurisdizioni limitate e per gli effetti dei diversi ordinamenti amministrativi, la vecchia consulta di stato napoletana, sotto il nome di Supremo consiglio amministrativo, i consigli di stato del già granducato di To-

scana, e ducato di Parma, e la commissione dei presidenti, nella quale s'era trasfusa l'antica speciale consulta di stato di Sicilia. Ed il potere centrale si aiutò come seppe meglio dell'antico consiglio di stato del regno sardo, ricostituito nel 1859, ricco di belle tradizioni e composto d'uomini riputatissimi, ma non dichiarato mai per legge, salvo che a certi speciali effetti e per alcune provincie, istituzione del nuovo regno (a).

Riusciva quindi indispensabile ed urgente la istituzione d'un unico consiglio di stato del regno d'Italia, coordinato al sistema politico ed amministrativo che ora informa il governo, onde far sparire lo stato anormale esistente in proposito, e costituire accanto all'amministrazione attiva un consesso, composto di uomini autorevoli per scienza e ricchi della necessaria esperienza, il quale fosse depositario dei principii e delle tradizioni amministrative nella preparazione delle leggi e dei regolamenti; e divenuto per tal guisa l'ausiliario del governo, concorresse a mantenere l'armonia e l'uniformità ammezzo la grande varietà e mobilità delle leggi, i diversi aspetti sotto i quali si presentano le questioni di ordine amministrativo, ed il facile mutare dei ministri.

Un progetto in proposito fu presentato alla Camera dei deputati dal ministro Peruzzi, nella tornata del 18 aprile 1864, sul quale era stato portato l'esame della Commissione, e fattane relazione dal Piroli. Ma col trasporto della capitale a Firenze resa più urgente la unificazione amministrativa, fu presentato dal ministro dell'interno Lanza, un progetto complessivo per la pubblicazione di varie leggi, e tra esse quella sul consiglio di stato; il quale sopra novello esame, venne approvato dalla Camera elettiva nella tornata del 7 febbraio 1865, e poscia dal Senato nella tornata degli 8 marzo anno stesso, ed ora costituisce la vigente *Legge del 20 marzo 1865*, num. 2248.

Natura e composizione del consiglio.) — Dopo la legge che abolisce il contenzioso amministrativo, come speciale giurisdi-

(a) Parole della relazione che accompagnava il primo progetto di legge presentato dal ministro Peruzzi.

zione, il consiglio di stato non è più un supremo tribunale amministrativo, ma nondimeno le sue attribuzioni son sempre per una parte puramente *consultive*, e per l'altra *giurisdizionali*. Esso conserva una speciale giurisdizione propria in casi tassativamente designati dalla legge, come avremo occasione di esaminare più innanzi.

Il consiglio di stato, come corpo consultivo, è chiamato a due grandi scopi: quello della consulta in tutti i più gravi negozii, e l'altro della preparazione delle leggi e dei regolamenti. Il numero degli affari e della rapidità onde si generano non consentendo sempre ai ministri, distratti pure dalle incombenze politiche dello stato, l'esame e lo studio paziente ed accurato di essi, si mostra opportuno questo corpo consulente di grande autorità per gli uomini che lo compongono, e della sufficiente indipendenza onde son rivestiti, e nel quale le persone preposte al governo della pubblica cosa, non meno che il pubblico possano ugualmente aver fiducia. Esso illumina, mediante i suoi avvisi, e senza scemare la responsabilità dei ministri, serve talora a contenerli in quelle improvvise risoluzioni, le quali non trovando argomento nelle giuste norme dell'amministrazione precedente, possono contribuire a togliere autorità agli atti governativi, ed a produrre, ove fossero rese abituali, l'anarchia nell' amministrazione. Per l' altra parte gli è a riflettere come nei reggimenti costituzionali la mutabilità dei ministri porterebbe seco non solamente la mutazione dell' indirizzo politico, ma ben anche una perpetua oscillazione nell'andamento amministrativo, ove non fosse temperata dalla permanenza di una istituzione come il consiglio di stato. Il quale, serbando il deposito delle tradizioni amministrative, e richiamando l'applicazione dei principii della scienza e dei pronunziati della giurisprudenza, senza rispetto ai ministri, e soltanto nello interesse generale dello stato, può più opportunamente contribuire alla redazione delle leggi e regolamenti di pubblica amministrazione, e serbar loro la necessaria omogeneità; evitando la confusione che reca una legge, la quale non bene s'innesti coll'universale sistema già esistente, e provvedendo a casi dissimili, direttamente o

indirettamente da altre leggi trattati, ingeneri antinomia o contraddizione, od anche solo superfluità di disposizioni (a).

Ma il consiglio di stato oltre di essere un corpo consulente è altresì un consesso con giurisdizione propria. Questa giurisdizione speciale, descritta negli art. 10 e 11 della legge, riveste però un carattere piuttosto di alto provvedimento amministrativo che di vero dibattimento giudiziario; e la sua speciale natura è giustificata dalla materia contestata e dalla condizione stessa dei membri del consiglio di fronte al potere governativo.

Il consiglio è composto del presidente, di tre presidenti di sezione, di ventiquattro consiglieri, di sei referendari, di un segretario generale e di tre segretari di sezione. (*art. 1, Leg. 20 mar. 1865.*) Ha inoltre un corrispondente personale di segreteria. I presidenti ed i consiglieri sono nominati per decreto reale, a proposta del ministro dell' interno dopo deliberazione del consiglio dei ministri, e non possono esser sospesi o rimossi dall' ufficio altrimenti che con decreto emanato con l'istessa forma sopra relazione del ministro (*art. 2 e 4, ivi*). I referendari ed i segretari son nominati con decreto reale, a proposta del ministro dell'interno, il quale può rimuoverli o sospenderli dall'ufficio senza formalità di sorte (*art. 2, ivi.*) Egli assegna con ordinanza i referendari ed i segretari a ciascuna sezione (*art. 17, ivi.*). I referendari istruiscono gli affari loro commessi dal presidente del Consiglio o dai presidenti di sezione, e ne fanno relazione. Non hanno voto deliberativo che per lo affare di cui son relatori (*art. 5, ivi.*). — Il consiglio è diviso in tre sezioni: 1° dell'in-

(a) Ecco come in proposito diceva il ministro degli interni nel suo preambolo al progetto presentato alla Camera elettiva del parlamento sardo nel 1854 sul riordinamento del consiglio di stato: « Male potrebbesi volere che il ministro, continuamente distratto dalla necessità di provvedere senza indugio agli affari correnti dell'amministrazione, trovasse tempo ed agio di pesare così minutamente le disposizioni di ogni nuovo progetto e di farne il confronto scrupoloso con tutte quelle altre che vi si possono in qualche modo riferire, da essere ad un dipresso sicuro che non vi s'incontrino antinomie e lacune, contraddizioni e conflitti di precetti e di norme ».

terno; 2° di giustizia, grazia e culti; 3° di finanze. Ciascuna sezione si compone d'un presidente e di otto consiglieri, con un segretario di sezione; ed ogni sezione può esser divisa in più comitati, la composizione dei quali, come pure la distribuzione dei consiglieri nelle sezioni, dev' esser fatta per decreto reale (*art. 14 a 17, ivi.*)

Attribuzioni del consiglio.) — Il consiglio, come si è detto innanzi, dà pareri, o giudica con ispeciale giurisdizione. La sua consulta è facoltativa od obbligatoria pel ministro. È sentito sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura pei quali sia interrogato dai varii ministri, e formola quei progetti di legge e regolamenti che gli vengono al modo stesso commessi. Dev' esser sentito in tutti i casi nei quali è prescritto da leggi speciali, e per massima: 1° sopra tutte le proposte di regolamenti generali di pubblica amministrazione; 2° sulle dimande di estradizione fatte da governi stranieri; 3° sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche di ogni natura; 4° sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità di provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite e non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica (*art. 7 e 9, ivi*).

Quanto alla consulta facoltativa gli è chiaro, che essendo stato messo il consiglio di stato accanto all'amministrazione attiva come corpo consulente ed ausiliario, non debbano i ministri avere alcun limite nella facoltà di richiederlo del suo avviso per qualunque affare, e di commettere ad esso la redazione dei progetti di legge, designandone perfino i principii informativi. Quanto però al parere obbligatorio del consiglio nei casi descritti, occorre una speciale disamina.

Il consiglio deve dare, come si è detto, il suo parere in tutti i casi nei quali una speciale legge lo prescriva. Casi più comuni, nei quali la legge richiede tale parere, sarebbero p. e. i seguenti:

1° *Legge provinciale e comunale*—è richiesto il parere del consiglio di stato per l'autorizzazione del Re a procedersi contro un prefetto o sotto-prefetto, o coloro che ne fanno le veci, per

atti dell'esercizio delle loro funzioni (*art. 8, leg. prov. e com del 20 mar. 1865*); — per l'approvazione dei regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del comune, e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso di opposizione degl'interessati; e dei regolamenti dei dazi e delle imposte comunali (*art. 138, ivi*): — per i provvedimenti con decreto reale sui reclami dei comuni al Re contro la decisione della deputazione provinciale e dei prefetti (*art. 145, ivi*); — per i provvedimenti da adottarsi nell'istessa forma sopra reclamo al Re fatto da un consiglio comunale o provinciale che credesse violate le sue attribuzioni dalle autorità amministrative (*art. 231, ivi*);

2° *Legge sulle opere pie* — è richiesto il parere del Consiglio di stato, quando si ricorre contro la deputazione provinciale (*art. 18, leg. 3 ag. 1862*); — quando l'amministrazione venga disciolta (*art. 21, ivi*); — quando occorra riformare un antico istituto, o crearne un nuovo (*art. 24, ivi*);

3° *Legge organica delle Camere di commercio* — è richiesto il parere del consiglio di stato per l'approvazione delle tasse da esse imposte (*art. 31, leg. 6 luglio 1862*);

4° *Legge sulla contabilità generale* — è richiesto il parere del consiglio di stato per la vendita dei beni immobili (*art. 11, leg. 13 nov. 1859*, applicata a tutte le provincie con *Decreto del 3 nov. 1861*); — pei regolamenti dei lavori da eseguirsi in economia e pei servigi non compresi in essi; e quando la spesa ecceda le 4,000 lire, si deve ancora sottoporre al suo esame il conto definitivo (*art. 23, ivi*); — pei contratti pubblici, i quali eccedano le 4 mila lire, sottoponendosi eccessivamente al suo esame la regolarità tanto di essi, quanto degli altri atti relativi alla vendita di beni stabili, qualunque ne sia il valore o fatti con incanti, se il valore eccede le 10 mila lire (*art. 26, ivi*); — per la modificazione e rescissione dei contratti riferiti e pei conti dei contratti non riferiti, qualora la spesa eccedesse i limiti già indicati (*art. 28 e 29, ivi*);

5° *Legge sui lavori pubblici* — è richiesto il parere del consiglio di stato per la istituzione dei pedaggi sui ponti e strade spettanti alla provincia (*art. 38, leg. 20 mar. 1865*); —

per la risoluzione sul reclamo fatto al Re dal consorzio contro il rifiuto del ministero o del consiglio provinciale ad accordare il concorso (*art. 115, ivi*); — per la pubblicazione da farsi con decreto reale degli elenchi dei porti di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle provincie in essi interessate (*art. 185, ivi*); — per l'ammissione delle domande per concessione ferroviarie (*art. 245, ivi*); — pel regolamento da approvarsi con decreto reale sulla polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie pubbliche, e del regolamento generale per la esecuzione della legge sui lavori pubblici (*art. 317 e 375, ivi*); — per lo stabilimento della quota complessiva degli stipendii del personale del genio civile da passarsi al servizio delle provincie (*art. 369, ivi*);

6.° *Legge sull'impartizione del R. placito*—è richiesto il parere del Consiglio di stato, quando si tratti di rescritti degli ordinarii diocesani portanti nomina a dignità od a canonicati nei Capitoli delle Chiese metropolitane e vescovili, ovvero disposizioni risguardanti i beni ecclesiastici d'un valore eccedente le sei mila lire, e quando, chiamato il Procurator generale ad impartirlo, fosse d'avviso, che il R. placito dovesse esser negato (*art. 5, Decr. 26 luglio 1863*);

7.° *Legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità* — è richiesto il parere del consiglio di stato per la dichiarazione di pubblica utilità da farsi con decreto reale a proposta del ministro pei lavori pubblici (*art. 11, leg. ult. del 1865*); — per i provvedimenti ad emettersi con decreto reale sul ricorso proposto dalle parti interessate avverso il decreto motivato emesso dal prefetto, udita la deputazione provinciale, sul piano di esecuzione dell' opera di pubblica utilità (*art. 18, ivi*);

8° È richiesto il parere del consiglio di stato per l' approvazione delle società anonime commerciali (*art. 46, Cod. di comm. alber*; e *52, Leg. di ecc. nap.*); — per la emissione di prestiti a premii in favore dei comuni (*art. 4, decr. 27 sett.1863*); per la sovrana approvazione delle alienazioni, costituzioni di rendita, affrancamento di canoni e prestazioni, acquisto e vendita di rendite, mutui passivi ed attivi, transazioni, ecc. a farsi dalla Cassa Ecclesiastica (*art. 82, decr. e reg. 13 ott. 1861.*)

Quando il parere del consiglio di stato è richiesto per legge, il decreto reale o ministeriale che ne consegue deve avere la formola: *Udito il parere del Consiglio di stato* (*art. 8, leg. sul cons. di stato.*)

La legge prescrive come obbligatorio il parere del consiglio di stato sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche di ogni natura. Occorre riflettere in proposito, che l'art. 18 dello Statuto prescrive, che *i diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all' esecuzione delle provvisioni d'ogni natura provvenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.* Ora, gli è giusto che provvedimenti di così alto interesse non fossero presi, senza sentirsi prima il parere d'un corpo consulente di quella importanza che ha il consiglio di stato. — Prescrive altresì la legge, che lo stesso consiglio sia udito sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità di provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite e non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica; essa vuole che in questo caso, se il parere del consiglio di stato fosse contrario al provvedimento adottato, si faccia costare nel decreto di essersi ancora sentito il consiglio dei ministri. — Giustamente fu osservato su questa disposizione, che il concetto in essa contenuto dovrebb' essere con maggior chiarezza significato e reso applicabile con norme determinate e precise. Tre condizioni si richiedono per i richiami di tale natura: 1° che i ministri o gli agenti del governo abbiano ordinato un provvedimento illegittimo; 2° che tale provvedimento si riferisca alle ingerenze ed agl' interessi della pubblica amministrazione; 3° che non sia possibile invocare dai ministri il relativo rimedio, o perchè essi medesimi abbiano presa la impugnata risoluzione, o perchè gli agenti subalterni abbiano fatto uso od abuso di facoltà proprie, ma non delegate. La prima condizione non potrà essere interpretata in guisa da chiudere l'adito ai competenti tribunali, allorchè coi provvedimenti illegittimi si fosse recato offesa all'interesse ed al diritto dei privati. La seconda condizione è posta per distinguere la competenza amministrativa dalla competenza politica, collegandosi con quella una guarentigia di ordine amministrativo col mezzo di ricorsi amministrati-

vi, e collegandosi con questa una guarentigia di ordine politico col mezzo delle assemblee politiche. La terza condizione non avrebbe bisogno di lungo commento se fossero bene definiti i limiti delle attribuzioni, e recati in atto i principii della responsabilità governativa; e diciamo governativa per non restringerla ai soli ministri. (Martinelli.)

Le attribuzioni del consiglio di stato delle quali ci siam sin qui occupati sono relative alla sua qualità di corpo consulente; ed in tale qualità esso dà parere sopra oggetti sui quali il ministero può facoltativamente o deve obbligatoriamente richiederlo, e redige progetti di leggi o regolamenti. Ma esso ha pure, come abbiamo detto, una propria e speciale giurisdizione, per la quale giudica o delibera sopra oggetti demandati alla sua competenza. Con ciò nondimeno esso non si assimila a qualunque altro tribunale ordinario, i suoi componenti non godono della vera inamovibilità, che è sola guarentigia d'indipendenza nei giudizii, ma conserva sempre il suo carattere d' istituto amministrativo, e di collegio dipendente dal potere esecutivo; i suoi non sono sentenze o decisioni, ma *decreti motivati*. — Esso è chiamato a pronunziare definitivamente: 1° sui conflitti di attribuzione fra l'autorità amministrativa e la giudiziaria; 2° sulle controversie fra lo stato ed i suoi creditori, quando tali controversie riguardano l' interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico; 3° sui sequestri di temporalità, sui provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche, e sopra gli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia, e provocati dal ministro di grazia, giustizia e culti; 4° sulle altre materie che dalle leggi generali del regno sono deferite al consiglio di stato, e sopra tutte le questioni che da leggi speciali non per anco abrogate nelle diverse provincie del regno, fossero di competenza dei consigli o delle consulte di stato (*art. 10, leg. sul cons. di stato.*)

Brevi riflessioni occorrono in proposito. Fu discusso nella camera dei deputati, a proposito della legge sul contenzioso amministrativo, a quale magistrato dovesse delegarsi la cognizione

dei conflitti, e nelle diverse commissioni della camera, se dovesse conservarsi al consiglio di stato tale attribuzione. Si opponeva, che deferita somigliante risoluzione a consiglieri amovibili, strettamente dipendenti dal ministero, ed in rapporti diretti con l'amministrazione, era per lo meno render vana l'abolizione della giurisdizione speciale del contenzioso amministrativo, era rimetterla in mano al potere esecutivo; poichè elevare i conflitti e risolverli fosse tutto devoluto ad autorità del governo attivo. Si faceva ancora rilevare, che i conflitti di attribuzioni, implicando sempre una questione di giurisdizione e di competenza, ed ogni giurisdizione venendo dalla legge, non poteva esser chiamato alla loro risoluzione, se non quel supremo magistrato, il quale ha appunto il mandato di mantener salva ed inviolata la legge, cioè la Corte di cassazione. Fu però opposto a tali argomenti, godere il consiglio di stato d'una certa indipendenza, che veniva dalla dignità delle persone chiamate a costituirlo, e dalle formalità imposte dalla legge per la loro nomina o rimozione dalla carica; non potersi nello stato presente d'Italia devolvere una tale attribuzione alla cassazione, per la mancanza appunto d'un'unica Corte, la quale potesse evitare le risoluzioni diverse per identici casi, come ovviamente potrebbe verificarsi, ove si attribuisse la risoluzione dei conflitti a quella delle quattro cassazioni ora esistenti nella cui giurisdizione si fosse il conflitto elevato. Questo partito ha guadagnati i voti dell'ultima commissione della Camera dei deputati, e nell'ultimo progetto sanzionato fu ritenuta pel consiglio di stato l'attribuzione di risolvere i conflitti fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa. Ma non sarà inutile notare, che la commissione stessa dichiarava che, mantenendo tale attribuzione pel consiglio di stato, non aveva inteso di risolvere definitivamente la questione intorno all'autorità cui debba esser demandata, e che però la questione rimaneva riservata (a).

La seconda attribuzione giurisdizionale conferita al consiglio di stato si è quella di pronunziare sulle controversie fra lo stato ed i suoi creditori. Non saprebbe certamente porsi in dubbio

(a) Sono parole della relazione del Restelli, presentata nella tornata degli 11 gennaio 1865.

la convenienza d'una tale attribuzione, ove si rifletta alla speciale condizione delle controversie che possono sorgere nell'applicazione delle leggi sul prestito pubblico, ovvero per l'interpretazione dei contratti in proposito stipolati dal governo; alla natura di simili controversie; tutta di natura amministrativa; ed alla posizione stessa del consiglio di stato. Il quale, non essendo in questi casi un mero consultore dei ministri, ma autorità che esercita giurisdizione propria ed indipendente, presta alle parti interessate sufficiente guarentigia d'imparzialità pei suoi giudizii.

Altra attribuzione del consiglio è quella di pronunziare sui sequestri di temporalità ed i provvedimenti relativi alle attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche. — Il così detto *ricorso per abuso*, il quale trova riscontro nel *ricorso alla regia protezione*, che per l'antica polizia ecclesiastica delle provincie meridionali poteva interporsi contro gli atti abusivi dell'autorità ecclesiastica, e fu più tardi conservato sotto nome di *ricorso di abuso in materia ecclesiastica* nella legge istitutiva della R. Consulta di Stato (*Ved. art. 13 n. 10, leg. del 14 giug. 1824*), prende più direttamente origine dall'antica istituzione del diritto pubblico francese, detta *appel comme d'abus*, ed introdotta a guarentigia dei privilegi della Chiesa gallicana contro l'invadente azione della curia romana.

Dopo proclamato dal parlamento il principio di *libera chiesa in libero stato*, fu fatto dubbio presso le nostre commissioni legislative, chiamate all'esame del progetto di legge per la istituzione del consiglio di stato, se fosse più conveniente conservare tale provvedimento come una delle attribuzioni del consiglio. Certamente, sciolto il problema dei rapporti fra la chiesa e lo stato, il ricorso per abuso avrà finito il suo tempo; ma innanzi che la curia di Roma abbia deposte le velleità di potere temporale, pria che la guerra ostinata e coperta onde i preti armeggiano contro le presenti istituzioni ed assetto della nazione abbia fine, fu generalmente riconosciuto il bisogno di conservarla. Nondimeno, il primitivo progetto ministeriale, che poneva questa disposizione fra le transitorie, ed il controprogetto della prima commissione della Camera dei deputati, ammettevano il provvedimento del ri-

corso per abuso, solamente come un mezzo del potere civile per frenare l'azione eccessiva delle autorità ecclesiastiche. Con la presente legge si è fatto dippiù; le condizioni si sono pareggiate; si è data facoltà alle stesse autorità ecclesiastiche di ricorrere al consiglio di stato, quando reputassero offese le loro attribuzioni dalle autorità civili. Onde nell'art. 10 non si è limitata l' attribuzione del consiglio a pronunziare sui ricorsi per abuso contro gli atti di autorità ecclesiastiche, ma la si è estesa genericamente a giudicare *sui provvedimenti concernenti le azioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche.* « La parità del trattamento e la giustizia eguale per tutti non possono che dar credito, e forza al regime di libertà. » (*Relazione di Restelli.*)

Questa materia però non costituisce veramente un esercizio di giurisdizione, siccome quella che non si definisce per sentenze proferite in contraddittorio, ma costituisce piuttosto una specie di alta censura, esercitata per via di dichiarazioni solenni, a fine di contenere nei giusti limiti le autorità ecclesiastiche o civili, e mantenere incolumi nei rapporti vicendevoli le ragioni dello stato e della chiesa. Nondimeno, il procedimento in riguardo assume il carattere d'un vero giudizio promosso di ufficio dall'autorità governativa. Il ministro di grazia, giustizia e culti commette ad un consigliere, ovvero ad un referendario del consiglio l' incarico di istruire e promuovere l'azione presso il collegio in qualità di pubblico ministero, e trasmette a lui tutti i documenti necessari assieme all'atto con cui si eccita la giurisdizione del consiglio. Il presidente affiderà la relazione del ricorso fatta dal ministro per organo del consigliere delegato con la qualità di pubblico ministero, ad uno dei consiglieri giudicanti in assemblea generale. Le parti sono ammesse a presentare scritture in difesa, e produrre documenti nel termine che verrà loro fissato dal consiglio. Il ministero pubblico darà le sue requisitorie, e saranno lette le scritture difensive. Il consiglio pronunzierà, rimuovendo l' ostacolo dell' atto abusivo, o secondo i casi annullandolo e rimettendo le cose nello stato precedente (*art. 25 a 27, ivi*). Benchè la legge nol dica esplicitamente, il consiglio può imporre in pena il sequestro delle temporalità. Le decisioni a questo riguar-

do sono prese con forme,che verranno prescritte dal regolamento interno (*art. 25, ivi.*). Nei casi di urgenza degli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia, l' affare può essere deferito alla sola sezione di grazia e giustizia. (*art. 11, ivi.*)

Modo nella trattazione degli affari.) — La legge abbandona al regolamento interno la designazione del modo onde il consiglio dovrà deliberare, cioè, se in adunanza generale ovvero diviso per sezioni, nell' esame degli affari sui quali è richiesto del suo parere. Il ministro avrà però sempre la facoltà di esigere che dati affari siano trattati in adunanza generale. Abbiamo poi veduto che nelle materie di sua competenza giurisdizionale è chiamato a deliberare in adunanza generale, meno i casi d'urgenza per i provvedimenti sugli atti provvisionali di sicurezza generale (*art. 11, 12, 22 e 25, ivi.*). — Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del consiglio, con l'assistenza del segretario generale; quelle per sezione dal rispettivo presidente, con l' assistenza d' un segretario di sezione. La distribuzione del personale è fatta dal presidente generale. (*art. 12 e seg., ivi*). È in facoltà del presidente, quando il consiglio sia chiamato a dar parere sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare commissioni speciali, sciegliendone i consiglieri nelle sezioni. Potrà anche aggiungere alla sezione incaricata di esaminare determinati affari alcuni membri di altre sezioni, i quali però in questi casi non hanno che voto consultivo. In caso finalmente di assenza o d' impedimento di membri di una sezione, il presidente può provvisoriamente destinare a supplirli quelli di un'altra sezione (*art. 21, ivi*). Alle adunanze generali o per sezioni negli affari consultivi i ministri possono intervenirvi, o delegare commissari per dare speciali informazioni sugli affari che si trattano, o manifestare gl' intendimenti del ministro sopra nuove leggi e regolamenti dei quali sia commessa la compilazione al consiglio (*art. 20, ivi.*).

Ma non è più data facoltà, come per l'art. 9 della legge sul consiglio di stato del 1859, ora abrogata, al presidente del con-

siglio, col consenso del ministro, di potere invitare persone distinte per cognizioni speciali a intervenire nelle sedute, per dare la loro opinione, o somministrare schiarimenti.—Le proposte di leggi e di regolamenti sono esaminate e discusse in adunanza generale, dopo essere state precedentemente studiate e preparate nella sezione, alla quale per loro natura appartengono, o nelle commissioni speciali *(art. 23, ivi.)*. Quando l'affare fosse stato proposto in una sezione per il suo parere, ed il ministro non lo ritenesse sufficiente, potrà richiedere al presidente che l' affare sia riproposto all'esame dell'intiero consiglio, e discusso in adunanza generale *(art. 24, ivi)*.

Perchè le deliberazioni prese dal consiglio, tanto nelle adunanze generali, quanto in quelle per sezione, sieno valide, è necessaria la presenza almeno della metà del numero dei consiglieri che compongono il consiglio o la sezione. A formare un tal numero non possono essere chiamati i referendari: perchè questi, come abbiamo veduto, non hanno voto deliberativo che per i soli affari che riferiscono.—Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti; ed in caso di parità, il voto del presidente avrà la preponderanza *(art. 18 e 19, ivi.)*.

Tale è l'ordinamento del Consiglio di stato del regno d'Italia, giusta la legge del 20 marzo 1865, la quale con disposizioni transitorie, negli art. 28 a 30, prescrive così: La presente legge andrà in vigore col 1 luglio 1865, col qual giorno cesseranno di esistere i Consigli di stato del già regno di Sardegna, di Toscana, ecc. — Gli affari pendenti sulla materia della presente legge davanti ai diversi Consigli saranno rimessi al Consiglio di stato, giusta le istruzioni che verranno emanate dal governo del Re.— Un regolamento di servigio interno sarà approvato con decreto reale.

Corte dei conti. — La Corte de' conti non è oggi più un semplice tribunale amministrativo, un' istituzione senza carattere politico, onde potesse parere strano che noi ce ne occupassimo qui; essa è invece chiamata a sussidiare ed agevolare l'esercizio della somma fra le guarentigie costituzionali, che è quella del controllo del potere legislativo sulle finanze dello stato; e quindi un ausiliario dei grandi poteri politici.

La Corte dei conti è nondimeno ancora un' istituzione giudiziaria amministrativa, e conserverà tale qualità insino ad una nuova modifica della legge provinciale e comunale sulle attribuzioni dei Consigli di prefettura. Per tal guisa riesce un'istituzione di natura mista; partecipante dell' ordine giudiziario ed amministrativo, e dell'ordine governativo e politico. Per la sua natura giudiziaria gode la inamovibilità dei suoi membri, offrendo così una piena guarentigia d'indipendenza verso i contabili, che è chiamata a giudicare; le sue decisioni portano la ordinaria intestazione ed hanno forza esecutiva sulle persone e le proprietà che sono colpite da condanna. Per la sua natura amministrativa è investita d'una speciale giurisdizione, per giudicare dell'esattezza dei conti resi dagli amministratori del pubblico denaro. Come istituzione politica è chiamata finalmente a vigilare e sindacare la riscossione delle entrate e delle spese dello stato, accertando e confrontando i conti dei varii ministeri col conto generale dell'amministrazione delle finanze prima d' esser presentati alle Camere, ed apponendo il suo *visto*, semplicemente o con riserba, a tutti i decreti emanati dal potere esecutivo.

Dev' essere somma cura d'ogni stato ben retto assicurare l'esattezza della contabilità pubblica, comparare le entrate con le leggi d'imposta, le spese con i crediti o le riscossioni; e seguire in tutti i loro movimenti l'applicazione e l' uso del denaro pubblico ed altri valori dello stato (V. LAFERRIÈRE). — Ora, come ben distingue uno scrittore italiano, in tre parti si divide il problema della contabilità dello stato: 1° nella parte legislativa che appartiene al parlamento; 2° nella parte di vigilanza e di sindacato che si affida ad una magistratura speciale col titolo di corte dei conti; 3° nella parte esecutiva od anche materiale (se la parola

bene corrispondesse al pensiero), che aiuta a riconoscere ed a verificare colla massima agevolezza in qualsivoglia momento la gestione del pubblico denaro. (MARTINELLI). Alla prima parte provvede il parlamento con l'approvazione del bilancio annuale, alla terza un sistema ben ordinato ed un metodo spedito di conteggi, che è desiderabile attuerà la legge ora in proposta alle Camere sulla contabilità dello stato; e la seconda si eseguе dalla corte dei conti con le norme, nei limiti, e con i mezzi che verremo più innanzi svolgendo, non senza però dar prima un cenno storico di tale istituzione.

Cenno storico.) — La istituzione della Corte dei conti si rende evidentemente d'una maggiore importanza sotto i governi liberi, per le funzioni che le sono attribuite generalmente, di vegliare cioè, a che le spese dello stato non eccedano i limiti dei fondi assegnati nel bilancio, e corrispondano alle destinazioni ivi fatte; nonpertanto essa fu tenuta in rilevanza anche presso i governi assoluti, appunto per la sua attenenza con l' erario dello stato, verso il quale almeno dovevano avere minore incuria ed abbandono, che per ordinario non mostrassero a riguardo di qualunque altro pubblico interesse (a).

Lo stato di questa istituzione che ha preceduto la presente costituzione della Corte dei conti del regno d'Italia nelle varie provincie era il seguente.

Nelle provincie del napoletano all' antico supremo tribunale della *regia Camera della sommaria*, era succeduta per legge del 19 dicembre 1807, la *regia Corte dei conti*, riformata più tardi con legge del 29 maggio 1817, sotto il nome di *gran Corte dei conti*. Era essenzialmente un tribunale amministrativo, senza giurisdizione governativa. Tre camere, due pel giudizio sui con-

(a) « Quei reggitori supremi, i quali, anche tacendo, ricordano il detto, *lo stato siamo noi*, se non hanno alcun limite legale nell'ordine e nella qualità delle spese, hanno però interesse e diritto di provvedere che gli esecutori della loro volontà ne sieno fedeli custodi, e si tengano entro ai confini da quella indicati e prescritti. » (MARTINELLI).

ti, ed una pel contenzioso amministrativo; tribunale questa ultima per regola di appello dai consigli di prefettura, e di prima istanza per molti casi specificati dalla legge. Le sue decisioni erano esecutive con l' approvazione reale. Competeva al a parte interessata ed al pubblico ministero il ricorso devolutivo alla Consulta di stato, dopo il 1860, tramutata in Supremo consiglio amministrativo: ammessa la revisione nei casi di errore, omissione o doppio impiego, di falsità e di nuovi documenti. — Alle due Camere dei conti apparteneva di pronunziare sulla liquidazione dei conti degli esattori ed amministratori del pubblico denaro, e sulla cancellazione o riduzione delle ipoteche prestate dagli agenti della finanza o dai loro fideiussori; riunite giudicavano dei conti della tesoreria generale e dei banchi. Le tre camere in sessione generale poi pronunziavano sui conti del debito pubblico e della cassa d'ammortizzazione, ed unitamente al procuratore generale ed avvocati generali, vigilavano alla estrazione del lotto. — Non competeva alla corte il riscontro preventivo, provvedendovisi invece col mezzo di confronti e di verifiche da un ufficio speciale presso la tesoreria; ma erano sottoposti al giudizio di essa i conti degli agenti tutti del tesoro e del controlloro generale della tesoreria medesima. — La natura e le condizioni della corte dei conti di Sicilia non differivano che accidentalmente da quella di Napoli. Aveva due camere; la prima esercitava il contenzioso amministrativo, la seconda giudicava esclusivamente dei conti precedenti al 1852, ed a vicenda con l'altra per i conti successivi.

La Toscana ebbe istituti per la revisione e sindacato dei conti con nomi e modi diversi prima del 1849, ma istituzione propria di corte dei conti fu quella fatta con legge del 1° novembre di quell'anno. Aveva la vigilanza e la verifica di tutte le amministrazioni dello stato, e che si collegavano con l'interesse del pubblico erario. L'ufficio di revisione aveva incarico di vegliare a che il metodo della scrittura a partita doppia, qual'era disposto, fosse mantenuto inalterato. I conti erano riveduti dai ragionieri; ma speciali revisori erano distribuiti in diverse aziende. La corte pronunziava sopra i rapporti informativi fatti

da essi; oltre a che straordinarie revisioni potevano essere ordinate dall'uffizio della stessa corte o dal governo. Oltre la revisione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e stabilimenti pubblici, era affidata alla corte un'operazione detta *del decennio*, ovvero stato complessivo decennale, ragionato e comparativo dei risultamenti attivi e passivi delle singole amministrazioni. Non riscontro preventivo, ma revisione dei conti generali e rapporto al capo dello stato sul risultato e sugli ordini dati dai ministri per spese non approvate regolarmente.

Una camera dei conti fu istituita in Parma nel 1814, che non fu posta in atto, ed il giudizio sui conti rimase devoluto ad una sezione del consiglio di stato. Fu costituita più tardi nel 1836, ed ebbe giurisdizione sui conti di tutte le amministrazioni dello stato, dei comuni, e stabilimenti di educazione e di beneficenza: la verifica e l'ufficio di riferire conferito ai ragionieri. Nel 1852 si ordinava uno regia procura. Ammessa la revisione delle decisioni presso la stessa corte; ed il ricorso per violazione di forme e di legge al consiglio di stato.

In Piemonte sino agli ultimi anni il così detto *Controllo generale* faceva il riscontro preventivo delle spese, riuscendo per tal modo di temperamento e di freno all'arbitrio ed ai trascorsi dell'amministrazione, ed il *Magistrato della Camera* giudicava dei conti. Innanzi all' istituzione del governo parlamentare, il controllore generale non diriggeva le sue relazioni che al capo dello stato. Con legge del 23 marzo 1853 fu ad esso conceduto di registrare i mandati con riserva, facendo relazione insieme col conto dell'esercizio di finanza al parlamento e non più al Re. Una corte dei conti propriamente detta non venne istituita che con decreto del 30 ottobre 1859, pubblicata in virtù dei pieni poteri conferiti al Re con legge dei 25 aprile di quell'anno stesso, e posta in vigore nel gennaio del 1860 per le provincie di Piemonte e di Lombardia. (V. Martinelli).

Le seguite annessioni delle altre provincie che formano il presente regno d'Italia, aveva resa urgente ed indispensabile la creazione d'un' unica corte dei conti come compimento della unificazione finanziaria, ed il progetto di legge relativo veniva appro-

vato dopo ripetute discussioni e riforme da entrambi i rami del parlamento, e convertito nella legge ora applicata del 14 agosto 1862.

Costituzione della corte.) — La doppia natura della corte dei conti d'istituto amministrativo giudiziario e di ordinamento governativo costituzionale conferisce un carattere proprio e speciale ai membri che la compongono, così in quanto alla loro posizione di fronte al potere esecutivo, come in quanto alle loro attribuzioni. Essa non emana dall'ordine amministrativo o giudiziario dello stato, ma riceve un mandato costituzionale di vigilanza su tutto l'andamento dell'amministrazione.

L'articolo 10 dello Statuto dichiara, che la proposta delle leggi appartenga al capo dello stato ed alle due camere, ma soggiunge, che ogni *legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentato prima alla camera dei deputati.* Sia qualunque il valore di tale priorità, il diritto di votare i bilanci ed i conti inchiude certamente quello della vigilanza e della revisione; e non essendo possibile ad un'assemblea di esercitare direttamente una vigilanza per l'applicazione in tutte le sue parti del bilancio, e la revisione dei conti, nulla è più legittimo di ciò, che essa deleghi ad una sua speciale commissione, ovvero ad un corpo costituito questa sua facoltà, perchè la eserciti sotto la propria dipendenza. Ciò è appunto cui serve la corte dei conti nei suoi rapporti col potere esecutivo; e ciò ha fatto sorgere la questione al tempo della discussione della legge in parlamento, sulla scelta del potere, al quale dovesse conferirsi la nomina dei suoi membri per conservar loro quella necessaria indipendenza dal potere esecutivo, che è chiamata a sorvegliare nei suoi atti.

Nel Belgio l'art. 116 della costituzione dispone, che *i componenti della corte dei conti sieno nominati dalla camera dei rappresentanti pel termine fissato dalla legge.* Questo termine è di sei anni, col diritto di sempre rivocarli (a). Ma il Belgio ha u-

(a) Diceva legittimamente il BLONCKÈRE nella seduta del 29 dicembre 1830 al congresso nazionale: « Si la cour des comptes est

na camera di deputati d'un numero piuttosto ristretto di membri, il congresso nazionale che fondava quel principio decretava una costituzione e conferiva una corona, con la condizione che il re ne curasse la esecuzione. Ma per noi, ove i poteri diversi dello stato, che hanno diversa origine, godono di prerogative speciali, ed in cui trovasi scritto nello articolo 6 dello Statuto fondamentale, che *il Re nomina a tutte le cariche dello stato*, il sistema belgico non poteva esser seguito.

Fu provveduto a tale indipendenza mediante la decretata inamovibilità di tutti i membri componenti la corte stessa, così per l'ufficio come per la sede. — La corte dei conti ha sede nella capitale del regno, è divisa in tre sezioni, ed è composta d'un presidente, di due presidenti di sezione, dodici consiglieri, un procuratore generale, un segretario generale, venti ragionieri. Il presidente, i presidenti di sezione ed i consiglieri sono nominati con decreto reale, proposto dal ministro delle finanze, dopo deliberazione del consiglio dei ministri. Gli stessi non possono essere revocati, nè collocati d'ufizio in riposo, nè allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto reale, col parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei deputati. *(art. 2, 3, 4, Leg. 14 ag. 1862)*. La inamovibilità non è dunque conceduta che ai presidenti ed ai consiglieri della corte; il procuratore generale rappresenta il pubblico ministero ed è amovibile; e solamente una maggiore garentia è accordata agl'impiegati della corte e dei suoi uffici di riscontro e di revisione per le loro nomine, promozioni e remozioni, le quali non possono essere fatte se non con decreto reale a relazione del ministro delle finanze, *sulla proposta* della Corte a sezioni riunite. *(art. 2 e 5, ivi)* (a).

instituée pour contrôler les actes du ministre, comment nommera-t-il lui-même ses controleurs? J'aimerais mieux dire qu'il faut augmenter les commis du ministre des finances et le laisser diriger les affaires comme il l'entendra. »

(a) Il ruolo del personale della segreteria e degli uffizii della Corte, compresi gl'impiegati delle Delegazioni e degli Uffizii di riscontro, è stabilito nel modo seguente dal R. decreto del 9 ottobre 1862: —

Fu dibattuta lungamente la questione se fosse conveniente alla natura della corte dei conti e delle sue funzioni la istituzione d'un procuratore generale. Ma se da una parte si poneva innanzi per la sua abolizione, la natura speciale dei giudizii per revisione dei conti, ben diversi che quelli innanzi i tribunali ordinarii, consistendo questi invece in un semplice esame del risultamento di cifre e della loro corrispondenza e regolarità; si faceva rilevare che una tale istituzione trovata inutile dalla breve esperienza fattane nel Piemonte, potrebbe riuscir pericolosa per la indipendenza della corte medesima; che essa non potrebbe esser consigliata dallo scopo di conservare una vigilanza per la osservanza delle leggi e delle forme e la competenza nei giudizii, perchè il pericolo di tali violazioni è tanto remoto da non meritare che venga perciò istituito un ufficio di procuratore. Dall'altra parte però si allegava, che l'ufficio del pubblico ministero, che sarebbesi voluto affidare ad uno dei consiglieri, ripugnando da quello di magistrato giudicante ed inamovibile, la indipendenza e la dignità della corte non fossero adombrate minimamente dalle istanze e dalle conclusioni d'un procuratore generale negli ordini contenziosi; che la breve esperienza citata non potesse essere allegata come ragione, rimanendo sempre vero, che la possibilità che certi casi si avverino, basti a giustificare la esistenza d'una previsione della legge; tale istituzione finalmente corrispondere alla responsabilità dei ministri, la quale rimarrebbe vana e delusa qualora non avesse modo di farsi rappresentare a difesa degl' interessi e dei diritti della pubblica amministrazione nei giudizii, nei quali ha appunun interesse diretto. (V. Martinelli). E la istituzione del procuratore generale presso la corte fu ritenuta, senza però attribuirgli un grado maggiore d'ogni altro semplice consigliere.

9 direttori Capi di divisione di prima classe, e 16 di seconda; — 29 Capi di sezione; — 34 Segretari di prima classe, e 36 di seconda; — 30 Applicati di prima classe, 30 di seconda, 45 di terza, e 45 di quarta classe. — Con decreto del 13 aprile 1863 (n. 1220) sono stati soppressi due dei sedici posti di Direttori Capi di divisione di seconda classe, e sono stati invece aggiunti quattro posti di Applicati di terza classe, e tre posti di Applicati di quarta.

Attribuzioni della corte.) — Si è accennato che la corte dei conti abbia il doppio ufficio di vigilanza e di revisione, delegatole dal parlamento, come atto essenzialmente governativo, e di giudicare dei conti resi dagli agenti della pubblica amministrazione, conferito ad essa dalla legge, e con forme speciali. Sotto questa doppia veduta le sue attribuzioni sono distinte dalla legge di sua istituzione nei seguenti capi: 1° disposizioni generali; 2° riscontro delle spese; 3° vigilanza sulla riscossione delle entrate, e sui valori in denaro o in materie; 4° vigilanza sulle cauzioni; 5° esame dei conti dei ministri; 6° giudizii sui conti degli agenti dell'amministrazione *(art. 10, ivi)*.

Esercita la sua ordinaria vigilanza riscontrando con le leggi del bilancio gli ordini di pagamento, e con le leggi e coi regolamenti amministrativi gli atti che si riferiscono a riscossioni od a spese. A tale effetto tutti i decreti reali, qualunque sia il ministero dal quale emanano, e qualunque ne sia l'obbietto, sono presentati alla corte, perchè vi si apponga il *visto* e ne sia fatta registrazione. Essa registra senza riserva gli atti o decreti riconosciuti conformi alle leggi ed ai regolamenti, ed in caso diverso registra con riserva, se il consiglio dei ministri crede di dover persistere negli atti o decreti soggetti a registrazione, e la corte medesima dietro deliberazione presa, non riconosca cessata la cagione del rifiuto. La responsabilità dei ministri innanzi al parlamento non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della corte; ma questa ha sempre il diritto di chiedere ai ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni. *(art. 13 a 16, ivi)*. — La Corte non registra tutti gli atti, ma siccome essa ha il dovere di prendere nota e dare avviso ai ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione dello stato, che le occorre di rilevare nel compiere le sue incombenze *(art. 17, ivi)*, così tutti gli atti le debbono essere trasmessi, onde abbia l'adito aperto a dimostrarne le irregolarità, prenderne nota e darne avviso ai ministri. — La Corte non fa un

semplice lavoro di censura sterile ed oscuro agli atti ministeriali; essa è tenuta nel gennaio di ciascun anno di dar comunicazione agli uffizi di presidenza del Senato e della Camera dei deputati dell'elenco delle registrazioni eseguite *con riserva*, accompagnandola con le deliberazioni relative *(art. 18, ivi)*.

Perchè la Corte sia al caso di riscontrare col bilancio approvato dal parlamento le spese e le erogazioni a qualunque titolo fatte dai ministri, debbono ad essa esser presentati, perchè vi apponga il *visto* e gli faccia trascrivere ne' suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese, qualunque ne sia la forma e la natura, e tutti gli atti di nomina, promozione, o trasferimento d'impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni o altri assegnamenti a carico dello stato; a meno che non contengano concessione d'indennità, o retribuzioni per una sola volta, non eccedenti le lire due mila. Per l'oggetto stesso i mandati e gli ordini di pagamento debbono coi documenti giustificativi essere sottoposti alla registrazione e al visto della corte. Essa vigila perchè le spese non superino le somme stanziate nel bilancio, e queste si applichino alle spese prescritte, perchè non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perchè la liquidazione ed il pagamento delle spese sieno conformi alle leggi e ai regolamenti *(art. 19, 20, e 21, ivi.)* Per tal modo la corte dei conti è chiamata sempre ad esaminare se gli atti emanati dal potere esecutivo sieno conformi alle leggi ed ai regolamenti, senza che perciò sia vincolata la libertà di azione dei ministri; lasciandosi ad essi la facoltà di riformare gli atti che dalla corte non fossero stati trovati conformi alle leggi od ai regolamenti, ovvero di riserbarsi di giustificarne l'apparente o reale irregolarità innanzi al parlamento, ed assumerne la responsabilità. La corte non fa quindi in proposito che una dichiarazione di dritto, dandone comunicazione per i casi in cui lo creda violato, al potere legislativo, cui spetta la somma vigilanza ed ispezione sugli atti ministeriali.

La corte dei conti non può avere alcuna ingerenza nell'amministrazione attiva; essa non ha che un semplice ufficio di vigilanza. Quindi in ordine alla riscossione delle entrate e valori

dello stato, non le è consentito di procedere direttamente a visite nelle casse o magazzini degli agenti dell'amministrazione; e per l'esercizio del suo ufficio di vigilanza in riguardo, i ministri trasmettono alla corte, dopo verificati dall'amministrazione: - i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del governo nel corso dell'esercizio: - i conti delle casse dello stato colla indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati; - le relazioni degl' ispettori o di altri uffiziali incaricati del sindacato, e quelle colle quali ciascuna amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate,ne giustifica il risultamento; - gli atti relativi alle entrate ed uscite, alle situazioni ed alle ispezioni dei magazzini e alle gestioni degli agenti del governo che hanno il maneggio di materie e valori dello stato *(art. 22 a 25, ivi)*.

Per l'esercizio della vigilanza commessa alla corte, debbono le varie amministrazioni trasmetterle l'elenco delle cauzioni dovute dagli agenti dello stato, come pure l' elenco degli uffiziali sindacatori che debbono invigilare gli altri non tenuti a dare cauzione. Son poi sottoposti al *visto* della corte gli atti coi quali si approvano le cauzioni, e quelli di riduzione, trasporto o cancellazione delle stesse *(art. 26, 27, ivi)*.

La vigilanza che la corte esercita sui ministri e le amministrazioni dello stato in generale si compendia tutta nella verifica preventiva del conto da presentarsi da essi al parlamento, e nella relazione che deve fare a questo sull'andamento seguito, e sulle riforme opportune ad adottarsi nelle amministrazioni e nei conti del pubblico denaro. A tale oggetto la legge dispone, che il ministro delle finanze,prima che sieno presentati all'approvazione delle Camere, trasmetta il conto che ciascun ministro deve rendere al termine di ogni esercizio ed il conto generale dell' amministrazione delle finanze alla corte dei conti ; la quale verifica tali conti e ne confronta i risultamenti con le leggi del bilancio , non meno che quelli speciali e generali di ciascuna amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti, chiedendo i documenti , ove lo stimi necessario ; e li trasmette al ministro delle finanze col-

la sua deliberazione. A tale deliberazione deve altresì andare unita una relazione della stessa corte, con la quale si espongono: le ragioni per le quali ha apposto *con riserva* il suo *visto* a mandati o ad altri atti o decreti; le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline d' ordine amministrativo o finanziario; le variazioni o le riforme che creda opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro *(art. 28 a 31, ivi)*.

La reddizione dei conti degli amministratori del denaro pubblico si esegue con forme puramente giudiziarie. Citato il contabile, il giudizio vien contestato fra lui e la pubblica amministrazione, rappresentata dal pubblico ministero, ammettendosi, le eccezioni e le difese vicendevoli. Questa giurisdizione contenziosa con forme amministrative è conferita alla corte dei conti, la quale, sia che giudichi in prima istanza od in appello, presta una somma garentia per la indipendenza delle sue decisioni, mediante la inamovibilità assoluta di cui son rivestiti i suoi componenti, e la pubblicità del giudizio *(art. 39, ivi)*. — La corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico, o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello stato; pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei consigli di prefettura per i conti degli agenti ed amministratori comunali e provinciali, od altri di loro competenza. Questa è la giurisdizione di regola, ma essa giudica altresì dei conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali *(art. 33 e 34, ivi)*.

Il giudizio dei conti è iniziato nei casi, di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio, di deficienze accertate dall'amministrazione, ovvero di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti. La mora dell' agente a presentarsi dopo citato è punibile con pena pecuniaria, e con la proposta fatta dalla corte al ministro per la sua sospensione ed anche destituzione *(art. 55 e 56, ivi)*. — Le decisioni della corte possono

essere impugnate dal pubblico ministero o dall' agente con ricorso per annullamento, o con ricorso per rivocazione; ma questi mezzi di gravame sono devolutivi e non sospensivi. Il ricorso per annullamento si presenta fra tre mesi dalla notificazione della decisione al consiglio di stato, il quale pronunzia in sezioni riunite, ed è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia. Il ricorso per rivocazione è presentato alla stessa corte nei tre mesi stessi, quando vi sia stato errore di fatto o di calcolo; per omissione o doppio impiego riconosciuti dall' esame di altri conti o per altro modo; per nuovi documenti rinvenuti; e per scoperta falsità di quelli presentati. La revocazione può aver luogo anche d'ufficio o sull'istanza del pubblico ministero, in contraddizione dell'agente contabile. Le decisioni della corte si eseguono con le norme di competenza, con i mezzi, e con le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti *(art. 42 a 48, ivi)*.

Oltre le attribuzioni fin qui enumerate d' indole giudiziaria o governativa, è conferita alla corte dei conti dall' art. 11 della legge la liquidazione delle pensioni a carico dello stato, da farsi amministrativamente, ed in caso di richiamo delle parti, con le forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa. E veramente, costituendo la pensione in certa guisa un diritto di proprietà del funzionario, non sarebbe potuto con tutta ragione farsene la liquidazione con sola forma di atto di amministrazione, senza sentire i rilievi e le ragioni della parte interessata. — La liquidazione si fa sopra la istanza ed i documenti presentati dal pensionato alla corte, ovvero inviati per organo dell'autorità politica locale. La corte delibera sulle conclusioni del pubblico ministero, e comunica per la esecuzione al ministro delle finanze. In caso di contestazione il petente è citato a comparire, ed ove non comparisca, la corte delibera, senza ammissione di opposizione. Il richiedente ed il pubblico ministero possono presentare richiamo innanzi alla corte a sezioni riunite, contro le decisioni, quando credono offesi i diritti dell' Erario, o propri, secondo che il richiamo sia fatto dall' uno o dall' altro. *(art. 56 a 74, Decr. e reg. 5 ottobre 1862)*.

Ma la stessa legge, oltre le attribuzioni conferite alla corte con le sue disposizioni in via ordinaria, riconosce nella stessa la facoltà di esercitare tutte quelle altre che le sono conferite da leggi speciali (*art. 12, Leg. 14 ag. 1862*). Ed infatti la Legge del 10 luglio 1861, istitutiva del debito pubblico del regno, e quella del 17 maggio 1863, istitutiva delle Casse di depositi e partiti, dispongono, che uno dei membri della Commissione di vigilanza istituita presso le Direzioni generali di entrambi sia un consigliere della corte dei conti; ed i Decreti reali del 28 lugio 1861, sul debito pubblico (*art. 6*), e del 25 agosto 1863, sulle Casse di deposito (*art. 6*), dispongono, che la corte dei conti stabilisca un uffizio permanente di riscontro (controllo) per le operazioni di contabilità per l'una come per l'altra istituzione; e nei relativi regolamenti se ne stabiliscono le attribuzioni, ed il modo di esercitarle.

Composizione della Corte, e suo ordinamento interno.)—La corte è divisa in tre sezioni, ed in via ordinaria prende le sue deliberazioni per sezioni separate, non deliberando a sezioni riunite che nei casi determinati dalla legge e dai regolamenti, o quando il presidente lo reputa opportuno (*art. 2 e 7 e seg., Leg. 14 ag. 1862*). Delibera a sezioni riunite per determinazione di legge nel caso p. e., dell' articolo 32 della legge, cioè, per la verificazione e l'accertamento dei conti dei ministri e del conto dell' amministrazione generale delle finanze o la deliberazione per l'assesto definitivo del bilancio.come pure per la relazione annuale alle Camere; e nel caso dei giudizii sul richiamo fatto dalla parte interessata contro la liquidazione delle pensioni (*art. 56, Decret. 5 ott. 1862*), ecc.— Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero dispari di votanti non minore di cinque; e per le deliberazioni a sezioni riunite il numero dispari non minore di nove. I ragionieri hanno voto deliberativo solamente per gli affari dei quali sono relatori, ovvero quando sieno chiamati dal presidente a supplire i consiglieri assenti ed impediti; ma il numero dei ragionieri che intervengono nelle deliberazioni non potrebbe mai esser maggiore di due nelle singole sezioni, e di tre nelle ezioni riunite (*art. 8 e 9, Leg. 14 ag. 1862.*)

APPENDICE

CONTENENTE

LE LEGGI FONDAMENTALI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE D' ITALIA

STATUTO COSTITUZIONALE

DEL 4 MARZO 1848.

CARLO ALBERTO ec.

Con lealtà di **Re** e con affetto di padre, Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi col nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il Paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagl'impulsi del nostro cuore, fosse ferma nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agl'interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale, come un mezzo il più sicuro di raddoppiare que' vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Itala nostra Corona un popolo, che tante pruove ci ha dato di fede, di obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che **IDDIO** benedirà le pure nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di nostra certa scienza, regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo, in forza di Statuto e legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1. La Religione cattolica, apostolica e romana è la sola Religione dello Stato.

Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2. Lo Stato è retto da un Governo monarchico e rappresentativo.

Il Trono è ereditario secondo la legge Salica.

Art. 3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re, e da due Camere: il Senato, e quella de' Deputati.

Art. 4. La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo supremo dello Stato. Comanda tutte le forze di terra e di mare. Dichiara la guerra. Fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere, tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessarii per l'esecuzione delle leggi senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.

Art. 7. Il Re solo sanziona le leggi, e le promulga.

Art. 8. Il Re può far grazia, e commutare le pene.

Art. 9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere; può prorogarne le sessioni e disciogliere quella de' Deputati: ma in questo ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione e di tributi, o di approvazione de' bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 11. Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.

Art. 12. Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni ventuno.

Art. 13. Se per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente che sarà entrato in esercizio conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.

Art. 14. In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

Art. 15. Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni da' Ministri, nomineranno il Reggente.

Art. 16. Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare.

Però se l'erede presuntivo del Trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.

Art. 17. La Regina madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuta l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18. I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria o concernenti all'esecuzione delle provvisioni di ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

Art. 19. La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale, quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso de' reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro risponsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima Legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.

Art. 20. Oltre il bene che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare, a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle *leggi civili* che limitano la quantità disponibile.

Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

Art. 21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe Ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio de' Principi della Famiglia e del sangue reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

Art. 22. Il Re salendo al Trono presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

Art. 23. Il Reggente, prima di entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

De' diritti e de' doveri de' Cittadini.

Art. 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Art. 25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione de' loro averi, a' carichi dello Stato.

Art. 26. La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive.

Art. 27. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo, se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive.

Art. 28. La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le Bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art. 29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte mediante una giusta indennità, conformemente alle leggi.

Art. 30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso, se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31. Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Art. 32. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi

pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Del Senato.

Art. 33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di 40 anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1) Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato.

2) Il Presidente della Camera de' Deputati.

3) I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio.

4) I Ministri di Stato.

5) I Ministri Segretarii di Stato.

6) Gli Ambasciatori.

7) Gl'inviati straordinarii dopo tre anni di tali funzioni.

8) I primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di cassazione e della Camera de' conti.

9) I primi Presidenti de' Magistrati di appello.

10) L'Avvocato generale presso il Magistrato di cassazione ed il Procuratore generale, dopo cinque anni di funzione.

11) I Presidenti di classe de' Magistrati d'appello dopo tre anni di funzione.

12) I Consiglieri del Magistrato di cassazione e della Camera de' conti dopo cinque anni di funzioni.

13) Gli Avvocati generali o fiscali generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni.

14) Gli Uffiziali generali di terra e di mare.

Tuttavia i Maggiori generali e i Contrammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività.

15) I Consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni.

16) I membri de' Consigli di divisione dopo tre elezioni alla loro presidenza.

17) Gl'Intendenti generali dopo sette anni di esercizio.

18) I membri della regia Accademia delle scienze dopo sette anni di nomina

19) I membri ordinarii del Consiglio superiore di istruzione pubblica dopo sette anni di esercizio.

20) Coloro che con servizii o meriti eminenti avranno illustrata la patria.

21) Le persone che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni o della loro industria.

Art. 34. I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seguono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun' anno, ed hanno voto a venticinque.

Art. 35. Il Presidente ed i Vice-presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi segretarii.

Art. 36. Il Senato è costituito in alta Corte di giustizia con decreto del Re per giudicare de' crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera de' Deputati.

In questi casi il Senato non è Corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Art. 37. Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare de' reati imputati a' suoi membri.

Art. 38. Gli atti co' quali si accertano legalmente le nascite, matrimonii e le morti de' membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivii.

Della Camera de' Deputati.

Art. 39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi elettorali conformemente alla legge.

Art. 40. Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di *trenta* anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in se gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41. I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

Art. 42. I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43. Il Presidente, i Vice-presidenti e i segretarii della Camera de' Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

Art. 44. Se un Deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45. Nessun Deputato può essere arrestato, fuor del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale senza il previo consenso della Camera.

Art. 46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Art. 47. La Camera de' Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'alta Corte di giustizia.

Disposizioni comuni alle due Camere.

Art. 48. Le sessioni del Senato e della Camera de' Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49. I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione o indennità.

Art. 51. I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e de' voti dati nelle Camere.

Art. 52. Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide, se la maggiorità assoluta de' loro membri non è presente.

Art. 54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità de' voti.

Art. 55. Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la

proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re.
Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

Art. 57. Ognuno che sia maggiore d'età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e dopo la relazione della medesima deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.

Art. 58. Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.
Le autorità costituite hanno solo il diritto d'indirizzare petizioni in nome collettivo.

Art. 59. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri fuori de' proprii membri, de' Ministri, e de' Commissarii del Governo.

Art. 60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità de' titoli di ammessione de' proprii membri.

Art. 61. Così il Senato come la Camera de' Deputati determina per mezzo d'un suo regolamento interno il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 62. La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della francese a' membri che appartengono a' paesi in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

Art. 63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per isquittinio segreto.
Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

Art. 64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

De' Ministri.

Art. 65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66. I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera, se non quando ne sono membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti semprecchè lo richieggano.

Art. 67. I Ministri sono risponsabili.

Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti d'una firma di un Ministro.

Dell'ordine giudiziario.

Art. 68. La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome da' giudici ch' egli istituisce.

Art. 69. I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Art. 70 I magistrati, tribunali e giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all' organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. 71. Niuno può essere distolto da' suoi giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati tribunali o Commissioni straordinarie.

Art. 72. Le udienze de' tribunali in materia civile, ed i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

Art. 73. L'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo.

Art. 74. Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione de' comuni e delle provincie, sono regolate dalla legge.

Disposizioni generali.

Art. 75. La leva è regolata dalla legge.

Art. 76. È istituita una milizia comunale sovra basi fissate dalla legge.

ART. 77. Lo Stato conserva la sua bandiera; la coccarda azzurra è la sola nazionale.

ART. 78. Gli Ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.
Il RE può creare altri Ordini e prescriverne gli statuti.

ART. 79. I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il RE può conferirne de' nuovi.

ART. 80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una Potenza estera senza l'autorizzazione del RE.

ART. 81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

Disposizioni transitorie.

ART. 82. Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni: fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni de' magistrati, che sono fin da ora abolite.

ART. 83. Per l'esecuzione del presente Statuto il RE si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla milizia comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.
Sino alla pubblicazione della legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

ART. 84. I Ministri sono incaricati e risponsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.
Dato a Torino addì quattro del mese di marzo, l'anno del SIGNORE milleottocentoquarantotto, e del Regno nostro il decimottavo.

CARLO ALBERTO.

LEGGI ORGANICHE FONDAMENTALI

SERIE PRIMA.

LEGGI FONDAMENTALI CHE SI LEGANO ALLO STATUTO.

Num. 1.°

LEGGE ELETTORALE.

VITTORIO EMANUELE II. ecc.

Vista la legge in data del 31 ottobre ultimo scorso con la quale venne data facoltà al Governo del Re di regolare con Regii Decreti la circoscrizione dei Collegi elettorali del Regno;

Visti i Regii Decreti in data delli 17 corrente mese coi quali è stata sanzionata l'annessione ai Regii Stati delle Provincie dell'Umbria, delle Marche, di Napoli e di Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

In virtù dei poteri conferitici dalla legge suaccennata del 31 ottobre;

Abbiamo determinato e determiniamo:

Art. 1. La Tabella di circoscrizione dei Collegi elettorali del Regno in data d'oggi, vista d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno è approvata per essere sostituita a quelle attualmente annesse alla legge elettorale del 20 Novembre 1859 ed ai decreti del Regio Governo della Toscana, e del Governatore delle Provincie dell'Emilia in data del 21 e del 25 gennaio 1860.

Art. 2. La legge elettorale sovramenzionata colle necessarie modificazioni ed aggiunte, e colla tabella di cui all'art. 1 del presente, sarà promulgata in tutte le Provincie dello Stato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 17 dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE

G. B. Cassinis.
Minghetti.

VITTORIO EMANUELE II. ecc.

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo;

TITOLO PRIMO

DELLE CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORE, E DEL DOMICILIO POLITICO.

Art. 1. Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1.º Di godere per nascita, o per origine dei diritti civili e politici nei Regi Stati. Quelli che nè per l'uno, nè per l'altro degli accennati titoli appartengono ai Regi Stati, se tuttavia Italiani, parteciperanno anch'essi alla qualità di elettori, sol che abbiano ottenuto la naturalità per Decreto Reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re.

I non Italiani potranno solo entrare nel novero degli elettori, ottenendo la naturalità per legge.

Nell'ammettere i cittadini all'esercizio dei diritti elettorali non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative ai diritti civili o politici, di cui taluno possa essere colpito per causa del culto che professa.

2.º Di essere giunto all'età d'anni 25 compiti nel giorno dell'elezione.

3.º Di sapere leggere e scrivere.

Nelle Provincie dove questa condizione non è stata finora richiesta nulla sarà innovato ai diritti degli analfabeti che alla promulgazione di questa legge si troveranno iscritti nelle liste elettorali.

4.º Di pagare annuo censo non minore di lire italiane quaranta.

Art. 2. Il censo elettorale si compone d'ogni specie d'imposta diretta, e così tanto dell'imposta prediale, quanto della personale e mobiliare, delle prestazioni fisse e proporzionali che si pagano per le miniere e fucine, dei diritti di finanza imposti per l'esercizio d'ufficì e professioni, e di ogni altra imposta diretta di simil genere. Dove per l'esercizio degli ufficì e professioni siasi pagato al Regio Governo un capitale, gl'interessi del medesimo saranno computati come finanza.

Al Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale.

ART. 3. Sono ammessi all'elettorato, indipendentemente da ogni censo:

1.° I Membri effettivi, residenti, e non residenti, delle Accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di Agricoltura, di Commercio ed Arti, delle Regie Accademie di Agricoltura e di Medicina, e della Direzione dell'Associazione Agraria, ed i Direttori dei Comizî Agrarî.

2.° I Professori tanto insegnanti, che emeriti, che i Dottori di Collegio delle diverse facoltà componenti le Università degli studî.

3.° I Professori insegnanti ed emeriti nelle Regie Accademie di belle arti.

4.° I Professori insegnanti od emeriti degli Istituti pubblici d'istruzione secondaria classica e tecnica, e delle Scuole normali, e magistrali.

5.° I Funzionarî ed Impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Governo di S. M., o addetti agli ufficî del Parlamento.

6.° I Membri degli ordini equestri del Regno.

7.° Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado accademico di laurea, od altro equivalente in alcuna delle facoltà componenti le Università del Regno.

8.° I Procuratori presso i Tribunali e le Corti d'Appello, i Notai, Ragionieri, Liquidatori, Geometri, Farmacisti e Veterinari approvati.

Gli Agenti di Cambio, e Sensali legalmente esercenti.

ART. 4. Gli esercenti commerci, arti, ed industrie godranno del diritto di essere elettori, con che il valore locativo dei locali da essi occupati nel Comune, nelle cui liste vogliono essere iscritti, per la loro casa d'abitazione, e per gli opifizî, magazzini, o botteghe del loro commercio, arte, ed industria, ascenda:

1.° Nei Comuni aventi una popolazione inferiore a 2,500 abitanti a . . . . L. 200
2.° In quelli di 2,500 a 10,000 abitanti. . . . . . » 300
3.° In quelli superiori a 10,000 abitanti . . . . . » 400
4.° In Genova . . . . » 500
5.° In Torino, e Milano. . . . . » 600

ART. 5. Per l'esercizio dei diritti elettorali saranno considerati come commercianti i Capitani marittimi, e i Capi direttori di un opificio, o stabilimento industriale qualunque, con che esso abbia a costante giornale servizio almeno trenta operai, senza distinzione di sesso.

Gl' individui contemplati in quest'articolo saranno elettori, se

pagheranno la metà del censo o la metà del fitto fissato pei commercianti del Comune dalla presente legge.

Art. 6. Chiunque darà prova di possedere al punto della da lui chiesta iscrizione sulle liste elettorali, e d'aver posseduto per anni cinque anteriori senza interruzione, un'annua rendita di Lire 600 sul debito pubblico dello Stato, sarà elettore.

Art. 7. Chi non potrà o non vorrà giovarsi delle disposizioni sovra indicate per essere elettore, avrà diritto ad essere iscritto sulle liste elettorali, purchè dimostri di pagare per la sola sua casa di abitazione abituale il fitto stabilito fra case, botteghe, ed opificì pei commercianti dall'articolo 4.

Art. 8. Il tributo prediale Regio, giuntovi il provinciale, s'imputa nel censo elettorale a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; dove la nuda proprietà trovisi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell' usufruttuario, qualunque sieno le condizioni sotto le quali siasi stabilito l'usufrutto.

Al fittaiuolo di poderi rurali che faccia valere personalmente ed a proprie spese l'affittamento s'imputa nel censo elettorale il quinto di tale imposta, purchè la locazione sia fatta per atto pubblico, e duri non meno di 9 anni, senza che il quinto medesimo debba detrarsi dal censo elettorale computabile al proprietario.

Art. 9. Le contribuzioni imposte per beni enfiteutici saranno per la computazione del censo elettorale attribuite per quattro quinte parti all'enfiteuta, e pel restante quinto al padrone diretto; quelle invece cadenti sui beni concessi in locazione perpetua o di 99 anni, saranno divise in eguali porzioni fra locatore e locatario, benchè in entrambi i casi esse fossero per patto pagate dal locatario, o dall'enfiteuta,o dal padrone diretto, e proprietario.

Art. 10. I proprietarî di stabili, temporariamente per legge esenti dall'imposta prediale, potranno fare istanza onde siano a loro spese apprezzati, per l'effetto di accertare l'imposta, che pagherebbero quando cessasse l'esenzione; di tale imposta loro si terrà conto immediatamente per farli godere del dritto elettorale.

Art. 11. Nel comporre la massa delle imposte necessarie per costituire il censo elettorale si computeranno tutte quelle che si pagano in qualsiasi parte dei Regî Stati.

Al padre si terrà conto di quelle che si pagano pei beni della sua prole dei quali esso abbia il godimento. Al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siasi fra loro pronunziata la separazione di corpo.

Art. 12. Le contribuzioni pagate da proprietarî indivisi, o da una Società commerciale, saranno pel censo elettorale ripartite per egual parte fra i socî.

L'esistenza della Società di commercio s'avrà per sufficientemente comprovata mercè di un certificato del Tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

Dove l'uno dei compartecipi pretendesse ad una quota superiore alla virile nella cosa comune o sociale, sia perchè gli spetti una parte maggiore sulla proprietà degli stabili, sia per qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo assunto con esibire titoli che il comprovino.

Art. 13. I fitti pagati per beni inservienti a Società in accomandita, od anonima, e le contribuzioni sui beni spettanti a tali Società, saranno imputati nel censo dei gestori, o direttori fino a concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale dovrà constare nel modo sovra indicato.

Art. 14. Le imposte prediale, personale, e mobiliare non sono computate nel censo elettorale, se lo stabile non siasi posseduto, e fatta la locazione anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione d'eredità.

Art. 15. Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata di corpo dal proprio marito saranno computate pel censo elettorale a favore di quello dei suoi figli, e generi di primo e secondo grado da lei designato.

Parimente il padre che paghi imposte dirette in diversi distretti elettorali potrà in quello d'essi, ov'egli non eserciti il suo dritto elettorale, delegare ad uno dei suoi figliuoli da lui nominato, per farlo godere dell'elettorato, le imposte cui soggiacciono gli stabili che dovrà specificamente indicare.

La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.

Entrambe le suddette due delegazioni saranno rivocabili.

Art. 16. Niuno può esercitare altrove il dritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico.

Ogni individuo s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all'esercizio dei dritti civili.

Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivoglia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione diretta, o per riguardo ai commercianti, ed industriali dove abbiano uno stabi-

limento commerciale, od industriale, con che se ne faccia la dichiarazione espressa tanto davanti al Sindaco del luogo di attuale domicilio politico, quanto innanzi al Sindaco del luogo dove si vorrà trasferirlo. Questa dichiarazione dopo la prima convocazione dei Collegi elettorali, non produrrà alcun effetto, se non sarà fatta sei mesi prima della revisione delle liste.

Art. **17**. L'elettore il cui domicilio politico è distinto dal civile, cambiando questo non s'intenderà mutare il primo, e non sarà dispensato dalla doppia dichiarazione avanti prescritta per l'effetto di riunire l'un domicilio all'altro.

Art. **18**. Gl'individui chiamati ad un impiego potranno usare il loro diritto elettorale, nel distretto dove adempiono il loro ufficio, senza che siano dispensati dall'obbligo dell'accennata doppia dichiarazione per trasferire il loro domicilio politico nel luogo dove debbono sostenere la carica.

TITOLO SECONDO

CAPO I.

Della prima formazione delle liste elettorali

Art. **19**. Appena costituite le Amministrazioni comunali a norma dell'art. 226 della legge 23 ottobre 1859, le Giunte municipali inviteranno per mezzo di pubblici avvisi tutti coloro che dalla presente legge sono chiamati all'esercizio dei diritti elettorali perchè si presentino a fare al Comune la dichiarazione che dovrà essere da essi sottoscritta:

1.° Della loro età.

2.° Del censo che pagano.

3.° Di riunire le condizioni di cittadinanza, e di domicilio fissate dagli articoli 1, 16 e seguenti.

4.° Della professione che esercitano.

5.° Della pigione che pagano quando siano nel caso previsto dagli articoli 4 e 7. A questa dichiarazione eglino uniranno i documenti dimostrativi, e daranno inoltre tutte le indicazioni dirette a provare quanto non risultasse da titoli. Richiedendolo essi, sarà loro data ricevuta della fatta dichiarazione, e dei documenti che avranno presentati.

Art. **20**. Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione quindici giorni dopo l'entrata in ufficio delle Amministrazioni Comunali.

Art. **21**. Appena saranno pubblicati gli avvisi di cui all'art. 19 le Giunte municipali dovranno riunirsi per esaminare le dichiarazioni, e per intraprendere immediatamente la formazione per doppio originale delle liste degli elettori.

Art. **22**. Le Giunte comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatta alcuna dichiarazione, nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori.

Art. **23**. Le Giunte dovranno formare le liste entro giorni cinque dal termine di cui all'articolo 20.

Esse potranno dividersi in Sezioni non minori di tre Membri, ciascuna delle quali avrà gli stessi poteri della Giunta intiera.

Art. **24**. Le Giunte e le Sezioni decidono a maggioranza di voti, secondo il dettame della loro coscienza, se abbiano a farsi le iscrizioni nelle liste, e contemplano nelle liste quei soli che la maggioranza avrà ammessi.

Art. **25**. I Consigli possono scegliere quel numero di probi cittadini che credono necessario, ed incaricarli di esaminare nei casi dubbî e dare il loro sentimento sul vero valore locativo degli alloggi, botteghe, officine, di cui è cenno agli articoli 4 e 7.

Nelle città ove è stabilita una Camera di agricoltura, e di commercio, od un Tribunale di commercio, i Membri delle Camere istesse, ed i Giudici appartenenti al commercio interverranno alle sedute della Giunta, e concorreranno colla medesima sia alla scelta dei probi uomini, sia alla decisione.

Art. **26**. Uno degli originali della lista formata dalla Giunta municipale sarà immediatamente affisso all'albo pretorio per tre giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà dei richiami a proporre dovrà presentarli all'Ufficio comunale.

Art. **27**. I Consigli comunali pronunzieranno com'è stabilito all'articolo 24 sui richiami, e staranno riuniti tutto il tempo necessario perchè la revisione sia terminata entro i cinque giorni successivi.

I Consigli potranno dividersi in Sezioni non minori di cinque Membri.

Art. **28**. Le liste per tal modo formate dalle Giunte e rivedute dai Consigli passeranno in cosa giudicata per la prima elezione nè potrà più farvisi alcuna variazione.

Art. **29.** I Sindaci terminata la revisione di cui all'articolo 27 trasmetteranno immediatamente una delle due liste originali al Presidente provvisorio del Collegio elettorale del quale fa parte il rispettivo Comune, e l'altro originale resterà affisso all' albo pretorio per due giorni consecutivi.

Art. **30.** Le liste composte in questo modo saranno conservate per le future elezioni in conformità di quanto dispone il capo seguente.

I richiami cui esse potessero dar luogo dovranno deferirsi dopo le prime elezioni alle Corti d'Appello, in conformità di ciò che prescrive il capo seguente, e le rettificazioni che fossero dalle dette Corti ordinate gioveranno per le future elezioni.

CAPO II.

Della revisione annua delle liste elettorali.

Art. **31.** Le liste degli elettori sono permanenti, salve le cancellazioni, e le addizioni che puonno seguire al tempo dell'annuale loro revisione.

La revisione seguirà in conformità delle seguenti disposizioni.

Art. **32.** I Consigli comunali faranno ogni anno nella sessione ordinaria di primavera la revisione delle liste dei cittadini del loro Comune, i quali, secondo il disposto della presente legge, riuniscono le condizioni richieste per essere elettori.

A quest'effetto un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall' Esattore, sarà spedito senza spesa agli Ufficî comunali.

Le liste rivedute dal Consiglio comunale saranno pubblicate nella domenica seguente.

Art. **33.** Le liste rimarranno affisse durante dieci giorni, e conterranno l' invito ad ognuno che credesse aver richiami a farvi, d'indirizzarsi a tal uopo agli Ufficî comunali entro giorni quindici a partire dalla data del manifesto di pubblicazione, nel quale dovrà esprimersi il giorno in cui spirerà il divisato termine.

Art. **34.** Nelle liste si porranno a riscontro del nome di ciascun individuo:

1.° Il luogo ed il giorno della sua nascita, e se occorre la data della concedutagli naturalità.

2.° L'indicazione dei Circondarî di percezione in cui sono allo-

gate le imposte o proprie o delegate, sino alla misura del censo elettorale.

5.° Il quanto e la specie di tali imposte per ciascuno dei Circondarî suddetti.

Art. **35**. Le liste conterranno egualmente a lato del nome di ciascun individuo la data, e natura del titolo, od il genere di commercio o di professione che gli conferiscono il dritto elettorale, non meno che il luogo dove esercita il commercio, l'industria, o la professione, o tiene la sua abitazione.

Art. **36**. La pubblicazione prescritta dall'articolo 32 terrà luogo di notificazione per rispetto agl'individui, dei quali si sarà decretata l'iscrizione sulla lista elettorale.

Art. **37**. Ogni volta che i Consigli comunali toglieranno dalla lista elettorale i nomi d'elettori che vi erano inscritti nell'anno antecedente, saranno in obbligo di darne loro avviso per iscritto, ed al loro domicilio non più tardi d'ore 48 a contare dal giorno in cui la lista venne pubblicata, con dar loro ragguaglio dei motivi della cancellazione od ommessione dei loro nomi nella lista pubblicata.

Art. **38**. Lo stesso avviso sarà dato nell'eguale spazio di ore quarantotto dalla data della decretazione definitiva della lista alle persone che figuravano nella lista antecedentemente pubblicata, i cui nomi ne furon tolti al tempo della definitiva decretazione della lista anzidetta.

Queste notificazioni seguiranno senza costo per opera d'agenti comunali.

Art. **39**. I nomi degli elettori ammessi dai Consigli comunali al tempo della decretazione definitiva delle liste che non erano portati in quella già stata pubblicata, saranno resi noti al pubblico con nuovo manifesto da affiggersi nello stesso termine di 48 ore dalla definitiva decretazione.

Il manifesto esprimerà che ogni occorrente richiamo sarà recato dinanzi al Governatore della Provincia a mente dell'articolo 43 della presente legge.

Art. **40**. Dopo spirato il termine prefisso per richiamarsi contro le liste, le liste ed un esemplare dei ruoli, non che tutte le carte, titoli e documenti, mercè dei quali le persone inscrittevi avranno comprovati i loro diritti all'elettorato, o che avranno dato luogo ad operatesi cancellazioni, dovranno nello spazio di ore 24 trasmettersi all'Intendente del Circondario.

Un esemplare della lista sarà riserbato nella Segreteria del Comune.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta spedita dall'Intendente.

Questa ricevuta sarà inviata all'Ufficio comunale nelle ventiquattr'ore dall'arrivo della lista all'Ufficio d'Intendenza.

Se ne farà immediatamente apposita menzione in un registro speciale vidimato in ciascun foglio dall'Intendente.

Art. **41**. L'Intendente fra giorni cinque al più tardi dal dì che avrà ricevuto le carte, dovrà trasmetterle in un colle sue osservazioni al Governatore.

Art. **42**. Ognuno potrà vedere ed esaminare le liste, così nella Segreteria del Comune, come nell'Ufficio del Governatore. Potrà pure ciascuno vedere ed esaminare l'esemplare dei ruoli e le altre carte summentovate.

Art. **43**. Ogni individuo stato erroneamente inscritto, od indebitamente ommesso, escluso, ed altrimenti pregiudicato, le cui reclamazioni non saranno state accolte dal Consiglio comunale, potrà rivolgersi al Governatore unendo al ricorso le carte che danno appoggio al suo richiamo.

Art. **44**. Il Governatore entro i dieci giorni successivi a quello in cui ricevette le carte e le osservazioni dell'Intendente, procederà alla disamina generale delle liste.

Egli vi aggiungerà quei cittadini che riconoscerà aver acquistato le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente ommessi.

Egli ne stralcerà:

1.° Gl'individui che si resero defunti.

2.° Quelli, la cui iscrizione nella lista sia stata annullata dalle Autorità competenti.

Indicherà come doventi essere esclusi:

1.° Coloro che avranno incorso la perdita delle volute qualità.

2.° Quelli che gli appariranno esservi stati indebitamente inscritti, con tutto che la loro inscrizione non sia stata impugnata.

Art. **45**. Le rimozioni e le aggiunte fatte dal Governatore alle liste elettorali stabilite dai Consigli comunali a tenore dei precedenti articoli saranno nel più breve termine possibile pubblicate ed affisse nel Capo-luogo della Provincia e nel Comune.

E quando il Governatore avesse riconosciuto esservi luogo a cassare dalla lista stabilita dai Consigli comunali persone che vi

erano portate, la decisione provvisoria da lui data dovrà essere nei dieci giorni successivi notificata agli individui aventi interesse, al loro domicilio effettivo od a quello per essi eletto nel Circondario elettorale. In difetto di domicilio la notificazione verrà fatta alla casa comunale del domicilio politico.

Art. **46**. Sarà aperto nell'ufficio del Governatore un registro da lui vidimato in ciascun foglio, nel quale si noteranno per ordine di data della loro presentazione, e seguendo un ordine numerico progressivo, tutte le reclamazioni concernenti il tenore delle liste. Queste reclamazioni saranno soscritte dal reclamante o da un suo mandatario.

Sarà rilasciata ricevuta di ciascun richiamo, e delle carte che gli stanno a corredo.

La ricevuta enunzia la data ed il numero della seguitane registrazione.

Art. **47**. Gl' individui che stimassero potersi lagnare di essere stati erroneamente inscritti, ommessi, esclusi, od altramente pregiudicati nelle liste elettori, potranno far richiamo al Governatore che pronunzierà sentito il Consiglio di Governo.

Ma non potrà più darsi ascolto ai richiami dove il ricorso e le carte che vi deggiono andar unite, fossero presentate dopo trascorsi giorni dieci dalla data dell'ultima pubblicazione accennata nell'articolo 45 della presente legge e dalla notificazione ivi menzionata.

Art. **48**. La ragione di reclamare davanti ai Consigli comunali ed al Governatore, l' iscrizione di un cittadino ommesso sulla lista elettorale, o la cancellazione del nome di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che la riparazione di qualunque altro errore incorso nello stendere le liste elettorali, apparterrà ad ogni cittadino godente del dritto elettorale nello stesso Collegio, con che tale dritto non si eserciti dopo spirati i giorni dieci a partire dall'ultima pubblicazione accennata nell' articolo 45 della presente legge.

Art. **49**. Niuna delle domande accennate nell'antecedente articolo sarà ammessa, se proposta da un terzo, salvo il reclamante vi unisca la prova di averla fatta notificare alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi a contare da quello della notificazione.

Art. **50**. Il Governatore sentito il Consiglio di Governo pronunzierà sulle domande menzionate all'articolo 46 e seguenti nei cin-

que giorni che verranno dopo quello del loro ricevimento, qualora esse siano proposte dall'individuo stesso che v'ha interesse, o dal suo mandatario; e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'artinolo 49 dove siano formate da terzi; le decisioni saranno accompagnate dalle considerazioni che le dettarono.

Le carte rispettivamente prodotte sulle questioni e contestazioni da risolversi saranno, senza spostarle, comunicate alla parte che v'ha interesse, ed il richiede.

Art. 51. Le decisioni che portano rifiuto d'iscrizione, o pronunziano cancellazioni, saranno notificate nei giorni cinque dalla loro data agl'individui la cui iscrizione, o cancellazione sarà stata richiesta o da loro stessi o da terzi.

Quelle che rigettano domande di cancellazione, o di rettificazione saranno nello stesso termine notificate tanto al reclamante, quanto all'individuo la cui iscrizione avrà costituito il soggetto della controversia.

La pubblicazione della tabella delle rettificazioni adottate dal Governatore, sentito il Consiglio di Governo, terrà luogo di notificazione agl'individui, la cui iscrizione sarà stata ordinata o rettificata.

Art. 52. Immediatamente dopo che si sarà soddisfatto alle disposizioni dei precedenti articoli, il Governatore procederà alla decretazione definitiva delle liste con far pubblicare, ed affiggere il suo decreto, e la tabella delle rettificazioni state approvate.

Art. 53. L'elezione dei deputati in qualunque periodo dell'anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali, come avanti decretate.

Sino alla rèvisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste altre variazioni, fuori quelle che fossero ordinate in virtù di decreti proferiti nelle forme stabilite negli articoli che seguono, od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita per essi incorsa dei diritti civili e politici, in virtù di sentenza passata in giudicato.

Art. 54. Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunziata dal Governatore in Consiglio di Governo, od a lagnarsi di denegata giustizia, potrà promuovere la sua azione avanti alla Corte d'Appello con produrre i titoli che danno appoggio al suo richiamo.

La domanda dovrà, a pena di nullità, notificarsi fra giorni dieci, qualunque sia la distanza dei luoghi, così al Governatore, come alle parti aventi interesse.

Dove la decisione avesse rigettata una domanda d'iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà promossa l'iscrizione nella lista.

Art. **55**. La causa sarà decisa sommariamente, ed in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di Causidico od Avvocato, e sulla relazione, che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei Consiglieri della Corte, sentita la parte, od il suo difensore, non che il pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. **56**. Il Governatore sulla notificazione che gli verrà fatta della profferita sentenza, farà nella lista la prescritta rettificazione.

Art. **57**. Se vi è ricorso in Cassazione, la Corte provvederà sommariamente in via d'urgenza, come innanzi alla Corte d'Appello.

Art. **58**. L'appello introdotto contro una decisione per cui un elettore sia stato cancellato sulla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. **59**. I Ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l'estratto relativo alle sue imposte, e ad ognuna delle persone indicate all'articolo 48 i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai Ricevitori che 5 centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Art. **60**. Dovrà darsi comunicazione delle liste annuali, e delle tavole di rettificazione ad ogni Stampatore che voglia prenderne copia.

Sarà loro facoltativo di metterle a stampa in quel sesto che meglio stimeranno, ed esporle in vendita.

Art. **61**. Gli elettori riceveranno dal Sindaco, nei tre giorni che precedono quello fissato per la riunione dei Collegi elettorali, un certificato comprovante l'iscrizione loro sulle liste dell'anno.

TITOLO TERZO

DEI COLLEGI ELETTORALI

Art. 62. Ogni Collegio elegge un solo Deputato.

Il numero dei Deputati per tutto il Regno è di 443 distribuiti come segue:

La Provincia di

Provincia		N.º
Abbruzzo citeriore ne elegge	N.º	7
Abbruzzo ulteriore 1º	»	5
Abbruzzo ulteriore 2º	»	7
Alessandria	»	13
Ancona	»	5
Ascoli	»	4
Arezzo	»	5
Basilicata	»	10
Benevento	»	1
Bergamo	»	7
Bologna	»	8
Brescia	»	10
Cagliari	»	7
Calabria citeriore	»	10
Calabria ulteriore 1ª	»	7
Calabria ulteriore 2ª	»	8
Capitanata	»	7
Catania	»	9
Caltanissetta	»	4
Como	»	9
Cremona	»	7
Cuneo	»	12
Ferrara	»	4
Firenze	»	14
Forlì	»	4
Genova	»	13
Girgenti	»	5
Grossetto ed Isola d'Elba	»	2
Livorno	»	2
Lucca	»	5
Macerata	»	5
Massa e Carrara	»	2
Messina	»	8
Milano	»	18
Modena	»	5
Molise	»	8
Napoli	»	18
Novara	»	12
Noto	»	7
Palermo	»	11
Parma	»	5
Pavia	»	8
Pesaro e Urbino	»	4
Piacenza	»	4
Pisa	»	5
Porto Maurizio	»	3
Principato citeriore	»	12
Principato ulteriore	»	9
Ravenna	»	4
Reggio	»	5
Sassari	»	4
Siena	»	4
Sondrio	»	2
Terra di Bari	»	11
Terra di Lavoro (incluso Pontecorvo)	»	16
Terra di Otranto	»	9
Torino	»	19
Trapani	»	4
Umbria	»	10

La distribuzione dei Collegi elettorali è regolata nel modo ap-

parente dalla Tabella annessa alla presente legge, e che fa parte di essa.

Art. 63. I Collegi elettorali sono convocati dal Re. Gli elettori convengono nel luogo del distretto elettorale, od amministrativo, che il Re stabilisce: essi non potranno occuparsi d'altro oggetto, che dell'elezione dei Deputati: ogni discussione, ogni deliberazione loro è formalmente interdetta; non possono farsi rappresentare.

Art. 64. I Collegi elettorali s'intendono divisi in altrettante Sezioni quanti sono i Mandamenti che li compongono semprechè il numero degli elettori inscritti non sia al di sotto di quaranta. Ove gli elettori non giungano a questo numero il Mandamento verrà aggregato per Decreto Reale alla Sezione la più vicina dello stesso Collegio elettorale.

Art. 65. Nei Collegi in cui una simile divisione non può aver luogo, e nei Mandamenti più popolosi, gli elettori, ove il loro numero non oltrepassa i quattrocento, si riuniscono in una sola assemblea: se vi eccedono questo numero si dividono pure in Sezioni. Ogni Sezione comprende duecento elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina del Deputato che il Collegio ha da scegliere.

Art. 66. Ove il Decreto di convocazione dei Collegi non disponga altrimenti, gli elettori delle Sezioni che comprendono tutto un Mandamento si riuniscono al Capo-luogo del Mandamento stesso.

Negli altri casi ogni Sezione sarà formata di Comuni o frazioni di Comuni i più vicini tra loro; sarà assegnato un luogo distinto per l'adunanza degli elettori di ciascuna Sezione. Sarà lecito dove il numero delle Sezioni lo esiga, di convocare gli elettori di due, non però mai di tre Sezioni, in diverse sale facienti parte di un medesimo fabbricato.

Art. 67. Avranno la presidenza provvisoria dei Collegi e Sezioni elettorali sino alla nomina elettiva dei loro Presidenti, nei luoghi dove risiede una Corte d'Appello, i Presidenti e Consiglieri della Corte per ordine di anzianità;

Nei luoghi che non sono sede di una Corte d'Appello, ma di un Tribunale di Circondario, il Presidente, e dopo di lui i Vice-Presidenti, i Giudici effettivi od aggiunti per ordine di anzianità;

Negli altri luoghi, i Sindaci, gli Assessori, ed i Consiglieri comunali anche per ordine di anzianità.

Riunendosi nel luogo medesimo più Collegi, o più Sezioni di Collegio, si terrà per la presidenza provvisoria la stessa regola: al Collegio elettorale, od alla Sezione più numerosa presiederanno i superiori di grado, o più anziani fra i pubblici Ufficiali superiormente indicati.

I due elettori più avanzati in età ed i due più giovani faranno le parti di Scrutatori provvisorì.

L'Ufficio composto del Presidente, e dei quattro Scrutatori provvisorì nominerà il Segretario, che non avrà se non voce consultiva.

Art. **68**. La lista degli elettori del distretto dovrà rimanere affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni del Collegio, o Sezione di Collegio elettorale.

Art. **69**. Il Collegio o la Sezione elegge a semplice maggioranza di voti il Presidente e gli Scrutatori definitivi, e l'Ufficio così definitivamente composto nomina il Segretario pur definitivo non avente anch'esso se non voce consultiva.

Art. **70**. Se il Presidente di un Collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto Presidente lo Scrutatore che ebbe maggior numero di voti: il secondo Scrutatore diventa primo, e così successivamente: e l'ultimo Scrutatore sarà colui che negli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragi. La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia, o di assenza di alcuno fra gli Scrutatori.

Art. **71**. Il Presidente del Collegio, o della Sezione è incaricato egli solo della polizia dell'adunanza. Niuna specie di forza armata può senza la sua richiesta collocarsi nella sala della stessa adunanza, o nelle vicinanze.

Le Autorità civili, ed i Comandanti militari saranno tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Tre Membri almeno dell'Ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

Art. **72**. L'Ufficio pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni del Collegio o della Sezione.

Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutte le reclamazioni insorte, e delle ragionate decisioni profferite dall'Ufficio: le note o carte relative a tali reclamazioni saranno vidimate da ciascuno dei membri dell'Ufficio ed annesse al verbale.

È riserbato alla Camera dei Deputati il pronunziare sulle reclamazioni giudicio definitivo.

Art. 73. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un Collegio elettorale in cui non dovesse intervenire, incorrerà nella pena di uno o due anni di carcere, e ciò senza pregiudizio delle pene speciali, che in conformità del Codice penale gli potessero essere inflitte, ov'egli si fosse giovato di falsi documenti: gli sarà inoltre vietato per sempre l'esercizio d'ogni diritto politico.

Le stesse pene saranno inflitte a chi con simulate, o false locazioni avrà ottenuto la sua definitiva iscrizione sulle liste elettorali.

Art. 74. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini, o provocati assembramenti tumultuosi accettando, portando, inalberando, od affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con una multa da cinquantuna a duecento lire, e se insolvibile col carcere da dieci giorni ad un mese.

Art. 75. Chiunque non essendo nè elettore, nè Membro dell'Ufficio s'introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, sarà punito con una multa dalle lire cinquantuna alle duecento.

Art. 76. Accadendo che nella sala dove si fa l'elezione, uno o più degli assistenti diano in palese segno d'approvazione, o di disapprovazione, od altrimenti eccitino tumulto, il Presidente richiamerà all' ordine, e non cessando la perturbazione, inserirà menzione nel verbale del fatto richiamo, sulla cui esibizione i delinquenti saranno puniti d'una multa da lire cinquantuna alle duecento.

Art. 77. I Presidenti dei Collegi o Sezioni elettorali sono incaricati di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa l'elezione, e nelle sue adiacenze.

Il presente articolo e gli articoli 73 e seguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Art. 78. Niun elettore può presentarsi armato all'adunanza elettorale.

Art. 79. Niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo 61.

Art. 80. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione del-

l'Ufficio definitivo, sia per l'elezione del Deputato, se non trovasi inscritto nella lista degli elettori affissa nella sala, e rimessa al Presidente.

Il Presidente e gli Scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro, che si presenteranno provvisti di una sentenza di Corte d'Appello, con cui si dichiari ch'essi fanno parte di quel Collegio, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'articolo 58.

Art. **81**. Ogni elettore dopo di aver risposto alla chiamata, riceve dal Presidente un bollettino spiegato, sopra il quale scrive il suo voto: piegato poscia il bollettino, lo consegna a mani del Presidente, che lo pone nell'urna a tal uso destinata.

Se l'elettore per l'eccezione di cui al n. 3° dell'art. 1 della presente legge, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'Ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere il bollettino, sarà ammesso a farlo scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il Segretario ne farà risultare nel verbale.

La tavola a cui siede l'elettore scrivendo il voto, è separata da quella dell'Ufficio: quest' ultima, cui siedono il Presidente, gli Scrutatori, ed il Segretario, è disposta in modo che gli elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio dei suffragi.

Art. **82**. A misura che gli elettori van deponendo i loro voti nell'urna, uno degli Scrutatori, ed il Segretario ne farà constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i Membri del Collegio o della Sezione.

Art. **83**. Ad un'ora dopo il mezzodì si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima onde diano il loro voto. Quest'operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal Presidente compiuta.

Art. **84**. Aperta quindi l'urna, e riconosciuto il numero dei bollettini, uno degli Scrutatori piglia successivamente ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al Presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro Scrutatore.

Il risultato di ciascun squittinio è immediatamente reso pubblico.

Art. **85**. Tosto dopo lo squittinio dei suffragi i bollettini sono arsi in presenza del Collegio, salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale, e vidimati almeno da tre dei componenti l'Ufficio.

Art. 86. Nei Collegi divisi in più Sezioni lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna Sezione. L'Ufficio della Sezione ne dichiara il risultato mediante verbale soscritto dai suoi Membri. Il Presidente di ciascuna Sezione lo reca immediatamente all'Ufficio della prima Sezione, il quale in presenza di tutti i Presidenti delle Sezioni procede alla ricognizione generale dei voti dell'intero Collegio.

Art. 87. I bollettini nei quali il votante sarebbesi fatto conoscere sono nulli.

Art. 88. Sono altresì nulli i bollettini contenenti più di un nome, e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona eletta.

Art. 89. L'Ufficio pronunzia sopra la nullità, come sopra ogni altro incidente, salve le reclamazioni.

Art. 90. I bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero dei votanti.

Art. 91. Alla prima votazione niuno s'intende eletto, se non riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il Collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza.

Art. 92. Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita, l'Ufficio in persona del Presidente proclama i nomi dei due Candidati che ottennero il maggior numero dei suffragi, e si procede nel giorno che in previsione di questo caso sarà fissato nel Decreto di convocazione ad una seconda votazione nel modo avanti espresso.

L'intervallo tra l'una e l'altra votazione non potrà mai essere maggiore di otto giorni.

Nell'ultima votazione i suffragi non potranno cadere se non sopra l'uno o l'altro dei due or detti Candidati.

La nomina seguirà in capo a quello dei due Candidati che avrà in suo favore il maggior numero dei voti validamente espressi.

Art. 93. A parità di voti il maggiore d'età fra i concorrenti otterrà la preferenza.

Art. 94. Non può esservi che una sola adunanza, ed un solo squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposte reclamazioni

intorno allo squittinio medesimo; sulle quali dovrà essere statuito dall'Ufficio prima che sciolgasi l'adunanza in cui ebbe luogo.

Art. **95**. I membri dell'Ufficio principale stenderanno il verbale dell'elezione prima di sciogliere l'adunanza, e lo indirizzeranno al Ministro dell'Interno nei giorni otto dalla sua data.

Se ne deporrà un esemplare nella Segreteria del Tribunale del Circondario sotto la cui giurisdizione si troverà il Collegio elettorale.

Questo esemplare sarà certificato conforme all'originale dai Membri dell'Ufficio.

TITOLO QUARTO

DEI DEPUTATI

Art. **96**. Chiunque può essere eletto Deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto.

Art. **97**. Non sono eleggibili i Funzionarì ed Impiegati Regî aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione:

1.° Dei Ministri Segretarì di Stato;

2.° Del Presidente e Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato;

3.° Dei Consiglieri di Stato;

4.° Dei primi Presidenti, Presidenti e Consiglieri delle Corti di Cassazione, e d'Appello;

5.° Dei Segretarì Generali dei Ministeri;

6.° Degli Ufficiali Superiori di terra e di mare, i quali però non possono essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando;

7.° Dei Membri dei Consigli Superiori della pubblica istruzione e di sanità, del Congresso permanente dei ponti e strade, e del Consiglio delle miniere;

8.° Dei Professori ordinarì delle Regie Università, o degli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i Supremi Gradi Accademici.

Art. **98**. Non sono parimente eleggibili gli Ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, e quelli che ne fanno le veci, i Membri dei Capitoli e delle Collegiate.

Art. **99**. Ogni Funzionario e Impiegato Regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. **100**. Non si potrà ammettere nella Camera un numero di Funzionarî, o d'Impiegati Regî stipendiati maggiore del quinto del numero totale dei Deputati.

Gli Impiegati però compresi nelle due categorie di cui ai n. 4° e 8° dell'articolo 97 non eccederanno mai per ciascuna di esse l'ottavo di quelli che possono essere ammessi nella Camera. Quando il numero degli Impiegati di queste due categorie sia superato si estrarrà a sorte il nome di quelli la cui elezione debb' essere annullata.

Si estrarranno quindi, ove occorra, i nomi che eccedano il quinto anzi determinato non assoggettando in questo caso all' estrazione se non se gli Impiegati delle categorie che ancora non vi sono state sottoposte.

Quando il numero degl'Impiegati sia completo, le elezioni nuove d'Impiegati saranno nulle.

I Ministri Segretarî di Stato, salvo il disposto dell'articolo 103, non saranno computati nel novero degl'Impiegati.

Art. **101**. Il Deputato eletto da varî Collegi elettorali sarà tenuto di dichiarare alla Camera, tra otto giorni, dopo che essa avrà riconosciute valide le elezioni, quale sia il Collegio di cui esso intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione in questo termine, la Camera procederà per estrazione a sorte alla designazione del Collegio che dovrà eleggere un nuovo Deputato.

Art. **102**. La Camera dei Deputati ha essa sola il diritto di ricevere le demissioni dei suoi Membri.

Art. **103**. Quando un Deputato riceva un impiego regio stipendiato, od un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà in sull'istante d'essere Deputato; potrà nondimeno essere rieletto, salvo il disposto dall'articolo 100.

In questo caso e quando per qualsiasi causa resti vacante il posto di un Deputato, il Collegio sarà convocato nel termine di un mese.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. **104**. Non possono essere nè elettori, nè eleggibili, nè esercitarne i diritti, coloro che furono condannati a pene criminali; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o d'interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione dei beni, finchè non

abbiano integralmente soddisfatto i loro creditori: coloro che furono condannati per furto, truffa, od attentato ai costumi.

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. **105**. Il disposto del n.° 4° dell'art. 1 non si applica alle Provincie di Cagliari, Sassari e Portomaurizio, a quella di Genova, meno i Comuni del Mandamento di Dego, al Circondario di Bobbio, nè a quello di Novi, meno i Comuni del Mandamento di Ovada, nè ai Comuni di Tenda e di Briga della Provincia di Cuneo, dove continueranno ad essere ammessi all'elettorato i cittadini che paghino il censo di lire venti.

Art. **106**. Nei Circondari dell'Ossola e della Valsesia e nei Mandamenti di Gozzano e Orta, finchè non cessi, in ordine alle imposte, il regime eccezionale in cui si trovano, oltre le persone contemplate nell'articolo 4 della presente legge, saranno elettori tutti coloro che hanno un'abitazione la cui annua pigione si possa valutare a L. 200.

Nell'abitazione sono compresi i magazzini, opifici, botteghe e rustici ad essa attinenti.

Art. **107**. Il Consiglio comunale dell'isola di Capraia potrà a sua scelta mandare cinque elettori ad uno dei Collegi elettorali di Genova.

Art. **108**. Le disposizioni speciali dei precedenti articoli 106 e 107 escludono, non che l'applicazione del n.° 4° dell'articolo 1 e correlativi, quella degli articoli 4 e 7 della presente legge, fermo rimanendo il disposto di tutti gli altri.

Art. **109**. Per Mandamenti s'intendono, nelle Provincie dove i medesimi non esistono, le circoscrizioni giudiziarie che vi corrispondono, qualunque sia la loro denominazione.

Art. **110**. Gli uffici che la presente legge attribuisce ai Sindaci, alle Amministrazioni comunali, alle Giunte municipali, ai Consigli, sono affidati, nelle Provincie dove non è in vigore la legge sull'Ordinamento comunale e provinciale del 23 ottobre 1859 n.° 3702, ai Funzionarî e Corpi amministrativi che ne fanno le veci; lo stesso avrà luogo per riguardo agli Intendenti, Governatori e Consigli di Governo per le materie dei ricorsi che la legge affida alle dette Autorità, non che per gli uffizi affidati ai Ricevitori delle Contribuzioni dirette.

In caso di dubbio, la decisione è riservata al Ministro dell' Interno, salvo per le Provincie Napoletane e Siciliane per le quali tale decisione spetterà ai Luogotenenti Generali delle medesime rispettivamente.

Art. **111.** Nelle Provincie nelle quali non fossero ancora costituite le Amministrazioni comunali a norma dell'art. 226 della legge predetta 23 ottobre 1859, le Amministrazioni comunali esistenti faranno le veci delle Giunte nella prima formazione delle liste elettorali.

Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Napoli addì 17 dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE

G. B. Cassinis
M. Minghetti

Segue la Tabella di circoscrizione dei collegi elettorali nel numero di 443 divisi per le 59 provincie.

ISTRUZIONI

DEL DICASTERO DELL'INTERNO

SUL RITO DELLE ELEZIONI

1. Per l'articolo 65 della vigente legge elettorale, che ora reca la data dei 17 dicembre 1860, nessuna Sezione può essere composta di oltre i quattrocento elettori.

2. Quando accada che gli elettori di un mandamento eccedano questo numero, nessuna delle due o più Sezioni, in cui essi si dovranno dividere, per disposizione del medesimo articolo, può esser composta di meno di duecento elettori.

3. Quando questa suddivisione di una primitiva Sezione mandamentale in una o più Sezioni effettive sia stata fatta, per virtù di ordinanza o decreto dell' autorità competente, prima del giorno, per cui è convocato il Collegio, ed in cui si riuniscono gli eletto-

ri, la sede di ciascuna delle dette Sezioni effettive si troverà designata nell'atto stesso, che le ha costituite, e ciascuno degli elettori dovrà recarsi in quella, a cui trovasi ascritto: senza che possa darsi luogo ad equivoco o inconveniente veruno.

4. Quando per l'opposto è, nel riunirsi la Sezione mandamentale, o poco prima della sua riunione, che si trova, che il numero degli elettori, che la compongono, eccede i quattrocento; prima di procedersi a qualsivoglia altra operazione, dovrà esser fatta immediatamente dal Presidente provvisorio la divisione:

a) distribuendo gli elettori con la regola dell'articolo 65, innanzi ricordata, in due o più Sezioni effettive, secondo che il bisogno possa richiedere;

b) assegnando le sedi di ciascuna delle dette nuove Sezioni, o in altri Comuni, o nello stesso capoluogo del mandamento: osservando in tal caso il disposto dal secondo comma dell'articolo 66, che interdice la riunione di più di due Sezioni nello stesso edificio, ed anche vuole che, riunendosi due Sezioni in uno stesso edificio, sieno istallate in due sale, ben divise l'una dall'altra;

c) e designando i presidenti provvisorii delle dette nuove Sezioni, con le norme stabilite nell'articolo 67.

5. Quando accada, per la sopradetta ragione, o per disposizioni speciali dell'autorità competente, la formazione di più Sezioni in un medesimo mandamento, il mandamento cessa di avere qualsivoglia importanza nella circoscrizione elettorale, e le dette Sezioni non si debbono considerare come una sotto-divisione di una Sezione medesima, ma come perfettamente eguali alle altre, che compongono l'intero Collegio.

6. Quindi i verbali delle dette Sezioni debbono esser recati direttamente all'Ufficio della Sezione principale del Collegio, per la ricognizione generale dei voti, senza che mai possa procedersi a preventiva ricognizione speciale dei voti delle Sezioni, che compongono un solo mandamento.

7. Determinate, in qualsivoglia modo, le Sezioni, che debbono comporre ciascun Collegio, e stabilito il luogo, in cui dovrà riunirsi ciascuna Sezione, deve darsene avviso per affisso nelle pubbliche piazze, ed alle porte delle case comunali, in tutto l'ambito territoriale della Sezione, rinnovandosene l'affisso di piazza, sempre che occorra, fino al giorno della riunione dei Comizi, e riproducendosi anche dopo la prima votazione, in caso di ballottaggio.

8. Nella sala, dove si riunisce a votare ciascuna Sezione, debbono essere affissi, così nella prima votazione, che in quella di ballottaggio:

a) le copie autentiche delle liste di tutti gli elettori che compongono la Sezione;

b) il decreto di convocazione del Collegio;

c) il decreto degli 8 di gennaio 1861 (1), che contiene le sanzioni punitive pei reati elettorali;

d) e gli articoli da 67 a 94, o per lo meno da 73 a 77 della legge elettorale dei 17 dicembre 1860.

9. Sul tavolo della presidenza di ciascuna Sezione debbono trovarsi depositati:

a) i primi originali delle liste elettorali della intera Sezione.

b) due copie in carta semplice il giorno della prima votazione, ed una il giorno della votazione di ballottaggio, delle medesime liste, contenenti soltanto i nomi e cognomi, ed i connotati più indispensabili di ciascun elettore, per servire all'apposizione della firma di uno degli scrutatori e del segretario accanto al nome di ciascuno, che si presenta a votare, nelle due votazioni, che debbono aver luogo, una per la composizione dell'Ufficio definitivo, e l'altra per la nomina del Deputato, nella prima riunione; e similmente nella terza votazione, che può doversi fare, per la sola nomina del Deputato, in sede di ballottaggio;

c) una o più copie dello Statuto e della legge elettorale politica della monarchia, sopra citata;

d) e molti fogli di carta bianca per uso degli Uffici,e specialmente per l'annotazione, da farsi da due scrutatori e dal segretario,dei voti, che si emettono in ciascuna delle tre sopraddette votazioni a misura che il presidente legge il voto, che gli si rimette dal terzo scrutatore, e lo consegna al quarto ed ultimo scrutatore.

10. I verbali di ciascuna votazione debbono essere redatti sopra i moduli in istampa, rimessi da questo Dicastero a tutti i Collegi, e non mai su carta libera: ed allorquando, per impossibilità assoluta di fare altrimenti, debba qualcuno di essi esser redatto su carta libera, debbe assolutamente farsi uso di carta di egual dimensione, e di una dizione e disposizione di parti perfettamente simile a quella dei detti moduli.

11. Dei verbali di ricognizione dei voti dell'intero Collegio, così in sede di primo squittinio, che in sede di ballottaggio, debbono essere redatti due primi originali, entrambi sopra moduli a stampa, per esserne uno depositato nella cancelleria del Tribunale civile, ed un altro rimesso a questo Dicastero con l'intero processo di ciascuna elezione.

12. I voti che ciascun Ufficio dichiara nulli, e quelli sui quali

(1) Con questo decreto che è riportato nel relativo volume della *Raccolta degli Atti Governativi*, furono dichiarati esecutivi nelle provincie napoletane gli articoli 190, 191, 192 e 193 del Codice penale pubblicato per gli antichi Stati di Sua Maestà ai 20 novembre 1859, e riguardanti gli attentati all'esercizio dei diritti politici.

insorga contestazione, debbono essere tutti alligati al verbale della votazione, in cui sono stati emessi: non dandosi alle fiamme che solo quelli, che non abbiano dato luogo ad osservazione veruna.

13. Quando accada qualsivoglia incidente, debbono al verbale della votazione, nel cui corso è esso accaduto, similmente alligarsi, non solo tutte le carte, che si sono presentate all'Ufficio, in occasione dell'insorto incidente, ma anche tutte quelle che l'Ufficio ha creduto di dover citare, per qualsivoglia ragione, nel testo del suo verbale.

14. I membri dell'Ufficio di ciascuna Sezione debbono attestare, con certificato da essi sottoscritto, se nella sala, dove fu riunita e votò ciascuna Sezione, così la prima volta, che in sede di ballottaggio, stettero affisse le liste elettorali, il decreto di convocazione del Collegio, il decreto degli 8 di gennaio 1861, e gli articoli estratti dalla legge elettorale, di cui è parola nel numero ottavo delle presenti istruzioni; alligando anche ai proprii verbali i certificati suddetti.

15. Dove si proclami ballottaggio, gli Uffizi delle Sezioni principali di ciascun Collegio, debbono:

a) custodire gelosamente il processo della prima votazione, fino a quando non abbia luogo la votazione di ballottaggio:

b) e curare che sia pubblicata la convocazione speciale per la votazione di ballottaggio, per via di affissi, in piazza ed alle porte delle case comunali, in tutto l'ambito territoriale del Collegio.

16. E da ultimo gli Uffici delle Sezioni principali di ciascun Collegio, esaurito il procedimento, sia con la prima votazione, sia con quella di ballottaggio, debbono immediatamente rimettere al Governatore della provincia, ovvero a questo Dicastero, l'intero processo della seguita elezione, il quale costa:

a) dei verbali delle due o tre votazioni di ciascuna Sezione;

b) dell'unico o dei due verbali di ricognizione dei voti dell'intero Collegio;

c) dei voti nulli e delle carte, alligate a ciascun verbale, secondo che è indicato nei numeri dodici e tredici delle presenti istruzioni;

d) e dei certificati, di cui è parola nel seguente numero quattordici di queste istruzioni medesime.

Num. 2.°

LEGGE INTORNO AI REATI DI STAMPA.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia:
Udito il Consiglio di Luogotenenza:

Decreta

Art. 1. La seguente legge con la quale si provvede intorno ai reati di stampa, avrà pieno vigore da ora in poi in queste provincie napoletane. Ogni altra disposizione ad essa contraria rimane abrogata.

Art. 2. L'esecuzione del presente Decreto è affidata al Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia.

Napoli 1 dicembre 1860.

Firmato — Farini.

Il Consigliere incaricato
del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. Pisanelli.

TITOLO I.

DE' REATI DI STAMPA E DELLA LORO PUNIZIONE.

CAPITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. La manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi, è libera; quindi ogni pubblicazione di stampa, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili, è permessa sol che si osservino le norme seguenti.

Art. 2. Ogni stampato così in caratteri tipografici, come in litografia o altro simile artificio, dovrà indicare il luogo, la officina e l'anno in cui fu impresso, ed il nome dello stampatore.

La sottoscrizione dell'editore o dell'autore non è obbligatoria.

Art. 3. Ogni stampato che non abbia le indicazioni espresse nell'articolo precedente, o che le abbia false, sarà considerato come proveniente da officina clandestina, e lo stampatore sarà per questo solo fatto punito con la multa da ducati venti a ducati sessanta.

Art. 4. Le azioni penali stabilite dalla presente legge, salve le eccezioni per le pubblicazioni periodiche, saranno esercitate in primo luogo contro l'autore, secondo, contro l'editore, se l'uno o l'altro sieno sottoscritti, od altrimenti conosciuti, e finalmente contro lo stampatore, in modo che l'uno sia sempre tenuto in sussidio dell'altro.

Art. 5. L'azione esercitata contro l'autore o l'editore non potrà estendersi allo stampatore per il solo fatto della stampa, ammenochè non consti che egli operò scientemente e in modo da dover essere considerato come complice.

Art. 6. Nulla è innovato alle leggi ed ai regolamenti in vigore per lo stabilimento ed esercizio di ogni specie di officina di stampa, e per lo spaccio delle carte stampate.

Art. 7. Ogni stampatore dovrà presentare la prima copia di qualsiasi stampato, se nella città ove risiede una Gran Corte Criminale, all'uffizio del Procurator Generale presso la Gran Corte medesima; se in altri luoghi, all'officio del Giudice di circondario; ciò tutto, salvo il disposto della presente legge circa le pubblicazioni periodiche.

La trasgressione del prescritto di questo articolo verrà punita con la multa estensibile a ducati sessanta.

Art. 8. Gli stampatori e riproduttori degli oggetti contemplati nell'articolo 1.° dovranno nel termine di giorni dieci successivi alla pubblicazione di qualsiasi opera per essi riprodotta, consegnarne una copia agli archivii di Corte, ed una alla biblioteca dell'Università, ove esista nel circondario nel quale è seguita la pubblicazione;

Lo stampatore o riproduttore che fosse in ritardo nello eseguire la consegna sopraddetta, sarà punito con la multa di ducati due estensibile a ducati dieci.

Il tutto senza pregiudizio di quanto è stabilito dalle leggi relative allo acquisto ed alla conservazione della proprietà letteraria.

Art. **9**. Gli stampatori che riprodurranno uno scritto qualunque, il quale fosse già stato condannato a' termini della presente legge, saranno puniti con pena non minore del doppio di quella stata pronunziata dalla sentenza che avrà condannato lo scritto.

Art. **10**. È vietato, nel render conto de' giudizii vertenti o vertiti per reati di stampa, di pubblicare il nome de' giurati, e le discussioni ed i voti individuali così di quelli che de' magistrati.

È pure vietata la pubblicazione delle discussioni e deliberazioni segrete del Senato e della Camera de' deputati, ammenochè se ne sia ottenuta da' rispettivi Corpi la facoltà.

È in egual modo vietata la pubblicazione de' dibattimenti davanti a' magistrati, o tribunali che abbiano avuto luogo a porte chiuse.

La trasgressione del prescritto di questo articolo sarà punita con la multa da venti a cento ducati, oltre la soppressione dello stampato.

Art. **11**. Sotto la medesima pena è vietata la pubblicazione degli atti istruttorii de' processi penali, e la pubblicazione tanto degli atti d'istruzione che de' dibattimenti pubblici relativi a cause d'insulti o d'ingiurie nei casi in cui la prova de' fatti infamanti o ingiuriosi non è permessa dalla legge.

Art. **12**. Qualunque azione penale nascente da reati di stampa, sarà prescritta con lo spazio di tre mesi dalla data della consegna della copia al Pubblico Ministero; e in quanto a' periodici, dalla data della loro pubblicazione, salvo il prescritto dall'art. 53.

CAPITOLO II.

DELLA PROVOCAZIONE PUBBLICA A COMMETTERE REATI.

Art. **13**. Chiunque con gli oggetti contemplati nell'art. 1.° tanto separati quanto uniti con cose di diversa natura, sia che si vendano o distribuiscano, o si pongano in vendita, o si espongano in luoghi o riunioni pubbliche, o si distribuiscano in modo qualunque che tenda a dare loro pubblicità, avrà provocato a commettere un misfatto, un delitto od una contravvenzione, sarà punito, se si tratta di misfatto, col carcere estensibile ad un anno, e con multa estensibile a ducati quattrocento; se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi e con multa estensibile a ducati cento; se di contravvenzione, con la pena della detenzione, giuntavi l'ammonizione secondo i casi con multa estensibile a ducati venti.

ART. **14**. La provocazione per altro a commettere uno dei reati di cui negli articoli 120 e 122 delle leggi penali, sarà punita col carcere per anni due, e con multa di ducati ottocento.

ART. **15**. Sarà punito con le stesse pene indicate nell' antecedente articolo, l'impiego di qualunque de' mezzi espressi nell'art. 1° per impugnare formalmente la inviolabilità della persona del Re, l'ordine della successione al trono, l' autorità costituzionale del Re e delle Camere.

CAPITOLO III.

DE' REATI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO, GLI ALTRI CULTI ED IL BUON COSTUME.

ART. **16**. Chiunque con uno dei mezzi indicati nell' art. 1° di questa legge abbia offeso od oltraggiato la religione dello Stato, sarà punito, secondo i casi, con la detenzione, o col carcere estensibile ad un anno, e con la multa estensibile a duc. quattrocento.

ART. **17**. Chiunque offenda i buoni costumi con uno de' mezzi contemplati nell'art. 1° di questa legge, sarà punito col carcere non maggiore di un anno, o con pene di polizia, secondo le circostanze: ne' casi ne' quali si abbiano ad applicare pene correzionali, sarà aggiunta una multa estensibile a ducati dugento.

ART. **18**. Chiunque con uno de' mezzi indicati nell'art. 1° deridesse o oltraggiasse alcuna delle religioni o culti permessi o tollerati nello Stato, sarà punito col carcere estensibile a mesi sei, o con multa estensibile a ducati cento.

CAPITOLO IV.

DELLE OFFESE PUBBLICHE CONTRO LA PERSONA DEL RE.

ART. **19**. Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1.° si sarà reso colpevole di offesa verso la sacra persona del Re o le persone della Reale Famiglia, o principi del sangue, sarà punito col carcere estensibile a due anni, e con multa non minore di ducati dugento, e non maggiore di ducati seicento, avuto riguardo alla persona contro cui è diretta l'offesa, alle circostanze di tempo e di luogo, ed alla qualità e gravezza del reato.

ART. **20**. Chiunque farà risalire alla sacra persona del Re il

biasimo o la risponsabilità degli atti del suo Governo, sarà punito col carcere da un mese ad un anno e con multa da ducati venti a ducati dugento.

CAPITOLO V.

DELLE OFFESE PUBBLICHE CONTRO IL SENATO O LA CAMERA DEI DEPUTATI, I SOVRANI ED I CAPI DE' GOVERNI ESTERI, ED I MEMBRI DEL CORPO DIPLOMATICO.

Art. **21**. Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1.° di questa legge oltraggi il Senato, o la Camera de' deputati, sarà punito con le pene indicate nell'articolo 19.

Saranno puniti con le stesse pene coloro che avranno fatto pubblicamente atto di adesione con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1.° a qualunque altra forma di governo, o coloro che avranno manifestato voto o minaccia della distruzione dell'ordine monarchico costituzionale.

Art. **22**. Saranno puniti con le stesse pene coloro che divulgassero segreti che possono compromettere la sicurezza esterna dello Stato, o giovare direttamente a' nemici del medesimo.

Art. **23**. Qualunque offesa contro la inviolabilità del diritto di proprietà, la antità del giuramento, il rispetto dovuto alle leggi; ogni apologia di fatti qualificati misfatti o delitti dalla legge penale; ogni provocazione all' odio tra le varie condizioni sociali e contro l' ordinamento della famiglia, sarà punito colle pene indicate nell' art. 17.

Art. **24**. Con la stessa pena, escluse sempre le pene di polizia, sarà punita l' apologia dell' assassinio politico per mezzo della stampa, o di alcun altro de' mezzi indicati nell' art. 1.° della presente legge, sia che venga l' assassinio espressamente approvato, sia che si cerchi soltanto di giustificarlo.

Art. **25**. Le offese contro i Sovrani o i Capi de' Governi stranieri saranno punite col carcere estensibile a sei mesi, e con multa da ducati venti a ducati dugento.

Art. **26**. Le offese contro gli ambasciatori, i ministri ed inviati, od altri agenti diplomatici delle potenze estere accreditati presso il Re od il Governo, saranno punite con le stesse pene pronunziate per le offese contro i privati, raddoppiata però la multa.

CAPITOLO VI.

DELLE DIFFAMAZIONI, INGIURIE PUBBLICHE E DE' LIBELLI FAMOSI.

Art. **27**. Chiunque con stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili, venduti o esposti in vendita, od affissi, od in qualsivoglia modo sparsi o pubblicati, si sia renduto colpevole d' ingiuria determinata o diffamazione, imputando ad alcuno, presente od assente, fatti determinati i quali potrebbero dar luogo ad un procedimento criminale o correzionale, od offenderebbero il suo onore e la sua riputazione, o lo esporrebbero all' odio o al disprezzo pubblico, sarà reo di libello famoso, e come tale punito col carcere da sei mesi ad un anno, e con multa da ducati quaranta a ducati quattrocento.

Art. **28**. Chiunque con uno de' mezzi contemplati nell' articolo 1.° si sia reso colpevole d' ingiuria, la quale non abbia i caratteri di gravezza indicati nel precedente articolo, ma risulti da semplici parole di disprezzo o altre espressioni oltraggianti, sarà punibile con la detenzione, o col carcere estensibile a mesi tre, e con multa estensibile a ducati cento, avuto riguardo alla persona cui è diretta l' offesa, alle circostanze di tempo o di luogo, ed alla qualità del reato.

Art. **29**. Se la pubblicità delle diffamazioni o ingiurie prevedute ne' precedenti articoli abbia avuto luogo per mezzo di fogli pubblici provenienti dall' estero, le pene in essi articoli stabilite saranno applicate a coloro che hanno inviato o fatto inserire ne' detti fogli le diffamazioni o le ingiurie, o scientemente contribuito all' introduzione e pubblicazione de' medesimi.

Art. **30**. L' autore delle imputazioni od ingiurie non sarà ammesso a domandare per sua difesa che sia fatta la pruova de' fatti imputati, e non potrà nemmeno allegare in sua giustificazione che i fatti siano notorii, o che le imputazioni le quali hanno dato luogo al procedimento, sieno copiate od estratte da fogli stranieri o da altri scritti stampati.

Art. **31**. Nel caso in cui a seguito della imputazione si procedesse dal pubblico Ministero a giudizio contro la persona diffamata, sarà sospeso il giudizio pel reato di diffamazione; e se il fatto od i fatti imputati risulteranno provati, l' autore delle imputazioni non soggiacerà a pena veruna.

Qualora poi i detti fatti non sieno stati provati, la sentenza o decisione, nel dichiarare il diffamatore colpevole di calunniosa imputazione, lo condannerà alle pene stabilite pel libello famoso, che potranno estendersi anche a quelle per la calunnia, se risulterà dal procedimento che egli non avea fondato motivo per crederli veri.

Art. **32**. Sarà in tutti i casi facoltativo al diffamato stesso di fare istanza acciò il procedimento che s'istruiva contro l'autore della diffamazione, si estenda anche a verificare la verità o falsità della fatta imputazione, ed avranno luogo in questo caso le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. **33**. Ne' casi previsti ne' due precedenti articoli cessa il disposto dell'articolo 30, e l'autore dell'imputazione è ammesso a somministrare tutte quelle prove che crederà utili a stabilire la verità de' fatti imputati.

Art. **34**. Il disposto degli articoli precedenti non è applicabile a' fatti de' quali la legge autorizza la pubblicità, nè a quelli che l'autore della imputazione aveva obbligo per ragione delle proprie funzioni, o del proprio dovere, di rivelare o di reprimere.

Art. **35**. Ne' casi d'ingiurie o di offese commesse con uno dei mezzi contemplati nell'articolo 1.° della presente legge contro i depositarii o agenti qualunque dell'autorità pubblica, per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, l'autore dello scritto, della stampa o altro oggetto incriminato, sarà ammesso a somministrare la prova de' fatti da esso imputati.

Questa prova libera l'accusato di offesa da ogni pena, salvo da quella per le ingiurie che non fossero necessariamente dipendenti da' fatti medesimi.

CAPITOLO VII.

DELLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE.

Art. **36**. Qualunque suddito del Re, il quale sia maggiore di età e goda del libero esercizio de' diritti civili; qualunque società anonima o in commandita; qualunque corpo morale legalmente costituito ne' regi Stati, potrà pubblicare un giornale o scritto periodico, purchè si uniformi al disposto dei seguenti articoli.

Art. **37**. Chi intende pubblicare un giornale o altro scritto periodico, dovrà prima della pubblicazione dello stesso presentare

per la provincia di Napoli, al Prefetto di Polizia ed al Procuratore Generale presso la Gran Corte Criminale, e per le altre province al Governatore e Procuratore Generale presso la Gran Corte Criminale della rispettiva provincia, una dichiarazione in iscritto, corredata dagli opportuni documenti, da' quali risulti:

1. Il concorso delle qualità richieste dall' articolo precedente, sia in chi vuole pubblicare il giornale, sia nel gerente;

2. La natura della pubblicazione, il nome della tipografia legalmente autorizzata, in cui si farà la stampa, il nome e la dimora del tipografo, il nome e la dimora del gerente risponsabile.

Art. **38**. Ogni giornale dovrà avere un gerente risponsabile. Questi, alle qualità indicate nell' art. 36, deve aggiunger l' altra di non essere imputato di reato e di avere il domicilio reale nel Comune ove si esegue la pubblicazione del giornale o scritto periodico.

Art. **39**. Qualunque mutazione avvenisse in una delle condizioni espresse nella dichiarazione sopra prescritta, dovrà essere notificata alle autorità indicate nell' articolo 37, a diligenza del gerente, o de' suoi eredi e successori, entro lo spazio di giorni otto, eccettuati i casi ne' quali è altrimenti provveduto dalla presente legge.

In difetto, il contravventore sarà punito con multa estensibile a ducati sessanta, salvo, riguardo alla vedova o ai successori del gerente, o proprietario, quanto viene stabilito dall' articolo seguente.

Art. **40**. Mancando, o rendendosi improvvisamente incapace il gerente a adempire le sue funzioni, ove esso non sia proprietario unico, gl' interessati potranno presentare un redattore risponsabile al Procuratore Generale nelle residenze delle Gran Corti Criminali, e negli altri luoghi, a' giudici di circondario, il quale redattore faccia le veci di gerente.

Tale provvisoria incombenza non potrà protrarsi al di là di due mesi.

Eguale facoltà viene accordata alla vedova e successore del gerente, ove sia proprietario unico del giornale.

Art. **41**. Chiunque senza avere adempito al prescritto dell' art. 37, o dopo la pronunziata sospensione, o dopo la cessazione del giornale, ne facesse seguire la pubblicazione, incorrerà nella pena del carcere da uno a sei mesi, e in una multa da ducati venti a ducati cento.

Art. **42**. Il gerente di un giornale sarà obbligato o sottoscrivere la minuta del primo esemplare di esso che sarà stampato, e tutti gli altri esemplari dovranno riprodurre la stessa sottoscrizione in istampa.

La trasgressione di quest' articolo sarà punita con multa estensibile a ducati sessanta.

Art. **43**. Al momento della pubblicazione del giornale o scritto periodico,il gerente ha l'obbligo di rimettere la copia da lui sottoscritta in minuta all' uffizio del Procurator Generale, o del giudice di circondario, secondo la distinzione stabilita nell' articolo 40 della presente legge.

Quest' obbligo non potrà sospendere o ritardare la spedizione o distribuzione del giornale o scritto periodico.

La contravvenzione a quest'articolo sarà punita con multa estensibile a ducati cento.

Art. **44**. I gerenti saranno tenuti d' inserire, non più tardi della seconda pubblicazione, successiva al giorno in cui l' avranno ricevute, le risposte o le dichiarazioni delle persone nominate o indicate nelle loro pubblicazioni. L' inserzione della risposta deve essere intera e gratuita.

Nel caso per altro che la risposta eccedesse il doppio dell' articolo al quale è diretta, l' eccedente dovrà essere pagato al prezzo stabilito per gl' annunzi in quel giornale, o pubblicazioni.

Trattandosi di giornali che non ricevono annunzi, sarà corrisposto per l' eccedente un prezzo eguale a quello che pagasi per gli annunzi nelle gazzette destinate alle inserzioni giudiziali. Il rifiuto o la tardanza ad accettare o pubblicare le dette risposte, verrà punito con multa non minore di ducati venti, e non maggiore di ducati dugento.

Art. **45**. Rimarrà salvo, nonostante questa multa, il diritto a promuovere ogni azione che potesse competere al Ministero Pubblico o a' terzi contrò l' articolo a cui si sarà risposto.

Art. **46**.Ogni gerente sarà obbligato d' inserire in capo al suo giornale o scritto periodico qualsiasi titolo officiale, relazione autentica, indirizzo o rettificazione, o qualunque altro scritto nell' interesse del Governo, che gli venisse mandato da un'Autorità legalmente costituita.

L' inserzione avrà luogo non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui ne sarà stata fatta la richiesta.

L' inserzione sarà fatta mediante il pagamento de' prezzi indicati nell' articolo 44.

Il rifiuto o ritardo nella pubblicazione verrà punito con multa estensibile a ducati cento.

Art. **47**. In caso di condanna contro un gerente a pena affittiva per reato di stampa, la pubblicazione verrà sospesa, mentre egli sta scontando la pena, ammenochè non siasene surrogato un altro che riempia le condizioni volute dalla legge.

Art. **48**. Tutte le disposizioni penali sanzionate da questa legge sono applicabili a' gerenti de' giornali o scritti periodici, e agli autori e compilatori degli articoli in essi giornali o scritti periodici inseriti, sia che li abbiano sottoscritti, sia che venissero ad essere altrimenti conosciuti.

La condanna pronunziata contro l'autore sarà pure estesa al gerente, che verrà sempre considerato come complice de' delitti e contravvenzioni commesse con pubblicazioni fatte nel suo giornale, sia che fossero originali, sia che venissero estratte da altri periodici stranieri o nazionali.

Art. **49**. In caso di recidiva per parte dello stesso gerente e nello stesso giornale, le multe potranno essere secondo le circostanze accresciute sino al doppio.

Art. **50**. I gerenti saranno tenuti a pubblicare non più tardi di due giorni dopo che loro ne sarà fatta l'intimazione, le sentenze di condanna pronunziate contro di essi per fatti previsti da questa legge.

In difetto, saranno puniti con multa estensibile da ducati venti a ducati cento.

Art. **51**. L'azione per le multe dovute pel rifiuto o ritardo delle pubblicazioni, di cui è parola negli articoli 44 e 46, sarà prescritta con lo spazio di due mesi dalla data della contravvenzione, o dell'interruzione degli atti giuridici se vi è stato procedimento.

CAPITOLO VIII.

DE' DISEGNI, INCISIONI, LITOGRAFIE ED ALTRI EMBLEMI DI QUALSIASI SORTA.

Art. **52**. Ogni oggetto contemplato nell'art 1.° che non sia uno scritto, dovrà essere consegnato agli ufizî indicati nello art. 7, ventiquattro ore prima che sia esposto o messo in circolazione.

ART. 53. Il Procuratore Generale presso la Gran Corte criminale, o il giudice di circondario potranno rispettivamente, nell'intervallo sopra espresso, far procedere al sequestro di tutti gli esemplari degli oggetti che riconoscessero contrarii alle disposizioni della presente legge, nel quale caso entro il termine di ventiquattro ore si dovrà da loro promuovere l'opportuno procedimento.

ART. 54. Nel caso in cui i suddetti oggetti non sieno stati esposti o messi in circolazione, ma si trovino in luoghi aperti al pubblico, e si riconoscano dal magistrato competente contrarii al disposto dalla presente legge, non si darà luogo ad altra pena che a quella, o della distruzione degli oggetti medesimi, o della loro rimozione da luoghi pubblici.

CAPITOLO IX.

DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 55. Non potranno dar luogo ad azione la pubblicazione de' discorsi tenuti nel Senato o nella Camera de' deputati, le relazioni o qualunque altro scritto stampato per ordine de' medesimi.

ART. 56. Non darà neppure luogo ad azione il rendiconto esatto e fatto in buona fede delle discussioni del Senato o della Camera dei deputati.

ART. 57. Non darà luogo ad azione penale la pubblicazione degli scritti, o delle aringhe fatte in giudizio, e relative alla contestazione della causa sia in materia civile, sia in materia penale.

Potranno però i giudici pronunziando nel merito della causa, dichiarare ingiuriosi gli scritti o le aringhe, ordinarne la soppressione e condannare il colpevole a' danni.

Potranno anche secondo la gravezza de' casi procedere contro i colpevoli ne' termini dell'art. 370 delle leggi penali.

ART. 58. I banditori, espositori, venditori o distributori di scritti, stampe, indicati nell' art. 1.º o altri oggetti, che contengono alcuno dei reati preveduti nella presente legge, potranno, se vi ha luogo, essere puniti come complici di essi reati, ancorchè si tratti di scritti, stampe o incisioni provenienti dall' estero.

ART. 59. In caso di recidiva ne' delitti o nelle contravvenzioni previste da questa legge, le multe saranno accresciute della metà.

Art. 60. Il carcere nel quale si dovranno espiare le pene portate da questa legge, sarà sempre distinto da quello stabilito per i deliquenti per reati comuni.

Art. 61. In tutti i casi in cui nella presente legge è stabilita la multa come pena principale, se il colpevole non sia in grado di soddisfarla, sarà ad essa sostituita la pena della detenzione o del carcere estensibile a tre mesi, secondo le circostanze del fatto e la gravezza del reato.

1.° Dicembre 1860.

G. Pisanelli. Farini.

Segue il Titolo II. Dei giudizii de'reati di stampa, *composto di sette Capitoli. relativi alla competenza speciale della materia ed al modo di procedere per tali reati, che sono così suddivisi*: 1° Della competenza e dell'azione penale; 2° Delle corti d'assise e dei giurati; 3° Della elezione dei giurati, e della formazione delle liste; 4° Dei modi di portare le cause avanti la corte di assise; 5° Della composizione diffinitiva del giurì; 6° Dei dibattimenti avanti le corti di assise; 7° Della sentenza del magistrato delle corti di assise.— *Si è creduto conveniente di non riportare questo titolo come a materia di mero procedimento penale, indifferente alla natura del presente libro, che ha per iscopo unicamente la trattazione del nostro diritto costituzionale ed amministrativo.*

Num. 5.°

LEGGE SULLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

VITTORIO EMANUELE II. ecc.

In virtù dei pieni poteri a Noi conferiti colla legge del 25 aprile ultimo scorso;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

TITOLO I.

DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *Amministrazione centrale.*

ART. **1**. La pubblica Istruzione si divide in tre rami, al primo dei quali appartiene l' *istruzione superiore*; al secondo l' *istruzione secondaria classica*; al terzo la *tecnica* e la *primaria*.

ART. **2**. Le Autorità che sono preposte all'Amministrazione centrale della pubblica Istruzione sono:
Il Ministro della pubblica Istruzione;
Il Consiglio Superiore di pubblica Istruzione;
L'Ispettore generale degli studi superiori;
L'Ispettore generale degli studi secondarii classici;
L'Ispettore generale degli studi tecnici e primarii e delle scuole normali.

Del Ministro.

ART. **3**. Il Ministro della pubblica Istruzione governa l'insegnamento pubblico in tutti i rami e ne promuove l' incremento: sopravveglia il privato a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico.

Dipendono da lui, eccettuati gl'istituti militari e di nautica, tutte le scuole e gli istituti pubblici di istruzione e d'educazione, e rispettivi stabilimenti, e tutte le podestà incaricate della dire-

zione ed ispezione dei medesimi, nell'ordine stabilito dalla presente legge

Art. 4. Il Ministro mantiene fermi tra le Autorità a lui subordinate i vincoli di supremazia e di dipendenza stabiliti dalle leggi e dai regolamenti: decide sui conflitti che possono sorgere tra di esse: riforma od annulla gli atti delle medesime in quanto questi non sieno conformi alle leggi ed ai regolamenti: pronuncia definitivamente sui ricorsi mossi contro tali Autorità.

Art. 5. Vigila inoltre col mezzo de'suoi Ufficiali o di altre persone appositamente da lui delegate le scuole e gl'istituti privati d'istruzione e d'educazione, e qualora i Direttori di tali Istituti ricusino di conformarsi alle leggi, può ordinarne il chiudimento, previo il parere del Consiglio Superiore.

Del Consiglio Superiore.

Art. 6. Il Consiglio Superiore di pubblica Istruzione, sotto la presidenza del Ministro, è composto di 21 Membri, dei quali 14 sono ordinari e 7 straordinari, tutti nominati dal Re. Dei membri del Consiglio, 5 almeno saranno scelti fra persone che non appartengano alla classe degl'insegnanti ufficiali.

I soli Consiglieri ordinarii sono retribuiti.

Tutti i Consiglieri durano in ufficio 7 anni.

Nei primi quattro anni saranno estratti a sorte 3 Consiglieri, di cui due ordinari ed uno straordinario, non compresi quelli che furono estratti a sorte e confermati nei precedenti anni, o quelli che loro fossero stati sostituiti. In seguito escono d'ufficio i più anziani.

Art. 7. Il Ministro potrà ripartire il Consiglio in tre sezioni corrispondenti ai rami dell'insegnamento. In tal caso un Consigliere designato annualmente dal Ministro presiederà a ciascuna sezione. Un regolamento determinerà le rispettive attribuzioni.

Art. 8. Ove il Ministro non presieda in persona, il Consiglio è presieduto dal Vice-Presidente eletto dal Re fra i membri di esso, ad ogni biennio.

Un Ufficiale del Ministero destinato dal Ministro adempie le funzioni di Segretario del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno undici Consiglieri.

Art. **9**. Richiesto dal Ministero, il Consiglio prepara ed esamina le proposte di leggi e regolamenti relativi alla pubblica Istruzione, e dà il suo avviso sovra le materie concernenti l'insegnamento e l'amministrazione.

Art. **10**. Esamina e propone all'approvazione del Ministro i libri e i trattati destinati alle pubbliche scuole, e i programmi d'insegnamento.

Art. **11**. Sarà sempre richiesto il parere del Consiglio, quando si tratti di valutare i titoli degli aspiranti a cattedre vacanti nelle Università del Regno; quando si tratta di conflitti di competenza fra le varie Autorità scolastiche; finalmente quando si tratti di mancamenti e colpe imputate ai Professori di scuole secondarie classiche e tecniche, delle normali e magistrali, se le colpe sien tali da meritare la deposizione. Gli imputati hanno dritto di presentare o per iscritto o verbalmente le loro difese. Il voto però del Consiglio in tutti gl'indicati casi è puramente consultivo.

Art. **12**. Il Consiglio giudica dei mancamenti e delle colpe imputate ai Professori delle Università, quando esse possano farli incorrere nella deposizione o sospensione per un tempo maggiore di due mesi, udite sempre le difese dell'incolpato.

Art. **13**. Può tuttavia il Ministro, in caso di urgenza o per far cessare un grave scandalo, sospendere d'autorità propria un Professore universitario sino a provvedimento da emanare dal Consiglio Superiore.

Art. **14**. Il Consiglio conosce in via d'appello dell'esclusione e della interdizione temporanea dal corso degli studi pronunciata contro gli studenti delle Università.

Esso inoltre esercita tutte quelle altre attribuzioni che gli sono conferite dalle disposizioni successive della presente legge.

Art. **15**. Al termine d'ogni quinquennio il Consiglio Superiore presenta al Ministro una relazione generale dello stato di ciascuna parte dell'istruzione, colle osservazioni o proposte che stimerà convenienti. A tal fine sono comunicati al Consiglio i rapporti annuali degli Ispettori generali, e delle altre Autorità scolastiche.

Art. **16**. Ogni volta che il Ministro lo giudichi opportuno intervengono alle sedute gli Ispettori generali, od il Consultore, ma senza voto deliberativo.

Similmente può il Ministro anche su richiesta del Consiglio chiamare alle adunanze le persone il cui avviso sia riputato utile in qualche discussione, sempre quando non trattisi di questioni personali, salvo il caso previsto dall'art. 107. Ma in nessun caso questo avviso sarà computato nel numero dei voti del Consiglio.

Degli Ispettori generali.

Art. **17.** L'Ispettore generale degli studi superiori, l'Ispettore generale degli studi secondarii classici e l'Ispettore generale degli studi tecnici e primarii e delle scuole normali sono nominati dal Re.

Essi sono pareggiati ai Membri del Consiglio Superiore nel grado e nei diritti loro conferiti dalle leggi.

Art. **18.** Essi vegliano, ciascuno per la sua parte, l'andamento della pubblica istruzione, mantengono fermo l'indirizzo degli studi, dando a nome e sotto gli ordini del Ministro gli schiarimenti e le istruzioni occorrenti alle podestà scolastiche subordinate a tenore delle leggi e dei regolamenti.

Art. **19.** Propongono al Ministro le nomine delle Commissioni esaminatrici, le nomine e le promozioni degl'insegnanti, le onorificenze da accordarsi ai medesimi, le censure e punizioni alle quali possa dar luogo la loro condotta.

Art. **20.** L'ispettore generale degli studi superiori visita, per mandato del Ministro, le Università e gli stabilimenti scientifici posti sotto la sua vigilanza.

Art. **21.** L'Ispettore generale degli studi secondarii classici e quello degli studi tecnici e primarii e delle scuole normali provvedono personalmente, o per mezzo degli ufficiali ad essi subordinati, alla visita di tutte le scuole e di tutti gl'istituti pubblici e privati, all'ispezione de' quali sono preposti. Il Ministro però può delegare queste visite a persone estranee agli uffizi della pubblica istruzione.

Art. **22.** Gl'Ispettori generali, ciascuno pel suo ramo, compilano ogni anno e presentano al Ministro una relazione dello stato di ciascuna parte d'insegnamento posta sotto la loro vigilanza, dietro i ragguagli somministrati dalle varie autorità scolastiche.

Ogni triennio sopra i dati offerti dagl'Ispettori generali e sotto la loro vigilanza viene pubblicata una statistica generale dell'istruzione pubblica del Regno.

Del Consultore legale.

Art. **23**. È applicato al Ministero un Consultore legale eletto dal Re.

Art. **24**. Egli dà il suo avviso su tutti i dubbi che possono insorgere intorno all' intelligenza ed applicazione delle leggi e dei regolamenti, come pure sulle quistioni giuridiche relative agli istituti e alle fondazioni di pubblica Istruzione.

Art. **25**. Per delegazione espressa del Ministro riferisce al Consiglio Superiore i mancamenti e le colpe per cui i Professori universitari e i Dottori aggregati possono rendersi passibili della sospensione o deposizione.

Art. **26**. Le accuse contro gl' insegnanti ed ufficiali delle scuole secondarie classiche, tecniche, normali e magistrali sono pure, per delegazione espressa del Ministro, portate davanti un Consiglio Superiore dal Consultore legale, il quale appoggerà l' accusa sopra gli elementi fornitigli rispettivamente dagl' Ispettori generali.

Art. **27**. Il Consultore è chiamato in seno del Consiglio ogni qualvolta si tratti di deliberare intorno a ricorsi di studenti contro ai quali sia stata pronunciata la pena di esclusione o interdizione temporanea dalle scuole.

Degli Ispettori.

Art. **28**. Sono posti a dispozione del Ministero due Ispettori delle scuole secondarie classiche ed un Ispettore delle scuole normali, magistrali e teniche.

Art. **29**. I due ispettori delle scuole secondarie sotto l' immediata autorità dell' Ispettore generale degli studi secondari classici sono specialmente incaricati l' uno della parte scientifica, l' altro della letteraria. L' Ispettore delle scuole normali, magistrali e tecniche è sotto l'autorità dell'Ispettore generale degli studi tecnici e primari e delle scuole normali. Ciascun di loro, a norma dei regolamenti, coadiuva il rispettivo Ispettore generale nell' esercizio delle sue attribuzioni e sovratutto nella visita delle scuole e degli stabilimenti.

b) *Amministrazione locale.*

Art. 30. Subordinatamente alle Autorità centrali sovrintendono all'amministrazione locale della pubblica Istruzione;

Per ogni Università un Rettore;

In ogni Capo-luogo di Provincia un Regio Provveditore per le scuole secondarie classiche e le tecniche, un Regio Ispettore per gli studi primari, ed un Consiglio per le scuole.

Art. 31. I Rettori delle Università sono nominati dal Re fra i Professori ordinari dell'Università a cui appartengono.

Durano in ufficio un anno e possono essere riconfermati.

Art. 32. I Regii Provveditori sono nominati dal Re fra le persone, che per dottrina, per autorità morale e per uffici esercitati nella pubblica Istruzione sono riputate più idonee a tale carica. Essi sono di tre classi; ed oltre allo stipendio fissato dalla tabella (A) hanno diritto ad una indennità per le opere d'ufficio, e ad un rimborso per le spese di visita.

Essi hanno addetto al loro ufficio un Segretario retribuito pure dal Governo a norma della tabella predetta; ed oltre a questo impiegato, negli uffizi dei Provveditori di prima classe vi sarà eziandio un applicato.

Art. 33. I Regii Ispettori delle scuole primarie sono nominati per Decreto Reale fra le persone che per dottrina ed esercizio nell'insegnamento sono stimate più idonee a tale ufficio.

Essi sono di 3 classi, Il loro stipendio è fissato a norma della tabella (A).

Sarà pure addetto all'ufficio del Regio Ispettore un Segretario.

Art. 34. I Rettori, i Provveditori e gl'Ispettori provinciali, ciascuno nel rispettivo ramo, rappresentano il Ministro e ne fanno eseguire gli ordini.

Art. 35. Vegliano perciò all'osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti gli stabilimenti sottoposti alla loro autorità.

Art. 36. Pronunciano, salvo ricorso alle Autorità superiori, sui richiami che possono venir fatti loro contro le decisioni degli ufficiali posti a capo di tali stabilimenti.

Art. 37. Promuovono presso il Ministero le ricompense per gli insegnanti ed ufficiali nei diversi rami dell'istruzione. Li ammo-

niscono in caso di negligenza nell' adempimento dei loro doveri, e in caso di mancanze e colpe gravi ne riferiscono al Ministero.

Art. **38**. Essi corrispondono fra loro per le attinenze che esistono fra i rispettivi rami d' istruzione, e colle Autorità provinciali e comunali per tutto ciò che concerne l'istruzione pubblica.

I Regii Provveditori e gl' Ispettori visitano personalmente le scuole e gli stabilimenti sottoposti alla loro vigilanza.

Un regolamento determinerà il modo secondo il quale i Rettori, i Provveditori e gl' Ispettori avranno ad esercitare le loro diverse attribuzioni.

Art. **39**. Il Consiglio provinciale per le scuole risiedenti nel Capo-luogo di provincia è composto:

Del Regio Provveditore che lo presiede;

Del Regio Ispettore che ne è Vice-Presidente;

Del Preside (o dei Presidi) del Liceo (o Licei);

Del Direttore (o dei Direttori) di ginnasio (o ginnasi) in quella città esistente;

Del Direttore dell'Istituto tecnico e delle scuole tecniche esistenti nella città stessa;

Di due membri scelti dalla Deputazione provinciale a pluralità di suffragi;

Di due membri scelti dal Municipio del predetto Capo-luogo a pluralità di suffragi.

Uno dei membri del Consiglio eletto annualmente a maggioranza di voti dal medesimo, vi compierà l'ufficio di Segretario.

Art. **40**. Il Consiglio si raduna una volta al mese in giorno determinato dal Presidente, ed ogni volta che il medesimo lo giudichi necessario, o sulla proposta di tre membri.

Art. **41**. Esso attende acciò sieno osservate le leggi ed i regolamenti nelle scuole e negli istituti posti entro il territorio di sua giurisdizione; ordina le visite straordinarie che giudica necessarie; dà quei provvedimenti che stima opportuni nei limiti delle sue attribuzioni; propone al Ministro quelli che eccedono tali limiti; provvede d'urgenza chiudendo temporaneamente gl' istituti e le scuole di qualunque natura, senza distinzione d'insegnanti, in cui esistessero gravi disordini, riferendone tosto al Ministro per le definitive disposizioni.

Art. **42**. Spetta al Consiglio l'approvare le proposte dei Maestri e delle Maestre di scuole elementari fatte dai Consigli comunali;

il proporre l'apertura di nuove scuole, e le spese per l'istruzione primaria e secondaria all' Autorità amministrativa competente, ed il decidere le controversie tra queste Amministrazioni e gl'insegnanti in quanto si riferiscono alle discipline scolastiche.

Art. **43**. Delibera sull' ammissione ai corsi degli studi ed agli esami delle scuole secondarie classiche e tecniche e delle normali quando insorgano dubbiezze nell'applicazione dei regolamenti.

Art. **44**. Esamina i materiali statistici risguardanti l' istruzione pubblica e privata della provincia e li trasmette colle sue avvertenze al Ministro.

Art. **45**. Nei Capi-luoghi di circondario vi sono Ispettori eletti dal Ministro.

Oltre allo stipendio portato dalla tabella, sarà loro accordata un'annua indennità per le spese di giro e d'ufficio da stabilirsi dai Consigli Provinciali amministrativi.

Il Ministro può, a seconda dei bisogni, assegnare due o più circondari ad un solo Ispettore.

Art. **46**. Essi rappresentano, ciascuno nel proprio circondario, il Regio Provveditore e l'Ispettore Regio e li coadiuvano nell' esercizio delle loro incumbenze e nella compilazione della statistica delle scuole e degl'istituti.

TITOLO II.

DELL' ISTRUZIONE SUPERIORE.

CAPO I.

Del fine dell' Istruzione superiore e degli Stabilimenti in cui è data.

Art. **47**. L' Istruzione superiore ha per fine di indirizzare la gioventù, già fornita delle necessarie cognizioni generali, nelle carriere sì pubbliche che private in cui si richiede la preparazione di accurati studi speciali, e di mantenere ed accrescere nelle diverse parti dello Stato la cultura scientifica e letteraria.

Art. **48**. Essa sarà data a norma della presente legge nelle Università di Torino, di Pavia, di Genova e di Cagliari, nell' Accade-

mia scientifico-letteraria da erigersi in Milano, e nell'Istituto universitario da stabilirsi per la Savoia nella città di Ciamberì.

Art. **49**. L'insegnamento superiore comprende cinque Facoltà, cioè:

1. La Teologia;
2. La Giurisprudenza;
3. La Medicina;
4. Le Scienze fisiche, matematiche e naturali;
5. La Filosofia e le Lettere.

L'Istituto universitario di Ciamberì sarà costituito da una Facoltà di Filosofia e di Lettere, e dalle Scuole universitarie già prima esistenti in quella Città.

Nell'Accademia di Milano saranno dati gl'insegnamenti propri della Facoltà di Filosofia e Lettere, oltre agli altri contemplati dall'art. 172.

Art. **50**. Le spese di questi Stabilimenti e degli Istituti che ne fanno parte, o vi sono annessi, saranno a carico dello Stato.

Le proprietà però, le ragioni ed i beni di ogni maniera di cui tali Stabilimenti sono o potessero col tempo venire legalmente in possesso, saranno loro mantenuti a titolo di dotazione, nè potranno essere distratti dallo scopo cui furono destinati.

I redditi provvenienti da queste dotazioni saranno iscritti annualmente a sgravio dello Stato nell'attivo che sarà attribuito a ciascuno degli Stabilimenti cui appartengono.

CAPO II.

Degli insegnamenti delle diverse Facoltà.

Art. **51**. Gli insegnamenti che dovranno essere dati in un determinato stadio di tempo nelle diverse Facoltà sono i seguenti:

Facoltà Teologica.

1. Istituzioni bibliche; 2. Sacra Scrittura; 3. Storia ecclesiastica; 4. Istituzioni teologiche; 5. Teologia speculativa; 6. Materia sacramentale; 7. Teologia morale; 8. Eloquenza sacra.

Facoltà giuridica.

1. Introduzione allo studio delle Scienze giuridiche; 2. Diritto romano; 3. Diritto civile patrio; 4. Diritto ecclesiastico; 5. Diritto penale; 6. Diritto commerciale; 7. Diritto pubblico interno

ed amministrativo; 8. Procedura civile e penale; 9. Storia del diritto; 10. Diritto costituzionale; 11. Filosofia del diritto; 12. Diritto internazionale; 13. Economia politica; 14. Le nozioni elementari di medicina legale.

Facoltà Medica.

1. Chimica generale inorganica ed organica; 2. Botanica; 3. Zoonomia e Zoologia medica; 4. Anatomia umana normale; 5. Fisiologia; 6. Patologia generale; 7. Materia Medica; 8. Clinica medica e Patologia speciale medica; 9. Clinica chirurgica e Medicina operativa; 10. Patologia speciale chirurgica ed istituzioni chirurgiche; 11. Oculistica teorico-pratica; 12. Ostetricia teorico-pratica; 13. Anatomia patologica; 14. Medicina legale, igiene e polizia medica.

Potranno in seguito essere stabiliti insegnamenti di perfezionamento per vari rami di Scienze mediche negli spedali di Torino e di Milano.

Corso pei Farmacisti.

1. Botanica; 2. Mineralogia; 3. Chimica generale; 4. Farmacia teorico-pratica.

Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali.

1. Introduzione al calcolo; 2. Calcolo differenziale ed integrale; 3. Meccanica razionale; 4. Geodesia teoretica; 5. Geometria descrittiva; 6. Disegno; 7. Fisica; 8. Chimica generale; 9. Mineralogia e Geologia; 10. Zoologia; 11. Botanica.

Facoltà di Filosofia e Lettere.

1. Logica e Metafisica; 2. Filosofia morale; 3. Storia della Filosofia; 4. Pedagogia; 5. Filosofia della Storia; 7. Geografia e Statistica; 7. Storia antica e moderna; 8. Archeologia; 9. Letteratura greca, latina, italiana (e francese nella Facoltà di Ciamberì); 10. Filologia.

Art. **52**. Queste diverse materie saranno insegnate, per quanto sarà possibile, dove esistono le singole Facoltà.

Ciò nulla meno l'insegnamento della Facoltà di Filosofia e di Lettere non sarà dato compiutamente, nè i gradi accademici cui indirizza saranno conferiti che nella Università di Torino, nell'Accademia di Milano, e nell'Istituto universitario di Ciamberì.

Nelle altre Università l'insegnamento filosofico e letterario

sarà dato nei limiti di un acconcio sussidio agli studi delle diverse Facoltà che vi sono istituite.

Art. 53. Alla Facoltà di Scienze Fisiche e Matematiche dell'Università di Torino sarà annessa una Scuola d'applicazione in surrogazione all' attuale Regio Istituto tecnico, in cui si daranno i seguenti insegnamenti: 1. Meccanica applicata alle macchine ed Idraulica pratica; 2. Macchine a vapore e ferrovie; 3. Costruzioni civili, idrauliche e stradali; 4. Geodesia pratica; 5. Disegno di macchine; 6. Architettura; 7. Mineralogia e Chimica docimastica; 8. Agraria ed Economia rurale.

Inoltre alla Facoltà anzidetta in Torino e Pavia saranno annesse Cattedre di Analisi, e Geometria Superiore, di Fisica-matematica, e di Meccanica superiore.

Art. 54. Nella Facoltà di Filosofia e di Lettere dell'Università di Torino e nell'Accademia di Milano potranno inoltre essere dati insegnamenti di lingue antiche e moderne, come eziandio corsi speciali di Letteratura e di Filosofia, non che corsi temporanei relativi a diversi rami di Scienze a complemento delle altre Facoltà.

Art. 55. La durata, l'ordine e la misura, secondo i quali questi insegnamenti dovranno esser dati, verranno determinati nei regolamenti che in esecuzione della presente legge saranno fatti per ciascuna Facoltà.

CAPO III

Del Corpo Accademico.

Art. 56. Il Corpo Accademico in tutte le Università è formato dai Professori ordinari, e, là dove vi sono, dai Dottori aggregati.

Le persone che senza appartenere ad alcuna delle Facoltà, sono deputate a titolo di Professori straordinari o ad un altro titolo qualunque autorizzate ad esercitare qualche uffizio Accademico nella Università, non fanno parte di questo Corpo.

SEZIONE I.

Dei Professori ordinari.

Art. 57. I Professori ordinari sono nominati dal Re fra le persone che, previo concorso a norma di questa legge, saranno state dichiarate idonee a tale uffizio.

Art. 58. Vi sono due forme di concorso : il concorso per esame ed il Concorso per titoli.

Il concorso per esame consta di una serie di esperimenti orali e per iscritto , ordinati in guisa che dal loro complesso si possa apprezzare non soltanto la perizia dei candidati intorno alle discipline del concorso, ma eziandio la loro attitudine ad insegnare.

Il concorso per titoli consiste nell'esibizione di opere stampate e di altri documenti atti ad accertare che i candidati posseggono le qualità di cui si cerca la prova nel concorso per esame.

Art. 59. Queste due forme di concorso sono indipendenti l'una dall'altra in ciò che gli aspiranti avranno facoltà di presentarsi o per tutte due in pari tempo , o solamente per l' una di tali forme.

Ogni aspirante quindi dovrà dichiarare, nella domanda in cui chiede di essere iscritto fra i candidati , il modo di concorso al quale intende sottomettersi.

Art. 60. I concorsi saranno denunziati quattro mesi almeno prima del giorno in cui dovranno aver principio le pratiche che ai medesimi si riferiscono.

Art. 61. Essi saranno intimati nelle sedi delle Università in cui avranno avuto luogo le vacanze alle quali si vorrà provvedere.

Non pertanto il Ministro potrà far intimare il concorso anche in altra Città.

Art. 62. Il merito dei singoli candidati sarà apprezzato da una Commissione nominata dal Ministro fra le persone conosciute per la loro perizia in simili materie od in quelle che vi sono affini. o per la loro esperienza nell'insegnamento delle medesime.

La Commissione consterà di non meno di 5 membri e non più di 9, compreso almeno un membro del Consiglio Superiore che la presiederà.

Art. 63. Gli esperimenti del concorso per esame avranno luogo, per quanto è possibile, in pubblico e dinanzi alla predetta Commissione , alla quale saranno previamente stati sottoposti i titoli che costituiscono l'altra forma di concorso.

Art. 64. Il giudizio della Commissione si risolve in una dichiarazione di eleggibilità in favore dei candidati che nel concorso per esame si saranno chiariti idonei all' insegnamento cui aspirano , classificandoli in ragione di merito scientifico , come pure in favore di quelli che nel concorso di titoli avranno fornita prova d'idoneità.

ART. 65. Il merito del candidato che avrà concorso, in pari tempo, per esame e per titoli, sarà apprezzato complessivamente per le due forme.

ART. 66. I giudizi della Commissione intorno al merito di ciascun candidato saranno stesi coi motivi su cui saranno fondati, in una relazione diretta al Consiglio Superiore.

Questa relazione dovrà esser firmata dai membri della Commissione. Ognuno di essi potrà aggiungervi le osservazioni che crederà opportune per ispiegare il proprio voto.

ART. 67. Le deliberazioni della Commissione avranno luogo ad assoluta maggioranza di voti, ma non si avranno per valide se non vi saranno concorsi almeno i due terzi dei suoi membri, non compreso il Presidente, il cui voto, in caso di parità, sarà preponderante.

ART. 68. La solennità del concorso, i termini entro i quali dovranno essere fatte le domande di ammessione ai medesimi, le forme da osservarsi dalla relativa Commissione, come altresì l'ordine secondo il quale dovranno aver luogo i diversi esperimenti, saranno determinati da apposito Regolamento.

ART. 69. Il Ministro potrà proporre al Re per la nomina, prescindendo da ogni concorso, le persone che per opere, per iscoperte, o per insegnamenti dati, saranno venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie cui dovrebbero professare.

ART. 70. Il numero dei Professori ordinari che potranno essere nominati in ciascuna Università è fissato in ogni Facoltà come segue:

Università di Torino e di Pavia coll'Accademia di Milano.

Per la Teologia	N.	6
Per la Giurisprudenza	»	10
Per la Medicina	»	11
Per le scienze Fisiche e Matematiche compresa la scuola d'applicazione	»	11
Per la Filosofia e le Lettere	»	10

Università di Genova.

Per la Teologia	N.	5
Per la Giurisprudenza	»	8

Per la Medicina . . . . » 9
Per le Scienze Fisiche e Matematiche . . . . . » 7
Per la Filosofia e le Lettere . . . . » 4

Università di Cagliari.

Per la Teologia . . . . N. 3
Per la Giurisprudenza . . . . » 8
Per la Medicina . . . . » 8
Per le Scienze Fisiche e Matematiche . . . . . » 6
Per la Filosofia e le Lettere . . . . » 3

Istituto Universitario di Ciamberì.

Per la Filosofia e le Lettere . . . . N. 6

Tutti gli altri insegnamenti delle rispettive Facoltà saranno dati da Professori straordinari e da incaricati speciali.

Art. **71**. Gli stipendi dei Professori ordinari saranno regolati in ciascuna Facoltà in base all' annessa Tabella (B), salvo il disposto degli articoli 73, 74 e 182.

Art. **72**. Tutti questi stipendi si accresceranno di un decimo per ogni quinquennio di effettivo servizio.

Il quinquennio per questi aumenti non comincerà a decorrere che dal giorno in cui questa legge sarà posta ad esecuzione.

I Professori però che alla pubblicazione della presente legge conteranno cinque o più anni di non interrotto servizio, godranno immediatamente dell'aumento di un decimo sulla norma dei nuovi stipendi. I Professori poi che a norma della legge avevano l'affidamento di aumenti progressivi senza che abbiano ancora ottenuto nessuno di questi aumenti, ed agli assegnamenti dei quali non è stato recato alcun accrescimento per lo stabilimento dei nuovi stipendi, avranno diritto che per questo rispetto negli aumenti si computino a loro favore gli anni di servizio prestati precedentemente.

Art. **73**. Al fine eziandio di chiamare nelle diverse Facoltà i Professori di cui all'art. 69 e di ritenervi quelli che sarebbe meno facile di surrogare, si potranno aumentare tali stipendi della metà. Questo accrescimento sarà fatto per Decreto Regio, previo parere del Consiglio Superiore. Il Decreto dovrà contenere i motivi dell'aumento. A questo stesso fine e con le stesse riserve si potrà derogare alle norme prescritte all'art. 70.

Art. 74. La condizione di coloro tra i Professori attuali che, a titolo di stipendio o di emolumenti fissi, percepiscono una somma maggiore di quella che loro è assegnata in questa legge, non sarà cambiata se non nella parte per cui lo stabilimento dei nuovi stipendi loro è favorevole.

Questi Professori non avranno diritto all'aumento di cui all'art. 72, se non se per la parte che concerne gli assegnamenti che, a tenore di questa legge, loro sono attribuiti a titolo di stipendio.

Art. 75. Nessuno può esser investito simultaneamente della qualità di Professore in due diverse Facoltà.

Il titolare di una cattedra però potrà essere chiamato a dare un insegnamento regolare in una Facoltà diversa dalla sua, ma non avrà in quella, tanto rispetto allo stipendio, quanto rispetto alle prerogative accademiche, che i diritti di un Professore straordinario.

Se egli è chiamato ad insegnare od a dirigere esercizi scientifici o letterari in alcuno degli stabilimenti annessi all'Università di cui fa parte, avrà diritto, a meno che non vi adempia ad un dovere inerente alla sua cattedra, ad una conveniente indennità.

Art. 76. I Professori delle Università potranno essere chiamati a dare, ciascuno nell'ordine de' suoi studi, corsi regolari negli stabilimenti superiori di Istruzione secondaria classica o tecnica istituiti da questa legge.

Essi avranno in tal caso diritto ad un'indennità annuale, ma non vi assumeranno mai la qualità di Professori addetti a questi stabilimenti.

SEZIONE II.

Dei Dottori aggregati.

Art. 77. I Dottori aggregati sono mantenuti nelle Università nelle quali esistono attualmente.

La qualità di Dottore aggregato si ottiene per mezzo dei concorsi che a questo fine saranno annualmente intimati nelle diverse Facoltà.

Art. 78. Per essere ammessi al concorso di aggregazione in una Facoltà, conviene aver ottenuta almeno da due anni la laurea che si conferisce nella medesima, od essere in possesso di titoli reputati equivalenti a questa laurea.

L'estimazione di tali titoli sarà fatta, salvo ricorso al Consiglio Superiore, dalla Facoltà.

Art. 79. Vi sarà un concorso per ogni anno in ciascuna Facoltà, talchè ognuna delle diverse materie che vi si insegnano possa divenire in breve stadio di tempo oggetto di un concorso.

Il numero dei canditati che in ogni concorso potranno essere promossi all'aggregazione non eccederà quello di due.

Art. 80. Per l'aggregazione alle Facoltà di Filosofia e Lettere non si apriranno concorsi che nell'Università di Torino.

Art. 81. I concorsi avranno luogo dinanzi a Commissioni appositamente istituite e colla maggiore pubblicità possibile per via di esperimenti orali e scritti in ognuna delle materie che formano argomento dei concorsi medesimi.

Art. 82. Ciascuna di queste Commissioni sarà composta dal Preside della rispettiva Facoltà il quale ne avrà la Presidenza, del Professore ordinario o straordinario al quale è affidato l'insegnamento della materia del concorso, di tre membri eletti nel suo seno dall'intiera Facoltà, e di quattro altri membri scelti dal Ministro o nel Corpo accademico o fuori di esso fra coloro che saranno riputati idonei a tale uffizio.

Nelle Facoltà dove la stessa materia è affidata a più Professori, ciascuno di essi sarà chiamato alternativamente a far parte delle Commissioni che pei concorsi su questa materia saranno istituite.

Art. 83. A queste Commissioni spetterà l'apprezzare il merito di cui i singoli candidati avranno dato prova nei diversi esperimenti, e di pronunciare, ove occorra, definitivamente nei limiti prescritti nell'alinea dell'art. 79 la promozione di coloro che si saranno chiariti più idonei.

Art. 84. Non pertanto la qualità di Dottore aggregato potrà senz'altro essere conferita dal re, ed anche mediante elezione con due terzi di maggioranza dalle diverse Facoltà a coloro cui può essere, a termini dell'articolo 69, conferita quella di Professore ordinario senza concorso.

Art. 85 I Dottori aggregati suppliscono, in caso di temporario impedimento, i Professori per gli insegnamenti di cui questi sono ufficialmente incaricati, fanno parte delle Commissioni istituite per gli esami speciali e generali, e son chiamati ad argomentare nell'ultimo esperimento di laurea.

Nel caso che mancassero Dottori aggregati applicati alla speciale scienza cui occorre supplire nell'insegnamento, o per entrare a formar parte della Commissione d'esame, o finalmente per l'ar-

gomentazione, è fatta facoltà al Preside di scegliere persona idonea fra gli estranei al Corpo accademico, ma a preferenza fra i liberi insegnanti.

Art. 86. I Dottori aggregati non hanno stipendio fisso, ma sono loro assegnate convenienti indennità per l'uffizio prestato nel supplire i Professori, e per le altre funzioni accademiche cui potessero essere chiamati ad esercitare.

Art. 87. Il Consiglio Superiore decide, sopra rapporto del Rettore dell'Università alla fine di ogni anno accademico, salvo ricorso al Ministro, se le indennità da pagarsi ai Dottori aggregati a titolo di supplenti dei Professori debbano prelevarsi in tutto od in parte sugli stipendi dei professori surrogati.

Tali indennità non saranno interamente a carico dello Stato senonchè nei casi in cui il Professore sia impedito per cagione di pubblico servizio o di malattia.

Art. 88. Per ciò che concerne il diritto ad emolumenti superiori di cui alcuni aggregati sono attualmente in possesso, si osserverà quanto è disposto all'art. 74 in favore de' Professori che si trovano in una analoga condizione relativamente ai loro stipendi.

CAPO IV.

Dei Professori straordinari.

Art. 89. I professori straordinari sono nominati dal Ministro per dare nelle diverse Facoltà una parte degli insegnamenti ordinari o per darvi gli insegnamenti di perfezionamenti speciali.

Questi Professori saranno scelti indistintamente fra i Dottori aggregati, o fra i privati insegnanti; nè si potrà derogare a questa regola che in favore delle persone contemplate agli art. 64 e 69, e di quelle che per opere scritte o per insegnamenti dati saranno venute in grido di molta dottrina nelle discipline speciali che avranno ad insegnare.

Art. 90. I Professori straordinari cessano d'uffizio col finire dei corsi de' quali furono incaricati, e non possono riprenderli che per nuova nomina.

Art. 91. Il loro numero in ciascuna Facoltà non potrà oltrepassare quello dei Professori ordinari.

Nelle Facoltà tuttavia dove vi ha ordinariamente un gran numero di Studenti, quello dei Professori straordinari potrà essere

aumentato in ragione degli insegnamenti, che secondo i casi si crederà opportuno di dividere o duplicare.

Art. 92. Lo stipendio dei Professori straordinari non potrà eccedere i sette decimi di quello che è assegnato per le stesse funzioni ai Professori ordinari.

L'ammontare degli stipendi dei Professori straordinari verrà fissato annualmente nel bilancio preventivo di caduna Università.

CAPO V.

Degli insegnanti a titolo privato.

Art. 93. I Professori ordinari ed i Professori straordinari, oltre l'insegnamento che loro è officialmente affidato, potranno dare, nelle Facoltà a cui sono addetti, corsi privati sopra tutte le materie che vi si insegnano, o sulle materie affini. Nessuno di essi però potrà ripetere a titolo privato l'insegnamento che dà o dovrebbe dare a titolo pubblico.

I Dottori aggregati sono di diritto liberi insegnati ciascuno per gli insegnamenti prescritti nel programma ufficiale delle rispettive Facoltà, o ad esse attinenti.

Art. 94. Tutti coloro cui è concesso insegnare a titolo privato, volendo usare di tale facoltà, presenteranno i loro programmi al Consiglio superiore.

Art. 95. Avranno pure diritto di dare lezioni intorno alle materie che s' insegnano nelle Università coloro che, non essendo nè Professori ordinari nè Dottori aggregati, saranno riconosciuti idonei secondo le norme infra stabilite.

Art. 96. L' autorizzazione all' insegnamento cui accenna l' articolo precedente, può essere concessa dal Ministro a quelli che abbiano date prove non dubbie di capacità nelle materie che si propongono d' insegnare. A meno però che si tratti delle persone a cui si riferisce la disposizione dell' art. 69. il Ministro non può concedere tale autorizzazione se non dopo avere sentito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 97. Fuori dei casi previsti dall' articolo precedente per poter acquistare la qualità d'insegnante privato, il postulante dovrà dar prova della propria capacità con un esame particolare intorno alla scienza od al ramo di scienza su cui verserà il suo insegnamento.

Art. **98**. L'esame consisterà: 1. in una dissertazione scritta sopra un tema proposto dalla Commissione esaminatrice; 2. in una conferenza intorno al tema della dissertazione ed intorno alla scienza od al ramo di scienza che deve formar oggetto dell'insegnamento; 3. in una lezione intorno ad un tema proposto pure dalla Commissione. L'ultimo esperimento sarà fatto in pubblico.

Le norme e le cautele da osservarsi in quest'esame saranno determinate da un regolamento.

Art. **99**. L'esame di cui all'articolo precedente sarà dato da una Commissione nominata dal Ministro, presieduta dal Preside della Facoltà cui si riferisce il soggetto dell'esame, e composta in numero eguale di membri scelti nella Facoltà stessa e di membri estranei alla medesima.

Art. **100**. L'autorizzazione d'insegnare a titolo privato è conceduta per le città dove esiste un'Università od una Facoltà, e rispettivamente pei soli corsi che ivi si professano a titolo pubblico.

La sorveglianza sul privato insegnamento viene esercitata dal Rettore nelle città dove esiste un'Università, ed in quelle dove havvi una sola Facoltà dal Preside di essa.

Art. **101**. Per le scuole universitarie di giurisprudenza esistenti nelle diverse città, i cui Professori non sono retribuiti dallo Stato, si seguiranno le norme stabilite per l'insegnamento a titolo privato.

Art. **102**. I corsi dati a titolo privato secondo le norme prescritte dalla presente legge avranno lo stesso valore legale dei corsi a titolo pubblico.

Art. **103**. I corsi di cui nell'articolo precedente non potranno essere sospesi e chiusi definitivamente se non previo il parere del Consiglio Superiore, sentiti gli insegnanti del cui corso si tratta, nelle loro difese, salvo il disposto dell'art. 112.

Art. **104**. Il privato insegnante perde tale qualità se per cinque anni consecutivi non l'esercitò senza legittimo impedimento.

CAPO VI.

Delle guarentigie concesse ai membri del Corpo Accademico.

Art. **105**. Le qualità di Professore ordinario e di Dottore ag-

gregato conferite in un'Università a norma della legge sono a vita, e coloro che ne sono investiti non possono essere, salvi i casi di cui all'art. 106, nè sospesi, nè rimossi, nè comechè sia privati dei vantaggi ed onori che vi sono annessi, se non per le cause e con le forme infrascritte.

Art. **106**. Le cause che possono dar luogo a promuovere amministrativamente la sospensione o la rimozione di un membro del Corpo Accademico, sono: l' aver per atti contrarii all' onore incorso la perdita della pubblica considerazione; l' aver collo insegnamento o cogli scritti impugnate le verità su cui riposa l'ordine religioso e morale, o tentato di scalzare i principii e le guarentigie che sono posti a fondamento della costituzione civile dello Stato; l'avere infine, malgrado replicate ammonizioni, persistito nell'insubordinazione alle Autorità e nella trasgressione delle leggi e dei regolamenti concernenti l'Università.

Art. **107**. Il Ministro tuttavia non può sottoporre al Re un Decreto di sospensione o di rimozione di alcuno tra i membri del Corpo Accademico, che dietro giudizio conforme del Consiglio Superiore.

Il Consiglio Superiore, che in tale caso dovrà essere composto di almeno due terzi de'suoi membri fra ordinari e straordinari, non procederà all'esame di questi fatti senza l'intervento del Consultore legale e senza essersi prima aggiunti due delegati della Facoltà alla quale appartiene l'incolpato.

Questi delegati saranno scelti dalla Facoltà tra i membri pari in grado all'incolpato, ed avranno voto deliberativo nel Consiglio.

Tanto i membri del Consiglio, quanto i delegati dalla Facoltà non potranno ricusarsi a tale incarico se non se per cause determinate; intorno alla validità delle quali pronuncierà il Ministro.

In ogni caso quelli fra essi che per qualsiasi motivo non potranno assistere a tali tornate del Consiglio verranno surrogati sino al compimento dei due terzi. I surroganti saranno scelti, secondo i casi, dal Ministro o dalla Facoltà nelle stesse categorie in cui vogliono esser presi i surrogati.

L'incolpato dovrà essere ammesso davanti al Consiglio così costituito per esporvi le sue difese.

Il giudizio del Consiglio sarà testualmente inserito nel Decreto ministeriale che emanerà relativamente al procedimento intentato.

Art. **108**. La sospensione non può eccedere due anni. Essa importa la perdita dello stipendio. Oltre a ciò il tempo in cui essa dura, non corre per l'anzianità nella Facoltà, nè è computato negli anni di servizio.

La rimozione importa privazione di tutti i diritti inerenti alle funzioni esercitate nelle Università ed al servizio prestato nelle medesime.

Art. **109**. Nel caso in cui un Professore ordinario a cagione di malattia o di età non sarà più in istato di riprendere o di continuare utilmente le sue funzioni, il Ministro, dopo aver sentito il Consiglio Superiore, può proporne al Re la collocazione a riposo.

In questo caso, ove coloro che sono collocati a riposo abbiano oltre a dieci anni di servizio, avranno il titolo di Emeriti, e godranno di tutti gli onori e diritti inerenti a questo titolo.

Art. **110**. Quando indipendentemente dalle cause previste agli articoli 106 e 109 un membro del Corpo Accademico rinunzia al proprio ufficio, se il servizio che ha prestato nella Università cui è addetto, eccede i dieci anni, potrà ottenervi, secondo le funzioni di cui è investito, il titolo di Professore o di Dottore aggregato onorario; se poi il servizio eccede i venti anni, al predicato di onorario sarà sostituito quello di emerito. Questi titoli sono accordati dal Re, o con approvazione del Re, dalle rispettive Facoltà.

Il Professore ordinario che rinunzia al suo ufficio può sempre assumere nella Facoltà cui appartiene, la qualità di Dottore aggregato, od anche di semplice privato insegnante.

Art. **111**. I richiami che potessero levarsi contro gl'insegnanti ufficiali che non sono membri del Corpo Accademico, o contro gl'insegnanti a titolo privato, saranno portati dinanzi al Ministro, il quale, sentito il Consiglio Superiore, prenderà i provvedimenti opportuni.

Art. **112**. In ogni evento però il Ministro potrà far chiudere temporariamente, senza distinzione di insegnanti, i corsi che fossero occasione di scandali e potessero provocare disordini. In caso di urgenza questa stessa facoltà apparterrà al Rettore dell' Università nella città ove esso si trova, od al R. Provveditore se in altre città. Queste autorità scolastiche dovranno immediatamente riferire al Ministro per l'approvazione e per le opportune direzioni.

CAPO VII.

Degli Studenti e degli Uditori.

Art. **113**. Vi sono nelle Università due ordini di Studenti; gli Studenti propriamente detti e gli Uditori.

Art. **114**. Per essere inscritti a titolo di Studenti in una Facol-

tà conviene aver superata la prova degli esami di ammessione che aprono l'adito alla medesima.

Gli esami di ammessione avranno luogo in pubblico dinanzi a Commissioni nominate annualmente dal Rettore dell'Università, presiedute ciascuna da un Professore della relativa Facoltà, e composte in parte di membri del Corpo Accademico ed in parte di persone estranee a questo Corpo.

Art. **115**. Coloro che chiederanno di poter frequentare i corsi che si danno nelle diverse Facoltà senza essere sottoposti alla prova degli esami richiesti per essere ascritti a titolo di studenti in alcuna di esse, vi saranno ammessi a titolo di Uditori.

Art. **116**. L'iscrizione si farà ad ogni semestre. Le norme per essa saranno stabilite da un Regolamento.

Art. **117**. Ad ogni iscrizione semestrale è lecito agli Studenti ed Uditori d'iscriversi a qualunque Università dello Stato, comprese le Facoltà staccate di Milano e Ciamberì.

Art. **118**. Gli Uditori però non possono mai essere ammessi agli esami che conducono al conseguimento della laurea in alcuna delle Facoltà senza avere superata la prova richiesta per esservi iscritti a titolo di Studenti.

L'Uditore, che in qualsiasi tempo avrà regolarmente superata questa prova, assumerà la qualità di Studente con tutti i privilegi che vi sono annessi.

Art. **119**. Gli Studenti pagheranno ogni anno, all'aprirsi della Università, una tassa d'immatricolazione secondo le norme fissate nell'annessa Tabella (C). Il pagamento fatto in una delle Università o Facoltà sarà computato anche quando lo Studente si trasferisca in altre.

Per gli Uditori questa tassa è del doppio della media delle diverse Facoltà.

Gli Uditori però che, senza aspirare alla laurea, chiederanno di essere ammessi a frequentare qualche corso particolare nell'Università, saranno dispensati da questa tassa annuale.

Art. **120**. L'Uditore regolarmente iscritto ad un corso di lezioni qualunque potrà chiedere ed ottenere un certificato di frequentazione o di subito esame mediante la tassa stabilita per questi documenti.

Art. **121**. Gli Studenti e gli Uditori pagheranno semestralmen-

te per ciascuno dei corsi per cui si faranno inscrivere nelle diverse Facoltà una retribuzione che sarà fissata per ogni corso, secondo le norme specificate nell'annessa Tabella (D). Pei corsi a titolo privato in qualsiasi località non potrassi pagar meno dello stabilito per corsi pubblici nella Università di Torino; resta facoltativo l'aumento al privato insegnante.

Art. **122**. Lo Studente che avrà pagato la retribuzione voluta per uno dei corsi annuali, dati a titolo pubblico, potrà senz'altro farvisi inscrivere, e frequentarlo anche negli anni seguenti.

Art. **123**. Gli Studenti che faranno constare di non essere in grado di pagare nè la tassa d'immatricolazione, nè la retribuzione dei corsi, potranno esserne dispensati.

Questo favore, dal quale saranno esclusi sempre gli Uditori, non sarà accordato che di anno in anno dal Ministro sopra rapporto del Rettore a quei soli Studenti che si saranno segnalati per ingegno, per diligenza e buona condotta.

Art. **124**. Le somme provenienti dalle retribuzioni dei corsi saranno assegnate agli insegnanti in ragione delle iscrizioni che saranno state prese pei corsi di ciascuno di essi.

Tuttavia tre decimi della parte devoluta ai Professori tanto ordinari quanto straordinari saranno prelevati per formare un fondo annuale da ripartirsi, dietro norme che saranno stabilite nel Regolamento di ogni Facoltà, fra i Professori che per l'indole propria dell'insegnamento che loro è affidato, o pel breve stadio al medesimo assegnato, non possono avere che un ristretto numero di Studenti.

Art. **125**. Gli Studenti sono liberi di regolare essi stessi l'ordine degli studi che aprono l'adito al grado a cui aspirano.

Tuttavia le Facoltà formeranno ciascuna un piano destinato a servire di guida ai rispettivi alunni per fare un'ordinata ripartizione dei loro studi.

CAPO VIII.

Della Laurea dottorale e degli Esami che vi si riferiscono.

Art. **126**. La Laurea dottorale verrà conferita in tutte le Facoltà agli Studenti che avranno superata la prova degli esami speciali e generali che sono richiesti per questo grado accademico.

A quegli Studenti che, non avendo compiuto il corso d'una

Facoltà necessario per ottenere la laurea, amano tuttavia ottenere un certificato degli studi universitari fatti, quando superino i relativi esami, sarà rilasciata un'attestazione di *licenza* nelle materie a cui quegli studi si riferiscono.

Art. **127**. Gli esami speciali per ogni Laurea versano ciascuno intorno ad una delle materie principali, il cui studio è riputato necessario al conseguimento di tale grado.

Non vi avrà che un solo esame speciale per ogni materia, qualunque sia lo stadio di tempo in cui è insegnata, e qualunque sia il numero dei Professori fra i quali è ripartita.

Art. **128**. Gli esami generali si aggirano intorno al complesso di tutte le materie di cui si è dato saggio negli esami speciali.

Tali esami generali sono in numero di tre, e consistono:

Il primo, in una composizione scritta a porte chiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali;

Il secondo, in uno esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie;

Il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla Laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegnamenti.

Art. **129**. I temi di tutti gli esami tanto speciali, quanto generali, saranno sempre tratti a sorte dai relativi programmi di esame, salve le eccezioni stabilite nell'articolo precedente, per la dissertazione e per le tesi che devono formare l'oggetto della disputa, e salve quelle che potrà essere opportuno lo stabilire con ispeciali regolamenti per qualche particolare esame in alcuna Facoltà.

Art. **130**. I programmi per gli esami speciali e per quelli generali saranno comuni a tutte le Facoltà della stessa scienza in ognuna delle Università.

I temi per formare i programmi dei diversi esami speciali saranno scelti nelle varie parti degli insegnamenti che a ciascuno di questi esami si riferiscono.

I temi pei programmi degli esami generali saranno scelti, ma in modo più largo, complessivamente in tutti gli insegnamenti che formano l'oggetto di diversi esami speciali.

I programmi predetti saranno compilati da apposite Commissioni create dal Ministro ed approvati dal Consiglio Superiore.

Art. 131. Il numero degli esami speciali richiesti per le diverse lauree, e quello delle materie d'insegnamento che ognuno di essi dovrà abbracciare, come altresì il tempo che dovrà essere dato a ciascun esperimento tanto per gli esami speciali, quanto per gli esami generali, saranno determinati nei regolamenti delle rispettive Facoltà.

Art. 132. Gli Studenti sono liberi di regolare essi stessi l'ordine dei loro esami, con questa riserva, che non saranno ammessi ad alcuno degli esami generali se non se dopo aver superati tutti gli esami speciali.

Art. 133. Gli esami, tanto speciali quanto generali, superati in una delle Università del Regno, hanno lo stesso effetto legale, ed aprono l'accesso alle promozioni in tutte le altre.

Art. 134. Gli esami sono pubblici, ed hanno luogo individualmente per ciascun candidato dinanzi a particolari Commissioni istituite tutti gli anni per i diversi esami in ogni Facoltà.

Art. 135. Le Commissioni per gli esami speciali saranno composte ciascuna del Professore o di uno dei Professori incaricati dell'insegnamento intorno al quale dovranno aver luogo gli esperimenti, e di due altri Membri: l'uno dei quali potrà essere scelto anche in altra Facoltà, l'altro potrà essere scelto fuori del Corpo Accademico, ed a preferenza fra i privati insegnanti.

La presidenza di ognuna di queste Commissioni apparterrà al Professore della materia intorno alla quale verte l'esame, senza che si faccia distinzione fra i Professori ordinari e gli straordinari.

Quando due o più Professori sono incaricati dell'insegnamento della stessa materia o di due materie, che per le loro attinenze possono essere attribuite alla stessa Commissione, saranno chiamati alternativamente a farne parte ed a presiederla.

Nel caso che per un motivo qualunque il Professore cui è officialmente affidata la materia dell'esame non vi possa intervenire, la presidenza apparterrà al più anziano di età fra i Membri di cui verrà composta la Commissione medesima.

Art. 136. Le Commissioni per gli esami generali si comporranno di sei Membri non compreso il Presidente: tre dei quali saranno scelti fra coloro che danno un insegnamento ufficiale nella Facoltà; gli altri tre potranno essere scelti fra persone che, quantunque estranee alla medesima, saranno in concetto di esperte nelle materie dell'esame.

La presidenza di ciascuna di queste Commissioni appartiene al Preside della Facoltà.

Alla Commissione, innanzi alla quale dovrà aver luogo l'ultimo degli esami generali, saranno aggiunti quattro Dottori aggregati designati per ogni esame al fine di fare le argomentazioni necessarie.

Ove non vi sono Dottori aggregati saranno scelti quattro privati insegnanti od altre persone esperte a scelta del Rettore.

Art. **137**. I Membri delle Commissioni, che debbono essere scelti fra gli insegnanti officiali, saranno designati dalle rispettive Facoltà: gli altri Membri saranno nominati dal Ministro.

Nei casi però in cui sarà d'uopo provvedere senza indugio, il Rettore dell'Università, ed in sua assenza il Preside della Facoltà, potranno far surrogare i Membri di queste Commissioni scegliendo nelle categorie preaccennate i surroganti.

Art. **138**. Alla fine di ciascun esame, la Commissione dinanzi alla quale l'esperimento ha avuto luogo, si ritira e previa discussione sul merito dell'esame approva, o rimanda il candidato a fare più diligente preparazione.

Art. **139**. Gli esami speciali per ottenere la laurea dovranno esser fatti in uno stadio di anni determinato, a computarsi dal primo esame approvato. Questo stadio sarà fissato nel regolamento di ciascuna Facoltà.

Gli Studenti che avranno protratti i loro esami oltre il termine fissato dal regolamento delle rispettive Facoltà, non potranno conseguire il grado cui aspirano, se non dopo aver ripetuti gli esami che resteranno fuori del termine medesimo.

Art. **140**. Gli esami fatti ed i gradi ottenuti fuori del Regno saranno senza effetto nello Stato, salvo il caso di legge speciale.

Ciò non pertanto coloro che avranno ottenuti diplomi di laurea in alcuna delle Università italiane od in una Università estera di maggior fama, e che faranno constare di aver effettivamente fatti gli studi e gli esami richiesti per gli analoghi gradi nelle Università dello Stato, saranno dispensati dall' obbligo di fare gli esami speciali, e verranno senza più ammessi a fare gli esami generali del grado a cui aspirano.

Per le persone considerate all'art. 69 potrà darsi dispensa anche dagli esami generali; questa concessione verrà fatta con Decreto Reale previo il parere del Consiglio Superiore.

Coloro poi che faranno constare d'avere fatto in alcuna delle anzidette Università uno o più corsi fra quelli prescritti dalla presente legge, potranno essere ammessi ai relativi esami.

ART. **141**. Gli esami che saranno necessari per ottenere nelle Università i certificati, i brevetti e le patenti che rendono abili all' esercizio di alcune particolari arti, professioni od uffizi nello Stato, saranno determinati nei regolamenti delle Facoltà in cui vogliono esser fatti gli studi che a simili esami si riferiscono.

ART. **142**. Le tasse che, per ogni esame, non escluso quello di ammessione nelle diverse Facoltà, dovranno esser pagate dai diversi candidati, e le indennità che quindi dovranno assegnarsi ai Membri delle rispettive Commissioni che non hanno a titolo di Professori ordinari o straordinari uno stipendio fisso nell' Università, sono regolate nella Tabella (E).

CAPO IX.

Delle pene disciplinarie

ART. **143**. Le pene che le Autorità Universitarie pronunciano al fine di mantenere la disciplina scolastica sono le seguenti:

1. L' ammonizione:
2. L' interdizione temporaria di uno o più corsi;
3. La sospensione degli esami;
4. L' esclusione temporaria dall' Università.

ART. **144**. L'applicazione della prima di queste pene può esser fatta dal Preside della Facoltà, quella della seconda dal Rettore: le altre due debbono essere pronunziate dalla Facoltà.

L' applicazione delle prime due pene non può dar luogo a ricorso in fuori dell' ordine delle Autorità costituite nella Università: per le altre vi sarà sempre luogo a ricorso al Ministro.

ART. **145**. Sarà rifiutata in qualunque Università dello Stato l' immatricolazione a coloro che si troveranno ancora sotto il peso della seconda, terza e quarta delle anzidette pene.

ART. **146**. La giurisdizione disciplinaria delle diverse Autorità Universitarie non si estende fuor della cerchia degli stabilimenti di cui si compone la rispettiva Università.

ART. **147**. Con apposito regolamento saranno particolarmente determinati i poteri disciplinari attribuiti a ciascuna delle Autorità Universitarie, e le forme da seguirsi nell' esercizio dei medesimi.

CAPO X.

Delle Autorità Universitarie.

Art. **148.** La Direzione Amministrativa e l'Ispezione accademica in ciascuna Università sono esercitate dal Rettore e dai Presidi.

SEZIONE I.

Del Rettore.

Art. **149.** Il Rettore è preposto, subordinatamente al Ministro, al governo immediato dell'Università.

Art. **150.** La sua potestà si estende, in conformità della legge e dei regolamenti, a tutta l'Università, sia che si consideri sotto l'aspetto amministrativo in ordine alle Autorità ed ai diversi Ufficiali ed Impiegati di ogni classe che vi sono istituiti, sia che si consideri sotto l'aspetto accademico in ordine alle diverse categorie d'insegnanti e di studenti che la compongono.

Art. **151.** Egli mantiene nelle condizioni che loro sono fatte dalla legge e dai regolamenti, le Autorità e gli Ufficiali che sono preposti alle diverse Facoltà ed agli stabilimenti che sono annessi all'Università.

A questo fine riforma e, secondo i casi, annulla i loro atti, salvo ricorso al Ministro.

Art. **152.** Informa il Ministro intorno al modo con cui ciascuno degli insegnanti attende al disimpegno dei propri doveri accademici.

Fa le opportune ammonizioni officiali ai trasgressori di questi doveri e ne fa tener nota in apposito registro.

Art. **153.** Vigila sopra tutta la scolaresca, chiede ai Presidi delle rispettive Facoltà, ed ai membri del Corpo Accademico informazioni intorno ai progressi degli studenti, all'ordine dei loro studi e alla loro diligenza.

Mantiene in tutti gli stabilimenti universitari l'osservanza della disciplina scolastica.

Conferma, o, secondo i casi, mitiga od annulla, a norma della legge e dei regolamenti, i giudizi disciplinari che in via di ricorso sono portati dinanzi a lui.

Designa al Ministro per gli opportuni riguardi gli studenti che si saranno segnalati per ingegno, diligenza e buona condotta.

Art. **154**. Fa annualmente una relazione, che trasmette unitamente a quelle parziali dei Presidi di Facoltà, intorno alle condizioni dell' insegnamento ed ai risultati degli esami e dei concorsi nelle Facoltà stesse, ed intorno allo stato del materiale annesso ai vari stabilimenti dell' Università.

Art. **155**. Pronuncia intorno alle domande di dispensa ed intorno ai ricorsi relativi alle immatricolazioni, alle iscrizioni, ai corsi ed all'ammessione agli esami. Pronuncia egualmente, salvo ricorso al Ministro, intorno alle tasse che a questi diversi oggetti si riferiscono.

Art. **156**. Dà i diplomi di laurea ed i certificati degli studi e degli esami fatti nelle diverse Facoltà, come altresì le patenti ed i brevetti che si acquistano nelle medesime.

Art. **157**. Veglia alla conservazione delle Fabbriche, delle Biblioteche, dei Musei, dei Gabinetti, ed in generale di tutti gli Stabilimenti analoghi che sono annessi all'Università.

Art. **158**. Convoca il Corpo Accademico, ne presiede le adunanze, e lo precede nelle pubbliche solennità.

Art. **159**. Nelle diverse sue funzioni, il Rettore è assistito dai Presidi delle Facoltà.

Il Preside anziano lo surrogherà nei casi d' impedimento.

SEZIONE II.

Dei Presidi delle Facoltà.

Art. **160**. I Presidi delle Facoltà sono nominati dal Re fra i Professori ordinari o tra i Professori emeriti della rispettiva Facoltà. Stanno in uffizio tre anni e sono rieleggibili.

Essi esercitano, subordinatamente al Rettore, nelle Facoltà cui sono preposti, e sopra gli Stabilimenti che sono annessi alle medesime, l' autorità che questi esercita nell'intiera Università.

Convocano le Facoltà, ne presiedono le adunanze e le precedono nelle pubbliche solennità.

Art. **161**. Ciascuna Facoltà delibera intorno alla ripartizione dell' insegnamento fra le diverse cattedre, e presenta i program-

mi annuali dei corsi in cui questo insegnamento è distribuito, all' esame ed alle deliberazioni del Consiglio Superiore.

Conosce dei falli che importano contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti relativi alla disciplina scolastica, ed applica, entro i limiti prescritti dall'art. 144, dopo aver sentiti gli incolpati nei loro mezzi di difesa, le pene che a norma dell' art. 143 sono stabilite al fine di mantenere questa disciplina.

Fa annualmente una relazione al Rettore intorno allo stato dell' insegnamento e della disciplina, ed intorno alle provvisioni che crederà necessarie pel miglior andamento degli studi.

Art. **162**. Sull' invito del Ministro, o del Rettore, ognun di esse prepara i progetti di regolamento e dà tutti i pareri che secondo l'ordine della propria competenza accademica possono esserle richiesti.

SEZIONE III.

Degli Ufficiali preposti all' Accademia di Milano ed all'Istituto di Ciamberì.

Art. **163**. L'Accademia stabilita in Milano e l' Istituto di Ciamberì saranno retti da un Preside nominato dal Re colle norme sopraindicate all' art. 160. Egli eserciterà nell'Istituto a cui è preposto l' autorità stessa che è attribuita ai Rettori ed ai Presidi nelle Università.

Art. **164**. Un Segretario nominato nella Facoltà dell' Istituto, farà presso il Preside l' uffizio dei Segretari delle Università. Potranno esservi aggiunti, a norma del bisogno, degl' impiegati inferiori.

SEZIONE IV.

Degli stipendi degli Ufficiali ed Impiegati addetti agli stabilimenti universitari.

Art. **165**. Lo stipendio dei Rettori delle Università è regolato in base alla tabella (A) annessa al titolo I di questa legge. Quello dei Presidi e quello degli altri Ufficiali saranno regolati a norma di quanto è stabilito dalla tabella (B)

CAPO XI.

Disposizini generali.

Art. **166**. La cittadinanza dello Stato non è una condizione richiesta per essere ammessi ai concorsi e per essere chiamati, eletti od autorizzati a dare un insegnamento qualunque pubblico, purchè i candidati soddisfacciano ai requisiti voluti dalla legge.

Art. **167**. Non possono essere ammessi ai concorsi universitari, nè eletti a far parte dei Corpi accademici, nè comechessia chiamati od autorizzati ad insegnare o ad esercitare un ufficio amministrativo od un impiego di qualsiasi ordine negli stabilimenti universitari, e dovranno in ogni caso cessare immediatamente dalle funzioni che vi esercitano coloro che saranno stati condannati a pene criminali, a meno che non sia intervenuta o non intervenga un'amnistia in loro favore, la quale non potrà invocarsi a favore dei condannati ad una pena qualunque per falso, furto, truffa od attentato ai costumi, benchè non andasse congiunta a questa pena nè l' interdizione, nè la sospensione dall' esercizio dei pubblici uffizi. Lo stato di fallimento dichiarato doloso produrrà la stessa incapacita delle pene precitate.

Art. **168**. Salve le eccezioni per la Facoltà di Teologia per la quale nulla è innovato, e per alcune materie delle Facoltà di Giurisprudenza e di Lettere, la lingua italiana e la lingua ufficiale dell' insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitarii, meno nelle scuole universitarie di Ciamberi dove la lingua ufficiale è la francese.

Tuttavia sarà fatta facoltà agli Studenti delle provincie dove è in uso la lingua francese ed agli stranieri di valersi della stessa lingua francese, ed a questi ultimi anche della lingua latina, negli esami scritti ed orali che subissero in qualche Stabilimento universitario italiano.

Art. **169**. L' anno accademico sarà di nove mesi, compreso il tempo degli esami, non computato quello necessario alle iscrizioni. L' epoca in cui dovrà aprirsi e quella in cui dovrà chiudersi, in ognuno degli stabilimenti, saranno determinate con apposito Decreto Regio. L' anno accademico è diviso in due semestri. I corsi quindi saranno semestrali.

Art. **170**. Le lezioni si daranno tutti i giorni, eccettuate le feste religiose e civili che sono stabilite dalla legge.

Gli esami si faranno al cominciamento ed alla fine di ogni anno accademico, ed avranno luogo, per quanto sarà possibile, in ore diverse da quelle che sono stabilite per le lezioni.

Art. 171. La divisa delle Autorità universitarie, dei membri del Corpo accademico e degl' insegnanti in caduna Facoltà continua ad essere quale venne stabilita anteriormente a questa legge.

CAPO XII.

Disposizioni relative ad alcune Facoltà in particolare.

Art. 172. Sono conservate in Milano le cattedre: 1. d'Astronomia presso l' Osservatorio astronomico; 2. d'Archeologia e Numismatica presso il Gabinetto numismatico; 3. di Paleografia e Diplomatica presso i regii archivii; 4. di Contabilità dello Stato già annessa alla Facoltà giuridica dell' Università di Pavia. Questi insegnamenti faranno parte dell'Accademia scientifico-letteraria di Milano.

CAPO XIII.

Disposizioni diverse.

Art. 173. Lo stipendio dei Professori, cui è affidato l' insegnamento delle scuole universitarie secondarie nelle diverse città dello Stato, sarà regolato in base a quello che loro è assegnato attualmente.

Art. 174. Con Decreto Reale si potranno sopprimere quelle di tali scuole che fossero riconosciute poco vantaggiose. Per tale soppressione si richiede il voto conforme del Consiglio Superiore.

Art. 175. L' amministrazione e le dotazioni dei Musei, dei Gabinetti, delle Biblioteche e degli altri Stabilimenti annessi alle diverse Università ed alle scuole universitarie, come altresì la loro organizzazione interna, saranno poste, avuto riguardo alle condizioni di conservazione dei medesimi, in armonia cogli ordini stabiliti da questa legge.

Art. 176. Gli ordinamenti richiesti per l' esecuzione di queste disposizioni diverse saranno fatti con appositi Decreti Regii.

CAPO XIV.

Disposizioni concernenti l' Università di Sassari.

Art. **177**. L' Università di Sassari è soppressa.

I redditi particolari, le fabbriche ed il materiale scientifico e letterario che le appartengono saranno impiegati al fine della pubblica istruzione in vantaggio della città e delle provincie per cui essa fu istituita, e particolarmente per l'istituzione degli stabilimenti inferiori e superiori di istruzione secondaria e tecnica, che a norma di questa legge, vogliono essere aperti nella città di Sassari.

Art. **178**. I titolari delle cattedre che vi sono stabilite avranno diritto ai sei decimi del loro stipendio, finchè non siano chiamati ad altre funzioni accademiche, ad uffizi nell'Amministrazione della pubblica Istruzione, o ad altri uffizi pubblici con vantaggi eguali a quelli che ritraggono dalle loro cattedre.

I beneficii ecclesiastici saranno, a tale riguardo, pareggiati agli uffizi pubblici.

Art. **179**. Questi titolari potranno, per eccezione all'articolo 63, essere nominati senza concorso alle nuove cattedre istituite per questa legge nelle altre Università, ed a quelle fra le antiche che fossero per divenire vacanti. Essi sono di diritto privati insegnanti per le materie che professavano.

Potranno nella stessa guisa, conservando il grado e le prerogative di Professori delle Facoltà universitarie, essere nominati a Professori nelle scuole universitarie secondarie, nei licei e negli istituti tecnici, come pure essere chiamati ad occupare i diversi uffizi dell'Amministrazione della pubblica Istruzione.

Art. **180**, Quando taluno fra questi Professori, avendo le qualità e la idoneità legale richieste per le accennate funzioni ed uffizi, ne rifiutasse l'incarico, un tale rifiuto sarà considerato come una domanda di collocazione a riposo.

Art. **181**, Le norme dei tre articoli precedenti saranno osservate, in quanto lo consente la natura diversa delle funzioni, per ciò che concerne le condizioni dei Dottori aggregati e degli Ufficiali non soggetti a rielezione, e degli altri Impiegati addetti alla soppressa Università di Sassari.

CAPO XV.

Disposizioni transitorie.

ART. **182.** I Professori ordinari, i Dottori aggregati, gli Ufficiali non soggetti a rielezione, gli uffici dei quali sono conservati, che, all'epoca in cui questa legge sarà posta in esecuzione, si troveranno in attività di servizio, assumeranno senz'altro nei mutati ordini le loro nuove funzioni, con tutti i dritti che a queste sono annessi, quand'anche ai medesimi mancasse alcuno dei requisiti che in questa legge sono richiesti per essere chiamati all'esercizio di tali funzioni.

Le disposizioni precedenti si applicheranno parimente a tutti gl'Impiegati il cui impiego non rimane soppresso.

ART. **183.** Nelle Facoltà ove il numero dei titolari delle diverse cattedre ecceda quello che è fissato all'art. 70, la riduzione al termine normale non avrà luogo se non se per le vacanze che si faranno in ciascuna Facoltà negli insegnamenti, che potranno essere affidati ad un altro Professore od a un Professore straordinario.

Per queste riduzioni si considereranno sempre siccome compresi nel termine normale quei Professori ordinari cui fosse affidato uno degli insegnamenti di cui all'art. 51.

ART. **184.** I Professori che sotto il nome di Reggenti occupano alcuna cattedra in qualche Facoltà saranno pareggiati ai nuovi Professori straordinari, ed, in eccezione al disposto di questa legge, potranno di più essere nominati Professori ordinari anche senza concorso.

Agli attuali Professori sostituiti straordinari e supplementari saranno mantenuti i sei decimi dello stipendio che loro è assegnato, ed ove concorrano in essi le qualità richieste, dovranno essere preferiti per gli insegnamenti ufficiali che, secondo i nuovi ordini, possono esser dati da Professori straordinari.

Gli Impiegati, il cui impiego rimane soppresso, avranno diritto ad un assegnamento di aspettativa o, secondo i casi, ad una indennità.

ART. **185.** Gli studenti che, a quest'epoca stessa, avranno già fatta la maggior parte degli esami precedentemente richiesti pel grado cui aspirano, saranno dispensati dal dar saggio dei loro studi intorno alle materie che fossero state novellamente introdotte nel programma delle rispettive Facoltà. Questa dispensa concerne tanto gli esami speciali quanto gli esami generali.

ART. **186.** In eccezione al disposto dell'art. 57 della presente legge, le nomine dei primi Professori ordinari dell'Istituto universitario di Ciamberì e per l'Accademia di Milano avranno luogo per nomina regia, previo parere del Consiglio Superiore.

ART. **187.** Previa speciale autorizzazione del Ministro, saranno abilitati al privato insegnamento per le materie giuridiche coloro che per esse erano già abilitati o in parte o in totalità dalle Università di Pavia o di Padova.

TITOLO III.

DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA CLASSICA.

CAPO I.

Dello scopo dei gradi, dell'oggetto dell'Istruzione secondaria.

ART. **188.** L'Istruzione secondaria ha per fine di ammaestrare i giovani in quegli studi, mediante i quali s'acquista una coltura letteraria e filosofica che apre l'adito agli studi speciali che menano al conseguimento dei gradi accademici nelle Università dello Stato.

ART. **189.** Essa è di due gradi e vien data in stabilimenti separati: pel primo grado nello spazio di cinque anni; pel secondo in quello di tre anni.

ART. **190.** Gli insegnamenti del primo grado sono i seguenti:
1. La Lingua Italiana (e la Francese nelle provincie dov'è in uso tal lingua);
2. La Lingua Latina;
3. La Lingua Greca;
4. Istituzioni Letterarie;
5. L'Aritmetica;
6. La Geografia;
7. La Storia; Nozioni di antichità latine e greche.

ART. **191.** Gli insegnamenti del secondo grado sono:
1. La Filosofia;
2. Elementi di Matematica;
3. La Fisica e gli elementi di Chimica;
4. La Letteratura Italiana (e la Francese nelle provincie dov'è in uso tal lingua);
5. La Letteratura Latina;

6. La Letteratura Greca;
7. La Storia:
8. La Storia Naturale.

Art. 192. L'ordine, la misura e l'indirizzo con cui questi diversi insegnamenti dovranno esser dati, saranno determinati per ciascun grado in apposito regolamento.

Art. 193. L'istruzione religiosa sarà data da un Direttore spirituale nominato dal Ministro della pubblica Istruzione per ciascuno Stabilimento secondo le norme da determinarsi con un regolamento.

CAPO II.

Degli Stabilimenti in cui è data l'Istruzione secondaria.

Art. 194. L'istruzione del primo grado è data in stabilimenti particolari sotto il nome di Ginnasi in tutte le Città capo-luoghi di Provincia od anche nelle Città capo-luoghi di Circondario.

Art. 195. I Ginnasi sono di tre classi. Appartengono alla prima quelli che vengono istituiti nelle città, la cui popolazione eccede quaranta mila abitanti; appartengono alla seconda classe quelli che vengono istituiti nelle città la cui popolazione eccede i quindici mila abitanti; tutti gli altri appartengono alla terza.

Art. 196. I Ginnasi sono a carico dei Comuni in cui vengono istituiti, salvo quelli che attualmente sono a carico dello Stato, o che per legge fossero dichiarati tali. In questi casi i Ginnasi assumono il titolo di Ginnasi regii.

Art. 197. I redditi propri dei Collegi Reali come pure quell dei Ginnasi ora esistenti sono assicurati ai Ginnasi, che li surrogano. L'ammontare di tali redditi viene annualmente dedotto in isgravio dei rispettivi Municipii, o dello Stato per la parte per cui questo o quelli sono chiamati a concorrere nella spesa di tali istituti.

Art. 198. Le somme per le quali lo Stato concorre attualmente al mantenimento de'Collegi Reali saranno, diffalcata la parte per cui dovrà concorrere nelle spese dei Ginnasi, distribuite fra i Circondari, nei quali non è data a carico dello Stato l'istruzione del secondo grado, e serviranno a fare assegnamenti annuali da

attribuirsi per concorso agli Studenti dei rispettivi Ginnasi, che aspireranno a compiere i loro studi negli Istituti dello Stato in cui si dà quest'istruzione.

Art. **199**. L'istruzione del secondo grado è data in stabilimenti distinti dai Ginnasi, denominati Licei, de'quali ve ne sarà uno almeno per cadauna Provincia.

Art. **200**. I Licei sono di tre classi: appartengono alla prima quelli che sono istituiti nelle città che eccedono la popolazione di quaranta mila abitanti; alla seconda quelli instituiti nelle città con una popolazione eccedente le mila anime; gli altri alla terza.

Art. **201**. Le spese di questi Istituti per tutto ciò che concerne gli stipendi e le indennità da assegnarsi alle persone che vi sono addette alla direzione od all'insegnamento, o che appartengono al servizio dei medesimi, non che pel materiale scientifico, sono a carico dello Stato; per tutto ciò che concerne il locale ed il materiale non scientifico, sono a carico dei Comuni dove sono stabiliti.

CAPO III.

Dei Professori e degli Istitutori.

Art. **202**. Vi saranno tanto nei Ginnasi quanto nei Licei due ordini di Professori, i *Titolari* ed i *Reggenti*, fra i quali saranno ripartiti senza distinzione di ordine gli insegnamenti principali che vi sono istituiti.

Art. **203**. Nei Ginnasi saranno cinque Professori, tre dei quali potranno avervi la qualità di Titolari.

Nei Licei saranno sette Professori, a quattro dei quali potrà essere conferita la predetta qualità di Titolari.

A compire il numero dei Professori assegnato a ciascuno di questi stabilimenti, e per tener luogo all'occorrenza dei Titolari che vi possono essere nominati, saranno chiamati Professori reggenti.

Art. **204** Gl'insegnamenti dell'Aritmetica, Geografia e Storia saranno divisi senza distinzione d'ordine fra i Professori, e potranno anche in parte essere affidati, secondo i casi, ad Istitutori od incaricati particolari, ai quali potrà darsi il grado di Professore titolare o reggente.

Art. 205. Nei Licei e nei Ginnasi regii i Professori titolari sono nominati dal Re, fra le persone, previo concorso, dichiarate eleggibili a tale uffizio.

Gl' insegnanti degli altri Istituti comunali o provinciali o di particolare fondazione sono nominati dalle rispettive rappresentanze amministratrici dei fondi che servono a mantenerli, fra le persone dichiarate eleggibili a tale uffizio. La nomina dovrà riportare l'approvazione del Regio Provveditore, sentito il Consiglio provinciale per le scuole, ed esser in seguito notificata al Ministro per la conferma.

Art. 206. Non verranno ammessi al concorso se non coloro che sieno Dottori aggregati o laureati nella Facoltà cui si riferisce la materia dell'insegnamento al quale si vuol provvedere, ovvero sieno in possesso di un altro titolo legale, da cui consti dei loro studi e della loro capacità circa le materie del concorso. Il Ministro però potrà dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina in tali materie.

Art. 207. Il concorso viene intimato per Decreto Ministeriale ed ha luogo per esame o per titoli, a senso di quanto è prescritto agli articoli 58, 59 e 60 intorno ai concorsi universitari, salve le diverse norme che per i Professori delle scuole secondarie classiche saranno determinate in un regolamento.

Il merito dei singoli candidati in ciascuna delle due forme di concorso è giudicato da una Commissione, che si riunirà ove dal Ministro verrà indicato. Essa sarà composta di quattro Membri almeno, non compreso il Presidente, nominati dal Ministro fra le persone conosciute per la loro dottrina nella materia del concorso o nelle materie affini, o per la loro esperienza nell'insegnamento delle medesime.

Art. 208. La Commissione sarà presieduta dal Provveditore della Provincia nella circoscrizione della quale il concorso avrà luogo.

Se si tratta di un concorso intimato in un Liceo, ne farà parte il Presidente del Liceo stesso.

Art. 209. La Commissione classificherà i candidati in ragione del loro merito, esponendo in una relazione i motivi che avranno determinato il giudicio di lei intorno all'idoneità relativa di ciascun candidato. Questa relazione sarà inviata al Consiglio provinciale per le scuole a cui appartiene il rivedere se tutto fu eseguito a norma della legge; quando nulla emerga in contrario esso trasmette il tutto al Ministro, il quale, col parere del Consiglio Superiore dichiarante il merito relativo dei singoli candidati, propone la nomina al Re.

Art. **210**. In eccezione alla regola del concorso, il Re potrà chiamare a Professori nei Licei gli uomini che per opere scritte, o per buone prove nell' insegnamento saran venuti in concetto di grande perizia nelle materie che loro sarebbero affidate.

Art. **211**. In eccezione alla stessa regola il Re potrà provvedere alla vacanza di una cattedra in uno de' Licei, trasferendovi un Professore addetto a simile cattedra in altro di tali Istituti.

Art. **212**. Nel caso in cui nessuno dei concorrenti abbia ottenuta l' eleggibilità, sarà provveduto all'insegnamento vacante per mezzo di un incaricato scelto fra coloro che hanno le qualità legali per essere ammessi al concorso.

Colle stesse norme sarà provveduto agl' insegnamenti vacanti nell'intervallo che correrà tra la vacanza e la nomina, come altresì a quelle in cui sarà mestieri surrogare i Professori che ne sono incaricati.

A queste surrogazioni sarà applicato quanto è disposto dall' art. 87 in ordine a quello dei Professori addetti alla Facoltà.

Art. **213**. I Professori reggenti per i Licei e pei Ginnasi regii saranno nominati dal Ministro, pei comunali dai Municipi e per quelli di fondazione privata dalle rispettive Amministrazioni, con approvazione in ambi i casi del R. Proveditore. Essi saranno scelti fra le persone che hanno qualità per essere nominati Professori titolari senza concorso, ed in difetto di questi fra quelle che a norma di questa legge possono essere dichiarate ammessibili al concorso.

Questi professori sono nominati per un tempo determinato che non può eccedere tre anni: essi possono, osservandosi sempre le medesime norme, essere riconfermati allo spirare del termine per cui furono eletti.

Art. **214**. Gl' Istitutori e Incaricati di cui all' articolo 204 saranno nominati annualmente, riconfermati ed approvati dalle Autorità a cui compete la nomina dei Reggenti.

Art. **215**. Gli stipendi dei Professori titolari saranno regolati in conformità di quanto è stabilito nelle tabelle F. e G.

Questi stipendi si accresceranno di un decimo per ogni sei anni di servizio effettivo. Le norme prescritte agli articoli 72 e 74 saranno applicabili anche a questi titolari.

Gli stipendi dei Reggenti saranno regolati in conformità delle stesse tabelle, ma non avranno l' accrescimento preaccennato.

Oltre al dritto alla pensione che i Professori titolari ed i Reg-

genti conservano a norma delle vigenti leggi, saranno applicate per le pensioni delle loro vedove e dei loro orfani le norme stabilite per gli altri Impiegati civili dello Stato.

Art. **216**. I Titolari dei Ginnasi o dei Licei non possono essere nè sospesi, nè rimossi dai loro uffici se non se per gravi ed accertate irregolarità nella condotta, e per le cause che a tenore dell'art. 106 possono dar luogo alla sospensione od alla rimozione dei Membri dei Corpi accademici.

Il Ministro non sottoporrà alla firma regia un decreto di sospensione o di rimozione contro alcuno fra questi titolari, senza aver sentito, intorno ai fatti di cui il medesimo è imputato, il Consiglio Superiore, il quale non emetterà il suo parere se non dopo aver esaminati i mezzi di difesa che potrà proporre verbalmente o per iscritto l'accusato.

Le stesse guarentigie sono accordate, pel tempo in cui deve durare il loro uffizio, ai Reggenti.

Art. **217**. Ogniqualvolta per una delle cause precitate un Professore diventerà occasione di scandalo o di disordine, il Ministro potrà pronunciare provvisoriamente la sospensione del medesimo, sotto riserva di attendere il parere di cui all'articolo precedente prima di proporre al Re una decisione definitiva.

In caso d'urgenza, i Provveditori, ciascuno per gli Stabilimenti che sono nella sua Provincia, i Municipi pei rispettivi loro Ginnasi, ed in difetto di questi o di quelli, i Direttori dei Ginnasi od i Presidi dei Licei, avranno la facoltà d'interdire l'accesso degli Stabilimenti cui sovrintendono, ai Professori od ai Reggenti che se ne fossero comunque resi indegni, salvo a riferirne immediatamente al Ministro.

Art. **218**. I Professori titolari dei Ginnasi e dei Licei che si trovassero nelle condizioni indicate riguardo ai Professori ordinari delle Università all'art. 109 potranno colle forme che nel medesimo articolo sono prescritte, essere collocati a riposo.

CAPO IV.

Degli Studenti, degli esami, e delle pene disciplinarie.

Art. **219**. Per essere ammessi a titolo di alunni in un Ginnasio od in un Liceo, conviene sostenere l'esame di ammessione richiesto per essere inscritti nella classe in cui si chiede di entrare.

Per l'ammessione alla prima classe ginnasiale si richiede che l'alunno sostenga l'esame su tutte le materie che s' insegnano nelle quattro classi elementari.

Art. 220. Gli esami di ammessione alle diverse classi de' Ginnasi avranno luogo con norme comuni in ogni Ginnasio dinanzi ad una Commissione di 4 Membri eletti dal Direttore dell'Istituto, che ne avrà la presidenza.

Gli esami di ammessione alle diverse classi de' Licei, avranno parimente luogo con norme comuni in ogni Liceo dinanzi ad una Commissione composta del Preside dell' Istituto che ne avrà la presidenza, e di quattro Membri scelti annualmente, sia nell' Istituto, sia fuori del medesimo, dal Consiglio provinciale per le scuole.

Art. 221. Gli esami di promozione da una classe all' altra dei due ordini di Istituti, avranno luogo coll'assistenza dei Professori della classe superiore.

Le promozioni ottenute in un Ginnasio o in un Liceo aprono l'adito alle stesse classi negli Stabilimenti che sono del medesimo ordine.

Art. 222. La frequentazione dei corsi, tanto nei Ginnasi, quanto nei Licei è obbligatoria per tutti gli alunni. Gli alunni però acattolici o quelli, il cui padre, o chi ne fa legalmente le veci, avrà dichiarato di provvedere privatamente all'istruzione religiosa dei medesimi saranno dispensati dal frequentare l'insegnamento religioso e dall' intervenire agli esercizi che vi si riferiscono.

Tale dichiarazione dovrà essere fatta per iscritto e con firma autenticata ai Direttori od ai Presidi di questi stabilimenti.

Art. 223. Al termine di ogni anno accademico, vi sarà in ciascun Ginnasio regio o parificato un esame di licenza per gli alunni dell'ultima classe. Tale esame avrà luogo dinanzi ad una Commissione presieduta dal Direttore e nominata annualmente dal Provveditore.

Agli Studenti che avranno superato quest' ultimo sperimento, sarà dato un certificato di licenza che varrà loro per essere ammessi agli esami che aprono l' adito ai Licei; e per poter concorrere agli impieghi pubblici in cui si richiede la prova di aver fatti gli studi ginnasiali.

Art. 224. Gli Studenti che saranno muniti di questo certificato, potranno essere ammessi a frequentare i corsi dei Licei, quand'anche non avessero potuto superare la prova dei relativi esami

d'ammessione; non potranno però esservi ammessi agli esami di Promozione da una classe all'altra senza aver superata questa prova.

Art. 225. Un *esame di licenza* al termine di ogni anno accademico avrà parimente luogo nei Licei pei giovani, che hanno compiuto il corso, dinanzi ad una Commissione nominata dal Ministro. Il certificato che ne riporteranno gli Studenti varrà loro per essere ammessi agli esami che aprono l'adito alle Facoltà, e li renderà abili a concorrere agli Uffizi pubblici in cui si richiede l'idoneità che si acquista nei Licei.

Art. 226. Potranno essere ammessi a fare gli esami per ottenere il certificato di licenza nei Ginnasi e nei Licei anche i giovani che non avranno fatto i loro studi in simili stabilimenti.

Art. 227. Gli esami saranno individuali e dovranno farsi in pubblico sulle norme di programmi comuni in tutti gli stabilimenti dello stesso ordine. Ogni esame consterà sempre di esercizi scritti ed orali.

Art. 228. Entrando nei Ginnasi e nel Licei, gli alunni pagheranno una tassa per l'esame di ammessione, quindi ogni anno un Minervale; infine una tassa per l'esame di licenza il tutto in conformità della tabella H.

Le tasse per gli esami di ammessione e di licenza saranno doppie per gli *esaminandi* che non escono dagli stabilimenti di pubblica istruzione, o da quelli che a norma di questa legge sono loro pareggiati.

Questa sopratassa andrà a benefizio dei Professori che daranno gli esami.

Le disposizioni dell'art. 123 concernente gli Studenti meno agiati inscritti alle Facoltà, sono applicabili agli alunni dei Ginnasi e dei Licei.

Art. 229. Le pene disciplinari che le Autorità proposte ai Ginnasi ed ai Licei potranno pronunciare pel mantenimento dell'ordine scolastico e del buon costume sono le seguenti da graduarsi con apposito regolamento:

1. L'ammonizione;

2. La sospensione dai corsi, dagli esami di promozione, e dagli esami di licenza;

3. L'espulsione dall'Istituto.

Si potrà ricorrere per far riformare la seconda di queste pene, la quale non potrà eccedere un anno, all'autorità immediata-

mente superiore a quella che l'avrà pronunciata. Il ricorso per la riforma della terza pena si potrà in ogni caso portare al Consiglio provinciale per le scuole.

Il Ministro potrà mitigare le pene per le quali saranno esauste le vie di ricorso.

Colui che si troverà sotto il peso della terza di queste pene, non potrà essere ammesso in nessuno degli stabilimenti instituiti da questa legge senza speciale decreto del Ministro.

CAPO V.

Delle Autorità preposte alla direzione dei Ginnasi e dei Licei.

Art. **230**. La direzione di ciascun Ginnasio è affidata ad un Direttore: quella di ciascun Liceo ad un Preside scelti fra le persone che per la loro autorità morale e per la loro esperienza nel governo della gioventù e nell'insegnamento saranno riputati idonei a tali uffizi.

I Direttori dei Ginnasi sono eletti e riconfermati definitivamente dopo un triennio dall'istessa Autorità, o rappresentanza cui spetta la nomina dei Professori titolari.

Questi Ufficiali però non assumeranno nè riprenderanno le loro funzioni se non se dopo che la loro elezione o la loro conferma non sia stata approvata dal Ministro.

I Presidi di Licei sono nominati dal Re.

Art. **231**. I Direttori dei Ginnasi ed i Presidi dei Licei, fatta riserva delle relazioni che potessero avere coi rispettivi Municipii, o rappresentanze provinciali per quanto tocca la parte, che a questi compete, saranno subordinati per tutto ciò che concerne l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti relativi all'ordine degli studi al sistema degli esami ed alla disciplina, al Provveditore degli studi.

Art. **232**. Il Direttore di un Ginnasio non può contemporaneamente essere Professore o Reggente.

Nei Ginnasi di 2.ª e 3.ª classe, egli dovrà supplire pei Professori mancanti. Tale sostituzione non potrà eccedere una quindicina di giorni.

Nei Ginnasi di 1.ª classe vi sarà un Vice-Direttore specialmente incaricato delle supplenze.

Il Preside del Liceo non può avere alcun insegnamento e non sarà tenuto ad alcuna supplenza.

Art. **233**. Gli stipendi dei Direttori e dei Presidi saranno regolati secondo la classe cui appartengono gli stabilimenti ai quali presiedono, a norma delle tabelle (F e G).

Art. **234**. I doveri degli Impiegati dell'ordine inferiore addetti ai Ginnasi ed ai Licei saranno determinati in via regolamentaria.

Gli stipendi di quelli de' Licei saranno stabiliti nei limiti della tabella.

CAPO VI.

Dei Convitti nazionali e dei Convitti comunali.

Art. **235**. I Convitti annessi agli attuali Collegi nazionali delle antiche Provincie sono conservati sotto il nome di Convitti nazionali.

Nelle nuove Provincie poi assumeranno il titolo di Convitti nazionali quelli che furono sinora a carico dello Stato o di Regio patronato.

Essi saranno separati in quanto all'amministrazione ed alla direzione loro interna dai Ginnasi e dai Licei istituiti a norma di questa legge.

Art. **236**. Gli alunni dei Convitti nazionali seguiranno i corsi dati nelle diverse classi dei Ginnasi e dei Licei quando non abbiano scuole proprie e interne e saranno sottoposti, salve le eccezioni da determinarsi in via regolamentaria, agli ordini scolastici ed alle discipline cui sono sottomessi gli altri Studenti.

Art. **237**. Nell'interno dei Convitti saranno stabilite pei soli convittori scuole preparatorie agli studi ginnasiali.

Art. **238**. La direzione dei Convitti nazionali sarà affidata ad un Rettore nominato dal Re fra le persone che pel sapere, per l'esperienza nell'educazione della gioventù, e per l'elevatezza del carattere sembreranno più idonee a tale uffizio.

Il Rettore eserciterà le sue funzioni in conformità di quanto è stabilito all'articolo 230 per ciò che concerne i Presidi dei Licei.

Art. **239**. Colle stesse condizioni potranno essere mantenuti dai rispettivi Municipi i Convitti comunali annessi agli attuali Collegi reali, ed instituirsene dei nuovi in ciascuno dei Comuni dove a termini della presente legge può essere eretto un Ginnasio.

Essi verranno ordinati, per quanto sarà possibile, sul tipo dei

nazionali, con regolamento municipale da approvarsi dal Ministero, e saranno sottoposti all'ispezione cui sono sottoposti tutti gli Istituti di scuole secondarie.

I Rettori di questi Convitti comunali saranno eletti dai Municipi colle norme stabilite all'articolo 230 per ciò che concerne l'elezione dei Direttori preposti ai Ginnasi.

CAPO VII.

Delle scuole secondarie municipali.

Art. **240**. I Municipi che non sono compresi nella categoria di quelli, in cui dovranno essere eretti i Ginnasi, avranno facoltà d'instituire scuole in cui si dia, od in tutto od in parte, l'insegnamento ginnasiale.

Ma non potranno usare di tale facoltà se non se dopo d'aver fatto constare al Ministro di essersi conformati alla legge per ciò che concerne le scuole primarie che sono in debito d'istituire e di mantenere in piena attività.

Art. **241**. Potranno egualmente i Municipi, dove esiste un Ginnasio, aprire un Istituto in cui sia dato l'insegnamento de'Licei. Ma non useranno di questo potere se non dopo d'aver fatto constare al Ministro di avere a termini del Capo II del Tit. IV della presente legge istituite le loro scuole tecniche.

Art. **242**. Gli stabilimenti istituiti in coerenza dei due articoli precedenti saranno sottoposti all'ispezione dei Provveditori.

Per l'elezione delle persone che saranno preposte alla direzione e all'insegnamento nei medesimi si seguiranno le norme stabilite dall'art. 213.

Art. **243**. Gli studi fatti negli Istituti comunali d'istruzione secondaria saranno pareggiati agli studi fatti nei Ginnasi e nei Licei, ed apriranno l'adito non solo agli esami di ammessione e di licenza in tutti questi Stabilimenti, ma altresì agli esami di ammessione nelle Facoltà universitarie, semprecchè nei predetti Stabilimenti vengano osservate le norme prescritte per gl'Istituti regii corrispondenti.

CAPO VIII.

Degli Istituti appartenenti a Corpi morali e degli Stabilimenti privati di Istruzione secondaria.

Art. **244**. Gli Istituti di qualsivoglia denominazione con Con-

vitto, o senza, aventi per se stessi, secondo la legge, caratteri di Corpi o persone morali, od affidati dal Governo a Corpi morali, oppure dipendenti da tali Corpi o persone, ai quali corre legalmente l'obbligo di dare in tutto od in parte l'istruzione secondaria, e che non sono contemplati all' art. 261, saranno sottoposti in quanto all' ispezione ed ai requisiti voluti negli insegnanti al regime stesso, cui sono sottoposti gli stabilimenti o regii, o comunali d'istruzione secondaria, ai quali per ciò che concerne gli studi che vi sono fatti, sono intieramente pareggiati.

I sussidi che lo Stato fornisce nell'interesse di una parte della popolazione ad alcuni Istituti di tale ordine sono mantenuti.

Art. **245**. Gli Istituti di questo stesso ordine cui non corre legalmente l'obbligo di dare, ma nei quali come che sia si dà effettivamente l'istruzione secondaria del primo e del secondo grado, non potranno pretendere ad essere parificati, per ciò che riguarda gli studi che vi si fanno, agli Istituti summenzionati, se non in quanto sottostaranno al regime cui questi sono sottomessi, e impartiranno compiutamente l'istruzione delle materie prescritte dai programmi.

Art. **246**. È fatta facoltà ad ogni cittadino che abbia l'età di venticinque anni compiti ed in cui concorrano i requisiti morali necessari, di aprire al pubblico uno Stabilimento d'istruzione secondaria, con o senza convitto, purchè siano osservate le seguenti condizioni:

1. Che le persone cui saranno affidati i diversi insegnamenti abbiano rispettivamente i requisiti voluti da questa legge per aspirare ad insegnare in una scuola secondaria pubblica o titoli equipollenti.

2. Che gli insegnamenti siano dati in conformità del programma in cui sarà annunciata al pubblico l'apertura dello stabilimento, e che ad uno stesso insegnante non possano essere affidate più di due materie d'insegnamento.

Le modificazioni che potessero essere in progresso recate al sovr' indicato programma dovranno essere annunciate con uguale pubblicità;

3. Che lo Stabilimento sia aperto in ogni tempo alle Autorità cui è commessa l'ispezione ordinaria delle scuole secondarie, come altresì alle persone cui il Ministro avrà data una delegazione a questo fine.

Art. **247**. Il cittadino che vorrà usare di questa facoltà farà conoscere, con una dichiarazione per iscritto, la sua intenzione al Provveditore della rispettiva Provincia.

A questa dichiarazione, in cui sarà indicato il Comune ed il locale dove lo Stabilimento sarà aperto, saranno annessi il programma degli insegnamenti ed i nomi degli insegnanti coi titoli di cui sono muniti.

Il Provveditore dovrà accertarsi col mezzo dell'Autorità municipale della salubrità del locale, e della sua opportunità per le vicinanze, ed assumere tutte le informazioni necessarie sulla moralità dell'individuo che fa la richiesta, e delle persone secolui conviventi.

Se entro due mesi dalla fatta dichiarazione non interviene per parte del Provveditore un'opposizione motivata, officialmente notificata al dichiarante, lo Stabilimento potrà essere aperto, e finchè si mantiene nelle condizioni accennate all'articolo precedente non potrà essere chiuso se non se per cause gravi, in cui sia impegnata la conservazione dell'ordine morale e la tutela dei principii che governano l'ordine sociale pubblico dello Stato o la salute degli allievi.

Se però lo Stabilimento non sarà aperto entro sei mesi dal giorno in cui, a tenore di quest'articolo può esserlo, la dichiarazione precitata sarà considerata come non avvenuta.

Art. **248**. I motivi dell'opposizione all'apertura di uno di questi Stabilimenti potranno essere sottoposti, sull'istanza del dichiarante, al giudizio del Consiglio provinciale per le scuole.

Al giudizio dello stesso Consiglio saranno sempre sottoposte le cause che possono rendere necessaria la chiusura di questi Stabilimenti.

In ogni caso tale chiusura non si farà che per Decreto ministeriale, sentito il Consiglio Superiore.

Art. **249**. Nei casi d'urgenza il Provveditore, riservate le guarentigie dell'articolo precedente, potrà far procedere alla chiusura temporaria di tali Stabilimenti.

Art. **250**. I cittadini che abbiano ottenuta l'abilitazione ad un dato insegnamento ginnasiale o liceale, avranno la facoltà di aprire personalmente corsi pubblici intorno a quelle materie per cui avranno titolo legale sufficiente.

I loro corsi saranno sottoposti all' ispezione dei Provveditori, nè potranno essere chiusi che per cause gravi, di cui all' art. 247, stando ferme a questo riguardo in favore di tali insegnanti le guarentigie, che nell'articolo stesso sono assicurate ai Capi degli stabilimenti privati d'istruzione secondaria.

Art. **251**. L'istruzione secondaria che si dà nell' interno delle

famiglie sotto la vigilanza dei padri o di chi ne fa legalmente le veci, ai figli della famiglia, ed ai figli dei congiunti della medesima, sarà prosciolta da ogni vincolo d'ispezione per parte dello Stato.

Art. 252. All'istruzione di cui nell'articolo precedente sarà eguagliata quella che più padri di famiglia associati a questo intento faranno dare sotto l'effettiva loro vigilanza e sotto la loro responsabilità in comune ai propri figli.

Art. 253. Ai giovani, che avranno fatto in tutto od in parte i loro studi, sotto la vigilanza paterna, a norma dei due articoli, o negli Stabilimenti di cui all'art. 245, o seguendo i corsi di cui all'articolo 250, sarà aperto l'adito agli esami di ammessione o di licenza negli Stabilimenti analoghi d'istruzione pubblica secondaria, e agli esami di ammessione negli Stabilimenti di pubblica istruzione superiore.

La tassa però che avranno a pagare per questi esami sarà sempre doppia di quella che sono chiamati a pagare coloro che avranno fatto i loro studi negli Stabilimenti pubblici, o negli Istituti che a questi sono pareggiati.

Art. 254. Gli stabilimenti ed i corsi d'istruzione secondaria, che verranno aperti senza che si sia adempiuto al prescritto dell'articolo 247, saranno senz'altro chiusi, e coloro che li avranno aperti saranno passibili d'una multa estensibile dalle cento alle cinquecento lire. In caso di recidiva, alla multa potrà essere aggiunto il carcere, che non ecceda i tre mesi.

CAPO IX.

Disposizioni generali.

Art. 255. La cittadinanza è una condizione senza la quale non si può essere ammessi ad insegnare in nessuno degli Stabilimenti pubblici d'istruzione secondaria, nè essere posto a capo di alcun analogo Stabilimento privato, nessuna eccezione fatta per le Corporazioni religiose.

Il Ministro non pertanto potrà dispensare da questa condizione le persone che dichiareranno di voler fissare il loro domicilio nello Stato, semprecchè lo fissino realmente nel termine di tre mesi, scorsi i quali decadono dal permesso ottenuto. Tale dispensa potrà darsi dal Ministro a chi per altri titoli meritasse che si faccia a suo riguardo una tale eccezione.

Art. **256**. Le cause, per cui, a tenore dell'art. 167, s'incorre nella incapacità legale di essere ammessi ai concorsi, d'insegnare o di essere comecchè impiegati negli Stabilimenti universitari, producono lo stesso effetto per ciò che tocca i concorsi, l'insegnamento e gli impieghi negli Stabilimenti d'istruzione secondaria si pubblici che privati.

Art. **257**. Le disposizioni concernenti la lingua dell'insegnamento negli Stabilimenti universitari, sono, per quanto il comporta la natura loro diversa, applicabili agli Stabilimenti di istruzione secondaria.

Art. **258**. L'anno accademico tanto per i Ginnasi quanto per i Licei è di dieci mesi compresi gli esami.

Nei Ginnasi e nei Licei le lezioni avranno luogo, meno i giovedì, tutti i giorni della settimana eccettuate le feste religiose e civili.

Art. **259**. I Professori dei Ginnasi potranno essere obbligati a dare fino a venti ore di lezioni la settimana.

Quelli dei Licei fino a quindici ore.

Nel caso in cui si chieda loro un più gran numero di ore, si fa luogo ad un'indennità.

Art. **260**. Le disposizioni concernenti le indennità da accordarsi ai membri delle Commissioni dinanzi alle quali devono aver luogo i concorsi e gli esami universitari si applicano egualmente alle Commissioni istituite allo stesso fine pei concorsi o pegli esami dei Ginnasi e de' Licei.

CAPO X.

Disposizioni generali.

Art. **261**. Gli Istituti retti da corporazioni religiose che in alcune città tengono legalmente il posto dei Collegi reali saranno sottoposti per ciò che tocca il programma degli insegnamenti, l'ordine degli esami e il regime dei minervali e delle tasse, che a questi insegnamenti ed esami si riferiscono, al sistema da cui sono governati i Ginnasi.

Essi saranno inoltre, per ciò che concerne l'ispezione superiore e l'idoneità legali degli insegnanti che vi sono addetti, sottoposti alle regole stabilite in ordine agli Stabilimenti di cui all'articolo 242.

I certificati di licenza vi saranno rilasciati col *visto* del Provveditore, dietro gli esperimenti voluti dalla legge.

A queste condizioni solo potranno tenere nelle città in cui sono stabiliti il posto dei Ginnasi, ricevere i sussidi annuali e fruire dei redditi che a titolo particolare d'Istituti di pubblica istruzione loro furono assegnati o largiti dallo Stato, o da fondazioni.

Nessuna corporazione religiosa potrà dare insegnamento in opposizione della regola sotto il regime della quale fu riconosciuta nello Stato come corpo morale.

Art. **262**. Si continueranno dal Governo i sussidii agli Istituti communali e provinciali di scuole secondarie nelle misure attualmente stabilite, purchè concorrano le condizioni sotto le quali furono concessi e che gli Istituti vengano regolati a norma della presente Legge.

CAPO XI.

Disposizioni transitorie.

Art. **263**. Le nomine dei Professori titolari che sarà opportuno di fare all'apertura dei Ginnasi e dei Licei, al fine di assicurare ai nuovi Stabilimenti i Professori più distinti fra gli antichi, potranno aver luogo per appello diretto, quand'anche non concorressero in essi tutte le qualità per le quali si può prescindere dalle vie del concorso.

Art. **264**. Per queste prime nomine, i Municipi riservata l'approvazione ministeriale non faranno uso di questa facoltà se non se riguardo ai Professori con nomina definitiva che occupano presentemente un posto nei Collegi reali e nei Collegi nazionali stabiliti nei rispettivi Comuni.

Art. **265**. Non potranno del pari usare dei diritti che loro conferisce la Legge per rispetto alla nomina dei Professori nei loro Ginnasi, se non dopo che avranno chiamati in essi in qualità di Reggenti quelli fra i Professori preaccennati ai quali non avranno potuto assegnare la qualità di titolari.

Art. **266**. Le norme dei due precedenti articoli saranno egualmente osservate per ciò che concerne le nomine dei Reggenti nei Licei.

Art. **267**. I Professori nominati in conformità dei due articoli precedenti non avranno, salvo il trattamento stato adottato in proposito dei Professori universitari, che lo stipendio assegnato ai Reggenti; ma saranno nel resto, sia in quanto agli accresci-

menti sessennali, sia in quanto agli altri diritti, pareggiati ai titolari.

Art. 268. I titolari dei Collegi reali e dei Collegi nazionali, che non saranno stati chiamati ad uffizi, od accademici, od amministrativi nei Ginnasi o nei Licei, o nelle Scuole e negli Istituti tecnici, o nell'Amministrazione della pubblica Istruzione, avranno diritto di conservare la metà dello stipendio di cui godono presentemente.

Coloro però fra essi che avendo le qualità volute per esercitare i mentovati uffizi ricuseranno di accettarli, scadranno da questo diritto, salve le indennità o pensioni che loro potessero essere dovute per i servigi prestati.

Art. 269. Il disposto degli articoli precedenti si applicherà egualmente agli Ufficiali ed Impiegati dell'Ordine amministrativo che sono ora applicati ai Collegi reali ed ai nazionali.

Art. 270. I Convitti nazionali saranno ordinati, seguendo le norme sovra stabilite, nello stesso tempo in cui saranno ordinati i Ginnasi ed i Licei delle città in cui essi sono aperti.

Art. 271. Nelle nuove provincie dello Stato, affine di accelerare il definitivo riordinamento degli studi, rimane stabilito che pel prossimo anno scolastico gli alunni che hanno compiuto la 8ª classe e superato l'esame d'idoneità possano accedere all'Università: che quelli i quali passerebbero dalla 7ª classe alla 8ª possano essere ammessi al 3º anno di corso liceale; e quelli che dalla 6ª passerebbero alla 7ª possano essere ammessi al 2º anno di detto corso. Essi però avranno obbligo di frequentar le lezioni di filosofia insieme cogli alunni del primo anno di liceo, alla qual cosa i Presidi dovranno aver riguardo nel fissare l'orario scolastico. Gli alunni che hanno compito la classe 5ª entreranno nel 1º anno di corso liceale.

Con un regolamento si determinerà quali parti della presente legge saranno poste ad immediata esecuzione.

TITOLO IV.

DELL'ISTRUZIONE TECNICA.

CAPO I.

Del fine, dei gradi, e dell'oggetto dell' Istruzione tecnica.

Art. 272. L'istruzione tecnica ha per fine di dare ai giovani che intendono dedicarsi a determinate carriere del pubblico servizio, alle industrie, ai commerci ed alla condotta delle cose agrarie, la conveniente cultura generale e speciale.

Art. 273 Essa è di due gradi, e viene data tanto pel primo, quanto pel secondo nello stadio di tre anni.

Art. 274. Gli insegnamenti del primo grado sono:

1. La lingua italiana (la francese nelle provincie in cui è in uso questa lingua);
2. La lingua francese;
3. L'aritmetica e contabilità;
4. Gli elementi di algebra e di geometria;
5. Il disegno, e la calligrafia;
6. La geografia e la storia;
7. Elementi di storia naturale e di fisico-chimica;
8. Nozioni intorno ai doveri ed ai diritti dei cittadini.

Art. 275. Gli insegnamenti del secondo grado sono:

1. La letteratura italiana (la francese nelle provincie in cui è in uso questa lingua);
2. Storia e geografia;
3. Le lingue inglese e tedesca;
4. Istituzioni di diritto amministrativo e di diritto commerciale;
5. Economia pubblica;
6. La materia commerciale;
7. Aritmetica sociale;
8. La chimica;
9. La fisica e la meccanica elementare;
10. Algebra, geometria piana e solida e trigonometria rettilinea;
11. Disegno ed elementi di geometria descrittiva;
12. Agronomia, e storia naturale

Art. 276. Questi insegnamenti saranno dati, tanto nel primo quanto nel secondo grado, sotto l'aspetto dei loro risultamenti pratici, e particolarmente sotto quelli delle applicazioni di cui possono essere suscettibili nelle condizioni naturali ed economiche dello Stato.

Art. 277. L'ordine e le porzioni con cui questi diversi insegnamenti dovranno essere ripartiti nello stadio assegnato al grado d'istruzione cui appartengono, saranno determinati in via regolamentare.

Art. 278. Per ciò che tocca l'insegnamento religioso si osserveranno, per ogni riguardo, le norme prescritte agli art. 193 e 222 in ordine agli stabilimenti di istruzione secondaria.

CAPO II.

Degli stabilimenti tecnici.

Art. 279. L'istruzione del primo grado verrà data in stabilimenti speciali, che sotto il nome di *Scuole Tecniche*, saranno successivamente aperti, salvo il disposto dell'art. 282, nel capoluogo di ciascuna Provincia.

Art. 280. Le spese di queste scuole saranno a carico dei Comuni in cui verranno instituite. Lo Stato però concorrerà a sopportare questo carico per una somma eguale alla metà delle spese che importeranno gli stipendi e le indennità da attribuirsi agli insegnanti che saranno applicati a questi stabilimenti.

Art. 281. Il concorso promesso nel precedente articolo non avrà luogo se non in quanto i Municipi che concerne avranno aperte le loro scuole primarie inferiori e superiori, a termini di questa legge.

Art. 282. Nel caso in cui il Municipio del capoluogo della Provincia non voglia sottostare al carico di questa scuola, il concorso dello Stato potrà essere accordato a quello fra i Comuni più considerevoli della Provincia stessa, il quale avendo adempito alle condizioni dell'articolo precedente per ciò che concerne i suoi stabilimenti di istruzione primaria, si obbligherà di mantenere, a norma di questa legge, la scuola tecnica a vantaggio della Provincia.

Art. 283. L'istruzione del secondo grado verrà data in stabili-

menti particolari che sotto il nome di *Istituti Tecnici* potranno essere aperti, a misura che il bisogno se ne farà sentire, nelle città che sono centro di un più notevole movimento industriale e commerciale.

Ognuno di questi istituti sarà diviso in sezioni, in ciascuna delle quali si daranno gli insegnamenti che indirizzano particolarmente ad un determinato ordine di professioni.

Il numero di queste sezioni in ogni istituto e gli insegnamenti propri di ciascuna di esse saranno determinati secondo le condizioni economiche delle Provincie, a vantaggio delle quali sarà eretto un simile stabilimento.

Art. 284. Le spese di questi stabilimenti saranno a carico delle Provincie a profitto delle quali verranno istituiti, e dello Stato, il quale potrà essere chiamato a sottostarvi sino alla concorrenza di una somma eguale alla metà di quella che sarà necessaria per gli stipendi da assegnarsi ai Professori.

I locali ed il materiale non scientifico saranno forniti dai Comuni nei quali questi istituti avranno sede.

Art. 285. Le scuole e gli istituti tecnici saranno classificati secondo le norme che si son seguite per la classificazione degli stabilimenti d'istruzione secondaria classica.

Art. 286. Queste scuole e questi istituti dovranno mantenersi separati dai ginnasi e dai licei.

In ogni caso la direzione immediata degli stabilimenti tecnici istituiti da questa legge non potrà mai essere affidata alla stessa persona cui è affidata quella de' precitati istituti d'istruzione secondaria.

CAPO III.

Dei Professori e degli incaricati dell' insegnamento.

Art. 287. La parte principale dell'insegnamento nelle scuole tecniche sarà data da quattro Professori, due de' quali possono essere titolari.

Art. 288. Il numero dei Professori titolari e reggenti cui saranno affidati i principali insegnamenti in ciascuno degli istituti tecnici, verrà determinato in ragione di quello delle sezioni che, secondo i luoghi, sarà opportuno stabilire in tali istituti.

Art. 289. Gl'insegnamenti che non saranno commessi a Pro-

fessori titolari o reggenti, verranno affidati ad Institutori ed incaricati.

Art. **290.** I Professori titolari per le scuole tecniche saranno nominati, previo concorso, secondo le norme stabilite per le nomine dei Professori titolari dei ginnasi. I concorsi per queste scuole avranno luogo innanzi ad una Commissione presieduta dal Provveditore della Provincia.

Le nomine dei Professori titolari per gli istituti tecnici si faranno parimente previo concorso, secondo le norme stabilite per i licei.

Il concorso avrà luogo dinanzi ad una Commissione presieduta egualmente dal Provveditore della Provincia.

La nomina dei Professori reggenti e degli incaricati per i due ordini di stabilimenti si farà pure secondo quanto è prescritto per le nomine di queste categorie in ordine ai ginnasi ed ai licei.

Art. **291.** Gli stipendi dei Professori titolari e dei reggenti delle scuole e degli istituti tecnici, come pure i diritti alla pensione, saranno regolati in base a quelli che sono assegnati ai Professori dei ginnasi e dei licei.

Le indennità da assegnarsi eventualmente agli incaricati degli insegnamenti, di cui all'art. 289, saranno regolate in ragione del numero delle lezioni che saranno chiamati a dare.

Art. **292.** Tutte le disposizioni del titolo III di questa legge relative ai Professori, che sono o possono essere addetti in qualità di titolari o di reggenti ai ginnasi ed ai licei, sono applicabili a quelli delle scuole e degli istituti tecnici.

Art. **293.** L'insegnamento delle scuole tecniche potrà in via eccezionale per alcuna parte, previa approvazione del Ministro, essere affidato dai municipi, mediante indennità, ai Professori dei ginnasi, dei licei e degli istituti tecnici.

Nello stesso modo il Ministro potrà affidare ai Professori delle Facoltà universitarie, dei licei, dei ginnasi, e delle scuole tecniche alcune parti dell' insegnamento negli istituti tecnici.

Art. **294.** Il regolamento per la esecuzione di questo titolo determinerà le condizioni particolari che dovranno richiedersi per essere ammessi ai concorsi delle scuole e degli istituti tecnici, come altresì le qualità di cui dovranno essere forniti i candidati alle reggenze, e gli altri insegnanti per i quali il concorso non è prescritto.

CAPO IV.

Degli Alunni e degli Uditori.

Art. **295**. Per essere ammessi come alunni nelle scuole tecniche conviene dar saggio delle cognizioni e dello sviluppo intellettuale che si acquista nelle scuole primarie del grado superiore, compresa la quarta classe elementare.

Per essere ammessi allo stesso titolo in una delle sezioni degli istituti tecnici conviene dar saggio di possedere l'istruzione che si acquista nelle scuole tecniche.

Art. **296**. Non pertanto gli adolescenti e gli adulti, che chiederanno la facoltà di frequentare alcuno dei corsi che sono dati in questi stabilimenti, potranno esservi ammessi, osservando le regole che saranno prescritte in proposito, a titolo di uditori.

Art. **297**. Le norme da seguirsi nei diversi esami di ammessione, di promozione, e di licenza; le condizioni di ammessione per gli uditori, l'ordine delle esercitazioni e la disciplina da osservarsi, tanto nelle scuole quanto negli istituti tecnici, saranno determinate in via regolamentare.

Art. **298**. L'istruzione tecnica inferiore è gratuita.

Negli istituti tecnici si pagheranno le tasse d'iscrizione e d'esami stabilite dalla Tabella H.

In un regolamento particolare per tutti i servizi pubblici saranno determinati gli impieghi al concorso dei quali le licenze delle scuole e degli istituti tecnici potranno aprir l'adito.

Art. **299**. Per le pene disciplinarie e per la loro applicazione si osserverà quanto è prescritto in ordine ai ginnasi ed ai licei.

CAPO V.

Dell'Ispezione degli Stabilimenti tecnici e della loro direzione immediata.

Art. **300**. L'ispezione sugli studi tecnici dei due gradi è esercitata subordinatamente al Ministro ed all'Ispettore generale di dette scuole dal Provveditore della Provincia.

L'ispezione degli istituti tecnici è esercitata direttamente dall'Ispettore generale predetto.

Art. 301. La loro direzione immediata per gli studi, e per la disciplina, è affidata per ogni scuola ad un Direttore, per ogni istituto ad un Preside, scelti e nominati, secondo quanto è prescritto in ordine ai Direttori ed ai Presidi degli analoghi stabilimenti di istruzione secondaria.

Art. 302. Le attribuzioni di questi ufficiali relativamente agli insegnanti, agli alunni, agli uditori ed alle persone applicate al servizio, ed in ordine al materiale annesso ai rispettivi stabilimenti, formeranno l' oggetto di apposite disposizioni regolamentarie.

Art. 303. Le funzioni di Direttore e di Preside non saranno incompatibili con quelle dell' insegnamento negli stabilimenti cui sono preposti, purchè essi vi abbiano la qualità di Professori titolari, o concorrano in loro i requisiti voluti per potervi essere chiamati in qualità di Professori reggenti.

I loro stipendi saranno in ogni caso regolati secondo le norme stabilite in ordine ai Direttori dei ginnasi ed ai Presidi di licei.

CAPO VI.

Disposizioni particolari.

Art. 304. Sarà in facoltà dei Comuni non compresi nelle categorie di quelli in cui vogliono successivamente essere stabilite le scuole tecniche a norma di questa legge, di aprire a proprie spese stabilimenti in cui sia dato in tutto od in parte l' insegnamento tecnico del primo grado.

Essi però non potranno usare di questa facoltà se non in quanto avranno soddisfatto agli obblighi che la legge loro impone relativamente allo stabilimento delle scuole primarie.

Art. 305. Potranno parimente i Comuni od i consorzi comunali in generale aprire a proprie spese scuole in cui sian dati gli insegnamenti tecnici del secondo grado, ma non potranno usare di questa facoltà ove non abbiano adempiuto gli obblighi che loro incombessero d' instituire le scuole tecniche od il Ginnasio.

Art. 306. Gli stabilimenti di cui nei due articoli precedenti saranno sottoposti, riservato l' ordine delle Autorità da cui dipendono, allo stesso regime cui sono sottoposti gli analoghi stabilimenti comunali di istruzione secondaria.

CAPO VII.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 307. Per tutto ciò che in ordine agli stabilimenti tecnici concerne:

Le cause per cui le persone che vi sono addette all'insegnamento, alla direzione, o ad altri impieghi incorrono nella sospensione o nella perdita del loro uffizio;

L'istituzione delle Commissioni dinanzi alle quali devono aver luogo gli esami ed il conferimento dei relativi certificati, la durata dell'anno scolastico ed i giorni di vacanza;

Gli istituti e gli stabilimenti di cui agli articoli 244, 245 nei quali si dà in tutto od in parte l'istruzione tecnica;

L'insegnamento privato e le guarentigie che vi riferiscono:

Si osserverà quanto è prescritto in proposito nel titolo III di questa legge.

Art. 308. Le eccezioni che per l'indole propria della istruzione tecnica e pel maggior vantaggio delle classi cui è destinata, sarà opportuno o necessario di fare agli ordinamenti per cui il presente si riferisce alle disposizioni del precitato titolo III, saranno determinate con Regio Decreto.

Art. 309. Il R. Istituto tecnico di Torino sarà convertito in scuola d'applicazione per gli Ingegneri come all'art. 53, presso la quale rimarrà la scuola speciale per i misuratori od agrimensori istituita col R. Decreto 8 ottobre 1857.

Art. 310. In Milano a spese dello Stato verrà eretto un R. Istituto tecnico superiore cui sarà unita una scuola d'applicazione per gli Ingegneri civili la cui indole e composizione sarà determinata con apposito R. Decreto.

A questo istituto verrà pure annessa una scuola per i misuratori analoga a quella di Torino. Simili scuole pei misuratori verranno con speciali decreti istituite in altre città dello Stato.

Art. 311. I Professori degli istituti tecnici superiori anzidetti avranno titolo, grado e stipendio di Professori universitari.

Art. 312. Le Provincie che collo Stato dovranno concorrere nelle spese degli istituti in cui si dà il secondo grado d'istruzione tecnica, i termini di questo concorso, le Città in cui dovranno essere aperti ed il numero dei Professori titolari che vi dovranno

essere addetti, saranno determinati per ciascun istituto con apposita legge.

Art. 313. Le scuole tecniche si apriranno nel quinquennio che comincerà a decorrere dalla promulgazione di questa legge.

Non pertanto la nomina dei Professori titolari che in coerenza dell' art. 287 possono essere addetti a ciascuna di queste scuole, non si farà se non se tre anni dopo l' apertura della medesima. Nel frattempo sarà provveduto ai diversi insegnamenti per mezzo di Professori reggenti.

Art. 314. Continueranno ad essere impiegati regii con tutti i dritti annessi alla loro qualità gli insegnanti, che or sono a carico dello Stato, e si trovano addetti alle scuole, che corrispondono a quelle instituite colla presente legge sotto il nome di scuole tecniche ed istituti tecnici.

Essi però andranno soggetti alla disposizione dell'alinea dell' art. 268.

TITOLO V.

DELL' ISTRUZIONE ELEMENTARE.

CAPO I.

Oggetto ed obbligo dell' insegnamento.

Art. 315. L' istruzione elementare è di due gradi, inferiore e superiore.

L'istruzione del grado inferiore comprende: l' insegnamento religioso, la lettura, la scrittura, l'aritmetica elementare, la lingua italiana, nozioni elementari sul sistema metrico.

L'istruzione superiore comprende, oltre lo svolgimento delle materie del grado inferiore: le regole della composizione, la calligrafia, la tenuta dei libri, la geografia elementare, l' esposizione dei fatti più notevoli della storia nazionale, le cognizioni di scienze fisiche e naturali applicabili principalmente agli usi ordinari della vita.

Alle materie sovr' accennate saranno aggiunti, nelle scuole maschili superiori, i primi elementi della geometria ed il disegno lineare; nelle scuole femminili i lavori donneschi.

Art. 316. Il corso inferiore ed il corso superiore si compiono ciascuno in due anni; ognuno di essi si divide in classi distinte.

Nessuno può essere ascritto al primo corso in qualità di allievo regolare, se non ha raggiunto l' età di sei anni.

Art. 317. L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i Comuni.

Questi vi provvedono in proporzione delle loro facoltà e secondo i bisogni dei loro abitanti.

Art. 318. Le scuole comunali, in cui vien data questa istruzione, sono dirette, a norma della legge e dei regolamenti, dai rispettivi Municipi, i quali possono istituire, all'uopo, appositi sorveglianti o Commissioni d'ispezione.

Art. 319. In ogni Comune vi sarà almeno una scuola, nella quale verrà data l'istruzione elementare del grado inferiore ai fanciulli, ed un'altra per le fanciulle.

Una simile scuola sarà parimente aperta, almeno per una porzione dell'anno, nelle borgate o frazioni di Comuni che non potendo, a cagione delle distanze o d'altro impedimento, profittare della scuola comunale, avranno oltre a 50 fanciulli dell'uno e dell'altro sesso atti a frequentarla.

Art. 320. Ai Comuni, i quali a cagione del piccolo numero o della poca agiatezza dei loro abitanti, od a cagione delle molte scuole cui devono provvedere, non saranno in istato di adempiere gli obblighi imposti da questa legge, potrà essere concessa dal Ministro la facoltà di formare accordi coi Comuni limitrofi, al fine di partecipare in intiero o solo in parte alle scuole che sono stabilite nei medesimi, ovvero di valersi degli stessi maestri per le loro diverse scuole.

In ogni caso un maestro non potrà mai essere applicato a più di due scuole.

Art. 321. Le scuole elementari del grado superiore sì maschili che femminili, dovranno stabilirsi:

In tutte le città e terre dove esistono Istituti di istruzione pubblica per essere ammessi ai quali è richiesta o tutta o parte della coltura che si riceve nelle medesime scuole;

In tutti i Comuni che hanno oltre a quattromila abitanti di popolazione agglomerata, non calcolando le frazioni o borgate.

Art. 322. Ai Comuni, cui l'obbligo delle scuole elementari superiori fosse per riuscire troppo grave, potrà esser accordata la facoltà di affidare queste scuole, salva l'opportuna idoneità, ai maestri cui sarà nello stesso tempo affidata una parte dell'insegnamento nelle scuole inferiori.

Art. 323. Nessuna scuola potrà conservare simultaneamente più di 70 allievi.

Quando questo numero sarà oltrepassato per una certa parte dell'anno, il Municipio, avuto riguardo al maggior comodo della popolazione, provvederà od aprendo una seconda scuola in altra parte del territorio, o dividendo per classi, in sale distinte, la prima. In questo ultimo caso l'insegnamento della classe inferiore potrà esser affidato, sotto la direzione del maestro principale, ad un sotto-maestro.

Gli allievi delle scuole che hanno una sola classe, potranno eccedere il numero di settanta, ma non potranno oltrepassare quello di cento.

Art. 324. L'insegnamento nelle scuole elementari femminili sarà dato da maestre aventi l'idoneità voluta da questa legge per i maestri.

Art. 325. Alla fine d'ogni semestre vi sarà in ogni scuola comunale un esame pubblico, nel quale gli allievi saranno interrogati ciascuno sopra le materie insegnate nella propria classe.

Il Parroco esaminerà gli allievi di queste scuole sopra l'istruzione religiosa. Questo esame sarà dato nel tempo e nei luoghi che verranno stabiliti di comune accordo tra il Municipio ed il Parroco.

Art. 326. I padri, e coloro che ne fanno le veci hanno obbligo di procacciare, nel modo che crederanno più conveniente, ai loro figli dei due sessi in età di frequentare le scuole pubbliche elementari del grado inferiore, l'istruzione che vien data nelle medesime.

Coloro che avendo comodo di adempiere questo obbligo pel mezzo delle scuole comunali, si asterranno dal mandarvi i figli senza provvedere effettivamente in altra guisa all'istruzione loro, saranno esortati dal rispettivo Sindaco ad inviarli a queste scuole, e quando senza legittimo motivo persistano nella loro negligenza saranno puniti a norma delle leggi penali dello Stato.

Art. 327. Le disposizioni dell'articolo precedente sono altresì applicabili a tutti coloro che tengono in custodia, impiegano od hanno comechessia sotto la loro dipendenza fanciulli che siano in età di frequentare la scuola pubblica, ed i cui parenti o tutori non abbiano stanza ordinaria nel Comune.

CAPO II.

Idoneità e doveri dei Maestri.

Art. **328**. Per essere eletto maestro in una scuola pubblica elementare, il candidato deve essere munito di una patente di idoneità e di un attestato di moralità secondo le norme infrascritte.

Le patenti d'idoneità, tanto pel primo grado d'istruzione, quanto pei due gradi riuniti, non si ottengono che per esame.

Art. **329**. Le scuole, che stanno aperte solo una parte dell'anno, potranno, in difetto di candidati muniti di patente regolare, essere affidate a persone che, quantunque, non provviste di questo titolo, saranno a giudizio del Regio Ispettore provinciale, riputate sufficientemente abili a tale uffizio.

Art. **330**. L'attestato di moralità sarà rilasciato, dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal Sindaco del Comune in cui il candidato avrà avuta l'ultima sua dimora. Nel caso in cui questi non abiti nel Comune da oltre un biennio, dovrà pure riportare un simile attestato dal Comune dove avrà precedentemente abitato.

Art. **331**. Nessun maestro prima che abbia compiti 18 anni, nessuna maestra prima che abbia compito i 17, possono essere chiamati a reggere una scuola pubblica elementare. Potranno tuttavia prima di questa età insegnare in una classe sotto un maestro od una maestra principali, non mai prima dei 16 pei maestri e 14 per le maestre.

Art. **332**. I maestri delle scuole comunali elementari sono eletti dai Municipii.

Spetta ai Consigli provinciali per le scuole il riconoscere, salvo ricorso al Ministro, se le elezioni sieno state fatte in conformità della legge.

Art. **333**. Ogni elezione, quando tra l'eletto ed il Municipio non siasi convenuto di più breve tempo, si intenderà fatta per un triennio. Allo scadere del 1° triennio il maestro potrà essere confermato per un 2° triennio e più od anche a vita ove lo creda il Municipio.

Se sei mesi prima che spiri questo termine, il maestro non è stato licenziato, l'elezione si avrà per riconfermata.

ART. 334. Contro i maestri incolpati di negligenza abituale, di trasgressione dei doveri che loro sono imposti dalla legge e dai regolamenti scolastici, o di fatti onde sia gravemente commessa la loro riputazione o la loro moralità, potranno, secondo la gravità dei casi, essere pronunciate le seguenti pene:

1. La censura, che consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso. Essa non è pronunciata se non se dopo che dal Sindaco o dall'Ispettore si sarà invano per ufficiale avvertimento rimostrata la mancanza all'incolpato, con esortazione a non più ricadervi;

2. La sospensione dall'uffizio, la quale consiste nel divieto fatto al maestro di esercitare le sue funzioni nella scuola cui è applicato, non può essere minore di quindici giorni, nè maggiore di tre mesi. Essa trae seco, pel tempo in cui dura, la privazione dello stipendio, ed oltre ciò, questo tempo non è computato negli anni di servizio;

3. La deposizione, la quale importa la perdita dei diritti e dei vantaggi che il maestro tiene dalla sua elezione, e gli è d'impedimento, che non può essere minore di sei mesi, nè maggiore di due anni;

4. L'interdizione scolastica, la quale importa, oltre gli effetti della deposizione, la privazione di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che il maestro tiene dalla sua patente. Essa è temporaria o perpetua; se temporaria non può essere minore di tre anni.

ART. 335. Le pene sono pronunciate, dopo informazione, dal Consiglio provinciale per le scuole. Gli incolpati hanno diritto di essere sentiti nella loro difesa.

Contro le deliberazioni portanti una delle due ultime pene, vi ha luogo a ricorso al Ministro della pubblica Istruzione.

ART. 336. Le rinuncie volontarie dell' incolpato, tuttochè accettate, non impediscono nè interrompono i procedimenti iniziati o da iniziarsi contro di lui per fatti che possano dar luogo all'applicazione della deposizione o dell'interdizione scolastica.

ART. 337. In caso di urgenza è data, non pertanto, facoltà al Sindaco, d'accordo coll'Ispettore, di sospendere, senz'altro, per modo di provvisione, dall'esercizio delle sue funzioni, quel maestro che non potrebbe, senza grave inconveniente, continuarle, o che, per cause a lui imputabili, sarà divenuto, comechessia, occasione di scandalo o di disordini gravi nel Comune.

Dovrà però esserne tosto informato il Consiglio provinciale dall'Ispettore.

Avranno un' eguale facoltà, e negli stessi casi e per le stesse

cause, gl'Ispettori di circondario, rispetto ai maestri cui è affidata la reggenza di scuole pubbliche non dipendenti dai Municipii.

I Sindaci e gli Ispettori che avranno usato di questa facolta, dovranno informarne immediatamente il Consiglio provinciale per le scuole per gli opportuni provvedimenti.

CAPO III.

Stipendi, sussidi e pensioni.

Art. **338**. Per determinare gli stipendi e le pensioni da assegnarsi ai maestri ed alle maestre, le scuole elementari sono divise in urbane e rurali.

Le urbane sono divise in tre classi, secondo l'agiatezza e la popolazione delle Città in cui sono stabilite; le rurali sono parimente divise in tre classi, secondo l'agiatezza del Comune e la popolazione dei luoghi per i quali sono stabilite.

Art. **339**. Potranno collocarsi nell'ultima classe delle urbane le scuole stabilite nel centro dei Comuni i quali, comechè non aventi titolo di città, avranno una popolazione agglomerata di oltre 3000 abitanti.

Così potranno annoverarsi fra le rurali le scuole che, quantunque appartenenti ad un Comune con titolo di città, saranno stabilite in borgate separate e lontane dal centro principale della popolazione.

Art. **340**. Il grado di agiatezza dei diversi Comuni, qualunque sia il loro titolo, sarà regolato sopra i proventi delle imposte dirette e le rendite proprie di ciascuno di essi, avuto riguardo alle spese obbligatorie cui sottostanno, e principalmente a quelle che sono poste a loro carico da questa legge.

Art. **341**. La classificazione delle diverse scuole per ciascun Comune sarà fatta, secondo le norme preaccennate, dai Governatori, sentiti i Municipi, ed avuto il parere degli Intendenti e dei Consigli provinciali per le scuole.

Gli stipendi da assegnarsi ai maestri delle scuole classificate nelle categorie e nelle classi anzi dette non saranno inferiori al minimo stabilito nella tabella I.

Questo minimo verrà ridotto di un terzo per gli stipendi delle maestre. I sotto-maestri e le sotto-maestre non avranno diritto che ad un assegnamento eguale alla metà di quello che spetta ai rispettivi titolari.

Art. **342**. Oltre le scuole comunali saranno pure classificate, secondo norme da determinarsi con Decreto governativo, ma al solo fine di provvedere alla pensione dei rispettivi maestri, le altre scuole elementari che, a termini delle leggi scolastiche, sono collocate fra gl'Istituti pubblici.

Art. **343**. Le scuole comunali stabilite nei Comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore a 500 abitanti, e quelle che non istanno aperte se non se una parte dell'anno, non andranno soggette a tale classificazione.

Non pertanto, al fine solo di cui nell'articolo precedente, ognuna di quelle che stanno aperte tutto l'anno scolastico potrà, ad istanza del rispettivo Municipio, essere collocata nell'ultima classe delle rurali.

I Municipii determineranno, salva l'approvazione dell'Autorità superiore, ciascuno secondo i propri mezzi, lo stipendio da assegnarsi agl'insegnanti preposti a queste scuole.

Art. **344**. I Comuni provvedono agli stipendi dei maestri e delle maestre ed alle altre spese occorrenti per lo stabilimento e la conservazione delle rispettive scuole colle rendite destinate all'istruzione elementare, colle entrate proprie, coll'imposta comunale ordinaria.

Art. **345**. Lo stato verrà, con annuali stanziamenti, in sussidio dei Comuni che per l'angustia delle loro entrate, o per la poca agiatezza dei loro abitanti, non saranno in grado di sottostare alle spese che questa legge pone a loro carico per l'istruzione elementare.

Art. **346**. Qualora le Provincie stanzino sussidii per lo stesso effetto, questi saranno preferibilmente applicati alle spese occorrenti pel primo stabilimento delle scuole e pel mantenimento del relativo materiale; mentre quelli dello Stato contribuiranno alle spese per lo stipendio degl'insegnanti.

In ogni caso questi sussidii non saranno concessi che con speciale destinazione a profitto di luoghi e di scuole determinate.

Art. **347**. A fine di provvedere al riposo degl'insegnanti delle scuole classificate, a termini degli articoli 338, 339 e 342, sarà istituita sotto il nome di *Monte delle pensioni pei Maestri elementari*, una Cassa particolare i cui statuti saranno stabiliti con Decreto Regio sopra le basi infradeterminate.

Art. **348**. I Comuni, le Corporazioni, le Amministrazioni e tut-

ti gli enti morali senza destinazione cui appartengano le scuole preaccennate verseranno in questa cassa il 2 1/2 p. 100 sopra il minimo degli stipendi stabiliti per le scuole rispettive.

Art. **349.** Le somme che vi saranno versate durante il primo decennio dalla sua istituzione, come altresì i legati o le largizioni che la detta cassa potrà ricevere in questo tempo, ne formeranno la dotazione, la quale sarà investita in cedole del Debito pubblico.

Art. **350.** Alla fine del decennio l'Erario pubblico vi verserà per una sola volta, a compimento della dotazione, una somma non inferiore all'ammontare del terzo di essa dotazione.

Art. **351.** Passato questo termine, agli insegnanti che, avendo trenta anni di effettivo servizio e 55 anni di età, non saranno più in grado di continuare utilmente, a giudizio del Consiglio provinciale per le scuole e del Consiglio Superiore, nelle loro funzioni, sarà accordata dal Ministro sopra questa cassa una pensione di riposo eguale al minimo assegnato alla classe a cui appartiene la scuola che avranno retta durante l'ultimo quinquennio.

Art. **352.** Un sussidio vitalizio non inferiore al terzo del relativo minimo potrà essere accordato a coloro che, dopo 15 anni di servizio, non potranno più continuare nelle loro funzioni.

Art. **353.** Alla vedova del maestro, se maritata durante l'esercizio delle funzioni da oltre tre anni, ed in ogni evento se con prole, finchè rimane nello stato vedovile; ai figli ed alle figlie non maritate, finchè non abbiano raggiunta la maggiore età, sarà devoluta a ciascuno per eguale porzione, ed in ogni caso con diritto di accrescimento reciproco, la metà della pensione di riposo di cui il maestro avrà goduto o che gli sarebbe spettata al momento del decesso.

Un eguale favore sarà fatto, alle stesse condizioni, ai figli ed alle figlie delle maestre se orfani anche del padre.

Art. **354.** I membri delle corporazioni religiose che insegnano nelle scuole pubbliche elementari, come pure gli ecclesiastici che vi insegnano per obblighi inerenti al loro benefizio, non parteciperanno ai vantaggi di questa istituzione.

CAPO IV.

Delle scuole private.

Art. 355. I cittadini in cui concorrono i requisiti voluti da questa legge per essere eletti a reggere una scuola pubblica elementare, sono abili a tenere in proprio nome un istituto privato dello stesso ordine, salvo il produrre all'Ispettore provinciale gli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità. La licenza ottenuta nei licei e negli istituti tecnici terrà luogo di titolo di capacità.

Art. 356. Le persone che insegnano a titolo gratuito nelle scuole festive per i fanciulli poveri, o nelle scuole elementari per gli adulti, od in quelle dove si fanno corsi speciali tecnici per gli artieri, sono dispensate dal far constare la loro idoneità.

CAPO V.

Delle scuole normali.

Art. 357. Sono istituite nove scuole normali per gli allievi maestri, delle quali una nella Savoia, una nella Sardegna, una nella Liguria, tre nelle altre antiche provincie dello Stato e tre nelle nuove.

Egual numero di scuole normali colla medesima distribuzione è pure stabilito per le allieve maestre.

Art. 358. Le materie d'insegnamento in tali istituti sono: 1. la lingua e gli elementi di letteratura nazionale; 2. gli elementi di geografia generale; 3. la geografia e la storia nazionale; 4. l'aritmetica e la contabilità; 5. gli elementi di geometria; 6. nozioni elementari di storia naturale, di fisica e di chimica; 7. norme elementari d'igiene; 8. disegno lineare e calligrafia; 9. la pedagogia.

Nelle scuole normali per le maestre è aggiunto l'insegnamento dei lavori proprî al sesso femminile: in quelle pei maestri può essere aggiunto un corso elementare d'agricoltura e di nozioni generali sui diritti e doveri dei cittadini in relazione allo Statuto, alla legge elettorale ed all'amministrazione pubblica.

Art. 359. L'insegnamento delle materie predette si compie in tre anni.

Art. 360. Nel secondo e terzo anno del corso gli allievi sa-

ranno esercitati in una delle quattro classi del corso compiuto elementare, che verrà posta a disposizione dell'istituto dal Comune in cui è situato.

Art. **361**. A ciascuna delle scuole normali sono addetti tre Professori titolari, fra cui sono distribuite le parti principali dell'insegnamento.

L'insegnamento delle altre materie può essere affidato ad insegnanti aggiunti.

Art. **362**. I Professori titolari sono di tre categorie, ed i loro stipendi sono regolati a norma della tabella (L).

Ad uno di essi sarà commesso l'ufficio di Direttore della scuola, il quale perciò avrà un maggiore assegnamento di lire 500.

Presso ciascuna delle scuole normali femminili sarà costituito un Comitato di Ispettrici, il cui numero ed attribuzioni saranno determinati dal regolamento.

Art. **363**. Agli stipendi provvede lo Stato; ai locali ed agli arredi provvedono i Comuni nei quali l'istituto è posto.

Art. **364**. Per l'ammissione alle scuole normali si richiede:

1. L'età di 16 anni compiuti per gli alunni, e di 15 per le alunne;

2. Un attestato del Consiglio delegato del Comune o dei Comuni, in cui l'aspirante ebbe domicilio per tre anni, che lo dichiari per la sua distinta moralità degno di dedicarsi all'insegnamento;

3. Un attestato di un Medico che esso non abbia alcuna malattia od alcun difetto corporale che lo renda inabile all'insegnamento;

4. L'aver superato l'esame d'ammessione, giusta i programmi prescritti.

Art. **365**. È stanziata annualmente sul bilancio del Ministero dell'Istruzione pubblica una determinata somma per ripartirla, in proporzione della popolazione di cadauna Provincia in annui sussidi ad alunni e ad alunne delle scuole normali dello Stato,

Tali sussidi non possono essere minori di L. 250 annue cadauno, ed il loro numero sarà ragguagliato in ragione di uno almeno per ogni 25 mila abitanti.

Art. **366**. Gli accennati sussidi sono conferiti, per cura del Consiglio provinciale, per le scuole, agli aspiranti ed alle aspi-

ranti riconosciuti più meritevoli in seguito ad esame di concorso ed, a pari merito, ai più bisognosi.

Art. **367**. Gli alunni e le alunne, provveduti di sussidio, potranno essere riuniti in un convitto comunale o provinciale.

Art. **368**. Incorreranno nella perdita del sussidio gli alunni che mancassero gravemente nella condotta morale, o che si rendessero colpevoli di reiterata inosservanza delle discipline scolastiche, come pure quelli che per loro negligenza non subissero l'esame in fine dell'anno scolastico, o fossero rimandati due volte nello stesso esame.

Art. **369**. I maestri e le maestre provenienti dalle scuole normali dello Stato saranno preferibilmente scelti per le scuole elementari pubbliche. Questa preferenza non avrà luogo a parità di merito.

Art. **370**. Sarà in facoltà delle Provincie di aprire scuole magistrali maschili e femminili per formare maestri e maestre elementari del grado inferiore, sotto l'osservanza di particolari discipline da stabilirsi con apposito regolamento.

Art. **371**. Coloro che aspirano al grado di maestri o di maestre potranno, anche senza aver fatto i corsi regolari, come sopra, presentarsi ai relativi esami tanto nelle scuole normali dello Stato, quanto in quelle provinciali di cui all'articolo precedente, sotto l'osservanza di particolari discipline e di speciali programmi da determinarsi per Decreto Reale.

Art. **372**. I maestri e le maestre, muniti delle patente d'idoneità nel modo stabilito nell'articolo precedente, potranno essere pareggiati a quelli che frequentarono le scuole normali, purchè abbiano insegnato per cinque anni in scuole pubbliche ed abbiano dato prove di distinta capacità e di buona condotta.

CAPO VI.

Disposizioni finali.

Art. **373**. Le disposizioni di questa legge nelle quali non è fatto cenno che dell'istruzione elementare maschile si applicheranno egualmente all'istruzione elementare femminile, salve le eccezioni che emergono dall'indole propria di quest'ultima, e che saranno determinate con ispeciale regolamento.

Art. 374. Nei Comuni dove si parla la lingua francese, essa verrà insegnata invece dell'italiana.

Gli allievi delle scuole pubbliche elementari, i cui parenti avranno dichiarato di prendere essi stessi cura della loro istruzione religiosa, saranno dispensati dal seguire le lezioni di religione, e dall'assistere agli esercizi che vi si attengono.

Nulla sarà innovato a quanto si è finora praticato, rispetto all'insegnamento religioso delle scuole destinate particolarmente all'istruzione elementare dei fanciulli appartenenti ai Culti tollerati.

Art. 375. Non possono esercitare un uffizio qualunque nelle scuole elementari sì pubbliche che private, nè essere a qualsiasi titolo applicati od ascritti agli istituti contemplati in questa legge, coloro che saranno stati condannati a pene criminali o ad una pena qualunque per falso, furto, truffa o pravi costumi.

Art. 376. Al fine di accertare lo stato dei servizi prestati nelle scuole pubbliche elementari dai maestri che, a norma di questa legge, possano eventualmente conseguire la pensione od il sussidio vitalizio, saranno incaricati gl'Ispettori di verificare tali servigi.

I maestri che dopo un anno dell'incarico avuto dall'Ispettore non avranno sottoposto il loro stato di servizio al medesimo, saranno riputati aver rinunziato ai loro diritti in proposito.

Art. 377. Continueranno ad essere impiegati regii con tutti i diritti annessi alle loro qualità gl'insegnanti delle scuole elementari, che or sono a carico dello Stato.

Essi però andranno soggetti alla disposizione dell'alinea dell'art. 268.

Art. 378. Coloro che all'epoca in cui questa legge sarà promulgata, si troveranno regolarmente a capo di una scuola od istituto elementare privato, saranno riputati possedere tutti i requisiti legali necessari per continuare nell'intrapreso esercizio.

Disposizioni generali relative a tutti i titoli della presente legge.

Art. 379. Per tutto quanto concerne l'amministrazione generale o locale della pubblica Istruzione, la presente legge comincerà ad applicarsi dal 1 gennaio 1860.

Per ciò poi che riguarda l'ordinamento degli studi e la condizione degl'insegnanti, s'intenderà in vigore dalla stessa data, ma

avrà esecuzione con provvedimenti successivi da emanare nel corso dell'anno in guisa che l'applicazione generale della stessa legge sia compiuta all'aprirsi dell'anno scolastico 1860-1861.

ART. **380**. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Continuano però in ufficio le attuali autorità scolastiche e sono mantenuti nella loro forma attuale i pubblici istituti d'istruzione e d'educazione, finche e le une e gli altri non sieno effettivamente surrogati a norma della legge medesima.

Ordiniamo che la presente Legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita negli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dat. a Torino addì 13 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE

U. RATTAZZI.

Seguono le Tabelle annesse ai varii articoli, così ripartite: A) pianta del personale; B) stipendii dei professori universitarii; C) tasse d'immatricolazione; D) tasse per le iscrizioni ai corsi semestrali; E) dritti di esami e diplomi; F) personale e stipendii per i Licei; G) personale e stipendii per i Ginnasii; H) diritti di esami e d'iscrizioni per i Licei e Ginnasii e per gl'Istituti tecnici; I) stipendii ai maestri elementari; L) stipendii dei professori titolari delle scuole normali.

Num. 4.°

LEGGE SULLA GUARDIA NAZIONALE.

CARLO ALBERTO ecc.

Premendoci di provvedere all' ordinamento della milizia comunale dello Stato sulle basi che l'esperienza di altre nazioni dimostrò le più convenienti al pubblico interesse e colle modificazioni consigliate dalle speciali condizioni del paese, dopo matura discussione di questa materia nel seno di apposita Commissione, e sentito il parere del nostro Consiglio abbiamo determinato di ordinare si come col presente di nostra certa scienza e regia autorità ordiniamo quanto segue :

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. La milizia comunale è instituita per difendere la monarchia e i diritti che lo Statuto ha consacrati, per mantenere l'obbedienza alle leggi, conservare o ristabilire l'ordine e la tranquillità pubblica, secondare all' uopo l' esercito nella difesa delle nostre frontiere e coste marittime, assicurare l'integrità e l'indipendenza de' nostri Stati.

Ogni deliberazione presa dalla milizia comunale intorno agli affari dello Stato, della provincia e del comune è una offesa alla libertà pubblica ed un delitto contro la cosa pubblica e contro lo Statuto.

Art. 2. La milizia comunale è composta di tutti i nostri sudditi che pagano un censo o tributo qualunque.

Il censo de' genitori è valevole pe' figli, quello della moglie pel marito.

Finchè non sia legalmente determinato un censo da pagarsi dai commercianti e dalle persone esercenti una professione, un' arte od un mestiere, saranno considerati come paganti il censo richiesto pel servizio ordinario della milizia comunale tutti coloro i quali esercitano una professione, od hanno nel luogo della loro residen-

za uno stabilimento industriale o commerciale, per cui potrebbero sottostare al pagamento del censo voluto dalla legge.

Art. 3. Il servizio della milizia comunale consiste:
1.° In servizio ordinario nell'interno del comune;
2.° In servizio di distaccamento fuori del territorio del comune;
3.° In servizio di corpi distaccati per secondare l'esercito nei limiti stabiliti dall'articolo 1.

Art. 4. Le milizie comunali saranno costituite per comuni in tutt' i nostri dominii.

Le compagnie comunali di un mandamento saranno formate in battaglioni mandamentali, quando con decreto nostro venga prescritto.

Art. 5. Questo ordinamento sarà permanente: sarà tuttavia in facoltà nostra il sospendere o disciogliere in luoghi determinati la milizia comunale.

In questi due casi la milizia comunale verrà di nuovo posta in attività o riordinata nel corso dell'anno, a partire dal giorno della sospensione o della dissoluzione, qualora non sia questo termine stato prorogato per legge.

Nel caso in cui la milizia comunale resistesse alle richieste legali delle autorità o prendesse ingerenza negli atti delle autorità comunali, amministrative o giudiziarie, l'intendente generale potrà sospenderla provvisoriamente.

Non avrà questa sospensione effetto che per due mesi, quando in tale spazio di tempo non sia da Noi o essa mantenuta o la dissoluzione pronunciata.

Art. 6. Le milizie comunali sono poste sotto l'autorità de'sindaci, degl' intendenti di provincia, degl' intendenti generali di divisione amministrativa e del primo Segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Quando la milizia comunale sarà in tutto od in parte riunita nel capo-luogo di mandamento, od in un comune altro dal capoluogo di mandamento, ella sarà sotto l'autorità del sindaco del comune, in cui la riunione avrà luogo d'ordine dell' intendente della provincia, o dell'intendente generale della divisione.

Sono eccettuati i casi determinati dalle leggi, ne'quali vengono le milizie comunali chiamate a fare nel comune o nel mandamento un servizio di attività militare, e sono poste dall'autorità civile sotto gli ordini della militare autorità.

Art. 7. Non potranno i cittadini prendere le armi nè assembrarsi a milizia comunale senza l'ordine de'capi immediati, nè potranno questi ciò ordinare senza una richiesta dell' autorità civile, di cui sarà data comunicazione alla testa della truppa.

Art. 8. Niun ufficiale o comandante di posto della milizia comunale potrà far distribuire cartucce a'cittadini armati, salvo il caso di una richiesta precisa dell'autorità competente, e contravvenendo sarà tenuto risponsabile degli avvenimenti.

TITOLO II.

Sezione I. *Dell'obbligo del servizio.*

Art. 9. Tutti i regnicoli in età dagli anni ventuno a'cinquantacinque sono chiamati al servizio della milizia comunale nel luogo del loro domicilio reale: questo servizio è obbligatorio e personale, salve le eccezioni che saranno stabilite qui sotto.

I giovani in età d' anni diciotto a' ventuno potranno sulla loro richiesta e col consenso del padre e della madre, del tutore o del curatore venire aggregati alla milizia comunale, sia per il servizio di riserva nel caso previsto dal num. 1 dell'art. 3 in circostanze straordinarie, sia per quello previsto dagli altri due numeri dello stesso articolo.

Art. 10. Potranno essere chiamati al servizio gli stranieri ammessi a godere de'diritti de'sudditi a mente dell'art. 26 del codice civile, quando avranno acquistato ne'nostri domìnii una proprietà, o formatovi uno stabilimento industriale o commerciale a senso dell' art. 2

Art. 11. Il servizio della milizia comunale non può andar congiunto coll' uffizio de' funzionarî che hanno il diritto di richiedere la forza pubblica.

Art. 12. Non saranno chiamati a questo servizio:

1.° Gli ecclesiastici; coloro che in abito clericale attendono alla carriera ecclesiastica; nè i ministri di culto non cattolico:

2.° I consoli e vice-consoli delle Potenze straniere, legalmente riconosciuti ne'nostri Stati, ancorchè sudditi, od ammessi a godere de' diritti de' sudditi;

3.° I militari dell' esercito e dell'armata in attività di servizio; coloro che avranno ricevuto una destinazione dal Ministero della guerra e della marineria; gli amministratori od agenti commessi a'servizî di terra o di mare, parimente in attività; gli ope-

rai dei porti, degli arsenali e delle manifatture d'armi, ordinati militarmente.

4.° Le persone che fanno parte di una compagnia di guardie del fuoco;

5.° Gli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati delle guardie comunali ed altri corpi assoldati;

6.° I preposti de' servizi attivi delle dogane, de' dazi, delle amministrazioni sanitarie; le guardie campestri e forestali.

Art. **13**. Non sono ammesse a far parte della milizia communale le persone che la legge esclude dal concorrere nella leva militare; e ne sono altresì esclusi coloro i quali furono condannati alla interdizione di pubblici impieghi ovvero a pena anche solamente correzionale per furto, truffa, bancarotta semplice, abuso di confidenza e sottrazione commessa nella qualità di ufficiale o depositario pubblico.

Sezione II. *Dell' inscrizione sulla matricola.*

Art. **14**. I chiamati al servizio della milizia comunale saranno inscritti sovra un registro di matricola stabilito in ogni comune.

Saranno perciò formate da'sindaci, e prese a esame da un Consiglio di ricognizione apposite liste di ascrizione, come viene qui sotto espresso.

Queste liste saranno depositate nella segreteria del Comune. Sarà dato avviso a' cittadini che loro è fatta facoltà di prenderne cognizione.

Art. **15**. Vi sarà, *il meno*, un Consiglio di ricognizione per ogni comune, in quanto a' comuni rurali; e nelle città che non formano che un mandamento, il consiglio comunale, presieduto dal sindaco eserciterà le funzioni del Consiglio di ricognizione.

Nelle città che comprendono più mandamenti, il Consiglio comunale potrà collegare a sè persone scelte in pari numero ne' varî quartieri, fra' cittadini che sono o saranno chiamati al servizio della milizia comunale.

Il Consiglio del comune ed i membri aggiunti potranno suddividersi, a secondo de' bisogni, in altrettanti Consigli di ricognizione, quanti sono i mandamenti.

In questo caso uno de' Consigli sarà presieduto dal sindaco, ciascheduno degli altri dal vice-sindaco, o dal membro del Consiglio del comune delegato dal sindaco.

Questi Consigli saranno di otto membri almeno.

Art. **16**. Il Consiglio di ricognizioni procederà immediatamente

alla rettificazione delle liste ed alla formazione della matricola.

Art. 17. In gennaio di ciascun anno il Consiglio di ricognizione inscriverà sulla matricola i giovani che nel corso dell'anno precedente saranno entrati nell'anno loro ventunesimo, come coloro eziandio che novellamente avranno acquistato lor domicilio nel comune; cancellerà dalla suddetta matricola coloro che nel corso dell'anno precedente saranno entrati nell'anno loro cinquantesimo quinto, coloro che avranno mutato domicilio, ed i mancanti alla vita.

Art. 18. Nel corso di ciascun anno il sindaco noterà a margine della matricola le variazioni provenienti; 1.° da' decessi; 2.° dai cangiamenti di residenza; 3.° dagli atti in virtù de' quali le persone indicate negli articoli 11, 12 e 13 avessero cessato di essere sottoposte al servizio della milizia comunale, o ne fossero escluse.

Il Consiglio di ricognizione, vedute le carte giustificative, pronuncierà, se vi ha luogo, la radiazione.

La matricola depositata nella segreteria del comune, sarà comunicata ad ogni abitante di esso comune che ne faccia domanda al sindaco.

TITOLO III.

DEL SERVIZIO ORDINARIO.

Sezione I. *Della inscrizione sul controllo del servizio ordinario e di riserva.*

Art. 19. Dopo di avere stabilito il registro di matricola, il Consiglio di ricognizione procederà alla formazione del controllo del servizio ordinario, e del controllo di riserva.

Il controllo del servizio ordinario comprenderà tutt' i cittadini che il consiglio di ricognizione giudicherà poter concorrere al servizio abituale.

Ciò nondimeno, fra gl' inscritti sul registro di matricola, d-

vranno essere portati sul controllo del servizio ordinario coloro soltanto i quali pagano censo nelle seguenti somme, cioè:

Nelle località che comprendono di popolazione.

Fino a 500 anime . . .	L.	3
Fino a 2000	»	5
Fino a 10000	»	10
Fino a 40000	»	15
Fino a 50000 ed oltre . .	»	20

Il controllo di riserva comprenderà tutti coloro che pagano censo minore di quello pel rispettivo luogo di loro domicilio come sopra stabilito; i quali troppo gravati sarebbero dal servizio abituale, e non dovranno perciò venir chiamati che ne' frangenti straordinarî.

Saranno tuttavia compresi nel servizio ordinario, non ostante l'insufficienza relativa del censo, purchè paghino il *minimum* di esso:

1.° I militari delle regie armate che non sono in attività di servizio;

2.° Gl'impiegati di nomina regia, ed i pensionati per provvisione sovrana.

Art. **20**. Non saranno portati sui controlli del servizio ordinario coloro che stanno come famigli ad altrui mercede.

Art. **21**. Le compagnie e suddivisioni di compagnia sono formate sui controlli del servizio ordinario. I cittadini inscritti sui controlli di riserva saranno ripartiti al seguito delle dette compagnie o suddivisioni di compagnia in guisa che a un bisogno vi possano essere incorporati.

Art. **22**. Le inscrizioni e le radiazioni sui controlli avranno luogo secondo le norme praticate per le inscrizioni e le radiazioni sulla matricola.

Art. **23**. Sarà formato a cura del giudice in ciaschedun mandamento un comitato di revisione, composto di esso giudice presidente, e di dodici membri tratti a sorte.

A tal fine sarà fatta per ogni comune e rimessa al giudice una lista di tutti gli ufficiali, sotto-ufficiali, caporali e militi che sanno leggere e scrivere, e che sono in età maggiore di anni venticinque; e l'estrazione sovra mentovata de' dodici membri di revisione per tutto il mandamento sarà fatta sul complesso di queste liste.

Art. 24. L'estrazione de' membri del comitato sarà fatta dal giudice del mandamento in udienza pubblica. Le funzioni di membro del comitato, e quelle di membro del consiglio di ricognizione sono incompatibili.

I membri dei comitati saranno rifatti ogni anno.

Art. 25. Questo comitato deciderà sui richiami relativi:

1.° Alla iscrizione od alla radiazione sulla matricola, come è detto all'articolo 14;

2.° Alla inscrizione od omissione sul controllo del servizio ordinario.

Saranno ammessi i richiami de' militi comunali, a cui carico ricadesse il servizio.

Questo comitato eserciterà inoltre le attribuzioni che gli saranno espressamente confidate dalle susseguenti disposizioni della presente legge.

Art. 26. Il comitato non potrà decidere che in numero di sette membri almeno, compreso il presidente. Le sue decisioni saranno prese a maggioranza assoluta, e non si potrà far luogo a ricorso contro di loro.

Sezione II. *Delle surrogazioni, delle esenzioni, delle dispense dal servizio ordinario.*

Art. 27. Essendo il servizio della milizia comunale obbligatorio e personale, è proibita la surrogazione pel servizio ordinario, salvo tra parenti prossimi, cioè: del figlio al padre, del fratello al fratello, del nipote allo zio, e reciprocamente; come altresì tra affini a' medesimi gradi, a qualsivoglia compagnia o battaglione i parenti o gli affini appartengono. I militi della stessa compagnia, non parenti, nè affini a' gradi sovra indicati, potranno soltanto scambiarsi turno al servizio.

Art. 28. Possono astenersi dal servizio della milizia comunale, malgrado della loro inscrizione:

1.° I ministri, i loro primi uffiziali, i capi delle aziende generali ed i membri delle due camere;

2.° I membri de' magistrati e tribunali;

3.° I maestri e professori a'quali è affidato il pubblico insegnamento;

4.° I medici e chirurghi condotti, gli speziali addetti a pubblici spedali, e quelli de' luoghi ove sia una sola spezieria;

5.° Coloro che contano venti anni di servizio militare;

6.° I fattorini di posta delle lettere, ed i postiglioni dell'amministrazione delle poste necessarî al servizio.

Art. 29. Sono dispensate dal servizio ordinario quelle persone che per infermità e difetti non sono in istato di farlo.

Tutte queste dispense, e tutte le altre dispense temporarie domandate per motivi di altri pubblici servizi, saranno pronunziate dal consiglio di ricognizione sulla presentazione delle carte che ne accerteranno la necessità.

Le assenze accertate saranno bastante motivo di dispensa temporaria.

Qualora però l'assenza non oltrepassi dieci giorni, il milite soddisferà, al suo ritorno, al servizio toccatogli durante l'assenza.

In caso d' appello deciderà il comitato di revisione.

Sezione III. *Formazione della milizia comunale, composizione de' quadri.*

Art. 30. La milizia comunale sarà formata, in ciaschedun comune, per suddivisioni di compagnia, per compagnie, per battaglioni e per legioni.

Ciascun battaglione avrà la sua bandiera.

Saranno con provvedimenti speciali determinate le regole da seguirsi per la formazione che fosse da Noi autorizzata di squadroni di cavalleria, o di compagnie ausiliarie d' armi speciali.

Art. 31. In ciaschedun comune la formazione per compagnie si farà nel seguente modo:

Nella città, ciascuna compagnia sarà composta de' militi dello stesso quartiere, dove sarà possibile e conveniente; ne' comuni rurali, i militi dello stesso comune formano una o più compagnie, od una suddivisione di compagnia.

Art. 32. La ripartizione in compagnie od in suddivisioni di compagnia de' militi comunali inscritti sul controllo del servizio ordinario, sarà fatta dal consiglio di ricognizione.

§. 1. *Formazione delle compagnie.*

Art. **33**. Vi sarà per suddivisione di compagnia di militi comunali:

	NUMERO TOTALE D'UOMINI				
	fino a 14	da 15 a 20	da 20 a 30	da 30 a 40	da 40 a 50
Luogotenenti.	«	«	«	1	1
Sottonenti . .	«	1	1	1	1
Sergenti. . . .	1	1	2	2	3
Caporali. . . .	2	2	4	4	6
Tamburi . . .	«	«	«	1	1

Art. **34**. La forza ordinaria delle compagnie sarà da sessanta a cento cinquanta uomini, tuttavia, il comune il quale non avrà che da'cinquanta a'sessanta militi, formerà una compagnia.

Art. **35**. Vi sarà per compagnia di militi comunali.

	NUMERO TOTALE D'UOMINI		
	da 50 a 80	da 80 a 100	da 100 a 150
Capitano.	1	1	1
Luogotenente. . .	1	1	2
Sottotenente . . .	1	2	2
Sergente-Foriere.	1	1	1
Sergenti	4	6	6
Caporale-Foriere.	1	1	1
Caporali	8	12	12
Tamburi	1	2	2

§. II. *Formazione de' battaglioni.*

Art. **36**. Il battaglione sarà formato di quattro compagnie il meno, e sei il più, salvo che per casi speciali credesse l'autorità superiore di altramente determinare.

Art. **37**. Lo stato maggiore del battaglione sarà composto di
Un maggiore,
Un aiutante maggiore in 2.°,
Un porta bandiera, sottotenente,
Un chirurgo in 2.°
Un Foriere maggiore,
Un caporale maggiore,
Un capo tamburo.

Art. **38**. In tutti i comuni dove i militi inscritti sul controllo del servizio ordinario sommeranno a più di 500 uomini, la milizia comunale sarà formata per battaglioni.

Quando, nel caso previsto dall'art. 4, un nostro decreto avrà prescritto la formazione in battaglioni delle milizie di più comuni, il decreto medesimo indicherà i comuni le cui milizie debbono concorrere alla formazione di uno stesso battaglione.

La compagnia o le compagnie di un comune mai non potranno essere ripartite in battaglioni diversi.

§. III. *Formazione delle legioni.*

Art. **39**. Ne'mandamenti e nelle città, in cui la milizia comunale presenta per lo meno due battaglioni di 500 uomini ciascheduno, potrà per decreto nostro essere riunita in legione.

In verun caso non potrà la milizia comunale essere riunita per divisione amministrativa, nè per provincia.

Art. **40**. Lo stato maggiore di una legione sarà composto di
Un capo di legione, colonnello,
Un capitano, aiutante maggiore,
Un chirurgo maggiore,
Un capo tamburo.

Sezione IV. *Della nomina a' gradi.*

Art. **41**. In ciaschedun comune i militi chiamati a formare una compagnia o suddivisione di compagnia si aduneranno senza armi e senza divisa, per procedere, in presenza del presidente del Con-

siglio di ricognizione, assistito da' due membri più attempati del Consiglio medesimo, alla elezione de'loro ufficiali, sotto-ufficiali e caporali, a norma de'quadri degli articoli 33 e 35.

Se più comuni sono chiamati a formare una compagnia, i militi di essi comuni si aduneranno in quello di maggior popolazione per eleggere il loro capitano, il loro sergente foriere ed il loro caporal foriere.

Art. **42**. L'elezione degli ufficiali avrà luogo per ciascun grado successivamente, cominciando dal più alto, a squittinio individuale e segreto, alla maggioranza assoluta de'voti.

I sotto-ufficiali e caporali saranno eletti a maggioranza relativa di voti.

Lo spoglio della votazione sarà fatto dal presidente, assistito, com'è detto all'articolo precedente, da due membri almeno del Consiglio medesimo, i quali faranno l'ufficio di squittinatori.

Art. **43**. Nelle città e ne'comuni che hanno più di una compagnia, ciascheduna compagnia sarà chiamata separatamente e l'una dopo l'altra per procedere alle sue elezioni.

Art. **44**. Il maggiore ed il porta bandiera saranno da Noi scelti sopra una rosa, disposta per ordine alfabetico, formata per ciascuno di essi gradi, contenente altrettanti candidati quante sono le compagnie.

Queste rose saranno formate, a maggioranza relativa di voti, da tutti gli ufficiali del battaglione riuniti ad egual numero, in complesso, di sotto-ufficiali, caporali, o militi in un'assemblea convocata e presieduta dal sindaco se il battaglione è comunale, e dal sindaco delegato dall'intendente se il battaglione è mandamentale.

I sotto-ufficiali, caporali e militi che avranno a far parte della suddetta assemblea saranno nominati in ciascuna compagnia.

Gli squittinî per la formazione di dette due rose saranno individuali e segreti.

Art. **45**. I richiami per inosservanza delle forme prescritte per l'elezione degli ufficiali e sotto-ufficiali saranno portati davanti al comitato di revisione che giudicherà senza appello.

Art. **46**. Gli ufficiali d'ogni grado, eletti in conformità della legge, quando al termine di due mesi non sieno di tutto punto armati, forniti e vestiti secondo la divisa, saranno considerati come dimissionarî, e sarà, senza ritardo, proceduto alla surrogazione.

Art. 47. I capi di legioni saranno scelti da Noi sopra una rosa, disposta per ordine alfabetico, di dieci candidati presentati, a maggioranza relativa di voti, dalla riunione: 1.° di tutti gli ufficiali della legione; 2.° di tutti i sotto-ufficiali, caporali, e militi comunali designati in ciascuno de' battaglioni della legione per concorrere alla formazione delle rose di cui all'art. 44.

Art. 48. I capitani aiutanti maggiori, gli aiutanti maggiori in 2.°, i capitani d'armamento, i chirurghi maggiori, e i chirurghi in 2.° saranno da Noi nominati.

Il foriere maggiore ed il caporal maggiore saranno nominati dal maggiore, il primo fra'sergenti forieri e sergenti, il secondo frai caporali forieri e caporali del battaglione.

L'ufficial pagatore sarà nominato dal comandante superiore, ove esiste, o in difetto dall'intendente generale, sulla proposta del capo di legione.

Le funzioni di capitano d'armamento e di ufficial pagatore saranno esercitate, ne' battaglioni isolati, da ufficiali destinati dal maggiore.

Art. 49. Agli impieghi, altri da quelli sovra indicati, nomineranno, sulla proposta del capo del corpo:

Il sindaco, allorquando si tratti della sola milizia del comune;

L'intendente, quando si tratti di battaglioni mandamentali.

Art. 50. In ogni comune il sindaco farà riconoscere alla milizia sotto le armi il comandante della milizia medesima. Questi, in presenza del sindaco, farà riconoscere gli ufficiali.

Per le compagnie ed i battaglioni che comprendono più comuni, l'intendente od un suo delegato farà riconoscere l'ufficiale comandante in presenza della compagnia o del battaglione assembrato.

Gli ufficiali d'ogni grado, tosto come saranno riconosciuti, presteranno giuramento di fedeltà a Noi, e d'obbedienza allo Statuto ed alle leggi della monarchia.

Art. 51. Gli ufficiali, sotto-ufficiali e caporali saranno eletti per cinque anni, e potranno essere rieletti.

Art. 52. Ogni ufficiale della milizia comunale potrà, sul parere del sindaco e dell'intendente, venir sospeso dalle sue funzioni per due mesi con decisione motivata dell'intendente generale presa in Consiglio d'intendenza, dopochè l'ufficiale sarà stato inteso nelle osservazioni.

La decisione dell'intendente generale sarà immediatamente trasmessa al Ministero dell'interno.

Sulla relazione del Ministro la sospensione potrà essere con decreto nostro prorogata.

Se, durante l'anno, il predetto ufficiale non sia stato restituito alle sue funzioni, si procederà ad una nuova elezione.

Art. 53. Tostochè un qualsivoglia impiego si farà vacante, si procederà alla surrogazione secondo le regole nella presente legge stabilite.

Art. 54. Ne'comuni dove la milizia formerà più legioni, sarà in facoltà nostra di nominare un comandante superiore.

Art. 55. Quando avremo creduto a proposito di nominare in un comune un comandante superiore, lo stato maggiore sarà, quanto a'numeri ed a'gradi che dovranno comporlo, stabilito con decreto nostro.

Gli uffiziali di stato maggiore saranno da Noi nominati sulla proposta del comandante superiore, il quale non potrà scegliere se non se fra'militi del comune.

Art. 56. Non potranno esservi nella milizia comunale gradi senza impiego.

Art. 57. Veruno ufficiale, che sia in esercizio d'impiego attivo nell'esercito, o nell'armata, non potrà venir nominato ufficiale, nè comandante superiore delle milizie comunali in servizio ordinario.

Art. 58. Ci riserviamo di nominare un Comandante generale di tutte le milizie comunali del regno, come altresì lo stato maggiore presso il medesimo.

Sezione V. *Della divisa, delle armi, e della precedenza.*

Art. 59. La divisa delle milizie comunali sarà determinata con decreto nostro. I distintivi de'gradi saranno pari a quelli dell'esercito.

I sotto-ufficiali, caporali e militi comunali, finchè siensi provvisti della divisa, porteranno in occasione di servizio un segno secondo il modello che verrà da Noi stabilito.

Art. 60. Quando il Governo crederà necessario di distribuire armi da guerra alla milizia comunale, il numero delle armi ricevute sarà fatto risultare presso ciascheduna amministrazione comunale per mezzo di stati, marginati da'militi al momento in cui saranno date loro le armi.

La buona conservazione dell'armamento è a carico del milite, e le riparazioni in casi di guasto provato, avvenuto per fatto del servizio, sono a carico del comune.

I militi ed i comuni saranno risponsabili delle armi loro somministrate; queste armi rimangono di proprietà dello Stato.

Le armi avranno marchio e numero.

Art. 61. Ogni qualvolta la milizia comunale sarà riunita, i varî corpi prenderanno il posto che verrà loro assegnato dal comandante superiore.

Art. 62. In tutti i casi in cui le milizie comunali serviranno insieme co'corpi assoldati, avranno sovra di questi la precedenza.

Il comando, nelle feste e cerimonie civili, apparterrà a quello fra gli uffiziali de'varî corpi, il quale avrà superiorità di grado, o, a pari grado, al più anziano.

Sezione VI. *Ordine del servizio ordinario.*

Art. 63. Il regolamento relativo al servizio ordinario, alle riviste ed agli esercizî sarà decretato dal sindaco sulla proposta del comandante della milizia comunale, ed approvato dall' intendente.

Confermandosi a questo regolamento potranno i capi, senza richiesta particolare, datone però avviso preventivo all'autorità comunale, far tutte le disposizioni e dar tutti gli ordini relativi al servizio ordinario, alle riviste ed agli esercizî.

Nelle città fortificate la milizia comunale non potrà prendere le armi, nè uscire dalle barriere se non se dopo che il sindaco ne avrà informato per iscritto il comandante della piazza.

Art. 64. Quando la milizia de'comuni sarà ordinata per battaglioni mandamentali, il regolamento sugli esercizi e sulle riviste sarà decretato dall'intendente sulla proposta dell'uffiziale di maggior grado nel mandamento, e sul parere de'sindaci de' comuni.

Art. 65. L' intendente generale potrà sospendere le riviste e gli esercizî annui ne' comuni e ne' mandamenti della sua divisione, con che ne renda conto immediato al Ministro dell'interno.

Art. 66. Per l'ordine del servizio sarà da' sergenti forieri formato un controllo di ciascheduna compagnia, sottoscritto dal capitano ed indicante i giorni in cui ogni milite comunale avrà fatto un servizio.

Art. 67. Ne'comuni dove la milizia è ordinata per battaglioni, l'aiutante maggiore terrà uno stato, per compagnia, degli uomini comandati ciascun giorno nel suo battaglione.

Questo stato servirà a controllare il ruolo di ciascuna compagnia.

Art. 68. Ogni milite comunale comandato pel servizio dovrà obbedire, salva facoltà di richiamarsene al capo del corpo, se vi si creda fondato in ragione.

Sezione VII. *Dell'amministrazione.*

Art. 69. La milizia comunale è posta, riguardo alla sua amministrazione ed alla sua contabilità, sotto l'autorità amministrativa e comunale.

Le spese della milizia comunale sono votate, regolate e sorvegliate nella guisa medesima che tutte le altre spese del comune.

Art. 70. In ciascuna legione o in ciascun battaglione, formato da'militi di un medesimo comune, vi sarà un Consiglio di amministrazione incaricato di presentare annualmente al sindaco lo stato delle spese necessarie, e di vidimare i documenti giustificativi dell'uso fattosi de'fondi.

Il Consiglio sarà composto del comandante della milizia comunale, che presiederà, e di sei membri scelti fra gli ufficiali, sotto-ufficiali e militi comunali.

Vi sarà parimente, per battaglione mandamentale, un Consiglio d'amministrazione incaricato delle medesime funzioni, il quale dovrà presentare all'intendente lo stato delle spese risultanti dalla formazione del battaglione.

I membri del Consiglio d'amministrazione saranno nominati dall'intendente generale sovra una triplice lista di candidati presentati dal capo di legione, ovvero dal capo di battaglione in quei comuni ove non è formata legione.

Ne'comuni dove la milizia comprenderà una o più compagnie non riunite in battaglione, lo stato delle spese verrà sottoposto al sindaco dal comandante della milizia comunale.

Art. 71. Le spese ordinarie della milizia comunale sono quelle;

1.° Di compera delle bandiere e de'tamburi;

2.° Di conservazione delle armi, per quella parte che non è ad individual carico de'militi comunali;

3.° Di registri, carta, controlli, bollette di guardia, e tutte le minute spese d'ufficio che il servizio della milizia comunale renderà necessarie.

Le spese straordinarie sono:

1.° In quelle città, che a termini dell'articolo 54 riceveranno un comandante superiore, le indennità per ispese assolutamente necessarie di esso comandante e del suo stato maggiore;

2.° Ne'comuni e mandamenti dove saranno formati battaglioni, o legioni, le paghe degli ufficiali pagatori, degli aiutanti maggiori, e de' forieri maggiori, se non possono tali funzioni venir esercitate gratuitamente;

3 L'abbigliamento ed il soldo de'tamburi.

I Consigli comunali giudicheranno della necessità di cotali spese.

Quando saranno creati battaglioni mandamentali, la ripartizione della quota dovuta da ciaschedun comune per le spese del battaglione, diverse da quelle delle compagnie, sarà fatta dall'intendente generale in Consiglio d'intendenza, dopo aver preso il parere dai Consigli comunali.

Sezione VIII.

§. 1. *Delle pene.*

Art. 72. I capi di posto potranno valersi, contro i militi comunali in servizio, de'seguenti mezzi di repressione:

1.° Una fazione fuori di turno, contro qualunque milite comunale che avrà mancato all'appello, o si sarà allontanato dal posto senza licenza;

2.° La detenzione nella prigione del posto, contro qualunque milite comunale di servizio, in istato di ubbriachezza, e che si sarà fatto colpevole di romore, strepito, vie di fatto e di provocazione al disordine ed alla violenza, e ciò senza pregiudizio del rinvio davanti al Consiglio di disciplina, se il fallo merita punizione più grave.

Art. 73. Sull'ordine del capo del corpo il milite, il caporale, e il sotto-uffiziale, quando avrà mancato per la prima volta al servizio, sarà tenuto di montare una guardia fuori di turno, indipendentemente dal servizio regolarmente comandato, e ch'egli è obbligato di compiere.

Art. 74. I Consigli di disciplina potranno, ne'casi qui sotto annoverati, applicare le pene seguenti:

1.° L'ammonizione;
2.° Gli arresti per tre giorni al più;
3.° L'ammonizione posta all'ordine;
4.° La prigione per tre giorni al più;
5.° La privazione del grado;
6.° Se ne'comuni a'quali si estende la giurisdizione del Con-

siglio di disciplina, non vi sia nè prigione, nè locale che ne possa tener luogo, il Consiglio potrà commutare la pena della prigione in una ammenda ragguagliata a due lire per ogni giorno della pena applicata.

Art. 75. Sarà punito coll'ammonizione l'ufficiale che avrà commessa una infrazione, ancorchè lieve, alle regole del servizio.

Art. 76. Sarà punito coll'ammonizione posta all'ordine l'ufficiale, che essendo in servizio, o in divisa, terrà una condotta atta a recare offesa alla disciplina della milizia comunale, od all'ordine.

Art. 77. Sarà punito cogli arresti, o colla prigione, secondo la gravità de'casi, ogni qualunque ufficiale, che essendo di servizio si sarà fatto colpevole:

1.° D'inobbedienza e d'insurbordinazione:

2.° Di mancanza di rispetto, espressioni offensive, ed insulti verso ufficiali di grado superiore;

3.° Di qualunque detto oltraggioso verso un subalterno, e di qualunque abuso d'autorità;

4.° Di qualunque mancanza ad un servizio comandato;

5.° Di qualunque infrazione alle regole del servizio.

Art. 78. Le pene enunciate negli articoli 75 e 76 potranno, nei medesimi casi, e secondo le circostanze, venir applicate a'sotto-ufficiali, caporali e militi comunali.

Art. 79. Potrà essere punito della prigione per un tempo non maggiore di due giorni, e, in caso di recidiva, di tre giorni:

1.° Ogni sotto-ufficiale, caporale e milite comunale colpevole d'inobbedienza e d'insurbordinazione, o che avrà per la seconda volta ricusato un servizio di ordine, e di sicurezza;

2.° Ogni sotto-ufficiale, caporale o milite comunale, che essendo di servizio si troverà in istato di ubbriachezza, o terrà una condotta che rechi offesa alla disciplina della milizia comunale od all'ordine pubblico;

3.° Ogni milite comunale, che essendo di servizio avrà abbandonato le sue armi o il suo posto prima di esserne rilevato.

Art. 80. Sarà privato del suo grado ogni ufficiale, sotto-ufficiale o caporale, che, dopo avere sofferta una condanna del Consiglio di disciplina, si renderà colpevole di un fallo che meriti la prigione, se dal tempo della prima condanna sarà corso meno di un anno. Potrà essere parimente privato del suo grado ogni uffi-

ciale, sotto-ufficiale e caporale, che abbandonerà il posto prima di esserne rilevato.

Qualunque ufficiale, sotto-ufficiale o caporale privato del suo grado, non potrà essere rieletto che alle elezioni generali.

Art. **81**. Il milite comunale incolpato di aver venduto ad util suo armi da guerra, o gli effetti di fornimento che gli vennero affidati dallo Stato o da' comuni, sarà mandato davanti al tribunale di prefettura, per essere dal medesimo processato a cura del pubblico ministero, e punito, se vi è luogo, colla pena portata dall'art. 679 del codice penale, salva l'applicazione, se il caso ciò porti, dell'art. 729 del detto codice.

La sentenza di condanna pronuncierà la restituzione a profitto dello Stato o del comune del prezzo delle armi od effetti venduti.

Art. **82**. Ogni milite comunale che nel corso di un anno avrà sofferto due condanne del Consiglio di disciplina per rifiuto di servizio, sarà, per la terza volta, tradotto davanti al tribunale di prefettura, e condannato alla pena del carcere non minore di giorni sei, nè maggiore di dieci.

In caso di recidiva il carcere non potrà essere minore di giorni dieci, nè maggiore di venti.

Sarà inoltre condannato nelle spese ed in una ammenda che non potrà essere, nel primo caso, minore di cinque, nè maggiore di quindici lire, e nel secondo caso minore di quindici, nè maggiore di cinquanta lire.

Art. **83**. Qualunque capo di corpo, di posto, o di distaccamento che nieghera di ottemperare ad una richiesta de' magistrati o funzionari, cui è attribuito il diritto di richiedere la forza pubblica, o che avrà operato senza richiesta e fuori de' casi previsti dalla legge, sarà posto a processo davanti a' tribunali, e punito in conformità degli articoli 233 e 261 del codice penale.

Il processo terrà con sè la sospensione, e, se vi ha condanna, la perdita del grado.

§. II. *De' Consigli di disciplina.*

Art. **84**. Vi sarà un Consiglio di disciplina:

1.° Per battaglione comunale, o mandamentale:

2.° Per comune avente una o più compagnie non riunite in battaglione;

3.° Per compagnia formata di militi di più comuni.

Art. **85**. Nelle città che comprenderanno una o più legioni, vi

sarà un Consiglio di disciplina per giudicare gli ufficiali superiori di legione, e gli ufficiali di stato maggiore, non soggetti alla giurisdizione de' Consigli di disciplina, di cui sovra.

Art. **86**. Il Consiglio di disciplina della milizia di un comune avente una o più compagnie non riunite in battaglione, e quello di una compagnia formata di militi di più comuni, saranno composti di cinque giudici, cioè:

Di un capitano, presidente, di un luogotenente o sottotenente, di un sergente, un caporale ed un milite.

Art. **87**. Il Consiglio di disciplina del battaglione sarà composto di sette giudici, cioè:

Di un maggiore, presidente, di un capitano, di un luogotenente o sottotenente, di un sergente, un caporale, e due militi.

Art. **88**. Il Consiglio di disciplina per giudicare gli ufficiali superiori, e gli ufficiali di stato maggiore sarà composto di sette giudici, cioè:

Di un capo di legione, presidente, di due maggiori, di due capitani, e due luogotenenti e sottotenenti.

Art. **89**. Quando una compagnia sarà formata delle milizie di più comuni, il Consiglio di disciplina siederà nel comune di maggior popolazione.

Art. **90**. Nel caso che l'incolpato fosse ufficiale, due ufficiali del suo grado faranno parte del Consiglio di disciplina, surrogati a'due ultimi membri.

Se nel comune non vi sono due ufficiali del grado dell'incolpato, l'intendente li designerà, traendoli a sorte, fra quelli del mandamento, e se nel mandamento non ve ne abbia, fra quelli della provincia.

Trattandosi di giudicare un maggiore, l'intendente generale della divisione designerà, per sorte, due maggiori de'mandamenti o delle provincie convicine.

Art. **91**. Ogni Consiglio di disciplina di battaglione o di legione avrà un relatore che abbia grado di capitano o di luogotenente, ed un segretario che abbia grado di luogotenente o sottotenente.

Nelle città dove saranno più legioni, avrà ogni Consiglio di disciplina un relatore aggiunto, ed un segretario aggiunto, del grado inferiore a quello del relatore e del segretario.

Art. **92**. Quando la milizia di un comune non formerà che una o più compagnie non riunite in battaglione, le funzioni di relatore del Consiglio di disciplina saranno esercitate da un ufficiale o sotto-ufficiale, quelle di segretario da un sotto-ufficiale.

Art. **93**. L'intendente sceglierà l'ufficiale o i sotto-ufficiali relatori e segretarì del Consiglio di disciplina sovra liste di tre candidati designati dal capo di legione, o, non essendovi legione, dal maggiore.

Ne'comuni dove non è battaglione, le liste di candidati saranno formate dal capitano più anziano.

I relatori, i relatori aggiunti, segretarì e segretarì aggiunti saranno nominati per cinque anni, e potranno rieleggersi.

L'intendente generale potrà, sul rapporto de'sindaci e de'capi di corpo, rivocarli: si procederà in tal caso immediatamente alla surrogazione nella forma di nomina qui sovra indicata.

Art. **94**. I Consigli di disciplina sono permanenti, non potranno essi giudicare se non quando cinque membri almeno saranno presenti ne'Consigli di battaglione e di legione, e tre membri almeno ne'Consigli di compagnia. I giudici avranno lo scambio ogni quattro mesi. Tuttavia quando non siavi ufficiale di grado pari a quello del presidente o de'giudici del Consiglio di disciplina, questi non avranno surrogazione.

Art. **95**. Il presidente del Consiglio di ricognizione, assistito dal maggiore, ovvero dal capitano comandante, se le compagnie non sono riunite in battaglione, formerà, dal controllo del servizio ordinario, una tabella generale, per gradi e per età, di tutti gli ufficiali, sotto-ufficiali e caporali, e di un numero doppio di militi comunali di ciaschedun battaglione, o delle compagnie del comune, o della compagnia formata de'militi di più comuni.

Essi depositeranno questa tabella, da loro firmata, nel luogo delle sedute de'Consigli di disciplina, dove ciascun milite avrà facoltà di prenderne cognizione.

Art. **96**. I giudici d'ogni grado o militi comunali saranno presi successivamente per ordine della inscrizione loro sulla tabella.

Art. **97**. Ogni milite comunale, condannato dal Consiglio di disciplina tre volte, o dal tribunale di prefettura una volta, sarà cancellato dalla tabella serviente alla formazione del Consiglio di disciplina.

Art. **98**. Ogni richiamo ond'essere reintegrato sulla tabella, o

farne cancellare un milite comunale, sarà portato davanti al comitato di revisione.

§. III. *Della istruzione delle cause e de'giudizi.*

Art. 99. Al Consiglio di disciplina saranno rassegnati, pel rinvio che a lui farà il capo di corpo, tutti i rapporti, processi verbali, o querele relative a que' fatti che possano dar luogo al giudizio del Consiglio medesimo.

Art. 100. Le querele, i rapporti ed i processi verbali saranno indirizzati all'ufficial relatore, il quale farà citare l'incolpato alla seduta prossimiore del Consiglio.

Il segretario registrerà le anzidette carte.

La citazione sarà fatta a domicilio da un agente della forza pubblica.

Art. 101. I rapporti, processi verbali o querele da cui constasse di fatti che determinar potessero a trarre in giudizio davanti il Consiglio di disciplina il comandante della milizia di un comune, saranno indirizzati al sindaco, il quale ne riferirà all'intendente. Questi procederà alla formazione del Consiglio di disciplina in conformazione dell'art. 90.

Art. 102. Il presidente del Consiglio convocherà i membri sulla richiesta dell' ufficial relatore, ogniqualvolta gli parrà che il numero e l'urgenza degli affari lo esigano.

Art. 103. In caso d'assenza, ogni membro del Consiglio di disciplina che non possa esibirne valevole motivo, sarà condannato ad un'ammenda di cinque lire dal Consiglio di disciplina; e sarà supplito da quell'ufficiale, sotto-ufficiale, caporale o milite comunale, che dovrà essere chiamato immediatamente dopo di lui.

Ne'Consigli di disciplina de' battaglioni mandamentali, il giudice assente sarà supplito da quell'ufficiale, sotto-ufficiale, caporale o milite comunale del luogo ove tien seggio il Consiglio, il quale dovrà essere chiamato secondo l'ordine della tabella.

Art. 104. Il milite comunale comparirà in persona, o per procuratore.

Potrà essere assistito da un difensore.

Art. 105. Se l'incolpato non compare al giorno ed all'ora stabilita nella citazione, sarà giudicato in contumacia.

L'opposizione alla sentenza in contumacia dovrà essere formata entro il termine di tre giorni dalla significazione della sentenza. Questa opposizione potrà essere fatta per dichiarazione appiè della significazione. L'opponente sarà citato a comparir alla seduta prossimiore del Consiglio di disciplina.

Se non vi è opposizione o se l'opponente non compare alla seduta indicata, la sentenza in contumacia sarà definitiva.

Art. **106**. L'istruzione di ogni causa innanzi al Consiglio sarà pubblica sotto pena di nullità.

Il mantener l'ordine nelle udienze apparterrà al presidente, il quale potrà far espellere od arrestare chiunque lo turbasse.

Se il disordine è cagionato da un reato, ne sarà steso processo verbale.

L'autore del disordine sarà immediatamente giudicato dal Consiglio, se egli è milite comunale e se il fallo non è passibile che di una pena che il Consiglio possa pronunciare.

In ogni altro caso l'incolpato sarà rinviato, ed il processo verbale trasmesso all'avvocato fiscale.

Art. **107**. I dibattimenti innanzi al Consiglio avranno luogo nell'ordine seguente:

Il segretario chiamerà la causa.

Se l'incolpato da ricusa ad alcuno de'giudici, il Consiglio statuirà. Se la ricusa è ammessa, il presidente chiamerà nelle forme indicate dall'art. 103 i giudici supplenti necessarì a compiere il Consiglio.

Se l'incolpato fa eccezione d'incompetenza del Consiglio di disciplina, il Consiglio statuirà anzitutto sulla sua competenza: s'egli si dichiara incompetente, la causa sarà rinviata innanzi chi di ragione.

Il segretario leggerà il rapporto, il processo verbale o la querela e le carte all'appoggio.

I testimoni, quando ve n'abbia di chiamati dal relatore e dall'incolpato, saranno sentiti.

Saranno sentiti l'incolpato ed il suo difensore.

Il relatore riassumerà la causa, e darà le sue conclusioni.

L'accusato od il suo procuratore ed il suo difensore potranno fare le loro osservazioni.

Ciò fatto, il Consiglio delibererà in segreto, senza il relatore, e quindi il presidente pronuncierà la sentenza.

Art. **108**. I mandati d'esecuzione di sentenza de' Consigli di disciplina saranno spediti a forma di quelli de' giudici di mandamento.

ART. **109**. Contro le sentenze definitive de' Consigli di disciplina non vi avrà ricorso che innanzi al magistrato di cassazione per incompetenza, o abuso di poteri, o violazione della legge.

Il ricorso in cassazione non avrà effetto sospensivo se non riguardo alle sentenze portanti pena di prigione.

In tutti i casi questo ricorso non sarà soggetto che al quarto dell'ammenda stabilita dalla legge.

ART. **110**. Tutti gli atti, ricorsi e sentenze nelle cause davanti ai Consigli di disciplina, saranno esenti da bollo, e registrati *gratis*

ART. **111**. Il milite comunale condannato avrà tre giorni intieri dal giorno della significazione della sentenza onde ricorrere in cassazione.

TITOLO IV.

DE' DISTACCAMENTI DELLA MILIZIA COMUNALE.

SEZIONE I. *Chiamata e servizio de' distaccamenti.*

ART. **112**. La milizia comunale deve fornire distaccamenti ne' seguenti casi, cioè:

1.º Dare per distaccamenti, in caso d' insufficienza de' reali carabinieri e della truppa di linea, il numero d' uomini necessario a scortare da una città all'altra i convogli di fondi o di effetti appartenenti allo Stato, e per la condotta degli accusati, de' condannati ed altri prigionieri.

2.º Dar distaccamenti onde recar soccorsi a' comuni, provincie e divisioni convicine turbate o minacciate da sommosse, sedizioni o dall'incursione di ladri, masnadieri ed altri malfattori.

ART. **113**. Quando sarà bisogno di recar soccorso da un luogo in un altro pel mantenimento od il ristabilimento dell' ordine e della tranquillità pubblica, i distaccamenti della milizia comunale in servizio ordinario saranno somministrati, se si tratti di operare in tutta l'estensione della provincia, sulla richiesta dell' intendente, se in tutta l'estensione della divisione amministrativa, sulla richiesta dell'intendente generale, e finalmente in altra divisione, in virtù di un decreto nostro.

In caso d'urgenza tuttavia, e sulla richiesta per iscritto del sindaco di un comune in pericolo, i sindaci de'comuni limitrofi, senza distinzione di divisione, potranno richiedere un distaccamento della milizia comunale di marciare immediatamente sul punto minacciato, rendendo però conto, nel più breve termine, del movimento e de'motivi all'autorità superiore.

In tutti questi casi i distaccamenti della milizia comunale non cesseranno d'essere sotto l'autorità civile. L'autorità militare non prenderà il comando dei distaccamenti della milizia comunale pel mantenimento della pubblica tranquillità, che sulla richiesta dell'autorità amministrativa.

Il comandante del distaccamento di milizia comunale, qualunque sia il suo grado, dovrà però sempre deferire, sotto la sua risponsabilità, alle richieste in iscritto o, in caso d'urgenza, anche verbali di chi è precipuamente incaricato della operazione.

Occorrendo servizî come sovra di distaccamento, anzichè lo Stato abbia distribuite le armi alla milizia comunale, il sindaco darà facoltà ai militi di valersi d'armi proprie.

Art. **114**. L'atto in virtù del quale, ne'casi determinati da'due articoli precedenti, la milizia comunale è chiamata a fare un servizio di distaccamento, stabilirà il numero degli uomini richiesti.

Art. **115**. Nel caso di chiamata fatta conformemente agli articoli precedenti, il sindaco, assistito dal comandante della milizia di ciaschedun comune, formerà i distaccamenti fra gli uomini inscritti sul controllo del servizio ordinario, cominciando da'celibi e dai più giovani.

Art. **116**. Quando i distaccamenti delle milizie comunali si allontaneranno dal loro comune per più di ventiquattro ore, saranno assimilati alla truppa di linea pel soldo, l'indennità di via, e le somministranze in natura.

Art. **117**. Non potranno i distaccamenti all'interno essere, ad un servizio fuori del loro comune, richiesti dall' intendente per più di dieci giorni; dall'intendente generale per più di venti giorni; ed in virtù di un nostro decreto per più di sessanta giorni.

Sezione II. *Disciplina*.

Art. **118**. Quando, in conformità dell'art. 112, la milizia comunale dovrà fornire distaccamenti in servizio ordinario sulla richiesta dell'intendente, dell'intendente generale, o in virtù di un nostro decreto, le pene di disciplina saranno stabilite come segue:

Per gli ufficiali:

1.° Gli arresti semplici, per dieci giorni al più;
2.° L'ammonizione messa all'ordine;
3.° Gli arresti di rigore per sei giorni al più;
4.° La prigione per tre giorni al più.

Pe'sotto-ufficiali e militi:

1.° La consegna per dieci giorni al più;
2.° L'ammonizione messa all'ordine;
3.° La sala di disciplina, per sei giorni al più;
4.° La prigione per quattro giorni al più.

Art. 119. Le pene degli arresti di rigore, della prigione e dell' ammonizione messa all' ordine, non potranno essere applicate che dal capo di corpo; le altre pene potranno essere applicate da ogni superiore al suo subordinato, con obbligo di renderne conto nelle ventiquattro ore osservando la gerarchia de'gradi.

Art. 120. La privazione del grado pe'motivi enunciati negli articoli 80 e 83 sarà pronunciata da un Consiglio di disciplina composto siccome è detto nella sezione VIII del titolo III.

Non vi sarà che un solo Consiglio di disciplina per tutti i distaccamenti formati da una medesima provincia.

Art. 121. Ogni milite comunale designato per far parte di un distaccamento, che ricuserà di obbedire alla richiesta, o che abbandonerà il distaccamento senza autorizzazione, sarà tradotto davanti al tribunal di prefettura, e punito colla pena del carcere che non potrà eccedere un mese; s'egli è ufficiale, sotto-ufficiale, o caporale, sarà inoltre privato del suo grado.

Disposizione comune al titolo precedente.

Art. 122. I militi comunali feriti a cagione di servizio avranno diritto a' soccorsi, pensioni, e ricompense che la legge accorda ai militari in attività di servizio.

TITOLO V.

CORPI DISTACCATI DELLA MILIZIA COMUNALE PEL SERVIZIO DI GUERRA.

Sezione. I. *Chiamata e servizio de' corpi distaccati.*

Art. 123. La milizia comunale deve fornire corpi distaccati per la difesa delle piazze forti, delle coste e frontiere del regno, come ausiliari dell'esercito attivo.

Il servizio di guerra de' corpi distaccati della milizia comunale, come ausiliari dell' esercito, non potrà durare più di un anno.

Art. 124. I corpi distaccati non potranno essere tratti dalla milizia comunale se non se in virtù di una legge speciale, o, va-

cando le Camere, per decreto nostro, che dovrà convertirsi in legge alla prossima sessione.

Art. 125. L'atto in virtù di cui la milizia comunale è chiamata a somministrare corpi distaccati per servizio di guerra, stabilirà il numero d'uomini richiesto.

Sezione II. *Designazione delle milizie comunali per la formazione de' corpi distaccati.*

Art. 126. In occasione di chiamata fatta in virtù di una legge o di un decreto, conformemente all'art, 124, i corpi distaccati della milizia comunale si comporranno:

1.° De'militi che si presenteranno volontariamente, e che saranno riconosciuti idonei al servizio attivo;

2.° De' giovani d' anni diciotto a'ventuno non ancora aggregati alla milizia comunale, che si presenteranno volontariamente e saranno parimente riconosciuti idonei al servizio attivo.

3.° Se questi arruolamenti non bastassero a compiere il contingente domandato, gli uomini saranno designati secondo l'ordine specificato nel seguente art. 128.

Art. 127. I giovani d' anni diciotto a'ventuno arruolati volontariamente o surrogati ne'corpi distaccati della milizia comunale, rimarranno soggetti al regolamento delle leve; ma il tempo che i volontarî avranno servito ne'corpi distaccati della milizia comunale conterà in deduzione del loro servizio nell'esercito regolare, se vi siano di poi chiamati.

Art. 128. Le designazioni de'militi comunali per corpi distaccati saranno fatte dal Consiglio di ricognizione di ciaschedun comune fra tutti gl' inscritti sul controllo del servizio ordinario e sul controllo del servizio di riserva, nell'ordine seguente:

Prima classe, i celibi;

Saranno considerati per celibi tutti coloro che posteriormente alla promulgazione della presente legge prendessero moglie prima di aver toccata l' età di ventitrè anni;

2.° I vedovi senza prole;

3.° Gli ammogliati senza prole;

4.° Gli ammogliati con prole.

Art. 129. Per la classe de'celibi, i contingenti saranno ripartiti proporzionalmente al numero d'uomini appartenenti a ciascun anno, da'ventuno fino a' trentacinque anni.

In ciascun anno la designazione sarà fatta secondo l' età.

Per ciascun anno, da' ventuno a' ventitrè, i vedovi e gli ammogliati saranno considerati come d' età maggiore de' celibi dell'anno medesimo, a' quali sono assimilati dall' articolo 128, num. 1.

In ciascuna delle altre successive classi, gli appelli saranno sempre fatti ricominciando da' meno attempati, fino a' trent'anni.

Art. **130.** Il primogenito di minori, orfani di padre e di madre, il figlio unico, od il maggiore de' figli, o in difetto di figli, il nipote od il maggiore de' nipoti di madre attualmente vedova, di padre cieco, o di vecchio settuagenario, prenderanno ordine, nell' appello al servizio de' corpi distaccati, fra gli ammogliati senza prole e gli ammogliati con prole.

Art. **131.** In caso di richiami per le designazioni fatte dal Consiglio di ricognizione, sarà statuito dal comitato di revisione.

Art. **132.** Non sono atti al servizio de' corpi distaccati:

1.° I militi comunali che non hanno la statura determinata dal regolamento per le leve;

2.° Quelli che da infermità provata o da difetti son resi inetti al servizio militare.

Art. **133.** L' attitudine al servizio sarà giudicata da un Consiglio di revisione, che si adunerà nel luogo in cui dovrà formarsi il battaglione.

Il Consiglio sarà composto di sette membri cioè:

L' intendente generale della divisione, presidente, e in di lui mancanza il consigliere d'intendenza da lui delegato;

Tre membri del Consiglio di ricognizione de' comuni che concorreranno alla formazione del battaglione;

Il maggiore;

E due de' capitani del battaglione medesimo, nominati dal comandante della provincia, o dal governatore della divisione militare.

Art. **134.** I Consigli di revisione valuteranno i motivi di esenzione relativi al numero de' figli.

Art. **135.** I militi comunali che hanno surrogato all' esercito non sono dispensati dal servizio della milizia comunale ne' corpi distaccati; essi non prenderanno tuttavia luogo nell'appello se non se dopo i vedovi senza prole.

Art. **136.** Il milite comunale designato per far parte di un corpo distaccato potrà surrogare in sua vece un suddito nostro di età dai diciotto a' quarant' anni.

Dovrà il surrogato essere accettato dal Consiglio di revisione.

ART. **137**. Se il surrogato è chiamato a servire per conto proprio in un corpo distaccato della milizia comunale, il surrogante sarà tenuto di fornirne un altro, o di marciar esso stesso.

ART. **138**. Il surrogante risponderà, in caso di diserzione, del suo surrogato.

ART. **139**. Quando un milite comunale compreso nel ruolo del servizio ordinario, avrà surrogato in un corpo distaccato della milizia comunale, non cesserà per ciò di concorrere al servizio ordinario di essa milizia.

SEZIONE III. *Formazione, nomina agl' impieghi, e amministrazione de' corpi distaccati della milizia comunale.*

ART. **140**. I corpi distaccati della milizia comunale, in virtù degli articoli 123 e 124, saranno ordinati per battaglioni. Sarà in facoltà nostra di ordinare la riunione di questi battaglioni in legioni.

ART. **141**. L'ordinamento de' battaglioni e delle compagnie, il numero, il grado degli uffiziali e la composizione de' Consigli d' amministrazione saranno determinati con decreti nostri.

ART. **142**. Pel primo ordinamento i caporali e sotto-uffiziali, i sottotenenti e luogotenenti saranno eletti da' militi comunali. Tuttavia i sergenti forieri e i forieri maggiori saranno designati dai capitani e nominati da' capi di corpo.

Gli uffiziali pagatori, gli aiutanti maggiori, i capitani e gli uffiziali superiori saranno di nostra nomina.

ART. **143**. Gli uffiziali di nostra nomina potranno essere indistintamente presi nella milizia comunale, nell' esercito, o fra i militari di ritiro.

ART. **144**. I corpi distaccati della milizia comunale, come ausiliari dell' esercito, sono assimilati, pel soldo e le somministranze in natura, alla truppa di linea.

Un nostro decreto determinerà i primi fondi, le masse, e gli accessorî del soldo.

Gli uffiziali, sotto-uffiziali, e soldati che godono una pensione di ritiro, cumuleranno, per quanto durerà il servizio, col soldo di attività de' gradi che avranno ottenuti ne'corpi distaccati della milizia comunale.

Art. 145. La divisa e i distintivi de' corpi distaccati saranno eguali a quelli della milizia comunale in servizio ordinario.

Il Governo somministrerà il vestito, l' armamento ed il fornimento a' militi comunali che non ne fossero provvisti, o non avessero i mezzi di fornirsi ed armarsi del proprio.

Sezione IV. *Disciplina de' corpi distaccati.*

Art. 146. Quando i corpi distaccati della milizia comunale saranno formati, saranno sottoposti alla disciplina militare.

Ciò nulla meno, quando i militi comunali ricuseranno di ottemperare alla richiesta saranno puniti con pena di carcere che non potrà eccedere due anni; e quando abbandonassero il loro corpo senza autorizzazione, fuori della presenza del nemico, saranno puniti col carcere che non potrà eccedere tre anni.

Il nostro primo Segretario per gli affari dell'interno provvederà senza indugio ad attuare l' ordinamento della milizia comunale secondo le regole qui sopra stabilite, e l' ordinamento medesimo non potrà essere ritardato se non in quelle parti de' nostri Stati, per le quali giudicheremo opportuna una dilazione: questa potrà estendersi sino a tre anni pe'comuni rurali, e non potrà per gli altri oltrepassare un anno.

Mandiamo a'nostri Ministri, magistrati ed uffiziali di osservare e far eseguire il presente editto, che sarà inserito negli Atti del Governo, e pubblicato, volendo che alle copie impresse nella stamperia reale si presti la stessa fede che all'originale.

Torino, addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del regno nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO

BORELLI

LEGGE e REGOLAMENTO *per la elezione degli Uffiziali.*

VITTORIO EMANUELE II. ecc.

Il Senato e la Camera de' Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Nessuna elezione di uffiziali, sotto-uffiziali e caporali nella Guardia Nazionale è valida se, oltre l'adempimento di quanto si dispone dalla legge 4 marzo 1848, non interviene ad essa la

metà almeno de'militi iscritti su'ruoli di servizio ordinario della compagnia o suddivisione di compagnia.

Qualora alla prima adunanza non intervenga il prescritto numero di militi, se ne convocherà una seconda entro otto giorni successivi.

Se pure in questa per mancanza del numero legale non si può far luogo a valida elezione, la nomina degli uffiziala sarà devoluta all'intendente, quella de' sotto-uffiziali al comandante superiore dove esiste, ed in difetto al rispettivo capo legione, maggiore o capitano, secondo che la milizia è formata per legioni, per battaglioni o per compagnie.

I caporali saranno in tale caso nominati dal maggiore del battaglione o dal capitano della compagnia, se questa non è riunita ad un battaglione.

Art. 2. Per la validità delle rose da formarsi secondo il disposto dagli articoli 44 e 47 della citata legge, è pure necessario l'intervento della metà almeno degli individui chiamati a concorrere alla loro formazione.

Mancando il numero legale anche alla seconda convocazione, la rosa sarà formata dall' intendente.

Art. 3. La divisa della Guardia Nazionale è determinata con reale decreto per tutti i comuni dello Stato. Dovrà essere uniforme, semplice e di poco dispendio.

Essa è dichiarata obbligatoria per tutti gl'inscritti sul controllo del servizio ordinario a cominciare dall' epoca che sarà stabilita dal detto decreto reale.

Potrà tuttavia essere concessa con decreto reale a que' comuni che ne faranno la domanda, per deliberazione de'rispettivi Consigli, un' altra divisa di maggiore spesa, purchè uniforme per tutti i comuni.

In questo caso saranno dispensati dal vestire la speciale divisa i militi riconosciuti in istato di ristretta fortuna dal Consiglio delegato, e quelli che avranno raggiunto l'età di cinquant' anni: ma sì gli uni che gli altri dovranno sempre vestire in servizio la divisa come sovra determinata per tutti i comuni dello Stato.

I militi che trascorso il tempo si presentassero al servizio non vestiti dell' uniforme loro prescritto, saranno considerati e puniti quali colpevoli di ricusato servizio.

È mantenuto ed è esteso a tutti i graduati il disposto dall'art. 46 della legge 4 marzo 1848.

Art. 4. È considerata quale servizio obbligatorio per tutti indistintamente i militi inscritti sul controllo del servizio ordinario la tutela delle proprietà contro i furti campestri ne'militi del territorio comunale.

Il sindaco può richiederne a tale scopo il comandante della Guardia Nazionale, che dovrà dare le opportune disposizioni.

Art. 5. I corpi distaccati della Guardia Nazionale per servizio di guerra non sono destinati che alla guarnigione delle città e fortezze, e ad altri servizi interni d'ordine e di sicurezza pubblica.

Tale servizio non potrà durare oltre 40 giorni, a meno che il luogo di presidio sia dichiarato in istato d'assedio. Ad esso possono essere chiamati successivamente i militi di una o più provincie, di uno o più mandamenti o comuni. Nessuno però dovrà essere chiamato per la seconda volta a far parte de' corpi distaccati, se tale servizio non è prima stato prestato da tutti coloro cui nello stesso comune incumbe tale obbligo secondo la legge.

Il milite chiamato in servizio deve sempre obbedire, salvo a presentare poi i suoi richiami presso il comandante del corpo.

Art. 6. Tutti gl'inscritti sul registro di matricola stabilito per ogni comune, che non abbiano compito l'età di 35 anni, e che non abbiano legittime cause di esenzione, possono essere chiamati a far parte de' corpi distaccati in servizio di guerra.

Se tutti i militi di un comune non sono contemporaneamente chiamati al servizio, la designazione del contingente richiesto sarà fatta dal Consiglio di ricognizione di ciascun comune, in ragione di età degli inscritti, cominciando da' più giovani.

Potranno essere ammessi a tale servizio come volontari anche i militi che abbiano compiuti i 35 anni, purchè sieno idonei al servizio medesimo e ne facciano spontanea dimanda.

Andranno esenti dal servizio de'corpi distaccati i vedovi con prole.

Art. 7. Per l'arruolamento, l'ammissione e l'esenzione o l'esclusione de'militi ne'corpi distaccati della Guardia Nazionale, come per tutto ciò che si riferisce alla formazione di detti corpi e alla designazione e nomina de'graduati, si osserveranno le norme prescritte dal regolamento generale della leva e dalle leggi organiche dell'esercito.

Art. 8. Potranno dal Governo essere formati corpi composti di volontarì inscritti su'ruoli della Guardia Nazionale.

Gli uffiziali di questi corpi sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro della guerra, ed i sotto-uffiziali e graduati dal comandante del corpo.

Le condizioni per l'ammessione e le norme pel servizio di detti corpi saranno determinate con particolari regolamenti.

In caso di guerra, detti corpi fanno parte integrante dell'esercito, e sono sottoposti alle norme e discipline militari.

In questo caso la ferma de'volontarì durerà sino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Art. 9. Non più tardi di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge si procederà a nuova e generale elezione di tutti i graduati della milizia nazionale secondo le norme prescritte negli articoli primo e secondo.

Art. 10. Per regio decreto, sulla proposta del Ministro dell'interno, potranno essere nominati ispettori temporarì coll'incarico di invigilare l'istruzione della Guardia Nazionale nelle diverse parti dello Stato, la conservazione delle armi ad essa affidate di proprietà del Governo e de'comuni, e la osservanza del prescritto dall'art. 3° della presente legge.

Art. 11. Sono derogati gli articoli 123, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 142, della legge 4 marzo 1848, ed in genere qualunque disposizione di legge o regolamento contrario alla presente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato: sia inserta nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservaria e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 27 Febbraio 1859.

VITTORIO EMANUELE

De Foresta. C. Cavour.

VITTORIO EMANUELE II. ecc.

Sulla proposizione de'Ministri dell'interno e della guerra;

Veduta la legge del 27 febbraio precorso;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo.

Il regolamento per l'eseguimento della legge 27 febbraio ultimo scorso colla quale vennero sancite alcune modificazioni a quella del 4 marzo 1848, firmato d'ordine nostro da'Ministri dell'interno e della guerra, è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli Atti nel Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 6 Marzo 1859.

VITTORIO EMANUELE

De Foresta. C. Cavour.

REGOLAMENTO

Per l'esecuzione della legge 27 febbraio 1859, contenente alcune modificazioni alla legge organica della Guardia Nazionale del 4 marzo 1848.

CAPITOLO I.

Della nomina a' gradi.

Art. 1. Nel termine che per ciascun comune sarà determinato dall'intendente si procederà a nuova generale elezione di tutti i graduati della Guardia Nazionale giusta il disposto dell'art. 9 della legge 27 febbraio 1859.

2. Appena ricevutone l'avviso il sindaco stabilisce con apposito manifesto il giorno, l'ora ed il luogo in cui si dovranno radunare i militi. La pubblicazione di questo manifesto precederà di tre giorni almeno quello fissato per l'adunanza, e si farà cenno in esso delle disposizioni dell'art. 1 della legge precitata.

3. Una mezz'ora dopo aperta la seduta il presidente del Consiglio di ricognizione procede all'appello di tutti i militi per compagnia, e se la metà almeno di essi risponde alla chiamata, dà principio allo squittinio. Se per contro il numero loro è inferiore a quello prescritto dalla legge, scioglie la seduta e fissa una seconda adunanza, la quale non potrà aver luogo prima di tre giorni, nè essere protratta oltre gli otto.

4. Se l'adunanza fosse legale in sul principio, ma il numero prescritto di militi venisse a mancare in progresso, appena constatato questo fatto, l'adunanza sarà sciolta; e redatto processo verbale delle elezioni validamente fatte, si fisserà una nuova riunione per procedere alle altre.

5. Il giorno e l'ora determinata per la seconda adunanza sarà portato a conoscenza del pubblico con nuovo manifesto del sindaco, con avvertenza agli elettori, che non intervenendo essi in un numero legale, la nomina a'gradi competerà alle autorità designate nell'art. 1 della legge.

6. Qualora dall'appello nominale fatto in conformità dell'art. 3 venga a risultare che i militi non si trovano presenti in numero legale: oppure avvenendo come all'art. 4 che l'adunanza legale in sul principio, più nol sia per le successive votazioni, il presidente scioglie la seduta, non prima però che l'ufficio dirigente abbia steso processo verbale delle seguite operazioni. Questo processo verbale sarà nel termine di due giorni trasmesso all'intendente della provincia per cura del sindaco.

7. Non più tardi di giorni dieci da quello in cui siagli pervenuto il verbale accennato nel precedente articolo, l'intendente procederà alla nomina degli ufficiali a lui devoluta.

Eguale termine a computarsi dal giorno in cui avranno ricevuto l'avviso dall'intendente, è assegnato agli ufficiali comandanti dei corpi per procedere alle nomine loro affidate dalla legge.

8. Le disposizioni precedenti si applicheranno pure alla formazione delle *rose* della nomina degli ufficiali superiori, giusta il prescritto dagli articoli 44, e 47 della legge 4 marzo 1848.

Però gli squittini per le designazioni accennate al terzo alinea dell'art. 44 della citata legge saranno validi qualunque sia il numero degli intervenuti.

9. Nulla è innovato intorno alle altre formalità prescritte dalla legge 4 marzo 1848 e da'relativi regolamenti per la nomina a'gradi della Guardia Nazionale.

Gli attuali graduati conservano il loro grado ed ufficio sinfantochè i nuovi eletti siano stati riconosciuti a termine dell'art. 50 della legge 4 marzo 1848.

CAPITOLO II.

Delle divise.

10. Vi saranno due divise: una generale per tutta la milizia dello Stato; l'altra speciale pe' comuni che ne faranno la domanda.

La prima si compone:

1.° Di un camiciotto (*blouse*) conforme al modello (*figurino*) che sarà approvato d'ordine nostro dal Ministro dell'interno;

2.° Di un berretto di panno turchino con fascia rossa e superiormente alla visiera nel centro le iniziali G. N. ricamate in lana; il berretto degli ufficiali in ordine a'distintivi sarà identico a quello adottato nell'armata;

3.° Di un cinturino di cuoio bianco con fermaglio di ottone, porta baionetta e cartucciera di cuoio nero.

Per gli ufficiali il cinturino sarà di cuoio bianco verniciato, e la sciabola uguale a quella portata dagli ufficiali di fanteria.

La seconda sarà conforme a quella attualmente in uso, salvo quelle modificazioni che il Ministro dell'interno per apposito decreto stimerà di dovervi introdurre.

11. Al primo del mese di maggio prossimo sarà obbligatorio l'uso della divisa generale. Quanto alla divisa speciale, l'epoca in cui l'uso ne sarà obbligatorio verrà determinata con lo stesso real decreto di concessione.

12. È fatta facoltà a tutti gli ufficiali senza distinzione di co-

muni di vestire in servizio l'assisa speciale. Vestendo invece la divisa generale non porteranno gli spallini.

CAPITOLO III.

De'corpi distaccati per servizio di guerra.

13. Colla scorta del registro di matricola, il Consiglio di ricognizione di ciascun comune formerà nel termine di giorni quindici dalla pubblicazione del presente l'elenco di tutti i militi. che al 10 gennaio 1849 non avevano ancora compiuti i trentacinque anni.

In tale estratto non si comprenderanno coloro che, avendo compiuti i trentacinque anni, si presenteranno pel servizio volontario; essi saranno descritti in registro apposito.

14. L'estratto di cui sovra sarà depositato nella segreteria del comune. Sarà dato avviso a tutti i cittadini per pubblico manifesto, che è loro fatta facoltà di prenderne visione.

15. Coloro fra gl'inscritti, i quali, avendo compiuto l'età di trentacinque anni, vi sono illegalmente compresi, potranno presentare fra giorni otto i loro richiami al comitato di revisione, il quale, vedute le carte giustificative, pronuncierà, se vi ha luogo nel termine di otto giorni, la radiazione.

Compiute le operazioni affidate al comitato predetto, il sindaco trasmetterà all'intendente l'estratto rettificato, non che il registro de' volontarì in doppio originale per gli ulteriori provvedimenti.

16. Appena che avrà ricevuto da'comuni della provincia l'elenco di cui all'art. 13 l'intendente convoca il Consiglio di leva a tenore dell'art. 16 della legge sul reclutamento, per l'esame degli inscritti, osservate le norme fissate dal regolamento 31 marzo 1855 sul reclutamento dell'esercito.

17. In conformità pure allo stesso regolamento ed alla legge 20 marzo 1854 il Consiglio di leva pronuncia sulle cause di riforma, esenzione, dispensa, e su qualunque motivo per cui un iscritto possa chiedere la sua liberazione dal servizio.

Ad esso pure appartiene il decidere dell'attitudine al servizio dei volontarì, che abbiano compiuti i 35 anni e che dimandino di essere ammessi a far parte de' corpi distaccati.

18. Per l'esame de' ritardatarì si eseguiranno le disposizioni del regolamento precettato relative agli inscritti che si presentano dopochè è chiusa la sezione di leva.

19. Si osserveranno le norme prescritte dalle citate leggi e regolamento per ciò che si riferisce alla partenza e destinazione dei chiamati a far parte de' corpi distaccati.

I sindaci, nel comunicare a' chiamati l'ordine di partenza, li faranno avvertiti per iscritto che, ricusando di ottemperare alla dimanda, saranno considerati renitenti a termini dell'art. 46 della legge 4 marzo 1848.

20. Tutti i documenti di cui gli inscritti potessero abbisognare per giustificare i loro diritti saranno rilasciati gratuitamente e su carta libera, specificandone lo scopo.

21. Le norme relative alla nomina degli ufficiali d'ogni grado nei corpi distaccati saranno stabilite d'accordo fra il Ministro dell'interno e quello della guerra.

Circa alla nomina de' sotto-ufficiali e caporali si osserveranno le disposizioni vigenti per gli stessi graduati dell'esercito.

CAPITOLO IV.

De' corpi di volontarî.

22. In ogni capoluogo di provincia, appena che dal Governo sarà autorizzata la formazione di corpi di volontarî, verrà aperto nell'ufficio d'intendenza un registro di iscrizione per tutti coloro che desidereranno di farne parte, e ne sarà dato avviso in tutti i comuni per mezzo di un manifesto del sindaco.

23. Chiunque trovisi iscritto sul registro di matricola della milizia stabilito in ogni comune può essere ammesso a far parte de'corpi di volontarî quando riunisca le seguenti condizioni:

1.° Non ecceda i 35 anni;

2.° Abbia l'attitudine al servizio militare e la statura non minore di un metro e 55 centimetri;

3.° Sia libero da ogni vincolo di servizio militare tanto nell'esercito, quanto nell'armata di mare.

24. Gli attestati per comprovare tali condizioni saranno dall'autorità competente rilasciati in carta semplice e senza costo di spesa, indicando lo scopo della richiesta.

25. Tostochè gli iscritti raggiungono il numero di cento in una provincia, il Ministero dell'interno, d'accordo con quello della guerra, nomina un ispettore.

26. Quest'ispettore in un coll'ufficiale de'carabinieri con un delegato del comune del capoluogo si riuniscono in comitato per la visita e l'ammessione degli inscritti.

27. Quando gli inscritti ammessi di un comune raggiungono il numero di cento saranno organizzati in compagnia.

28. Se i volontarî accettati sommano a trecento nella intiera provincia saranno organizzati in battaglione, ed in legione se raggiungono il numero di mille.

29. I volontarî iscritti posteriormente alla formazione dei cor-

pi accennati agli articoli precedenti saranno immediatamente visitati da una commissione composta del comandante del corpo che ne sarà presidente, dell'ufficiale de' carabinieri reali, e di un altro ufficiale designato dal comandante istesso; però ne' corpi organizzati in battaglioni in luogo di quest'ultimo farà parte di diritto della commissione l'aiutante maggiore.

30. Questa commissione sarà sempre assistita da un sanitario designato dal suo presidente.

31. I volontarî riconosciuti abili al servizio verranno immediatamente arruolati mediante un atto in carta semplice, che sarà sottoscritto da ciascuno di essi, da' membri della commissione e da due testimoni.

32. La durata della ferma sarà di un anno intiero; e si esprimerà nell'atto di cui all'articolo precedente che in caso di guerra la ferma sarà continuativa sino a mesi sei dopo la conclusione della pace.

33. I volontarî finchè non siano chiamati per ordine del Ministero di guerra al servizio attivo, quali ausiliari dell'esercito, rimangono alle case loro; però anche in tal tempo potranno essere chiamati agli esercizî militari, ed alle riviste nel loro comune per decreto del Ministro medesimo, che nominerà gli istruttori incaricati di tale uffizio.

Finchè rimangono nel comune loro, i volontarî sono obbligati a prestare il servizio ordinario di Guardia Nazionale.

34. Tostochè per ordine del Ministro di guerra siano i volontarî chiamati a servizio attivo, dovranno riunirsi nel luogo che sarà loro indicato per mezzo de'rispettivi sindaci. Da quel giorno sono sottoposti alla disciplina militare.

35. La divisa ed i distintivi de' gradi de' corpi de' volontarî saranno gli stessi fatti obbligatorii per la milizia nazionale. Avranno inoltre un cappotto alla foggia militare.

36. Dal momento che i volontarî sono chiamati al servizio attivo, la divisa e l'armamento, tranne per gli ufficiali, è somministrata dal Governo.

37. Sono applicabili a' detti corpi gli articoli 141 e 144 della legge 4 marzo 1848.

In tutto ciò che si riferisce all'ordinamento di detti corpi, e che non trovasi previsto dal presente regolamento, provvederà il Ministro della guerra con speciali decreti secondo le circostanze.

Dato a Torino addì 6 Marzo 1859

Il Ministro dell' Interno *Il Ministro della guerra*

C. Cavour. A. La Marmora.

LEGGE e REGOLAMENTO *sulla mobilizzazione della guardia Nazionale*

VITTORIO EMANUELE II.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La Guardia Nazionale verrà attivata in tutto il Regno giusta le prescrizioni delle vigenti leggi, salve le infrascritte modificazioni rispetto ai Corpi distaccati pel servizio di guerra.

Art. 2. I Corpi distaccati della Guardia Nazionale prenderanno il nome di Guardia Nazionale mobile.

La Guardia mobile dovrà cooperare ovunque sia necessario per difendere la indipendenza e la integrità dello Stato, la Monarchia e i diritti che lo Statuto ha consacrati, l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 3. Potranno essere chiamati a farne parte tutti i cittadini inscritti o aventi i requisiti per essere inscritti sul registro di matricola della Guardia Nazionale, tanto attiva che di riserva, i quali abbiano soddisfatto agli obblighi della leva e non oltrepassino l'età di 35 anni compiuti.

Di tali militi in ogni Comune verranno formate ed annualmente corrette le liste, ove sarà esattamente notato il tempo e lo stato di famiglia di ciascuno, distinti in tre categorie: la prima dei celibi o vedovi senza prole, la seconda degli ammogliati senza prole, e la terza degli ammogliati con prole.

Saranno annoverati nella categoria dei celibi o dei vedovi senza prole coloro che posteriormente alla promulgazione della presente legge prendessero moglie prima di aver compita l'età di 23 anni.

Art. 4. La Guardia mobile verrà ordinata in battaglioni di fanteria della forza di 600 a 650 uomini caduno, in conformità dei regolamenti in vigore per l'Esercito.

Il Governo del Re potrà decretare la riunione di più battaglioni in legioni, e sarà pure in sua facoltà, nei luoghi ove lo creda opportuno, di ordinare la formazione di corpi di armi speciali.

Art. 5. Tostochè sarà promulgata la presente legge, si procederà alla formazione dei quadri e dei ruoli permanenti di 200 battaglioni di Guardia mobile.

Art. 6 Spetterà al Governo del Re il riparto dei battaglioni fra tutte le Provincie del Regno, in proporzione del numero degli inscritti sui registri di matricola, tenuto anche conto del rispettivo contingente fornito all' Esercito e delle altre condizioni locali.

I Capi di Provincia determineranno il contingente di ciascun Comune della Provincia rispettiva, e le Autorità militari stabiliranno il luogo ove ciascun dei battaglioni dovrà riunirsi in caso di chiamata.

Art. 7. Il contingente di ogni Comune verà formato dal rispettivo Consiglio di ricognizione, inscrivendovi prima tutti quei cittadini i quali, ancorchè non appartengano alla Guardia Nazionale, si presentino volontariamente, e siano riconosciuti idonei a questo servizio, tanto per le loro qualità morali, quanto per la loro fisica conformazione, purchè abbiano compiuto il 18 anno e non oltrepassato il 40 d'età.

La durata della ferma alla quale si obbligheranno questi volontari sara di 2 anni.

Potranno però in caso di guerra, a loro richiesta, ottenere di passare nell'Esercito Nazionale anche prima dello spirare della ferma suddetta.

Art. 8. Quando per mancanza di un sufficiente numero di volontari, debba aver luogo la coattiva chiamata dei militi, si procederà per ordine di età e di categoria, cominciando dai più giovani fra i celibi e vedovi senza prole, e procedendo di mano in mano ai più vecchi fino al compimento del contigente richiesto.

Qualora, esaurita la prima categoria, non si fosse riuscito a compierlo, si procederà nel modo stesso in ragione inversa dell'età alla inscrizione di quelli della seconda categoria, ossia degli ammogliati senza prole.

Ed infine, quando il numero richiesto non si ottenga neppure con questi, si procederà con lo stesso sistema a chiamare i militi componenti la terza categoria.

Art. 9. Non sono ammessi a far parte della Guardia mo bile:

1.° Coloro che non raggiungono la statura di metri 1 50;

2.° Coloro che per infermità o difetti fisici, da specificarsi in apposito regolamento, sono inetti al servizio della Guardia mobile.

Art. 10. Saranno esenti dalla Guardia mobile coloro i quali per ragioni di famiglia sarebbero esenti dal far parte del contingente di leva.

Per altro non sarà titolo di esenzione l'avere un fratello consanguineo od un cambio nell'Esercito.

Art. 11. Il milite designato a far parte di un battaglione di Guardia mobile potrà essere surrogato da un altro cittadino, il quale abbia non meno di 18 anni, nè più di 40 compiti di età, ed abbia, sotto tutti i rispetti, i requisiti per essere accettato qual cambio nell'Esercito stanziale.

Le surrogazioni dovranno farsi dinanzi ai rispettivi Consigli di revisione, dei quali sarà parlato in appresso; essi decideranno senza appello e senza dar motivi della loro decisione, se sia luogo a ricevere l'individuo che viene proposto per surrogato.

Art. 12. Qualora il surrogato venga inscritto per conto proprio in un battaglione di Guardia mobile, il surrogante sarà tenuto di fornirne un altro o di farne parte egli stesso.

Il surrogante risponderà pel surrogato che non si presenti alla chiamata.

Il milite compreso nel ruolo del servizio ordinario della Guardia Nazionale che avrà un surrogato alla Guardia mobile non cesserà perciò dal concorrere al servizio ordinario della Guardia Nazionale.

Art. 13. Nei luoghi di formazione dei battaglioni di Guardia mobile, saranno creati dei Consigli di revisione all'effetto:

1.° Di accettare o rifiutare i militi designati per la mobilizzazione:

2.° Di risolvere inappellabilmente i reclami interposti dai militi designati a far parte della Guardia mobile contro le decisioni dei Consigli di ricognizione;

3.° Di accettare e rifiutare i cambi presentati dai militi destinati alla mobilizzazione.

La composizione dei Consigli di revisione e le norme per i medesimi verranno stabilite dal regolamento.

Art. 14. Formato il battaglione di Guardia mobile, il ruolo resterà fisso ed inalterabile durante l'anno.

Art. 15. Coloro i quali per cambiamento sopravvenuto nel loro stato di famiglia dovessero passare da una in altra categoria fra quelle indicate all'articolo 3, potranno essere esonerati dal servizio; ed a questa diminuzione verrà supplito secondo la regola stessa indicata per la formazione del contingente, purchè ne facciano pervenire la domanda prima che il battaglione sia chiamato in servizio attivo; e purchè la sostituzione possa farsi con un individuo appartenente alla categoria chiamata prima di quella nella quale si trova il richiedente in forza del cambiamento sopravvenuto.

Art. 16. Al principio di ogni anno il Consiglio di ricognizione in ciascun Comune farà la nota di tutti coloro che avranno ac-

quistate le qualità volute per far parte della Guardia mobile: e quando dal Consiglio di revisione saranno riconosciuti idonei al servizio, subentreranno secondo la loro età e categoria alla quale verranno inscritti in luogo:

1.° Di coloro i quali, sia per infermità contratte, sia per aver compiuto l'età di 35 anni, o per ogni altra causa, cessassero dall'obbligo di far parte della Guardia mobile;

2.° Dei volontari i quali, avendo terminato il tempo del loro ingaggio, non volessero proseguire nel servizio per un altro termine di due anni;

3.° E qualora il numero dei nuovi inscritti fosse esuberante per colmare le diminuzioni sopraccennate, il rimanente servirà per liberare quel numero di militi già arruolati, i quali, sia per età, sia per la categoria alla quale appartengono, sarebbero chiamati dopo i nuovi inscritti: a queste sostituzioni si procederà esonerando sempre prima quelli della terza e quindi quelli della seconda e poi della prima categoria, e dando in queste sempre la preferenza ai meno giovani.

Art. **17**. I battaglioni di Guardia mobile vengono chiamati sotto le armi per Decreto Reale ogni qualvolta il Governo del Re lo stimi utile nell'interesse dello Stato. Questo servizio non oltrepasserà la durata complessiva di tre mesi nell'anno, salvo il caso di guerra guerreggiata entro i confini d'Italia, nel qual caso sarà protratto finchè il Governo lo creda necessario. Per altro, a richiesta di un Capo di Provincia, potrà il Comandante militare della Divisione territoriale chiamare sotto le armi tutta o parte della Guardia mobile della sua divisione per un tempo non maggiore di venti giorni.

Art. **18**. La Guardia mobile ha l'obbligo ogni anno degli esercizi militari fino alla scuola di battaglione inclusivamente: gli esercizi si faranno in una o più volte per uno spazio complessivamente non maggiore di trenta giorni, in quelle epoche ed in quei modi che verranno prescritti dal regolamento.

Art. **19**. Gli Ufficiali dei battaglioni della Guardia mobile sono tutti nominati dal Re sulla proposta del Ministro della Guerra.

Potranno essere scelti fra i cittadini ritenuti idonei a questo servizio, come ancora fra gli Ufficiali della Guardia Nazionale e dell'Esercito in attività di servizio o fra quelli in disponibilità o in ritiro.

I sotto-ufficiali e caporali sono nominati dai rispettivi Comandanti dei battaglioni.

Art. **20**. L'armamento, il vestiario ed il corredo di guerra della Guardia mobile saranno forniti dallo Stato e depositati nei magazzini a ciò destinati, sotto la sorveglianza del ministro della Guerra.

Art. 21. La Guardia mobile dipende dal Ministro della Guerra.

Art. 22. Agli effetti del soldo, delle indennità, delle prestazioni in natura, delle pensioni per cagioni di ferite, mutilazioni o infermità contratte in servizio, delle onorificenze o ricompense, della disciplina e delle pene, la Guardia mobile è assimilata alla Truppa di linea ogni qualvolta sia chiamata sotto le armi.

Art. 23. Gli ufficiali, sott'ufficiali, caporali e soldati che godono una pensione di ritiro la cumulano tanto col soldo di attività dei gradi che ottengono nella Guardia mobile, quanto colle indennità che per questo servizio possono conseguire.

Art. 24. Con apposito regolamento, sanzionato per Decreto Reale, verrà stabilito:

a) L'elenco delle infermità o imperfezioni che esentano dal servizio della Guardia mobile;

b) La composizione e le norme per i Consigli di revisione;

c) Le epoche ed i modi in cui dovranno farsi gli esercizi annuali;

d) E tutto ciò che si riferisce all'amministrazione dei battaglioni, al deposito ed alla custodia degli oggetti di armamento e di vestiario, ed in generale a quello che potrà occorrere per la sollecita ed esatta esecuzione della presente legge.

Art. 25. È aperto al Ministero della Guerra un credito di trenta milioni di lire per provvedere all'armamento ed alla formazione di 220 battaglioni di Guardia mobile.

La detta somma di 30 milioni sarà inscritta nel bilancio della Guerra sotto il titolo di *Armamento della Guardia mobile*.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 4 agosto 1861.

VITTORIO EMANUELE.

Ricasoli.

M. Minghetti.

VITTORIO EMANUELE ec.

Veduta la Legge delli 4 agosto 1861 sulla Guardia Nazionale mobile;

Sulla proposizione dei Ministri dell'Interno e della Guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

È approvato l'unito Regolamento firmato d'ordine Nostro dai Ministri dell'Interno e della Guerra per la esecuzione della Legge predetta delli 4 agosto 1861.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 31 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

U. Rattazzi.
A. Petitti.

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 4 AGOSTO 1861 SULLA MOBILIZZAZIONE DELLA GUARDIA NAZIONALE.

TITOLO I.

ORGANAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA NAZIONALE MOBILE.

Art. 1. I 220 battaglioni di Guardia mobile, che la Guardia Nazionale del Regno è tenuta a fornire a termini della legge 4 agosto 1861, sono ripartiti fra le diverse Provincie dello Stato nella conformità risultante dalla tabella generale unita al presente regolamento.

2. I Prefetti formeranno immediatamente i ruoli permanenti dei battaglioni e frazioni di battaglioni della rispettiva Provincia, determinando il contingente di ciascun Comune, giusta le norme segnate dall'art. 6 della legge citata.

Un esemplare dei ruoli permanenti sarà trasmesso al Ministero dell'Interno ed a quello della Guerra.

3. Tostochè dai Prefetti sarà partecipato ai Comuni il rispettivo loro contingente, i Consigli di ricognizione procederanno alla designazione dei militi, che' debbano concorrere a formarlo, seguendo le norme a tal fine prescritte dagli articoli 3, 8, 9 e 10 della predetta legge.

4. I Consigli di ricognizione, nel procedere alla designazione di cui nel precedente articolo, pronuncieranno in prima istanza sulle domande di esenzione e decreteranno le riforme nei casi stabiliti dalla legge 4 agosto 1861 e dal presente regolamento.

5. Sono considerati inetti al servizio della Guardia mobile, e saranno perciò riformati coloro che trovansi affetti da alcuna delle infermità o difetti fisici specificati nell' elenco unito al presente regolamento.

6. I militi che allegano motivi di riforma dovranno essere visitati da un Medico o Chirurgo alla presenza del Consiglio di ricognizione, il quale, sentito l' avviso del perito predetto, pronuncia sulle elevate domande.

7. Nei luoghi in cui la Guardia Nazionale è costituita in battaglione od in legione, qualora siano dal Consiglio di ricognizione richiesti per la visita di cui nell'articolo precedente i Chirurgi Maggiori della Guardia Nazionale locale, costoro non avranno diritto ad alcuna indennità, nè onorario, ritenendosi obbligatorio tale loro servizio.

8. Nei Capo-luoghi di Circondario delle Provincie la di cui Guardia Nazionale mobile sia chiamata a prestar servizio, tosto ricevutone avviso, si apriranno per cura dei Prefetti o sotto-Prefetti nei rispettivi loro uffici appositi registri per l'iscrizione dei volontari, notificandolo al pubblico coll'inserzione nella Gazzetta ufficiale del Regno, e con quegli altri mezzi di pubblicità che si crederanno i più efficaci.

9. I volontari, siccome i primi chiamati a prestar servizio, andranno in deduzione del contingente della Provincia in cui seguì la loro iscrizione, esonerando, ben inteso, i militi ultimi chiamati, secondo le norme dell' articolo 3 della legge.

Con R. Decreto, sulla proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con quello della Guerra, potranno i volontari di diverse Provincie essere riuniti in uno o più battaglioni.

10. I militi stati designati dal Consiglio di ricognizione a far parte della Guardia Nazionale mobile, in occasione della chiamata sotto le armi del rispettivo battaglione, dovranno recarsi, nel giorno fissato dall' Autorità militare, nel luogo dove il battaglione deve riunirsi, accompagnati dal rispettivo Sindaco o da un Consigliere comunale appositamente delegato, da cui saranno presentati al Maggiore Comandante il battaglione.

11. Contro le decisioni dei Consigli di ricognizione è ammes-

so il ricorso al Consiglio di revisione del Capoluogo di Circondario in cui ciascun battaglione deve riunirsi.

12. Questo Consiglio di revisione è composto del Prefetto o sotto-Prefetto, presidente; del Comandante militare, vice-presidente; del Maggiore Comandante il battaglione della Guardia Nazionale mobile; dell'Ufficiale dei Carabinieri Reali Comandante la compagnia o luogotenenza; d'un Ufficiale della Guardia Nazionale del Circondario, scelto dal Presidente del Consiglio stesso.

Il Commissario di leva eserciterà le funzioni di Segretario del Consiglio.

13. Potrà il Prefetto farsi rappresentare da uno dei Consiglieri di Prefettura.

14. È fatta facoltà al Comandante militare di farsi rappresentare da un Ufficiale dello Stato Maggiore delle Piazze, purchè di grado non inferiore a quello di Maggiore.

Qualora non possa farsi rappresentare che da un Ufficiale del solo grado di Capitano, in questo caso il rappresentante non terrebbe la vice-presidenza, che sarebbe senz'altro devoluta al Maggiore Comandante il battaglione mobile.

15. Allorchè occorrerà al Consiglio di revisione di decidere casi di riforma, dovrà essere assistito da un Medico o Chirurgo, e ove, a quest'uopo, si prescelgano Chirurghi Maggiori della Guardia Nazionale locale, a costoro non sarà corrisposta alcuna indennità nè onorario.

16. Agli altri periti fisici è assegnata una indennità di lire 10 per ogni vacazione di ore 6, da aumentarsi o diminuirsi di lire 2 per ogni ora impiegata in più od in meno.

Lo stato delle vacazioni consunte verrà dal Presidente del Consiglio di revisione trasmesso al Ministero dell'Interno, onde provveda al pagamento.

17. Il Milite che verrà dal Consiglio di revisione esentato o riformato sarà immediatamente rimpiazzato dal Consiglio di ricognizione del Comune a cui esso appartiene, serbate le stesse norme prescritte per la designazione del contingente.

18. I volontari ed i surrogati dovranno giustificare presso il Consiglio di revisione di avere le qualità morali e fisiche richieste dagli articoli 7 e 11 della legge 4 agosto 1861.

19. Sorveglieranno attentamente i Prefetti affinchè da tutti i Consigli di ricognizione si adempia a tempo debito al prescritto dell'art. 16 della legge 4 agosto predetta, e trasmetteranno annualmente ai Ministeri dell'Interno e della Guerra un dettagliato quadro delle variazioni introdotte nei ruoli permanenti della Guardia Nazionale mobile.

TITOLO II.

SEZIONE PRIMA.

Elenco delle infermità od imperfezioni che esentano dal servizio.

20. La gracilità con poca evoluzione dei muscoli, che si rileva mediante la sottigliezza dello scheletro, o con proporzioni del medesimo troppo alte e non ordinarie. Il vistoso dimagrimento.

21. L'innaturale eccessiva obesità (polisarcia).

22. Le crasi scrofolosa, scorbutica, sifilitica, ridotte a manifestazioni locali delle parti molli o dure. Parimente la crasi cancerosa, specialmente se già riuscita a cancroidi, cancri, osteosarcomi, funghi midollari, ecc.

La crasi erpetica localizzata su parti più o meno estese del corpo per eruzioni diffuse omonime, specialmente poi se con forma d'ulcere depascente di rea natura.

23. Gli aneurismi interni od esterni in qualunque parte del corpo risiedano.

24. Le paralisie di moto di qualunque parte del corpo, che ne impediscano l'uso e l'esercizio militare.

25. Le nevralgie gravi e continue, specialmente la ischiatica.

26. La tisichezza polmonare e laringea, la tabe intestinale e mesenterica, e in genere tutte le tubercolosi.

27. Gli artrocaci di qualunque articolazione: le anchilosi delle grandi giunture, compresa quella della mandibola inferiore, nonchè quelle delle articolazioni minori quando evidentemente impediscono le funzioni proprie al servizio militare.

28. Tutte le emorragie abituali le quali sono la pneumorragia, l'ematemesi, i flussi emorroidali copiosi, l'ematuria, ecc., purchè ben comprovate.

SEZIONE SECONDA.

Malattie del corpo.

Capo I. — *Malattie del cranio.*

29. L'immobilità permanente del capo.

30. Il volume mostruoso nel capo, e le cicatrici che, per la forma o sede loro, rendono incomodo e dannoso il porto del keppì o dell'elmo.

31. La tigna ben caratterizzata, qualunque ne sia la forma.

32. I tumori cronici di qualunque natura, anche benigni, atti ad impedire il porto del corredo militare.

33. Le gravi lesioni delle ossa del cranio atte a recare impedimento al servizio militare, e derivanti da cause congenite, di neurosi, di carie, di operazioni chirurgiche, ecc.

Capo II. — *Malattie dell' asse cerebro spinale.*

34. Il cretinismo, il semi-cretinismo, l'idiotismo e l'alienazione mentale.

35. Il tremolo antico e ben accertato, l' epilessia e tutte le varie specie di convulsioni toniche e croniche, abituali e gravi.

Capo III. — *Malattie degli organi dell'udito.*

36. Lo scolo fetido e cronico degli orecchi (ottorea), i tumori e vegetazioni croniche del padiglione dell'orecchio, del condotto auditivo con lesione della facoltà omonima. La sordità compiuta od anco incompiuta ben accertata e tale da compromettere il servigio militare.

Capo IV. — *Malattie della faccia.*

37. Le dermatosi estese, ribelli ed ulcerose, i tumori erettili, lipomatosi o d'altra natura, voluminosi o degenerati.

38. I funghi, le raccolte purulente e sanguigne, ed i tumori dell'antro di Higmore.

39. La nevralgia faciale, grave e ricorrente.

Capo V. — *Malattie degli occhi.*

40. La mancanza totale ed irremediabile delle ciglia e sopracciglia.

41. L'immobilità incurabile delle palpebre da qualunque causa essa dipenda, ogni qual volta reca impedimento alla visione.

42. L' entropio (rovesciamento in dentro delle palpebre), l' ettropio (rovesciamento in fuori) e la viziosa direzione in dentro delle ciglia (trichiasi).

43. I tumori ed ulceri di rea natura delle palpebre, l' encantide voluminosa e i grossi tumori cistici delle palpebre e dell' orbita.

44. La continua e diuturna lacrimazione (epifora) da causa inamovibile.

45. Il tumore e la fistola lagrimale.

46. Lo strabismo vistoso con lesione della vista.

47. L'esottalmia o sporgimento innaturale del globo dell' occhio fuori dall' orbita.

48. La cecità per atrofia, o per fusione d'uno o d'ambo gli occhi.

49. Le oftalmie croniche o recidive, ed il flusso palpebrale insanabile che ne è la conseguenza.

50. Tutte le alterazioni organiche d'incerta o lunga cura d'uno o d' ambo gli occhi, ledenti, più o meno la vista.

51. La miopia grave comprovata e capace di compromettere il servizio.

52. La gotta serena (amaurosi), la vista debole (ambliopia), la vista notturna (nictalopia), la vista diurna (emeralopia) permanenti e bene comprovate.

Capo VI. — *Malattie del naso.*

53 La mancanza di tutto o della massima parte del naso, producente deformità, od atta ad alterare la voce, ed a rendere incomoda la respirazione.

54. Il fetore del naso, l' ozena ed i polipi nasali, purchè incomodino la respirazione.

Capo VII. — *Malattie della bocca.*

55. La mancanza totale o d' una notevole porzione delle labbra. Il labbro leporino compiuto o complicato.

56. La mancanza o la carie estesa e profonda della maggior parte dei denti, o dei denti incisivi d'ambo le mascelle, o degli incisivi e canini d'una sola mascella, o dei denti canini destri superiore ed inferiore unitamente ai due incisivi vicini.

57. Le viziature congenite od accidentali del palato osseo o molle, con perdita di sostanza, e con alterazioni delle funzioni di queste parti.

58. La mancanza di una notevole porzione della mascella inferiore, o degli ossi mascellari superiori, i loro vizi congeniti incurabili, o di difficile incerta cura, e gli altri cangiamenti materiali ledenti il loro uso.

59. L' ipertrofia permanente e incurabile delle tonsille.

60. La paralisia della lingua, le sue degenerazioni di maligna natura, la perdita di una sua porzione rilevante, la sua atrofia, ipertrofia e le aderenze innormali ledenti le sue funzioni.

61. Il sordomutismo, il mutismo, l' afonia, e la balbuzie grave da compromettere il servizio.

62. L'ingrossamento cronico delle maggiori glandole salivali, le fistole salivali esterne, ecc.

63. L'alito fetente da causa irremediabile.

64. La disfagia prodotta da vizio organico permanente.

SEZIONE TERZA.

Malattie del tronco.

Capo I. — *Malattie del collo.*

65. Il collo torto producente deformità ed impedimento al servizio militare.

66. Il collo notevolmente iperfitrofico, i gozzi voluminosi ed altri tumori glandolari, sieno o no ulcerati, che impediscono il respiro, ed il porto del corredo militare.

Capo II. — *Malattie del petto.*

67. La gobba piuttosto voluminosa, anche la piccola se per la sua sede incomodi il porto dello zaino, i deviamenti laterali considerevoli della colonna vertebrale, i vizi di conformazione e del casso toracico atti a sturbare le funzioni delle viscere entrostanti.

68. La carie, la necrosi e la degenerazione delle coste e dello sterno, le ulcere sinuose e fistolose croniche, le cicatrici ed i tumori del torace che per la loro sede sono incompatibili colla vita militare.

69. Le palpitazioni e l'asma da vizi organici del cuore e dell'apparato respiratorio.

Capo III. — *Malattie dell' addomine e della pelvi.*

70. La visibile deformità, e le rilevanti deviazioni delle ossa pelviche per vizio congenito od acquisito, e le loro malattie di disperata guarigione o di lunga cura.

71. Le ulcere, le dermatosi croniche, le cicatrici irregolari, estese e profonde che impediscono i movimenti e disturbano le funzioni delle viscere addominali, gli ascessi freddi sintomatici congestizi, ed i tumori alquanto voluminosi non sanabili che mediante operazioni cruente.

72. La flogosi cronica bene avverata d'uno o più visceri, l'ostruzione antica generale o parziale dei medesimi, o delle ghiandole mesenteriche con deterioramento della costituzione, l'itterizia abituale da vizio organico o da flogosi cronica del fegato.

73. Le emorroidi voluminose, le ulcerate sanguinanti.

74. Il prolasso abituale del retto intestino, la incontinenza delle fecce, il notevole restringimento dell'ano o del retto per vizio organico.

75. Le ernie manifeste.

76. Il testicolo permanentemente contenuto nel canale inguinale, o la sua permanente ed incomoda giacitura contro l'orifizio esterno del medesimo.

77. L'idrocele cistico se voluminoso.

78. Il cirsocele se voluminoso e nodoso, e le malattie gravi e croniche del testicolo e dello scroto.

79. L'ipospadia quando l'apertura uretrale è a due terzi posteriori del pene, la mancanza di notevole porzione di questo, le fistole uretrali e vescicali, l'ingrossamento morboso della prostata.

80 L'iscuria abituale da vizio organico, l'enuresi, la stranguria, la piuria, l'ematuria, i calcoli vescicali, le renelle se sono bene comprovate.

81. L'idropisia ascite da qualunque causa dipenda e il diabete.

82. Il foro ombelicale pervio per vizio congenito con uscita abituale dell'urina dal medesimo, e l'extrofia della vescica.

SEZIONE QUARTA.

Malattie delle estremità.

83. La mancanza o la perdita dell'uso dell'ultima falange del dito pollice di una mano o di due, dell'indice della mano destra, o dell'ultima falange dei diti di una mano o di un piede, o delle due ultime falangi di più dita della mano o del piede, finalmente la mancanza del grosso dito del piede.

84. Le dita aderenti o riunite, le soprannumerarie, ed altre deformità quando impediscono, se nelle estremità superiori, il libero movimento della mano ed il maneggio delle armi, se nelle inferiori, il porto delle scarpe e le marce.

85. Una delle estremità superiori od inferiori atrofica o notevolmente più lunga o più corta dell'altra, e la grande sproporzione degli arti col tronco.

86. Le fistole delle articolazioni, la carie, e la necrosi degli ossi considerevoli, e dipendenti da vizio costituzionale.

87. Le fratture antiche non consolidate o male riunite con notevole deformità o difficoltà nell'uso della parte, le lussazioni delle principali articolazioni mal ridotte, o non più riducibili, ovve-

ramente la grande facilità a quest' ultima per allentamento o per lacerazione dei legamenti e delle capsule articolari.

88. La notevole attrattura permanente d' uno o più tendini o muscoli atta ad impedire il servizio militare.

89. L' artrite cronica, qualunque ne sia la causa, già riuscita ad esiti organici, come idrartro, tumore bianco, ipertrofia, ecc.

90. La claudicazione evidente.

91. L' incurvatura notabile degli ossi lunghi, l' eccessiva convergenza o divergenza dei ginocchi, le deformità dei piedi, conosciute sotto il nome di piede equino, varo, valgo, e schiacciato, con inclinazione in dentro dell' articolazione tibio-tarsea.

92. La lussazione irreducibile della prima e seconda falange del dito grosso del piede, per cui una essendo sovrapposta all' altra od al primo osso del metatarso in posizione verticale o pressochè verticale, l'uso delle scarpe cagionasse impedimento o dolore nelle marce.

93. L' accavallamento totale e permanente di un dito del piede sull' altro, i diti (così detti) a martello, o le altre storpiature atte a rendere malagevole l' uso delle scarpe ordinarie, e l' andatura.

94. Il sudor fetido ai piedi.

95. L'unghia incarnata inveterata e non guaribile senza operazione cruenta.

96. Le cisti e le cicatrici, quando pel sito, estensione ed aderenze possono nuocere al libero movimento.

97. Le varici molto voluminose, nodose e moltiplici, e massimamente se sono situate sulle parti scarne della gamba e sul piede.

98. L'edema cronico abituale delle estremità inferiori.

TITOLO III.

ESERCIZII MILITARI ANNUALI.

99. Le Guardie Nazionali soggette alla mobilizzazione, a norma del prescritto dalla legge 4 agosto 1861, hanno obbligo di intervenire ogni anno ai Capiluoghi di Circondario, ond'essere istruiti per la durata di trenta giorni nel maneggio delle armi, nel tiro a segno ed in altre esercitazioni militari.

100. L' istruzione annuale avrà luogo nella stagione invernale per le Provincie napolitane e per le Isole di Sicilia e Sardegna, e nella state od autunno per le altre Provincie del Regno.

101. L'epoca precisa della convocazione sarà stabilita per Decreto Reale.

I militi interveranno alla istruzione in diverse mute secondo verrà volta per volta indicato in apposite disposizioni ministeriali.

102. Le Guardie mobili chiamate alle istruzioni, giunte al Capoluogo di Circondario, e per tutto il tempo che dovranno a tal uopo rimanere sotto le armi, saranno accasermate ed avranno il trattamento delle truppe di fanteria.

Non sarà loro somministrato verun oggetto di vestiario, ma però esse dovranno a loro spese essere provviste della divisa obbligatoria giusta l'articolo 3 della legge 27 febbraio 1859.

103. Le circostanze di lontananza e di espatriazione dei militi all'epoca della loro chiamata alle annuali esercitazioni non saranno tenute in conto di valevole scusa; si terrà però per motivo legale l'impedimento causato da forza maggiore o lo stato d'infermità comprovata da porre l'individuo nell'impossibilità di ubbidire.

Ai ritardatari e mancanti sarà applicata la pena prevista dall'articolo 146 della legge 4 marzo 1848.

104. I militi chiamati alle istruzioni saranno soggetti alla subordinazione e disciplina militare; si osserveranno perciò a loro riguardo le disposizioni dei regolamenti di disciplina e delle leggi penali e militari.

105 L'istruzione avrà principio da quelle parti del maneggio dell'arma che conducono alla scuola del tiro, e sarà regolata in modo che dopo gli otto o dieci primi giorni al più tale scuola si possa incominciare.

106. Alla scuola del tiro prenderanno parte in ciascun giorno tutti i militi divisi per drappelli, gli uni successivamente agli altri.

Contemporaneamente a detta scuola avrà luogo la scuola di soldato e di pelottone.

107. Si potranno dare due istruzioni pratiche al giorno, una alla mattina, l'altra alla sera, e nei momenti opportuni una teoria sulla cura delle armi, sulla pulizia e nomenclatura delle armi, e sulla scuola di puntamento.

108. Nei giorni festivi avrà luogo soltanto un'istruzione, al mattino ed il tiro al bersaglio.

109. Alla scadenza dei 30 giorni prescritti per l'istruzione, questa s'intenderà terminata, e gli uomini verranno rinviati alle case loro col foglio ed indennità di via stabilita dal regolamento.

TITOLO IV.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Preliminari.

La Guardia mobile ogni qualvolta è chiamata sotto le armi, essendo assimilata, per le competenze, alla truppa di linea, dev'essere retta in massima dalle stesse discipline amministrative stabilite pei Corpi, conciliate però con la speciale sua istituzione e alla breve sua permanenza sotto le armi.

A tale effetto sono da osservarsi le regole seguenti.

Capo I. — *Regole generali di amministrazione.*

110. L'amministrazione della Guardia mobile dev'essere mantenuta distinta per battaglioni, e ciascuno di essi dovrà rendere separatamente la propria contabilità.

111. L'amministrazione è concentrata nel Comandante del battaglione, il quale ne risponde verso il Ministero.

I Comandanti delle compagnie sono alla loro volta responsabili verso il rispettivo Comandante di battaglione dell'amministrazione e contabilità delle compagnie di cui hanno il comando.

112. Il Comandante del battaglione corrisponde direttamente per quanto riguarda l'amministrazione del proprio battaglione cogli Uffici d'Intendenza militare, e rende i suoi conti, come ogni altro Capo di truppa, al Ministero della Guerra.

113. L'Aiutante Maggiore del battaglione, od in difetto un altro Ufficiale delegato dal Comandante stesso, farà le veci di Ufficiale d'amministrazione, e di Ufficiale di massa, e sarà verso il medesimo Comandante responsabile d'ogni suo operato: avrà pure la direzione e vigilanza dei lavori contabili della compagnia, e disimpegnerà per gli individui componenti lo Stato Maggiore del battaglione le incumbenze che sono affidate ai Comandanti di compagnia.

114. Appena il battaglione è formato nel Capoluogo del suo Circondario, il Comandante di esso rimette all'Ufficio d'Intendenza militare una situazione graduale numerica (Modello n.° 1) per servirgli di norma in caso di richiesta di fondi o prelevamenti di somministranze in natura per parte del battaglione: la stessa situazione si rimetterà all'Ufficio d'Intendenza militare del luogo destinato a presidio del battaglione, non sì tosto questi sia giunto alla sua nuova stanza.

115. Trovandosi due o più battaglioni riuniti in legione, lo Stato

Maggiore di questa sarà amministrato dal rispettivo Aiutante Maggiore in 1.° come gli Stati Maggiori di battaglione, ma la di lui contabilità farà parte integrale di quella di un battaglione della legione stessa, ed accadendo che per circostanze di servizio detto Stato Maggiore non possa essere amministrato da un battaglione della propria legione, egli si amministrerà da sè come fosse un battaglione distinto, ed i suoi conti saranno poi innestati nella contabilità di uno dei battaglioni della legione.

116. Gli stampati occorrenti saranno provveduti dal Ministero della Guerra per mezzo degli Uffici d'Intendenza militare, e le avvertenze esistenti sui medesimi si intenderanno far parte sostanziale ed integrale della presente istruzione.

117. Ogniqualvolta nel corso di questa istruzione si nominano le compagnie, devesi intendere sotto tale titolo anche lo Stato Maggiore del battaglione e della legione.

Capo II. — *Competenze.*

118. Le competenze sì in contanti che in natura decorrono solo dal giorno in cui il battaglione è tutto riunito nel luogo di convegno, per cui intendesi compiuta la di lui mobilizzazione, e sono tali che appaiono dalla tariffa A annessa alla presente istruzione.

Sempre quando sieno distribuiti i viveri alla bassa forza dai magazzini del Governo, sarà fatta la ritenenza di cent. 25 per ogni razione.

119. Pel pagamento delle competenze, il Comandante del battaglione ogni 10 giorni farà domanda all'Ufficio d'Intendenza militare del fondo necessario per la decina susseguente; e quest'Ufficio vi provvederà per mezzo di acconti sulla Tesoreria del Circondario, previe le consuete formalità prescritte dai regolamenti sui pagamenti per militari.

Tali domande di fondi saranno inoltrate alcuni giorni prima che cominci la decina, compilate su di un prospetto, secondo il Modello n. 2, e stabilite sulla forza presente al giorno della domanda, nella quale dovrà essere indicato a nome di chi debba emettersi il relativo mandato.

120. Il pagamento delle competenze in contanti sarà eseguito dall'Aiutante Maggiore, o da chi per esso, a quindicine scadute per gli Ufficiali, ed a cinquine pure scadute ai Comandenti delle compagnie e per gli uomini di bassa forza, mediante presentazione per parte dei medesimi Comandanti di un foglio paga per gli Ufficiali (Modello n. 3) ed un foglio del soldo per la bassa forza (Modello n. 4).

E perciò siffatti pagamenti avranno luogo al 1.° e 16 di ogni mese per gli Ufficiali, all'1, 6, 11, 16, 21 e 26 d'ogni mese gli altri.

121. La regolarità dell'amministrazione in contanti del battaglione dipendendo dai fogli di paga degli Ufficiali, e del soldo della bassa forza, è preciso dovere dei Comandanti di compagnia di compilare essi fogli con tutta esattezza: ma nello stesso tempo incumbe l'obbligo al Comandante del battaglione, su cui pesa tutta la responsabilità dell'amministrazione, di non permettere che dall'Aiutante Maggiore si effettui verun pagamento per stipendio o soldo, se prima questi non ha verificato minutamente i fogli stessi in modo tale che sia pienamente accertata la loro esattezza, tanto nel calcolo delle giornate di presenza e relativo importo, che nella forza desunta dalla situazione giornaliera.

122. Per abilitare i Comandanti di compagnia a far fronte alle spese di una cinquina, il Comandante del battaglione somministrerà ai medesimi, appena formato il battaglione, un acconto ragguagliato ai bisogni di una cinquina, ritirandone apposita quitanza, che sarà conservata nella cassa quale denaro contante; al tempo poi del licenziamento, pagando ai Comandanti di compagnia l'ultimo foglio del soldo, ritirerà dai medesimi l'anticipazione fatta, e restituirà loro la ricevuta rilasciata.

Resta perciò inteso che di siffatta anticipazione e restituzione non dovrà constare alcun movimento sul giornale di cassa.

123. Il prelevamento delle competenze in natura è fatto mediante buoni distinti per ogni genere di somministranza (Modello n. 5) rilasciati dall'Aiutante Maggiore, il quale li desume dalle situazioni giornaliere che gli rimettono i Comandanti delle compagnie.

Tali buoni debbono essere vidimati dall'Ufficio d'Intendenza militare, al quale incumbe l'obbligo di accertarne l'esattezza mediante il confronto colla situazione esistente in calce all'elenco delle variazioni giornaliere.

I buoni per le razioni foraggio dovute ai cavalli degli Uffiziali superiori nel limite stabilito dalla tariffa e sempre quando tali razioni non siano prelevate in contanti colla paga, dovranno compilarsi nominativi, indicando il grado e nome dell'Ufficiale superiore, pel cui cavallo si preleva la razione.

Capo III. — *Oggetti di corredo che si provvedono dal Governo.*

124. Nel solo caso di mobilizzazione, in forza di Reale Decreto, l'Amministrazione militare concede agli individui della Guardia mobile l'uso dei seguenti oggetti di corredo, che sono distribuiti dai magazzini dell'Amministrazione, coll'osservanza delle

norme che secondo le località e le circostanze saranno stabilite:

Un cappotto,
Un paro di pantaloni panno,
Un paro di pantaloni di tela,
Una giubba di tela,
Un keppì o berretto,
Uno zaino,
Una gavetta,
Una boraccia,
Una tasca a pane.

125. La distribuzione è fatta nel luogo di convegno del battaglione e secondo la forza effettiva.

126. La consegna risulterà da processo verbale che verrà compilato dal Funzionario d'Intendenza militare, alla presenza del Comandante il battaglione, e coll'intervento dei periti onde far constare delle quantità, condizioni di servizio e valore degli oggetti che si consegnano.

127. Quando avvenga lo scioglimento del battaglione, dovranno essere restituiti, nel luogo stesso in cui venne fatta la distribuzione, gli oggetti somministrati a titolo d'uso, ed in tal circostanza sarà con eguali norme compilato un verbale, nel quale si farà constare in modo distinto delle perdite e dei guasti derivanti dal semplice uso o da eventi di servizio: e delle perdite e dei guasti derivanti da incuria o comunque non giustificati e da imputarsi perciò ai battaglioni restituenti, coll' indicazione delle spese occorrenti per riparare le perdite ed i guasti.

128. Ogni battaglione è responsabile degli oggetti che gli sono consegnati, epperciò le perdite ed i deprezzamenti straordinari, non giustificati da eventi di servizio, saranno imputati a carico degli individui, ed in difetto ne dovrà essere rifatta la spesa dal bilancio della Provincia cui appartiene il battaglione, con regresso, ove ne sia il caso, verso il Comandante del battaglione.

129. Corre perciò stretto obbligo al Comandante del battaglione d'invigilare a che gli oggetti avuti in consegna non siano sciupati dagli individui, e siano invece sempre conservati a dovere; assoggetando quelli che non ne avvessero cura alle ritenenze per risarcire il relativo ammontare, ed ai castighi disciplinari di cui fossero meritevoli.

Capo IV — *Armi e munizioni.*

130. Le armi e le munizioni sono pure distribuite nel solo caso di mobilizzazione per Decreto Reale, e la distribuzione ha luogo d' ordine del Ministero della Guerra dai magazzini d'artiglieria di quelle località che verranno volta per volta designate, e constaro di

a) Un fucile con baionetta e fodero di baionetta,

Un assortimento da fucile,

Venti cartucce a pallottola con cassule per ogni furiere, sergente, caporale e milite;

b) Una sciabola di fanteria corta per ogni furiere, sergente, caporale e tamburino;

c) Una sciabola lunga per ogni furiere maggiore e capo tamburo;

d) Un piccozzino per ogni caporale.

131. Gli assortimenti da fucile sono di due specie, cioè da sergente e da caporale o milite.

Quello da sergente si compone di

Un ampollino da olio,
Un astuccio di setolini,
Una borsa di pelle,
Un caccialuminelli,
Un caccianoci,
Un cacciaviti,
Un cavastracci,
Un copriluminello,
Un manico di cacciaviti,
Una scatoletta da pomata da ungere le armi,
Un setolino d'acciarini,
Uno spilletto di ferro,
Un tiramolle,
Un turacciolo.

Quello da caporale e milite si compone di

Un ampollino da olio,
Un astuccio di setolini,
Un cacciaviti,
Un cavastracci,
Un copriluminello,
Un manico di cacciaviti,
Una scatoletta da pomata per ungere le armi,
Un setolino,
Uno spilletto di ferro,
Un turacciolo.

132. Gli ordini di distribuzione saranno impartiti dal Ministero della Guerra dietro le domande che dovranno inoltrare i Comandanti di battaglione, e la consegna delle armi e munizioni sarà eseguita nel luogo di convegno del battaglione stesso.

133. Le consegne delle armi saranno precedute da visite regolari da eseguirsi prima dello invio loro al luogo di distribuzione, e coll' intervento di un Ufficiale delegato dal battaglione ricevente, e si osserveranno in tali visite le norme stabilite per le distribuzioni delle armi ai corpi di regia truppa, facendo constare per

mezzo di appositi verbali delle qualità, quantità e condizioni delle armi distribuite.

134. Appena licenziato il battaglione si dovranno restituire le armi, non che le munizioni sopravanzate in quei magazzeni che dal Ministero della Guerra saranno designati, dietro le domande da inoltrarsi in proposito al Ministero predetto dai Comandanti di battaglione, ed in tale occasione si eseguirà la visita e la compilazione dei verbali nel modo prescritto dall'articolo precedente onde riconoscere le mancanze o deperimenti avvenuti nelle armi stesse.

135. Le disposizioni accennate agli art. 127, 128 e 129 relativamente agli oggetti di corredo sono onninamente applicabili al presente capo.

Capo V. — *Oggetti di grande arredo e di accampamento.*

136. Insieme agli oggetti di corredo, di cui è cenno al capo III, verranno colle stesse norme distribuiti dai magazzeni dell'amministrazione militare i seguenti oggetti di grande arredo e di accampamento sulla base della forza effettiva, cioè:

Giberne,
Centurini da fanteria completi,
Cinghie da fucili,
Casse da tamburo complete,
Portabacchette con bacchette,
Grembiali da tamburini,
Marcacampi,
Coperte da campo.

137. Sarà pure fornita al Comandante del battaglione una cassa ferrata a due chiavi per la custodia del denaro.

138. Le marmitte, bidoni e gli oggetti di cucina indispensabili saranno somministrati dietro richiesta del Comandante il battaglione dagli Uffici d'Intendenza militare dei luoghi dove il battaglione dovrà stanziare.

139. La consegna e la restituzione di tutti quanti gli oggetti suddetti, la ricognizione delle perdite e dei deterioramenti non giustificati da eventi di servizio procederanno colle norme stabilite dagli articoli 127, 128 e 129 della presente istruzione.

Capo VI. — *Casermaggio.*

140. La Guardia mobile è come ogni altro corpo di truppa alloggiata nelle caserme colla somministranza degli oggetti lette-

recci di cui può disporre l'Amministrazione militare secondo le circostanze di servizio e le località in cui è mobilizzata.

In difetto di letti sarà collocata sul piede di accantonamento.

141. La consegna del locale per uso di caserma da occuparsi dalla Guardia mobile sarà fatta in modo regolare all'Aiutante Maggiore del battaglione e colle formalità stabilite per le consegne dei locali di spettanza del Governo, compilando appositi testimoniali da vidimarsi da amendue le parti, sia ricevente che rimettente.

142. Gli oggetti di caserma sono provvisti dagli appaltatori dell'Amministrazione militare sulla produzione dei buoni fatti dall'Aiutante Maggiore, vidimati dall'Ufficio d'Intendenza militare, e si ricevono e si restituiscono nelle caserme.

Le coperte però, non che le lenzuola ed i capezzali, devono essere sia ritirati che restituiti dalla truppa stessa nei magazzeni degli appaltatori suddetti.

143. Tutti gli oggetti lettereccci, non che il restante materiale di caserma, saranno dall'Aiutante Maggiore inscritti sul quaderno Modello n. 15 alla parte 1.ª (caricamento), e fattone il riparto fra le compagnie, si inscriveranno alla parte 2.ª (scaricamento) distintamente per ogni compagnia; facendo firmare in margine i Comandanti delle medesime, per constatare il ricevimento degli oggetti suddetti.

144. L'uso e distribuzione dei letti, materiali di caserma e generi relativi, dovendo essere comprovato mediante appositi buoni, è dovere dell'Aiutante Maggiore di rilasciare all'appaltatore dell'Amministrazione militare i buoni numerici (servendosi del Modello n. 5) delle prestanze in natura ricevute dagli appaltatori anzidetti per tutto il tempo in cui il battaglione fruì di tale materiale; questi buoni saranno compilati colla scorta delle giornate di presenza della bassa forza desunte dal registro Modello n. 7, e saranno vidimati dall'Ufficio di Intendenza militare, al quale l'Aiutante Maggiore dovrà ricorrere ove avesse d'uopo di direzioni in proposito.

145. Dovendo il battaglione lasciare il presidio assegnatogli, prima di partire l'Aiutante Maggiore ritirerà dalle compagnie e restituirà agli appaltatori gli oggeti tutti ricevuti in caricamento, inscrivendoli nuovamente alla parte 2.ª, e facendo firmare l'appaltatore in margine al registro onde comprovare la fatta restituzione.

146. Colle norme stabilite dall'art. 141 per la consegna del locale di caserma all'arrivo del battaglione, si procederà egualmente per la restituzione del locale stesso, e colla scorta dei testimoniali di stato all'epoca del ricevimento si constaterà con apposito atto verbale delle degradazioni commesse nel locale per incuria o colpa di chi l'occupava.

147. Parimente degli oggetti guasti o smarriti di casermaggio si farà constare per mezzo di apposito verbale redatto dall'Intendenza militare, e firmato dall'Aiutante Maggiore e Comandante di compagnia se gli oggetti guasti o smarriti erano in distribuzione presso le compagnie.

148. Tanto i guasti prodotti nel locale di cui all'art. 146, che quelli di cui è caso all'articolo precedente, deggiono essere rimborsati sul luogo dal Comandante del battaglione, il quale ne farà la ritenuta ai Comandanti di compagnia sull'importo dell'assegno generale, in parti proporzionate ai guasti o smarrimenti avvenuti per incuria delle compagnie stesse.

149. Qualora però prima della partenza non si possa soddisfare a tali pagamenti per circostanze impreviste, il Comandante del battaglione rilascerà motivata dichiarazione sia all'appaltatore per gli oggetti di caserma, sia al comando militare per le degradazioni al locale, nella quale dichiarazione sarà annotata la somma di risarcimento dovuto sì per l'uno che per l'altro motivo; ed in questo caso il Comandante il battaglione dovrà dedurre l'importo di tali dichiarazioni dal foglio generale delle competenze, come somma da rimborsarsi al Governo.

150. Tutte le norme contenute in questo capo sia relative al materiale, che al locale di caserma, saranno nelle debite proporzioni osservate dai distaccamenti.

Capo VII. — *Contabilità di battaglione.*

151. L'Aiutante Maggiore del battaglione deve tenere i seguenti quaderni:

1. Giornale di cassa (Modello n. 6);
2. Registro della forza del battaglione (Modello n. 7);
3. Registro degli oggetti di spettanza del Governo (Modello n. 8).

152. Sul giornale di cassa saranno giornalmente inscritti gli introiti e le spese occorse nel battaglione.

Consistono i primi:

Negli acconti ricevuti dalle Tesorerie del Circondario in seguito alle richieste inoltrate agli Uffici d'Intendenza militare, come è specificato all'articolo 119.

Consistono le spese:

a) Nel pagamento dello stipendio agli Ufficiali, del soldo ed assegno generale;

b) Nel pagamento delle spese riconosciute indispensabili per il buon andamento dell'amministrazione e disciplina del battaglione.

153. Il registro della forza del battaglione deve essere tenuto

al corrente mediante le situazioni giornaliere che le compagnie rimettono all' Aiutante Maggiore: il che ad eseguire, prima operazione si è quella di trascrivere nella parte a ciò destinata le variazioni occorse nella giornata precedente, quindi copiare i totali della forza, ed il quantitativo delle razioni delle diverse competenze in natura, onde poter compilare il buono di cui è cenno all' art. 123.

154. Appena trascritte le situazioni predette, l' Aiutante Maggiore dovrà compilare l' elenco delle variazioni e la situazione, Modello n. 9, da consegnarsi all' Ufficio d' Intendenza militare, unitamente al buono delle somministranze in natura dovute al battaglione.

155. Il registro degli oggetti di spettanza del Governo si divide in due parti: la prima dimostra il caricamento del battaglione verso il Governo, e sulla medesima devono essere inscritte le varie somministranze fatte ai battaglioni dai magazzini dell' Amministrazione militare.

Sulla seconda si dimostra lo sfogo dato a tali somministranze, cioè se distribuite alle compagnie o restituite ai magazzini del Governo, e sì le une che le altre debbono essere comprovate da apposite ricevute da rilasciarsi dai Comandanti delle compagnie e dai contabili dei predetti magazzini.

156. Ordinato il licenziamento del battaglione, ed appena questo eseguito, il Comandante del battaglione sussidiato dall' Aiutante Maggiore dovrà tostamente:

a) Consegnare ai magazzini dell'amministrazione militare le armi, gli arredi ed oggetti di vestiario ed accampamento di spettanza del Governo, secondo le norme prescritte all' art. 127;

b) Compilare i fogli nominativi delle competenze delle compagnie (Modello n. 10), ed il foglio generale delle competenze del battaglione (Modello n. 11).

157. Compiuti gli incombenti indicati nel precedente articolo, il Comandante del battaglione rimetterà all' Ufficio d' Intendenza militare un elenco particolarizzato in duplice copia, di cui una sarà ritirata con quitanza della parte ricevente:

a) Il giornale di cassa con tutti i documenti a corredo comprovanti gli introiti e le spese fatte;

b) Il foglio generale delle competenze, al quale dovranno unirsi i fogli nominativi predetti;

c) Il registro degli oggetti di proprietà del Governo unendovi le ricevute degli oggetti restituiti;

d) Il registro della forza del battaglione;

e) Ed il quaderno del caricamento degli oggetti di caserma.

Capo VIII. — *Contabilità di compagnia.*

158. L'amministrazione delle compagnie è affidata ai rispettivi Comandanti, i quali ne rispondono in ogni sua parte al Comandante del battaglione.

159. Cinque sono gli stampati che occorrono alle compagnie:

1) La situazione numerica giornaliera da consegnarsi all'amministrazione del battaglione (Modello n. 12);

2) Il foglio di paga dovuta agli Ufficiali;

3) Il foglio del soldo dovuto alla bassa forza;

4) La dimostrazione dell'impiego dell'assegno generale (Modello n. 14).

160. La situazione numerica dimostra la posizione graduale della compagnia, le variazioni occorse nelle 24 ore precedenti, ed il quantitativo delle competenze in natura dovute per la giornata.

Prima di rimettere questa situazione all'Amministrazione del battaglione, le compagnie dovranno registrare sul foglio del soldo della cinquina le giornate di presenza di ogni grado, acciò siano alla fine della cinquina in caso di poter compilare il foglio predetto, di cui all'articolo 162.

161. Il foglio di paga degli Ufficiali è consegnato all'Amministrazione il 1° e 16 di ogni mese per la quindicina scaduta.

162. Il foglio del soldo alla truppa è consegnato all'Amministrazione il 1°, 6, 11, 16, 21, e 26 d'ogni mese per la cinquina scaduta.

In occasione che sieno somministrati i viveri in natura alla bassa forza, dai fogli del soldo si dovranno dedurre tanti centesimi 25 quante sono le razioni di viveri prelevate.

163. La dimostrazione dell'impiego dell'assegno generale deve dai comandanti di compagnia essere consegnata al Comandante del battaglione nel giorno stesso del licenziamento.

164. Il quaderno dei biglietti d'entrata all'ospedale è riempito di mano in mano che un individuo della compagnia cada ammalato e deggia essere ricoverato in uno spedale: la bolletta distaccata dalla matrice deve essere consegnata allo stabilimento in cui l'ammalato viene ricoverato.

Capo IX. — *Contabilità dei distaccamenti.*

165. Occorrendo che dal battaglione sia staccata una compagnia, il Comandante di essa dovrà nullameno continuare a rendere i suoi conti al Comandante del battaglione, dal quale riceverà i fondi bisognevoli.

Gli individui che per qualsivoglia motivo non potessero seguire la compagnia, passeranno nello stesso giorno a far parte di altra compagnia del battaglione.

166. E parimente quando venisse staccata una sola frazione di compagnia o formato un distaccamento composto, gli individui saranno considerati, in fatto di amministrazione, per tutta la durata del distaccamento, siccome componenti una compagnia distinta.

167. Il Comandante della compagnia distaccata e del distaccamento osserveranno verso il Comandante del battaglione e verso gli Uffici d'Intendenza militare quanto è rispettivamente prescritto da questa istruzione pel Comandante di un battaglione o di una compagnia.

168. Rientrando il distaccamento al battaglione, il Comandante di esso dovrà rimettere all'Amministrazione del battaglione il giornale di cassa, Modello n. 6, con tutti i documenti a corredo, comprovanti gli introiti e le spese fatte durante il tempo in cui rimase distaccato, e dovrà consegnare all'Amministrazione stessa il fondo in contanti che dal giornale di cassa risulta nelle sue mani.

169. Appena ricevuti tali documenti, il Comandante del battaglione ne ordinerà la minuta verificazione, e quindi prescriverà all'Aiutante Maggiore del battaglione di farne la trascrizione fedele sul giornale di cassa.

Capo X. — *Ordinario pei caporali e militi.*

170. Sempre quando non siano distribuiti i viveri per conto del Governo, il Comandante il battaglione di concerto coi Comandanti di compagnia dovranno provvedere perchè i caporali e militi (ed i sotto ufficiali se lo desiderano) abbiano un ordinario giornaliero, il quale sarà regolato secondo la località, e colle norme stabilite per le truppe stanziali, ed a tenore degli ordini in proposito, che la truppa riceverà dal Comando generale della Divisione da cui dipende il battaglione.

171. Ricevendo i viveri dal Governo, la bassa forza, come venne accennato all'art. 118, è soggetta alla ritenuta per centesimi 25 al giorno; oltre a ciò si dovranno dai Comandanti di compagnia ritenere centesimi 5 sul soldo giornaliero di caduno, onde provvedere alle spese del sale e condimento del rancio.

Capo XI. — *Assegno generale.*

172. L'assegno generale corrisposto dal Governo a cadun graduato di bassa forza e milite in ragione di centesimi 20 al giorno è composto:

1. Di centesimi cinque (5) come è stabilito per la truppa stanziale onde far fronte alle spese di bucato, barbiere, illuminazione, cancelleria e simili.

2. Di centesimi 15 equivalente al deconto giornaliero della fanteria di linea.

173. Ed è destinato:

a) Per sopperire alle spese di bucato e barbiere per gli uomini di bassa forza, ed a quelle di illuminazione e cancelleria tanto per gli uffici che per le compagnie, ecc.

b) Per fare eseguire le riparazioni più urgenti alla calzatura, alle vestimenta, alle armi ed agli oggetti di arredo.

c) Per provvedere gli uomini di bassa forza più bisognosi degli oggetti di corredo di assoluta necessità, non somministrati dal Governo, come sarebbero scarpe, camice, mutande, cravatte a ciarpa e simili.

174. L'Amministrazione di questo assegno generale è, in massima, riservata ai Comandanti delle compagnie sotto la sorveglianza del Comandante il battaglione.

Il fondo che non risulterà speso al giorno del licenziamento, sarà dai Comandanti delle compagnie repartito in contanti fra gli uomini di bassa forza

Capo XII. — *Servizio sanitario.*

175. Il servizio sanitario è fatto dal Medico del proprio battaglione, e gl'individui che cadono ammalati sono ricovrati negli ospedali militari o civili, dove ricevono uguale trattamento che gli individui dei corpi di truppa.

176. L'ammissione negli spedali ha luogo per mezzo di viglietto d'entrata, rilasciato dalla compagnia, e vidimato dal Medico e dall'Aiutante Maggiore del battaglione.

177. In difetto di Medici di battaglione, e nei distaccamenti, il servizio sanitario è fatto dai Medici militari che siano nel luogo, o da Medici del paese previo accordo, in quanto alla retribuzione, da fissarsi di concerto col Comandante militare o col Sindaco locale.

La spesa occorrente sarà abbuonata nel foglio generale delle competenze, cui dovranno essere unite le ricevute.

Capo XIII. — *Rassegna del personale, verificazione di cassa.*

178. I battaglioni della Guardia mobile sono, come gli altri corpi di truppa, soggetti alle riviste del personale per accertarne l'effettivo, ed alle verificazioni di cassa, che il Ministero della

Guerra creda di fare eseguire anche inopinatamente dalle Autorità a ciò delegate.

Capo XIV. — *Controllo amministrativo per parte degli Uffici d' Intendenza militare.*

179. Le contabilità della Guardia mobile sono soggette allo stesso controllo amministrativo che gli Uffici d' Intendenza militare esercitano, giusta i regolamenti, presso i corpi di truppa, epperciò quando è consegnata la situazione graduale numerica della forza di cui all' art. 144, l' Ufficio di Intendenza militare apre un quaderno per registrare i movimenti della forza; e che tiene sempre al corrente mercè le variazioni e situazione di cui all'art. 154, onde aver sempre i dati occorrenti per verificare le domande degli acconti ed i buoni delle competenze in natura.

180. Corre quindi stretto obbligo all' Ufficio d' intendenza militare di non dar corso alle domande degli acconti se prima non sia accertata la coincidenza della forza coi documenti presentati e la esattezza dei calcoli sia per le giornate che per le competenze.

181. L' Ufficio d' Intendenza esigerà che la consegna delle variazioni si faccia regolarmente in ogni giornata, ancorchè possa riuscir negativa, e si ricuserà alla firma dei buoni se non saranno consegnate le variazioni.

182. Allo scioglimento del battaglione l' Ufficio d' Intendenza militare riceverà dal Comandante di quello i documenti tutti costituenti la contabilità, di cui è cenno all' art. 157, e fattane una preliminare verificazione onde accertarsi che i documenti siano compiuti, ne farà la trasmissione al Ministero della Guerra unendovi gli stati delle variazioni giornaliere consegnate.

183. La consegna dovrà esser fatta non più tardi di giorni otto dopo lo scioglimento del battaglione.

Capo XV. — *Verificazione delle contabilità per parte del Ministero della Guerra.*

184. A misura che le contabilità siano trasmesse dagli Uffici d' Intendenza, il Ministero ne farà eseguire la verificazione, e stabiliti gli stati delle rettificazioni che occorressero, presenterà le contabilità alla disamina della Corte dei conti, e quindi ne farà spedire il mandato di saldo, nel quale saranno comprese le buonificazioni e deduzioni cui avesse dato luogo la verificazione.

185. Copia dello stato di rettificazione sarà trasmessa alla Prefettura del Circondario in cui fu mobilizzato il battaglione, mentre si annunzierà la spedizione del mandato di saldo, affinchè il

Comandante del battaglione possa conoscere il motivo delle variazioni.

186. Avvenendo il caso che alla chiusa della contabilità risulti avere il battaglione prelevato una somma eccedente le proprie competenze, la somma resterà nelle mani del Comandante il battaglione stesso sino a tanto che il Ministero della Guerra abbia promosso gli incumbenti opportuni presso il Ministero delle Finanze acciocchè ne sia autorizzato il versamento nella Tesoreria del Circondario.

La quitanza della somma versata sarà trasmessa al Ministero della Guerra, e verrà quindi unita al foglio generale delle competenze prima che sia sottoposto alla verificazione della Corte dei conti.

Torino addì 31 luglio 1862.

V. d' ordine di S. M.

U. Rattazzi.

A. Petitti.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Vista la Legge 4 marzo 1848 sulla Guardia Nazionale;

Considerando essere frequenti i casi in cui la Guardia Nazionale si trova a prestar servizio assieme alla Truppa;

Considerando essere opportuno stabilire in modo uniforme le norme di servizio e i rapporti fra la Guardia Nazionale e le Autorità Militari;

Sulla proposta dei Nostri Ministri dell'Interno e della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

TITOLO I.

Concorso della Guardia Nazionale nel servizio di piazza.

Art. 1. La Guardia Nazionale, quantunque per suo istituto affatto indipendente dall'Autorità Militare, può tuttavia in determinate circostanze essere richiesta a prestare il suo concorso nel servizio di piazza.

Art. 2. Avvenendo in una città o guarnigione, che per la partenza o per la diminuzione dell'ordinario presidio militare il servizio di piazza si trovi scoperto a malgrado delle diligenze usate per ridurlo nei più angusti confini, spetta al Comandante della piazza o del circondario farne rapporto al Comandante Generale di Divisione, invocando il sussidio della Guardia Nazionale.

In regola generale, i Comandanti Militari non potranno inoltrare simile domanda se non quando i soldati, pel disimpegno del loro servizio, non possano più avere due notti consecutive libere.

Art. 3. Il Generale di Divisione, riconosciuto il reale bisogno, si rivolge al Prefetto della Provincia, facendo appello al concorso della Guardia Nazionale.

Art. 4. La forza di Guardia Nazionale che venga, in seguito ai presi concerti, posta a disposizione dell'Autorità Militare pel servizio di piazza, dipende *per ciò che riflette simile servizio* dal Comando Militare di piazza che ne ha la responsabilità. Da esso Comando riceve le consegne, a lui trasmette i rapporti ed a lui si rivolge per ogni occorrenza.

Ai posti che la Guardia Nazionale occupa in tal modo, saranno accordate le competenze di casermaggio per cura dell'Autorità Militare.

Art. 5. Il servizio che fa la Guardia Nazionale per proprio conto ed all'infuori del servizio di piazza, le guardie ai proprii quartieri e le guardie di onore sue particolari, come al Parlamento, al Municipio e simili, sono pienamente indipendenti dall'Autorità Militare.

Art. 6. Ogni qualvolta la Guardia Nazionale concorre al servizio di piazza, le si debbe far conoscere la parola d'ordine per la Truppa, e le pattuglie e ronde che essa fa, hanno gli stessi doveri e gli stessi diritti che le pattuglie e ronde militari.

Il loro numero e forza sarà stabilito dal Comando di piazza.

Art. 7. Alla Guardia Nazionale si dovranno di preferenza assegnare i posti che hanno per iscopo la tutela della sicurezza pubblica, le guardie alle Casse, Tesorerie e Stabilimenti pubblici, verranno in seguito le guardie alle prigioni, e per ultimo quelle ai Magazzini e Stabilimenti militari.

Non si dovrà però mai impiegare la Guardia Nazionale per custodia delle Caserme, le quali in assenza di Truppa dovranno rimanere chiuse.

Art. 8. Le guardie d'onore miste, cioè fornite contemporaneamente dalla Guardia Nazionale e dalla Truppa, costituiscono un servizio distinto e separato, sebbene nel medesimo sito e pel medesimo scopo. La Guardia Nazionale deve schierarsi a destra e la Truppa a sinistra; le sentinelle possono essere doppie o semplici,

possono essere rilevate ad ore differenti e debbono esser poste e mutate ciascuna dal proprio caporale. Le consegne saranno date in modo separato alla Guardia Nazionale ed alla Truppa dalla persona o per ordine della persona o Autorità all' abitazione della quale sono preposte.

Saranno presi gli opportuni concerti fra i due Comandanti di Guardia Nazionale e Truppa per la conveniente regolarità del servizio.

Art. 9. La Guardia Nazionale può prendere le armi per esercizi, parate ecc., senza verun obbligo d'informarne il Comando di piazza, eccezione fatta per le piazze forti, in cui per cura del Sindaco deve esserne dato preavviso alla Autorità Militare (articolo 63 della Legge 4 marzo 1848).

Art. 10. La Guardia Nazionale ha diritto eguale a quello della Truppa di fare le proprie esercitazioni sulla piazza d' armi. Il Sindaco però dovrà darne preventivo avviso all' Autorità Militare locale, e prendere colla medesima gli opportuni concerti per evitare gli ingombri e confusioni.

TITOLO II.

Servizio misto per tutela dell' ordine pubblico.

Art. 11. Nel caso d'incendi ed ogni altra circostanza di tutela dell' ordine pubblico, in cui concorrono contemporaneamente Guardia Nazionale e Truppe, i Comandanti superiori di amendue le forze ricevono ciascuno direttamente per conto proprio le istruzioni dall' Autorità competente. Le forze sono collocate nei luoghi che vengono assegnati, senza distinzione di precedenza, somministrando il numero e la forza dei drappelli e sentinelle che vengono richiesti. Spetta ai rispettivi Comandanti il designare questi drappelli e sentinelle, dando le opportune istruzioni per compiere l' intento voluto e prendendo quei mutui concerti che la natura dei casi richiede.

Art. 12. Quando si tratti di *repressione di tumulti*, l'Autorità Politica si vale anzitutto delle forze di sicurezza pubblica e della Guardia Nazionale.

Nel caso che la loro opera riesca inefficace e l' Autorità Politica sia obbligata a far intervenire la Truppa per agire, l' Autorità Militare concentra in sè il comando superiore di tutte le forze.

Art. 13. Avvenendo che la Guardia Nazionale presti il concorso per scorte di materiali da guerra, polveri, prigionieri, ecc. non che nel caso di perlustrazioni militari o colonne mobili miste di Truppa e Guardia Nazionale contro briganti, malviventi e simili, l'Autorità Superiore Militare che dirige e presenzia tali operazio-

ni, avrà il comando diretto sia della Guardia Nazionale, sia della Truppa.

Art. 14. Per radunare la Guardia Nazionale nei presidii militari, dessa Guardia Nazionale, non può far uso d'altro segnale che dell'*assemblea* e reciprocamente la Truppa dovrà servirsi della stessa batteria e suono, qualora fosse accantonata o sparsa nell'abitato.

La *generale* è riservata solo per circostanze urgenti e straordinarie, e non può esser battuta nè dalla Guardia Nazionale, nè dalla Truppa senza autorizzazione della Autorità Politica locale previi concerti coll'Autorità Militare, all'eccezione delle piazze forti, dove l'autorizzazione di battere la *generale* deve all'evenienza darsi dall'Autorità Militare.

TITOLO III.

Parate, riviste, scorte d'onore, onori funebri, ecc.

Art. 15. Nelle parate e riviste fatte contemporaneamente dalla Truppa e dalla Guardia Nazionale, i Comandanti prenderanno i rispettivi accordi per mezzo del Prefetto dall'Autorità Militare o dall'Autorità Politica. Se trattasi di festa civile, spetta all'Autorità Militare assumere presso l'Autorità Politica i convenienti concerti: se invece trattasi di festa militare, spetta all'Autorità Politica assumere presso il Comando Militare i concerti stessi.

Nei casi dubbii apparterrà all'Autorità Militare il prendere l'iniziativa dei concerti presso l'Autorità Politica.

Art. 16. In caso di parata la Guardia Nazionale ha sempre la precedenza stabilita dall'art. 62 della Legge 4 marzo 1848.

Se l'ordine di parata sia in linea semplice di schieramento la Guardia Nazionale sarà alla destra della Truppa.

Se l'ordine sarà di doppio schieramento, ossia formando spalliera fra mezzo alla quale dovrà passare la persona e suo seguito, la Guardia Nazionale sarà collocata a destra, e la Truppa a sinistra (ritenendosi per destra quella parte a cui troverassi il braccio destro del Principe o della persona a cui si rendono gli onori, allorchè passa la prima volta in quella via da ambe le parti costeggiata dalle schiere).

Art. 17. A tenore dell'art. 62 della Legge sulla Milizia Comunale trattandosi di *feste* o *cerimonie civili* a cui concorrono Guardie Nazionali e Truppe, quando le une e le altre siano riunite nello stesso sito, il Comando Superiore d'ambi i Corpi appartiene a quello degli Ufficiali che è più elevato in grado o più anziano, presa per base di anzianità, per quanto riflette la Guardia Nazionale, il giorno della seguita ricognizione, ed avvertendo che

ogni elezione novella distrugge onninamente gli effetti dell'elezione precedente.

Art. 18. Le attribuzioni di comando conferite dall'articolo precedente si limitano al solo tempo in cui dura la parata o rivista.

Ove dopo la rivista abbia luogo lo sfilamento, il Comandante Superiore si pone a capo della colonna, sia della Guardia Nazionale che della Truppa.

Art. 19. Nei casi in cui si debba sfilare in parata davanti alle Autorità Civili e Militari, le Autorità Civili prenderanno posto alla parte destra della colonna per presenziare lo sfilamento della Guardia Nazionale ed assistere quindi a quello della Truppa; e l'Autorità Militare prenderà posto alla sinistra per assistere allo sfilamento della Guardia Nazionale e per presenziare quindi a quello della Truppa.

Durante lo sfilamento, la musica e i tamburi della Guardia Nazionale si collocheranno alla sinistra dell'Autorità Militare e reciprocamente la musica ed i tamburi della Truppa si collocheranno a suo tempo alla sinistra dell'Autorità Politica.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta officiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 gennaio 1865.

VITTORIO EMANUELE

A. Petitti.
C. Lanza

SERIE SECONDA.

LEGGI FONDAMENTALI AMMINISTRATIVE

VITTORIO EMANUELE II.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato.
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvate ed avranno vigore in tutto il Regno le seguenti Leggi:

Legge sull' Amministrazione comunale e provinciale, che costituisce l' allegato A.

Legge sulla sicurezza pubblica, che costituisce l'allegato B.

Legge sulla sanità pubblica, che costituisce l' allegato C.

Legge sull' istituzione del Consiglio di Stato, che costituisce l' allegato D.

Legge sul contenzioso amministrativo, che costituisce l' allegato E.

Legge sulle opere pubbliche, che costituisce l' allegato F.

Art. 2. È data facoltà al Governo d'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle Provincie e dei Circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente necessità, udito il parere dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali specialmente interessati, nonchè il parere del Consiglio di Stato, allo scopo di semplificare la pubblica amministrazione e diminuire le spese.

Art. 3. I poteri eccezionali accordati col precedente articolo cessano coll' esecuzione loro data mediante la pubblicazione del relativo Decreto R., e in ogni caso con tutto l' anno 1865.

Collo stesso Decreto R. sarà pubblicata la tabella delle circoscrizioni amministrative del Regno.

Art. 4. Il Capoluogo della provincia di Noto è restituito alla città di Siracusa, dalla quale assumerà il nome la Provincia stessa.

La città di Noto ritorna Capoluogo di circondario.

Art. 5. Il Governo del Re è autorizzato a dare i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione del precedente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 20 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. Lanza
S. Jacini.

Num. 1.°

LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

TITOLO PRIMO

Divisione del territorio del Regno e autorità governative.

Art. 1. Il Regno si divide in provincie, circondari, mandamenti e comuni.

Art. 2. In ogni provincia vi è un prefetto ed un Consiglio di prefettura.

Art. 3. Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia;

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi, e veglia sul mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa elevando ove occorra i conflitti di giurisdizione secondo la legge 20 novembre 1859 (numero 3780); (a).

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi;

Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio;

Sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata;

(a) Ved. la legge qui citata in piedi alla presente Legge comunale e provinciale.

Dipende dal ministro dell' interno, e ne eseguisce le istruzioni.

Art. 4. Se il prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il consigliere di prefettura che sarà a ciò espressamente destinato per regio decreto.

Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza potrà essere con reale decreto provveduto per una reggenza temporaria.

Art. 5. Il Consiglio di prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi.

È chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal prefetto.

I membri del Consiglio compiono le incumbenze amministrative che loro vengono dal prefetto affidate.

I segretari presso le prefetture potranno essere incaricati per decreto reale delle funzioni di consigliere.

Art. 6. Il Consiglio di prefettura si compone di un numero di consiglieri non maggiore di tre. Vi potranno anche essere due consiglieri aggiunti.

È preseduto dal prefetto o da chi ne fa le veci.

Art. 7. In ogni circondario vi è un sottoprefetto che compie sotto la direzione del prefetto le incumbenze che gli sono commesse dalle leggi. eseguisce gli ordini del prefetto, e provvede nei casi d' urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Art. 8. Il prefetto od i sotto-prefetti, e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell' esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 9. Presso ogni prefettura e sotto-prefettura sono stabiliti impiegati di segreteria.

La relativa pianta sarà determinata per decreto reale.

TITOLO SECONDO

Dell' amministrazione comunale

CAPO I.

Del comune

Art. **10**. Ogni comune ha un Consiglio comunale ed una Giunta municipale.

Deve inoltre avere un segretario ed un uffizio comunale.

Più comuni possono prevalersi dell' opera di uno stesso segretario, ed avere un solo archivio.

Art. **11**. Il Consiglio è composto:

Di 80 membri nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

Di 60 membri nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

Di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti;

Di 30 membri nei comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti;

Di 20 membri in quelli che supera i 3,000 abitanti;

Di 15 membri negli altri;

E di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Art. **12**. La Giunta municipale si compone, oltre al sindaco, di:

Dieci assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

Di otto assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

Di sei nei comuni che hanno più di 30,000 abitanti;

Di quattro in quelli che ne hanno più di 3,000;

Di due negli altri.

In tutti questi casi il numero dei supplenti sarà di due.

Art. **13**. Il Governo del Re potrà decretare l' unione di più comuni qualunque sia la loro popolazione, quando i Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

Le deliberazioni dei Consigli saranno pubblicate. Gli elettori ed i proprietari avranno facoltà di fare le loro opposizioni, che ver-

ranno trasmesse al prefetto. Questi trasmetterà al Governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendone il suo parere.

Sarà in facoltà dei comuni che intendono riunirsi tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi. Sarà pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie al mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche, come le altre indicate nei numeri 11, 12 e 13 dell'articolo 116, e nel primo paragrafo dell'articolo 237.

Art. **14**. I comuni contermini che hanno una popolazione inferiore a 1,500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, potranno per decreto reale essere riuniti, quando il Consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

In questi casi i Consigli comunali dovranno dare le loro deliberazioni, e gl'interessati saranno sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e potrà farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo, quando così richiedano le circostanze speciali.

Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nell'articolo precedente.

Art. **15**. Le borgate o frazioni di comune possono chiedere per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere in seguito al voto favorevole del Consiglio provinciale un decreto reale, che le costituisca in comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4,000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali sieno naturalmente separate dal comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Per decreto reale potrà una borgata o frazione essere segregata da un comune, ed aggregata ad altro contermine, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori della borgata o frazione, e concorra il voto favorevole tanto del comune a cui essa intende aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del Consiglio del comune, a cui la frazione appartiene.

Art. **16**. Ferma stando l'unità dei comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese potranno essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provve-

dere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che sarà dato per decreto reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda sarà notificata al Consiglio comunale, che avrà diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.

Il prefetto trasmetterà al Governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del Consiglio comunale.

CAPO II.

DELLE ELEZIONI.

Art. 17. I consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno 21 anni compiuti, che godono dei diritti civili, e che pagano annualmente nel comune per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura:

Lire 5 nei comuni di 3000 abitanti o meno;
Lire 10 in quelli di 3000 a 10,000 abitanti:
Lire 15 in quelli di 10,000 a 20,000 abitanti;
Lire 20 in quelli di 20,000 a 60,000 abitanti;
Lire 25 nei comuni oltre 60,000 abitanti.

Tuttavia nei comuni nei quali il numero degli elettori non è doppio di quello dei consiglieri da eleggersi, saranno ammessi all'elettorato altrettanti fra i maggiori imposti dopo quelli precedentemente contemplati, quanti bastino a compiere il numero suddetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo i cittadini delle altre provincie d'Italia, ancorchè manchino della naturalità.

Art. 18. Sono altresì elettori:

I membri delle Accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di agricoltura e commercio;

Gli impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re, o addetti agli uffizi del Parlamento:

I militari decorati per atti di valore;

I decorati per atti di coraggio o di umanità:

I promossi ai gradi accademici;

I professori ed i maestri autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche;

I procuratori presso i Tribunali e le Corti d'appello, notai, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti e veterinari appprovati;

Gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti.

Art. 19. I contribuenti contemplati nell'articolo 17 debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.

Gli altri elettori compresi nell'articolo precedente voteranno nel comune del loro domicilio d'origine, ed ove lo abbiano abbandonato in quello in cui avranno fissata la residenza e fattane la legale dichiarazione.

Art. 20. Si ritengono come inscritti da sei mesi sui ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

Art. 21. Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

Al marito, della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.

Art. 22. La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato.

Il padre può delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali.

Nel delegato debbono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

La delegazione non può farsi che per atto autentico, ed è sempre rivocabile.

Art. 23. La contribuzione pagata da proprietari indivisi, o da società commerciali in nome collettivo, sarà, nello stabilire il censo elettorale, ripartita egualmente tra gli interessati, a meno che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore.

Art. 24. Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto od a masserizie beni stabiliti, potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista o dal padrone, senza che ne sia diminuito il diritto di questi.

Quando il dominio diretto, l'affittamento od il masserizio spettino per indiviso a più persone, sarà loro applicabile il disposto dell'articolo precedente.

Art. 25. Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati:

Gli ecclesiastici e ministri dei culti che abbiano giurisdizione

o cura d'anime: coloro che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

I funzionari del Governo che debbono invigilare sull'amministrazione comunale e gl' impiegati dei loro uffizi;

Coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra; coloro che hanno il maneggio del denaro comunale, o che non ne abbiano reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente col comune.

Art. **26**. Non sono nè elettori, nè eleggibili gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri: le donne, gl'interdetti, o provvisti di consulente giudiziario; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione di beni, finchè non abbiano pagati intieramente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni, mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode o attentato ai costumi.

Art. **27**. Non possono essere contemporaneamente consiglieri nello stesso comune gli ascendenti, i discendenti, lo suocero ed il genero.

I fratelli possono essere contemporaneamente membri del Consiglio, ma non della Giunta municipale.

Art. **28**. I nomi degli elettori sono inscritti in una lista compilata dalla Giunta municipale, e dalla medesima riveduta ogni anno per le opportune modificazioni almeno quindici giorni prima della convocazione del Consiglio comunale per la Sessione di primavera.

Art. **29**. La lista deve indicare accanto al nome di ogni inscritto:

1. Il giorno ed il luogo della sua nascita:
2. L'atto, ove occorra, che prova il domicilio nel comune;
3. Il numero d'iscrizione nei ruoli delle contribuzioni dirette e la quota d'imposta pagata dall'inscritto;
4. Ogni altro titolo o qualità che gli conferisca il diritto elettorale.

Art. **30**. Nella prima domenica successiva al compimento della lista verrà notificato al pubblico che questa starà depositata in una sala del comune per giorni otto, onde durante questo termi-

ne possa chiunque esaminarla e presentare all' amministrazione comunale quei richiami che crederà di suo interesse.

Art. 31. La lista, previo esame dei richiami presentati, sarà riveduta e deliberata dal Consiglio, e quindi nuovamente pubblicata, in conformità dell'articolo precedente, per altri otto giorni.

Alla lista sarà unito l'elenco dei nomi che il Consiglio vi avrà aggiunti o cancellati. Sarà dato avviso al pubblico che vi è diritto a richiamo nel termine di giorni dieci dalla scadenza di quello avanti prefisso.

Art. 32. Entro 48 ore dal primo giorno della nuova pubblicazione saranno avvisati per iscritto con intimazione a domicilio i cittadini stati esclusi dalla lista.

L'intimazione dovrà esprimere i motivi dell'esclusione, ed essere fatta senza spesa per opera degli inservienti del comune.

Art. 33. Scorso il termine prefisso ai reclami, la lista originale con tutti i documenti e con una copia dei ruoli delle contribuzioni dirette sarà trasmessa al prefetto, che ne farà ricevuta alla Giunta municipale.

Un esemplare della lista sarà serbato nella segreteria del comune.

Art. 34. Ogni cittadino godente del diritto elettorale nel comune potrà reclamare al prefetto l'inscrizione di un cittadino ommesso sulla lista elettorale, o per la cancellazione di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che per la riparazione di qualunque altro errore incorso nella formazione delle liste elettorali.

I richiami potranno essere indirizzati al prefetto anche per mezzo dell' uffizio comunale.

Ai richiami dovrà essere unito un certificato dell' esattore comunale comprovante il deposito della somma di lire 10 fatto dal reclamante.

Questa somma sarà restituita ove sia fatto luogo al richiamo, ed in caso diverso sarà devoluta agli istituti locali di carità.

Dei richiami sarà sempre rilasciata ricevuta.

Il sotto-prefetto potrà proporre d' ufficio al prefetto quelle rettificazioni che creda necessarie.

Art. 35. Niuno dei richiami accennati nell' antecedente articolo sarà ammesso, se proposto da un terzo o d' ufficio, salvo

consti della notificazione giudiziaria alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi, a contare da quello della notificazione.

Art. 36. La Deputazione provinciale pronunzierà sui richiami menzionati nell'art. 34, nei cinque giorni da quello del loro ricevimento, qualora essi sieno proposti dall'individuo stesso che v'ha interesse, o dal suo mandatario, e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'articolo precedente, dove siano fatti dai terzi o d'uffizio; le decisioni saranno motivate e notificate agli interessati.

Art. 37. Colle stesse norme di cui nell'articolo precedente, la Deputazione provinciale aggiungerà alle liste quei cittadini che riconoscerà avere le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente ommessi od indebitamente cancellati.

Ne cancellerà nello stesso modo, se ancora non lo furono dal Consiglio comunale:

1. Gli individui che si resero defunti;

2. Quelli la cui inscrizione sulla lista sia stata annullata dalle autorità competenti;

3. Coloro che avranno incorso la perdita delle qualità richieste;

4. Quelli che fossero stati inscritti indebitamente, non ostante che la loro inscrizione non sia stata impugnata.

Art. 38. Alle liste deliberate dai Consigli comunali, o riformate dalla Deputazione provinciale, non si faranno, sino alla revisione dell'anno successivo, altre correzioni, fuori quelle che fossero ordinate giudiziariamente, o che sieno l'effetto di morte degli elettori, o di perdita dei diritti civili da essi incorsa in virtù di una sentenza passata in giudicato.

Art. 39. I comuni ed i privati che volessero contraddire ad una decisione pronunziata dalla Deputazione provinciale, o lagnarsi di denegata giustizia, potranno promuovere la loro azione presso la Corte d'appello, presentando i titoli che danno appoggio alla loro domanda entro il termine di giorni dieci dall'intimazione del provvedimento, contro il quale reclameranno.

Dove la decisione della Deputazione provinciale avesse rigettata una domanda d'inscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà chiesta l'inscrizione.

Art. 40. La causa sarà decisa sommariamente ed in via d'urgenza senzachè sia d'uopo del ministerio di causidico o d'avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei consiglieri della Corte, sentita la parte od il suo difensore, e sentito pure il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 41. Una copia del ricorso d'appello, nel termine di tre giorni dalla presentazione del medesimo, verrà depositata nell'uffizio del Ministero Pubblico presso la Corte, dal quale sarà trasmessa alla Deputazione provinciale.

Questa potrà inviare al Ministero Pubblico i titoli e i documenti che crederà opportuni allo schiarimento dei fatti.

I titoli e documenti medesimi saranno depositati nella segreteria della Corte, onde gl'interessati ne prendano visione, e saranno poi uniti agli atti.

Art. 42. Se vi è ricorso in Cassazione, la Corte provvederà a termini dell'art. 40.

Art. 43. L'appello introdotto nel termine indicato all'art. 39 contro una decisione, per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 44. I ricevitori delle contribuzioni dirette, ed i tesorieri comunali dove esistono, saranno tenuti di spedire su carta libera, ad ogni persona portata sul ruolo, l'estratto relativo alle sue imposte, ed a chiunque creda di contraddire ad un'inscrizione fatta sulla lista, i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai ricevitori e dai tesorieri comunali che cinque centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Art. 45. La Giunta municipale farà eseguire sulla lista le rettificazioni decretate dalla Deputazione provinciale ed ordinate in virtù di sentenze profferite nelle forme prescritte negli articoli che precedono, sulla notificazione che ad essa ne verrà fatta.

Art. 46. Le elezioni si faranno dopo la tornata di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.

Un manifesto della Giunta pubblicato quindici giorni prima indica il giorno, l'ora ed i luoghi della riunione.

Art. 47. Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Deputazione provinciale, per i comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale, o della maggioranza degli abitanti di una frazione, sentito il Consiglio stesso, potrà ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse frazioni in proporzione della popolazione, e determinare la circoscrizione di ciascuna di esse.

La determinazione della Deputazione sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio sedarato.

Art. **48.** Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

Art. **49.** Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea. Eccedendo gli elettori il numero di 400, il comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto nell' ultimo paragrafo dell'art. 47.

Art. **50.** Avranno la presidenza degli uffizi provvisorii delle adunanze elettorali il sindaco, gli assessori, ed in caso d' impedimento i consiglieri più anziani.

I due elettori più anziani d' età ed i due più giovani faranno le parti di scrutatori.

L' ufficio nominerà il segretario, che avrà voce consultiva.

Art. **51.** La lista degli elettori, quella dei consiglieri da surrogarsi, e la lista dei consiglieri che rimangono in uffizio, dovranno restare affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.

Art. **52.** L' adunanza elegge a maggioranza relativa di voti il presidente e quattro scrutatori definitivi, tenendo nota degli eletti che dopo questi ebbero maggior numero di voti.

L' uffizio così definitivamente composto nomina il segretario definitivo avente voce consultiva.

Art. **53.** Se il presidente di un collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo scrutatore sarà colui che dopo gli eletti ebbe maggiori suffragi.

La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia o di assenza di alcuno fra gli scrutatori.

Art. 54. Il presidente è incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l'ordine e la tranquillità.

Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

Art. 55. Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che dell'elezione dei consiglieri; è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Art. 56. Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

Art. 57. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in una adunanza elettorale in cui non dovesse intervenire, o che si fosse giovato di falsi titoli o documenti per essere iscritto sulle liste elettorali, perderà per dieci anni l'esercizio d'ogni diritto politico, senza pregiudizio delle pene che potessero per lo stesso fatto essergli inflitte a termine del Codice penale.

Ara. 58. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando o affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con un'ammenda di lire 10 a 50, e sussidiariamente coll'arresto od anche col carcere da sei a trenta giorni.

Saranno puniti colla stessa pena coloro che non essendo nè elettori, nè membri dell'ufficio s'introdurranno durante le operazioni elettorali nel luogo della adunanza, e coloro che, non curando gli ordini del presidente, volessero far discussioni, dar prove di approvazione o di disapprovazione, od eccitassero altrimenti tumulto.

Il presidente ordinerà che sia fatta menzione della cosa nel verbale dell'adunanza, che verrà trasmesso all'autorità giudiziaria per il relativo procedimento.

Art. 59. Niun elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

Art. 60. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione dei consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d'una sentenza della Corte d'appello, con cui si dichiari che essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 43.

Art. **61**. Aperta la votazione per l'elezione dei consiglieri, il presidente chiama ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.

L'elettore rimette la sua scheda manoscritta e piegata al presidente che la depone nell'urna.

Art. **62**. A misura che le schede si vanno riponendo nell'urna, uno degli scrutatori od il segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinato, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri dell'adunanza.

Art. **63**. Ad un'ora dopo mezzodì, sempreché sia già trascorsa un'ora dal termine del primo appello, si procede ad una seconda chiamata degli elettori che non hanno ancora votato.

Eseguita quest'operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione.

Art. **64**. La tavola cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

Art. **65**. Aperta l'urna e riconosciuto il numero delle schede, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente che ne dà lettura ad alta voce, e la fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato dello scrutinio è immediatamente reso pubblico.

Art. **66**. Compiuto lo scrutinio, le schede sono arse in presenza degli elettori, salvo quelle su cui nascesse contestazione, le quali saranno unite al verbale e vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio.

Art. **67**. Delle operazioni elettorali si farà constare per mezzo di processo verbale sottoscritto dai membri dell'ufficio.

Art. **68**. Ove il numero degli elettori esiga la divisione in più sezioni, lo scrutinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione in conformità degli articoli precedenti.

Il presidente di ciascuna sezione reca immediatamente il processo verbale all'ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i presidenti delle sezioni procede al computo generale dei voti.

Il presidente della sezione principale proclama il risultato dell' elezione

I membri dell' ufficio principale in concorso dei presidenti delle sezioni redigono processo verbale prima di sciogliere l' adunanza.

Art. 69. Si avranno per non iscritti i nomi che non portino sufficiente indicazione delle persone elette ed i nomi di persone non eleggibili, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri a nominarsi; la scheda resterà valida nelle altre parti.

Art. 70. Saranno nulle le schede nelle quali l' elettore si sarà fatto conoscere.

Art. 71. S'intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore d' età fra gli eletti otterrà la preferenza.

Art. 72. Se l' elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all' art. 27, il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi sostituendovi quelli che ebbero maggiori voti.

Chi fosse eletto in più frazioni può ottare per una di esse nel termine di otto giorni.

In difetto la Giunta municipale estrae a sorte la frazione che l' eletto ha da rappresentare.

Nelle altre frazioni s' intendono eletti quelli che successivamente ottennero più voti.

Art. 73. L' ufficio pronunzia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni dell' adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui richiami intorno allo scrutinio.

Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e delle decisioni profferite dall' ufficio.

Le note o carte relative a tali richiami saranno munite del *visto* dai membri dell' ufficio ed annesse al verbale.

Art. **74**. Il processo verbale dell' elezione è indirizzato al prefetto o sotto-prefetto rispettivamente fra giorni tre dalla sua data.

Se ne conserverà un esemplare nella segreteria del comune, il quale sarà certificato conforme all' originale dai membri dell' ufficio.

La Giunta nello stesso termine di giorni tre pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Art. **75**. Contro alle operazioni elettorali è ammesso il ricorso al Consiglio comunale, e da questo alla Deputazione provinciale, la quale pronuncierà a termini dell' art. 36. Quando la decisione del Consiglio comunale versi sulla capacità legale di un cittadino ad essere elettore od eleggibile è aperta la via all' azione giuridica a senso dell' art. 39.

Art. **76**. L' art. 54 ed i susseguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

CAPO III.

Dei Consigli comunali.

Art. **77**. I Consigli comunali si adunano in Sessione ordinaria

La prima in marzo, aprile o maggio;

La seconda in ottobre o novembre.

Queste Sessioni verranno chiuse entro i mesi di maggio e novembre.

La Sessione non può durare più di 30 giorni, a meno che lo permetta la Deputazione provinciale.

Art. **78**. Il prefetto, sull' istanza della Giunta municipale, e di quella di una terza parte dei consiglieri, ed anche d' uffizio, può ordinare la riunione straordinaria del Consiglio comunale per deliberare sopra oggetti particolari che dovranno essere indicati.

Ogni altra adunanza del Consiglio è illegale.

Art. **79**. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta a domicilio per avviso scritto.

Art. **80**. L' avviso per le Sessioni ordinarie debbe farsi quindici giorni innanzi a quello indetto per esse.

Per le altre debbe farsi in modo che i consiglieri dimoranti nel territorio comunale lo possano ricevere in tempo utile. In questo caso debbe specificare gli oggetti dell' adunanza.

Art. 81. Il prefetto ed il sotto-prefetto possono intervenire ai Consigli anche per mezzo di altri uffiziali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

Art. 82. Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gl'interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento, e vederne i conti.

Quando gl'interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gl'interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del comune o di altre frazioni del medesimo, il prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività od i parrocchiani per la nomina di tre commissari, i quali provvedono all'amministrazione dell'oggetto in controversia colle facoltà spettanti al Consiglio comunale.

Dalle decisioni del prefetto è aperto il ricorso in via gerarchica.

Sarà inteso il voto del Consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

Art. 83. Sono soggetti all'esame del Consiglio i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevono sussidi dal Comune.

Il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, pronunzia sulle questioni che sorgessero in conseguenza di questo esame.

Art. 84. Il Consiglio comunale nella Sessione di autunno:

Elegge i membri della Giunta municipale;

Delibera il bilancio attivo e passivo del comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

Nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale.

Art. 85. Nella Sessione di primavera:

Rivede e stabilisce le liste elettorali;

Esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori e delibera sulla sua approvazione.

Art. **86**. Tanto il sindaco quanto gli altri membri della Giunta di cui si discute il conto hanno dritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dall' ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione.

Niuno di essi, trovandosi in ufficio, potrà presiedere al Consiglio durante questa discussione. Il Consiglio eleggerà un presidente temporaneo.

Art. **87**. Nell' una e nell' altra Sessione il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

1. Agli uffizi, agli stipendi, alle indennità ed ai salari;

2. Alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salve le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

La nomina del segretario non può aver luogo fuorchè colle condizioni da stabilirsi con regolamento approvato con decreto reale;

3. Agli acquisti, all' accettazione ed al rifiuto dei lasciti e doni;

4. Alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra dritti di proprietà e di servitù;

5. Alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degli investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

6. Ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al comune; come pure ai regolamenti d' igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni;

7. Alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

8. Alle costruzioni ed al traslocamento dei cimiteri;

9. Al concorso del comune all' esecuzione d' opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge;

10. Alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un' altra del bilancio;

11. Ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell' interesse del comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione.

E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono proprii dell' amministrazione municipale e che non sono attribuiti alla Giunta od al sindaco.

Art. **88**. Le sedute del Consiglio comunale saranno pubbliche quando la maggioranza del Consiglio lo decida.

La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questioni di persone.

Art. **89**. I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo si tratti della decisione di cui all' articolo precedente. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell' ordine di prima convocazione, queste non potranno essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. **90**. Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia all' albo pretorio nel primo giorno festivo, e di mercato, successivo alla loro data.

Ciascun contribuente nel comune potrà aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi dritti fissati con decreto reale.

CAPO IV.

Della Giunta municipale.

Art. **91**. Il Consiglio comunale elegge nel suo seno i membri della Giunta a maggioranza assoluta di voti.

La Giunta si rinnova ogni anno per metà: i membri che escono d' ufficio al termine dell' anno sono sempre rieleggibili.

Art. **92**. La Giunta municipale rappresenta il Consiglio comunale nell' intervallo delle sue riunioni, ed interviene nelle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del Consiglio.

Art. **83**. Appartiene alla Giunta:

1. Di fissare il giorno per l' apertura delle Sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio;

2. Di nominare e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti del comune;

3. Di deliberare intorno all' erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all' altro nella stessa categoria;

4. Di conchiudere le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatorii per legge, o deliberati in massima dal Consiglio;

5. Di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, sì generali che speciali;

6. Di formare il progetto dei bilanci;
7. Di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
8. Di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali;
9. Di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;
10. Di dichiarare i prezzi nelle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;
11. Di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili quando non vi sia una particolare convenzione;
12. Di promuovere le azioni possessorie.

Art. **94**. In caso d'urgenza la Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, dandone immediata comunicazione al prefetto, e riferendone al Consiglio medesimo nella prima adunanza. A queste deliberazioni d'urgenza è applicabile il disposto dell'articolo 90.

Art. **95**. La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Art. **96**. La Giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

CAPO V.

Del Sindaco.

Art. **97**. Il sindaco è capo dell'amministrazione comunale ed uffiziale del Governo.

Art. **98**. La nomina del sindaco è fatta dal Re. È scelto fra i consiglieri comunali; dura in ufficio tre anni, e può essere confermato se conserva la qualità di consigliere.

Art. **99**. Nessuno può essere contemporaneamente sindaco di più comuni.

Art. **100**. Il sindaco prima di entrare in funzione presta giuramento avanti il prefetto o ad un suo delegato.

Art. **101**. I distintivi dei sindaci sono determinati da un regolamento approvato dal Re.

Art. **102**. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:

1. Spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede:
2. Convoca e presiede la Giunta municipale: distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegato;
3. Propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
4. Eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto rispetto ad altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agl'interessi del comune;
5. Stipula i contratti deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta;
6. Provvede alla osservanza dei regolamenti;
7. Attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;
8. Rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà: compie gli altri atti consimili attribuiti all' amministrazione comunale, e non riservati esclusivamente alla Giunta;
9. Rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatorii dei diritti del comune;
10. Sovraintende a tutti gli uffizi e istituti comunali;
11. Può sospendere tutti gl' impiegati e salariati del comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;
12. Assiste agli incanti occorrenti nell' interesse del comune.

Art. **103**. Quale ufficiale del Governo è incaricato sotto la direzione delle autorità superiori:

1. Della pubblicazione delle leggi, degli ordini, e dei manifesti governativi;
2. Di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi:
3. Di provvedere agli atti che nell' interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

4. D' invigilare a tutto ciò che possa interessare l' ordine pubblico;

5. Di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

6. D' informare le autorità superiori di qualunque evento interessante l' ordine pubblico;

7. Ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati;

I consiglieri comunali che surrogano il sindaco saranno essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.

Art. **104**. Appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica sulle materie di cui al numero 6 dell' art. 138, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degl' interessati senza pregiudizio dell' azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal prefetto, sentito l' interessato, ed è rimessa all' esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. **105**. Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco potrà delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo nelle borgate o frazioni dove per la lontananza del capoluogo, o per la difficoltà nelle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.

Art. **106**. I comuni superiori a 60,000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, potranno deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso competerà al sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di uffiziale del Governo a senso degli art. 103, 104 e 105 della presente legge e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre coll' approvazione del prefetto.

Art. **107**. Nelle borgate o frazioni che avranno patrimonio e spese separate, a tenore degli art. 13 e 16, risiederà un delegato del sindaco da lui nominato ed approvato dal prefetto. Esso verrà scelto tra i consiglieri o in difetto tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Eserciterà le funzioni di uffiziale del Governo a termine degli art. 103, 104 e 105. Farà osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Nella Sessione di primavera farà relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto verrà trasmesso al prefetto per l' effetto degli art. 130 sino al 136.

Art. **108**. In caso di assenza od impedimento del sindaco, o dell' assessore delegato, ne fa le veci l' assessore anziano, ed in mancanza degli assessori il consigliere anziano.

Art. **109**. La rimozione dei sindaci è riservata al Re. Potranno essere sospesi dal prefetto, che dovrà immediatamente riferire al ministro dell' interno per gli ordini del Re.

Art. **110**. Le disposizioni di cui all' art. 8 sono applicabili ai sindaci.

CAPO VI.

Dell' Amministrazione e contabilità comunale.

Art. **111**. In ogni comune si debbe formare un esatto inventario di tutti i beni comunali mobili ed immobili.

Debbesi pur fare in ogni comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Gl' inventari e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmessi per copia al prefetto o rispettivamente al sotto-prefetto.

Art. **112**. I beni comunali deggiono di regola esser dati in affitto.

Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio comunale potrà ammettere la generalità degli abitanti del comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma dovrà formare un regolamento per determinare le condizioni dell' uso, ed alligarlo al pagamento d' un correspettivo.

Art. **113**. L' alienazione dei beni incolti può essere fatta obbligatoria dalla Deputazione provinciale, sentito il Consiglio comunale

Art. **114**. I capitali disponibili d' ogni specie debbono essere impiegati. È però vietato l' acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.

Art. **115**. Le spese comunali sono obbligatorie e facoltative.

Art. **116**. Sono obbligatorie le spese:

1. Per l' ufficio e per l' archivio comunale;

2. Per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti;

3. Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;

4. Per le imposte dovute dal comune;

5. Pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici pei poveri, in quanto non sia a quello provvisto da istituzioni particolari;

6. Per la conservazione del patrimonio comunale e per l' adempimento degli obblighi relativi;

7. Pel pagamento dei debiti esigibili.

In caso di liti saranno stanziate nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa;

8. Per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali. come per la difesa dell' abitato contro i fiumi e i torrenti, e per le altre opere pubbliche in conformità delle leggi, delle convenzioni e delle consuetudini.

9. Per la costruzione e mantenimento dei porti, fari ed altre opere marittime in conformità delle leggi;

10. Pel mantenimento e restauro degli edifizi ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle piazze pubbliche, là dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedano diversamente;

11. Pei cimiteri;

12. Per l'istruzione elementare dei due sessi;

13. Per l'illuminazione dove sia stabilita;

14. Per la guardia nazionale;

15. Per i registri dello stato civile;

16. Per l' associazione alla Raccolta ufficiale degli Atti del Governo.

17. Per le elezioni;

18. Per le quote di concorso alle spese consorziali;

19. Per la sala d' arresto presso la giudicatura del mandamento, e per la custodia dei detenuti;

20. Per la polizia locale.

E generalmente per tutte quelle che sono poste a carico dei comuni da speciali disposizioni legislative del Regno.

Art. **117**. Le spese non contemplate nell' articolo precedente sono facoltative.

Art. **118**. Potranno i comuni, nel caso d' insufficienza delle rendite loro, nei limiti e conformità delle leggi:

1. Instituire dazi da riscuotersi per esercizio, o per abbuo-

namento sui commestibili, bevande, combustibili, materiali da costruzione, foraggi, strame e simili destinati alla consumazione locale.

Non possono però mai imporre alcun onore, o divieto al transito immediato, fuor quello di determinare le vie di passaggio nell'interno del capoluogo, o di vietarlo quando vi esistano altre comode vie di circonvallazione;

2. Dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiere e mercati, purchè tutti questi diritti non vestano carattere coattivo;

3. Imporre una tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata all'estensione del sito occupato ed all'importanza della posizione.

4. Imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifizi rurali e delle greggie;

5. Fare sovrimposte alle contribuzioni dirette.

Art. **119.** In caso di silenzio per parte del comune sull'adozione dell'uno o dell'altra di dette imposte, si supplirà alla deficienza delle rendite colla sovrimposta alle contribuzioni dirette.

Art. **120.** L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette, ove manchi il tesoriere del comune.

Art. **121**. Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero dentro l'anno devono dalla Giunta municipale essere denunziate al prefetto e rispettivamente al sotto-prefetto.

Dietro il loro *visto*, e trascorsi i termini stabiliti agli articoli 134 e 136, la Giunta ne rimetterà nota all'esattore per la riscossione.

Art. **122**. La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal Consiglio comunale a termini dell'articolo 82 farà parte del bilancio comunale.

Art. **123**. L'esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. **124**. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal sindaco, da un assessore e dal segretario del comune, e contrassegnati dal ragioniere ove esiste.

L'esattore estingue i mandati a concorrenza del fondo stanziato in bilancio.

Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Art. **125**. I conti delle entrate e delle spese riveduti dal Consiglio comunale saranno approvati dal Consiglio di prefettura, salvo ricorso alla Corte dei conti.

Art. **126**. Chiunque dall'esattore in fuori s'ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un comune, rimarrà per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa senza pregiudicio delle pene portate dal codice penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. **127**. Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili saranno riscosse dall'esattore come le altre entrate comunali.

Art. **128**. Le alienazioni, locazioni, gli appalti di cose ed opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire 500 si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

Il prefetto però potrà permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Art. **129**. Il prefetto e rispettivamente il sotto-prefetto hanno facoltà di far seguire gl'incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nei loro uffizi.

In tal caso essi presiederanno agl'incanti, ed i contratti saranno stipulati innanzi a loro da uno o più dei membri delegati dalla Giunta municipale.

Rogherà gli atti il segretario di prefettura o sottoprefettura, il quale potrà soltanto percepire i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario.

CAPO VII.

Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione comunale, e delle deliberazioni dei comuni soggette ad approvazione.

Art. **130**. I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, non che i ruoli

delle entrate comunali, saranno a cura dei sindaci trasmessi al prefetto o rispettivamente al sotto-prefetto negli otto giorni dalla loro data.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta, che da essi sarà immediatamente inviata all' amministrazione comunale.

Art. **131**. Quando si tratti di oggetto pel quale la legge non abbia espressamente dichiarata la necessità dell'approvazione, il prefetto o sotto-prefetto esaminano se la deliberazione è regolare nella forma, e se non è contraria alla legge.

Art. **132**. Se il prefetto o sotto-prefetto riconosceranno nella deliberazione uno dei vizi indicati nell'articolo precedente, potranno sospenderne l'esecuzione con decreto motivato, il quale dovrà essere immediatamente notificato all' amministrazione comunale ed anche al prefetto ove il decreto sia emanato dal sotto-prefetto.

Art. **133**. Se invece il prefetto o sotto-prefetto non crederà che la deliberazione contenga alcuno dei detti vizi, rimanderà la medesima al comune munita di un semplice *visto*.

Art. **134**. Scorsi quindici giorni dalla data della ricevuta lasciata dal prefetto o sotto-prefetto a termini dell' articolo 130 senza che siasi sospesa l'esecuzione della deliberazione, nè siasi apposto il *visto*, la deliberazione stessa sarà esecutoria. Questo termine sarà di un mese pei bilanci, e di due mesi per i conti consuntivi.

Art. **135**. Saranno però immediatamente esecutorie le deliberazioni d' urgenza nel caso in cui siavi evidente pericolo nell' indugio dichiarato alla maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. **136**. Il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, dichiara se vi è luogo di procedere ad annullamento delle deliberazioni delle quali siasi sospesa l' esecuzione, e, ove occorra, di quelle d'urgenza.

Se questa dichiarazione non è fatta nei trenta giorni successivi alla data della ricevuta di cui all'articolo 130, l' annullamento non potrà più essere pronunciato.

Art. **137**. Sono sottoposte all' approvazione della Deputazione provinciale le deliberazioni dei comuni che riguardano:

1. L'alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, non che la costituzione di servitù e la contrattazione di prestiti;

2. L'acquisto di azioni industriali e gl' impieghi di danaro quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso la Cassa dei depositi e prestiti, od all' acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro;

3. Le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni.

Art. **138**. Sono altresì soggetti all'approvazione della Deputazione provinciale:

1. Le spese che vincolano i bilanci oltre cinque anni;

2. I cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime, previo il parere degli ufficiali del genio civile della provincia, a termini di legge;

3. L'instituzione di fiere e di mercati;

4. I regolamenti d'uso d'amministrazione dei beni del comune, e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso d' opposizione degl'interessati;

5. I regolamenti dei dazi e delle imposte comunali.

6. I regolamenti d' igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni.

Il prefetto trasmetterà al competente Ministero copia dei regolamenti approvati dalla Deputazione e che siano relativi alle materie di cui ai numeri 5 e 6. Il Ministero, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali.

Art. **139**. Sono egualmente approvate dalla Deputazione provinciale le deliberazioni dei Consigli comunali che riguardano:

1. L'introduzione dei pedaggi;

2. Le deliberazioni dei Consigli comunali che aumentino l'imposta, ove siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte al comune.

Il reclamo dovrà essere presentato venti giorni prima che la deliberazione diventi esecutoria.

La Deputazione, sentito il Consiglio comunale, provvede specificando le spese delle quali ricusa l'approvazione.

Art. **140**. Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, tanto il prefetto, quanto la Deputazione provinciale ne faranno conoscere ai Consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procederanno alla decisione

Potranno ancora ordinare a spese del comune le indagini che crederanno necessarie.

Art. 141. Spetta alla Deputazione provinciale, udito il Consiglio comunale, di fare d'uffizio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Art. 142. Quando la Giunta municipale non ispedisca i mandati, o non dia eseguimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la Deputazione provinciale, salvo quelle concernenti l'amministrazione della provincia.

Art. 143. Contro le decisioni delle Deputazioni provinciali, i Consigli comunali e i prefetti potranno ricorrere al Governo del Re, il quale provvede con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 144. Nessun Consiglio comunale potrà intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla Deputazione provinciale nella cui giurisdizione è posto il comune.

Art. 145. Il prefetto o sotto-prefetto potrà verificare la regolarità del servizio degli uffizi comunali.

In caso di omessione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate potrà inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

CAPO VIII.

Disposizioni generali per l'amministrazione comunale

Art. 146. Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venissero fermati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi dati dai prefetti, dai sotto-prefetti e dai sindaci.

Art. 147. Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basterà sino a prova contraria la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al sindaco, di uno degli agenti del comune o di uno degli agenti della pubblica forza contemplati nel Codice di procedura criminale.

Art. 148. Sì prima che dopo la detta deposizione il sindaco chiamerà i contravventori avanti di sè colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambe le parti col sindaco esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa il contravventore sarà ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione sarà accettata dal sindaco per processo verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Art. 149. Non riescendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all' articolo 147 saranno immediatamente trasmessi dal sindaco, per l'opportuno procedimento, al giudice di mandamento che ne spedirà ricevuta.

Art. 150. Gli amministratori comunali che intraprenderanno, o sosterranno lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, saranno risponsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

Art. 151. In caso di scioglimento del Consiglio comunale l'amministrazione del comune verrà provvisoriamente affidata ad un delegato straordinario nominato dal Re a carico dell'erario comunale.

Questo delegato eserciterà le attribuzioni della Giunta municipale.

Esso presiederà pure l'ufficio provvisorio per le nuove elezioni.

TITOLO TERZO.

DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.

CAPO I.

Delle provincie.

Art. 152. La provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gl'interessi.

Art. 153. L'amministrazione d'ogni provincia è composta di un Consiglio provinciale e di una Deputazione provinciale.

Il prefetto vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge.

Art. 154. Sono sottoposti all'amministrazione provinciale:

1. I beni e le attività patrimoniali della provincia e de' suoi circondari;

2. Le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia e de' suoi circondari;

3. I fondi e sussidi lasciati a disposizione delle provincie dalle leggi speciali:

4. Gl'interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

CAPO II.

Del Consiglio provinciale.

Art. **155.** Il Consiglio provinciale si compone:

Di 60 membri nelle provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti;

Di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;

Di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;

Di 20 nelle altre.

Art. **156.** Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia è ripartito per mandamenti.

Art. **157.** I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del mandamento. Essi però rappresentano l'intiera provincia.

Art. **158.** Niuno può essere contemporaneamente consigliere in più provincie.

Chi è eletto in due o più provincie, ovvero in due o più mandamenti di una stessa provincia, può optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

In difetto d'ozione, l'eletto in più provincie siede nel Consiglio della provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in più mandamenti di una stessa provincia, la Deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

Art. **159.** Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche e colle stesse regole e forme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.

Art. **160.** Compiute le operazioni a termini dell'art. 73, il presidente dell'ufficio principale di ogni comune trasmette immediatamente al prefetto gli atti dell'elezione.

La Deputazione provinciale in seduta pubblica indicata con manifesto del prefetto verifica la regolarità delle operazioni, statuisce sui richiami insorti, fa lo spoglio dei voti, proclama a consiglieri provinciali i candidati che ottennero maggior numero di voti e notifica il risultato della votazione agli eletti.

Art. **161**. Dalle decisioni della Deputazione potrà essere interposto appello al Consiglio provinciale nella sua prima sessione. Il Consiglio pronuncia definitivamente.

Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale non vi ha ricorso ai tribunali.

Art. **162**. Non possono essere eletti a consiglieri provinciali quelli che non possedono nella provincia, o che non vi hanno domicilio, a mente dell'art. 19, i minori di 25 anni, gli ecclesiastici e ministri del culto contemplati nell'art. 25, i funzionari cui compete la sorveglianza delle provincie, gl'impiegati dei loro uffizi, coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o lite vertente colla provincia, gl'impiegati e contabili dei comuni e degli istituti di carità, di beneficenza e di culto della provincia, e coloro infine che trovansi colpiti dalle esclusioni di cui all'articolo 25 della presente legge.

Art. **163**. Il Consiglio provinciale si raduna nel capoluogo della provincia.

Art. **164**. Tutte le Sessioni del Consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal prefetto o da chi lo rappresenta.

Il prefetto può intervenire alle sedute in qualità di commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.

Ha facoltà di sospendere la Sessione per 15 giorni riferendone immediatamente al ministro.

Art. **165**. Il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto in ogni anno il primo lunedì di settembre in Sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato dal prefetto, o per propria iniziativa od in seguito a proposito della Deputazione.

La Sessione straordinaria è annunziata nel giornale officiale della provincia.

Le convocazioni sono fatte dal prefetto per avvisi scritti a domicilio.

Art. **166**. La durata ordinaria della Sessione è di 15 giorni;

non può essere ridotta che di comune accordo del prefetto e del Consiglio.

Può essere prorogata di otto giorni per decisione del Consiglio ma non oltre tale termine senza lo assenso del prefetto.

Art. **167**. Nei casi di convocazione straordinaria, e quando il prefetto autorizza la proroga della Sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga dovrà indicare gli oggetti e l'ordine delle deliberazioni.

Art. **168**. Il Consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal consigliere anziano d'età; il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario.

Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra suoi membri, a maggiorità assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un vice-segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della Deputazione provinciale, di cui al numero 11 dell'art. 172.

Art. **169**. Il Consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà de' suoi membri; però alla seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo dei consiglieri.

Art. **170**. I presidenti dei Consigli provinciali possono trasmettere direttamente al ministro dell'interno colle loro osservazioni quegli atti del Consiglio su cui parrà ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del Governo.

Art. **171**. Il Consiglio provinciale sceglie tra i suoi membri una Deputazione incaricata di rappresentarlo nell'intervallo delle Sessioni.

Art. **172**. Spetta al Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere colle sue deliberazioni:

1. Alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali:

2. Ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti

3. Agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;

4. All'istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo, a ciò autorizzato da leggi speciali;

5. Agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano una amministrazione propria e consorziale ;

6. Al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia ;

7. Alle pensioni per gli allievi delle scuole normali ed all'ispezione delle scuole elementari ;

8. Alle strade provinciali ed ai lavori intorno ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della provincia ;

9. Alle discipline per la conservazione ed il taglio dei boschi per le consuetudini e gli usi agrari ;

10. Ai sussidi in favore di comuni o consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità ;

11. Alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziate, all'esame del conto di cassa del tesoriere, del conto amministrativo della Deputazione ed all'applicazione dei fondi disponibili ;

12. Alle azioni da intentare o sostenere in giudizio ;

13. Allo stabilimento di pedaggi sui ponti e strade provinciali ;

14. Al concorso della provincia ad opere e spese per esse obbligatorie a termini della legge ;

15. Alla creazione di prestiti ;

16. Ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e per gl'interessi amministrativi della medesima ;

17. Alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti pubblici a beneficio della provincia o di una parte della medesima, quand'anche abbiano un'amministrazione speciale e propria ;

18. Alla nomina, sospensione e revoca degli impiegati addetti agli uffizi e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie ;

19. Alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali ;

20. Alla determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca possono essere esercitate, ferme le altre disposizioni delle leggi relative ;

21. Alla conservazione degli edifizi di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della provincia.

Sono applicabili ai regolamenti contemplati in questo articolo le sanzioni di cui nell'art. 146.

Art. **173**. Alle spese provinciali, in causa d'insufficienza delle rendite e delle entrate ordinarie, si supplirà con centesimi addizionali alle imposte dirette, e colle altre rendite che saranno dalle leggi consentite.

Art. 174. Le spese provinciali sono obbligatorie o facoltative.

Sono obbligatorie le spese :

1. Per gli stipendi degl'impiegati dell'amministrazione della provincia e pel suo ufficio ;

2. Per la sistemazione e manutenzione dei ponti, degli argini e delle strade provinciali ;

3. Pel concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti in conformità delle leggi ;

4. Per la costruzione e il mantenimento di porti e fari, e per altri servigi marittimi in conformità delle leggi ;

5. Per pubblica istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali ;

6. Per l'accasermamento dei Carabinieri Reali a norma dei regolamenti di quest'arma ;

7. Per le visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia ;

8. Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti ;

9. Pel contributo alle spese consortili ;

10. Pel mantenimento dei mentecatti poveri della provincia;

11. Pel pagamento dei debiti esigibili ;

12. Per le spese relative all'ispezione delle scuole elementari;

13. Per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali attualmente a carico dello Stato in forza dell'art. 365 della legge 13 novembre 1859 sull'istruzione pubblica ;

14. Per gli uffizi di prefettura e sotto-prefettura e relativa mobilia ;

15. Per alloggio e mobilia dei prefetti e sotto-prefetti ;

E generalmente per gli altri titoli posti dalle leggi del Regno a carico della provincia.

Sono facoltative le spese non contemplate dai paragrafi precedenti, e che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.

Art. 175. Il Consiglio provinciale esercita sugli istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

Art. 176. Delibera a termine delle leggi :

1. Sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della provincia, dei circondari, dei mandamenti e dei comuni, e sulle designazioni dei capoluoghi ;

2. Sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella provincia ;

3. Sulla direzione delle nuove strade consortili ;

4. Sullo stabilimento dei consorzi ;

5. Sullo stabilimento o sulla soppressione di fiere o merca-

ti, e sul cambiamento in modo permanente dell'epoca dei medesimi;

E generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, e domandato dal prefetto.

Art. **177**. Può delegare uno o più de'suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della provincia, o de'suoi circondari.

Art. **178**. Può anche demandare ad uno o più de'suoi membri l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

CAPO III.

Della Deputazione provinciale.

Art. **179**. La Deputazione provinciale è composta del prefetto che la convoca e la presiede, e di membri eletti dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voti.

I membri sono in numero di *dieci* nelle provincie la cui popolazione eccede i 600,000 abitanti;

Di *otto* in quelle di oltre 300,000 abitanti;

Di *sei* nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di *quattro* nelle provincie eccedenti le 600,000 anime e di *due* nelle altre, per tenere il luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti.

Art. **180**. La Deputazione provinciale:

1. Rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni;
2. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale, con facoltà di farsi rappresentare da uno o da più de'suoi componenti;
3. Prepara i bilanci delle entrate e delle spese;
4. Sospende gl'impiegati degli uffizi e stabilimenti provinciali, rendendone conto al Consiglio;
5. Nomina, sospende, revoca i salariati a carico della provincia;
6. Stipula i contratti determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del Consiglio;
7. Delibera sulla erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste e sullo storno di un articolo ad altro d'una stessa categoria;
8. Fa gli atti conservatorii dei diritti della provincia;

9. In caso d'urgenza fa gli atti e dà i pareri riservati al Consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza;

10. Compie gli studi preparatorii degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio provinciale:

11. Rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;

12. Esercita, verso i comuni, i consorzi e le opere pie, le attribuzioni che le sono dalla legge affidate;

13. Deve ogni anno raccogliere in una relazione generale tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia, e sottoporla tanto al Governo che al Consiglio provinciale, colle forme che saranno determinate da regolamenti generali;

14. Dovrà dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

Art. **181**. Il prefetto come presidente della Deputazione provinciale:

1. Rappresenta la provincia in giudizio:

2. Procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformità degli art. 147, 148 e 149;

3. Firma gli atti relativi all' interesse dell' amministrazione provinciale;

4. Ha la sorveglianza degli uffizi e degli impiegati provinciali;

5. Assiste agli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della Deputazione provinciale da lui delegato;

6. Firma i mandati col concorso d' un altro membro della Deputazione provinciale.

Art. **182**. In caso d'impedimento il prefetto potrà farsi rappresentare presso la Deputazione provinciale da un consigliere di prefettura.

Art. **183**. Non possono essere eletti a far parte della Deputazione provinciale:

1. Gli stipendiati dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli istituti di carità, di beneficenza e di culto esistenti nella provincia;

2. Gli appaltatori d'opere che si eseguiscono per conto delle provincie, dei comuni o degli istituti predetti, e coloro che anche indirettamente abbiano interesse nelle imprese relative;

3. I fratelli, parenti ed affini nei gradi indicati nell'art. 27.

Art. **184**. Quando un sindaco o consigliere comunale, od un membro dell'amministrazione degli istituti menzionati nell' articolo precedente sia contemporaneamente membro della Deputa-

zione provinciale, egli nón potrà nè votare, nè intervenire alle adunanze quando si tratti degli affari del comune o dell'istituto alla cui amministrazione appartiene.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che abbiano od avessero avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della Deputazione provinciale.

Art. **185**. Per la validità delle deliberazioni della Deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggiorità dei membri che la compongono. La proposta s'intenderà adottata quando vi concorra la maggiorità assoluta dei votanti.

Art. **186**. La Deputazione provinciale forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. **187**. I componenti la Deputazione provinciale si rinnovano per metà ogni anno. Sono sempre rieleggibili.

Art. **188**. Se un membro della Deputazione non interviene alle sedute per un mese senza aver ottenuto congedo dalla medesima, è dichiarato dimissionario.

Art. **189**. Cessa la qualità di membro della Deputazione quando si verifichi alcuno degl'impedimenti indicati nell'art. 183.

CAPO IV.

Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione provinciale.

Art. **190**. I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli sono dal presidente trasmessi al prefetto entro otto giorni dalla loro data.

Il prefetto dà ad essi immediato riscontro del ricevimento.

Art. **191**. Il prefetto esamina se le deliberazioni sono regolari nella forma, se sono nelle attribuzioni del Consiglio, se sono conformi alla legge.

Art. **192**. Le deliberazioni divengono esecutive se il prefetto non le avrà annullate per alcuno di tali motivi nel termine di 20 giorni dal ricevimento dei processi verbali, e di due mesi se si riferiscono ai bilanci.

Però l'approvazione del prefetto sarà necessaria alla validità delle deliberazioni dei Consigli provinciali, quando riflettano atti

della natura di quelli a cui si riferiscono gli art. 137 e 138. Contro le deliberazioni dei Consigli provinciali che ne aumentino l'imposta, avranno facoltà di ricorrere al prefetto i comuni che insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte alle provincie.

Art. **193**. L'annullamento delle deliberazioni è pronunciato dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura.

Contro queste decisioni è aperto ricorso al ministro dell'interno, il quale provvede udito il Consiglio di Stato.

Art. **194**. Sono sottoposte all'approvazione del prefetto previo parere del Consiglio di prefettura, le deliberazioni che vincolino i bilanci provinciali per più di cinque esercizi, e quelle relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese della provincia.

Art. **195**. Le deliberazioni dei Consigli provinciali che porteranno modificazioni nell'andamento o nelle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle per cui si porterebbe qualche variazione al corso delle acque pubbliche, dovranno essere approvate dal Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore.

CAPO. V.

Disposizioni generali riguardanti l' amministrazione provinciale.

Art. **196**. Il Consiglio provinciale avrà impiegati propri.

I capi di servizio saranno nominati dal Consiglio provinciale, gli altri dalla Deputazione.

La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati dal Consiglio provinciale a termini dell'art. 154 farà parte del bilancio provinciale.

Art. **197**. Il conto del tesoriere provinciale è approvato dal Consiglio di prefettura salvo ricorso alla Corte dei conti.

Art. **198**. Saranno osservate per la spedizione dei mandati, e pei contratti delle provincie le norme stabilite per quelli dei comuni negli art. 124 e 128 della presente legge.

Però potranno farsi senza le formalità degli incanti i contratti provinciali non eccedenti le lire 3000.

Art. 199. Le sedute del Consiglio provinciale saranno pubbliche.

La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questione di persone.

Art. 200. Gli atti dei Consigli provinciali sono pubblicati colle stampe.

Art. 201. In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, eserciterà le attribuzioni dalla legge affidate alla Deputazione provinciale per l'amministrazione della provincia, e per la tutela dei comuni e delle cause pie.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE.

Art. 202. I comuni e le provincie non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione, desunte dal censimento uffiziale, non si sono mantenute per un quinquennio.

Art. 203. I consiglieri durano in funzione cinque anni. Si rinnovano per quinto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Dopo l'elezione generale, la scadenza nei primi quattro anni è determinata dalla sorte.

Egualmente per sorte è determinata la scadenza dei membri della Giunta municipale e della Deputazione provinciale nel primo anno.

In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità.

Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dal far parte della Giunta e della Deputazione.

Saranno estratti a sorte i consiglieri che oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al Consiglio, ne dovranno uscire per arrivare al quinto da surrogarsi, ai termini del primo paragrafo del presente articolo.

Art. 204. Non vi è luogo a surrogazione straordinaria di consiglieri nel corso dell'anno, eccetto il caso in cui il Consiglio si trovi ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri.

Art. 205. Coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo, rimangono in uffizio sino all'installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

Art. **206**. Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutinii seguenti.

A parità di voti s'intende eletto, o si avrà per anziano il maggiore d'età.

Art. **207** Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti, rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. **208**. La qualità di consigliere si perde verificandosi alcuno degli impedimenti di cui agli art. 25, 26 e 27.

Art. **209**. I consiglieri entrano in carica nel primo giorno della Sessione ordinaria del Consiglio, che ha luogo dopo l'elezione.

Art. **210**. Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Danno diritto però a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.

È fatta facoltà ai Consigli provinciali di decretare in favore dei membri della Deputazione non residenti nel capoluogo della provincia, delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui dovranno sottostare per intervenire alle sedute.

Potrà pure essere stanziato in bilancio a favore del sindaco un annuo compenso per indennità di spese.

Art. **211**. Chi presiede l'adunanza dei Consigli creati colla presente legge è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettersi al prefetto od al sotto-prefetto se si tratta di Consiglio comunale, o di Giunta municipale, od al ministro dell'interno se degli altri.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

Si farà menzione di quest'ordine nel processo verbale, e sull'esibizione del medesimo si procederà all'arresto.

L'individuo arrestato sarà custodito per 24 ore, senza pregiudizio del procedimento avanti i tribunali quando ne sia il caso.

Art. **212**. I Consigli votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragi segreti.

Art. 213. Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

Art. 214. I Consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare, nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione.

Art. 215. Non può mai essere dato ai consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato, non è obbligatorio.

Art. 216. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai Consigli, spetta indistintamente all'autorità governativa, ai presidenti ed ai consiglieri.

Saranno prima discusse le proposte dell'autorità governativa, poi quelle dei presidenti, ed infine quelle dei consiglieri per ordine di presentazione.

Art. 217. I Consigli possono incaricare uno, o più dei loro membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini, od esame speciale.

Art. 218. Il ministro dell'interno può intervenire personalmente a tutti i Consigli senza votare.

Art. 219. I comuni e le provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale;non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

Art. 220. I Consigli che omettono di deliberare sovra proposte dell'autorità governativa e dei presidenti,a cui siano specialmente eccitati, si riputeranno assenzienti; se ne farà constare nel processo verbale.

Art. 221. Le deliberazioni dei Consigli, importanti modificazioni, o revoca di deliberazioni esecutorie, si avranno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Art. 222. I consiglieri si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti, o contabilità dei loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si asterranno pure dal prender parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministranze od appalti d'opere, nell'interesse del comune o della provincia alla cui amministrazione appartengono.

Art. 223. Terminate le votazioni, il presidente coll'assistenza di due consiglieri ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggiorità assoluta dei votanti.

Art. 224. I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni, ed il numero de' voti resi pro e contro ogni proposta. Saranno letti all'adunanza e dalla medesima approvati.

Art. 225. Ogni consigliere ha diritto nel verbale si faccia constare del suo voto, e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

Art. 226. I processi verbali sono firmati dal presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal segretario.

Art. 227. Sono nulle di pien dritto le deliberazioni prese in adunanze illegali e sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

Art. 228. Possono i Consigli conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi.

Art. 229. Sarà sempre necessario il consenso dei Consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidità delle costruzioni stesse.

Il consesso è dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette del corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre il dar diritto di ottenere immediatamente dal giudice ordinario la inibizione contro la prosecu-

zione delle opere, ne renderà gli autori responsabili in proprio.

Art. 230. La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata dai regolamenti generali d'amministrazione.

La sovrimposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle provincie e dai comuni per far fronte alla deficienza dei loro bilanci dovrà colpire con eguale proporzione tutte le contribuzioni dirette.

Art. 231. Ove un Consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'autorità amministrativa, potrà ricorrere al Re. Il Re provvederà previo parere del Consiglio di Stato

Art. 232. Ove malgrado la convocazione dei Consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il prefetto provvederà a tutti i rami di servizio e darà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizioni di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

Art. 233. L'approvazione cui sono soggetti alcuni atti dei Consigli a termini degli articoli precedenti, non attribuisce a chi la deve compartire la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

Art. 234. I membri delle amministrazioni ed uffizi provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate.

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d' amministrazione

Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta contabili.

L'autorità giudiziaria, dietro richiesta del prefetto o sottoprefetto, procederà all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

Art. 235. Il Re per gravi motivi di ordine pubblico può disciogliere i Consigli provinciali e comunali; ma sarà provveduto per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. **236.** La presente legge andrà in vigore col 1 luglio 1865. Però le nuove spese obbligatorie per le provincie e pei comuni cominceranno ad essere a loro carico a partire dal primo gennaio 1866, eccetto quelle che riguardano l'istruzione pubblica, le quali passeranno a carico delle provincie e dei comuni a partire dal nuovo anno scolastico.

Queste spese non passeranno alle provincie se non quando sia approvata la legge speciale, che regoli il passaggio dell'istruzione pubblica secondaria dallo Stato alle provincie.

Art. **237.** Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto, sono obbligatorie pei comuni quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

Così pure fino alla promulgazione di un'apposita legge speciale le spese per il mantenimento degli esposti a datare dal 1 gennaio 1866 saranno a carico dei comuni e delle provincie in quella proporzione che verrà determinata da decreto reale, sentiti previamente i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato.

Art. **238.** Per la Toscana si eseguiranno le seguenti operazioni preparatorie per le elezioni comunali e provinciali:

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, le attuali amministrazioni comunali formeranno le liste elettorali in conformità della presente legge, e le pubblicheranno.

Per questa prima volta le liste non saranno soggette ad altro esame tranne quello del prefetto.

Questi le approverà e ne ordinerà la nuova pubblicazione.

Contro le liste così approvate non è ammesso altro ricorso tranne quello alla Corte d'appello, a termini dell'art. 39.

Successivamente nei giorni che verranno fissati dall'autorità governativa si procederà alle elezioni dei consiglieri provinciali e comunali, osservando le norme fissate dalla presente legge.

Il risultato delle elezioni sarà pei consiglieri provinciali e comunali proclamato rispettivamente dal prefetto o dal sotto-prefetto.

Tosto che siano terminate e proclamate le dette elezioni, saranno convocati i nuovi Consigli comunali e provinciali al solo fine di eleggere rispettivamente le Giunte municipali e le Deputazioni provinciali e saranno nominati i nuovi Sindaci.

Seguite l'elezioni delle Deputazioni provinciali e delle Giunte Municipali e le nomine dei sindaci, le nuove amministrazioni entreranno in ufficio col 1 luglio del corrente anno.

Le attuali amministrazioni continueranno a compiere le attribuzioni e gli atti loro affidati dalle leggi fino a che nuove amministrazioni non siano entrate in ufficio.

Art. **239**. I conti delle amministrazioni comunali e provinciali e degli istituti che ne dipendono, compilati a norma delle leggi anteriori, saranno esaminati ed approvati secondo il disposto della legge presente.

Art. **240**. Nei primi due anni dalla elezione generale dello Stato, l'estrazione, di cui all'articolo 203, non si estenderà alla persona del sindaco.

Art. **241**. Staranno fermi i contratti in corso legalmente fatti dalle attuali amministrazioni.

Art. **242**. Le liquidazioni non ancora compiute nelle antiche provincie del regno, in esecuzione degli art. 234, 235, 236, 237 238, 239 e 240 della legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, saranno condotte a compimento in conformità di quelle disposizioni.

Art. **243**. Diverranno comunali e provinciali gl'istituti o stabilimenti attualmente a carico dello Stato che provvedano a spese obbligatorie a termini della presente legge. Un decreto reale dichiarerà quali siano quest'istituti.

Art. **244**. I funzionari e salariati governativi, addetti alle prefetture, all'istruzione pubblica, secondaria, tecnica ed elementare, ai servizi stradali e ad ogni altro ramo di servizio, che da governativo divenga provinciale, passeranno a carico delle provincie, nel numero e nel modo che verrà disposto per decreti reali, sentiti i Consigli provinciali.

Art. **245**. I funzionari e salariati che in virtù dell'articolo precedente passino dal servizio dello Stato a quello delle provincie, conservano il diritto di conseguire, sia per servizi prestati allo Stato, sia per quelli che presteranno alle provincie, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi vigenti spetterebbe loro se avessero continuato a servire lo Stato.

Art. **246**. Questa pensione sarà ripartita a carico dello Stato

e della provincia in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato e la provincia abbia corrisposto all'impiegato.

ART. 247. Nel caso di soppressione d'impiego, o di riduzione di ruoli all'atto del passaggio degli impiegati dello Stato alla provincia, quelli che già non avessero diritto alla pensione, godranno a carico dello Stato l'assegno di disponibilità a norma di legge.

ART. 248. Le regole vigenti in ordine alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degl'impiegati dello Stato saranno pure applicabili nei casi previsti dagli articoli precedenti, col sistema di riparto in essi stabilito.

ART. 249. Nel caso di destituzione, le autorità provinciali dovranno riferirne al ministro, dal quale l'impiegato dipendeva prima del passaggio: e soltanto coll'approvazione ministeriale la deliberazione che priva l'impiegato d'ogni diritto a pensione diverrà esecutoria.

ART. 250. È limitato a cinque anni l'esercizio della facoltà accordata al Governo del Re di decretare l'unione di più comuni o la disaggregazione delle loro frazioni secondo le disposizioni degli art. 13, 14, 15 e 16 della presente legge.

ART. 251. A meno che non sia diversamente stabilito pei singoli casi, è ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori, e questo ricorso sarà prodotto all'autorità superiore nel termine di giorni trenta dall'intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre.

ART. 252. Col 1 luglio 1865 cesseranno d'aver vigore le leggi anteriori sulle amministrazioni provinciali e comunali e sulla disponibilità dei beni delle provincie e dei comuni. Continueranno però ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto colle dette amministrazioni in quanto non sono contrarie alla presente legge.

V. Il Ministro dell'Interno

G. LANZA

LEGGE *sui conflitti di attribuzione.*

VITTORIO EMANUELE II. ecc. ecc.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla legge 25 aprile 1859:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1. Vi è conflitto quando l'Autorità giudiziaria si occupa di questioni riservate alle determinazioni dell'Autorità amministrativa, o quando un Tribunale ordinario si occupa di una questione riservata ai Tribunali del contenzioso amministrativo.

Dei conflitti positivi fra i Tribunali del contenzioso amministrativo ed i Tribunali ordinari.

2. Quando verta dinnanzi ad un Tribunale ordinario una causa che il Governatore creda di cognizione dei Tribunali del contenzioso amministrativo, egli dovrà richiedere al Tribunale ordinario la remissione della causa al Tribunale competente del contenzioso amministrativo.

La richiesta sarà fatta mediante memoriale ragionato da dirigersi al pubblico Ministero.

3. Il pubblico Ministero promuoverà immediatamente le deliberazioni del Tribunale ordinario sulla richiesta del Governatore, unendovi le sue conclusioni.

4. Nei cinque giorni successivi alla deliberazione del Tribunale, il pubblico Ministero trasmetterà al Governatore copia della medesima e delle suddette conclusioni.

5. Se il Tribunale ordinario non fa luogo all'istanza, il Governatore potrà con suo decreto eccitare il conflitto entro dieci giorni successivi alla trasmissione di cui nell'articolo precedente.

Qualora la deliberazione sia conforme all'istanza del Governatore, il pubblico Ministero dovrà farla notificare per mezzo della Segreteria del Tribunale ai Procuratori delle parti, le quali potranno appellarne; in questo caso sarà in facoltà del Governatore di eccitare egualmente il conflitto nei dieci giorni successivi all'introduzione dell'appello notificato dalle parti al pubblico Ministero, il quale ne informerà il Governatore.

Il conflitto potrà essere eccitato nello stesso termine, quand' anche prima della scadenza del medesimo il Tribunale avesse pronunciato sul merito.

6. Eccettuato il caso previsto nell'ultimo alinea dell'articolo

precedente non potrà mai eccitarsi il conflitto dopo una sentenza definitiva di merito non soggetta ad appello, o passata in giudicato.

7. Il decreto con cui il Governo ecciterà il conflitto farà menzione della deliberazione del Tribunale, ed, occorrendo, dell'atto di appello, e specificherà i motivi pei quali crederà competente il Tribunale del contenzioso amministrativo.

8. Il decreto del Governatore entro i dieci giorni di cui all'art. 5 verrà trasmesso al pubblico Ministero; questi ne rilascerà ricevuta, e lo comunicherà al Tribunale che dovrà sospendere il giudizio.

9. Qualora la questione portata avanti al Tribunale ordinario fosse anche vertente innanzi ad un Tribunale del contenzioso amministrativo, non si potrà neppure da questo procedere ad atti ulteriori, sotto pena di nullità.

10. Nei cinque giorni successivi alla pronunciata sospensione, il Ministero pubblico la farà notificare per mezzo della Segreteria del Tribunale ordinario ai Procuratori delle parti, i quali fra il nuovo termine di quindici giorni potranno prendere visione presso la stessa Segreteria del decreto del Governatore, e delle carte relative, e presentare all'Uffizio del Ministero pubblico le loro memorie sul punto di competenza, coi titoli giustificativi.

11. Il Ministero pubblico rassegnerà immediatamente la decisione del Tribunale, il decreto del Governatore, e le memorie e produzioni delle parti, colle sue osservazioni, al Ministero dell'Interno, dal quale si provvederà a termini dell'articolo 17 della legge 30 ottobre 1859 (N.º 3707).

12. Potrà anche eccitarsi il conflitto nei giudizii per contravvenzione, ed in tali casi si osserveranno le forme precedentemente stabilite.

Dei conflitti positivi tra l'Autorità amministrativa e l'Autorità giudiziaria.

13. Quando sia causa vertente innanzi ad un Tribunale ordinario intorno ad oggetto che il Governatore creda esclusiva competenza dell'Autorità amministrativa, richiederà il Tribunale di dichiararsi incompetente, e procederà colle norme stabilite nell'art. 3 e seguenti.

14. Se la lite verte avanti un Tribunale del contenzioso amministrativo; il Governatore per mezzo dell'Uffiziale incaricato delle funzioni di pubblico Ministero richiederà il Tribunale di pronunciare la sua incompetenza.

15. In seguito alla decisione di cui nel precedente articolo, si procederà ulteriormente a norma di quanto è prescritto agli arti-

coli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge, e si trasmetterà, ove ne sia il caso, al Ministero dell'Interno la decisione del Tribunale, e le memorie e produzioni delle parti per la risoluzione del conflitto a termini di legge.

Dei conflitti negativi.

16. Quando un Tribunale ordinario ed un Tribunale del contenzioso amministrativo si saranno rispettivamente dichiarati incompetenti a conoscere di una stessa controversia, la parte più diligente ricorrerà al Ministero dell'Interno, e verrà determinata la competenza per Decreto Reale a norma dell'art. 17 della legge 30 ottobre 1859 (N.º 3707).

Lo stesso si osserverà nel caso in cui l'Autorità giudiziaria e l'Autorità amministrativa si dichiarino incompetenti a statuire sovra un ricorso.

Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dat. in Torino addì 20 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE

V. Il Guardasigilli
U. RATTAZZI

U. RATTAZZI.

CIRCOLARE *del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai signori Prefetti intorno ai regolamenti di polizia rurale.*

I.

Fra le leggi unificatrici tanto reclamate in questi ultimi tempi, sopratutte desiderata era una nuova *Legge comunale e provinciale*, la quale, col pareggiare le differenti condizioni amministrative delle singole provincie dello Stato, le elevasse ad una costituzione forte ed autonoma, correlativa al progresso nostro legislativo e sociale.

Questa legge, basata sul principio del discentramento, bisogno generalmente sentito, è stata testè approvata dal Parlamento; e l'attuazione di essa non mancherà di rendere, fra gli altri suoi benefizi, più spedita e più efficace l'azione governativa in

que' speciali casi attinenti all'ordine pubblico, in cui si dimostra tuttavia necessaria.

Una delle utili innovazioni di questa nuova legge concerne i regolamenti di polizia locale, l'approvazione dei quali, riservata finora fra le prerogative reali, va a passare, in virtù di essa legge, negli uffici delle rispettive Deputazioni provinciali.

Ma se dalle disposizioni della nuova legge vasto campo si è aperto alle Autorità governative locali, alle Deputazioni provinciali ed alle stesse municipali Amministrazioni di provvedere di per loro direttamente al benessere dei proprii amministrati, si accrebbero pure con esse gli obblighi loro, e la loro responsabilità venne aggravata.

Ora perciò che colla prossima pubblicazione di questa legge cesserà, salvo sempre il disposto degli articoli 138 e 143 della medesima, l'ingerenza principale ed immediata di questo Ministero nella materia che riguarda la *Polizia rurale*, credo di giovar alla pubblica cosa, e di facilitare le operazioni di quei Comuni che ancora non hanno rivolta la loro cura a così importante oggetto, sottoponendo all'attenzione delle Rappresentanze provinciali e dei signori Prefetti, anche per la diramazione in progresso di quelle istruzioni che avvisassero opportuno d'impartire ai Comuni, alcuni cenni generali in ordine alla formazione dei regolamenti a ciò relativi, che possano servire di norma nelle attribuzioni ed ingerenze che in materia di economia rurale diventano di esclusiva loro competenza; cenni che mi furono consigliati non solo dall'importanza della cosa, ma dalla necessità eziandio dei medesimi riconosciuta nell'esame di tanti progetti di regolamento fin qui pervenuti al Ministero, da cui dovetti convincermi che se non poche fra le Amministrazioni municipali si dimostrarono, sotto l'impero delle passate leggi, non sufficientemente edotte dell'indole vera delle loro attribuzioni, e dei limiti in cui debbonsi questi contenere nella formazione dei suddetti regolamenti spesse volte inaccettabili, o perchè trascurata la forma, o per eccesso di giurisdizione, o per disposizioni non consone alle leggi, o per altri motivi consimili, più difficilmente ancora saranno in grado di evitare sì fatte mende a fronte della nuova legge, meno ancora conosciuta, la quale ampliando le ingerenze e le facoltà dei municipi, nessuna regola ha pure stabilita, nè parve il caso di stabilire per riguardo alle materie proprie di essi regolamenti.

Questi cenni è mio intendimento che valgano essenzialmente a fare sì che i regolamenti prodotti, modellati con uniformità di principii abbiano il carattere di quella progressiva libertà economica, diventata oramai fede del paese, e che segnando un'epoca di passaggio dal sistema di una maggiore restrizione a quello

di una libertà prevalente, sia questa libertà tuttavia moderata e contenuta nei limiti di una regolare transazione.

II.

Oggetto della polizia rurale essendo la sicurezza e la custodia delle campagne, quella degli animali domestici e degli strumenti agricoli, la conservazione dei prodotti del suolo, lo svolgimento in genere dell'agricoltura e l'osservanza di tutte le leggi e provvedimenti che una sì estesa ispezione riguardano, esso doveva necessariamente richiedere la vigilanza dei pubblici amministratori.

Ma non potendosi stabilire per legge norme generali su così vasta e varia materia, analoghe a tutte le terre, appropriate a tutti i bisogni, di molte prescrizioni, di quelle cioè riflettenti interessi distinti per luoghi e per circostanze, se ne lasciò la sanzione alle rispettive Amministrazioni locali, le quali, considerate la natura e la qualità del suolo, il non uniforme sistema di coltivazione, i guasti più o meno eventuali che possono avvenire ai prodotti naturali od industriali possono meglio formare quei regolamenti opportunamente detti di *Polizia rurale*.

Ma questi regolamenti non devono essere l'accozzamento informe di disposizioni più o meno adattate o generiche, ma sibbene il complesso di ordinamenti che il maturo esame delle condizioni del paese, del genere di popolazione che vi abita, del grado di educazione e d'istruzione della medesima, della natura in genere delle sue occupazioni, e sopratutto della qualità del terreno e degli ordinari prodotti agricoli possono rendere necessari o almeno utili; le quali circostanze tutte variando non solo da Provincia a Provincia, ma da Comune a Comune della Provincia stessa, è evidente che i regolamenti medesimi devono necessariamente diversificare tra loro, nè possono perciò formularsi su di un modulo unico, prestabilito, il quale certamente non potrebbe uniformemente applicarsi a'Comuni che presentano condizioni di clima, di abitudini, di sistemi, di bisogni così disparate.

Sopra di queste basi, e premessi alcuni cenni sulla forma estrinseca dei detti regolamenti, verrò esponendo colla possibile brevità le principali norme che importa aver presenti nel deliberarne la parte intrinseca, non cessando d'accennare più particolarmente da quali disposizioni i municipi devono astenersi o per ragioni d'incompetenza o anche per quelle di convenienza economica.

III.

I regolamenti di polizia rurale si formulano per cura della Giunta municipale (nuova legge, art. 93. n. 7), come quella che trovandosi coll'opera sua continuamente a sussidio delle operazioni del Sindaco, conosce meglio i bisogni locali.

Come ogni altro provvedimento precettivo e disciplinare, i regolamenti di polizia rurale constar devono di due parti, della dispositiva, cioè, e della penale: nelle disposizioni loro si deve usar sempre la forma imperativa, non di consiglio, ed evitare ogni motivazione inutile. Le materie che si contemplano devono essere regolarmente classificate, e senza interruzione trattate. Questi regolamenti, essendo di loro natura poco estesi, conviene evitare in essi le soverchie partizioni in titoli o capi, ed usare per gli articoli una numerazione unica e progressiva per tutto intiero il regolamento: un sistema contrario, anzichè chiarezza genera confusione. Le disposizioni non devono essere troppo vaghe ed indeterminate da creare, o lasciar supporre una contravvenzione in ogni atto negativo o positivo, fosse anche il più indifferente; dovendosi avere di mira di tutelare e difendere, non vessare o molestare senza ragione. Da ciò la necessità di uno stile semplice, assoluto, non equivoco. Questo stile deve essere anche corretto, come si è in dritto di pretendere trattandosi d'atti pubblici ed ora più particolarmente che essendo Italia oramai riunita in una sola famiglia, come colla stessa veridica espressione d'affetto, così col non dissimile ma proprio modo di esprimersi si hanno a confondere le varie parti che la compongono.

Preparati dalla Giunta municipale i detti regolamenti si trasmettono al Consiglio comunale, che solo rappresenta realmente il Comune, ed il quale nella sessione di primavera, od in quella d'autunno indifferentemente (art. 87, n. 6) od in altra tornata straordinaria a ciò autorizzata (art. 78) li esamina, li discute, li modifica e li respinge od approva.

Quantunque così deliberati, questi regolamenti devono essere pubblicati all'*Albo Pretorio* in una colla relativa deliberazione consigliare nei modi dalla legge stabiliti (art. 90) a giusta guarentigia degli interessi sì pubblici che privati e per dar luogo a quelle opposizioni od eccezioni che potessero elevarsi, quali avvenendo spetta alla stessa Giunta di deliberare in merito, rassegnando quindi ogni cosa alla Deputazione provinciale, la quale, esaminato il progetto di regolamento colle eccezioni od opposizioni insorte e con le repliche della Giunta, emette la propria deliberazione.

Se la deliberazione conchiude per l'approvazione, la Deputazio-

ne appone in piè di quella il Decreto di approvazione, valendosi di una formola la più semplice (*).

In caso contrario fa conoscere alla Comunità proponente i motivi che inducono alla *sospensione e al diniego di approvazione*, e sulle repliche del Consiglio stesso emette le definitive sue decisioni (articolo 140), essendo però interdetta alla Deputazione ogni modificazione d'ufficio nel senso dell'art. 233.

La Deputazione trasmette copia del Regolamento approvato dalla Deputazione al Ministero di agricoltura e commercio, il quale, sentito il Consiglio di Stato, può annullarlo in tutto od in parte in relazione all'ultimo paragrafo dell'art. 138. La Deputazione rinvia al Comune il regolamento originale non sì tosto accertato che non v'ha luogo a totale o parziale annullamento. Il regolamento originale col relativo Decreto d'approvazione è allora nuovamente pubblicato, facendosene constare della seguita pubblicazione, ed esso prende forza di legge locale dal ventunesimo giorno dalla pubblicazione in quanto non sia stabilito altro termine dal Consiglio comunale.

Dal giorno in cui il Regolamento entra in vigore, il Sindaco ne sorveglia, col mezzo degli agenti del Municipio, l'esecuzione ai termini degli articoli 102 n. 6 della legge comunale, e 8 della legge di Sicurezza pubblica.

L'originale di esso regolamento col relativo Decreto d'approvazione sarà custodito negli Archivi comunali. Copia autentica del medesimo dovrà stare continuamente affissa per comodo della popolazione in una delle sale della casa municipale; altra simile dovrà trasmettersi all'ufficio della giudicatura mandamentale perchè il giudice sia in grado di pronunciare sulle contravvenzioni che gli verranno deferite ogni qualvolta un amichevole componimento nanti il Sindaco non sia riescito (articoli 148 e 149).

Non ostante la esposizione continua del regolamento in una sala del Comune, superiormente raccomandata, gioverà ancora che il regolamento medesimo venga annualmente, od anche due volte all'anno, ripubblicato coi modi e nei luoghi soliti delle pubblicazioni legali.

Ciò per la forma estrinseca.

IV.

In quanto all'intrinseco occorre di ritenere anzitutto che in sif-

(*) Visto dalla Deputazione Provinciale di........ si approva l'avanti esteso Regolamento di polizia rurale del Comune di......

(*L. S.*). *Firma del Presidente*

Firma del Segretario.

fatte disposizioni regolamentarie i municipi non possono assolutamente discostarsi dai principii generali di diritto, e tanto meno modificare con esse i provvedimenti legislativi, alterarli, cambiarne il concetto, o mettersi comunque in urto coi medesimi, avvertendo che quando una materia è regolata da leggi, i regolamenti non possono estenderne o riformarne le disposizioni.

Non possono variare la natura delle penalità inflitte dalle leggi stesse, o fissar limiti e misure diverse da quelli dalle medesime stabilite per identiche contravvenzioni.

Non possono occuparsi di materie affatto estranee all'economia rurale, nè confondere colle semplici contravvenzioni reati che costituiscono crimini o delitti altramente puniti dal Codice che con semplici pene di polizia.

Non includervi provvedimenti relativi all'uso ed all'amministrazione dei beni del Comune al cui uopo corrono regolamenti speciali a speciali formalità assoggettati dalla legge (art. 112).

Non includervi disposizioni che riguardano i diritti, gli oneri o le incumbenze del Sindaco o dell'Amministrazione comunale per lo più definite dalla stessa legge, oppure le incumbenze ed i doveri degli agenti municipali cui è demandato essenzialmente di invigilare sull'osservanza dei regolamenti di polizia e denunciare le contravvenzioni e per i quali devono formularsi appositi regolamenti organico-disciplinari.

I municipi devono inoltre avvertire come non abbiano la facoltà di obbligare i semplici privati alla denuncia delle contravvenzioni medesime, ciò essendo contrario ai principii generali di diritto, e non mancando, quand'anche gl'interessati tacessero, chi vi è tenuto per legge.

Carattere anche molto importante di un savio provvedimento regolamentare quello si è che dal medesimo verun incaglio non sia per risentire la libertà del commercio e dell'industria, dovendosi per ciò evitare dalle Comunità qualsiasi ingerenza diretta nelle contrattazioni, fabbricazioni od industrie, ed astenersi dal sottoporre le medesime ad altri obblighi che non siano quelli voluti dall'interesse pubblico o dalla pubblica igiene; e tanto meno stabilirvi tasse di prezzi, essendo fatto inespugnabile, allo stato delle odierne economiche dottrine, che da tali ingerenze e da tali tutele e relativi ordinamenti delle Autorità nessun bene può derivare al paese, cui anzi giovano la concorrenza e la libertà degli scambi e del lavoro. Si deve, in una parola, avere presente che la tutela municipale, men rettamente intesa, non introduca inutili carichi, ne ingeneri vessazioni o disconosca i diritti individuali, o manchi di uniformarsi al disposto delle leggi.

V.

Ritenuto inoltre essere i regolamenti di polizia rurale leggi semplicemente locali, ne segue che *in massima* devono i municipi astenersi dal riprodurre in essi quelle provvidenze che, essendo d'ordine pubblico, già formano oggetto di disposizioni di leggi generali, e costituiscono principii di diritto riconosciuti.

Inutile per conseguenza ripetere le prescrizioni contemplate nelle leggi sui boschi, sullo spurgo dei fossi e sulla manutenzione dei controfossi, sul periodico abbruciamento dei bruchi, sui pesi e sulle misure, sulla caccia, sulla pesca e simili, salvo riguardo a queste due materie il disposto dell'articolo 172, n.20, della nuova legge.

Inutile di accennare al modo ed alle norme di riscossione delle pene pecuniarie e delle oblazioni o transazioni per fatto di contravvenzioni ai regolamenti, non solo perchè vi provvede appositamente l'art. 6 della legge del 26 gennaio ultimo scorso, n.2134, ma anche perchè ciò riferendosi ad alcun obbligo dei comunisti, può dirsi estraneo al regolamento.

Similmente per la disposizione dell'art. 2, § 2 della legge stessa torna inutile di dichiarare che il prodotto delle pene, oblazioni e transazioni appartiene al municipio il quale può darvi quella destinazione a lui più benevisa ed anche stabilire negli stessi regolamenti a favore degli agenti proprii e di quelli dei cointeressati agl' introiti dell' Amministrazione quell'aliquota che crederà conveniente (§ ultimo, art. 3, citata legge).

Inutili le disposizioni portate dalla stessa legge comunale-provinciale, da quella di pubblica sicurezza, dei lavori pubblici, ponti, acque e strade ed altre di simil genere.

Inutili sopratutto i provvedimenti sanciti dal Codice civile, o contenuti nella legge penale, nel titolo specialmente delle contravvenzioni contro la proprietà, non che quelli del Codice di procedura penale, dei quali tutte le Amministrazioni comunali devono limitarsi a curarne la esecuzione e denunciare i contravventori restando pur sempre nelle attribuzioni loro il prescrivere con regolamenti speciali, che non sieno in opposizione alle leggi stesse, i modi, i tempi, le condizioni; e ciò oltre a quelle disposizioni che si riferiscono ad oggetti non previsti nelle leggi, *vero* scopo utile ed essenziale di questo genere di regolamenti, giudicate necessarie al benessere dei loro amministrati.

VI.

Quindi, senza ledere i diritti della proprietà conformemente alle leggi, possono, anzi devono:

Promuovere il miglioramento dell'agricoltura secondo le circostanze particolari e secondo la natura e qualità del suolo.

Provvedere alla conservazione dei frutti delle campagne e di ogni prodotto agricolo con prevenirne i furti.

Prescrivere norme per la sistemazione e il mantenimento delle strade vicinali, gravate di servitù pubblica, o consortili che siano; e per impedire i passaggi abusivi.

Deliberare conformemente alla legge (art. 176 n. 4) consorzi per l'uso delle acque che interessano la pluralità degli abitanti o le proprie terre, e ciò di chiunque siano le acque stesse: per qualunque altra opera o servizio che interessi tutto od anche una parte soltanto del territorio.

Richiamare all'attenzione dei propri amministrati l'obbligo della manutenzione dei canali e delle altre opere di scolo particolarmente nei terreni bonificati, o drenati, procurando di promuovere, conformemente alle leggi, la formazione di consorzi per nuove opere di questo genere.

Regolare e modificare, quando l'interesse pubblico lo richiede, l'uso ancora delle acque spettanti ai privati con stabilire a loro carico, col mezzo di una tassa, speciali agenti di vigilanza.

Prescrivere regole per lo spigolamento e per l'esercizio di altri consimili diritti sui beni anche dei particolari quando la popolazione ne abbia il diritto.

Fissare le norme, il tempo e le cautele da usarsi nella distruzione dei bruchi e di altri insetti nocivi alle campagne. Proibire o delimitare i pascoli non conciliabili con gl'interessi generali del Comune, come anche stabilire che non sia dovuta reciprocità di pascolo a colui che per esimersi dalla communione del pascolo chiude i propri fondi, pur sempre pretendendo di mandare i propri animali negli altrui beni.

Favorire la praticoltura in genere, e traendo partito delle condizioni favorevoli del suolo (ove queste esistano) procurare di estendere il sistema dei così detti *marcitoi*, *marcite* (prati a irrigazione permanente), l'applicazione del quale mentre eleva considerevolmente il valore dei fondi, influisce in massimo grado sulla prosperità della pastorizia, sulla moltiplicazione e sull'allevamento del bestiame, fonte essenzialissima della nostra ricchezza. Sistema questo che per l'abbacinamento quasi generale delle popolazioni, che i soli cereali siano, fra tutte le derrate del suolo, il cespite più ricco e più rimunerativo in tutti i luoghi e per tut-

te le condizioni, è pur troppo molto negletto con grave pregiudicio di quell' equilibrio così necessario fra la pastorizia e l' agricoltura.

Determinare il numero e la qualità della specie di bestiami che ciascun proprietario può condurre ai pascoli comunali che vi sono soggetti e nei quali può essere praticato.

Rivolgere, nell' interesse particolarmente dell' igiene, le loro cure sulle coltivazioni a riso, ramo così importante della produzione agricola in alcune Provincie, il quale quantunque tenda ad entrare nel novero delle coltivazioni libere, è tuttavia irrefragabile essere una produzione particolare da sottoporsi sempre ad un regime eccezionale sotto il rapporto igienico.

Esse ciò stante richiameranno utilmente l'attenzione delle popolazioni alle disposizioni legislative più essenziali che regolano questa materia, quali sono, per esempio, quelle concernenti le distanze dai centri abitati, dalle case isolate e dalle strade; quelle che mirano ad impedire il ristagno permanente delle acque melmose, l' infracidamento delle erbe parassite, gli effetti della moria degli animali acquatici all'asciugarsi delle risaie; quelle relative alla scavazione e profondità dei fossi ed altre opere di scolo, alla formazione di pozzi, cisterne e serbatoi di acque potabili; alla quantità d'acqua fluente acconsentita proporzionatamente all'estensione delle risaie, e sulle norme in genere di salubrità nelle abitazioni atte ad allontanare quei pregiudizi che la coltivazione del riso facilmente produce sopratutto nei luoghi di popolazioni addensate e sottoposte alla mala influenza di essa.

Deliberare sulla convenienza della soppressione della comunione dei pascoli.

Provvedere alla conservazione in stato di permanente viabilità delle strade vicinali, gravate di servitù pubblica o consortili che siano, come pure di quelle comunali in quanto non provveda la nuova legge sui *Lavori Pubblici*, art. 80 e seguenti, e più particolarmente al modo di trasporto dei carichi.

Oltre al disposto degli articoli 51 e 52 di detta legge sui lavori pubblici ingerirsi talora delle stesse strade private per evitare gli abusi che tuttodì si commettono, massime nei paesi di collina, a pregiudizio della proprietà; al che può giovare assaissimo di aggiungere ai mezzi civili ordinari anche i contravvenzionali-penali, poichè l' importanza delle strade, anche solo private, è tale che oltre all' interesse diretto del particolare include una sorta d' interesse generale.

E benchè alle usurpazioni dei terreni latistanti alle strade, formanti parte integrale delle strade stesse, provveda, oltre alla legge comune, quella particolarmente sui lavori pubblici, art.55-83, ove i precipui modi di questo reato vennero anche specificata-

mente indicati, risultando tuttavia che non di rado, o con animo deliberato o quanto meno per inavvertenza, si verificano usurpazioni di terreni stradali per parte dei proprietari dei fondi attigui, collo spingere oltre i limiti, i lavori campestri, così sarà utile che contro di queste usurpazioni lente e poco sensibili da principio, ma egualmente nocive in progresso, che la legge genericamente soltanto ha contemplato, si rivolgano le cure dei municipi richiamando, nei loro regolamenti di polizia rurale, i propri amministrati all' osservanza esatta delle disposizioni della legge.

Stabilire le norme da osservarsi in caso di epizoozie nei bestiami, acciò il morbo non si estenda, ed acciò gli animali infetti, nè anche morti, possano pregiudicare alla salute pubblica, tenuto conto di quanto in proposito dispongono le leggi sanitarie a ciò relative e l' articolo 174 n. 7 della citata nuova legge comunale.

Provvedere e mantenere la mondezza delle fontane campestri e delle altre acque destinate agli usi domestici, ai lavatoi ed abbeveratoi, su del che non si può chiamare abbastanza l' attenzione delle autorità locali.

Stabilir norme a prevenire gl' incendi nelle campagne e determinare la cooperazione che devono prestare gli abitanti per l' estinzione di essi.

Fissare le distanze ed indicare i tempi e le norme da osservarsi nell'accendimento delle stoppie e delle debbie (*fornelli*, *motlere*, *terricci bruciati*), dalle case abitate.

Finalmente possono prescrivere varii altri provvedimenti consimili d'interesse igienico o generale pel Comune che lungo, inutile e forse anche impossibile sarebbe di tutti specificatamente enumerare, purchè essi non impingano, come già si disse, colle leggi generali dello Stato, nè siano incompatibili coi diritti della proprietà, e di quegli individuali degli abitanti, quei provvedimenti che sono più acconci a promuovere ciò che meglio può concorrere ad evitare disordini in danno dell' universalità degli abitanti medesimi, alla tranquillità e sicurezza loro, alla salubrità dei siti e delle materie, come pure a promuovere un utile maggiore delle proprietà di ciascuno, salvi sempre i diritti di proprietà e di libera disponibilità dei frutti, benchè l' esercizio di questi possa talora per ragioni igieniche o di grave interesse pubblico essere temporariamente moderato.

E qui cade in acconcio di dire alcune poche parole circa il più importante di questi provvedimenti di osservanza puramente temporaria o periodica, di cui non di rado si occupano i municipi nei loro regolamenti di polizia rurale, quello cioè di proibire la vendemmia delle uve prime di una data epoca da stabilirsi ogni anno dai municipi stessi, provvedimento questo che bene spesso non si trova nei giusti limiti e nelle debite condizioni.

Questa proibizione, di sua natura contraria al diritto della proprietà di cui la nuova legge comunale, ad imitazione di quella del 23 ottobre 1859, non ha fatto parola se non per cause igieniche o di pubblico interesse ben dimostrate, può tuttavolta ammettersi quando lo esigano condizioni speciali di determinate località, come a ragione d'esempio il grande frazionamento della proprietà.

Il giudice più competente di tali condizioni essendo il Consiglio comunale deve esso decidere in massima, se credesi necessario imporre tal vincolo ai possidenti. Nel caso affermativo l'applicazione della massima, ossia la fissazione dell'epoca devesi lasciare alle Giunte comunali.

Se ragioni speciali possono consigliare un tal vincolo è ovvio però che desso deve limitarsi a restringere quanto meno possibile la libertà dei cittadini. Tutti quei casi ai quali il provvedimento vien meno per sua natura come, p. e., rapporto ai luoghi cinti sì che la proprietà non corre pericolo, vogliono essere esclusi; il provvedimento infine, eccezionale per sua natura, deve limitarsi a quanto si ritiene strettamente necessario appoggiandosi soprattutto a consuetudini passate.

Simile divieto poi non dovrà far parte del regolamento stabile ma venir decretato ogni anno dal Consiglio in tempo opportuno onde possa ricevere la sanzione voluta dalla Deputazione.

Dirò ancora che mentre in un regolamento non devesi mai ommettere di determinare il giorno a datare dal quale incomincerà ad essere obbligatorio, non è da imitare il sistema da talune Comunità adottato di stabilire che l'osservanza di essi durerà un dato numero di anni, dovendo il tempo della durata essere sempre indefinito non solo per la ragione che questo sistema di provvisorietà è sempre il peggiore, e fa dubitare fin da principio della bontà dei regolamenti, per disposizioni forse non abbastanza studiate, ma essenzialmente perchè se i regolamenti sono buoni conviene che seguitino oltre il numero d'anni prestabilito senza che occorrano nuove deliberazioni in proposito, ovveramente si riconoscono mancanti, ed allora il municipio, senza aspettar oltre, deve farsi premura di modificarli al più presto benchè non trascorso il lasso di tempo pel quale sarebbero stati quasi come a prova proposti.

VII.

Ho detto più sovra che le Comunità devono *in massima* astenersi dal ripetere nei regolamenti di polizia rurale ordinamenti già contenuti nelle leggi generali, dal che non dee però intendersi assolutamente escluso che qualcuno di tali ordinamenti riferen-

tesi a materie che formino oggetto dei regolamenti stessi, possa talora utilmente venire riprodotto. E veramente in un paese agricola non suole essere sempre molto estesa di fatto la conoscenza delle leggi civili, della legge penale, forestale, sulle opere pubbliche, di pubblica sicurezza e di tante altre da cui tali ordinamenti vengono desunti; sicchè trattandosi di discipline sparse in diverse leggi non sarà sempre il caso di tutte eliminarle, anzi può essere ottimo pensiero quello di così coordinarle e riunite riprodurle, tanto più che essendo desiderabile che si introduca l'usanza in ogni Comune di pubblicare annualmente ed anche due volte l'anno, come dissi più sovra, i regolamenti in vigore di questo genere in ciascun Comune, da ciò ne risulterebbe che si richiamerebbe così l'attenzione del pubblico sugli oneri principali che gli sono imposti, e sui divieti da cui si trova colpito.

Ma in ciò fare massime essere devono la parsimonia e la circospezione a che nulla venga detratto, aggiunto e variato alle disposizioni legislative medesime tanto in ciò che concerne la loro portata, quanto in ordine alla misura della sanzione penale, anzi converrà sempre in ciò far uso di semplici espressioni di richiamo alle disposizioni delle leggi medesime che a modo di appendice convenientemente si avrebbero a trascrivere testualmente in calce ai regolamenti stessi.

Con questo modo si eliminerà totalmente il pericolo dell'errore in cui ho osservato troppo spesso cadere le Amministrazioni comunali, le quali obbliando non potersi stabilire, per esempio, modi di accertamento delle contravvenzioni e norme di procedimento diverse da quanto è prescritto per legge, nè altre penalità fuori di quelle dalle leggi sancite (articoli da 146 a 150), alterano l'ordine della procedura ed infliggono penalità differenti, non ne osservano gli estremi loro propri e ne falsano persino la denominazione ed il carattere; penalità che non di rado riescono inapplicabili.

Ma riguardo a questa inflizione delle pene giova avvertire che quantunque non assolutamente condannevole sia il sistema di fissarle tassativamente per le singole contravvenzioni, siccome però per lo più si osserva che nella gradazione o misura difficilmente corrispondono con proporzione all'entità delle contravvenzioni medesime, così miglior sistema sarà quello di lasciare alla prudenza del giudice l'applicazione, entro i limiti fissati dalla legge, delle pene medesime secondo i diversi imprevedibili casi, e giusta i varii gradi d'imputabilità che possono verificarsi nei contravventori, e secondo l'infinita disparità delle circostanze.

VIII.

Questi cenni tracciati per sommi capi, dietro le osservazioni da me fatte sugli errori più frequenti e più rilevanti in cui cadono le Amministrazioni comunali nella compilazione dei loro progetti di regolamenti di polizia rurale, li credo sufficienti perchè i signori Prefetti siano in grado di impartire le istruzioni occorrenti, acciò i Comuni, nell'interesse dei loro amministrati, possano emettere, in materia di polizia rurale, deliberazioni conformi alle facoltà loro dalla legge accordate allontanandoli da incompetenti ingerenze; e sperando di aver fatto colla sposizione di essi cosa forse più che utile necessaria, ho fiducia che i Comuni stessi a vantaggio dei quali furon principalmente rivolti non mancheranno di uniformarvisi.

I signori Prefetti sono pregati di accusarmi recezione della presente Circolare, che ho creduto opportuno far precedere alla promulgazione della ripetuta nuova legge comunale per così agevolare fin d'ora la compilazione e il perfezionamento dei regolamenti di polizia rurale, i quali, tenuto conto del tempo necessariamente richiesto dall'esaurimento delle varie formalità prescritte dalla legge, non perverranno altrimenti a questo Ministero che per gli effetti e ne' casi previsti dagli articoli 138 e 143.

E in questo stesso senso io desidero che fin d'ora le Deputazioni provinciali abbiano a prender parte all'esame dei regolamenti in corso, il perchè io prego li signori Prefetti a voler disporre immantinenti a ciò che i regolamenti che quind'innanzi pervengano alla Prefettura per essere inviati al Ministero siano comunicati alla Deputazione provinciale per raccoglierne le osservazioni ed i suggerimenti, dietro cui potranno i Consigli comunali rivederli, correggerli e perfezionarli, per venir poscia rivolti al Ministero od alla Deputazione provinciale per la definitiva sanzione, secondo che la nuova legge comunale si troverà o meno in stato d'esecuzione.

Torino, addì 25 aprile 1865.

Il Ministro TORELLI.

Num. 2.°

LEGGE SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

Art. 1. I tribunali speciali attualmente investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo, tanto in materia civile quanto in materia penale, sono aboliti, e le controversie ad essi attribuite dalle diverse leggi in vigore saranno d'ora in poi devolute alla giurisdizione ordinaria, od all'autorità amministrativa, secondo le norme dichiarate dalla presente legge.

Art. 2. Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia quistione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorchè siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa.

Art. 3. Gli affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle autorità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei Consigli amministrativi che pei diversi casi siano dalla legge stabiliti.

Contro tali decreti che saranno inscritti in calce del parere egualmente motivato, è ammesso il ricorso in via gerarchica in conformità delle leggi amministrative.

Art. 4. Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.

L'atto amministrativo non potrà essere rivocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei tribunali in quanto riguarda il caso deciso.

Art. 5. In questo come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.

Art. 6. Sono escluse dalla competenza delle autorità giudiziarie le questioni relative all'estimo catastale ed al riparto di quota e tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli.

In ogni controversia d'imposte gli atti di opposizione per essere ammissibili in giudizio dovranno accompagnarsi dal certificato di pagamento dell'imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento.

Nelle controversie relative alle imposte così dirette come indirette la giurisdizione ordinaria sarà sempre esercitata in prima istanza dai tribunali di circondario, ed in seconda istanza dalle Corti d'appello.

Art. 7. Allorchè per grave necessità pubblica, l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata, od in pendenza di un giudizio, per la stessa ragione, procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvederà con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti.

Art. 8. Nelle controversie intorno a contratti di lavori o di somministrazioni è riservata facoltà all'autorità amministrativa di provvedere anche ad economia, pendente il giudizio, ai lavori e alle somministrazioni medesime, dichiarando l'urgenza con decreto motivato e senza pregiudizio dei diritti delle parti.

Art. 9. Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, nè convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata.

Art. 10. Nelle controversie che si agitano dinanzi alle autorità giudiziarie tra privati e pubbliche amministrazioni il giudizio sarà sempre trattato colle forme ad udienza fissa.

Art. 11. Il modo col quale saranno rappresentate ed assistite le amministrazioni nei giudizii civili, e così anche il luogo ed il modo della citazione delle amministrazioni stesse, saranno determinati con regolamento da approvarsi con decreto reale.

Art. 12. Colla presente legge non viene fatta innovazione nè alla giurisdizione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in materia di contabilità e di pensioni, nè alle attribuzioni contenziose di altri corpi o collegi derivanti da leggi speciali e diverse da quelle fin qui esercitate dai giudici ordinari del contenzioso amministrativo.

Art. **13**. Fino ad ulteriori provvedimenti per la risoluzione uniforme dei conflitti tra le autorità giudiziarie e amministrative, la legge del 20 novembre 1859, n° 3780, sarà estesa a tutte le provincie del regno, ferma la giurisdizione attribuita al Consiglio di Stato per pronunciare sui conflitti dell' art. 10 della legge sulla costituzione del Consiglio di Stato del Regno.

Art. **14**. Le controversie devolute in forza della presente legge ai tribunali ordinari, le quali si trovino pendenti in primo grado di giurisdizione, saranno portate, mediante citazione, dalla parte più diligente avanti il tribunale di circondario competente, e quelle che si trovino pendenti in secondo grado, avanti la Corte d'appello.

Le controversie non ancora definitivamente decise, per le quali è esaurito il primo grado di giurisdizione, in qualunque stato esse si trovino, ed ancorchè siano intervenuti gli avvisi che debbono precedere la sovrana provvisione, dove questa sia per legge richiesta, saranno portate con le medesime norme al tribunale o alla Corte d'appello secondo le ordinarie regole di competenza, senza bisogno di nuova procura, ed ammesse in tutti i casi nuove produzioni e prove nel giudizio di appello.

I conflitti di giurisdizione non ancora decisi, tra le autorità giudiziarie e i tribunali del contenzioso amministrativo attualmente esistenti, per le materie devolute in forza della presente legge ai tribunali ordinari, si avranno come non elevati; e le pronunziazioni anteriormente emanate sul merito dai tribunali ordinari produrranno il loro effetto, salva l' ammessione e la discussione dei legittimi richiami.

Saranno date con decreto reale le norme necessarie all' esecuzione di questo articolo, avuto riguardo alle diverse legislazioni civili vigenti nelle varie provincie del regno.

Art. **15**. La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1865, col quale giorno saranno soppresse le sezioni del contenzioso amministrativo della Gran Corte dei conti di Napoli e di Palermo, ed il tribunale del contenzioso di Parma.

Art. **16**. Sono temporaneamente mantenuti nelle provincie napoletane e siciliane i procedimenti riguardanti scioglimenti di promiscuità, divisione in massa e suddivisione dei demani comunali, e quelli di reintegra per occupazione o illegittima alienazione dei demani medesimi; ed i prefetti continueranno ad esercitare in conformità delle relative leggi in vigore tutte le attribuzioni loro conferite per tali oggetti, udito soltanto l'avviso di funzionari aggiunti con le norme da stabilirsi mediante decreto reale, il quale avviso terrà luogo di quello del Consiglio di prefettura.

Il Governo avrà tuttavia facoltà di confidare tali attribuzioni a speciali commissari ripartitori nelle provincie in cui ne riconosca il bisogno.

I richiami contro le ordinanze dei prefetti e dei commissari ripartitori, che prima portavansi alla Corte dei conti, saranno di cognizione delle Corti d'appello con le forme del procedimento sommario.

Le Corti d'appello potranno in ogni caso ordinare la sospensione della esecuzione delle ordinanze impugnate.

Ai procedimenti vertenti saranno applicate le norme dell'articolo 14.

V. Il Ministro dell'Interno

G. Lanza.

Num. 5.°

LEGGE SUL CONSIGLIO DI STATO.

TITOLO I.

Della composizione del Consiglio di Stato.

Art. 1. Il Consiglio di Stato si compone del presidente, di tre presidenti di sezione, di ventiquattro consiglieri, di sei referendari, di un segretario generale e di tre segretari di sezione.

Art. 2. Il presidente del Consiglio di Stato, i presidenti di sezione ed i consiglieri sono nominati per decreto reale, proposto dal ministro dell'interno dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

I referendari, il segretario generale ed i segretari di sezione sono nominati con decreto reale, sulla proposta del ministro dell'interno.

Art. 3. I relativi stipendi sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 4. I presidenti ed i consiglieri non possono essere rimossi nè sospesi dall'ufficio altrimenti che con decreto reale, in seguito a relazione motivata del ministro dell' interno, ed udito il Consiglio dei ministri.

Art. 5. I referendari istruiscono gli affari che loro sono commessi dal presidente del Consiglio o dai presidenti di sezione, e ne fanno relazione al Consiglio od alla sezione.

Ciascun referendario non ha voce deliberativa che per lo affare di cui è relatore.

Art. 6. La direzione del personale e del servizio interno, non che la corrispondenza col Ministero, spettano al presidente.

TITOLO II.

Delle attribuzioni del Consiglio di Stato.

Art. 7. Il Consiglio di Stato:

1. Dà il suo parere in tutti i casi nei quali il suo voto è prescritto dalla legge;

2. Dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura pei quali sia interrogato dai ministri del Re;

3. Formola quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.

Art. 8. Quando il parere del Consiglio di Stato è richiesto per legge, il decreto reale o ministeriale che ne consegue deve avere la formola: *Udito il parere del Consiglio di Stato.*

Art. 9. Oltre i casi nei quali il voto del Consiglio di Stato è richiesto per legge, dovrà domandarsi:

1. Sopra tutte le proposte di regolamenti generali di pubblica amministrazione;

2. Sulle domande di estradizione fatte da Governi stranieri;

3. Sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche di ogni natura;

4. Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità di provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite e non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica.

Nei casi previsti al numero 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, si farà constare dal decreto reale essersi pure udito il Consiglio dei ministri.

Art. 10. Il Consiglio di Stato esercita giurisdizione propria pronunziando definitivamente con decreti motivati:

1. Sui conflitti che insorgono tra l'autorità amministrativa e la giudiziaria;

2. Sulle controversie fra lo Stato ed i suoi creditori, riguar-

danti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico;

3. Sui sequestri di temporalità, sui provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche, e sopra gli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia;

4. Sulle altre materie che dalle leggi generali del regno sono deferite al Consiglio di Stato, e sopra tutte le questioni che da leggi speciali non per anco abrogate nelle diverse provincie del regno fossero di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato.

L'istanza per queste decisioni è trasmessa al Consiglio di Stato dal Ministro di grazia, giustizia e culti.

Art. **11**. Sugli atti provvisionali di sicurezza generale, di cui al numero 3 del precedente articolo 10, può pronunziare nei casi di urgenza la sola sezione di grazia e giustizia.

TITOLO III.

Del modo per procedere nella trattazione degli affari.

Art. **12**. Il Consiglio di Stato, per l'esame degli affari sui quali è richiesto del suo parere, delibera in adunanza generale di tutti i suoi componenti, o diviso per sezioni o per comitati.

Art. **13**. Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio, e vi assiste il segretario generale.

Art. **14**. Le sezioni in cui va diviso il Consiglio di Stato sono tre:

1. Dell'interno;
2. Di grazia, giustizia e culti;
3. Di finanze.

Art. **15**. Ciascuna sezione si compone di un presidente e di otto consiglieri.

Assiste alle adunanze un segretario di sezione.

Art. **16**. Ogni sezione può esser divisa in più comitati, e per decreto reale sarà stabilito il numero dei consiglieri che debbono comporli.

Art. **17**. La distribuzione del personale dei consiglieri nelle sezioni e nei comitati sarà fatta per decreto reale.

I referendari ed i segretari sono assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del presidente.

Art. 18. A render valide le deliberazioni tanto nelle adunanze generali quanto nelle adunanze di sezione, è necessaria la presenza almeno della metà del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio o la sezione.

Art. 19. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, il voto del presidente avrà la preponderanza.

Art. 20. I Ministri potranno intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali del Consiglio ed a quelle delle sezioni; o delegare commissari per dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi, o manifestare gl'intendimenti del ministro sopra nuove leggi e regolamenti, dei quali sia commessa al Consiglio la compilazione.

Art. 21. È in facoltà del presidente, quando il Consiglio sia chiamato a dar parere sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare Commissioni speciali, scegliendone i consiglieri nelle sezioni.

Potrà anche aggiungere alla sezione incaricata di esaminare determinati affari alcuni membri di altre sezioni, i quali però in questi casi non hanno che voto consultivo.

In caso di assenza o d'impedimento di membri di una sezione, il presidente può provvisoriamente destinare a supplirli quelli di un'altra sezione.

Art. 22. Dal regolamento del servizio interno sarà determinato quali affari debbano esser trattati dalle sezioni cui spettano, e quali in adunanza generale.

Sarà sempre facoltativo al ministro di esigere che dati affari siano trattati in adunanza generale.

Art. 23. Le proposte di leggi e di regolamenti, dopo essere state studiate e preparate nella sezione, alla quale per loro natura appartengono, o nelle Commissioni speciali, sono esaminate e discusse in adunanza generale.

Art. 24. Avuto il parere di una sezione, il ministro può sempre richiedere al presidente che l'affare sia riproposto all'esame dell'intiero Consiglio, e discusso in adunanza generale.

Art. 25. Le decisioni sulle materie, di cui all'articolo 10, si deliberano in adunanza generale, con le forme prescritte dal regolamento interno.

Art. 26. Le parti potranno presentare scritture a difesa e produrre documenti nel termine che verrà loro fissato dal Consiglio.

Art. 27. Le parti di Ministero Pubblico nell'istruzione degli affari previsti ai numeri 2 e 3 dell'articolo 10 vengono commesse dal ministro di grazia, giustizia e culti ad un consigliere di Stato o ad un referendario, al quale saranno trasmessi tutti i documenti necessari assieme all'atto con cui si eccita la giurisdizione del Consiglio.

La relazione è dal presidente affidata ad un consigliere di Stato.

Sulla requisitoria del Ministero Pubblico il Consiglio di Stato, lette le scritture difensive, rimuove l'ostacolo dell'atto abusivo, o secondo i casi lo annulla e rimette le cose nello stato precedente.

TITOLO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 28. La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1865, col qual giorno cesseranno di esistere i Consigli di Stato del già regno di Sardegna, del già granducato di Toscana, il Consiglio amministrativo di Napoli e la Commissione dei presidenti di Palermo, e saranno abolite tutte le leggi costitutive di questi alti dicasteri, ai quali viene a tutti gli effetti sostituito il Consiglio di Stato stabilito dalla presente legge, salve le prerogative del Tribunale della monarchia in Sicilia.

Art. 29. Gli affari pendenti sulla materia della presente legge davanti ai diversi Consigli saranno rimessi al Consiglio di Stato, giusta le istruzioni che verranno emanate dal Governo del Re.

Art. 30. Un regolamento di servizio interno sarà approvato con decreto reale.

TABELLA

DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO DI STATO.

Presidente del Consiglio	L.	15,000
Presidente di sezione	»	12,000
Consiglieri	»	9,000
Tre referendari di 1ª classe	»	6,000
Tre referendari di 2ª classe	»	5,000
Segretario generale	»	8,000
Tre segretari di sezione	»	5,000

V. Il Ministro dell'Interno
G. Lanza.

Num. 4.°

LEGGE SULLA CORTE DEI CONTI

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Dell'istituzione e composizione della Corte dei conti.

Art. 1. È instituita la Corte dei conti del Regno d'Italia.

Art. 2. La Corte ha sede nella città capitale del regno, è divisa in tre sezioni e composta di
Un presidente ;
Due presidenti di sezione;
Dodici consiglieri ;
Un procuràtore generale ;
Un segretario generale;
Venti ragionieri.
Il procuratore generale rappresenta presso la Corte il pubblico ministero.

Art. 3. Il presidente della Corte, i presidenti di sezione e i consiglieri sono nominati per decreto reale, proposto dal Ministro delle finanze dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 4. I presidenti e consiglieri della Corte non potranno essere revocati, nè collocati d'uffizio in riposo, nè allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto reale, col parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e vice-presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.
La Commissione è presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle legislature.
Il parere della Commissione potrà essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.

Art. 5. Le nomine, promozioni e remozioni degli impiegati della Corte e de'suoi uffizi di riscontro e di revisione sono fatte con

decreto reale a relazione del Ministro delle finanze, sulla proposta della Corte a sezioni riunite.

Art. 6. I funzionari indicati nell'art. 2 hanno gli stipendi determinati nella tabella annessa alla presente legge.

Per gli altri impiegati della Corte sono applicate le norme stabilite per l'amministrazione centrale.

Art. 7. La Corte delibera in via ordinaria per sezioni separate.

Delibera a sezioni riunite nei casi determinati dalla legge e dai regolamenti, e quando il presidente lo reputa opportuno.

Art. 8. Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero dispari di votanti non minore di cinque.

Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero dispari di votanti non minore di nove.

La Corte e le sezioni deliberano a maggiorità assoluta di voti.

Art. 9. I ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto dei quali sono relatori.

Possono essere chiamati dal presidente a supplire ai consiglieri che sieno assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo.

Il numero dei ragionieri non sarà maggiore di due, nelle singole sezioni, nè di tre nelle sezioni riunite.

TITOLO II.

Delle attribuzioni della Corte dei conti.

Art. 10. La Corte, in conformità della legge e dei regolamenti:

Fa il riscontro delle spese dello Stato;

Veglia alla riscossione delle pubbliche entrate:

Veglia perchè la gestione degli agenti dello Stato in denaro o in materia sia assicurata con cauzione o col sindacato di speciali revisori;

Accerta e confronta i conti dei Ministeri col conto generale dell'amministrazione delle finanze prima che sieno presentati alle Camere;

Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalle leggi.

Art. 11. La Corte liquida le pensioni competenti per legge a carico dello Stato, e in caso di richiamo ne giudica definitivamen-

te in sezioni riunite colle forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa.

Art. 12. Oltre le attribuzioni conferite dalla presente legge, la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferite da leggi speciali.

Art. 13. Tutti i decreti reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obbietto, sono presentati alla Corte perchè vi si apponga il *visto* e ne sia fatta registrazione.

Art. 14. Ove la Corte riconosca contrario alle leggi od ai regolamenti alcuno degli atti o decreti che le vengono presentati, ricuserà il suo *visto* con deliberazione motivata. La deliberazione sarà trasmessa dal presidente al ministro cui spetta, e, quando questo persista, sarà presa in esame dal Consiglio dei Ministri.

Se esso risolverà che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte sarà chiamata a deliberare, e qualora la medesima non riconosca cessata la cagione del rifiuto, ne ordinerà la registrazione e vi apporrà il *visto con riserva*.

Art. 15. La risponsabilità dei Ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte.

Art. 16. La Corte ha diritto di chiedere ai ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 17. La Corte prende nota e dà avviso ai Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato che le occorre di rilevare nel compiere le sue incombenze.

Art. 18. La Corte in gennaio di ogni anno comunica agli uffizi di presidenza del Senato e della Camera dei Deputati l'elenco delle registrazioni eseguite *con riserva*, accompagnato dalle deliberazioni relative.

CAPITOLO I.

Del riscontro delle spese.

Art. **19**. Sono presentati alla Corte dei conti, perchè vi apponga il *visto* e gli faccia trascrivere ne' suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese, qualunque ne sia la forma e la natura, e tutti gli atti di nomina, promozione, o trasferimento d'impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni od altri assegnamenti a carico dello Stato.

Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità, o retribuzioni per una sola volta, non eccedenti le lire 2,000.

Art. **20**. I mandati e gli ordini di pagamento debbono coi documenti giustificativi essere sottoposti alla registrazione e al visto della Corte dei conti nel modo e colle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

La legge determina i casi nei quali la registrazione e il visto debbono precedere il pagamento e i casi nei quali possono a quello succedere.

Determina il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente, o per mezzo di uffizi da essa dipendenti o de' suoi delegati.

Art. **21**. La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziate nel Bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perchè non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perchè la liquidazione e il pagamento delle spese sieno conformi alle leggi e ai regolamenti.

CAPITOLO II.

Della vigilanza sulla riscossione delle entrate, e sui valori in denaro o in materie.

Art. **22**. I Ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del Governo nel corso dell'esercizio.

Art. **23**. Si trasmettono ancora alla Corte i conti delle casse dello Stato colla indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati.

Art. 24. Sono trasmesse alla Corte le relazioni degl'ispettori e di altri uffiziali incaricati del sindacato, e quelle colle quali ciascuna amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate, ne giustifica il risultamento.

Art. 25. Eguali trasmissioni debbono farsi alla Corte relativamente alle entrate ed uscite, alle situazioni ed alle ispezioni dei magazzini ed alla gestione degli agenti del Governo che hanno il maneggio di materie o valori dello Stato.

CAPITOLO III.

Della vigilanza della Corte in ordine alle cauzioni.

Art. 26. Per l'esercizio della vigilanza commessa alla Corte debbono le varie amministrazioni trasmetterle l'elenco delle cauzioni dovute dagli agenti dello Stato, come pure l'elenco degli uffiziali sindacatori che debbono invigilare gli altri non tenuti a dare cauzione.

Art. 27. Gli atti coi quali si approvano le cauzioni sono sottoposti al *visto* della Corte.

È parimente necessario il *visto* della Corte per gli atti di riduzione, trasporto o cancellazione delle cauzioni stesse.

CAPITOLO IV.

Dell'esame dei conti dei Ministri.

Art. 28. Il conto che ciascun Ministro deve rendere al termine di ogni esercizio e il conto generale dell'amministrazione delle finanze, prima che siano presentati all'approvazione delle Camere, sono dal Ministro di finanza trasmessi alla Corte dei conti.

Art. 29. La Corte verifica il conto di ciascun Ministro e quello dell'amministrazione generale delle finanze, e ne confronta i risultamenti tanto per le entrate, quanto per le spese, ponendoli a riscontro colle leggi del bilancio.

Verifica se i risultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a quelli dei conti particolari di ciascuna amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.

Verifica ancora, quando lo reputa necessario, i vari articoli e le partite dei conti, e domanda i documenti dei quali ha bisogno.

ART. **30**. La Corte trasmette al Ministro delle finanze i conti colla sua deliberazione.

ART. **31**. Sarà unita alla deliberazione suddetta, e con essa presentata al Parlamento a corredo del progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio, una relazione della Corte, colla quale deve esporre:

Le ragioni per le quali ha apposto *con riserva* il suo *visto* a mandati o ad altri atti o decreti;

Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo o finanziario;

Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.

ART. **32**. La verificazione e l'accertamento dei conti dei Ministri e del conto dell'amministrazione generale delle finanze e la deliberazione per l'assesto definitivo del bilancio; come pure la relazione di cui all'articolo precedente, sono fatte dalla Corte a sezioni riunite.

CAPITOLO V.

Del giudizio sui conti.

ART. **33**. La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico, o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato.

Giudica pure dei conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali.

ART. **34**. La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti dell'amministrazione dello Stato.

Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza.

ART. **35**. La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

Il giudizio può essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per decreto della Corte, da notificarsi all'agente dell'ammi-

nistrazione con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi:

a) Di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio:

b) Di deficienze accertate dall'amministrazione:

c) Di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.

Art. **36**. Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione, ad istanza del pubblico ministero, potrà condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria, non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità potrà condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2,000. Potrà pur anche, secondo la gravità dei casi, proporne al Ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione.

Queste disposizioni s'intenderanno applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine in vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni.

Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del pubblico ministero, sarà fatto compilare a spese dell'agente.

Art. **37**. Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'agente al domicilio reale o nel luogo della sua residenza, in conformità delle leggi civili vigenti, per mezzo del capo dell'amministrazione da cui dipende.

Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolomento di procedura dei giudizi della Corte.

Art. **38**. Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione, ne riferirà col mezzo del procuratore generale al Ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'amministrazione o l'agente, affinchè si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reo.

Art. **39**. I giudizi sui conti sono pubblici. Sarà sempre sentito il pubblico ministero.

Art. **40**. Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto, li-

quida il debito dell'agente, e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento.

Art. 41. L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione in persona o al suo domicilio per mezzo dell'amministrazione da cui dipende.

Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguardi partite del conto, alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente nel modo indicato all'articolo 37.

Il giudizio sulle opposizioni non sospenderà l'esecuzione della decisione, eccetto i casi nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte, sentito il pubblico ministero, prima di passare al giudizio del merito

Art. 42. Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedi straordinari:

a) Del ricorso per annullamento;

b) Del ricorso per rivocazione.

Essi si possono esperimentare tanto dall' agente, quanto dal pubblico ministero.

In nessun caso sospendono l' esecuzione delle decisioni impugnate.

Art. 43. Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia.

Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione, con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio sarà presa in sezioni riunite e sarà dal suo presidente partecipata alla Corte.

Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniforma alle massime di diritto stabilite dal Consiglio.

Art. 44. L'agente ha diritto di ricorrere alla Corte per revocazione nel termine di tre anni quando:

a) Vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

b) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;

c) Si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;

d) Il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi.

Il giudizio di revocazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il pubblico ministero.

Negli ultimi tre casi, scorsi tre anni, il ricorso in rivocazione dovrà presentarsi nel termine di giorni 30 dal riconoscimento della omessione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti, o dalla notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsità dei documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennaria.

Art. **45**. Nei casi e nel termine indicati nell'articolo precedente, la revocazione potrà anche aver luogo d'ufficio, o sull'istanza del pubblico ministero, in contraddittorio dell'agente contabile.

Art. **46**. La revocazione della decisione non ha effetto che per la parte del conto dichiarata erronea e per le conseguenti rettificazioni.

Art. **47**. Le decisioni della Corte saranno trasmesse a cura del pubblico ministero, per la loro esecuzione, al Ministro dal quale dipende l'agente.

Art. **48**. Per l'esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti.

Spetterà tuttavia alla Corte il giudizio sulle questioni di interpretazione delle due decisioni.

TITOLO III

Disposizioni generali e transitorie

Art. **49**. Con regio decreto a proposizione del Ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti, saranno stabilite:

a) Le forme del procedimento nei giudizi della Corte;

b) Le norme da seguirsi per la verificazione e per l'accertamento dei conti dell'amministrazione.

Art. **50**. La Corte dei conti a sezioni riunite determinerà con regolamento provvisorio le forme, con le quali essa deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose fino all'emanazione di una legge sulla materia.

Il presidente della Corte provvederà con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d'uffizio e a quanto altro sarà necessario per l'esecuzione della presente legge.

Art. **51**. Le Corti dei conti, attualmente sedenti in Torino, in

Firenze, in Napoli ed in Palermo sono abolite. Nulla è innovato in riguardo alle sezioni del contenzioso amministrativo in Napoli ed in Palermo, finchè non sia provveduto con legge generale sulla materia.

Art. 52. Commissioni temporanee nominate con decreti regi, a proposizione del Ministro delle finanze, condurranno a termine in Torino, in Firenze, in Napoli ed in Palermo la revisione dei conti che riguardano gli anni 1861 e i precedenti.

Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi anteriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Parma.

Le deliberazioni delle suddette Commissioni saranno depositate negli archivi della Corte dei conti.

La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti di Torino sarà, senza interruzione e senza che occorrano nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei conti del Regno, colle forme stabilite dalla presente legge.

Art. 53. Finchè non sia pubblicata una legge generale sulle pensioni, la Corte dei conti si atterrà per le medesime alle norme tuttora vigenti per le diverse provincie del Regno.

Art. 54. La presente legge andrà in vigore venti giorni dopo la sua promulgazione.

Ordiniamo che la presente, munita de Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. in Torino addì 14 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE

R. CONFORTI. QUINTINO SELLA.

TABELLA DEGLI STIPENDI

Presidente	L.	15,000
Presidenti di sezione	»	12,000
Consiglieri e procuratore generale	»	9,000
Segretario generale	»	8,000
Ragionieri di 1.ª classe	»	6,000
Ragionieri di 2.ª classe	»	5,000

Vista d'ordine di sua Maestà

Il Ministro delle Finanze

QUINTINO SELLA.

R. Decreto *sulla giurisdizione e procedimento contenzioso della Corte de' conti del Regno d'Italia.*

VITTORIO EMANUELE II: ecc. ecc.

Veduto l'art. 49 della legge 14 agosto 1862, n° 800, colla quale è istituita la Corte dei conti del Regno;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

TITOLO I.

DELLE FORME DI PROCEDIMENTO NE' GIUDIZI DELLA CORTE

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. I giudizi de' conti sono:
Di prima ed ultima istanza;
Di appello;
Di rivocazione;
Di rinvio.

2. Le istanze da presentarsi alla Corte conterranno il nome, il cognome, la qualità, la dimora dell'attore e del convenuto, la esposizione dei fatti, l'oggetto della domanda e l'indicazione dei titoli sui quali è fondata.

3. Le decisioni della Corte sono preparatorie, interlocutorie o definitive.

Le definitive pronunziate in prima ed ultima istanza possono essere soggette ad opposizioni nel modo e nei casi preveduti dall'art. 41 della legge 14 agosto 1862.

4. Le decisioni, eccettuate soltanto quelle delle quali si parla nell'art. 16 del presente regolamento, conterranno menzione dei documenti prodotti e del risultato dell'esame degli atti, nonchè i motivi che le hanno determinate.

5. Per l'esecuzione delle decisioni, delle quali è parola negli articoli 47 e 48 della legge, le copie saranno spedite in forma esecutiva.

6. I giudizi sono pubblici.

Nelle udienze interverrà il Procuratore Generale della Corte, il quale sarà sempre udito nelle sue conclusioni orali o scritte.

In caso di assenza o di impedimento del Procuratore Generale, l'ufficio del Pubblico Ministero sarà esercitato da un Ragioniere che verrà designato in ogni anno dal Ministro delle Finanze.

L'Impiegato della Corte incaricato delle funzioni di Segretario assisterà alle udienze e ne terrà il giornale.

7. Il Segretario Generale assisterà alle sedute ed udienze della Corte in sezioni riunite.

8. I termini stabiliti nel presente Decreto per la procedura nei giudizi della Corte saranno osservati sotto pena di decadenza.

CAPITOLO II.

Dei giudizi in prima ed ultima istanza.

9. Il giudizio in prima ed ultima istanza potrà essere iniziato o colla presentazione del conto fatta dal Contabile, o per decreto della Corte emanato sull'istanza del Pubblico Ministero nei casi previsti dall'art. 35 della legge.

10. I Tesorieri, Ricevitori, Cassieri e gli Agenti incaricati di riscuotere, di pagare, conservare e maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, ed in generale tutti i Contabili, non che i Tesorieri ed Agenti di pubblica amministrazione, i quali a termini di leggi speciali debbano presentare i loro conti alla Corte, dovranno farlo in ciascun anno, e nei tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio o direttamente alla Segreteria Generale della Corte, o per mezzo delle Amministrazioni da cui dipendono.

Il conto sarà sottoscritto dal Contabile e da un suo procuratore speciale colla indicazione del suo domicilio reale o di quello che eleggesse nella Capitale dove siede la Corte.

Di ogni conto presentato si prenderà nota in apposito registro nella Segreteria della Corte colla indicazione del giorno in cui fu depositato.

11. Il Presidente della Sezione designerà per ogni conto uno dei Ragionieri al quale sarà consegnato per cura della Segreteria.

12. Il Ragioniere dopo aver procurato, ove ne sia il caso, la parificazione del conto coi risultati dei registri del riscontro preventivo, e la relativa dichiarazione del Capo di Divisione o di chi ne fa le veci, ne farà esame così per la forma come per ciò che concerne i documenti, le ragioni di calcolo e il merito di esso conto, e preparerà la relazione da farsi alla Corte.

Potrà il Ragioniere, in occasione dell'esame del conto, far correggere dal Contabile gli errori materiali in cui si sia incorso, ed unire al conto stesso quei documenti o quelle carte giustificative che gli sieno presentate dall'Amministrazione o dal Contabile.

13. Nella relazione del conto il Ragioniero conchiuderà o pel discarico del Contabile, se ha riconosciuto i conti saldati o bilanciati, o per la condanna di esso alla somma di cui lo creda debitore, o per gli ulteriori atti o verificazioni che giudichi opportune.

14. Quando il Ragioniere nel procedere all'esame di un conto abbia a fare osservazione sull'andamento del servizio dell'Amministrazione, ne compilerà separata relazione e ne terrà informata la Sezione.

15. Tostochè il Ragioniere abbia preparata la relazione, ne farà consapevole il Presidente, affinchè fissi l'udienza per la discussione del conto.

Del giorno della consegna del conto fatta al Ragioniere, e della udienza fissata per la discussione del conto, si prenderà nota sul registro indicato nell'art. 10.

16. Nell'udienza fissata, la Corte, sentita la relazione sul conto e le conclusioni del Pubblico Ministero, quando riconosca che i conti furono in regola, pronuncierà nella stessa udienza, od in una delle successive, il discarico del Contabile, ed ove occorra, la liberazione della cauzione.

17. La decisione della Corte sarà distesa in fine del conto dal Ragioniere relatore, e sottoscritta dal Presidente e da' componenti della Sezione. Copia della decisione, autenticata dal Segretario Generale, o da chi ne fa le veci, sarà per cura del Procuratore Generale trasmessa al Ministero dal quale dipende il Contabile, secondo che è prescritto dall'art. 17 della legge.

18. Nel caso che la Corte giudichi il Contabile debitore di qualche somma, la decisione sarà distesa in foglio separato dal conto, e sottoscritta come sopra, verrà trasmessa per cura del Pubblico Ministero all'Amministrazione per la notificazione da farsi al Contabile.

19. Quando il Contabile voglia opporsi alla decisione della Corte, giusta il disposto dall'art. 41 della legge, dovrà nel termine di giorni 30 dalla fattagli notificazione, presentare per mezzo della Amministrazione da cui dipende, il ricorso, nel quale farà, ove precedentemente non esista, elezione di domicilio nella città capitale ove risiede la Corte.

Del ricorso sarà presa nota nel registro della Segreteria della Corte.

20. Il Presidente ordinerà la comunicazione del ricorso al Procuratore Generale per le sue conclusioni sul merito.

21. Le conclusioni del Procuratore Generale saranno depositate alla Segreteria; e copia di esse sarà fatta notificare per cura dello stesso Procuratore Generale al domicilio eletto dal ricorrente in conformità delle leggi in vigore.

La relazione della fatta notificazione sarà dal Procuratore Generale trasmessa alla Segreteria, perchè ne sia presa nota nel registro di cui all'art. 10 del presente regolamento.

22. L'opponente potrà replicare, entro il termine di giorni trenta dalla notificazione delle conclusioni, mediante una seconda ed ultima istanza a cui unirà tutti i documenti relativi alla sua domanda, della quale esporrà i motivi.

23. La seconda memoria o istanza sarà anche comunicata al Procuratore Generale, il quale darà le ultime sue conclusioni alla udienza che sarà fissata.

Trascorsi giorni dieci dal termine indicato nell'art. 22 e dalla fatta notificazione giusta il precedente articolo, tanto il Procuratore Generale, quanto il Contabile, potrà chiedere che sia fissata l'udienza per la discussione dell'opposizione, e sulla relativa domanda il Presidente emanerà decreto da notificarsi alla parte contraria.

Nel decreto il Presidente nominerà il Consigliere relatore della causa, e disporrà se debba intervenire alla udienza anche il Ragioniere che fu relatore del conto.

24. Cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, il Procuratore Generale dovrà depositare nella Segreteria i documenti che stimerà opportuni, acciò la parte opponente ne possa prendere notizia.

Nell'udienza il Consigliere delegato farà relazione dell'affare e la parte opponente esporrà le sue osservazioni sul merito personalmente o per mezzo de' suoi difensori, ed il Procuratore Generale darà le sue conclusioni definitive.

25. Terminata la discussione, la Corte pronunzierà la sua decisione o nella stessa udienza o in una delle successive.

Copia di essa sarà comunicata al Procuratore Generale per essere inviata all'Amministrazione da cui dipende il Contabile, acciò curi che gli sia notificata.

Il Contabile potrà farsi spedire copia della decisione dalla Segreteria della Corte.

26. Quando la Corte non pronunci nè il discarico, nè la condanna del Contabile, ma dia un provvedimento preparatorio o interlocutorio, le osservazioni della Corte saranno, secondo l'articolo 37 della legge, notificate al contabile a cura del Procuratore Generale della Corte.

27. Nel caso previsto dall'art. precedente, la decisione della Corte farà menzione di tutti i capi del conto sui quali si richiedono giustificazioni e verrà sottoscritta dal Presidente e dal Segretario Generale. Occorrendo l'audizione di testimoni od altro atto d'istruzione o di procedura, la Corte potrà delegare i Giudici di Mandamento.

Compiuti tali atti, saranno depositati nella Segreteria Generale, perchè le parti ne prendano conoscenza.

Se la Corte abbia ordinato atti o verificazioni da farsi di uffizio, il Procuratore Generale curerà l'eseguimento della decisione.

28. Terminate le istruzioni, il Presidente, sull'istanza che gliene sia fatta dal Procuratore Generale o dal Contabile, determinerà con suo decreto il giorno dell'udienza, e deputerà a relatore della causa uno dei Consiglieri.

Questo decreto sarà notificato alla parte contraria, e contemporaneamente gli atti e i documenti saranno distribuiti al Relatore.

29. Per la spedizione della causa e la notificazione della successiva decisione della Corte, si osserveranno le prescrizioni di cui agli articoli 16 e 17 del presente regolamento.

30. Il Procuratore Generale, nei casi preveduti dall'art. 35 della legge, e sempre che creda che un Contabile tenuto a dar conto, sia o non compreso nell'elenco che gli verrà trasmesso dalla Amministrazione delle Finanze, ne ritardi la presentazione, dovrà iniziare giudizio innanzi alla Corte.

A tal fine presentera analoga istanza, sulla quale, con decreto della Corte, verrà prescritto un termine al Contabile per presentare il conto di sua gestione.

Copia di questo decreto sarà, a cura del Pubblico Ministero, trasmessa all'Amministrazione da cui dipende il Contabile, affinchè gli sia notificata a termini di legge.

Il decreto originale della Corte coll'atto della notificazione trasmesso dall'Amministrazione saranno conservati nella Segreteria.

31. Spirato il termine prescritto al Contabile o a' suoi eredi, quando egli o altri per lui presenti il conto si osserveranno per la procedura le disposizioni di cui agli articoli 10 e seguenti del presente capitolo.

32. Ove non si presenti il Contabile o altri per lui nel termine prefisso, il Presidente, sulla instanza del Pubblico Ministero, stabilirà con decreto il giorno dell'udienza designando il Consigliere relatore.

33. All'udienza fissata la Corte pronunzierà decisione per la condanna del Contabile o de' suoi eredi, giusta l'art. 36 della legge, ed ordinerà secondo i casi la formazione del conto d'ufficio.

Contro questa decisione sarà ammessa opposizione a termini e secondo le norme stabilite dagli articoli 18 a 25 del presente regolamento.

34. Copia della decisione verrà, a cura del Procuratore Generale, trasmessa all'Amministrazione per essere notificata al Contabile o a' suoi rappresentanti.

CAPITOLO III.

Dei giudizi di appello dalle sentenze dei Consigli di Prefettura.

35. Il termine per appellare dalle sentenze dei Consigli di Prefettura sarà di giorno trenta da decorrere dal giorno della notificazione di esse se proferite in contraddizione, o dalla scadenza del termine per la opposizione se proferite in contumacia.

L'appellante da una sentenza così definitiva come interlocutoria, dopo aver fatto notificare l'atto di appello alla parte contraria nella forma prescritta dalle leggi di procedura civile, depositerà l'atto medesimo coi documenti relativi alla Segreteria della Corte nei 15 giorni successivi alla notificazione dell'appello.

Non è ammesso appello contro le sentenze preparatorie dei Consigli di Prefettura.

36. Nell'atto di appello l'appellante farà elezione di domicilio nella città capitale sede della Corte; esporrà i motivi del gravame; indicherà i capi della sentenza del Consiglio, contro i quali appella, ed enunzierà i titoli che produce.

3 . L'appellato potrà, ne' 15 giorni successivi alla ricevuta notificazione dell'atto di appello, far notificare all'appellante o al domicilio da costui eletto la sua risposta all'atto di appello.

38. La risposta dell'appellato dovrà contenere l'elezione di domicilio nella capitale, le sue ragioni di diritto e di fatto, e l'indicazione dei titoli. Essa verrà depositata nella Segreteria della Corte.

39. Nella risposta indicata all'articolo precedente, e in via di appellazione incidentale, l'appellato potrà chiedere la riforma di quei capi della sentenza contro i quali non vi sia appello, e che egli creda gli sieno pregiudizievoli.

40. Nel caso in cui l'appellato si renda appellante in via d'incidente, l'appellante in via principale potrà, nei 15 giorni successivi, far notificare la sua risposta, la quale sarà pure depositata alla Segreteria della Corte.

Gli appelli principali e d'incidente si distinguono per ordine di data, osservandosi per amendue i termini stabiliti dalla legge.

41. Il domicilio dei Funzionari e degli Agenti incaricati di rappresentare le pubbliche Amministrazioni sarà di diritto nel loro rispettivo Ufficio.

42. L'appellato che non avrà fatto notificare la sua risposta all'appellante nei termini sopra stabiliti si avrà per contumace.

Qualora di due o più convenuti alcuni non facciano comunicare la loro risposta, sarà loro dichiarato, con decreto del Presi-

dente, dietro instanza dell' attore, che non presentando risposta nel nuovo termine che sarà loro assegnato, la sentenza che interverrà sarà ritenuta come proferita in contraddizione anche rispetto ad essi.

Copia di questo decreto dovrà essere notificata ai contumaci, in conformità delle vigenti leggi di procedura civile.

43. Compiuti gli atti indicati negli articoli precedenti, ciascuna delle parti potrà presentare una memoria di replica, da notificarsi alla parte contraria come le precedenti; e quindi sulla instanza della parte più diligente, il Presidente della Corte, con suo decreto disteso in calce del ricorso dato dall'attore o dal convenuto, fisserà il termine in cui le parti dovranno depositare gli atti alla Segreteria, ed indicherà il giorno dell' udienza.

44. La parte che avrà ottenuto questo decreto dovrà per mezzo di usciere farlo notificare, entro tre giorni successivi, alla parte avversaria ed al domicilio da essa eletto.

Di questo decreto sarà pure, a cura della Segreteria, reso informato il Procuratore generale della Corte.

45. All' udienza stabilita, il Consigliere relatore farà la sua relazione in presenza delle parti, qualora intervengano sia personalmente, sia per mezzo di procuratore speciale. Le parti saranno ammesse a fare le loro osservazioni.

Il Procuratore generale darà per ultimo le sue conclusioni.

46. La decisione della Corte sarà pronunciata sulle scritture e gli atti anche di una sola parte quando l'altra non le avesse presentate o le avesse ritirate.

Sarà sottoscritta dal Presidente e dal Consigliere relatore.

47. Le decisioni saranno significate, per cura della parte più diligente, alla avversaria o al domicilio eletto, se pronunciate in contraddizione, ovvero al domicilio reale se sono contumaciali.

48. Contro le decisioni contumaciali sarà ammesso richiamo fra il termine di 20 giorni dalla notificazione.

Nel giudizio sul richiamo si procederà con le forme pei giudizii di appello in contraddizione.

CAPITOLO IV.

Dei giudizii di rivocazione.

49. Il ricorso per rivocazione dovrà, nei termini stabiliti dall' art. 44 della legge, essere presentato con tutti i documenti relativi alla Segreteria della Corte.

Il ricorso e i documenti verranno senza indugio comunicati dalla Segreteria alla parte contraria. Indi la Corte delibererà in

camera di consiglio sull'ammissione del ricorso con decreto che sarà conservato nella Segreteria.

50. Ove il ricorso sia ammesso, si farà in calce annotazione del relativo decreto di ammissione, senza esprimerne i motivi. Tale annotazione sarà sottoscritta dal Segretario generale della Corte.

Copia del ricorso verrà trasmessa al ricorrente o a persona munita di suo mandato, e nel termine di giorni 30 da questo invio, del quale si prenderà nota nella segreteria, dovrà notificarsi alla parte contro cui è diretto, sotto pena di decadenza.

Seguita tale notificazione, si procederà colle forme prescritte pei giudizi della Corte in prima ed ultima instanza.

51. Quando la Corte rigetti il ricorso emetterà decreto motivato, del quale sarà rilasciata copia al ricorrente, ove la richieda, e gli saranno restituiti gli atti e i documenti.

52. Il giudizio di rivocazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata: solamente la Corte potrà, sulla instanza della parte interessata, prescrivere che si presti cauzione, quando lo giudichi necessario.

La Corte, allorchè v'ha luogo a rivocazione, pronuncierà nel merito, rettificando la parte del conto dichiarata erronea, ovvero ordinerà ulteriori istruzioni.

53. Dopochè sia pronunziata una decisione in via di rivocazione, non saranno più ammesse ulteriori instanze nè provvedimenti d'ufficio per lo stesso oggetto, salvo il ricorso per annullamento nei casi previsti dalla legge.

CAPITOLO V

Dei giudizi di rinvio.

54. Quando una decisione della Corte sia annullata dal Consiglio di Stato in seguito a ricorso prodotto per alcuno dei motivi indicati nell'articolo 43 della legge, la Corte procederà a nuovo giudizio colle forme prescritte pei giudizi di prima ed ultima instanza.

55. La Corte si uniformerà alle massime di diritto stabilite dal Consiglio, e pronunzierà sul merito.

TITOLO II.

DELLA LIQUIDAZIONE E DEL GIUDIZIO SULLE PENSIONI.

CAPITOLO I.

Della liquidazione delle pensioni.

56. La Corte esercita in Sezione le attribuzioni che le sono conferite dall'art. 11 della legge relativamente alla liquidazione delle Pensioni, e in caso di richiamo giudica in via contenziosa a Sezioni riunite.

57. Gl'impiegati civili, le loro vedove, figli ed orfani, ammessi a far valere il loro diritto alla pensione presso la Corte, presenteranno instanza o direttamente alla Segreteria della Corte, o per mezzo dell'Amministrazione da cui dipendeva l'impiegato, indicando il luogo di loro residenza.

Vi uniranno pure uno stato comprovante i loro servigi, e gli altri documenti giustificativi della domanda.

Le vedove e i figli di coloro che già fossero pensionati, quando non presentino la domanda nella Segreteria della Corte, potranno presentarla per mezzo della Prefettura o Sotto-Prefettura del luogo di loro dimora.

Non sarà necessario che a questa domanda sia unito lo stato dei servigi del pensionato, quando sia citata la decisione per la quale egli ottenne la pensione.

58. Delle domande coi documenti si terrà registro nella Segreteria, e ne sarà fatta comunicazione al Procuratore generale della Corte.

59. Il Procuratore generale raccoglierà, ove d'uopo, le informazioni opportune o mancanti; e nulla avendo ad opporre alla fatta domanda, la riferirà alla sezione in quella udienza che sulla istanza sarà fissata dal Presidente.

60. Sulla richiesta fatta dal Procuratore generale, il quale indicherà l'ammontare della pensione da assegnarsi, la Sezione darà le sue deliberazioni. Se queste sono conformi alla domanda, emanerà il decreto col quale si accorda la pensione.

Il decreto sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale, e saranno restituiti al ricorrente quelli fra i documenti che sono relativi allo stato dei servizi.

61. Un esemplare del decreto che accorda la pensione sarà trasmesso al Ministero di Finanze per gli adempimenti di sua spettanza, ed altro esemplare sarà conservato presso la Segreteria della Corte.

62. Quando il Procuratore generale non aderisca alle domande del ricorrente, questi sarà citato, ad istanza del medesimo, ad intervenire ad una delle udienze della Sezione, mediante consegna del decreto col quale si fissa il giorno dell'udienza, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario gratuitamente per mezzo degli uscieri delle giudicature nel domicilio eletto del richiedente nel suo ricorso.

Gli uscieri trasmetteranno sollecitamente alla Segreteria della Corte relazione della consegna fatta del decreto.

La parte per tal modo avvisata si riterrà come presente a tutto il corso del giudizio.

63. Nel giorno stabilito per l'udienza, comparendo la parte, od in persona o per mezzo di procuratore speciale, esporrà le ragioni della sua domanda.

Il Procuratore Generale darà le sue conclusioni sul merito: la parte potrà replicare, ed avrà l'ultima la parola.

64. La Corte, udite le parti, o queste non intervenendo, sentito il solo Procuratore Generale, darà la sua decisione in quella udienza medesima od in una delle successive.

65. Ove occorressero alla Corte altre notizie o schiarimenti, la decisione preparatoria data dalla stessa sarà eseguita a cura del Procuratore Generale, il quale provocherà dal Presidente la novella udienza per farsene il riesame.

66. Qualora il Procuratore Generale creda di dover dare conclusioni diverse dalla domanda, o, aderendo egli alla domanda, creda la Corte che gli atti e le istruzioni seguite abbiano arrecata variazione sostanziale allo stato della causa, ordinerà una nuova discussione e citazione della parte interessata ad altra udienza da farsi come nell'articolo precedente.

67. Ove la parte non comparisca all'udienza fissata, la decisione della Corte non sarà suscettiva di opposizione.

68. La Corte, deliberando in merito sulla pensione, indicherà nella sua decisione la somma a cui ascende la pensione accordata. Questo decreto sottoscritto e spedito come si è detto di sopra all'art. 60 sarà trasmesso al Ministero delle Finanze.

69. Il richiedente potrà presentare richiamo contro la decisione innanzi alla Corte a Sezioni riunite.

70. Innanzi alla Corte a Sezioni riunite potrà pure il Procuratore Generale presentare richiamo contro le decisioni della Corte quando egli creda che siano stati offesi i diritti dell'Erario.

CAPITOLO II

Delle forme di procedimento in caso di richiamo in materia di pensioni.

71. Il richiamo sarà depositato nella Segreteria della Corte coi documenti giustificativi della domanda, e con decreto del Presidente sarà comunicato al Procuratore Generale della Corte per le sue conclusioni in merito.

72. Il foglio contenente le conclusioni del Procuratore Generale sarà depositato nella Segreteria della Corte; e copia di esso sarà fatta notificare per cura del Procuratore Generale al reclamante ed al domicilio per esso eletto.

73. Quando il reclamante voglia replicare, si osserverà la procedura segnata agli articoli 23. 24. 25 e 26 del presente regolamento relativa al giudizio dei conti in prima ed in ultima instanza.

74. Ove il richiamo sia presentato dal Pubblico Ministero, la relativa requisitoria sarà depositata alla Segreteria della Corte, e fatta intimare alla parte per cura dello stesso Procuratore Generale.

La parte potrà presentare la sua memoria di risposta, osservandosi in tutto il rimanente la procedura relativa al giudizio dei conti in prima ed ultima instanza.

TITOLO III

NORME PER LA VERIFICAZIONE E PER L' ACCERTAMENTO DEI CONTI DELL' AMMINISTRAZIONE.

CAPITOLO UNICO

§ 1. *Dell' esame dei conti dei Ministri.*

75. I conti annuali dei Ministri e dell' Amministrazione Generale delle Finanze saranno verificati dalla Sezione sotto la cui dipendenza è posta la divisione della contabilità generale.

76. Compiute le operazioni particolari di accertamento, col sussidio delle divisioni nelle quali sono gli elementi di confronto, la Sezione ne riunirà i risultati per procedere all' accertamento generale.

Il Presidente della Sezione delegherà un Consigliere per fare relazione scritta di quei risultati alle Sezioni riunite nel giorno che sarà stabilito dal Presidente della Corte.

§ 2. *Della relazione annuale.*

77. Ogni Sezione della Corte terrà conferenza in ciascun anno intorno al modo col quale le varie Amministrazioni si siano conformate alle discipline d' ordine amministrativo o finanziario.

78. Un consigliere di ciascuna Sezione, a nomina del Presidente, compilerà una relazione scritta sui risultati di tali conferenze per presentarla alla Corte in Sezioni riunite.

79. Il Presidente della Corte convocherà in ciascun anno una Commissione composta dei Presidenti, di tre Consiglieri delegati dalla Sezione cui appartengono, e del Procuratore Generale per conferire intorno alle variazioni o riforme che fosse creduto opportuno di introdurre nelle leggi e nei regolamenti sull' amministrazione e sui conti del pubblico danaro.

80. Le conferenze di questa Commissione si aprono sopra la relazione che il Consigliere di ciascuna Sezione farà intorno alle riforme o a' provvedimenti che si fossero riconosciuti opportuni dalle Sezioni nell' esercizio annuale delle loro incombenze.

81. Il Presidente incaricherà un Consigliere di fare, sui risultati delle discussioni della Commissione, relazione scritta alle Sezioni riunite.

82. Compiuti i lavori preparatorii indicati nei tre articoli precedenti, la Corte, dietro convocazione del Presidente, si riunirà in Sezioni, ed aperta la discussione sulle relazioni, delle quali è detto negli articoli 78 e 81, delibererà in una o più adunanze immediatamente successive intorno ai termini della relazione annuale prescritta dall' art. 31 della legge , e della quale verrà incaricato dal Presidente uno dei Consiglieri.

83. Non più tardi di trenta giorni da quello in cui, oltre i conti dei Ministri, pervenne alla Corte il conto generale delle Finanze. il Presidente convocherà la Corte in Sezioni riunite, affinchè deliberi definitivamente sulla relazione annuale di cui è parola nell' articolo precedente.

§ 3. *Deliberazione sul conto generale dell' Amministrazione.*

84. La Corte a Sezioni riunite, sentita la relazione di cui è detto all' art. 76, delibererà sulla verificazione e sull' accertamento generale prescritti dall'art. 32 della legge. Dopo di ciò, presente il Pubblico Ministero, pronuncierà la sua deliberazione, farà constare nel processo verbale del deposito della relazione annuale , ed ordinerà la trasmissione di amendue tali atti al Ministero delle Finanze , affinchè sieno uniti al progetto di legge per lo asse-

sto definitivo del bilancio, a termini dell'articolo 31 della legge.

85. Il Segretario Generale assisterà alle ordinanze della Corte in Sezioni riunite e a quelle di ciascuna Sezione sempre che trattisi della verificazione e dell'accertamento dei conti dell'Amministrazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 5 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

QUINTINO SELLA.

R. Decreto, *col quale è approvato il regolamento che determina le divise dei Magistrati ed Ufficiali della Corte dei conti.*

VITTORIO EMANUELE II. ecc. ecc.

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

È approvato l'annesso regolamento che determina le divise dei Magistrati ed Ufficiali della Corte dei conti, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 9 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE

REGOLAMENTO

Art. 1. I Magistrati della Corte dei conti quando esercitano il loro ufficio, in seduta pubblica, vestono l'abito (giubba), il panciotto e i calzoni di panno nero, e la cravatta bianca.

2. Per ogni altra funzione o cerimonia pubblica, e per gl'inviti nei reali appartamenti, la divisa ufficiale dei Magistrati suddetti, dei Ragionieri e degli Impiegati dipendenti dalla Corte dei conti, sarà la seguente :

Abito da spada di panno turchino con soppanno di raso nero a taglio diritto e ad una sola fila di nove bottoni, con falde distese, e finte orizzontali alle tasche, sulle quali staranno tre bottoni collocati pure orizzontalmente in basso di esse finte, con fiorone in ricamo d'oro nel mezzo ai due bottoni fra gli schienali e la radice delle falde, oltre agli altri ricami d'oro formati di rami di quercia intrecciati con rami d'ulivo nel modo che sarà specificato secondo i diversi gradi e conformemente all'annesso modello.

Panciotto di casimiro bianco con una fila di bottoncini.

Calzoni di panno turchino con banda di gallone d'oro lungo la cucitura esteriore.

Spada con l'elsa di metallo dorato e l'impugnatura di madreperla; sulla parte esteriore brunita, dalla mezza coccia rovesciata rileverà non lucido lo stemma reale coronato e raccolto fra due rami d'ulivo. La guaina della spada sarà di cuoio nero verniciato con puntale dorato. Un cinturino di panno turchino sosterrà la spada affibbiandola sotto l'abito.

I bottoni e i bottoncini saranno di metallo dorato, alquanto convessi, con le insegne della corona reale in rilievo non lucido, fondo brunito.

Il cappello arricciato di feltro nero, avrà una nappa tricolore italiana assicurata da grovigliola d'oro, con un giro di piuma bianca pel solo Presidente, e uno di piuma nera per tutti gli altri Magistrati ed Ufficiali.

Cravatta e guanti bianchi, e nel rimanente colle modificazioni e differenze come in appresso.

3. Il ricamo per la divisa del Presidente, oltre al fiorone ed agli altri fregi uguali per tutti secondo l'unito disegno, avrà il distintivo della bacchetta lungo tutto l'abito, e le bande dorate dei calzoni saranno a cinque liste secondo il modello.

Il ricamo della divisa de'Presidenti di Sezione sarà come quello del Presidente, meno il distintivo della bacchetta lungo l'abito.

Il ricamo delle divise dei Consiglieri e del Procuratore Generale avrà di meno gli ornati posti sopra e sotto le finte delle tasche.

4. La divisa del segretario Generale avrà il ricamo nel collaretto e nei paramani, e la bacchetta alle finte delle tasche, ed avrà, come i Ragionieri e gli altri Impiegati, le bande dorate dei calzoni a sole tre liste come l'unito modello.

La divisa dei Ragionieri avrà il ricamo nel collaretto e nei paramani.

La divisa dei Capi di Divisione e dei Capi di Sezione avrà il ricamo nel collaretto e la bacchetta nei paramani con piccolo fiore nei due angoli.

La divisa dei Segretari avrà la bacchetta al collaretto con un piccolo fiore e la bacchetta ai paramani.

La divisa degli Applicati avrà la bacchetta al collaretto e ai paramani.

Visto d' ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

INDICE

Dei modelli pei ricami delle divise officiali dei Magistrati ed Impiegati della Corte dei conti del Regno d' Italia.

A Collaretto per l' abito da spada dei Magistrati (i paramani avranno ricamo corrispondente).
B. Finte orizzontali per tasche dell' abito suddetto.
C. Ricamo d' ornati per le dette finte di tasche.
D. Fiorone per l' abito suddetto.
E. Bacchetta.
F. Banda di gallone tutto d' oro a cinque liste.
G. Idem id. a tre liste.
H. Ricamo pel collaretto dei Segretari.
I. Ricamo per l' abito dei Capi di Divisione e de' Capi Sezione.

Num. 5.°

LEGGE SULLA SICUREZZA PUBBLICA

TITOLO PRIMO.

ORGANAMENTO DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA.

CAPO I. — *Del personale di pubblica sicurezza.*

ART. 1. L'amministrazione di pubblica sicurezza è diretta dal Ministro dell'interno, e per esso dai prefetti e sotto-prefetti.

Essa è esercitata sotto la loro dipendenza dall'arma dei carabinieri reali, e per ordine gerarchico dai questori, dagl' ispettori, dai delegati ed applicati di pubblica sicurezza.

Art. 2. Nelle città capoluogo di provincia delle quali la popolazione concentrata superi 60,000 abitanti, sono stabiliti uffizi di questura.

Il questore esercita le proprie attribuzioni nel circondario di sua residenza. Esso è coadiuvato da ispettori.

Art. 3. Presso gli uffizi di prefettura, di sotto-prefettura e di questura vi saranno delegati di pubblica sicurezza, parte dei quali sarà ripartita anche temporaneamente all'uopo in vari punti della circoscrizione.

Art. 4. Nei comuni ove non sia un uffiziale di pubblica sicurezza, il sindaco o chi ne fa le veci ne esercita le attribuzioni sotto la direzione del prefetto o del sotto-prefetto.

Art. 5. La nomina di tutti gli uffiziali di pubblica sicurezza è fatta per decreto reale a proposta del Ministro dell'Interno.

La nomina delle guardie di pubblica sicurezza spetta al prefetto.

Art. 6. Sono agenti di pubblica sicurezza i carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie forestali, municipali o compestri.

Il Ministro dell' interno, d' accordo con quello delle finanze e dei lavori pubblici, può anche per ispeciali servizi attribuire la qualità di agenti di pubblica sicurezza alle guardie doganali, daziarie, telegrafiche e di strade ferrate, ed ai cantonieri che abbiano prestato giuramento.

I rapporti intorno a tutto ciò che concerne la pubblica sicurezza dovranno dagli agenti essere rimessi agli uffiziali di pubblica sicurezza, oltre quanto ad essi impongono le leggi sulla procedura penale.

Art. 7. I privati possono deputare guardie particolari per la custodia delle loro terre.

Queste guardie dovranno essere approvate dal prefetto, ed avere i requisiti che saranno determinati da regolamenti approvati con decreti reali.

Esse presteranno giuramento innanzi al giudice di mandamento del luogo dove son chiamate a compiere il loro servizio, ed i loro verbali faranno fede fino a prova contraria.

Art. 8. Per il concorso delle guardie municipali e campestri e dei cantonieri al servizio per la pubblica sicurezza, come per quelli delle guardie di pubblica sicurezza ai servizi della polizia urbana e rurale, saranno date dal ministero dell' interno apposite istruzioni, sentiti i Consigli comunali.

Capo II. — *Attribuzioni e doveri degli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza.*

Art. **9**. Gli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza debbono vegliare all'osservanza delle leggi ed al mantenimento dell'ordine pubblico, e specialmente a prevenire i reati, a far opera per sovvenire a pubblici o privati infortuni, uniformandosi a tal uopo alle leggi ed agli ordini dell'autorità competente.

Gli uffiziali di pubblica sicurezza debbono eziandio prestare la loro opera alla composizione dei privati dissidi a richiesta delle parti, e distendere verbali della seguita conciliazione e dei patti relativi. Questi verbali firmati da loro, dalle parti e da due testimoni potranno essere prodotti e far fede in giudizio.

Art. **10**. Le guardie di pubblica sicurezza contraggono una ferma di servizio a norma del regolamento approvato con regio decreto; potranno essere reclutate tanto tra i soldati di prima categoria in congedo illimitato, quanto tra i soldati e gl'iscritti di seconda categoria, ed in tal caso il loro servizio verrà calcolato come fatto sotto le bandiere.

Lo stesso regolamento determina la forza, l'armamento, la disciplina.

Art. **11**. Le infrazioni delle guardie alle leggi e regolamenti sono punite nei modi e casi portati da detto regolamento colle seguenti pene:

1. L'ammonizione;
2. L'arresto nella sala di disciplina estensibile a giorni quaranta;
3. La sospensione temporanea nell'uffizio e nello stipendio;
4. La perdita o retrocessione nel grado;
5. L'espulsione dal corpo;
6. L'incorporazione nei cacciatori franchi.

Art. **12**. In ogni capoluogo di provincia avrà sede un Consiglio di disciplina incaricato di dare ragionata deliberazione, allorchè si tratti di grave infrazione disciplinare punibile coll'espulsione dal corpo o col rinvio ai cacciatori franchi.

Questo Consiglio è presieduto dal prefetto o dal questore, o da chi ne fa le veci, ed è inoltre composto di due uffiziali dell'esercito destinati dal comandante militare del luogo ove risiede il Consiglio, di un consigliere di prefettura e di un delegato di pubblica sicurezza estratti a sorte.

Un impiegato della stessa amministrazione, annualmente desi-

gnato dal prefetto, compirà le funzioni di relatore e segretario senza voto.

Art. **13**. Il Consiglio delibererà, sentito personalmente l'imputato nelle sue difese. Le deliberazioni saranno approvate dal Ministero dell'interno.

Art. **14**. È punita secondo il codice penale militare e dai tribunali militari:

1. La diserzione qualificata, cioè con asportazione d'armi del corpo;
2. L'insubordinazione al superiore accompagnata da minacce e vie di fatto.

Art. **15**. Per l'esecuzione degli ordini di pubblica sicurezza, quando siano insufficienti o non disponibili i reali carabinieri e le guardie di pubblica sicurezza, gli uffiziali che ne sono incaricati possono richiedere la milizia nazionale e la truppa regolare.

Art. **16**. La forza armata richiesta per un servizio di pubblica sicurezza, mentre non cessa di essere sotto il comando de' suoi capi militari, deve prestarsi alle richieste dei funzionarii civili, che soli hanno la responsabilità degli ordini che vengono da loro impartiti.

Art. **17**. La forza armata che proceda a qualunque arresto, od intervenga sul luogo del commesso reato, è specialmente incaricata di sorvegliare a che sino all'intervento dell'autorità competente non venga alterato lo stato delle cose; si presteranno però frattanto i necessari soccorsi a chi può averne d'uopo.

L'arrestato dovrà essere presentato all'autorità locale di pubblica sicurezza, ovvero all'autorità dalla quale sia stato rilasciato il mandato di cattura.

Riconosciuta la regolarità dell'arresto, l'arrestato dovrà sempre, entro le 24 ore, esser rimesso all'autorità giudiziaria.

Art. **18**. È dovere degli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza di consegnare in un chiaro ed esatto rapporto o verbale tutto quanto ebbero a compiere ovvero ad osservare nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. **19**. Dinanzi al pubblico, nell'esercizio delle sue funzioni, l'uffiziale di pubblica sicurezza deve fregiarsi di un nastro tricolore ad armacollo; gli ordini e le intimazioni devono darsi in nome della legge.

Art. 20. Per l'esercizio delle loro funzioni, oltre a quanto viene loro retribuito dallo Stato, gli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza non possono ricevere alcun compenso, o corrispettivo, o regalo sotto qualsiasi forma.

L'accettazione di una retribuzione o regalo, la transazione sopra un verbale, il rifiuto di compiere i loro doveri, o l'ommissione volontaria dei medesimi, danno sempre luogo alla destituzione, salve le relative azioni penali.

Art. 21. Gli uffiziali di sicurezza pubblica possono essere sospesi dal prefetto, coll'obbligo di immediatamente riferirne al ministro, il quale determinerà la durata della sospensione, senza che questa possa eccedere il termine di tre mesi.

Art. 22. I prefetti, sotto-prefetti ed i questori, in caso di urgenza, mediante preventivo avviso all'autorità preposta alla provincia, ed a quella locale, possono ordinare in territorio fuori di loro giurisdizione l'esecuzione dei loro mandati per mezzo di qualsiasi uffiziale ed agente di pubblica sicurezza.

Capo III. — *Stipendi e paghe.*

Art. 23. La retribuzione dovuta ai bass'uffiziali e guardie di pubblica sicurezza sarà per una metà a carico dello Stato e per l'altra a carico dei comuni in cui prestano l'opera loro. Questi comuni provvedono intieramente al casermaggio.

Le onorificenze, rimunerazioni e diritti a pensione, che possono spettare alle guardie e alle loro famiglie per ferite, malattie e per morte incontrata nel servizio, saranno regolate colle norme vigenti per l'esercito.

Art. 24. Occorrendo di variare il numero delle guardie di pubblica sicurezza stabilito in un comune, il prefetto deve avvertirne il comune stesso prima del mese di ottobre, perchè comprenda l'aumento di spesa nel suo bilancio.

Esso deve comunicare al comune i motivi che lo hanno indotto a decretarne l'aumento onde l'amministrazione comunale sia in grado di rappresentargli le ragioni contrarie.

Art. 25. In fine d'ogni anno il prefetto deve comunicare ai municipii lo stato delle giornate di presenza delle guardie che siansi realmente compensate pel servizio prestato nel loro territorio. Ove questo numero sia nel suo complesso totale inferiore di oltre un decimo di quello che importerebbe il numero delle guardie attribuite al comune, si farà luogo a beneficio di questo ad una riduzione proporzionale della sua quota.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA.

Capo i. — *Disposizioni per l'ordine pubblico.*

Sezione I. — *Delle riunioni e degli assembramenti.*

Art. **26**. Ove occorra di sciogliere una riunione o un assembramento nell'interesse dell'ordine pubblico, le persone assembrate saranno prima invitate a sciogliersi dagli uffiziali di pubblica sicurezza.

Art. **27**. A tale invito le persone assembrate saranno tenute di separarsi.

Art. **28**. Quando le persone assembrate non ottemperino a quell'invito, non potrà adoperarsi la forza se non dopo tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle quali deve sempre essere preceduto da un rullo di tamburo o squillo di tromba.

Art. **29**. Effettuate le tre intimazioni, se riusciranno infruttuose, e così pure se per rivolta od opposizione non fosse possibile di procedere alle intimazioni, verrà usata la forza per isciogliere la riunione o l'assembramento, e le persone che ne faranno parte saranno arrestate.

In tal caso gli arrestati saranno immediatamente rimessi all'autorità giudiziaria, la quale provvederà a termine di legge.

Sezione II. — *Degli arruolamenti, munizioni da guerra e porto d'armi.*

Art. **30**. Nessuno può eseguire arruolamenti, ingaggi, accolte di uomini, d'armi e munizioni da guerra, senza licenza dell'autorità governativa.

Art. **31**. Spetta all'autorità politica del circondario rilasciare permessi per porto d'armi.

Chiunque ritenga o faccia raccolta d'armi, dovrà farne denunzia all'autorità politica locale.

Chiunque stabilisca fabbriche d'armi o importi dall'estero armi in quantità eccedente il proprio uso, dovrà darne avviso preventivo al prefetto.

Sezione III. — *Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.*

Art. **32**. Chiunque voglia esercitare in un comune, anche temporariamente, una delle professioni o mestieri intesi al pubblico trattenimento, ovvero esporre alla pubblica vista *rarità*, *persone*, *animali*, *gabinetti ottici* o qualunque altro oggetto di curiosità, dovrà provvedersi di apposita licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Per le rappresentazioni teatrali sono stabilite norme speciali nell'interesse della moralità e dell'ordine pubblico.

Art. **33**. Nei regolamenti decretati dai prefetti e nei manifesti dell'autorità locale di sicurezza pubblica relativi ai teatri, agl spettacoli e trattenimenti pubblici, si possono comminare pene di polizia, l'espulsione dal locale ed anche l'immediato arresto dei contravventori.

Art. **34**. Nessuno può portare la maschera in luogo pubblico od aperto al pubblico, se non nei tempi e in conformità delle prescrizioni stabilite dall'autorità di pubblica sicurezza.

Sezione IV. — *Degli alberghi, osterie, caffè e simili stabilimenti.*

Art. **35**. Nessuno potrà aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè od altri stabilimenti o negozi in cui vendasi o si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, nè sale pubbliche di bigliardo o per altri giuochi leciti, senza averne ottenuta la permissione.

Art. **36**. La domanda deve essere presentata al sindaco del comune in cui s'intende aprire l'esercizio.

Il sindaco, raccolto il voto della Giunta municipale sulla convenienza di acconsentire all'apertura del nuovo esercizio, trasmette con tale voto la domanda all'autorità politica del circondario per le sue determinazioni, le quali, in caso di rifiuto, possono essere modificate dal prefetto.

Art. **37**. In occasione di feste, fiere, mercati ed altre di straordinario concorso di persone, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee per tali esercizi per il solo tempo però dello straordinario concorso.

Art. **38**. Il permesso ordinario dura un anno, e s'intende rin-

novato d'anno in anno, se l'autorità politica del circondario, un mese prima della scadenza del medesimo, non notifichi all'esercente che gliene è ricusata la rinnovazione.

Da questo provvedimento è ammesso il ricorso in via gerarchica.

Art. **39.** La licenza è *personale*; nessuno può cederla ad altri a qualsiasi titolo, nè può far valere l'esercizio per interposta persona, nè aprire o tenere aperto più d'uno dei prementovati esercizi, senza apposita licenza dell'autorità politica del circondario.

Art. **40.** La chiusura dell'esercizio per lo spazio di oltre otto giorni senza averne avvisata l'autorità politica locale importa la rinunzia al medesimo.

Art. **41.** Gli albergatori, osti e locandieri hanno obbligo d'inscrivere giornalmente nel registro, conforme al modulo determinato per regolamento, tutte le persone che alloggeranno nei loro stabilimenti. Tale registro, a semplice richiesta, dovrà essere esibito agli uffiziali od agenti di pubblica sicurezza.

Art. **42.** Gli stabilimenti, di cui all'art. 35, devono chiudersi a quell'ora di notte che sarà determinata dalla Giunta municipale.

Art. **43.** Devesi inoltre tenere accesa alla porta principale dello stabilimento una lanterna dall'imbrunire della sera fino al chiudimento dell'esercizio.

In tutte le pubbliche sale di bigliardo o di giuoco starà esposta una tabella vidimata dall'autorità politica del circondario, ove saranno indicati i giuochi che sono permessi.

Art. **44.** In questi stabilimenti e nell'alloggio dell'esercente, in comunicazione coi medesimi, sarà sempre facoltativo agli uffiziali di pubblica sicurezza di procedere in qualunque ora a visite e ad ispezioni.

Art. **45.** Il prefetto e l'autorità politica del circondario possono ordinare, in via amministrativa, la sospensione da uno ad otto giorni di quegli esercizi nei quali fossero seguiti tumulti o gravi disordini.

Gli uffiziali e gli agenti di pubblica sicurezza, che si trovassero presenti in occasione di tali tumulti o gravi disordini, avranno pure facoltà di far sgombrare lo stabilimento senza pregiudizio delle pene in cui gli espulsi e gli esercenti potessero essere incorsi.

Art. **46.** Nessuno potrà esercitare l'industria d'affittare came-

re ed appartamenti mobiliati, od altrimenti somministrare presso di se alloggio per mercede per un tempo qualunque, minore di un trimestre, senza farne la dichiarazione in iscritto all'autorità politica locale, che, acconsentendovi, apporrà il suo *visto* alla dichiarazione prima di rimetterla al richiedente.

Art. **47**. Gli albergatori, gli osti ed i locandieri e le persone contemplate nell'articolo precedente, devono, entro 24 ore, denunziare all'ufficio locale di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza delle persone cui avranno dato alloggio, trasmettendogliene un elenco conforme al modulo determinato con regolamento.

Sezione V. — *Degli operai.*

Art. **48**. Le autorità di pubblica sicurezza, a richiesta degli operai e domestici, od a richiesta dei capi d'officina, impresari e padroni, devono rilasciare un libretto conforme al modello determinato dal regolamento.

In questo libretto dovranno essere inscritti dal giorno nel quale sarà rilasciato in appresso, senza interruzione ed in modo intelligibile, tutti i servizi resi, gli obblighi contratti e la condotta dell'operaio o domestico.

Art. **49**. I capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri, gli impresari e capi-mastri da muro dovranno, entro un mese dalla promulgazione della presente legge, consegnare all'autorità locale di pubblica sicurezza la nota di tutti gli operai ai quali somministrano lavoro, e successivamente dovranno, nei primi cinque giorni d'ogni mese, consegnare la nota di quelli entrati al loro servizio e di quelli che ne sono usciti.

Art. **50**. È vietato, oltre le prescrizioni delle leggi penali, di alloggiare o ricevere scientemente al servizio od al lavoro soldati e marinai italiani non autorizzati ad allontanarsi dalle bandiere, ovvero renitenti alla leva.

Sezione VI. — *Delle stamperie, smercio di atti giudiziari, affissioni, nettezza degli edifizi, stampe e disegni fatti all'estero.*

Art. **51**. Niuno può esercitare l'arte tipografica, litografica e simili, senza averne fatta dichiarazione all'autorità locale di sicurezza.

Art. **52**. È vietato lo smercio sulle piazze e vie pubbliche del-

le sentenze, dibattimenti e d'ogni altro atto di procedura criminale, senza preventiva autorizzazione dell' ufficio del pubblico ministero presso il tribunale o corte innanzi cui il processo ha avuto luogo.

Art. **53**. Nessun stampato o manoscritto potrà essere affisso nelle vie, nelle piazze,nei luoghi pubblici senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza. Sono esclusi da questo divieto gli stampati o i manoscritti relativi a cose commerciali, od annunzi di vendite o di locazione.

Le affissioni dovranno essere fatte nei luoghi designati dall' autorità competente.

Art. **54**. È vietato d'alterare in qualsiasi tempo, come pure di coprire, lacerare, ed in qualsivoglia altro modo distruggere, prima di un' ora di notte, lo scritto o stampato affisso per ordine o per concessione dell'autorità politica.

Art. **55**. È vietato l' imbrattare gli edifizi prospicienti sulle pubbliche strade con scritti, figure e simili.

Quando questi non sieno fatti cancellare dai proprietari, l'autorità di pubblica sicurezza potrà farne eseguire la cancellazione.

Art. **56**. Le azioni penali sancite dalle leggi sugli stampati, sulle stampe, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili saranno applicabili eziandio a quelli provenienti dall'estero in quanto concerne i loro espositori, venditori e distributori.

Sezione VII. — *Delle professioni e dei traffici ambulanti.*

Art. **57**. Per l'esercizio del mestiere ambulante di saltimbanco, ciarlatano, suonatore o cantante, non che per vendere o distribuire sulle piazze o per le vie candelette, scapolari ed immagini, ed anche per farla da intromettitore ambulante, da barcaiuolo, pel trasporto dei passeggieri, da servitore, cocchiere o facchino di piazza, deve l'esercente farsi iscrivere annualmente in apposito registro tenuto dall'autorità politica locale, la quale gli rilascerà certificato della fatta iscrizione.

Questo certificato deve essere munito del *visto* dell'autorità politica del circondario, a cui verrà trasmesso dall'autorità locale ogni qualvolta l'esercente ne faccia richiesta.

Art. **58**. L'iscrizione nel registro ed il *visto* dell' autorità superiore saranno ricusati se il richiedente non è persona di buona condotta.

Art. **59**. L'autorità locale di sicurezza pubblica, in occasione di feste o fiere, può accordare concessioni temporarie non soggette al *visto*.

Tali concessioni:

1. Sono soltanto valide nel territorio del comune;
2. Non possono eccedere il termine di giorni otto.

Art. **60**. La licenza per coloro che non appartengono allo Stato deve essere accordata per iscritto dall'autorità politica del circondario.

In occasione di fiere però e di mercati nei luoghi che distano non più di quindici chilometri dai confini dello Stato, può essere accordata anche dall'autorità locale di sicurezza pubblica.

Art. **61**. Le iscrizioni e le licenze sono valide per un anno. Tuttavia, per causa di pubblico interesse ed ogni qualvolta l'esercente ne abusi, l'autorità che concedeva può sempre, anche nel corso dell'anno, rivocare l'accordata facoltà.

Art. **62**. È dovere dell'esercente di presentare il certificato d'iscrizione o la licenza a semplice richiesta degli uffiziali ed agenti di sicurezza pubblica.

Ove ricusi, sarà tosto tradotto innanzi alla autorità di pubblica sicurezza, la quale entro 24 ore lo restituirà alla libertà, se non trattasi che di rifiuto di esibizione del certificato o della licenza. Se invece risulti che l'esercente era sprovvisto di licenza o di certificato, ovvero che esibiva il certificato o la licenza d'altri, in tal caso esso esercente e quegli che rimettevagli il proprio certificato o licenza saranno deferiti all'autorità giudiziaria per essere sottoposti a procedimento.

Art. **63**. Nessuno degli esercenti professioni o negozi ambulanti potrà tenere presso di sè individui minori d'anni diciotto, a menochè giustifichi d'aver ottenuto il consentimento scritto di chi eserciti su di essi la patria potestà o tutela, vidimato dall'autorità locale di pubblica sicurezza, ed in loro mancanza dall'autorità medesima.

Quando e finchè questa giustificazione non venga fatta, questi minori saranno restituiti ai loro genitori o tutori, o ricoverati in conformità del disposto dall'articolo 103.

Nonostante la prova di questo consenso, e di qualsiasi patto, è data facoltà alla autorità di sicurezza pubblica di separare i minori medesimi dagli esercenti suddetti cui siano stati consegnati, quando l'autorità medesima riconosca che costoro li sottopongono a mali trattamenti o che abusano delle loro persone: ed ove

non vi sia altro mezzo di provvedere ai loro bisogni, li ricondurrà ai parenti o tutori.

Art. **64**. Non è lecito di stabilire uffici pubblici di agenzia, di corrispondenza, di copisteria, di prestiti sopra pegno, nè di esercitare il mestiere di sensale dei monti di pietà senza averne fatta la dichiarazione in iscritto ed ottenuto l'assenso dall'autorità politica del circondario, la quale potrà dare speciali prescizioni nell'interesse pubblico.

Contro il rifiuto dell'assenso si ha ricorso al prefetto.

Sezione VIII. — *Dei viandanti.*

Art. **65**. Ogni cittadino fuori del circondario al quale appartiene dovrà, sulla richiesta degli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza, dare contezza di sè mediante la esibizione del passaporto rilasciato dall' autorità competente, del libretto di cui all'art. 48, o di qualche segno, carta o documento sufficiente ad accertare la identità della persona, o testimonianza di persona dabbene.

Ove non possa farlo sarà accompagnato dinanzi all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale potrà o munirlo di foglio di via obbligatorio a rimpatriare, o, secondo le circostanze, farlo anche accompagnare dalla forza.

Art. **66**. Ogni individuo rilasciato dalle carceri giudiziarie o di pena, quando non abbia domicilio nello stesso luogo, potrà essere provveduto dall'autorità di pubblica sicurezza di un foglio di via obbligatorio per recarsi al luogo di sua residenza.

Sezione IX. — *Dei mendicanti.*

Art. **67**. Nei comuni per i quali non è stabilito un ricovero di mendicità o nei quali vi sia insufficiente, gl'individui non validi al lavoro, che non abbiano mezzi di sussistenza, nè parenti legalmente tenuti a somministrarli loro, riceveranno dall'autorità municipale un certificato d'indigenza e d'inabilità al lavoro, il quale certificato, allorchè riporti il *visto* dell'autorità politica del circondario, varrà per l' indigente come permesso di mendicare nel territorio del circondario stesso.

Dove già sono stabiliti ricoveri pei poveri d'uno o più comuni d'un circondario, il mendicante non potrà in essi questuare.

In ogni altro caso la questua è proibita.

Art. **68**. È però sempre proibito di mendicare facendo mostra

di piaghe, mutilazioni o di deformità, o con grossi bastoni o con altre armi, ovvero proferendo parole o facendo gesti od atti di disperazione.

È pur sempre proibito di mendicare durante la notte.

Art. **69**. Chi non autorizzato viene colto a mendicare sarà tradotto avanti l'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale lo rimetterà a disposizione dell' autorità giudiziaria per l' opportuno procedimento.

Nei comuni per i quali sia stabilito un ricovero di mendicità, ove la persona colta a mendicare sia invalida al lavoro e priva di mezzi di sussistenza, l'autorità di pubblica sicurezza la invierà al ricovero per rimanervi finchè non giustifichi presso l'amministrazione del pio stabilimento di aver acquistato mezzi di sostentamento, o non sia reclamata da persona che presti idonea cauzione di mantenerla.

Sezione X. — *Degli oziosi e vagabondi*.

Art. **70**. Sulla denunzia scritta degli uffiziali di sicurezza pubblica o dei carabinieri reali, come pure sulle denunzie presentate dagli agenti di pubblica sicurezza all' autorità locale da cui dipendono e da questa confermate con le sue informazioni, ovvero anche senza denunzia in seguito della pubblica voce o notorietà, il giudice del mandamento, ognorachè la imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, avvalorati anche dalle prese informazioni, chiamerà dinanzi a sè l' incolpato d'oziosità o vagabondaggio entro un termine non maggiore di cinque giorni, colla comminatoria dell'arresto in caso di disobbedienza; ed appena comparso, se ammette od è altrimenti stabilita la sua oziosità o vagabondaggio, lo ammonisce a darsi immediatamente a stabile lavoro, e di farne constare nel termine che gli prefigge, ordinandogli nel tempo stesso di non allontanarsi dalla località ove trovasi senza preventiva partecipazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Se l' imputato contesta l'ascrittagli oziosità o vagabondaggio, ed il giudice non abbia ancora argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa, deve assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni cinque, a meno che per questa non debba rivolgersi a località lontane; ed in seguito di queste verificazioni, quando l'imputazione rimanga provata, il giudice stesso pronunzia l'ammonizione di che nel paragrafo precedente.

Art. **71**. La persona ammonita a termini degli articoli precedenti, la quale non avrà fatto constare, nel termine prefissole, di essersi data a stabile lavoro, od avrà traslocato la sua abitazione

senza farne la preventiva partecipazione all'autorità politica locale, sarà arrestata e tradotta avanti l' autorità giudiziaria per essere punita a norma del codice penale.

Art 72. Gli oziosi e vagabondi minori di anni sedici saranno, secondo le circostanze previste dal cod. pen., consegnati ai loro genitori o tutori, o ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro.

Art. 73. Quindici giorni prima che il condannato per ozio o vagabondaggio abbia scontata la pena, il ministero pubblico ne darà avviso all'autorità politica del circondario.

Scontata la pena, se si tratta di non regnicolo, l'autorità politica potrà farlo tradurre ai confini, per essere espulso dallo Stato.

Qualora non sia possibile conoscerne la nazionalità ed il luogo dove possa essere avviato e ricevuto, la stessa autorità politica potrà assegnargli un luogo di confino, sino a che si possa procedere alla sua espulsione.

Lo stesso si praticherà per i non regnicoli stati condannati per reati contro la proprietà.

Art. 74. Trattandosi di cittadino, l' autorità politica lo farà comparire, scortato dalla forza pubblica, dinanzi a sè e con foglio di via lo indirizzerà all'autorità locale del comune in cui l'imputato avrà dichiarato di voler fissare la sua dimora, sottoponendolo all' obbligo di non variarla senza preventiva partecipazione alla stessa autorità locale.

Art. 75. Se l'ozioso o vagabondo si scosterà dallo stradale statogli designato, o non si presenterà nel termine che gli fu fissato avanti l'autorità a cui fu diretto, ovvero si allontanerà senza autorizzazione dalla dimora assegnatagli, sarà arrestato e riconsegnato all'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

Scontata la pena che gli sarà inflitta, l'autorità politica del circondario lo farà tradurre colla forza avanti l' autorità locale, per l'effetto di cui all'articolo precedente.

Art. 76. Potrà il prefetto, nell' interesse dell' ordine e della pubblica sicurezza, vietare al condannato come ozioso e vagabondo di stabilire domicilio nelle città ed altri luoghi da lui scelti.

Il ministro dell'interno potrà eziandio per gravi motivi di sicurezza e d'ordine pubblico designare per un termine non maggiore di un anno il luogo nel quale l' ozioso o vagabondo recidivo dovrà stabilire il suo domicilio.

Sezione XI. — *Dei condannati alla speciale sorveglianza della polizia.*

Art. **77**. Se il condannato alla sorveglianza intenda di variare il domicilio eletto o fissatogli, dovrà per mezzo dell'autorità locale rivolgerne la domanda all'autorità politica del circondario, adducendone i motivi e designando il luogo in cui vuole trasferirsi.

Sono a lui applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 71, 74, 75 e 76.

Art. **78**. Il condannato a sorveglianza, per recarsi all'autorizzata sua residenza, dovrà munirsi di foglio di via dall'autorità politica del luogo di dove parte, e dovrà tale foglio presentare immediatamente dopo il suo arrivo all' autorità politica della nuova residenza.

Art. **79**. Il condannato alla sorveglianza speciale della polizia, per tutto il tempo che dura la condanna, deve sempre avere presso di sè la carta di permanenza, che gli sarà rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, secondo il modulo che sarà determinato.

Art. **80**. Egli è inoltre tenuto di uniformarsi alle seguenti prescrizioni :

1. Di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza nei giorni che saranno stabiliti nella suddetta carta di permanenza, e tutte le volte che sarà chiamato dalla stessa autorità per farla vidimare ;

2. Di rendere ostensiva la detta carta ai carabinieri ed a qualunque ufficiale di pubblica sicurezza, a semplice loro richiesta;

3. Di obbedire alle prescrizioni dell' autorità di pubblica sicurezza, di non comparire in un dato luogo, di non uscire in determinate ore dalla propria abitazione, di non portare armi o bastoni, e di non frequentare determinate persone , ed altre simili norme.

Art. **81**. Le prescrizioni di cui è parola al numero 3 dell'articolo precedente , potranno essere indicate sulla carta di permanenza.

Art. **82**. L'autorità locale di pubblica sicurezza terrà apposito registro, in cui saranno annotati gl'individui sottoposti alla speciale sorveglianza nel suo distretto, e vi noterà i giorni nei quali

il condannato dovrà presentarsi ad essa e le obbligazioni speciali che gli avrà imposte.

Nel caso di procedimento, un estratto autentico di registro basterà a stabilire la contravvenzione sino a prova contraria.

Art. **83**. L'autorità locale di pubblica sicurezza, a seconda della condotta del condannato, potrà estendere od abbreviare il termine fissato per presentarsi per vidimazione della carta, facendone apposita annotazione sulla carta stessa e sul registro.

Sezione XII. — *Del disturbo della pubblica quiete.*

Art. **84**. È vietato richiamare concorso di gente e mettere in moto l'autorità e la forza pubblica, gridando nelle piazze e vie pubbliche false notizie, simulando disastri non esistenti, abusando di campane, tamburi ed altri simili strumenti rumorosi o di qualunque altro mezzo atto ad eccitare apprensione nel pubblico.

Art. **85**. Dopo le ore 11 di notte, o quell'altra che verrà determinata dalla Giunta municipale, è proibito di sturbare la pubblica quiete con clamori, canti e rumori, oppure coll'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi o rumorosi.

Capo II. — *Disposizioni per la pubblica moralità.*

Art. **86**. Le autorità di pubblica sicurezza promuoveranno l'arresto di tutti coloro che esercitano clandestinamente case di prostituzione.

Nell'interesse dell'ordine e del costume pubblico, ed in quello della pubblica salute, il governo può fare regolamenti relativi alle donne che si abbandonano al meretricio.

Art. **87**. L'autorità locale fisserà nell'interesse nella sicurezza delle persone e dei buoni costumi, i tempi ed i luoghi in cui sia lecito bagnarsi nelle acque che trovansi nel territorio del comune.

Gli stabilimenti di bagni sono soggetti alle prescrizioni degli articoli 35, 36, 37, 39, 42, 43, 45.

Capo III. — *Disposizioni per la pubblica incolumità.*

Sezione I. — *Dell'esercizio delle professioni insalubri, pericolose ed incomode.*

Art. **88**. La Deputazione provinciale, a richiesta della Giunta municipale, o di persona interessata, dichiara quali manifatture, fabbriche o depositi debbano considerarsi come insalubri, pericolosi od incomodi.

Questa dichiarazione, approvata dal prefetto, avrà per effetto d'impedire in quel comune l'impianto ad esercizio di tali manifatture, fabbriche e depositi.

Contro il decreto del prefetto è aperto il ricorso in via gerarchica.

Art. **89**. Nessuno può, salve le leggi sulle privative dello Stato, fabbricare polvere da fuoco od altre materie esplodibili, nè tenerne in deposito una quantità eccedente cinque chilogrammi, senza permesso della autorità provinciale di pubblica sicurezza. Ognuno è poi tenuto di osservare quelle regole che per la sicura custodia fossero imposte dal prefetto.

Sezione II. — *Precauzioni onde prevenire disastri.*

Art. **90**. Nessuno può, senza il permesso dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sparare armi da fuoco, mortaretti, lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio, innalzare areostati con fiamme, ed in generale fare esplosioni o accensioni pericolose o incomode nei luoghi abitati o nelle loro vicinanze.

Art. **91**. È proibita la circolazione dei cani così detti *bull-dogs*, e di altri animali pericolosi, se non sono convenientemente custoditi e non si ottenne la previa autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. **92**. Non possono tenersi sulle finestre, balconi, nè in luoghi di pubblico passaggio, animali o cose in modo che rechino o possono, cadendo, recare offesa o grave disturbo ai passaggieri od ai vicini.

Sezione III. — *Delle inumazioni.*

Art. **93**. Non si darà sepoltura se non dopo constatata e dichiarata la morte dall'ufficiale sanitario a ciò destinato dall'autorità

municipale, e trascorse 24 ore pei casi ordinari, e 48 per quelli di morte improvvisa, calcolandole dall'ora della fatta dichiarazione.

Si avrà in ogni caso riguardo ai regolamenti particolari e alle leggi che vietano di seppellire i sospetti di morte violenta se non dopo che il giudice avrà eseguiti gli atti che gli incumbono.

È vietato d'inchiodare il feretro, praticare l'autopsia e l'imbalsamazione, se non dopo la visita necroscopica e scorso il tempo indicato nella prima parte del presente articolo.

Art. **94**. Potranno esentarsi dalle visite necroscopiche quelle frazioni di comuni rurali, o quei piccoli comuni che vengano eccettuati con decreto dell'autorità politica del circondario, emanato sulla proposta del rispettivo Consiglio comunale.

Art. **95**. Potranno i comuni stabilire camere di deposito provvisorio, per esservi tenuti i cadaveri finchè si faccia luogo alla sepoltura.

Art. **96**. I cadaveri non potranno essere esposti nè trasportati che in casse o bare coperte.

Capo IV. — *Disposizioni per la proprietà.*

Sezione I. — *Dei furti campestri e del pascolo abusivo.*

Art. **97**. Le persone sospette per furti di campagna o per pascolo abusivo saranno denunciate al giudice di mandamento dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, dai carabinieri reali, dalle guardie campestri o forestali e dai cantonieri. Potranno anche esserlo da qualunque cittadino, a norma dei principî generali della procedura penale.

Contro l'individuo accusato di furti di campagna o di pascolo abusivo dalla voce pubblica, e per tale notoriamente considerato, il giudice deve procedere anche senza specifica denunzia.

Art. **98**. Se la denunzia è appoggiata a sufficienti indizi, o se trattasi della notorietà di cui nell'ultimo alinea dell'articolo precedente, ovvero altrimenti apparisca fondato il sospetto, il giudice procede sommariamente; e risultandogli giustificata l'accusa od il sospetto, fa comparire dinanzi a sè il denunziato e lo ammonisce formalmente a meglio comportarsi.

Se l'individuo sospetto di pascolo abusivo o di furti campestri è inoltre indicato come solito a tenere bestiame che notoriamente

non può mantenere, il giudice dopo aver verificato il fatto in contraddittorio del denunziato, gl' ingiunge di ridurre il bestiame al numero di capi da esso determinato entro il termine prefissogli colla stessa ordinanza, diffidandolo che altrimenti gli sarà applicabile il disposto dell' art. 102.

Saranno considerati sospetti di pascolo abusivo i conduttori di gregge che transitano dall' uno all' altro comune, quando lo facciano fuori dei tempi determinati dai regolamenti locali, o quando non giustifichino d' avere provvisto ai mezzi di mantenimento del loro gregge lungo il viaggio.

Art. **99**. Ove insorgano gravi indizi che una persona già ammonita ritenga legna, biade od altri frutti o prodotti di campagna di provvenienza furtiva, o sia fatta denunzia dal danneggiato, il giudice o uffiziale di pubblica sicurezza procederà a perquisizione domiciliare.

Venendosi a riconoscere l' esistenza degli oggetti suaccennati, se non ne sarà subito dal detentore giustificata la provenienza, se ne ordinerà il sequestro, e si provvederà alla custodia dello stesso detentore nel carcere del mandamento o nella camera di sicurezza del comune per tradurlo, nel termine di 24 ore, dinanzi al giudice di mandamento per l' opportuno processo.

Art. **100**. Se una persona come sovra ammonita verrà sorpresa nelle campagne, nei boschi o sulle strade con legna, biade od altri frutti rurali, e non ne saprà indicare la legittima provenienza, sarà immediatamente arrestata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Art. **101**. Gli oggetti sequestrati, od il loro prezzo se venduti perchè non suscettivi di essere conservati, qualora non vengano reclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell' avviso che il giudice avrà fatto pubblicare ed affiggere all'albo pretorio del luogo in cui il sequestro fu operato, saranno per ordinanza del medesimo rimessi agli asili infantili dello stesso luogo, ed in difetto alla congregazione di carità locale.

Art. **102**. Quando la persona ammonita non abbia, nel termine stabilito nell' ordinanza di ammonizione, ridotto il bestiame come le fu ordinato, il giudice procederà immediatamente al sequestro del bestiame eccedente, e farà quindi procedere alla vendita del medesimo all' asta pubblica. Il prezzo ricavato, dedotte le spese, verrà rimesso al proprietario. Se nell'atto del sequestro il possessore del bestiame dichiara che questo in tutto od in parte appartiene ad altri di cui indichi il nome, l'atto del sequestro

sarà in tal caso significato nel termine di due giorni dal giudice al proprietario designato; desso, presentandosi prima della vendita, e giustificando la sua proprietà, potrà rivendicare il suo bestiame, purchè paghi tutte le spese, salvo il regresso verso il possessore contro il quale fu operato il sequestro.

Art. **103**. Se gli accusati con denunzia o per voce pubblica sono minori di anni 16, in tal caso, risultando al giudice fondata l'accusa, provvedendo pel minorenne a norma dell'art. 72, chiamerà dinanzi a sè il padre, l'avo, la madre, il tutore o le altre persone risponsabili della condotta del minore, per ammonirli severamente avvertendoli come la legge li faccia risponsabili degli atti del minorenne che sta sotto la loro sorveglianza.

Art. **104**. Quando l'individuo ammonito come sospetto o come risponsabile non avrà per due anni consecutivi subìto veruna condanna, cesserà l'effetto dell'ammonizione, e sulla di lui istanza se ne farà risultare nella forma che verrà indicata da regolamento.

Sezione II. — *Disposizioni speciali per alcune categorie di persone sospette.*

Art. **105**. Saranno a cura dell' autorità di pubblica sicurezza denunziati gl' individui sospetti come *grassatori*, *ladri*, *truffatori*, *borsaiuoli* e *ricettatori*.

Art. **106**. Il giudice del mandamento, assunte le occorrenti informazioni, chiamerà dinanzi a sè i denunziati e li ammonirà severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale che sarà compilato senza loro spesa.

In caso di contravvenzione all'ammonizione, gli ammoniti incorreranno nelle pene e potranno essere assoggettati alle misure sancite per gli oziosi e vagabondi.

I già condannati per reati contro la proprietà potranno inoltre essere sottoposti alla sorveglianza della polizia per un termine non maggiore di un anno.

Art. **107**. Se le denunzie si riferiscono a persone minori di anni 18, le quali abbiano il padre, l' avo, la madre o il tutore, ovvero altre persone risponsabili della condotta del minore che seco loro conviva, il giudice, provvedendo per il minorenne a norma dell'art. 72, chiamerà dinanzi a sè queste persone rispon-

sabili, per ammonirle a vegliare attentamente sulla condotta del minore sotto le pene sancite da questa legge.

Art. **108**. In ogni caso di grave sospetto l'autorità di pubblica sicurezza potrà procedere a perquisizioni domiciliari presso le persone comprese nei tre articoli precedenti.

Art. **109**. Se in tali perquisizioni si troveranno effetti, somme di danaro ed oggetti non confacenti allo stato e condizione dei perquisiti, senza che ne giustifichino la legittima provenienza, gli oggetti saranno sequestrati, le persone arrestate e rimesse entro 24 ore all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene comminate dal codice penale.

Sezione III. — *Provvedimenti sul trasporto di mobili e sulla sicurezza delle abitazioni.*

Art. **110**. Da un'ora dopo il tramonto del sole fino all'alba nessuno potrà trasportare mobilie, biancherie ed argenterie se non è persona conosciuta e risponsabile.

I contravventori potranno essere costretti a presentarsi immediatamente dinanzi all'autorità di pubblica sicurezza la quale, occorrendo, li rimetterà all'autorità giudiziaria.

Art. **111**. È proibito di ricevere gli oggetti trasportati in contravvenzione al precedente articolo.

Art. **112**. Le autorità politiche e municipali potranno prescrivere che nelle ore di notte non si possa nelle case lasciare aperto più di un accesso verso la pubblica via.

TITOLO III

DELLE PENE.

Art. **113**. Sono punite con pene di polizia o col carcere estensibile a tre mesi le contravvenzioni agli articoli 31, 34, 35, 50, 57, 78, 79, 84, 91, 92, 93, 110.

Art. **114**. Sono punite colla pena del carcere non minore di un mese, nè maggiore di un anno le trasgressioni agli art. 29, 30, 51, 75, 76, 80.

Art. **115**. Nelle sentenze di condanna per le trasgressioni agli art. 29 e 30, verrà sempre pronunziata la confisca delle armi e delle munizioni.

Art. **116**. Quando l'esercente stabilimenti d'alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè, bagni, case da giuoco ed altri simili venga condannato a pena maggiore di tre mesi di carcere, l'autorità giudiziaria colla stessa sentenza potrà pronunziare, secondo la gravità dei casi, la sospensione o l'interdizione dall'esercizio dello stabilimento. La stessa pena potrà infliggersi a colui che per la seconda volta, nel periodo di un anno, viene condannato per contravvenzione alle norme relative al suo esercizio.

Art. **117**. Le contravvenzioni alla presente legge per le quali non è espressamente stabilita una pena, saranno punite con pene di polizia.

La recidiva potrà essere punita anche col carcere.

Art. **118**. Le pene comminate dalla presente legge non escludono l'applicazione delle maggiori pene stabilite dal codice penale o da altre leggi.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. **119**. Rimane sospesa per due anni l'applicazione nelle provincie napolitane delle disposizioni relative al pascolo abusivo, contenute nella sezione prima, capo quarto, titolo secondo.

Art. **120**. Coloro che esigono danaro abitualmente ed illecitamente sugli altrui guadagni ed industrie sono annoverati fra le persone sospette, e quindi soggetti alle prescrizioni della sezione seconda, capo quarto, titolo secondo.

Se citati a comparire per essere ammoniti si rendono contumaci, o se ammoniti persistono nella loro prava abitudine, incorreranno nelle prescrizioni stabilite dagli articoli del capo suddetto.

Art. **121**. Il Governo del Re, mediante Reali Decreti, coordinerà il personale e gli stipendi degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, uniformandoli a questa legge e alle relative tabelle.

Art. **122**. Cesseranno colla promulgazione della presente di aver vigore tutti i testi della legge 13 novembre 1859 sinora pubblicati, e così pure ogni altra legge o regolamento in tutte le materie contemplate nella presente legge.

Continuerà però ad avere nelle provincie toscane forza di legge il regolamento di polizia punitiva 20 giugno 1853 in tutte le

parti nelle quali non è contrario a questa legge, e sino a che non sia esteso anche alla Toscana il codice penale.

È mantenuta nelle provincie napolitane l'abrogazione del decreto 11 ottobre 1826 relativo alla sepoltura dei suicidi e degl'impenitenti.

ART. **123**. Verranno pubblicati nella Toscana gli articoli 35, 36, 37, 62, 63, 436, 437, 438, 439, 440 e 441 del codice penale italiano.

Visto Il Ministro dell'Interno
G. LANZA.

TABELLA N. 1.

Stipendi degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Questori	L.	5000
Ispettori di questura	»	3200
Delegati di prima classe	»	3000
Ispettori di sezione di prima classe	»	2800
Ispettori di sezione di seconda classe	»	2400
Delegati di seconda classe	»	2500
Delegati di terza classe	»	2000
Delegati di quarta classe	»	1600
Applicati di prima classe	»	1200
Applicati di seconda classe	»	1000

TABELLA N. 2.

Retribuzione pei graduati e per le guardie di pubblica sicurezza.

Comandante maggiore	L.	3000
Comandante di compagnia di 1.ª cl. (1/4)	»	2500
Comandante di compagnia di 2.ª cl. (1/4)	»	2000
Comandante di compagnia di 3.ª cl. (1/2)	»	1500
Maresciallo d'alloggio	»	1200
Brigadiere	»	1000
Sotto-brigadiere	»	900
Appuntato	»	800
Guardia	»	720

TABELLA N. 3.

Pensioni.

Indicazione dei gradi	Montare della pensione accordata		
	Per 15 anni di servizio	Per 25 anni di servizio	Per 30 anni di servizio
Comandante maggiore	750	1500	2250
Comandanti di compagnia di 1.ª classe . .	265	1250	1875
Id. di 2.ª classe	500	1000	1500
Id. di 3.ª classe	375	750	1125
Maresciallo d'alloggio	300	600	900
Brigadiere.	250	500	750
Sotto-brigadiere	225	450	675
Appuntato	200	400	600
Guardia ed allievo	180	360	540

Alla vedova del defunto senza prole: il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito.

Alla vedova del defunto con prole: la metà.

Agli orfani durante la minorità (1): la metà ripartibile fra coloro che sono ancora minori di età, sino a che non siano tutti maggiorenni.

Visto: Il Ministro dell'Interno

G. LANZA.

(1) Sono considerati come orfani quelli, la madre dei quali passa a seconde nozze.

REGOLAMENTO *per l'esecuzione della legge di Pubblica Sicurezza 20 marzo 1865*

CAPO I DEL TITOLO I

ART. 1. Gli uffizi di Questura sono stabiliti in quelle città capo-luogo di provincia, la cui popolazione concentrata nella linea daziaria della città stessa superi i 60,000 abitanti.

ART. 2. La distribuzione del personale, l'ordinamento degli uffizi di Pubblica Sicurezza, i diversi rapporti tra questi ed il Ministero dell'Interno ed i registri che si debbono tenere, formano oggetto di speciali provvedimenti dello stesso Ministero.

È fatta però facoltà ai Prefetti, in casi di urgenza, di destinare temporariamente Delegati di Pubblica Sicurezza in alcuni punti della provincia, riferendone al Ministero.

ART. 3. La spesa per fornire i locali di ufficio delle Questure, degli Ispettori di sezione e dei Delegati che a norma dell'art. 3 della legge fossero ripartiti anche temporaneamente in varii punti della circoscrizione della provincia o del circondario, è a carico dello Stato.

È egualmente a carico dello Stato la spesa per la mobilia degli uffici e per la riparazione o rinnovazione di essa.

Il Ministro dell'Interno determina le spese di ufficio per gli uffizi di Pubblica Sicurezza.

ART. 4. Ai Questori, agl'Ispettori, ai Delegati capi di ufficio nei capo-luoghi di provincia ed a quelli incaricati di reggere ufficio separato, è assegnato a spese dello Stato conveniente locale per alloggio.

Quando la somministrazione dell'alloggio non possa essere fatta in natura, sono per tale titolo assegnate le seguenti indennità annue:

Al Questore di Napoli	L. 2000
Al Questore di Firenze	» 1200
Agli altri Questori	» 1000
Agl'Ispettori e Delegati capi di ufficio in Napoli .	» 800
Agli stessi in Firenze	» 700
Agli stessi nelle altre città capo-luogo di provincia	» 600
Ai Delegati capi d'uffizio nel capo-luogo di circondario ed a quelli ripartiti ai punti speciali della circoscrizione	» 400

Art. 5. L'alloggio degli Ufficiali prenominati, o sia somministrato dal Governo, o sia per il medesimo corrisposta indennità, deve essere possibilmente annesso, o quanto meno in prossimità della sede dell'ufficio rispettivo.

Art. 6. La qualità di Ufficiale di Pubblica Sicurezza è anche attribuita al Sindaco od a chi ne fa le veci nel caso preveduto dall'art. 4 della legge, ed in questa qualità egli deve uniformarsi alle prescrizioni che riguardano gli altri Ufficiali di Pubblica Sicurezza.

Art. 7. Per le nomine dei graduati e per la destinazione di questi e delle Guardie di Pubblica Sicurezza provvede il regolamento speciale del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Art. 8. L'azione delle Autorità e degli Ufficiali di Pubblica Sicurezza verso dell'arma dei Reali Carabinieri si esercita per iscritto ed in forma di richiesta nel modo seguente:

Si designa:

1. La qualità dell'Autorità o dell'Uffiziale richiedente;
2. La richiesta;
3. Il Comandante a cui è diretta la richiesta;
4. L'oggetto della richiesta;
5. La data e la firma.

Qualora per l'urgenza non fosse possibile l'immediata estensione della richiesta in iscritto, può la medesima anche essere verbale, coll'obbligo a chi la fa di ridurla in iscritto al più presto possibile.

Queste richieste sono indirizzate al Comandante dei Carabinieri Reali del luogo in cui occorra sieno eseguite.

Art. 9. Qualunque difetto di forma nella richiesta, di cui all'articolo precedente, non dà la facoltà ai Carabinieri di rifiutarvisi: essi hanno però il diritto di reclamare in seguito e di chiedere la riforma della richiesta.

Art. 10. Se il Comandante l'arma dei Carabinieri Reali, per ragione di altri urgenti servizi, si trovi nell'impossibilità di aderire in tempo debito, in tutto od in parte, alla richiesta, deve prontamente riferirne all'Autorità od all'Ufficiale da cui la richiesta è partita.

Art. 11. Oltre i rapporti, di cui all'ultimo aliena dell'art. 6 della legge, i Reali Carabinieri debbono rimettere una relazione giornaliera ai Prefetti e Sotto-Prefetti.

Art. 12. Le Guardie particolari devono avere i seguenti requisiti:

a) Essere maggiore di età ed aver adempiuto agli obblighi della leva;

b) Saper leggere, e firmare il proprio nome;

c) Non essere stato condannato per crimine o per delitto por-

tante pena maggiore di un anno di carcere e di non essere stato condannato a qualunque pena per reato contro la proprietà o per frode ;

d) Essere dichiarata persona onesta e dabbene con un atto di notorietà rilasciato dal Sindaco.

Art. **13**. Le Guardie particolari riceveranno dal Prefetto un decreto d'approvazione, nel quale saranno indicate le proprietà a benefizio delle quali prestano il loro servizio.

A tergo del decreto dovranno essere stampati gli articoli relativi alle infrazioni e contravvenzioni, pel cui accertamento le Guardie sono specialmente preposte.

Art. **14**. I Prefetti possono revocare tali nomine qualora venga a mancare taluno dei prescritti requisiti.

Art. **15**. I Giudici di mandamento dopo la prestazione del giuramento per parte delle Guardie prescritto dal 2º alinea dell'articolo 7 della legge stendono in calce al decreto del Prefetto una dichiarazione da essi sottoscritta del tenore seguente :

« Il Giudice del mandamento di.......... dichiara che il N. N.
« (nome della Guardia nominata) ha prestato addì....... il giu-
« ramento.

Art. **16**. Queste Guardie possono vestire quella divisa uniforme, che sulla dimanda dei particolari sia stata dal Prefetto approvata. La divisa deve essere dissimile da quella dell'esercito o di altro corpo militare costituito e delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Le Guardie particolari per far uso di armi lunghe da fuoco devono ottenere e pagare la licenza del porto di armi.

CAPO II DEL TITOLO I.

Art. **17**. Le attribuzioni e i doveri degli Ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza sono determinati dalla legge di Pubblica Sicurezza, e dagli speciali regolamenti che li riguardano.

Art. **18**. Gli Ufficiali di Pubblica Sicurezza debbono indirizzare al Sindaco in iscritto le richieste pel concorso della Guardia Nazionale, e devono indirizzare all'Autorità superiore militare del luogo quelle per l'intervento della truppa.

Queste richieste debbono indicare il numero approssimativo di uomini necessario, il luogo e l'ora in cui la forza abbia ad intervenire.

Art. **19**. Con la designazione di Autorità militare superiore del luogo, s'intende :

« Nelle città sedi di un Gran Comando generale di dipartimento militare, il Generale Comandante del dipartimento ;

« Nei capo-luoghi di divisione militare, il Comandante della divisione militare ;

« Negli altri capo-luoghi, il Comandante di piazza o circondario. Dove non vi ha Comandante locale, s'intende l'Uffiziale che ha il comando superiore della truppa. »

Art. **20.** Nei casi che non ammettano dilazione, gli Ufficiali fregiati del distintivo stabilito dall'art. 19 della legge od accompagnati da due Reali Carabinieri o da due Guardie di Pubblica Sicurezza, possono indirizzare richiesta anche verbale da essere poscia ridotta, nel termine più breve in iscritto, al Comandante un corpo di guardia od alla caserma più vicina per ottenere l'appoggio della forza.

Art. **21.** In qualunque caso di arresto, che non sia la conseguenza di un mandato di cattura o di richiesta speciale di un'Autorità, la forza armata e gli agenti di Pubblica Sicurezza devono sempre presentare la persona arrestata all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Art. **22.** Il nastro tricolore del quale è parola nell'art. 19 della legge, è di seta, della larghezza di 12 centimetri circa per i Questori, gl'Ispettori e Delegati di 1ª classe ed ha alle due estremità fiocchi in argento.

Per gli altri Delegati e per gli Applicati è in lana coi fiocchi pure in lana.

I Questori fanno uso della sciarpa tricolore cinta al fianco.

I Reali Carabinieri debbono inoltre riferire agli Ufficiali di Pubblica Sicurezza il risultato delle richieste da essi ricevute.

Art. **23.** La sospensione, di cui nell'articolo 21 della legge, viene inflitta dal Prefetto con decreto motivato.

Collo stesso Decreto è dichiarato se il funzionario, durante la sospensione, resti privato di tutto o solamente di una parte dello stipendio.

Art. **24.** L'Autorità governativa, di cui è parola nell'art. 30 della legge, è il Ministro dell'Interno, al quale si possono far pervenire le istanze col mezzo dei Prefetti.

Art. **25.** Con la designazione di armi da guerra fatta nell'articolo 30 della legge si comprende qualunque specie di armi da punta, da fuoco, da taglio, artiglierie, istrumenti da guerra ed anche la raccolta di parti delle armi stesse.

Così restano vietate, senza il prescritto permesso, le accolte di canne da fucile o pistola, baionette, lame di sciabola e simili.

Nella designazione di munizioni da guerra sono comprese non solo le palle e le polveri, ma anche le accolte di assise militari di qualunque genere, ed oggetti di buffetteria, e di attendamento, di affusti da artiglierie e simili.

Art. **26.** La denunzia, di cui è parola negli alinea 1 e 2 dell'art. 31 della legge, deve esser fatta in carta bollata.

Nella medesima devono essere indicate la qualità, la quantità delle armi e il luogo ove esse sono depositate.

La denunzia deve essere ripetuta ogniqualvolta si cambia la qualità, la quantità e il luogo di ritenzione ossia di deposito delle armi.

Art. 27. È sempre in facoltà dell'Autorità di Pubblica Sicurezza di procedere a visite in contraddittorio del denunziante per constatare l'esattezza della denunzia.

Art. 28. Colui il quale ha fabbrica di armi, o ne importa dall'estero, secondo la facoltà fatta dall'alinea 2 dell'articolo 31 della legge, ove abbisogni di trasportarle da un luogo all'altro fuori dell'opifizio o negozio, deve darne preventivo avviso al Prefetto.

S'intendono sempre escluse dalla fabbricazione e dalla introduzione dall'estero, senza speciale licenza del Ministero dell'Interno, le armi insidiose.

Il permesso della fabbricazione o della introduzione di armi insidiose non include quello di poterle smerciare nello Stato.

Art. 29. La licenza per porto di armi è stampata conformemente al modulo n. 1 annesso al presente regolamento; essa è in carta da bollo.

Non può essere accordata a persone minori di anni 16 ed a quelle che non giustifichino la loro buona condotta mediante attestato di notorietà, di cui al n. 8 dell'art. 102 della legge comunale.

Art. 30. Il permesso di porto d'armi ha la durata di un anno dalla sua data.

Non è concesso se non mediante il pagamento delle tasse stabilite dalla legge.

È sempre revocabile dal Prefetto per motivi di pubblica sicurezza.

Art. 31. La qualità di ascritto alla Guardia Nazionale non esime dall'obbligo del permesso del porto d'armi fuori di servizio.

Art. 32. Le licenze di cui è parola nello articolo 32 della legge, sono valide soltanto nel territorio del Comune dalla cui Autorità di Pubblica Sicurezza sono concesse.

Art. 33. Nel concedere siffatte licenze, l'Autorità locale deve curare che non si espongano oggetti che offendano il pudore od il buon costume, ovvero che destino ribrezzo o spavento; deve parimente vegliare, che non si abusi dell'altrui credulità e che non ridondi, specialmente dalle esposizioni di animali selvaggi o feroci, pericolo per la sicurezza delle persone, esigendo in questi casi le occorrenti precauzioni e cautele.

Art. 34. L'Autorità di Pubblica Sicurezza è in obbligo di vegliare che ogni edifizio stabile o provvisorio destinato a teatro od a pubblico spettacolo offra tutte le possibili garanzie di solidità.

Art. 35. In esecuzione dell'alinea dell'art. 32 della legge sono stabilite le seguenti norme :

1. Non possono nei teatri ed altri luoghi aperti al pubblico darsi rappresentazioni, accademie, serenate, feste da ballo a pagamento o di solo invito od altro qualsiasi trattenimento senza il permesso in iscritto dell'Autorità politica locale, la quale può determinare le cautele da osservarsi nell'interesse dell'ordine pubblico;

2. Nessuna produzione teatrale può essere rappresentata o declamata senza il permesso in iscritto dell'Autorità di Sicurezza Pubblica provinciale.

L'Autorità di Sicurezza Pubblica locale può però sempre, non ostante tale permesso, vietare la rappresentazione o declamazione, se per qualche circostanza locale la creda inopportuna, o tale da poter dar luogo a commozioni o disordini.

Art. **36.** L'Autorità di Sicurezza Pubblica interviene nei teatri e nei luoghi di pubblico spettacolo e può dare le disposizioni occorrenti nell'interesse dell'ordine pubblico.

Hanno anche libero ingresso nei teatri e nei luoghi di spettacolo pubblico gli Uffiziali di Pubblica Sicurezza comandati di servizio.

Art. **37.** Oltre al palco che deve essere assegnato al Prefetto, o Sotto-Prefetto, ve ne sarà un altro ad uso degli Uffiziali di Pubblica Sicurezza comandati di servizio.

Quando non si tratti di teatro propriamente detto, o di teatro costrutto senza palchi, o del quale i palchi siano tutti di privata proprietà e non disponibili, agli Uffiziali di Pubblica Sicurezza compete in teatro un posto riservato e distinto e tale da lasciar loro piena libertà d'azione.

Il palco, od il posto come sopra, ad uso degli Uffiziali di Pubblica Sicurezza deve essere somministrato a cura di colui che fa la domanda della licenza per pubblico trattenimento.

La licenza s'intende sempre vincolata a quest'obbligo, qualunque sia per essere lo spettacolo, trattenimento, o pubblico divertimento che abbia luogo in teatro.

Art. **38.** In caso di gravi disordini, o di tumulto, l'Autorità di Pubblica Sicurezza può sospendere ed anche far cessare le rappresentazioni e far sgombrare il teatro, o luogo pubblico; e se il disordine procede da colpa di colui che dà lo spettacolo od il divertimento, per inadempimento delle sue promesse, l'Autorità di Pubblica Sicurenza può anche provvedere per la restituzione, secondo le circostanze, del prezzo di entrata.

Art. **39.** Nei luoghi ove sono costituite Direzioni teatrali, i loro regolamenti per il servizio interno del teatro devono sempre essere decretati dal Prefetto.

Art. **40** I regolamenti e manifesti, di cui è parola nell'art. 33 della legge, devono costantemente tenersi affissi in luogo visibile

in ciascun teatro, o luogo di spettacolo, o trattenimento pubblico.

Art. 41. Agli Ufficiali e Bassi Ufficiali dei Carabinieri Reali compete l'ingresso gratuito nei teatri e luoghi di spettacolo pubblico nei Comuni sui quali si estendono le loro funzioni.

Tale facoltà è riservata esclusivamente all' Ufficiale più elevato in grado nel luogo, al Comandante la Compagnia da cui dipende la luogotenenza diretta, al Comandante la stessa luogotenenza ed al Comandante la stazione locale.

Art. 42. Sotto nome di Autorità di Pubblica Sicurezza, della quale è parola nell' art. 34 della legge, vuolsi intendere il funzionario locale superiore.

Le disposizioni relative all'uso delle maschere debbono essere in tempo opportuno portate a cognizione del pubblico.

Art. 43. La domanda per ottenere la permissione di esercizio di uno degli stabilimenti cui accenna l'art. 35 della legge, deve essere stesa su carta da bollo.

In essa il richiedente deve specificare la natura dello stabilimento, che intende esercitare, la località in cui vuole aprirlo, l'insegna, o altra indicazione colla quale intende di qualificarlo.

Deve inoltre accertare:

Di non essere stato condannato per crimini, o per delitti di furto. truffa, di giuoco di azzardo, o di invito,ovvero più di una volta per contravvenzioni relative all'esercizio del suo stabilimento, di non aver fatto fallimento doloso, o di essere interdetto per prodigalità.

Art. 44. Se il richiedente non abbia domicilio fisso nel Comune almeno da un anno, deve egli giustificare la sua buona fama e condotta, mediante attestato di notorietà del Sindaco del luogo del precedente domicilio.

Art. 45. Le istanze volte al Prefetto per riparazione della determinazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza del circondario eccetto nel caso di riconosciuta urgenza, devono essere sempre dal Prefetto comunicate ad essa Autorità di Pubblica Sicurezza del circondario per le sue osservazioni.

Art. 46. Appena ricevute queste osservazioni il Prefetto pronunzia sulla fatta istanza, e, sia che confermi o modifichi il denunziato provvedimento, trasmette le sue determinazioni all'Autorità di Pubblica Sicurezza del circondario per l'immediata loro esecuzione.

Art. 47. I reclami al Ministero dell'Interno contro le decisioni dei Prefetti colle quali sia accordata, o negata la licenza d'un esercizio pubblico, non ne sospendono l' esecuzione.

Le ragioni per dare o negare le licenze devono unicamente essere desunte da considerazioni di sicurezza e moralità pubblica.

Art. 48. L'anno, di cui all'art.36 della legge, si computa dalla data del permesso.

Art. 49. Il ricorso, di cui all'aliena dell'art. 38 della legge, non sospende l'esecuzione del Decreto di chiusura, quando questo sia motivato da ragioni d'ordine pubblico.

Art. 50. La licenza è in carta da bollo e in istampa secondo l'annesso modulo n. 2.

Per la medesima non può essere percepito altro dritto che l'importo della carta bollata e della stampa.

Art. 51. Le licenze temporarie che l'Autorità locale di Sicurezza Pubblica, a mente dell'art. 37 della legge, è autorizzata a concedere, sono accordate sotto quelle condizioni che essa stima approvi nell'interesse dell'ordine pubblico e vi deve essere sempre quella di revoca immediata ed istantanea se l'esercente permetta, o tolleri, o tenga mano nei locali addetti al suo esercizio, ai giuochi d'azzardo, o d'invito, ovvero per difetto di sorveglianza non abbia impedito che avvenissero nel suo esercizio disordini, o scandali.

Queste licenze sono accordate per iscritto.

Le medesime debbono sempre essere esibite agli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, a semplice richiesta.

Art. 52. La licenza d'esercizio di pubblico stabilimento essendo personale, a termini dell'art. 39 della legge, ove risulti che la persona che ne è investita la abbia ceduta, o faccia valere lo stabilimento per interposta persona, lo stabilimento è considerato come esercito senza permissione, l'esercente deve essere denunciato per l'applicazione della pena portata dall'art. 117 della legge, ed al titolare della licenza per essere al fin dell'anno ricusata la rinnovazione.

Non è escluso, che a seconda dei casi si intendano come persone interposte, oltre gli estranei, anche la moglie, il padre, la madre, i figli ed i fratelli dell'esercente.

Art. 53. L'Autorità di Pubblica Sicurezza non deve usare della facoltà accordatale dall'art. 37 della legge col permettere che si faccia valere un esercizio per mezzo d'interposta persona, se questa non ha i requisiti che sarebbero necessari per ottenere la licenza in suo capo.

Art. 54. I privati possono contrarre tra loro tutte le convenzioni, che meglio riputano di loro interesse, anche per istabilire in società tra parecchi l'apertura d'esercizi pubblici; ma la licenza deve essere intestata ad una sola persona. Questa sola è tenuta come esercente, ed essa sola è responsabile in faccia all'Autorità per l'adempimento delle prescrizioni delle leggi.

Art. 55. Il modulo del registro che gli albergatori, osti o locandieri sono tenuti d'avere, per iscrivervi le persone alloggiate, è quale risulta dall'allegato n. 3.

Il registro è in carta da bollo, conformemente al prescritto delle leggi, ed è vidimato ad ogni mezzo foglio da un Ufficiale di Pubblica Sicurezza.

Art. **56**. Le deliberazioni delle Giunte municipali relative alla fissazione della chiusura serale dei pubblici stabilimenti debbono essere pubblicate nei luoghi e modi soliti.

A cura del Sindaco una copia di tale deliberazione deve essere trasmessa al Prefetto, non che al Comandante l'Arma dei Reali Carabinieri, nel cui circondario si trovi il Comune, ed all'Autorità locale di Sicurezza Pubblica.

Una copia deve altresì essere rimessa a ciascuno esercente per rimanere affissa in luogo dove possa essere veduta da tutti gli accorrenti.

Art. **57**. Il Sindaco, previo conforme avviso della Giunta municipale, può permettere a tutti, od a taluno degli esercenti, di protrarre in determinate epoche la chiusura serale, informandone per norma l'Autorità di Pubblica Sicurezza e l'Arma dei Reali Carabinieri.

Tali licenze sono rilasciate in iscritto e debbono essere esibite a semplice richiesta agli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.

Esse portano sempre la condizione di non permettere, e tollerare, dopo l'ora ordinaria di chiusura, l'esercizio dei giuochi di qualunque sorta.

Art. **58**. Il Prefetto ed il Sotto-Prefetto possono far ragione ai reclami dei pubblici esercenti o di abitanti contro le deliberazioni delle Giunte municipali o dei Sindaci relative alla chiusura serale dei pubblici esercizi, ed hanno facoltà di modificarle quando riconoscono l'assoluta inopportunità dell'ora determinata.

Art. **59**. Ciascun esercente sale di bigliardo, o d'altro giuoco qualsiasi, deve, entro quindici giorni dall'intrapreso esercizio, presentare alla vidimazione dell'Autorità di Sicurezza Pubblica del circondario, in conformità del disposto dell'alinea dell'art. 43 della legge, la tabella indicante i giuochi che saranno tenuti esclusivamente nel suo stabilimento.

L'Autorità esclude dalla tabella tutti quei giuochi che, secondo il Codice Penale, s'intendono proibiti.

Ogni qualvolta un giuoco dapprima permesso venga a risultare doversi annoverare fra quelli di azzardo, o d'invito, l'Autorità prescrive che sia cancellato dalla tabella.

Art. **60**. La sospensione, di cui nell'art. 45 della legge, è partecipata mediante decreto del Prefetto o Sotto-Prefetto.

Art. **61**. Per ottenere l'adesione, di cui nell'art. 46 della legge, il richiedente deve nella sua dichiarazione specificare le località ed il numero delle camere che intendono affittare.

Art. **62**. L'elenco delle persone ospitate sì dagli albergatori, osti, locandieri, che dagli affitta-camere, che a termini dell'articolo 46 della legge deve essere presentato all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza, corrisponde al modulo n. 4.

Quando nessuna persona sia arrivata o partita si deve presentare analoga dichiarazione.

Art. **63**. Il libretto, di cui è cenno nell'art. 48 della legge, è legato in carta-pecora con fettuccia che lo tenga chiuso.

Vi è indicata l'Autorità che lo rilascia, la data ed il luogo dov'è rilasciato, il nome, cognome, soprannome, se lo ha, la figliazione, la patria, l'età della persona a cui il libretto è conceduto, non che la professione o il mestiere che esercita.

Vi è altresì fatto cenno del numero dei mezzi fogli bianchi contenuti nel libretto, e ciascun mezzo foglio è vidimato dall'Autorità.

A tergo della stessa pagina sono descritti i contrassegni personali dell'individuo cui si dà il libretto; il tutto come dall'annesso modulo n. 5.

Il libretto nella prima pagina è sottoscritto dall'Autorità ed egualmente sottoscritto dalla persona che lo richiede, se essa sa scrivere, altrimenti deve essere da essa sottosegnato con croce.

Il libretto si rilascia al solo prezzo di costo.

Art. **64**. Ciascun'Autorità che rilascia libretti, tiene apposito registro delle persone cui sono rilasciati.

Art. **65**. Il libretto non è rilasciato ai maschi maggiori d'età appartenenti al Regno se non comprovano d'aver adempiuto agli obblighi della leva militare.

Art. **66**. Le consegne prescritte dall'art. 49 della legge debbono contenere l'indicazione del nome, cognome, soprannome, patria, età, professione, provenienza, direzione e carte di cui l'operaio è munito.

Art. **67**. La dichiarazione che deve essere fatta all'Autorità di Pubblica Sicurezza per l'esercizio dell'arte tipografica, litografica e simili, è solamente valida per la località ove la dichiarazione è seguita, e, qualora l'esercente intenda trasportare in altro Comune la sua officina, deve rinnovare presso l'Autorità locale del Comune stesso la sua dichiarazione.

Queste dichiarazioni devono essere fatte in iscritto ed in carta da bollo a forma della legge.

Copia di tali dichiarazioni deve essere trasmessa al Prefetto.

Art. **68**. L'autorizzazione del Pubblico Ministero, di cui nell'art. 52 della legge, è data in iscritto su carta bollata.

Essa deve essere presentata, a semplice richiesta, agli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.

Art. **69**. Gli stampati o manoscritti di cui sia stata permessa

l'affissione a termini dell'art. 53 della legge, sono sottoposti al bollo a norma della legge.

Gli Agenti di Pubblica Sicurezza, dovendo cooperare cogli Agenti finanziari per l'esecuzione della legge sul bollo, debbono, per quanto riguarda l'affissione degli stampati e manoscritti soggetti alla tassa di bollo:

1. Redigere verbale tanto contro gli affiggitori di detti stampati o manoscritti in contravvenzione alla legge sul bollo, quanto contro le persone, a cura e per interesse delle quali l'affissione ha luogo;

2. Staccare e ritirare tutti gli stampati o manoscritti affissi al pubblico indebitamente, o senza bollo annullando quelli pei quali non sia possibile accertare la contravvenzione.

Art. **70**. L'Autorità invita i proprietari degli edifizi alla cancellazione, di cui nell'art. 55 della legge, e quando essi non la eseguiscano vi provvede essa stessa.

Art. **71**. I certificati d'iscrizioni per l'esercizio di professioni e traffici ambulanti annoverati nell'articolo 57 della legge sono conformi al modulo n. 6.

In questi certificati sono espresse le condizioni, le cui infrazioni possono dar luogo alla revoca del certificato stesso, secondo l'art. 61 della legge.

Art. **72**. L'Autorità del circondario, cui spetta di concedere licenze per l'esercizio di professioni e traffici ambulanti a non regnicoli, secondo il prescritto dell'art. 60 della legge, deve prima di concederla constatare che il forestiere è provveduto di regolari recapiti e che la sua industria ambulante abbia qualche utilità e non presti facile adito alla frode.

La stessa avvertenza deve fare l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza nelle circostanze prevedute dallo alinea dello stesso articolo 60.

Art. **73**. Chiunque desidera stabilire alcuni degli uffizi designati dall'art. 64 della legge, nel fare all'Autorità di circondario la relativa dichiarazione accompagnata dai documenti giustificanti la moralità sua e la onestà sua condotta, deve designare specificatamente gli oggetti o rami nei quali intende estendere le proprie operazioni, il locale destinato al suo stabilimento e la tariffa delle mercedi

Art. **74**. Colui il quale ha ottenuto l'assenso dell'impianto di uno dei sopra indicati uffizi, deve tenere apposito registro, vidimato ad ogni mezzo foglio dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In questo registro devono essere annotati il nome, cognome, qualità e residenza dei committenti, la natura ed il giorno dell'avuta commissione od incarico, i depositi ricevuti, la mercede pattuita, esatta o dovuta, non che l'esito dell'operazione

Deve pure esservi colonna apposita nella quale possano i committenti scrivere i reclami che credessero fare.

Art. 75. I titolari di questi uffizi sono tenuti ad esibire tale registro alle Autorità sulla loro richiesta.

Art. 76. Nei loro uffizi deve poi costantemente rimanere affissa, a vista degli accorrenti, una tabella indicante la natura delle commissioni od incarichi che vi si disimpegnano, non che la mercede che esige.

In essa tabella deve essere fatta espressa menzione della facoltà riservata ai committenti d'inserivere i reclami nel registro.

Art. 77. L'assenso ottenuto è valevole per un anno, e s'intende rinnovato d'anno in anno, se l'Autorità del circondario, un mese prima della scadenza del medesimo, non notifichi che è ricusata la rinnovazione.

Contro questo provvedimento è ammesso il ricorso in via gerarchica.

Art. 78 Il passaporto per l'interno è rilasciato dal Sindaco ed è conforme al modulo n. 7 unito al presente.

Art. 79. Il foglio di via, cui accenna l'art. 66 della legge, dev'essere conforme al modulo n. 8 unito al presente.

Art. 80. Se il latore del foglio di via non percorre lo stradale in esso designato, può essere arrestato e tradotto al luogo ove risulta essere dal foglio di via diretto.

Art. 81. L'Autorità di Pubblica Sicurezza del circondario può rifiutare il visto al certificato, del quale è parola nell'art. 67 della legge, quando non le risulti comprovata l'indigenza e l'incapacità al lavoro di colui cui il certificato fu rilasciato.

Art. 82. Nell'apporre tale visto, l'Autorità di Pubblica Sicurezza designerà i Comuni a benefizio dei quali è attivato un Ricovero di Mendicità ed in cui è proibita la questua.

Art. 83. Negli uffizi di Prefettura e di Sotto-Prefettura è tenuto registro di tutti gl'individui cui è stato concesso il visto al certificato per mendicante.

Lo stesso registro è tenuto appo i Sindaci per gl'individui appartenenti al Comune cui tale certificato sia stato rilasciato.

Art. 84. La proibizione di mendicare di cui all'alinea dell'articolo 68 della legge, si estende:

Nell'inverno, ossia dal 21 dicembre al 21 marzo, dal tramonto del sole al sorgere di esso.

Negli altri mesi dell'anno, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora dopo il levare del sole.

Art. 85. Le Amministrazioni dei Ricoveri di Mendicità, ogniqualvolta in virtù della facoltà loro fatta dall'art. 68 della legge rilasciano un ricoverato, devono darne avviso immediato all'Autorità locale di Sicurezza Pubblica. Devono inoltre, quando ne

siano richieste, giustificare presso il Prefetto o Sotto-Prefetto le disposizioni da esse date a tale riguardo.

Quando venga a risultar loro che un mendicante mandato al ricovero avesse mezzi di sostentamento, devono avvertirne l'Autorità di Sicurezza Pubblica perchè lo faccia riprendere e consegnare ai tribunali per l'opportuno provvedimento.

Art. **86**. L'espulsione del non regnicolo dallo Stato della quale è cenno nell'art. 73 della legge, non può aver effetto senza che sia stata preventivamente approvata dal Ministero dell'Interno.

Art. **87**. Ogniqualvolta l'ozioso e vagabondo sia stato condannato come recidivo in tale qualità, il Procuratore del Re presso il Tribunale dal quale emanò la condanna, trasmette copia della relativa sentenza al Ministero dell'Interno e gli dà nello stesso tempo le seguenti notizie sul condannato:

1. Il nome e cognome, la filiazione, il soprannome, la patria l'età, la professione che sia in grado di esercitare, la situazione della sua famiglia, quando abbia moglie o figli, e i mezzi di sussistenza;

2. Il carcere in cui si trovi, se detenuto, per espiare la pena, e l'epoca in cui questa pena sarà compiuta;

3. Il suo parere sulla convenienza, avuto riguardo ad ogni circostanza, di designare al condannato, dopo avere scontato la pena, il luogo in cui egli debba fissare il suo domicilio.

Art. **88**. Il Ministro dell'Interno dà gli ordini opportuni affinchè il condannato sia tradotto al luogo designatogli per istabilirvi il domicilio e trasmette a quella Autorità di Pubblica Sicurezza tutti i documenti relativi dando le prescrizioni che crede opportune.

Art. **89**. Ogni ufficio di Prefettura deve tenere registro degli individui di cui è parola nei precedenti articoli, dal quale risulti:

1. Di tutte le indicazioni accennate nel numero 1 dell'articolo 87;

2. Della data della sentenza di condanna per recidività, del Tribunale che l'ha pronunciata e della durata della pena inflitta;

3. Della data del Decreto del Ministro dell'Interno che designa il luogo in cui il condannato debba stabilire il suo domicilio, il luogo designato e la durata del domicilio;

4. Della data dell'ordinata traduzione al luogo designato.

Art. **90**. Nel luogo designato a domicilio, il condannato recidivo rimane libero, ma è sottoposto a sorveglianza.

L'Autorità gli indica gli obblighi che gli sono imposti, lo ammonisce a procacciarsi utile lavoro, gli prescrive di dichiarare fra otto giorni l'occupazione che crede di poter intraprendere, non che l'abitazione scelta.

Art. **91**. Se l'individuo non è in grado di trovare immediata

mente un alloggio, a cura dell'Autorità e collocato provvisoriamente in luogo adatto.

Se manchi di mezzi di sussistenza, può per lo spazio di dieci giorni da quello dell'arrivo essere dall'Autorità sussidiato o provveduto di vitto nella misura determinata per i carcerati in traduzione e può essere nello stesso modo ulteriormente soccorso, quando risulti che per causa da esso non dipendente non è in grado di attendere ad utile occupazione.

Art. **92**. Spirato il termine del domicilio designato, il condannato, con foglio di via obbligatorio, è inviato al luogo nel quale ha dichiarato voler fissare la propria residenza, ed avviso ne vien dato al Prefetto che ne ordinò la traduzione, ed all'Autorità di Pubblica Sicurezza locale del luogo scelto a dimora.

Art. **93**. Il condannato alla sorveglianza speciale della Polizia, il quale ha terminato di scontare la pena principale, è per cura delle rispettive direzioni carcerarie accompagnato avanti l'Autorità di Pubblica Sicurezza locale, la quale lo munisce di foglio di via obbligatorio, per condursi al luogo del domicilio eletto od imposto, e ne dà avviso all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo stesso.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza di questo luogo, cui il Ministero dell'Interno fa prima pervenire estratto della sentenza, provvede per l'esecuzione della medesima a norma degli articoli 79 e 80 della legge.

Art. **94**. La carta di permanenza è conforme al modulo n. 9, lettera A.

Art. **95**. Il registro di cui all'art. 72 della legge è conforme al modulo n. 10.

Art. **96**. I disturbatori della pubblica quiete con clamori, canti e rumori sono invitati a desistere, ed in caso di persistenza possono essere arrestati.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza cui siano consegnati redige apposito verbale dell'infrazione, da rimettersi all'Autorità giudiziaria.

Art. **97**. Quando gli abitanti abbiano a lagnarsi per l'esercizio delle professioni, arti e mestieri di cui nell'art. 85 della legge, gli esercenti sono invitati a desistere; se persistessero, sono denunziati con apposito verbale all'Autorità giudiziaria.

CAPO II DEL TITOLO II.

Art. **98**. Le prescrizioni accennate nell'art. 87 della legge sono, a cura dell'Autorità municipale, pubblicate in ogni anno, coll'aggiunta di quelle altre che l'interesse della sicurezza delle persone e dei buoni costumi suggeriscono.

Art. **99**. Sono applicabili agli stabilimenti di bagni le disposizioni del presente regolamento relative ai pubblici esercizi.

CAPO III DEL TITOLO II.

Art. **100**. I ricorsi presentati all'Autorità superiore contro a decreti dei Prefetti, che in virtù del disposto dall'art. 88 della legge abbiano ordinato la soppressione di una manifattura, fabbrica o deposito già esistente, sospendono necessariamente l'esecuzione del Decreto.

Gl'interessati per far fede del presentato ricorso possono rimetterlo allo stesso ufficio di Prefettura, che ne rilascia loro ricevuta, e lo trasmette all'Autorità cui è diretto.

Art. **101**. Fra le cautele che il Prefetto può prescrivere nell'accordare la licenza a mente dell'art. 89 della legge, vi saranno sempre le seguenti: che cioè il locale in cui si fabbrica o si tiene deposito di polvere, sia ad una conveniente distanza dall'abitato e dalle strade pubbliche, e che sulla porta esterna debba esservi una iscrizione indicante l'esistenza della fabbricazione e del deposito stesso.

Art. **102**. Per il trasporto delle polveri per conto de' privati si devono osservare le seguenti prescrizioni:

1. Nessuno può trasportare da un luogo ad un altro una quantità di polvere eccedente un chilogramma e mezzo, senza che sia contenuta in una botte perfettamente chiusa, su cui sia scritto in carattere ben leggibile: *Polvere da fuoco*, il nome dello speditore e del destinatario ed indicata la quantità di polvere contenuta;

2. Il trasporto delle polveri in quantità eccedente un chilogramma e mezzo non può essere effettuato per mezzo delle vetture, dei piroscafi, delle barche e dei battelli destinati a trasportare viaggiatori, a meno che manchino assolutamente altri mezzi, ed in tal caso il conduttore delle navi o vetture deve prevenirne i viaggiatori. Deve inoltre la polvere esser rinchiusa in botte perfettamente chiusa ed intieramente ricoperta di piombo, zinco o pelle cruda, che deve poi essere collocata alla maggior possibile distanza dai viaggiatori, e sui piroscafi eziandio a distanza dalla caldaia;

3. Il conduttore incaricato di trasportar polvere da fuoco in quantità eccedente un chilogramma e mezzo deve, quando si ferma in un luogo abitato, darne immediato avviso all'Autorità di Pubblica Sicurezza, uniformandosi alle prescrizioni di cautela che gli saranno fatte.

Art. **103**. Non si può mai far uso di lume nel vendere o distribuire polvere da fuoco.

Art. **104**. Sono applicabili anche ai depositi ed allo spaccio delle polveri da fuoco di privata fabbricazione le cautele di visita e custodia portate dal Regolamento sulle privative 12 settembre 1860 e dal Decreto Ministeriale 26 settembre 1863, n. 1481.

Art. **105**. Nell'accordare i permessi di cui negli art. 90 e 91 della legge, l'Autorità di Pubblica Sicurezza prescrive quelle cautele che secondo le particolari circostanze locali crede convenienti nell'interesse della sicurezza delle persone e della proprietà.

CAPO IV DEL TITOLO II.

Art. **106**. Quando, a termini dell'art. 104 della legge, l'individuo ammonito abbia dall'Autorità giudiziaria ottenuto dichiarazione della cessazione degli effetti dell'ammonizione, dovrà farla registrare presso l'ufficio di Pubblica Sicurezza locale.

Art. **107**. Dagli Ufficiali di Pubblica Sicurezza in ogni Comune è tenuto un registro caratteristico degli oziosi, vagabondi, mendicanti validi, ladri di campagna e persone sospette.

Ogni mese si manda la nota degl'individui inscritti in detto registro al Sotto-Prefetto, il quale ordina la formazione di un registro per tutto il Circondario, diviso in Comuni.

Il Sotto-Prefetto poi nello stesso periodo di tempo trasmette un estratto del registro del Circondario, come sopra formato, al Prefetto, il quale ordina alla sua volta la compilazione di un registro generale della Provincia.

Art. **108**. Il registro di cui nell'articolo precedente è conforme al modulo n. 11.

Art. **109**. Gli Agenti di Pubblica Sicurezza hanno l'obbligo di dare in nota all'Autorità di Pubblica Sicurezza gl'individui che possono essere compresi nel registro in discorso e sorvegliare quelli che di già vi sono iscritti.

Art. **110**. Le prescrizioni portate dall'art. 112 della legge non escludono quelle portate dai regolamenti di polizia.

Art. **111**. La sentenza che, a mente dell'art. 116 della legge, portasse la sospensione, o la interdizione dell'esercizio di un pubblico stabilimento, a cura dell'Autorità che la pronuncia, è immediatamente partecipata all'Autorità di Pubblica Sicurezza del Circondario, la quale fa i conseguenti provvedimenti.

TITOLO IV

Per effetto del disposto dall art. 120 della legge, le prescrizioni degli articoli 107, 108 e 109 del presente Regolamento sono anche applicate alle persone in detti articoli della legge contemplate.

V. Si approva

G. Lanza

Con Decreto R. del 27 aprile 1865 (*n. 2283*) a partire dal 1° giugno 1865, sono state abolite le Delegazioni di Governo e la Commissione di Pubblica Vigilanza, esistenti nelle Provincie Toscane.—In ciascuna delle città di Firenze e di Livorno è istituito un Ufficio di Questura. — In ciascuna delle altre città di Toscana capi-luogo di Provincia o di Circondario sono istituiti Uffizi centrali o circondariali di Pubblica Sicurezza.

Con altro Decreto R. *di pari data (n. 2284)*, veduto l'art. 2 della Legge di Pubblica Sicurezza, è soppresso, a partire dal 1° giugno 1865, l'Ufficio di Questura esistente nella città di Ferrara. — In surrogazione del medesimo è istituito presso quella Prefettura un Ufficio centrale di Pubbblica Sicurezza.

Num. 6.°

LEGGE SULLA SANITÀ PUBBLICA

Dell'amministrazione sanitaria.

Art. 1. La tutela della sanità pubblica è affidata al ministro dell'interno e sotto la sua dipendenza ai prefetti, ai sotto-prefetti ed ai sindaci.

Nell'esercizio delle attribuzioni relative, il ministro è assistito da un Consiglio superiore di sanità, i prefetti da Consigli sanitari provinciali, ed i sotto-prefetti da Consigli sanitari di circondario.

Il ministro, i prefetti ed i sotto-prefetti possono nominare Commissioni, Ispettori o delegati temporari, e commettere loro una parte delle proprie attribuzioni.

ART. 2. Nulla è innovato rispetto alle competenze attribuite dalle leggi e regolamenti speciali ai ministri della guerra e della marina in ordine al servizio sanitario delle armate di terra e di mare.

Dei Consigli di sanità.

ART. 3. Il Consiglio superiore di sanità sarà composto:

Di un presidente;

Del procuratore generale presso la Corte d'appello residente nella capitale;

Di sei consiglieri ordinari;

Di sei consiglieri straordinari.

Il conservatore del vaccino stabilito nella capitale ne sarà membro e relatore nato per tutto ciò che riflette il vaiuolo ed il vaccino.

Uno dei membri ordinari verrà annualmente designato dal ministro dell'interno per esercitare le funzioni di vice-presidente.

Quando il ministro interviene alle sedute del Consiglio ne assume la presidenza.

ART. 4. Dei consiglieri ordinari tre sono eletti fra i professori attuali od emeriti, o fra i dottori di medicina o chirurgia, uno tra i farmacisti, e gli altri fra le persone esperte nelle materie giuridiche od amministrative.

ART. 5. I consiglieri straordinari saranno scelti nelle stesse categorie di cui all'articolo precedente, e sarà sempre fra essi un professore di veterinaria.

ART. 6. In ogni capoluogo di provincia ha sede un Consiglio di sanità presieduto dal prefetto, e composto di un vice-presidente, del procuratore del Re presso il tribunale del circondario, di consiglieri ordinari e straordinari.

ART. 7. Nelle provincie il numero dei consiglieri sarà di sei ordinari e quattro straordinari.

ART. 8. Nei capoluoghi di circondario vi sarà un Consiglio di sanità presieduto dal sotto-prefetto e composto di un vice-presidente, del procuratore del Re presso il tribunale ove esista, in difetto del giudice di mandamento, di tre consiglieri ordinari e due straordinari.

Art. 9. Due dottori in medicina o chirurgia ed un farmacista saranno sempre nel novero dei membri ordinari dei Consigli di sanità provinciali e di circondario.

Sarà poi chiamato a farne parte un veterinario patentato, il quale nei luoghi ove esiste una scuola di veterinaria verrà scelto fra i professori della medesima.

Ne faranno inoltre parte il conservatore, e i vice-conservatori del vaccino che vi avranno le attribuzioni assegnate al conservatore dall'art. 3.

Art. 10. Nel circondario dei capoluoghi di provincia le funzioni attribuite ai Consigli sanitari di circondario saranno esercitate dal Consiglio provinciale di sanità.

Art. 11. Il presidente ed i membri del Consiglio superiore, i vice-presidenti ed i membri dei Consigli provinciali di sanità saranno nominati dal Re.

I vice-presidenti ed i membri dei Consigli sanitari di circondario saranno nominati dal ministro dell'interno, sentito il prefetto.

Art. 12. Il presidente ed i membri del Consiglio superiore, i vice-presidenti ed i membri eletti dai Consigli sanitari provinciali, e di circondario, stanno in ufficio per un triennio e sono sempre rieleggibili.

Tanto gli ordinari che gli straordinari si rinnovano separatamente per terzo.

La scadenza nei primi due anni è determinata dalla sorte, in appresso dall'anzianità.

Ove il rinnovellamento per terzo non possa avere luogo, il numero eccedente scadrà alla fine del triennio.

Chi surroga un consigliere uscito anzi tempo dura in ufficio solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 13. Al Consiglio superiore di sanità è addetto per segretario un dottore in medicina o chirurgia, il quale avrà posto fra gl' impiegati del Ministero dell'Interno e non avrà voto nel Consiglio.

Nei Consigli sanitari provinciali e di circondario le funzioni di segretario saranno rispettivamente disimpegnate dai vice-conservatori e dai commissari del vaccino, i quali non avranno voto nelle materie estranee a quelle di cui all'art. 3.

Art. 14. Il ministro dell'interno, i prefetti ed i sotto-prefetti potranno chiamare a sedere nei Consigli sanitari con voce consul-

tiva, o per somministrare notizie, quelle persone che a seconda dei casi credessero opportuno di sentire.

Delle attribuzioni dei Consigli sanitari in generale.

ART. **15**. I Consigli sanitari vegliano alla conservazione della sanità pubblica anche per quanto riguarda le epizoozie, e vegliano altresì all'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi proponendo all'autorità superiore gli opportuni provvedimenti.

ART. **16**. La loro vigilanza si estende sopra gli ospedali, i luoghi di detenzione, gli istituti pubblici d'educazione, e gli stabilimenti sanitari non dipendenti dai Consigli sanitari militari.

Uno o più dei membri dei Consigli saranno dal ministro, dai prefetti o sotto-prefetti rispettivamente delegati per l'ispezione degli stabilimenti contemplati in questo articolo quando se ne riconosca la necessità.

ART. **17** Sono sottoposte alla sorveglianza dei Consigli sanitari quanto alla legalità dell'esercizio le professioni;

Di medico o medico-chirurgo;

Di chirurgo od esercente parte della chirurgia;

Di levatrice, veterinario e farmacista. Sono inoltre sottoposti alla loro sorveglianza i commerci e le industrie di droghiere, liquorista, confettiere, erbolaio, fabbricante e venditore di prodotti chimici, fabbricante di acque e fanghi minerali, fabbricante di birra, di acque gassose e di altre bevande artificiali.

ART. **18**. I Consigli sorveglieranno più specialmente gli esercenti stipendiati dai comuni e dagli istituti di beneficenza, od in altra guisa addetti ai servizi caritativi.

ART. **19**. Avendo indizio di alterazioni nocive in sostanze destinate ad alimento o rimedio, o di preparazioni che possano in qualche modo pregiudicare la sanità, i Consigli ne riferiranno all'autorità superiore, e si procederà alla visita delle merci sospette, delle officine, negozi o magazzini in cui si contengono, coll'assistenza di quello fra i loro membri che verrà delegato a termini dell'art. 16.

ART. **20**. I Consigli danno pareri in ordine alla costruzione e trasporto dei cimiteri, sugli stabilimenti insalubri, sulla tassazione delle note controverse per provviste farmaceutiche od onorari per servizi sanitari, quando ne siano richiesti dai tribunali, e nel-

la sfera della rispettiva competenza su tutto ciò che interessa la pubblica sanità.

Art. 21. I Consigli sanitari raccolgono i dati di statistica igienica e medica, e si occupano a coordinarli di concerto colle Commissioni e Giunte di statistica generale.

Attribuzioni dei Consigli sanitari di circondario.

Art. 22. I Consigli sanitari di circondario rassegnano al prefetto le proposte pel miglioramento delle condizioni igieniche e del servizio sanitario nel circondario rispettivo.

Art. 23. Essi pubblicano in ogni anno un quadro degli esercenti professioni sanitarie nel circondario.

Un esemplare di questo quadro sarà affisso in tutte le farmacie dei comuni sottoposti alla loro ispezione.

Art. 24. Appartiene ai Consigli di circondario di tassare sulla richiesta degli interessati le note di provviste farmaceutiche od onorari per servizi medici, chirurgici, ostetrici o veterinari.

Questa estimazione sarà fatta dai Consigli secondo le consuetudini locali e le norme direttive che verranno loro impartite dall'autorità superiore.

Attribuzioni dei Consigli provinciali di sanità.

Art. 25. I Consigli provinciali di sanità, quando ne siano richiesti dal prefetto, delibereranno contro gli esercenti professioni sottoposte alla loro vigilanza intorno ai provvedimenti disciplinari nei casi e nei limiti che saranno determinati dal regolamento del quale all'articolo 31.

Delle attribuzioni del Consiglio superiore.

Art. 26. Il Consiglio superiore di sanità rivedrà almeno ogni dieci anni la farmacopea, e proporrà le opportune modificazioni per le quali sarà all'uopo statuito con decreto reale.

Art. 27. Pronuncierà sui richiami contro le deliberazioni del Consiglio provinciale in materia disciplinare.

Delle attribuzioni dei sindaci.

Art. **28**. I sindaci vegliano nel proprio comune alla osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia sanitaria.

Art. **29**. La loro vigilanza in materia igienica si estende nei luoghi pubblici:

1. Agli alimenti ed alle bevande posti in commercio corrotti ed alterati, od in condizioni tali da renderli nocivi;

2. Alla rimozione degli oggetti che siano cagione d'insalubrità.

Quanto alle abitazioni ed ai siti destinati soltanto ad uso di privati, i sindaci potranno dare gli ordini opportuni, ed all' uopo farli eseguire d'ufficio al fine di rimuovere le cause d'insalubrità al vicinato.

Disposizioni finali.

Art. **30**. La presente legge andrà in vigore in tutto il Regno col 1.° luglio 1865, restando da quel giorno abrogate tutte le anteriori ad essa contrarie ed i regolamenti speciali dei cessati Governi per servizi sanitari.

Fino a che per altro una legge speciale provveda, nulla è innovato quanto all'esercizio del commercio e dell'industria delle farmacie.

Art. **31**. Le norme per l'esecuzione di questa legge saranno determinate da un regolamento approvato con decreto reale, da pubblicarsi prima della fine di giugno prossimo venturo.

Art. **32**. Col predetto 1.° luglio 1865 cesseranno nelle provincie toscane e nelle meridionali tutte le attribuzioni di polizia e tutela sanitaria di cui fossero investiti autorità, Corpi od individui non contemplati in questa legge.

Art. **33**. I funzionari od impiegati degli antichi uffizi sanitari che vengono soppressi per la disposizione dell'articolo precedente sono posti in disponibilità secondo le prescrizioni della legge 11 ottobre 1863.

Visto: *Il Ministro dell'Interno*
G. Lanza.

R. Decreto, *relativo al servizio sanitario marittimo.*

VITTORIO EMANUELE II.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la Legge 20 marzo 1865, colla quale sono approvate per tutto il Regno varie Leggi d'ordine amministrativo;

Visti gli articoli 1 e 2 della Legge sull'amministrazione sanitaria, allegato C della predetta Legge 20 marzo 1865, coi quali si dispone che la tutela della Sanità pubblica è affidata al Ministero dell'Interno, escluse solo le competenze attribuite dalle Leggi e dai Regolamenti speciali ai Ministri della Guerra e della Marina in ordine al servizio sanitario dell'Armata di terra e di mare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione dei Nostri Ministri Segretari di Stato dell'Interno e della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. **1**. Il servizio della Sanità marittima continuando ad essere regolato dalla legge del 30 giugno 1861, n. 64, è posto sotto la dipendenza del Ministero dell' Interno, e ne è discaricato quello della Marina.

Art. **2**. La somma di L. 352,890 stanziata per tre articoli del capitolo n. 38 del bilancio passivo della Marina pel 1865, secondo progetto, e quelle di L. 10,000 e di L. 7,768 63 stanziate nei capitoli nn. 40 e 41 dello stesso bilancio, afferenti alla conservazione dei fabbricati ed al fitto dei locali ad uso della Sanità marittima, sono portate per la metà del loro rispettivo ammontare ai capitoli nn. 24, 25 e 26 del bilancio passivo, secondo progetto, del Ministero dell'Interno, il quale a cominciare dal 1.° luglio p. v. farà fronte alle spese relative pel restante semestre del 1865.

Art. **3**. Finchè non siano coordinati i servizi di Sanità marittima con quelli della terrestre continueranno nelle loro attuali attribuzioni le Direzioni di Sanità marittima e gli altri funzionari stabiliti dal R. Decreto 4 agosto 1861, n. 172, facendo capo dall'epoca anzidetta del 1 ° luglio 1865 al Ministero dell' Interno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 7 maggio 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. Lanza.
D. Angioletti.

Num. 7.°

LEGGE SULLE OPERE PUBBLICHE.

TITOLO I.

DELLE ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RELATIVE ALLE OPERE PUBBLICHE.

Art. 1. Sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici:

a) Le strade nazionali così ordinarie come ferrate, per gli studi e formazione dei progetti, per la direzione delle opere di costruzione e di manutenzione e per la loro polizia;

b) Le strade ferrate sociali per l'esame delle domande di costituzione delle società, per le concessioni dei relativi privilegi, per l'approvazione dei piani esecutivi, e per la sorveglianza alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio;

c) L'esercizio delle strade ferrate nazionali e la manutenzione ed esercizio di quelle strade sociali che lo Stato s'incaricasse di esercitare;

d) Le strade provinciali, comunali e vicinali e le opere che si eseguiscono a spese delle provincie e dei comuni, nei limiti e nei casi determinati dalla legge;

e) I canali demaniali così di navigazione come d'irrigazione per ciò che concerne la direzione dei progetti e delle opere di costruzione, di difesa, di conservazione e di miglioramento, e la parte tecnica della distribuzione delle acque, e la polizia della navigazione;

f) Il regime e la polizia delle acque pubbliche, e così dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e canali di scolo artificiale; i progetti e le opere relative alla navigazione fluviale e lacuale, al trasporto dei legnami a galla, alla difesa delle sponde e territori laterali dalle corrosioni, inondazioni e disalveamenti, alle derivazioni di acque pubbliche, al bonificamento delle paludi e degli stagni nei rapporti tecnici; finalmente la polizia tecnica della navigazione dei fiumi e laghi;

g) Le opere e lavori di costruzione e manutenzione dei porti, dei fari e delle spiagge marittime, e la polizia tecnica relativa;

h) La conservazione dei pubblici monumentti d'arte per la parte tecnica;

i) La costruzione, le ampliazioni, i miglioramenti e la manutenzione degli edifizi pubblici, esclusi quelli dipendenti dalle amministrazioni della guerra e della marina, e quelli i quali tuttochè facienti parte del patrimonio dello Stato non servono ad uso pubblico;

k) Lo stabilimento, la manutenzione e l'esercizio dei telegrafi.

Art. 2. Le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda la costruzione di nuove strade nazionali ordinarie e ferrate, di strade ferrate sociali, di strade provinciali, comunali e vicinali, e di nuovi lavori marittimi, sono subordinate ai concerti da prendersi preventivamente col Ministero della guerra ognqualvolta gli anzidetti oggetti possano avere influenza o relazione colla difesa militare e colla sicurezza dello Stato.

Ad analoghi concerti col Ministero della marina sarà subordinata la esecuzione dei lavori marittimi per quanto possano interessare la sicurezza, la facilità e la regolarità della navigazione.

Art. 3. Le tariffe per le strade ferrate esercitate o guarentite dallo Stato, ed i canoni per l'uso e i prezzi di vendita delle acque pubbliche vengono determinati dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

Art. 4. La sorveglianza attribuita al Ministero dei lavori pubblici sulla costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade ferrate di società concessionarie, si estende a tutto quanto riguarda la esatta osservanza dei capitoli di concessione, affine di assicurare l'interesse economico dello Stato, e tutelare la sicurezza, puntualità e regolarità del servizio pubblico.

Art. 5. Le proposte ed i programmi relativi alla manutenzione, ampliazioni, miglioramenti e nuove costruzioni degli edifizi e stabilimenti amministrati dagli altri Ministeri sono a questi riservati, come è loro riservata la concessione dell'eseguimento, ed il pagamento delle relative spese; ma è nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici la compilazione dei relativi progetti di arte, la direzione tecnica della esecuzione, la contabilità relativa e la collaudazione delle opere.

Nei casi in cui un altro Ministero credesse dover far redigere il progetto di una nuova fabbrica o stabilimento da ingegneri od architetti da lui delegati, tale progetto sarà deferito all'esame ed approvazione tecnica del Ministero dei lavori pubblici, che avrà l'alta sorveglianza dell'esecuzione e la collaudazione.

La ingerenza del Ministero dei lavori pubblici non si estende a quanto può risguardare l'eseguimento delle ordinarie piccole

riparazioni occorrenti per l'uso dei locali degli uffizi e delle fabbriche e stabilimenti suddetti.

ART. 6. Quanto ai fabbricati e stabilimenti di proprietà privata o sociale o di altri corpi morali destinati ad uso pubblico, la ingerenza del Ministero dei lavori pubblici per quanto interessa la sicurezza e l'igiene pubblica potrà essere richiesta da quel Ministero, alle attribuzioni del quale la loro sicurezza e l'igiene sono affidate.

ART. 7. Nelle opere marittime e lacuali o comunali o provinciali o private che venissero eseguite senza concorso dello Stato, siano esse dirette a vantaggio della navigazione, od abbiano qualsivoglia altro scopo di utilità pubblica o privata, le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici sono limitate all'esame ed approvazione dei relativi progetti tecnici ed all'accertamento dell'osservanza delle condizioni imposte, riservata al Ministero di finanze la concessione della occupazione delle spiagge, e ferme inoltre quanto alle spiagge marittime le disposizioni del Codice della marina mercantile.

ART. 8. La ingerenza attribuita al Ministero dei lavori pubblici sui telegrafi elettro-magnetici stabiliti dalle società concessionarie lungo le ferrovie sociali, di cui è conceduto l'uso all'amministrazione dello Stato od al pubblico, è determinata dagli atti di concessione.

Per tutte le altre linee telegrafiche il servizio sarà ordinato con uno speciale regolamento emanato per decreto reale.

TITOLO II.

DELLE STRADE ORDINARIE.

CAPO I. — *Della classificazione delle strade.*

ART. 9. Le strade ordinarie d'uso pubblico sono distinte in nazionali, provinciali, comunali e vicinali.

Sezione I. — *Strade nazionali.*

ART. 10. Sono nazionali:

a) Le grandi linee stradali che nel loro corso congiungono direttamente parecchie delle città primarie del regno, o queste coi più vicini porti commerciali di prima classe;

b) Quelle che allacciano le precedenti alle grandi linee commerciali degli Stati limitrofi.

c) Le grandi strade attraverso le catene principali delle Alpi e degli Appennini;

d) Quelle che hanno uno scopo esclusivamente militare.

Art. **11**. Non può esservi strada nazionale fra due punti del territorio che siano collegati da una ferrovia.

Venendo aperte ad uso pubblico strade ferrate scorrenti nella stessa direzione delle strade nazionali esistenti, queste passeranno nella classe delle provinciali, al principio dell'anno solare immediatamente successivo se l'apertura avvenga nella prima metà dell'anno, ed al principio del secondo anno susseguente, quando avverrà nella seconda metà.

Quando fra due punti del territorio le comunicazioni possono farsi più agevolmente parte per strada ordinaria e parte per via ferrata, potrà essere classificato fra le nazionali quel tronco soltanto di strada ordinaria che congiunge uno dei due colla stazione più vicina della ferrovia.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili a quei tronchi stradali che attraversano la catena principale delle Alpi o degli Appennini.

Art. **12**. In conformità delle norme stabilite dalla presente legge, e nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, il Governo del Re stabilirà quali delle strade esistenti od in corso di costruzione rimangano nazionali, e ne pubblicherà l'elenco, approvato per decreto reale, dopo aver sentiti i Consigli provinciali, ed avuto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Stabilito l'elenco delle strade nazionali, non potrà esservi introdotta, fuorchè per legge, alcuna modificazione la quale non derivi dall'applicazione del precedente articolo.

Sezione II. — *Strade provinciali.*

Art. **13**. Sono provinciali:

a) Le strade che servono alla più diretta comunicazione fra il capoluogo di una provincia e quelli delle provincie limitrofe;

b) Quelle che dal capoluogo di una provincia conducono ai capoluoghi dei circondari in cui essa è divisa;

c) Quelle che collegano i capoluoghi di provincia o di circondario coi vicini porti marittimi più importanti;

d) Quelle che sono riconosciute di molta importanza per le ro-

lazioni industriali, commerciali ed agricole della provincia, o della maggior parte di essa, purchè facciano capo a ferrovie, a strade nazionali, o almeno ad un capo luogo di circondario della stessa o di altra provincia.

Art. **14**. I Consigli provinciali deliberano entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sulla classificazione delle strade provinciali comprese nelle rispettive provincie, e ne formano quindi l'elenco che dovrà essere pubblicato in tutti i comuni della provincia.

L'approvazione definitiva di questo elenco, promossa dopo un mese dalla pubblicazione, sarà fatta per decreto reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed anche il Consiglio di Stato nel caso che siano insorti reclami di comuni. Però col decreto reale non potrà farsi all'elenco alcuna variazione che non sia stata prima comunicata al Consiglio provinciale per averne il parere.

Per ogni modificazione successiva degli elenchi delle strade provinciali si osserveranno le medesime formalità.

Art. **15**. Allorchè avvenga la esclusione di una strada dal novero delle provinciali, essa passerà col principio dell'anno successivo nella classe delle comunali, rimanendo perciò a carico o delle singole comunità che attraversa, o dei vari comuni riuniti in consorzio.

Le deliberazioni dei Consigli provinciali a tale effetto non saranno approvate, se non sentiti i Consigli dei comuni interessati, e costituito, ove occorra, il consorzio a norma della legge.

Sezione III. — *Strade comunali e vicinali.*

Art. **16**. Sono strade comunali:

a) Quelle necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione d'una comunità col capoluogo del rispettivo circondario e con quelli dei comuni contigui.

Non sono considerate come contigue le comunità separate l'una dall'altra da una elevata catena di monti;

b) Quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati;

c) Quelle che dai maggiori centri di popolazione di un comune conducono alle rispettive chiese parrocchiali ed ai cimiteri, o mettono capo a ferrovie e porti, sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti;

d) Quelle che servono a riunire fra loro le più importanti frazioni di un comune;

c) Quelle che al momento della classificazione si troveranno sistemate, e dai comuni mantenute, salve le ulteriori deliberazioni dei Consigli comunali, di cui è parola all'art. 18.

Art. **17**. Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, le Giunte municipali formeranno un elenco delle strade da classificarsi fra le comunali, indicando i luoghi abitati che percorrono, la loro larghezza e lunghezza chilometrica. Si terrà conto degli elenchi già esistenti.

Questo elenco sarà per la durata di un mese depositato in una delle sale della residenza comunale ed affisso in copia all'albo pretorio. Gli interessati verranno con pubblico avviso invitati a prenderne cognizione ed a presentare in iscritto entro il termine suddetto le loro osservazioni e i loro reclami.

Spirato quel termine, il Consiglio comunale, deliberando sulla proposta della Giunta e sui reclami dei privati, stabilirà l'elenco delle strade comunali, il quale sarà omologato dal prefetto.

Alla deputazione provinciale spetterà la decisione sulle insorte contestazioni ed il rendere obbligatoria la classificazione delle strade indicate nell'articolo precedente, sentito il parere dell'ufficio del genio civile. Questa decisione dovrà essere omologata dal prefetto.

Art. **18**. Ogni aggiunta all'elenco ed ogni soppressione di strade comunali sarà soggetta alle formalità e prescrizioni contenute nel precedente articolo.

Le deliberazioni dei Consigli comunali portanti soppressioni di strade dovranno dichiarare se debbano essere classificate come vicinali, o se invece si debba alienarne il suolo ai proprietari frontisti, od all'asta pubblica.

Art. **19**. Tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a servitù pubblica sono vicinali.

Le strade vicinali sono soggette alla vigilanza delle autorità comunali.

Sezione IV. — *Disposizioni comuni alle strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali.*

Art. **20**. Gli elenchi delle strade approvati definitivamente, e di cui sarà deposta copia negli archivi della prefettura, fanno prova in materia di strade per tutti gli effetti di ragione.

Le quistioni però che insorgono sulla proprietà del suolo delle medesime o delle opere annesse sono giudicate dai tribunali ordinari.

Art. 21. Quando una linea stradale, che secondo la presente legge deve classificarsi fra le provinciali o le comunali, tocchi più provincie o più comuni, e le rispettive amministrazioni non si accordino sulla scelta del tracciamento, la decisione della quistione spetta al Ministero dei lavori pubblici per le linee provinciali e per le comunali scorrenti in diverse provincie, e spetta al prefetto, sentita la deputazione provinciale, per le altre.

Art. 22. Il suolo delle strade nazionali è proprietà dello Stato, quello delle strade provinciali appartiene alle provincie, ed è proprietà dei comuni il suolo delle strade comunali.

Sono considerati come parte di queste per gli effetti amministrativi contemplati nella presente legge i fossi laterali, che servono unicamente o principalmente agli scoli delle strade, le controbanchine, le scarpe in rialzo e le opere d' arte d' ogni genere stabilite lungo le strade medesime, non che le aiuole per deposito di materiali, le case di ricovero e quelle per abitazioni di cantonieri.

Nell' interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazì ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti.

I tronchi delle strade nazionali e provinciali compresi nell'abitato di una città o villaggio fanno parte delle strade comunali, salvo il concorso dello Stato o della provincia nelle spese di mantenimento o di miglioramento come all' articolo 41 e seguenti.

Capo II. — *Costruzione, sistemazione e conservazione delle strade.*

Art. 23. La dimensione e le forme da assegnarsi alle strade nazionali, ed opere relative, come tutti i lavori da farsi per la costruzione, sistemazione e mantenimento delle medesime debbono risultare da un progetto, compilato secondo un regolamento da approvarsi per decreto reale.

Art. 24. I Consigli provinciali dovranno entro due anni deliberare regolamenti obbligatorì, da approvarsi per decreto reale, per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali.

Questi regolamenti stabiliranno il sistema di sorveglianza delle strade ed il modo di riparto delle relative spese.

Art. 25. Il tracciamento generale di qualunque nuova strada

provinciale, deliberato dal Consiglio provinciale, deve essere approvato con decreto reale, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nel caso in cui questo parere sia contrario al proposto andamento o vi suggerisca modificazioni importanti, il Ministero ne farà conoscere al Consiglio provinciale le ragioni, e dopo le repliche del medesimo promuoverà il decreto reale.

Art. **26**. I progetti di nuove strade provinciali e delle loro opere d'arte più importanti, che possono modificare o variare il regime dei fiumi e torrenti, o che interessano varie provincie, o per le quali lo Stato concorre con sussidi o per qualunque altro titolo, saranno sottoposti all'esame del Consiglio dei lavori pubblici ed approvati dal Ministero.

Art. **27**. I progetti di strade comunali sono approvati dalla Deputazione provinciale, sentito l'ufficio del genio civile.

Art. **28**. È obbligatoria la conservazione in istato normale delle strade provinciali e comunali sistemate.

Art. **29**. I porti, o ponti natanti o chiatte, ed i ponti galleggianti di barche che servono alla continuazione di qualsivoglia classe di strade nell'attraversare i fiumi e torrenti, ovunque ad uso pubblico o privato ne sia autorizzato lo stabilimento e l'esercizio, debbono essere collocati nei luoghi e nei modi più convenienti per conciliare insieme la comodità, facilità e sicurezza del tragitto di detti fiumi e torrenti colla brevità, comodo e sicurezza delle vie di accesso, osservando le prescrizioni e cautele che saranno ordinate dal Governo, al quale si dovrà pure ricorrere pel relativo permesso quando diventi necessario variar posizione.

Capo III. — *Spese per le strade.*

Sezione I. — *Strade nazionali.*

Art. **30**. Le strade nazionali e tutti gli edifizi lungo le medesime per passaggio di corsi d'acqua naturali si costruiscono, si adattano e si conservano a spese dello Stato.

Art. **31**. Pei lavori contemplati nel precedente articolo non devesi in modo alcuno, sia direttamente, sia indirettamente, recare speciale aggravio nè alle località traversate, nè a chi transita sulla strada.

Sono quindi soppressi i pedaggi tuttavia esistenti a favore dello Stato o delle provincie lungo le strade nazionali, ad eccezione

di quelli per il varco di fiumi o torrenti sopra chiatte o ponti natanti.

Art. **32**. Chi avesse od acquistasse la ragione di attraversare le strade con corsi d'acqua è obbligato a stabilire e mantenere i ponti ed altre opere necessarie per il passaggio e la condotta delle acque, e per ovviare ai danni che le medesime potessero arrecare alla strada.

Queste opere si costruiranno secondo le norme da prescriversi dall'amministrazione e sotto la sorveglianza dell'ufficio del genio civile.

Se nella costruzione o sistemazione di una strada deve traversarsi un corso d'acqua preesistente, l'amministrazione che fa eseguire i lavori è tenuta alla conservazione del canale ed alla costruzione e manutenzione dei ponti ed altre opere di che in quest'articolo.

Art. **33**. I ponti ed edifizi in legnami esistenti sui canali artificiali che traversano una strada, dovranno, nel caso di ricostruzione, venire rifatti o tutti di muro o di muro misto con ferro.

Sono eccettuate da questa disposizione le località soggette a servitù militari, per le quali, in forza di concerti presi o da prendere col Ministero della guerra, si credesse provvedere diversate nell'interesse della difesa dello Stato.

Art. **34**. I ponti ed altri edifizi esistenti sopra canali artificiali sono mantenuti e rifatti dai proprietari ed utenti di questi, purchè non ne provino la preesistenza alle strade od abbiano titolo o possesso in contrario.

Art. **35**. Occorrendo il trasporto o l'allargamento di alcuni tratti di strade attraversate da canali artificiali, spetta ai proprietari, possessori od utenti delle acque la ricostruzione in muratura o in opere miste di muro e ferro dei ponti ed altri edifizi in legname, come la successiva loro manutenzione; se invece sono di cotto o di pietra, la spesa di ricostruzione o di allargamento dei medesimi è a carico dello Stato, e lá manutenzione di essi a carico dei proprietari, possessori od utenti delle acque.

Art. **36**. La costruzione e riparazione dei muri od altri simili sostegni lungo le strade nazionali, qualora servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi; se poi abbiano per oggetto la stabilità e conservazione della strada, sta a carico dello Stato. La spesa si divide in ragione d'interesse, quando l'opera abbia scopo promiscuo.

Il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere capo, sentiti gl'interessati, ed avuto il parere del Consiglio di prefettura, può rendere obbligatoria l'esecuzione di tali opere ad esclusivo carico dei possessori, come esecutorio il riparto delle spese per quelle d'interesse promiscuo.

Se i possessori non si prestano entro il termine da stabilirsi, le opere si compiono d'ufficio e le spese si ripetono colle forme privilegiate delle pubbliche imposte, salvo a quelli il diritto di ricorso in via amministrativa e salva pure in ogni caso l'azione giudiziaria di rimborso a termini di diritto.

Sezione II. — *Strade provinciali*

Art. **37**. La costruzione, la sistemazione e la conservazione delle strade provinciali e delle opere che le corredano sono a carico delle provincie nelle quali sono aperte, ovvero di più provincie riunite in consorzio facoltativo od obbligatorio a norma di legge.

Le disposizioni dei precedenti articoli 32, 33, 34, 35 e 36 sono applicabili alle strade provinciali.

Art. **38**. L'istituzione dei pedaggi sui ponti e strade spettanti alla provincia, come la relativa tariffa deliberata dai Consigli provinciali, dovranno essere approvate per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, e dovrà esserne fissata la durata al tempo presumibilmente necessario per indennizzare l'amministrazione provinciale delle spese incontrate per la costruzione di tali opere.

Sezione III. — *Strade comunali.*

Art. **39**. Alla costruzione, sistemazione e mantenimento delle strade comunali provvedono i rispettivi comuni od isolatamente, o per modo di consorzio con altri comuni concorrendo insieme alla spesa secondo il grado d'interesse di ognuno. Sono estese anche alle strade comunali le disposizioni degli art. 32, 33, 34, 35 e 36.

Art. **40**. Le spese incumbenti ai comuni per le opere stradali saranno sostenute colle rendite dei comuni medesimi o colle imposte di cui essi possono caricarsi a norma di legge.

Quando però trattasi di apertura di nuove strade o di opere di radicale sistemazione di strade imperfette, e la spesa occorrente sia riconosciuta troppo grave per le condizioni economiche dei comuni, è fatta facoltà ai Consigli comunali d'istituire pedaggi che mettano i comuni in grado di sostenerla.

I pedaggi però non potranno essere che temporanei e duraturi soltanto per quel periodo di tempo che sia sufficiente a compensare i comuni delle spese sostenute per l' opera a pro della quale essi pedaggi sono applicati.

Compensata la spesa di costruzione, il passaggio sarà libero ed i comuni dovranno mantenere a proprie spese le strade ed i ponti.

La istituzione dei pedaggi e la loro durata, come pure le relative tariffe non avranno effetto senza l' approvazione della Deputazione provinciale e l'omologazione del prefetto.

Art. **41**. La sistemazione e la manutenzione dei tronchi delle strade nazionali e provinciali che traversano l' abitato delle città o villaggi sono a carico dei rispettivi comuni, sotto la sorveglianza tecnica degli uffizi del genio civile o provinciali.

Rispetto alla manutenzione, lo Stato o la provincia corrisponde ai comuni una indennità annua pari alla spesa di manutenzione di un tronco contiguo di strada di eguale lunghezza fuori dell'abitato e posta in condizione analoga.

Art. **42**. Allorquando l'amministrazione dello Stato o della provincia riconosca la necessità della rinnovazione totale del pavimento di un tronco di strada nazionale o provinciale compreso entro l'abitato, essa, fino alla larghezza normale della strada, sostiene la spesa relativa:

a) Per intero nei comuni aventi meno di mille abitanti;

b) Per una metà nei comuni aventi meno di quattro mila abitanti;

c) Per un quarto nei comuni aventi quattro mila abitanti e più.

Art. **43**. Se per la costruzione, adattamento e manutenzione di una strada comunale od opere relative, vi ha un interesse collettivo, la formazione del consorzio di cui all' articolo 39 è promossa da quel comune che crederà aver ragione di chiamare altri a concorrere nella spesa.

Dovrà il detto comune dimostrare la convenienza dell' opera e la opportunità del consorzio, proponendo le basi e le quote di concorso.

Art. **44**. Il progetto di consorzio, coi documenti relativi, viene dallo stesso comune trasmesso alla deputazione provinciale, la quale ne fa comunicazione agli altri comuni interessati perchè deliberino entro il termine da essa fissato. Trascorso questo termine, la deputazione statuirà sulla costituzione del consorzio, decidendo in pari tempo sulle osservazioni o sui richiami dei comuni.

Art. 45. Quando una linea da dichiararsi consorziale tocchi il territorio di più provincie, statuiranno d'accordo le rispettive deputazioni provinciali.

Nel caso di conflitto, il prefetto di quella provincia in cui si trovi il più lungo tratto di strada consorziale statuirà, previo parere delle deputazioni provinciali interessate.

Art. 46. Contro il decreto della deputazione provinciale di che nell'art. 44, e contro quello del prefetto, di che nell'articolo 45, i comuni interessati potranno, entro trenta giorni dalla comunicazione fattane al sindaco, ricorrere al Re, il quale provvede definitivamente sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 47. Ordinato e reso esecutorio il consorzio, l'assemblea generale costituita dai delegati dei comuni interessati provvede all'eseguimento delle opere col mezzo di una deputazione o Consiglio di amministrazione.

Art. 48. Le rispettive attribuzioni e le deliberazioni dell'assemblea generale e del Consiglio d'amministrazione del consorzio sono regolate e rese esecutorie nei modi e colle formalità prescritte per i Consigli e le Giunte comunali.

Per gravi motivi interessanti la economia o l'ordinamento generale del consorzio, può la deputazione provinciale sospendere la esecuzione delle deliberazioni prese dalla deputazione o Consiglio d'amministrazione del consorzio deferendole all'esame dell'assemblea generale.

Art. 49. La provincia, con deliberazione del Consiglio provinciale, approvata nelle forme volute dalla legge, potrà obbligarsi ad una determinata quota di concorso nei consorzi da istituirsi, od associarsi nella spesa di un consorzio già costituito per una quota proporzionale.

Art. 50. Quando la provincia concorra per una quota proporzionale nelle spese dei consorzi, essa ha diritto di voto nell'assemblea generale e nel Consiglio d'amministrazione.

Se la quota di concorso della provincia raggiunge il terzo della spesa totale, la diretta amministrazione del consorzio potrà essere assunta dalla deputazione provinciale, salve le attribuzioni dell'assemblea generale degl'interessati.

Sezione IV. — *Strade vicinali.*

Art. 51. La riparazione e conservazione delle strade vicinali sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse, quando per diritto o per consuetudine un tale carico non ricada sopra determinate proprietà o persone.

Il municipio potrà essere pure tenuto ad una determinata quota di concorso nella spesa di riparazione delle strade vicinali più importanti.

In caso di divergenza o conflitto tra il municipio e gl'interessati deciderà la deputazione provinciale.

Art. 52. Il sindaco d'ufficio o ad istanza degli interessati convoca annualmente o quando occorra gli utenti delle strade vicinali per deliberare sui modi di dare esecuzione alle opere di cui sarà stata verificata la necessità, e sul riparto della spesa.

Non intervenendo all'adunanza la metà dei chiamati, o non prendendosi alcuna deliberazione dalla maggioranza degli intervenuti, o non eseguendosi poi quanto fu deliberato, l'affare è deferito alla risoluzione del Consiglio comunale.

La Giunta municipale provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, se gl'interessati trascurino di eseguirli entro il termine prefisso nella deliberazione del Consiglio, e decorrendo dalla pubblicazione della medesima.

Contro le deliberazioni del Consiglio comunale può entro lo stesso termine essere mosso reclamo alla Deputazione provinciale, la quale decide definitivamente.

La quota di spesa assegnata a ciascun interessato si esige nei modi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, salvo il diritto di chiamare in giudizio gli altri utenti pel rimborso.

Art. 53. Il riparto delle prestazioni fra gli utenti, una volta stabilito per effetto della presente legge, resta obbligatorio finchè, a norma dei casi sopra contemplati, non sia modificato o nella riunione degli interessati, o dal Consiglio comunale, o dalla deputazione provinciale, od in conseguenza di sentenza giudiziale.

Art. 54. Gli utenti possono essere costituiti in consorzio permanente per deliberazione del Consiglio comunale, quando il comune concorra alla conservazione della strada, ovvero a richiesta di un numero di essi, che rappresenti il terzo del contributo.

La Giunta municipale provvede per la formazione del consorzio, previa convocazione degli utenti, e decide sulle questioni che

insorgessero, salvo entro trenta giorni il diritto agli utenti di ricorrere alla Deputazione provinciale che statuirà definitivamente.

Capo IV. — *Polizia delle strade.*

Sezione I. — *Strade nazionali e provinciali.*

Art. **55**. Nessuno può senza mandato o licenza dell'amministrazione fare opere o depositi anche temporanei sulle strade, nè alterarne la forma od invaderne il suolo.

È proibito altresì di far cosa che rechi danno alla strada, alle opere relative, non che alle piantagioni che appartengono alla strada stessa.

Art. **56**. È vietato a chiunque di porre impedimento al libero scolo delle acque nei fossi laterali alla strada, come pure di stabilire nei medesimi maceratoi di canapa o lino.

È ugualmente vietato d'impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni più bassi.

Art. **57**. Per le diramazioni di altre strade dalle nazionali o provinciali, non che per l'accesso da queste ai fondi e fabbricati laterali, le provincie, i comuni o i proprietari interessati debbono formare e mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali, senza alterare la sezione delle strade, nè il loro piano viabile, ed uniformandosi alle norme da prescriversi dal prefetto o dalla deputazione provinciale, da cui rispettivamente dovrà previamente ottenersi licenza.

Art. **58**. È proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti e le regolari concessioni.

Art. **59**. I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto alle strade sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sulle medesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze.

Art. **60**. Debbono i proprietari mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in istato tale da impedire lo scoscendimento del terreno od ingombro dei fossi e del piano viabile.

Art. **61**. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non ne derivi alcun danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un contrafosso.

Art. 62. È vietato di condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpe ed i fossi stradali.

Art. 63. È parimente vietato di fare scendere il bestiame sulle scarpe della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali. Quando occorra, saranno praticati gli opportuni abbeveratoi a carico di chi di ragione sotto le norme da prescriversi dall'autorità competente.

Art. 64. Non è lecito di condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta o dimensione, ancorchè in parte fossero sostenuti da ruote. È pure vietato l'uso delle treggie, salvo in quanto servano al solo trasporto degli stromenti aratorii, e salvo pure l'uso delle slitte nel tempo in cui le strade sono coperte di ghiaccio o di neve.

Art. 65. Nelle traverse degli abitati il suolo delle strade non può sotto verun pretesto venire ingombrato nè di giorno nè di notte, salve temporanee occupazioni per esercizio di commercio od altro uso a comodo pubblico dietro il permesso dell'autorità competente.

Art. 66. Pei fabbricati ed altre opere da farsi lungo le strade fuori degli abitati si osserveranno le seguenti distanze misurate dal ciglio:

a) Per le fornaci, fucine e fonderie, 50 metri;

b) Per le case ed altre fabbriche non che per i muri di cinta, 3 metri.

Art. 67. Pei tiri al bersaglio, stabilimenti ed opifizi che interessano la sicurezza o la salubrità pubblica la distanza sarà fissata caso per caso dalla competente autorità.

Art. 68. Pei canali, pei fossi e per qualunque escavazione venga praticata nei terreni laterali, la distanza sarà uguale almeno alla loro profondità, partendo dal ciglio esterno del fosso stradale ove questo esiste, oppure dal piede della scarpa, se la strada è in rilevato.

Una tale distanza non potrà essere mai minore di 3 metri, quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda.

Art. 69. È vietato ai proprietari di piantare alberi e siepi lateralmente alla strada a distanze minori delle seguenti:

a) Per gli alberi di alto fusto, metri 3 misurati dal ciglio della strada;

b) Per le siepi, tenute all'altezza non maggiore di un metro e mezzo sul terreno, centimetri 50 misurati dal ciglio esterno del fosso, ove questo esista, oppure dal piede della scarpa dove la strada è in rilevato.

In ogni caso la distanza non sarà mai minore di un metro misurato dal ciglio della strada:

c) Per le siepi di maggiore altezza la distanza sarà di 3 metri misurati pure dal ciglio della strada.

Art. **70**. Per i piantamenti presso le città o comuni ad uso di pubblico passeggio, le distanze saranno stabilite in conformità dei piani approvati dall'autorità competente.

Art. **71**. I piantamenti dei terreni a bosco saranno tenuti alla distanza di 100 metri dal ciglio della strada.

Art. **72**. Per le strade di montagna la distanza dei fabbricati basterà che sia tale da impedire che lo stillicidio cada sul piano stradale, o sulla scarpa del rilevato.

I muri di cinta non che i canali e i piantamenti di alberi, siepi e boschi saranno tollerati fino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale.

Art. **73**. Le piante, le siepi ed i boschi ora esistenti a fianco delle strade sono tollerati qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma giungendo a maturità o deperimento, non potranno venir surrogati fuorchè alle distanze sovra stabilite.

Art. **74**. Per i boschi laterali alle strade di montagna è riservata all'Amministrazione superiore la facoltà d'impedirne lo sradicamento in tutti i casi ove potesse essere minacciata la sicurezza della strada dalle valanghe e dalle frane.

Art. **75**. I proprietari sono obbligati a tener regolate le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiare la strada, e a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Quando essi non operino questo taglio entro il termine assegnato da un avviso del sindaco, potrà l'amministrazione far recidere a loro spese i rami sporgenti.

Art. **76**. I fabbricati e muri di qualunque genere esistenti lungo le strade debbono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica.

Se il proprietario a ciò non provvede, ed i fabbricati minacci-

no rovina, l'autorità della provincia o del comune può provocare dal giudice competente la facoltà di demolirli a spese dello stesso proprietario, salvi quei provvedimenti istantanei che sono nelle attribuzioni del sindaco per la pubblica sicurezza.

In occasione di lavori lungo le strade saranno apposti i convenienti ripari, e mantenuti durante la notte i necessari lumi con quelle avvertenze che saranno dalla Amministrazione prescritte.

Art. **77**. Per via di regolamento approvato con decreto reale saranno stabilite le norme necessarie per guarentire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio.

Art. **78**. Chi per imprudenza o negligenza avrà col proprio veicolo danneggiata la strada o le opere dipendenti sarà tenuto a riparare il danno.

Art. **79**. Ognuno risponde civilmente dei propri sottoposti per le infrazioni alle precedenti disposizioni di polizia stradale ed alle discipline del regolamento relativo.

Sezione II. — *Strade comunali.*

Art. **80**. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 75, 76, 78 e 79 sono applicabili alle strade comunali.

Art. **81**. È vietato di far piantamenti di alberi e di siepi di qualunque sorta sul suolo stradale di ragione comunale.

I nuovi piantamenti nei terreni laterali alle strade si faranno alla distanza di un metro dal ciglio della strada oppure dal ciglio esterno del fosso quando questo esiste.

Art. **82**. I fabbricati ed i muri di cinta potranno essere stabiliti sul limite della strada comunale, salvo ad osservare la debita distanza per lo stillicidio, quando lo scolo delle acque piovane dai tetti non venga diretto fuori del suolo stradale.

Art. **83**. In ordine ai veicoli saranno anche per le strade comunali stabilite nel regolamento citato al precedente articolo 77 le discipline convenienti nell'interesse pubblico.

Sezione III. — *Strade vicinali.*

Art. **84**. Nessuno può ingombrare o scaricare acque o fare opera qualunque la quale pregiudichi il libero passaggio sulle strade vicinali, o alteri la forma di esse.

I contravventori saranno tenuti a risarcire i danni e rimettere le cose nel primiero stato.

Capo V. — *Disposizioni transitorie relative alle strade*

Art. **85**. Col principio dell'anno 1866 le spese relative alle strade che devono passare fra le provinciali anderanno a carico delle provincie.

Art. **86**. Nell'isola di Sardegna passeranno fra le strade provinciali quelle che erano come tali classificate prima della legge 25 ottobre 1859 (numero 3710).

Rimarrà però a carico dello Stato la sela costruzione di quelle fra le medesime che fanno parte della rete stradale stabilita dalla legge 27 luglio 1862 (numero 729).

Restano ferme le disposizioni della legge 30 marzo 1862 (numero 517) per le strade della Sicilia nella stessa legge nominate, come pure restano ferme le disposizioni della legge 10 agosto 1862 n.° 751, per le strade nella Valle Roia.

Tanto aile strade nazionali di Sardegna quanto a quelle di Sicilia e della Valle Roia sarà applicabile l'art. 11 della presente legge.

Art. **87**. Fino a che non sia provveduto a seconda dell'articolo 15, saranno mantenute nel novero delle strade provinciali, oltre a quelle che verranno escluse dal novero delle strade nazionali, anche tutte le altre che nelle varie provincie del regno si trovano già classificate in quella categoria.

Art. **88**. Per le strade che venissero a variare di classe in seguito all'applicazione della presente legge resteranno in vigore a carico dell'amministrazione, che ne assume la cura, i contratti stipulati per il loro mantenimento, miglioramento e nuova costruzione, non meno che ogni altra obbligazione inerente e dipendente da fatti che si continuano o si verificano dopo la consegna delle strade medesime dall'una all'altra amministrazione.

Art. **89**. Sono pure tenute ferme le offerte di concorso a cui prima della promulgazione della presente legge si sono obbligati municipi e corpi morali per le strade che diventano provinciali, e le offerte degli stessi e delle provincie per le strade che restano nazionali.

Art. **90**. Per le strade che da nazionali diventano provinciali lo Stato soddisferà alle spese di opere eseguite nei limiti degli

stanziamenti fatti nei bilanci anteriori al 1866, e trasmetterà alle amministrazioni provinciali le somme stanziate come sopra che fossero regolarmente impegnate a norma del regolamento generale di contabilità per le opere in corso di esecuzione, restando così sollevato da ogni responsabilità per l'esecuzione delle opere stesse.

TITOLO III.

DELLE ACQUE SOGGETTE A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Capo I. — *Dei fiumi, torrenti, laghi, canali, rivi e colatori naturali.*

Art. 91. Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori.

Sezione I. — *Classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche.*

Art. 92. A seconda degl'interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche si eseguiscono e si mantengono:

1. Dallo Stato esclusivamente;
2. Dallo Stato col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in consorzio;
3. Da consorzi degli interessati;
4. Dai frontisti, siano questi corpi morali o privati.

L'amministrazione pubblica fa eseguire le opere delle due prime categorie; per le altre è riservata all'autorità provinciale l'approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti nella presente legge.

Sezione II. — *Opere della prima categoria.*

Art. 93. Sono a carico dello Stato le opere che hanno per unico oggetto la navigazione dei fiumi, laghi e grandi canali coordinati ad un sistema di navigazione, o la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.

Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali di proprietà demaniale, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni.

Sezione III — *Opere idrauliche della seconda categoria.*

Art. **94**. Col concorso delle provincie e degl'interessati riuniti in consorzio lo Stato provvede:

a) Alle opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti, parimente arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre entro argini, e quando tali opere provvedano ad un grande interesse di una provincia:

b) Alle nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse, che si fanno a fine di regolare i medesimi fiumi;

c) Ai canali di navigazione che interessano una o due provincie e che non si legano ad altre comunicazioni per acqua.

Art. **95**. Le spese per le opere indicate nell'articolo precedente vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per una metà a carico dello Stato; l'altra metà per un quarto a carico della provincia o delle provincie interessate, e pel restante a carico degli altri interessati.

Sono incluse nel riparto le spese di sorveglianza dei lavori e di guardia delle arginature.

Sezione IV. — *Opere della terza categoria.*

Art. **96**. Gl'interessati riuniti in consorzio provvedono alle opere e sostengono le spese:

a) Per difendere le ripe dei fiumi non arginati, e delle loro diramazioni, ancorchè navigabili, come anche le rive dei torrenti dalle corrosioni che mettono in pericolo gl'interessi di molte possidenze:

b) Per le arginature parziali di qualche tratto di fiume e per quelle dei piccoli corsi di acqua d'interesse di un limitato territorio.

Art. **97**. Lo stato concorre nelle spese che si sostengono dai consorzi per le opere indicate nel precedente articolo, quando siano utili alla navigazione o direttamente influiscano sulla sicurezza di opere nazionali.

La sua quota non può essere maggiore di un quarto della spesa totale, ed è determinata secondo il grado d'importanza dei lavori nell'interesse generale.

Le provincie possono essere chiamate a contribuire nelle spese dei consorzi in ragione dell'utile che ne avrà il loro territorio.

Sezione V. — *Opere idrauliche della quarta categoria*

Art. **98**. Sono ad esclusivo carico dei proprietari frontisti, salvo ad essi il diritto di far concorrere gli altri interessati secondo le leggi civili:

a) Gli argini in golena, e gli argini circondari e traversanti;

b) Gli argini e ripari alle ripe dei fiumi e torrenti, come a quelle dei rivi e scolatori naturali, che servono di difesa ad una o poche proprietà.

Art. **99**. Le opere, che unicamente, provvedono alla difesa dell'abitato di città, villaggi o borgate contro un fiume o torrente, sono a carico del comune col concorso dei frontisti in ragione del rispettivo interesse, a modo di consorzio.

Alloraquando però si dovessero costruire ripari od argini di una spesa sproporzionata alle forze del comune e dei particolari interessati, oltre al concorso a cui potrà essere chiamata la provincia, sarà dal Governo accordato un sussidio sui fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. **100**. I porti e gli scali sui laghi e fiumi sono a carico dei comuni in cui sono collocati, o di più comuni riuniti in consorzio.

Qualora questi porti o scali interessino alla navigazione internazionale o ad una o più provincie, potranno essere pareggiati ai porti marittimi di terza o di quarta classe nei modi e per tutti gli effetti in questa legge stabiliti.

Art. **101**. I lavori ai fiumi e torrenti, che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quell'amministrazione, a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i loro proprietari dovranno concorrervi in ragione dell'utile che ne risentiranno.

Art. **102**. I minori corsi naturali di acque pubbliche distinti dai fiumi e torrenti colla denominazione di *fossati*, *rivi* e *colatori pubblici*, sono mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano o di quelli cui servono di scolo, e dei possessori od utenti delle loro acque.

Per tale manutenzione e per regolare l'ordinamento dell'alveo dei suddetti corsi di acqua si stabiliscono consorzi in conformità

del disposto nel capo II di questo titolo, quando concorra l'assenso degl'interessati a seconda dell'articolo 108.

Sezione VI. — *Disposizioni comuni alle opere di ogni categoria.*

Art. **103**. Sono obbligatorie rispettivamente per il Governo, per le provincie, per i comuni e per i proprietari e possessori dei beni laterali ai fiumi e torrenti le opere ed i provvedimenti necessari per la conservazione della navigazione e del territorio dello Stato, e per impedire i disalveamenti ed i danni derivanti dalle inondazioni.

Le opere designate al capoverso *b* dell'articolo 94 diverranno obbligatorie per tutti gl'interessati, quando siano ordinate per legge.

A richiesta dei principali o immediati interessati, e quando sia voluto dalla gravità e dalla estensione dei danni minacciati, il Governo potrà rendere obbligatorie pei proprietari e possessori anzidetti, come per le provincie e pei comuni, anche le opere necessarie alla difesa delle sponde dalle corrosioni.

Le spese verranno divise a norma della categoria delle opere cui esse si riferiscono.

Art. **104**. Sono mantenute, per tutto ciò che non riguarda le spese poste a carico dello Stato e delle provincie dalla presente legge, le convenzioni e le legittime consuetudini vigenti, che in qualche località disponessero diversamente da quanto è prescritto negli articoli precedenti.

Quando tali convenzioni o consuetudini fossero litigiose od incerte, o pel cambiamento delle circostanze fossero rese impraticabili od ingiuste, vengono le medesime rettificate e ridotte conformi alle prescrizioni della presente legge, salvi i diritti agli eventuali indennizzi da esercitarsi innanzi ai tribunali competenti.

Capo II. — *Ordinamenti dei consorzi per le opere di difesa sulle acque pubbliche.*

Sezione I. — *Costituzione dei consorzi.*

Art. **105**. A formare i consorzi per le spese e per le obbligazioni dichiarate nel capo I di questo titolo concorrono in proporzione del rispettivo vantaggio i proprietàri dei beni vicini e continuativi, laterali a fiumi e torrenti posti in pericolo di danno presente, prossimo o remoto.

S'intendono compresi fra questi beni anche le proprietà esenti

dall'imposta fondiaria, le officine, i fabbricati di ogni genere, gli stabilimenti industriali, le strade pubbliche e le opere di fortificazioni.

I beni predetti saranno classificati per ordine ed in ragione dello interesse diverso che possono avere nello eseguimento dei lavori di difesa e nella loro conservazione.

Art. **106**. Lo Stato, le provincie ed i comuni partecipano al consorzio come proprietari di beni soggetti a danno ed indipendentemente dalla quota di concorso cui fossero obbligati nell'interesse generale.

Art. **107**. I comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti, quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti d'impedire i disalveamenti, e finalmente quando i lavori possono coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio.

Art. **108**. Ove non esista consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari ed argini, ne potrà a cura degli interessati essere promossa la costituzione, presentando al sindaco, ove si tratti di opera di un interesse concernente il solo territorio comunale, ed al Prefetto in ogni altro caso, gli elementi sufficienti per riconoscere la necessità delle opere, la loro natura e la spesa presuntiva, non meno che l'elenco dei proprietari, i quali possono venir chiamati a concorso.

Il sindaco o rispettivamente il prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o comuni in cui sono posti i beni che si vorrebbero soggetti a concorso, e decreta la convocazione di tutti gl'interessati dopo un congruo termine, non minore di quindici giorni dalla pubblicazione anzi accennata.

In seguito al voto espresso dagl'interessati comparsi, il Consiglio comunale, o rispettivamente il Consiglio provinciale delibera sulla costituzione del proposto consorzio, statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte.

Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto.

Art. **109**. Nel caso di opposizione da parte degl'interessati o di negata omologazione è aperto l'adito al ricorso, se trattasi di consorzio d'interesse comunale, alla deputazione provinciale, e se trattasi di altro consorzio al Ministero, che deciderà sentito il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. **110**. Quando gli interessi di un consorzio si estendano ai

territori di diverse provincie, la costituzione di esso è riservata al Ministero, sentiti i rispettivi Consigli provinciali.

Potrà essere istituito per legge un consorzio generale di più provincie e di più consorzi speciali che hanno interesse in un determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a grandi opere di difesa, rettificazione, inalveamento, ed alla loro manutenzione.

Sezione II. — *Organizzazione dei consorzi.*

Art. **111**. Ordinato e reso obbligatorio il consorzio, l'assemblea generale degl'interessati procede alla nomina di una deputazione o Consiglio d'amministrazione, ed alla formazione di uno speciale statuto o regolamento, e delibera sul modo di eseguire le opere e sui relativi progetti tecnici.

Art. **112**. L'assemblea generale potrà demandare le sue attribuzioni ad un Consiglio di delegati eletti a maggioranza relativa di voti.

Art. **113**. I consorzi istituiti unicamente per concorrere nelle spese delle opere della seconda categoria hanno l'esclusiva amministrazione delle rispettive rendite di qualunque natura, e debbono essere consultati previamente, quando vogliasi procedere ad opere nuove straordinarie.

Nelle rendite e doti dei consorzi sono compresi i prodotti degli argini e golene.

Alle rappresentanze di tali consorzi spetta pure il provvedere pel riparto delle imposizioni, per la loro esazione e pel versamento nelle casse dello Stato.

Art. **114**. Un consorzio istituito per l'eseguimento di un'opera s'intende continuativo per la sua perpetua conservazione, salvo che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume o torrente consenta di abbandonare la detta opera; od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare, restringere, o comunque modificare il consorzio stesso.

La cessazione o le modificazioni essenziali del consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo consorzio.

Art. **115**. Trattandosi di opere per le quali possono essere chiamati a contribuire lo Stato o le provincie, il consorzio formatosi regolarmente fa istanza in assemblea generale per ottenere il concorso sovraccennato.

Le relative deliberazioni sono comunicate al Consiglio provin-

ciale ed al Ministero dei lavori pubblici per la loro adesione al chiesto concorso.

Qualora il Ministero predetto od il Consiglio provinciale si rifiutino al concorso, il consorzio potrà reclamare al Re, il quale decide sull'avviso del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nei casi in cui è assentito il concorso, il Governo e la provincia saranno rappresentati nelle assemblee generali e nei Consigli d'amministrazione del consorzio, e le deliberazioni che importino spesa non saranno valide senza l'approvazione rispettivamente del prefetto e della deputazione provinciale.

Art. **116**. I consorzi esistenti sono conservati, e tanto nella esecuzione, quanto nella manutenzione delle opere, continueranno a procedere con osservanza delle norme prescritte dalla loro instituzione.

Entro tre anni però dalla pubblicazione della presente legge, gli statuti e regolamenti dei singoli consorzi saranno sottoposti a revisione dalla rappresentanza legale dei medesimi, ed all'approvazione in conformità alla presente legge.

Art. **117**. — Gli statuti e regolamenti dei consorzi saranno approvati, omologati e fatti soggetto di ricorso, secondo le norme sancite dagli articoli 108 e 109 per la costituzione dei consorzi stessi.

Art. **118**. I bilanci dei consorzi sono deliberati dalle assemblee generali o dal Consiglio dei delegati nel caso previsto all'articolo 112, colla approvazione o del prefetto o della deputazione provinciale, quando o lo Stato o la provincia concorrano nelle spese.

Le altre deliberazioni delle assemblee generali e del Consiglio d'amministrazione sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei Consigli e Giunte comunali, in quanto dagli speciali statuti e regolamenti non si provveda altrimenti.

Art. **119**. La misura della imposta prediale per ciascun fondo serve di base al riparto dei contributi nei consorzi, salve le consuetudini e convenzioni speciali, e salvi gli effetti della diversa tangente, come all'ultimo alinea dell'art. 105.

Il valore imponibile dei beni indicati nel primo capoverso dell'articolo suddetto sarà determinato dal consorzio, ed in caso di contestazione, stabilito dalla deputazione provinciale, sentiti gli interessati.

L'esazione delle quote di contributo si farà colle forme e coi privilegi della imposta fondiaria.

Capo III. — *Degli argini ed altre opere idrauliche*

Art. **120**. I progetti per costruzione o modificazione di argini e per altre opere idrauliche, quantunque d'interesse puramente consorziale, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto.

Quando l'opera sia di grande importanza, e quando concorrano nella spesa lo Stato e la provincia, il prefetto, prima di omologarne il progetto, chiederà l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici.

Art. **121**. Sono eccettuati i provvedimenti temporanei d'urgenza, per i quali si procederà in conformità di speciali disposizioni regolamentari a questi casi relative.

Sono eccettuate altresì le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo.

Le questioni tecniche che insorgessero circa la esecuzione di queste opere saranno decise in via amministrativa dal prefetto, con riserva alle parti, che si credessero lese dalla esecuzione di tali opere, di ricorrere ai tribunali ordinari per esperire le loro ragioni.

Art. **122**. Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche o private, sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o dai particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

Art. **123**. Le rettilineazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti, di cui all'articolo 94, ed il chiudimento dei loro bracci, non possono in alcun caso eseguirsi senza che siano autorizzati per legge speciale, o per decreto ministeriale, in esecuzione della legge del bilancio annuo; per i fiumi o torrenti, di cui all'articolo 96 l'autorizzazione sarà data con decreto reale, sentiti previamente gli interessati.

Per decreto reale saranno permesse le nuove inalveazioni e rettificazioni di rivi e scolatori pubblici, quando occorra procedere alla espropriazione di proprietà private, ferme le cautele e disposizioni stabilite nella legge di espropriazione per utilità pubblica.

Art. 124. Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere che nuocciono al buon regime delle acque pubbliche, alla difesa e conservazione delle sponde, all'esercizio della navigazione, a quello delle derivazioni legalmente stabilite, ed all'animazione dei molini ed opifizi sovra le dette acque esistenti: e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque, fatta entro gli alvei o contro le sponde.

Quando l'opera, riconosciuta dannosa dall'autorità amministrativa, sia di tal natura, che oltre ai provvedimenti di sua competenza per la modificazione o distruzione di essa, lasci ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni già risolute in via amministrativa.

Art. 125. Il Governo del Re stabilisce le norme da osservarsi nella custodia degli argini dei fiumi o torrenti, e nell'eseguimento dei lavori, così di loro manutenzione, come di riparazione o nuova costruzione; e così pure stabilisce le norme per il servizio della guardia, da praticarsi in tempo di piena, lungo le arginature, che sono mantenute a cura o col concorso dello Stato.

Art. 126. In caso di piena o di pericolo d'inondazione, di rotte di argini, di disalveamento od altri simili disastri, chiunque, sull'invito dell'autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa degli argini, ripari e sponde dei fiumi e torrenti, somministrando tutto quanto è necessario e di cui può disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro cui incumbe la conservazione degli argini o ripari, o di coloro a cui vantaggio torna la difesa delle sponde.

In qualunque caso di urgenza, i comuni interessati, e come tali designati o dai vigenti regolamenti o dalla autorità amministrativa provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l'anzidetto diritto, quel numero di operai, carri e bestie, che verrà loro richiesto.

Capo IV. — *Scoli artificiali.*

Art. 127. Se i terreni manchino di scolo naturale, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artificiale.

In tali casi, salvo sempre lo effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate, i proprietari dei terreni sovrastanti, insieme agli obblighi generali imposti dalla

renze per l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto, avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di difendere i fondi a traverso i quali essi passano, e di risarcire i danni che possono in ogni tempo derivarne.

Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per apertura, costruzione e manutenzione dei canali di disseccamento, dei fossi, degli argini ed altre opere necessarie allo eseguimento dei lavori di bonificamento dei terreni paludosi e vallivi, e per la innocuità di essi lavori, sia che i bonificamenti si facciano per asciugamento o per colmata.

Art. **128**. I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e migliorie dei terreni sono a carico esclusivo dei proprietari.

Art. **129**. I possidenti interessati in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensori quanti possono essere determinati dalla comunanza d'interessi e dalla divisione territoriale del regno.

I fondi che godono del benefizio di uno scolo comune formano un solo comprensorio; se però la estensione e le circostanze del canale così richiedano, lo scolo potrà essere diviso in più tronchi, ed ogni tronco avrà il suo comprensorio.

Art. **130**. Ogni comprensorio costituirà un consorzio, la istituzione, modificazione ed amministrazione del quale sarà regolata dalle norme contenute in questa legge sulle opere lungo i fiumi e torrenti.

Art. **131**. La proprietà delle paludi in quanto al suo esercizio è sottoposta a regole particolari, e per il loro bonificamento sarà provveduto con legge speciale.

Capo V. — *Derivazione delle acque pubbliche.*

Art. **132**. Nessuno può derivare acque pubbliche, nè stabilire su questi molini od altri opifizi se non ne abbia un legittimo titolo, o non ne ottenga la concessione dal Governo.

Art. **133**. Le nuove concessioni di acqua sia in proprietà assoluta, sia per semplice uso temporaneo e determinato, saranno fatte per reale decreto promosso dal Ministero delle finanze, e sotto l'osservanza delle cautele che, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici saranno state proposte in linea di arte dal Ministero dei lavori pubblici nello interesse ed a tutela del buon

regime degli alvei, della libera navigazione e delle proprietà laterali.

Le concessioni determineranno la quantità, il tempo, il modo e le condizioni della estrazione, ed occorrendo, le condizioni della condotto e dell'uso delle acque, o le norme della costruzione e dell'uso dell'opifizio, e stabiliranno l'annuo canone, od il prezzo di vendita da corrispondersi alle Finanze dello Stato.

Art. **134**. Le domande per nuove derivazioni saranno sempre accompagnate da regolari progetti delle opere da eseguirsi per la estrazione o condotta delle acque; verranno insieme ai detti progetti pubblicate; saranno intese le osservazioni degli interessati, e sarà proceduto in contradditorio così di questi come dei richiedenti alla ricognizione delle località.

Quando si tratti di nuove derivazioni, a tempo indeterminato, dai fiumi e laghi, il Governo dovrà, prima di decidere, provocare il parere dei Consigli provinciali che possono avervi interesse.

Art. **135**. Per gli oggetti d'interesse pubblico, la osservanza delle obbligazioni imposte dai decreti di concessione ai concessionari nell'uso delle acque, è sottoposta alla vigilanza dell'autorità pubblica.

Art. **136**. Quando per causa di variazioni nel corso dei fiumi, torrenti o rivi, o per qualunque altra cagione, sorga il bisogno di variare la posizione, la forma o la natura delle opere autorizzate, o fare aggiunte o lavori accessori negli alvei o sulle sponde, se ne farà domanda al Governo accompagnata da regolare progetto. Il Governo, riconosciuta la opportunità delle proposte, le approverà, previe le pubblicazioni e gli accertamenti di cui all'articolo 134.

Sono eccettuati i casi di urgenza nei quali potesse derivare grave danno dall'attendere il compimento delle anzidette formalità. In questi casi l'autorità amministrativa provinciale potrà in via provvisionale, e col parere dell'ufficio tecnico, permettere quelle opere che fossero necessarie per ristabilire il corso delle acque nei canali di derivazione, o l'esercizio dei molini, od altri opifizi, con che gli interessati, prima di porvi mano, si obblighino con atto di sottomissione di osservare le prescrizioni che emaneranno definitivamente dal Governo sulla loro domanda.

Art. **137**. Le norme da osservarsi nell'eseguimento delle disposizioni dei tre articoli precedenti formeranno materia di un regolamento speciale.

Art. 138. Tutti i proprietari, possessori od utenti delle derivazioni dei fiumi e torrenti sono obbligati di mantenere le imboccature munite degli opportuni edifizi, e di conservarli in buono stato: essi sono responsabili dei danni che possono succedere a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore provata.

Spetta agli stessi proprietari possessori od utenti di regolare col mezzo di detti edifizi le derivazioni in modo che nei tempi delle piene non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, e di far sì che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, vengano smaltite le acque sovrabbondanti.

Art. 139. Coloro che hanno derivazioni stabilite a bocca aperta con chiuse sia parmanenti, sia temporanee o stabili od instabili, sono obbligati a provvedere, acciocchè si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse, seguendo le consuetudini locali; salvo a munir la detta bocca degli opportuni edifizi regolatori e moderatori della introduzione delle acque, o ad eseguire quelle altre opere che dall'autorità amministrativa fossero giudicate necessarie, nel caso che tali consuetudini non guarentissero sufficientemente la detta innocuità.

Capo VI. — *Della navigazione e trasporto dei legnami a galla.*

Art. 140. La navigazione è l'oggetto principale a cui servono i laghi, i canali ed i fiumi navigabili. A questo primo fine sono subordinati tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro acque, e gli usi a cui possono queste applicarsi.

Art. 141. La navigazione nei laghi, fiumi e canali naturali è libera.

Sui canali artificiali è regolata dalle legittime consuetudini esistenti o da disposizioni di leggi e regolamenti speciali.

Art. 142. Si riguardano come navigabili per l'applicazione della presente legge quei fiumi o quei tronchi di fiume sui quali la navigazione è presentemente in costante esercizio. Un prospetto di questi fiumi e canali sarà pubblicato con decreto reale.

Quando convenga estendere il detto esercizio ad altri fiumi o tronchi di fiume la dichiarazione della loro attitudine alla navigazione, e quindi la classificazione loro fra i fiumi o tronchi di fiume navigabili per l'oggetto preaccennato, sarà fatta per legge.

Art. 143. Chiunque vuole eseguire nei fiumi e canali naviga-

bili opere per lo stabilimento ed esercizio di molini ed opifizi, o per derivazioni d'acque, non potrà ottenerne la permissione dal Governo, salvo nel caso che esse siano riconosciute di nessun pregiudizio alla navigazione, o che la libertà e sicurezza di questa possa facilmente guarentirsi con opportune disposizioni e cautele che saranno prescritte nell'atto di concessione. Perciò nelle chiuse stabili che servono alle derivazioni od al movimento degli opifizi dovrà lasciarsi aperta una bocca o callone pel passaggio delle barche, le cui modalità nei singoli casi saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici, il quale potrà anche in ogni tempo prescriverví quelle variazioni di forma e di posizione che le mutazioni del corso delle acque rendessero necessarie o convenienti nell'interesse della navigazione.

Art. **144**. I beni laterali ai fiumi navigabili sono soggetti alla servitù della via alzaia, detta anche d'attiraglio o di marciapiede.

Dove la larghezza di questa non è determinata da regolamenti e consuetudini vigenti, s'intenderà stabilita a metri 5. Essa insieme alla sponda fino al fiume dovrà dai proprietari esser lasciata libera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio d'uomini e di bestie da tiro.

Le opere dell'adattamento e della conservazione del piano stradale sono a carico dello Stato. Però i guasti provenienti dal fatto dei proprietari del terreno saranno riparati a loro spese.

In caso che per corrosione del fiume si debba trasportare la via alzaia, lo sgombro del suolo dagli alberi e da ogni altro materiale sarà fatto a spese dello Stato restando a disposizione del proprietario gli alberi ed i materiali medesimi.

Art. **145**. Ogniqualvolta negli alvei dei fiumi navigabili vengano a manifestarsi ostacoli impedienti la libera e sicura navigazione, e dipendenti dal fatto dei privati, l'autorità amministrativa provinciale, premesse le opportune verificazioni, dà le disposizioni necessarie per guarentire ed all'uopo ristabilire la compromessa libertà e sicurezza, e nei casi di urgenza provvede per la esecuzione immediata a carico dei privati suddetti.

Art. **146**. Lo esercizio dei porti, o ponti natanti, o chiatte, o ponti di barche, qualunque sia il sistema di loro stabilimento sui fiumi navigabili, non dovrà recare incaglio o qualsivoglia pregiudizio alla navigazione; al qual effetto gli esercenti dovranno conformarsi alle consuetudini e regolamenti in vigore, non che alle prescrizioni ed ordini che nella specialità dei casi potessero emanare dal prefetto.

Art. **147**. Chiunque, munito della opportuna autorizzazione, intenda di collocare nuovi molini natanti, con chiuse o senza chiuse, sopra un fiume navigabile, è obbligato ad osservare tutte le cautele e condizioni che l'autorità amministrativa provinciale crederà conveniente di prescrivergli, acciocchè non venga recato impedimento alla libera e sicura navigazione.

Art. **148**. Quando per conseguenza di variazioni nel corso dei fiumi navigabili, o per altra cagione qualunque, la navigazione sarà impedita o resa incomoda o pericolosa dai molini natanti, verranno fatte ai medesimi ed alle chiuse quei ripari ed altre opere reputate opportune, ed, occorrendo, saranno detti molini traslocati per ordine del prefetto, ed anche remossi per disposizione ministeriale.

Art. **149**. Le darsene ed opere relative, ed in generale i luoghi di approdo destinati ad uso pubblico, sono posti sotto la ispezione dell'autorità provinciale per tutto quanto concerne la sicurezza delle barche, alla facilità dello imbarco e sbarco dei viaggiatori, del carico e scarico delle merci, ed alla conservazione di queste in buono stato di servizio.

Art. **150**. Le discipline per la navigazione dei laghi, fiumi e canali sono determinate dai regolamenti vigenti.

Le variazioni, che tornasse utile di apportare ad essi, saranno fatte per decreto reale sentiti i Consigli provinciali.

Art. **151**. Nei fiumi, laghi e canali non potrà esercitarsi la navigazione coi piroscafi senza averne ottenuta la concessione dal Governo.

Art. **152**. Il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, rivi, canali e laghi, tanto in tronchi sciolti od annodati, quanto con zattere, non potrà farsi senza licenza speciale.

Questa licenza viene accordata dall'autorità provinciale, sentite le amministrazioni dei comuni sul territorio dei quali dovrà farsi il trasporto, e gli uffizi del genio civile o della ispezione forestale.

Art. **153**. Il trasporto dei legnami a tronchi sciolti sarà permesso solo là dove si riconoscerà non essere esso praticabile con zattere, od in tronchi annodati in forma di zattera.

Art. **154**. Dal punto in cui i fiumi o torrenti cominciano ad essere navigabili, i legnami debbono venire annodati e disposti in zattere.

Nelle forme, nelle dimensioni e nella condotta delle zattere si osserveranno i regolamenti stabiliti per la navigazione dei fiumi e canali.

Art. **155.** Quando i legnami che si vorranno mettere a galla dovranno percorrere i territori di più provincie, il prefetto di quella in cui comincia la fluitazione dovrà, prima di accordare il permesso, comunicare la relativa domanda ai prefetti delle altre provincie per le loro osservazioni.

Art. **156.** I permessi di fluitazione non possono essere dati se prima i richiedenti non si saranno obbligati con atto formale, e mediante cauzione, ad uniformarsi a tutte le condizioni imposte loro dal relativo decreto, ad osservare puntualmente le leggi ed i regolamenti gabellari ovunque ne sia il caso, e finalmente a risarcire tutti i danni che il trasporto dei legnami per una causa qualunque, e così anche malgrado la osservanza delle ordinate precauzioni, potesse recare tanto ai terreni, quanto ai fabbricati, ai molini natanti, alle barche, alle chiuse, agli argini, ai ripari, ai ponti ed altre opere di pubblica o privata pertinenza, con inondazioni, corrosioni, rotture od in qualsivoglia altro modo

Art. **157.** Il Ministero dei lavori pubblici pronunzierà definitivamente tanto sulle opposizioni dei comuni quanto sui ricorsi dei richiedenti ai quali fosse stata rifiutata la concessione.

Art. **158.** I decreti di concessione saranno pubblicati in tutti i comuni, i territori dei quali dovranno esser percorsi dai legnami. Le autorità locali, gli uffizi del genio civile e gli agenti dell'amministrazione forestale invigileranno sulla osservanza delle imposte condizioni.

Art. **159.** Se varie domande venissero fatte ad un tempo per trasportare legnami a galla sopra lo stesso corso di acqua, spetterà all'autorità amministrativa che concede il permesso, lo stabilire quando dovranno eseguirsi le varie fluitazioni, e l'ordine nel quale dovranno eseguirsi, in modo che le necessarie operazioni possano regolarsi senza confusioni e senza pregiudizio dei concessionari

Art. **160.** Nelle fluitazioni a tronchi sciolti i concessionari potranno imprimere su quelli un marchio speciale per cui possano essere riconosciuti e all'uopo rivendicati a tutti gli effetti di ragione.

È tuttora conservato l'uso della restituzione mediante compenso dove esso trovasi in vigore.

Art. **161**. Qualunque proprietario o possessore di terreni, qualunque utente di acque correnti, qualunque esercente di molini, chiuse, porti o ponti natanti od altri edifizi, è tenuto a lasciar sempre passare i legnami galleggianti, dei quali fosse debitamente autorizzato il trasporto, non meno che le persone destinate a dirigerne od invigilarne la condotta, mediante il pagamento di quell'indennità che sarà convenuta col concessionario, od, in caso contrario, determinata dall'autorità competente.

Art. **162**. I legnami nelle piene o per altra forza maggiore trasportati dalle acque nei fondi vicini rimangono di proprietà di chi li ha posti in regolare fluitazione, e saranno dal medesimo ripresi, mediante preventivo avviso al possessore del fondo, e corresponsione di quella indennità cui esso avrà diritto a termini di equità e giustizia.

Art. **163**. Tutte le questioni relative ai diritti di proprietà, di possesso o di servitù od a risarcimento di danni che fossero per sorgere in relazione alle precedenti disposizioni sui trasporti di legnami a galla, e non avessero potuto definirsi amichevolmente tra le parti, saranno demandate alle competenti autorità giudiziarie, senza che per ciò possano essere sospesi o ritardati i detti trasporti, purchè regolarmente autorizzati.

Art. **164**. È mantenuta la osservanza dei regolamenti speciali in vigore per l'esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi, torrenti, laghi e canali dello Stato, finchè non si provveda in conformità dell'articolo 150.

Capo VII. — *Polizia delle acque pubbliche*

Art. **165**. Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici, e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorchè in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.

Art. **166**. Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gl'interessati.

Art. **167**. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro

sponde nei casi previsti dall'articolo 121, e subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino nè alterazione al corso ordinario delle acque, nè impedimento alla sua libertà, nè danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifizi legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti dei terzi.

L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto.

Art. **168**. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) La formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, colle quali si alterasse il corso naturale delle acque.

Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie.

Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal Prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile:

e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno, e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui

sono destinati, gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti:

h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali o scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, non che sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;

k) L'apertura dei cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti o consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi e canali navigabili, o sulle vie alzate che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione, ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

m) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.

Art. **169**. Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del Prefetto sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte i seguenti:

a) La formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) La formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzino entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) I dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'articolo 168, lettera *c*;

d) Le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino a fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

e) La formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazioni ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

f) La conversione delle chiuse temporanee di derivazione delle acque pubbliche in chiuse permanenti quantunque instabili, e l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione;

g) Le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;

h) Gli scavamenti nei ghiareti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorità amministrativa;

i) Le variazioni nella forma e posizione delle chiuse stabili e rialzamento di queste, e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni dai rivi, scolatori e canali pubblici, ed all'esercizio dei molini ed altri opifizi su di essi stabiliti;

k) La ricostruzione, tuttochè senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali demaniali;

l) Il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo sempre l'obbligo dell'intiera estirpazione delle chiuse abbandonate;

m) La estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici o privati.

Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogni qualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati essere lesi;

n) La occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lunghesse che possano promuoverne il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente, la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

Art. **170**. Non si possono eseguire se non con ispeciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

a) La conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazione dai fiumi e torrenti in chiuse stabili;

b) Le variazioni della forma e della posizione sì delle bocche di derivazione, come delle chiuse stabili, ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste;

c) Le opere alle sponde dei fiumi e torrenti che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni;

d) Le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici o canali demaniali, di chiuse ed altra opera stabile per le derivazioni, di ponti, ponti canali e botti sotter-

ranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;

e) La costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti;

f) Lo stabilimento di nuovi molini natanti, conservate le discipline e le consuetudini vigenti nelle diverse località.

Art. **171**. I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari saranno puniti a termini delle vigenti leggi penali.

Art. **172**. È facoltativo all'autorità amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri.

Potrà però ai proprietari delle golene essere conceduto di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall'autorità suddetta nello intento di evitarne il taglio.

Capo VIII. — *Disposizioni transitorie relative alle acque pubbliche.*

Art. **173**. Sono conservati i comprensori o circondari d'imposizione, ed i consorzi esistenti sotto qualunque nome per gli scoli di cui al capo IV.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti gl'interessati ed il Consiglio provinciale, potrà decretare quelle modificazioni e addizioni che reputasse opportune ai singoli comprensori, per conformarli alle prescrizioni dell'articolo 129.

Art. **174**. Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re pubblicherà un elenco:

a) Dei fiumi, laghi e canali navigabili che devono iscriversi nella prima categoria, seguendo le prescrizioni dell'articolo 142;

b) Delle arginature, opere idrauliche e canali navigabili da comprendersi nella seconda categoria, purchè siano fra quelle opere o canali cui lo Stato abbia provveduto con appositi stanziamenti nei bilanci dopo il 1860.

Quest'elenco sarà approvato e pubblicato per decreto reale, previo il parere dei Consigli provinciali, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

L'elenco delle opere di seconda categoria potrà essere modificato entro tre anni dal Governo del Re coll'aggiunta di altre opere idrauliche sopra istanza degli interessati, e osservate le prescrizioni dell'art. 115.

Però la decisione del Governo non sarà esecutoria se non quando sia ammesso nel bilancio dei lavori pubblici uno stanziamento speciale per le spese relative, il quale, in questo caso, potrà essere anche superiore alle lire 30,000. Scorsi tre anni nessun'opera potrà essere dichiarata di seconda categoria se non per legge.

Tutti i corsi d'acqua e tutte le opere idrauliche non comprese in tale elenco anderanno a carico dei consorzi o dei singoli interessati.

Art. **175**. Entro un anno dalla pubblicazione dell' elenco, di che nell' articolo precedente, verranno per decreto ministeriale stabiliti i perimetri dei territori che devono collo Stato contribuire per le opere in detto elenco nominate. Il Governo promuoverà poi la istituzione dei consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese idrauliche relative alle opere della seconda e della terza categoria.

Art. **176**. Col principio dell' anno 1866 le spese relative alle opere idrauliche saranno regolate secondo questa legge. Lo Stato avrà diritto a rimborso di tutte quelle somme che anticipasse durante l' esercizio dell' anno 1866 fino alla istituzione dei nuovi consorzi, per quelle opere alle quali finora ha provveduto.

Art. **177**. Dopo l'anno 1865 e fino a tanto che lo Stato continuasse a percepire nei territori ex-mantovani quella quota d'imposta prediale, che corrisponde al concorso territoriale nelle opere di difesa o di digagna, sarà stanziato nei bilanci passivi delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, un fondo di speciale sussidio per i consorzi che saranno istituiti per provvedere alle opere stesse secondo la presente legge.

Art **178**. Colla fine del 1865 saranno chiuse e regolate le contabilità relative alle opere per le quali lo Stato in parte contribuisce, e rivedute poscia ed approvate dalla Corte dei conti.

Le attività e le sostanze che fossero possedute dalle attuali aziende idrauliche delle Romagne passeranno coi rispettivi carichi ai consorzi da istituirsi per le opere di seconda categoria; fino a tale istituzione continueranno ad essere amministrate nel modo attuale

Le differenze che insorgessero fra lo Stato ed i consorzi pei conti anteriori al 1866, e per la consegna delle attività e sostanze saranno dalla Corte dei conti giudicate con giurisdizione contenziosa.

Art. 179. I corpi morali o persone che, per effetto di speciali leggi o regolamenti hanno oggi l'amministrazione o la sorveglianza di opere idrauliche d'interesse sociale, dovranno promuovere entro un anno la formazione di consorzi secondo la presente legge.

Colla costituzione dei nuovi consorzi cesseranno dal prender parte all'amministrazione interna dei medesimi quelle autorità governative che fossero designate da speciali leggi o regolamenti, eccettuato nel caso previsto dall'articolo 115.

Art. 180. Le attribuzioni finora esercitate nelle provincie Toscane dalle autorità giudiziarie per l'ordinamento e la sorveglianza dei consorzi, comprensorii ed imposizioni cessano colla pubblicazione della presente legge.

Gli atti, documenti, campioni, e catasti presso le medesime esistenti sono consegnati entro tre mesi mediante inventario agli uffizi di prefettura o di sotto-prefettura secondo le disposizioni che saranno date dal prefetto della provincia.

La deputazione provinciale o chi sarà della medesima delegato eserciterà le attribuzioni dai regolamenti e statuti locali assegnate ai giudici per tutti gli oggetti di competenza amministrativa, su cui è provveduto nella presente legge, finchè non saranno formati i consorzi degli interessati colle norme in questa legge stabilite.

Art. 181. Il Governo potrà passare al servizio dei consorzi quegli ufficiali del genio civile e custodi idraulici, che ora sono addetti alla sorveglianza di opere che venissero ad essere iscritte nella terza categoria, sotto le condizioni con cui ha facoltà di rimetterli al servizio delle provincie.

TITOLO IV.

PORTI, SPIAGGIE E FARI.

Capo I. — *Classificazione delle opere marittime.*

Art. 182. Le nuove opere e quelle di miglioramento e conservazione dei porti, dei fari e delle spiaggie sono a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni, secondo la natura loro, e la importanza e grado di utilità dei porti e spiaggie in cui vengono eseguite.

Art. 183. Sono opere che riguardano i porti, i fari e le spiaggie :

a) I moli di ridosso ed i frangi-onde che proteggono gli ancoraggi;

b) I moli e le dighe, le gettate o scogliere che regolano la foce e proteggono le sponde dei porti-canali;

c) Le ripe artificiali, banchine, scali, darsene mercantili, macchine fisse da alberare o scaricar navi;

d) Gli argini e moli di circondario per difendere i porti dalle alluvioni e dagli interrimenti;

e) I bacini di deposito d'acque, atte a produrre correnti artificiali per tener sgombre le foci dei porti-canali;

f) I canali di deviazione e gli smaltitoi per liberare i porti dai depositi e dalle infezioni;

g) Gli scali e bacini da costruzione o riparazione di navi;

h) Le escavazioni della bocca, del bacino e dei canali dei porti;

i) I fari, le torri a segnali ed altri fabbricati ad uso del servizio tecnico, amministrativo e di polizia dei porti;

k) I gavitelli ed altri segnali fissi e mobili destinati a guida o ad ormeggio dei bastimenti;

l) Ogni altra opera il cui scopo sia mantenere profondo e spurgato un porto, facilitarne l'accesso e l'uscita, ed aumentarne la sicurezza.

Art. **184**. I porti in ordine alla loro amministrazione si dividono in quattro classi, come appresso:

1° I porti situati a capo di grandi linee di comunicazione, ed il movimento commerciale dei quali, giovando ad estesa parte del regno, od al traffico internazionale terrestre, li costituisce d'interesse generale dello Stato;

2° I porti e le spiaggie che interessano la sicurezza della navigazione generale e servono unicamente o precipuamente di rilascio;

3° I porti e gli approdi, il movimento commerciale dei quali interessa soltanto ad una o ad alcune provincie;

4° I porti e gli approdi, la utilità dei quali non si estende che ad un circondario od a qualche comune.

Art. **185**. In base alle norme stabilite nell'articolo antecedente, e, quanto ai porti di 3ª classe tenuto pur conto del movimento dei bastimenti e dell'introito delle dogane e delle tasse marittime nel triennio 1861-1862-1863, il Governo del Re approverà con decreto reale e pubblicherà entro un anno dalla data di questa legge gli elenchi dei porti delle prime tre classi e delle provincie interessate per ciascuno di essi, sentiti previamente all'uopo i Consigli provinciali interessati quanto ai porti

di 3ª classe, ed avuto per tutti il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio di ammiragliato e del Consiglio di Stato.

Art. 186. Sono compresi nella quarta classe tutti gli altri porti, seni, golfi e spiaggie, tanto del continente quanto delle isole, non assegnati alle tre prime classi.

Art. 187. Il trapasso di un porto dalla classe cui è ascritto ad un'altra, quando per le mutate condizioni del porto stesso ne sia riconosciuta la convenienza, sarà fatto per legge.

Capo II. — *Spese per i porti.*

Art. 188. Le spese di qualunque natura occorrenti ai porti di prima classe sono sopportate dallo Stato in ragione dell'80 per cento, ed il 20 per cento è a carico dei comuni, circondari e provincie interessate.

Art. 189. Per i porti e le spiaggie della seconda classe, le spese riguardanti la sicurezza dell'approdo e dell'ancoraggio sono a carico esclusivo dello Stato.

Occorrendovi lavori interessanti il commercio, la competenza delle spese si regolerà come per i porti, cui potrà quello scalo essere assimilato.

A stabilire tale assimilazione si provvederà secondo gli articoli 185, 186 e 187.

Art. 190. Le spese per i porti di terza classe saranno sopportate, metà dallo Stato, e metà dai comuni, dai circondari e dalle provincie interessate.

Art. 191. La spesa a carico di comuni, di circondari e di provincie, per i porti di prima e terza classe, sarà fra loro ripartita come segue:

Una metà a carico del comune in cui è situato il porto e dei comuni contigui al porto medesimo;

Un quarto a carico dei comuni del circondario;

L'altro quarto a carico della provincia in cui il porto è situato, col concorso delle provincie contigue che abbiano un interesse immediato alla creazione, conservazione o miglioramento del porto.

Le quote a carico di più comuni o provincie si ripartiranno in base al principale dei tributi diretti.

Art. 192. I comuni e le provincie chiamate a concorrere sono in facoltà, ove ciò avvenga di pieno accordo fra di loro, di variare la proporzione di quota segnata nel precedente articolo.

La designazione dei comuni e delle provincie tenute a concorrere e delle quote rispettive, si farà colle norme dalla legge stabilite pei consorzi stradali.

Art. 193. Le opere e le spese da farsi nei porti di prima classe sono determinate ed eseguite dal Governo senza intervento alcuno degli altri contribuenti nella parte tecnica ed amministrativa.

Art. 194. Per intraprendere nuove opere straordinarie ai porti di terza classe occorre il previo assenso dei Consigli provinciali e comunali i quali complessivamente rappresentino almeno i due terzi del contributo nella spesa necessaria.

Mancando tale assenso, le spese non potranno essere fatte obbligatorie se non da una legge speciale.

L'attuazione poi ha luogo tanto per dette opere nuove, quanto per quelle di manutenzione a cura esclusiva del Governo, come è detto all'articolo precedente.

Art. 195. Annualmente è data comunicazione agl' interessati della liquidazione delle spese, ed essi debbono, sulle basi di tale liquidazione, versare nelle casse delle regie finanze la quota rispettiva, salvi gli effetti del conto finale quando si tratti di nuove opere.

Art. 196. Tra le spese nelle quali debbono contribuire i comuni, i circondari e le provincie, s'intendono incluse quelle per le paghe del personale di servizio, come capitani di bastimenti, macchinisti, fuochisti, padroni di caracche, marinai, fanalisti, custodi, ecc.

Art. 197. Sono a carico esclusivo dei comuni quelle opere o spese che, sebbene attinenti ai porti, hanno per iscopo il comodo o l'abbellimento dell'abitato.

Art. 198. I lavori dei porti di quarta classe sono a carico dei singoli comuni, o delle associazioni dei comuni che ne risentono benefizio, costituiti in consorzio a forma delle associazioni per le strade.

In caso di spesa eccedente la forza del comune o dei comuni associati, potrà essere invocato un sussidio dalla provincia e dallo Stato. Il sussidio dello Stato però non potrà mai eccedere il terzo

della spesa totale che le parti interessate dimostreranno necessaria per l'opera a prò della quale è domandato.

Accordandosi un qualche sussidio dallo Stato, il Ministero dei lavori pubblici eserciterà l'alta sorveglianza sull'esecuzione delle opere.

Art. **199**. I progetti d'arte per lavori ai porti di quarta classe dovranno essere previamente approvati dal prefetto della provincia, il quale assumerà in proposito l'avviso del competente ufficio del Genio civile.

Ove tale parere sia contrario al progetto, e gli interessati non vi si acquetino, la decisione spetterà al Ministero dei lavori pubblici.

Art. **200**. Per i comuni ove esiste un porto di quarta classe e per i comuni che ne risentono benefizio, sono obbligatorie le spese per la conservazione di quello in buono stato di servizio.

Capo III. — *Spese per i fari, fanali e per i segnalamenti.*

Art. **201**. Le spese occorrenti per la erezione, illuminazione e manutenzione dei fari e fanali stabiliti presso i porti di prima, terza e quarta classe, per farne conoscere la posizione e l'entrata, sono a carico dello Stato, delle provincie, circondari e comuni, come le altre spese del relativo porto e nella medesima proporzione.

Nello stesso modo si sostengono le spese per i fanali sulle calate interne dei porti, ogni volta che non siano a carico dei comuni.

Art. **202**. Staranno interamente a carico dello Stato quelle di tali spese, che sono esclusivamente necessarie a far riconoscere la posizione e l'entrata dei porti di seconda classe; lo saranno ugualmente quelle per i fari di scoperta o di largo, e per il segnalamento di secche o punti pericolosi lungo le coste od in alto mare.

Capo IV. — *Polizia dei porti e spiaggie.*

Art. **203**. Alla polizia dei porti e spiaggie provvede il Codice della marina mercantile, ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda la parte tecnica nei porti non esclusivamente militari.

Art **204**. Un regolamento sancito per decreto reale determine-

rà le attribuzioni proprie degl'ingegneri del Genio civile e quelle dei capitani dei porti e consoli di marina, per ciò che concerne la sorveglianza e conservazione delle opere dei porti, e fisserà le reciproche loro relazioni.

Capo V. — *Disposizioni transitorie relative alle opere marittime.*

Art. **205**. Col principio dell'anno 1866 le spese relative ai porti, spiaggie e fari saranno regolate secondo questa legge.

Lo Stato avrà diritto di rimborso per tutta quella somma che anticipasse per conto delle provincie o dei comuni.

Nulla è innovato rispetto alla competenza delle spese per tutte le opere marittime approvate per leggi speciali fino alla concorrenza delle somme assegnate nelle stesse leggi.

Per tutte le maggiori spese occorrenti per l'ultimazione dei lavori si eseguiranno le norme stabilite dalla presente legge.

TITOLO V.

DELLE STRADE FERRATE.

Capo I. — *Disposizioni preliminari.*

Art. **206**. Le strade ferrate sono pubbliche o private.

Sono pubbliche quelle destinate al servizio pubblico pel trasporto di persone, merci o cose qualunque.

Sono private quelle che un privato od una società costruisce esclusivamente per l'esercizio permanente o temporario di un commercio, di una industria, o di un uso qualunque suo proprio.

Art. **207**. Le ferrovie private si dividono in due categorie:

La prima comprende quelle che corrono esclusivamente su terreni appartenenti a chi le costruisce, senza intersecare od in alcun modo interessare alcuna proprietà pubblica o privata.

La seconda comprende quelle che toccano in qualsivoglia modo le proprietà altrui, le pubbliche vie di comunicazione, corsi d'acqua pubblici, abitati, ed ogni altro sito od opera pubblica.

La ingerenza del Ministero dei lavori pubblici, per la costruzione e l'esercizio delle strade della prima categoria, è limitata a quanto concerne la igiene e la sicurezza pubblica; per quelle di seconda categoria si estenderà inoltre alla preventiva approvazione dei piani esecutivi.

Art. 208. Le proprietà private che dovranno intersecarsi colle ferrovie private della seconda categoria saranno soggette alla servitù del passaggio coattivo, e coloro che costruiscono le dette strade ferrate dovranno adempiere gli obblighi tutti dalla legge imposti per l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto.

Art. 209. La costruzione e l'esercizio di una ferrovia pubblica non possono altrimenti venire concessi che per legge.

Capo II. — *Norme della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie.*

Art. 210. Le ferrovie pubbliche e le private della seconda categoria sono esercitate con forze animali o fisiche secondo il previsto nella rispettiva concessione.

È vietato di variare la specie di motore prevista, senza l'autorizzazione del Ministero.

Art. 211. Le ferrovie pubbliche e le private della seconda categoria saranno separate dalle proprietà laterali con siepi vive, muri, od altra specie di chiusura stabile e permanente. Potrà solo farsi una eccezione per le ferrovie, o loro tratti, l'esercizio dei quali fosse esclusivamente fatto con forze animali.

Salva questa medesima eccezione, la separazione di una ferrovia pubblica da una strada ordinaria, che le corra in contatto, sarà fatta con un muro od altra parete stabile equivalente, dell'altezza e delle forme da determinarsi negli atti di concessione.

Art. 212. Le congiunzioni e le intersecazioni delle ferrovie private colle pubbliche, e la loro immissione nelle strade pubbliche ordinarie, nelle piazze, negli abitati od altri siti pubblici, sarà fatta con tali disposizioni da non nuocere alla libertà, sicurezza e regolarità dei servizi ed usi pubblici relativi.

I veicoli delle strade ferrate private non potranno nè avere ingresso, nè circolare sulle ferrovie pubbliche, e quelli delle ferrovie pubbliche non potranno avere ingresso, nè circolare sulle private, se le modalità di costruzione di esse strade e veicoli non lo consentano sotto il rispetto della sicurezza pubblica.

Art. 213. Le ferrovie così private come pubbliche non esercite esclusivamente con forze animali, se intersecheranno a raso strade ordinarie pubbliche o private, dovranno essere costantemente munite ai punti d'intersecazione, da ambo i lati, di can-

celli, od altro modo di chiusura, col quale si possa impedire il passaggio contemporaneo delle macchine e veicoli della strada ferrata e delle persone, bestie e veicoli della strada ordinaria.

Queste chiusure avranno in attiguità case cantoniere, o casotti di guardia, e i meccanismi necessari pel conveniente loro esercizio e custodia, ed il suolo della ferrovia sarà costituito nelle condizioni di forma e di stabilità convenienti perchè il passaggio ordinario possa effettuarvisi con tutta facilità.

Art. **214**. Il numero delle traversate a raso sarà ridotto al minimo possibile, col portare, ove sia compatibile coll' interesse pubblico, più strade ordinarie ad attraversare la ferrata nel medesimo punto, e collo stabilimento degli opportuni cavalcavia e sottovia, ovunque le condizioni della località il rendano agevole.

Art. **215**. Le salite e le chine degli accessi tanto alle traversate a raso, quanto ai cavalcavia e sottovia, saranno regolate nella forma, nella disposizione planimetrica ed altimetrica, nella costituzione del suolo, ed in ogni altro accessorio riflettente alla permanente facilità e sicurezza del transito, in relazione all' importanza ed allo stato delle comunicazioni a cui deggiono servire.

Art. **216**. Allo attraversamento dei corsi di acqua ed alla difesa dai danni che essi possono arrecare alle vie ferrate sarà provveduto con opere che abbiano le condizioni di maggiore stabilità, richiesta dalla importanza di dette vie e dall' azione dei veicoli che le percorrono.

I ponti bisognevoli pel loro genere di costruzione di periodiche parziali rinnovazioni saranno combinati in modo che le medesime possano eseguirsi senza sospendere l'esercizio ordinario delle ferrovie pubbliche.

Art. **217**. Lungo le ferrovie, per provvedere alla vigilanza ed alle cure di buona manutenzione e di sicuro esercizio, debbono erigersi casette per guardiani e cantonieri, proporzionate per numero e per ampiezza alla importanza del movimento di ciascuna linea, alle particolari sue condizioni ed alle circostanze locali.

Art. **218**. Una ferrovia pubblica deve essere provveduta dei mezzi necessari per assicurare la continuità del regolare e sicuro esercizio, e per eseguire le ordinarie riparazioni dei veicoli, macchine, attrezzi e meccanismi.

Art. **219**. Le ferrovie pubbliche fanno il servizio del paese che traversano col mezzo degli scali o stazioni, il numero ed ubicazione dei quali verrà determinato negli atti di concessione, avuti i debiti riguardi al servizio del pubblico.

L'ampiezza di dette stazioni, la natura, la grandezza e la disposizione dei loro fabbricati, opere e meccanismi diversi sono regolati dalla quantità, dalla natura e dalla importanza dei servizi che vi si debbono eseguire.

Art. **220**. Le pendenze ed i raggi delle curve delle ferrovie, così pubbliche come private, di seconda categoria, devono essere contenuti nei limiti che si richiedono per il sicuro e regolare esercizio della strada, coi motori che sarà proposto di applicare alla trazione dei convogli.

Art. **221**. La larghezza libera delle ferrovie, così pubbliche come private, di seconda categoria, tra i cigli dei rilevati su cui si troveranno costituite, tra i margini dei fossi laterali di scolo, laddove saranno incassate sotto il terreno naturale, od a livello di questo, e tra i parapetti dei punti e dei muri di sostegno, non sarà mai minore di quanto è necessario non solo pel libero passaggio dei veicoli, ma anche per la sicurezza del servizio di guardia e di manutenzione. L'intervallo fra i due binari nelle ferrovie a doppio binario dovrà sempre essere sufficiente pel libero scansamento dei convogli al loro incontro.

Art. **222**. Nei cavalcavia l'altezza della luce sarà regolata dall' altezza massima delle macchine e veicoli che debbono passarvi sotto; e tanto la larghezza della loro via, quanto le dimensioni della luce dei sottovia, saranno in giusta relazione colla importanza delle strade ordinarie a cui debbono servire, e colla natura di queste, secondo che saranno carreggiabili o soltanto praticabili a pedoni.

Nei sotterranei, l'altezza del vano dovrà di alcuni decimetri eccedere quella conveniente ai cavalcavia, ed opportunamente aumentarsi, se saranno di lunghezza considerevole.

Art. **223**. Le scarpe degli sterri, e quelle dei rilevati, verranno regolate colla inclinazione conveniente alla natura del terreno, in modo da premunire la via contro ogni scoscendimento che la ingombri, o che privi l'armamento di stabile sostegno.

I tratti di ferrovia incassati od a livello, o poco più elevati delle campagne laterali, saranno fiancheggiati da fossi atti a procurare un perfetto scolo delle acque.

Art. **224**. Il sistema di armamento che s'intenda adottare per una ferrovia pubblica dovrà presentare la necessaria stabilità e resistenza, ed esser tale che i veicoli e macchine destinati a circolare nella detta ferrovia possano anche circolare nelle altre che da quella si diramano o a quella si congiungono.

Art. **225**. Le vie ferrate pubbliche sono opere di utilità pubblica, e quindi sono a loro applicabili tutte le disposizioni delle leggi sulla espropriazione per causa di pubblica utilità.

In cosiffatta applicazione s'intenderanno far parte delle ferrovie i fossi laterali, i terreni da occuparsi colle siepi, muri od altre chiusure stabili qualunque, comprese le lore distanze legali, dai fondi vicini, i terreni pure da occuparsi pei trasporti dei corsi d'acqua, o di pubbliche o private comunicazioni, e per stabilimento di vie d'accesso; e finalmente i terreni necessari per la erezione delle stazioni, e per qualsivoglia altra fabbrica od opera stabile, destinata all'esercizio od alla conservazione delle dette ferrovie.

Art. **226**. Per la trasmissione dei dispacci e segnali necessari alla sicurezza e regolarità dell'esercizio dovranno su qualsivoglia ferrovia pubblica stabilirsi gli occorrenti uffizi ed apparati telegrafici.

Capo III. — *Diritti ed obbligazioni di chi costruisce od esercita le ferrovie, verso le proprietà ed opere pubbliche o private.*

Art. **227**. Chi costruisce una ferrovia pubblica ha il diritto non solo di occupare permanentemente le proprietà private e pubbliche, necessarie per lo stabilimento della ferrovia medesima, con tutte le sue dipendenze ed accessori, dichiarati all'art. 225, ma anche, mercè i giusti risarcimenti, quello della occupazione temporanea dei luoghi occorrenti, durante la esecuzione dei lavori di costruzione o di riparazione, per estrarne i materiali necessari a detti lavori, per farvi dei depositi di materiali od oggetti qualunque, per istabilirvi dei magazzini ed officine, per praticarvi dei passaggi provvisionali, così ad uso proprio, come ad uso del pubblico e dei privati, a cui i lavori medesimi avessero interrotte, o rese impratticabili, le comunicazioni esistenti, e per aprirvi dei canali di diversione delle acque private o pubbliche, che coll'eseguimento delle opere recassero difficoltà od impedimento.

Art. **228**. Non sarà dovuto alcun compenso o risarcimento per le occupazioni permanenti, provvisionali o temporanee, degli al-

vei delle acque pubbliche, delle spiagge lacuali o marittime, ne
di qualunque altro terreno improduttivo, appartenente allo Sta-
to, salve però le reintegrazioni che potessero nei casi speciali es-
sere necessarie per restituire a tali proprietà l'attitudine alla pro-
pria naturale destinazione, e salva la conservazione od il conve-
niente trasferimento delle servitù che potrebbero trovarvisi sta-
bilite con legittimo titolo.

Art. **229**. Chi costruisce una strada ferrata pubblica ha obbli-
go di ristabilire in convenienti condizioni di comodità e sicurez-
za, a proprie spese, tutte le comunicazioni pubbliche e private,
che dalle opere della sua impresa rimanessero interrotte.

Pari obbligo egli ha relativamente allo scolo ed al libero corso
delle acque, i condotti delle quali o naturali, od artefatti, rima-
nessero od interrotti od alterati dalle opere anzidette. E per tut-
to quanto non dipendesse da innovazioni, dopo la esecuzione di
tali opere praticate dal fatto di altri, egli è tenuto a guarentire
in ogni tempo la libertà, l'innocuità e la regolarità del corso ri-
stabilito.

Al ristabilimento delle comunicazioni e dei corsi di acque di
privata pertinenza gl'interessati potranno rinunziare, ma ciò do-
vrà risultare da formale dichiarazione.

Per le comunicazioni private, gravate di servitù pubblica, chi
costruisce la strada ferrata ha unicamente l'obbligo di acquista-
re, a favore degli utenti, la servitù attiva di passaggio sul ter-
reno necessario pel loro ristabilimento. Non potrà quindi costrin-
gere il proprietario a cederne la proprietà, quando egli non vi
consenta.

A malgrado di qualsivoglia rinunzia degli interessati, non si
potrà omettere di provvedere al corso delle acque, i condotti del-
le quali siano intersecati dalla via ferrata, quando dal loro rista-
gno fosse per soffrirne nocumento la pubblica igiene, o per re-
starne compromessa l'immunità delle proprietà e dei diritti dei
terzi.

Art. **230**. Le opere di arte costrutte nel corpo della ferrovia
pubblica, per la conservazione e ristabilimento dei corsi di ac-
qua, e delle comunicazioni, tanto di pubblica che di privata per-
tinenza, dovranno essere mantenute da chi ha l'onere della ma-
nutenzione di essa ferrovia.

Quanto a quelle costrutte fuori del corpo della ferrovia, ed in-
dipendenti dalla sussistenza e dalla buona conservazione di que-
sta, potrà chi ha l'onere anzidetto, mediante speciale convenzio-
ne colle pubbliche amministrazioni o coi privati interessati, eso-
nerarsi dall'obbligo di loro manutenzione.

Nel caso che le dette opere esteriori vengano costrutte in sostituzione di altre preesistenti, chi costruisce la strada ferrata avrà a suo carico le spese di loro costruzione, ma dopo il collaudo e la consegna a chi di ragione avrà diritto alla totale esenzione dall'obbligo della manutenzione, a meno che questa non riuscisse più gravosa di prima, nel qual caso egli sarà tenuto ad un giusto compenso.

Art. **231**. Quando per nuova costruzione o per trasporto ordinato od autorizzato dal Governo una strada ordinaria nazionale, provinciale o comunale, un canale o un condotto d'acqua dovessero attraversare una ferrovia pubblica che prima non intersecavano, od attraversarla in punto diverso da quello in cui la intersecavano precedentemente, chi ha costrutto od esercita la strada ferrata non potrà opporvisi, purchè lo attraversamento non nuoccia alla regolarità e sicurezza dell'esercizio.

Se l'attraversamento fosse cagione di maggiori spese per l'esercizio, manutenzione e custodia della ferrovia, chi l'ha costrutta o la esercita avrà diritto a giusto compenso.

Egli avrà in ogni caso il diritto di costrurre, mantenere e custodire l'attraversamento a propria cura e spese mediante il dovuto rimborso.

Art. **232**. Le opere che servono all'attraversamento dei corsi d'acqua, o a difendere le ferrovie pubbliche e le private della seconda categoria, dovranno essere innocue al buon regime dei corsi medesimi, alle proprietà laterali, alle derivazioni, alla navigazione ed alle fluitazioni.

Capo IV. — *Servitù legali delle ferrovie pubbliche e delle proprietà coerenti.*

Art. **233**. Le disposizioni della presente legge, concernenti la conservazione del suolo delle strade ordinarie nazionali, provinciali e comunali, e delle loro dipendenze, sono applicabili alle strade ferrate pubbliche e loro dipendenze ed accessori.

Art. **234**. Le proprietà laterali alle strade ferrate pubbliche sono soggette a tutte le servitù e pesi imposti dalla presente legge alle proprietà coerenti alle strade ordinarie nazionali, provinciali e comunali, colle modificazioni risultanti dagli articoli seguenti.

Art. **235**. È proibito a chiunque costrurre muri, case, capanne, tettoie od altro qualsivoglia edifizio, e di allevare piante a di-

stanza minore di metri sei dalla linea della più vicina ruotaia di una strada ferrata, la quale misura dovrà, occorrendo, aumentarsi in guisa che le anzidette costruzioni non riescano mai a minore distanza di metri due dal ciglio degli sterri, o dal piede dei rilevati.

Tali distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muricciuoli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1.50.

Chi costruisce od esercita la strada ferrata è in diritto di richiedere che siano accresciute le dette distanze a misura conveniente per rendere libera la visuale alla portata necessaria per la sicurezza della locomozione al lato convesso dei tratti curvilinei.

Art. **236**. Laddove le strade ferrate sono in rilevato non minore di tre metri, i proprietari dei beni laterali non potranno praticare alcuno scavamento a distanza minore di tre metri dal piede del rilevato medesimo.

Art. **237**. È proibito a chiunque di costrurre a distanza minore di venti metri dalla più vicina ruotaia di una strada ferrata, la quale si eserciti con macchine a fuoco, delle case o capanne in legno od in paglia, o con copertura di legno o di paglia, o di fare cumuli di qualsivoglia materia combustibile.

Tale divieto non deve però intendersi esteso ai depositi temporanei dei prodotti del suolo che si fanno al tempo del raccolto.

Art. **238**. I depositi di pietre o di qualunque altro materiale incombustibile nei terreni laterali ad una ferrovia, quando si elevino al di sopra del livello delle ruotaie, dovranno essere tenuti alla distanza prescritta all'art. 235.

Art. **239**. Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie e le particolari circostanze locali lo consentano, con decreto ministeriale, sentito il parere del Consiglio dei lavori pubblici, potranno essere autorizzate delle riduzioni alle distanze prescritte agli articoli precedenti.

In tali casi però, se si tratta di ferrovie non esercitate dallo Stato, dovranno sempre intendersi le osservazioni dei concessionari dell'esercizio.

Art. **240**. Se all'epoca dello stabilimento di una strada ferrata esisteranno nelle proprietà laterali, a distanze minori di quelle prescritte dagli articoli precedenti, degli edifizi, capanne, piantamenti, siepi, steccati, muricciuoli di cinta, cumuli di materie qualunque o scavamenti, i proprietari potranno venire obbligati

ad abbatterli o toglierli, od a colmarli, quando ciò sia riconosciuto necessario per la sicurezza pubblica e per la conservazione e regolarità dell'esercizio delle strade.

In siffatto caso, ove non risulti che la esistenza degli anzidetti oggetti abbia cominciato dopo che la linea della ferrovia era stata fatta conoscere al pubblico o con piani esecutivi definitivamente approvati, o con visibili tracciamenti definitivi sul terreno, sarà dovuta ai proprietari una competente indennità da determinarsi nel modo prescritto dalla legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

I fabbricati e gli scavamenti pei quali non risulti necessario l'abbattimento od il riempimento, potranno essere mantenuti nello stato in cui si trovano, e potranno farvisi quelle innovazioni soltanto che non tolgano loro la riconosciuta innocuità.

Art. 241. Per la esecuzione delle disposizioni dell'articolo precedente chi costruisce la ferrovia dovrà, entro il termine non maggiore di un mese dalla data della pubblicazione dei piani definitivi, procedere a regolari descrizioni degli oggetti in esso articolo contemplati.

Capo V. — *Delle concessioni delle ferrovie all' industria privata.*

Art. 242. Chiunque vorrà ottenere il permesso di fare sul terreno gli studi di un progetto di ferrovia pubblica dovrà rivolgersi al Ministero dei lavori pubblici con apposita domanda, che sarà accompagnata da un piano od abbozzo di massima della linea sulla quale intende di fare i detti studi, ed indicherà il tempo entro il quale egli si propone di cominciarli e compierli.

Art. 243. Il permesso di cui all'articolo precedente non conferisce al postulante nè un diritto di prelazione, nè alcuna altra ragione esclusiva per il conseguimento della concessione, ma solo la facoltà di eseguire nelle proprietà private e pubbliche, osservando il disposto della legge, gli studi e le operazioni geodetiche, necessarie alla compilazione del progetto. Il permesso potrà venire accordato contemporaneamente per la medesima linea a più postulanti, e s' intenderà estinto alla scadenza del tempo per cui fu concesso.

Art. 244. Le domande di concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia pubblica dovranno essere accompagnate da una dimostrazione della sua pubblica utilità, dalla indicazione del modo col quale s'intenda provvedere alle occorrenti spe-

se, dal calcolo presuntivo dell' importare di sua costruzione e primo stabilimento, e finalmente da quei piani, profili e disegni che sono necessari per potere pronunziare giudizio sulla regolarità tecnica del progetto, e sul grado di esattezza del calcolo suddetto.

Il Ministero, secondo le circostanze, potrà anche richiedere dai postulanti la presentazione del calcolo presuntivo del costo dell' esercizio della ferrovia e quello del suo prodotto lordo, colla esibizione degli elementi statistici su cui questo sarà fondato.

Art. **245**. Le domande suddette sono subordinate al preventivo esame e parere del Consiglio dei lavori pubblici per la parte tecnica, e del Consiglio di Stato per la parte giuridica ed amministrativa.

Art. **246**. L'atto di concessione sarà basato sopra un capitolato o preventivamente approvato per legge, o stipulato dal Ministero per promuovere la sanzione legislativa della concessione.

Art. **247**. Alla stipulazione dell'atto di concessione, il concessionario dovrà dare una primordiale cauzione per assicurare che entro il termine da fissarsi nell'atto medesimo egli farà il deposito definitivo che gli verrà nell'atto stesso prescritto a guarentigia dell'adempimento dell'assunta impresa.

Tale deposito definitivo sarà restituito a rate di mano in mano che procederanno i lavori di costruzione, salvo un' ultima rata che verrà ritenuta fin dopo la collaudazione finale dell'opera.

Art. **248**. Le concessioni delle ferrovie pubbliche si fanno per un tempo determinato dagli atti delle medesime, alla scadenza del quale, o pel fatto solo di essa scadenza, lo Stato sottentrerà ai concessionari nell' esercizio di tutti gli utili e prodotti degli stabili od opere costituenti le ferrovie concesse e le loro dipendenze.

Dovranno all'anzidetta scadenza i concessionari consegnare al Governo in buono stato la strada ferrata, le opere componenti la medesima e le sue dipendenze, quali sono l'armamento della via, le stazioni con le fabbriche tutte che vi sono comprese, le rimesse, i magazzini, le officine, le tettoie ed i rilevati di caricamento e scarimento, le case e casotti di guardia, gli uffizi delle esazioni, le macchine fisse ed in generale qualunque altro immobile che non abbia per destinazione distinta e speciale il servizio dei trasporti.

Se durante quel numero di anni anteriori alla scadenza delle concessioni che sarà stabilito negli atti delle medesime, i concessionari non si porranno in grado di ridurre la loro ferrovia nella buona condizione nella quale debbe essere consegnata al Governo, questo sarà in diritto di sequestrarne i prodotti e di valersene per far eseguire d'ufficio i lavori che rimanessero imperfetti.

Art. **249**. Alla scadenza delle concessioni i concessionari conserveranno però, oltre le azioni reali, la proprietà degli oggetti mobili, come macchine di locomozione, carrozze e carri per trasporti, mobilie delle stazioni e fabbricati annessi, attrezzi ed utensili, materiali, combustibili e provviste di ogni genere.

Gli atti di concessione stabiliranno in ogni caso particolare, se, mediante pagamento del giusto valore, i concessionari siano in diritto di esigere che lo Stato ne faccia acquisto, o questo in diritto di pretendere dai concessionari la cessione, ed i modi ed i limiti dell'esercizio di tali diritti.

Art. **250**. Se alla scadenza del termine accordato dagli atti di concessione per l'incominciamento dei lavori di costruzione delle ferrovie pubbliche, e dopo una formale ingiunzione fatta intimare dal Ministero dei lavori pubblici almeno un mese prima ai concessionari, questi non si fossero messi in grado di cominciare e continuare i detti lavori, perderranno la metà della somma di cui avessero fatto materiale deposito o per cui avessero prestato cauzione a termini dell'art. 247, la quale metà sarà devoluta al Governo, a meno che non facessero legalmente constare d'impedimenti provenuti da forza maggiore ed indipendenti dal fatto proprio.

Se il detto deposito definitivo non fosse stato fatto, o la cauzione prestata nel termine di tempo prescritto, i concessionari perderanno l'importare della intera cauzione primordiale prestata alla stipulazione dell'atto di concessione.

Art. **251**. Se, alla scadenza del termine fissato dagli atti medesimi pel compimento ed apertura al permanente e regolare esercizio delle linee concesse, i concessionari non avranno dato piena esecuzione alle contratte obbligazioni, senza aver fatto legalmente constare d'impedimenti di forza maggiore del tutto indipendenti dal fatto proprio, incorreranno di pien diritto e senza che occorra alcuna costituzione in mora nella decadenza della concessione e nella perdita della intiera cauzione definitiva. (Vedi articolo 253).

Art. **252**. Nel detto caso il Governo provvederà alla continua-

zione ed ultimazione delle opere tutte rimaste imperfette, ed all'esecuzione di tutte le altre obbligazioni contratte dai concessionari, col mezzo di un'asta pubblica da aprirsi sulle basi dei capitolati annessi agli atti di concessione, e per riguardo alle opere o parti di opere già eseguite, ai materiali utili provvisti, ai terreni acquistati, ed ai tronchi di strada che si trovassero già posti in esercizio, sul prezzo di stima che verrà determinato da arbitri inappellabili, due dei quali da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo, in caso di disaccordo, dal tribunale di commercio.

Art. **253**. Le concessioni saranno deliberate a chi, oltre ad assumersi tutte le obbligazioni dei concessionari decaduti, i quali in ogni caso non potranno mai essere deliberatari, ed al prestare tutte le necessarie guarentigie d'idoneità e risponsabilità, avrà offerto un maggiore aumento sul detto prezzo di stima.

Il prezzo del deliberamento sarà, nel termine che verrà stabilito dagli atti d'incanto, corrisposto dai nuovi concessionari ai concessionari decaduti, prelevatone però prima ciò che sarà dovuto allo Stato in rimborso di quella parte della cauzione definitiva che fosse già stata restituita.

Art. **254**. Se il primo incanto andasse deserto, si dovrà, dentro termine non minore di due mesi, procedere ad un secondo, il quale potrà essere aperto con ribasso non maggiore di un quarto sul primitivo prezzo di stima delle opere eseguite, dei terreni acquistati e dei materiali provvisti.

Quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, i concessionari saranno definitivamente decaduti da tutti i diritti della concessione; le porzioni di strada già eseguite che si trovassero in esercizio cadranno immediatamente in proprietà assoluta dello Stato, il quale sarà libero di conservarle o di abbandonarle, come altresì di continuare o no i lavori ineseguiti; nè in qualsivoglia caso avrà altra obbligazione che quella di corrispondere ai concessionari un correspettivo eguale al prezzo delle opere eseguite e delle provviste fatte, stimate indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento od esercizio della strada ferrata, a giudizio degli arbitri inappellabili sovra mentovati.

Art. **255**. Se, compiuta ed aperta al pubblico una strada ferrata concessa all'industria privata, l'esercizio di essa venga ad interrompersi su tutta o su una parte della linea, senza che il concessionario vi provveda immediatamente, o se l'esercizio medesimo venga eseguito con gravi e ripetute irregolarità, l'amministrazione superiore prenderà, a spese e rischio di esso conces-

sionario, le misure necessarie per assicurare provvisionalmente il ristabilimento, la regolarità e la sicurezza del servizio pubblico, e prefiggerà un termine perentorio dentro il quale debba il detto concessionario eseguire tutto il necessario pel ristabilimento del servizio definitivo.

Scaduto questo termine, il concessionario che non abbia soddisfatto alle intimategli ingiunzioni, senza che possa far constare d'impedimenti provenienti da forza maggiore ed indipendenti dal fatto proprio, decadrà dalla concessione, e sarà provveduto nel modo prescritto ai quattro articoli precedenti.

Il rimborso delle spese che il Governo avrà anticipato per effetto del presente articolo sarà riscosso colle forme e coi privilegi delle imposte prediali.

Art. **256**. Le proroghe all' incominciamento dei lavori di costruzione delle ferrovie, alla loro ultimazione ed al ristabilimento dell'interroto esercizio, a cui potranno avere diritto i concessionari nei casi legalmente accertati di forza maggiore e dal fatto loro indipendenti, saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici con prefiggimento di termini, l'osservanza dei quali sarà pei concessionari obbligatoria come di quelli prefissi dagli atti di concessione.

In ogni circostanza in cui fossero per invocare il caso di forza maggiore onde evitare le comminate penalità, saranno i concessionari in obbligo di notificare al Ministero dei lavori pubblici gli avvenimenti o le cause qualunque che avessero impedito l'adempimento delle stipulate condizioni, e ciò dentro il termine più breve possibile e tale da permettere quelle verificazioni che possono venire giudicate necessarie per provarne la realtà e valutare la portata delle loro conseguenze. In difetto i concessionari saranno considerati come decaduti di pien diritto da ogni azione per siffatto riguardo.

Art. **257**. Quando nulla sia espressamente stabilito in contrario negli atti di concessione, potrà il Ministero dei lavori pubblici, per ragione d' interesse pubblico, permettere ad un concessionario, sotto quelle condizioni che troverà conveniente di prescrivere, di aprire anteriormente all' intiera linea l' esercizio di parziali tronchi, come potrà permettere l' apertura di essi tronchi o dell'intiera linea all'esercizio libero per ogni genere di trasporti, o limitato a qualche solo genere particolare, quando i lavori di costruzione non siano peranco pienamente ultimati, ma portati a segno da potersi esso esercizio effettuare con piena sicurezza.

Art. 258. Compiuta perfettamente tutta la linea o linee comprese in una concessione, il Ministero dei lavori pubblici farà procedere alla loro generale collaudazione col mezzo di una Commissione o di un uffiziale da lui delegato, in contraddittorio del concessionario o suoi legittimi rappresentanti, e con intervento del commissario del Governo che ne avrà sopravvegliato la costruzione.

La collaudazione si riferirà a tutte le opere costituenti il corpo della ferrovia o ferrovie, all' armamento di queste, alle case di guardia, alle stazioni, loro fabbricati e accessori ed al materiale fisso.

Essa avrà per oggetto di riconoscere se nella costruzione si siano osservate le disposizioni della presente legge e del capitolato annesso all'atto di concessione, massimamente per tutto quanto concerne alla guarentigia della sicurezza pubblica ed alla regolarità, perfezione e permanenza del servizio.

Se dai delegati per la collaudazione si riscontreranno mancanze nelle opere eseguite, oppure inosservanze delle anzidette disposizioni, sarà tosto ingiunto al concessionario di porvi riparo; ed ove egli non si prestasse compiutamente, potrà l'amministrazione superiore supplirvi d'uffizio, prevalendosi all'uopo di quella parte della cauzione che ancora detenesse, e in caso d'insufficienza compensandosi sui primi prodotti dell' esercizio della ferrovia.

Art. 259. Dopo il totale compimento dei lavori di costruzione di una ferrovia pubblica e la loro collaudazione definitiva, il concessionario dovrà far eseguire a sue spese una delimitazione del suolo di proprietà della ferrovia medesima, e la formazione, in contraddittorio dei commissari del Governo, ed in quella scala che sarà prescritta, di un piano catastale della ferrovia e delle sue dipendenze, oltre ad un quadro definitivo delle stazioni e fabbricati attinenti, e di tutte le altre opere di arte che saranno state costrutte in virtù della sua concessione.

Un originale del processo verbale di delimitazione, del piano catastale e del quadro descrittivo sovra indicato sarà rimesso al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 260. I concessionari dovranno mantenere le loro strade ferrate colle rispettive dipendenze costantemente in buono stato in modo tale che la circolazione possa sempre esservi effettuata con facilità e sicurezza. In difetto vi sarà provveduto d'uffizio, previa regolare ingiunzione, a maggiori spese dei concessionari medesimi.

Le anticipazioni di spese che in siffatto caso occorresse di fa-

re saranno rimborsate sopra note da rendersi esecutorie dai prefetti delle provincie attraversate dalle ferrovie.

Art. **261**. Se una concessione sarà stata accordata sulla presentazione di piani, profili e disegni di semplice massima, il concessionario prima dell'esecuzione dovrà presentare all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici i necessari piani e profili circostanziati, coi disegni speciali esecutivi delle principali opere d'arte, quali sono i ponti e sifoni di mole od apertura più considerevole, i cavalcavia e sottovia ed i fabbricati delle stazioni, ed oltre a ciò i moduli delle traversate a raso, delle case cantoniere dei minori ponticelli, acquedotti o sifoni, dei materiali di armamento, e, quando venissero richiesti, anche quelli degli oggetti di materiale fisso e di materiale mobile per l'esercizio.

Al Ministero dei lavori pubblici verrà sempre rimessa per proprio uso dal concessionario, una copia autentica di tutti i piani profili ed altri disegni approvati.

Art. **262**. Nell'esame dei progetti definitivi e dei piani esecutivi delle principali opere d'arte sarà in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di farvi introdurre quelle modificazioni, che, sentito il concessionario nelle sue osservazioni, giudicasse necessarie nell'interesse del servizio pubblico. Il concessionario non potrà scostarsi, senza speciale autorizzazione, dai piani esecutivi definitivamente approvati, sotto pena del rifacimento delle opere.

Sarà però tanto al Ministero facoltativo di ordinare, quanto al concessionario di proporre, anche durante l'eseguimento dei lavori, quelle modificazioni dei progetti approvati che fossero per giudicarsi necessarie od utili, ma il concessionario non potrà venire obbligato ad eseguire una modificazione che fosse per cagionargli notabili maggiori spese di costruzione o di esercizio, quando avesse per solo scopo una maggiore tecnica regolarità delle opere senza comprovata necessità.

Art. **263**. I concessionari non potranno intraprendere i lavori approvati per la costruzione di cavalcavia o di sottovia, pel trasporto di strade pubbliche o gravate di servitù pubblica, per la costruzione di ponti od altre opere qualunque sui fiumi e sui canali navigabili od atti alle fluttuazioni, se prima il prefetto della provincia, inteso il parere dell'ingegnere capo, non acconsenta all'eseguimento delle indicate opere.

Durante la loro esecuzione i concessionari dovranno prendere tutte le misure e sopportare tutte le spese necessarie, acciocchè nè il servizio della navigazione o dei trasporti a galla, nè il pubblico passaggio provino interruzione od incaglio.

A tale effetto, a cura e spese dei concessionari, all' intersecazione delle strade pubbliche o gravate di pubblica servitù, ove ciò venga giudicato necessario, saranno costrutte strade ed altre opere provvisionali, nè potranno le comunicazioni esistenti venire interrotte, se prima per parte del suddetto ingegnere capo l'idoneità e sufficienza dei suddetti lavori provvisionali non sarà stata accertata.

Un termine perentorio sarà assegnato ai concessionari per compiere le opere stabili che facciano cessare lo stato provvisorio delle comunicazioni.

Le comunicazioni definitive prima di essere aperte al pubblico dovranno essere collaudate dall'ingegnere capo.

Art. **264**. Sono parimente obbligati i concessionari, durante l'eseguimento dei lavori di costruzione delle ferrovie, a provvedere, acciocchè non rimangano interrotte nè le private comunicazioni, nè i corsi d'acque pure private, a meno che non provino di esservi stati autorizzati da particolari convenzioni.

Art. **265**. Tutti i lavori ed opere d' arte d' una strada ferrata pubblica e sue dipendenze dovranno venire eseguite secondo i migliori sistemi e precetti dell' arte, con solidità proporzionata all'uso a cui sono destinati, e con materiali scelti fra i migliori che sogliono impiegarsi nelle opere pubbliche delle località da essa strada attraversate, o delle località vicine.

Il sistema proposto per l'armamento della ferrovia e per ogni sorta di materiale fisso, serviente al suo esercizio, dovrà essere conforme a quelli generalmente adottati e con buon successo praticati. Potrà essere ammesso sia all'atto di concessione, sia in seguito un sistema diverso, quando sia dimostrato che riunisca tutti i voluti requisiti di permanente stabilità.

Art. **266**. Le stazioni dovranno essere provviste di tutte le fabbriche e stabilimenti accessori richiesti dalla prontezza del servizio e regolarità e corredate dei necessari binari di percorso, di recesso e di deposito.

Gli sviatoi, le piatteforme e gli altri meccanismi fissi o mobili, servienti a far passare i veicoli e le macchine dall' uno all'altro binario saranno stabiliti secondo un sistema approvato, nel numero e nella posizione convenienti all'ufficio cui deggiono compiere.

A seconda della natura e della quantità dei servizi che avranno a farvisi, le stazioni dovranno essere provviste di stadere fisse e mobili, di macchine fisse e mobili per elevare e trasportar pesi, di pozzi o condotti d'acqua occorrenti cogli opportuni serbatoi,

colonne idrauliche e macchine elevatrici, e finalmente di meccanismi fissi o mobili pei segnali indicativi della libertà dell'ingresso nelle stazioni medesime.

L'ampiezza delle sale di aspetto sarà proporzionata al concorso dei viaggiatori, e il loro arredo sarà conveniente alle classi cui vengono destinate.

Non dovranno mancarvi latrine ad uso pubblico decenti ed opportunamente collocate.

Nelle stazioni ed in ogni loro accessorio sarà in ogni tempo facoltativo alla superiore amministrazione di ordinare quelle ampliazioni, aggiunte o variazioni che l'esperienza facesse ravvisare necessarie nell'interesse pubblico.

Art. **267**. Sulla palificazione del telegrafo elettro-magnetico che i concessionari sono obbligati a stabilire per servizio delle loro ferrovie sarà riservata al Governo la facoltà in ogni tempo di collocare e di esercitare, però a tutte sue spese, altri fili per la trasmissione dei suoi dispacci ufficiali e pel servizio dei privati.

Art. **268**. Il concessionario di una strada ferrata è obbligato ad essere sempre provvisto di ogni genere di materiale mobile necessario per un completo servizio, e così di veicoli per il trasporto dei viaggiatori, animali, merci e materiali, di locomotive a vapore, o di ogni altro valido corredo di mezzi con cui fosse autorizzata la locomozione.

I concessionari dovranno nei loro progetti determinare le quantità, le specie e le forme normali di questi materiali e mezzi di trasporto, in proporzione dell'estensione delle linee concesse e della presunta quantità e natura del movimento, e far conoscere tale determinazione al Ministero dei lavori pubblici, il quale potrà ordinarvi quelle aggiunte o variazioni, che, sentite le osservazioni dei concessionari, giudicherà convenienti nell'interesse di un regolare e lodevole servizio pubblico, tanto all'epoca dell'apertura dell'esercizio delle ferrovie, quanto nel progresso di esso esercizio.

Ogni sorta di materiale avente per ispeciale destinazione il servizio dei trasporti dovrà essere della migliore qualità, e costrutto secondo modelli di privata bontà. L'amministrazione superiore, tanto prima quanto durante l'impiego, sarà in facoltà di sottoporlo a quelle ricognizioni ed esperimenti che giudicherà convenienti nell'interesse della regolarità e sicurezza del servizio pubblico, e potrà prescrivere che venga posto fuori d'esercizio, ogniqualvolta ne giudichi l'uso sconveniente e pericoloso.

ART. **269**. Il concessionario di una ferrovia pubblica ha il privilegio esclusivo di qualsivoglia altra concessione di ferrovia parimente pubblica che congiunga due punti della sua linea, o che le corra lateralmente entro quel limite di distanza che verrà determinato nell'atto di concessione.

ART. **270**. Resterà però in facoltà dell'amministrazione dello Stato, ove nulla sia statuito in contrario nell'atto di concessione, di costrurre ed esercitare essa stessa ferrovie che dalle concesse si diramino o le intersechino o ne costituiscano un prolungamento, e di accordarne ad altri la concessione, salva la preferenza al primo concessionario a parità di condizioni.

L'uso che l'amministrazione dello Stato facesse di questa facoltà non conferisce al primo concessionario il diritto ad indennità o compenso di sorta, purchè non gli cagioni danno alcuno od incaglio all'esercizio.

I rapporti che occorresse di stabilire tra il concessionario primitivo e la detta amministrazione, o nuovi concessionari, faranno oggetto di convenzioni da stipularsi in via amichevole per tutto quanto può concernere ad un regolare e completo servizio cumulativo. In caso di divergenza la decisione verrà rimessa a giudizio di arbitri.

ART. **271**. Ogni concessionario di ferrovie pubbliche ha l'obbligo di eseguire costantemente, con diligenza, esattezza e prontezza, e senza concedere preferenza a chicchessia, il trasporto dei viaggiatori, del bestiame, delle derrate, mercanzie e materie di ogni natura che gli saranno consegnate, colle sole eccezioni stabilite per alcuni oggetti speciali dagli atti di concessione, o dai decreti reali che emaneranno in esecuzione della presente legge.

Salvo una speciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, la quale sarà sempre rivocabile, e salvo il caso di impossibilità dipendente da avvenimenti impreveduti o difficilmente prevedibili, ogni convoglio ordinario di viaggiatori dovrà sempre essere provvisto di un numero di vetture sufficiente pel trasporto delle persone che si presenteranno agli uffizi delle stazioni.

ART. **272**. In forza della loro concessione, e sotto condizione dell'esatta osservanza delle obbligazioni portate dagli atti relativi, e delle prescrizioni della presente legge, i concessionari delle ferrovie pubbliche sono autorizzati per tutto il periodo di durata del loro privilegio, a riscuotere sia sulle intiere linee concesse, sia su tronchi parziali le tasse di trasporto ed altre, in base delle tariffe stabilite negli atti di concessione.

L'applicazione delle tariffe sarà sempre fatta colle norme speciali fissate negli atti suddetti, od in difetto con quelle che verranno stabilite dal regolamento da emanarsi per decreto reale in esecuzione della presente legge.

I prezzi delle tariffe sono considerati come prezzi massimi. I concessionari, tranne i casi contemplati all' articolo 276 hanno facoltà di ribassarli, come pure di far discendere un oggetto portato in una classe di prezzo superiore ad una di prezzo inferiore. Ma è loro vietato ogni aumento di detti prezzi, come altresì di rialzare di classe alcun oggetto senza l' autorizzazione del Governo.

Art. **273**. Le tariffe primitive e i regolamenti che le concernono non meno che le successive variazioni loro dovranno essere fatte note al pubblico e tenersi esposte continuamente nelle stazioni in luogo in cui possano essere facilmente vedute da chiunque vi abbia interesse.

Art. **274**. Non potranno dai concessionari essere accordati con convenzioni speciali ribassi di tariffa od altre facilitazioni ad alcuni spedizionieri od appaltatori di trasporti per terra o per acqua che non siano in egual misura concesse a tutti gli altri spedizionieri od appaltatori del medesimo genere di trasporti che ne facessero richiesta e che offrissero alle ferrovie eguali vantaggi e si trovassero in pari circostanze. Le dette convenzioni dovranno essere notificate alla superiore amministrazione nell'atto della loro stipulazione.

Art. **275**. Le spese accessorie che non fossero contemplate nelle tariffe di cui agli articoli precedenti, saranno sempre fissate con regolamento speciale da sottoporsi all' approvazione del Ministero dei lavori pubblici, e da mettersi a notizia del pubblico, come è prescritto per le tariffe all'art. 273.

Quanto ai rialzi o ribassi ed alle convenzioni speciali relative a queste spese valgono le disposizioni dei due articoli precedenti.

Art. **276**. Nei casi in cui il Governo avesse coi concessionari di ferrovie pubbliche pattuito od assicurazioni d'interesse o compartecipazione negli utili, le facilitazioni e ribassi di tariffa, di cui ai tre articoli precedenti, non potranno senza il suo consenso accordarsi.

Art. **277**. Le contravvenzioni ai quattro articoli precedenti, saranno punite colle pene dal Codice penale comminate a chi con

mezzi dolosi cagiona alterazione nei prezzi al disopra o al disotto di quanto sarebbe determinato dalla naturale e libera concorrenza.

Art. 278. Il servizio di posta per le lettere tutte e pei dispacci del Governo sarà fatto gratuitamente dai concessionari nel modo che verrà stabilito negli atti di concessione.

Pari trasporto gratuito nelle vetture di qualsivoglia classe a scelta del Governo sarà accordato agli agenti delle dogane, agli ufficiali del telegrafo, ai commissari governativi, agli ingegneri ed agli altri funzionari incaricati di visite o di ricognizioni relative al servizio delle linee concesse.

Art. 279. I concessionari delle ferrovie pubbliche sono pure obbligati a trasportare a prezzi ridotti, come verrà fissato negli atti di concessione, i sali, tabacchi ed altri generi di privativa demaniale; così pure i militari con armi e bagaglio, i doganieri ed i marinai della regia marina, sia che viaggino isolatamente muniti di regolare foglio di via, sia che viaggino in corpo; i prigionieri colla forza armata che loro serve di scorta, e finalmente quegli indigenti a cui tale riduzione fosse accordata sulle ferrovie esercitate dallo Stato dai vigenti regolamenti.

Le vetture cellulari di proprietà del Governo, nelle quali si trasportano i prigionieri, godranno del trasporto gratuito, così nell'andata come nel ritorno, e verranno trasportate coi convogli ordinari a seconda delle richieste dell'amministrazione.

Art. 280. Ogniqualvolta il Governo abbia bisogno di spedire truppe o materiale militare di qualunque genere ad un punto qualsiasi di una ferrovia pubblica, il concessionario della medesima sarà tenuto a mettere tosto a di lui disposizione, ed ai prezzi stabiliti dall'atto di concessione, tutti i mezzi di trasporto che gli verranno richiesti, quand'anche la richiesta si estendesse alla totalità di quelli di cui egli può disporre per l'esercizio della sua linea.

Pel materiale di trasporto pericoloso il concessionario potrà esigere che la spedizione sia fatta colle necessarie cautele a carico del Governo.

Art. 281. I concessionari delle ferrovie pubbliche debbono provvedere a tutti i casi e sottostare a tutti gli eventi così ordinari come straordinari, senza potersi esimere dagli obblighi contratti in forza della loro concessione, e senza acquistare diritto a speciali compensi che non fossero espressamente pattuiti negli atti di concessione.

Se per misura d'ordine pubblico o per la difesa dello Stato, il Governo ordinasse la temporanea sospensione dell'esercizio, o facesse in modo qualunque interrompere una ferrovia, sarebbe da esso sopportata la spesa dei lavori della interruzione e quella del completo regolare ristabilimento, cessate le cause della sospensione, senza che i concessionari potessero pretendere a maggiore risarcimento di sofferti danni.

Art. **282**. L'amministrazione superiore è in diritto di fissare, sentiti i concessionari, gli orari delle corse delle ferrovie pubbliche in modo da conciliarne gli interessi, e da ottenere quel bene ordinato sistema di velocità nelle dette corse, tanto pei convogli ordinari o celeri di viaggiatori, quanto per quelli delle merci, che meglio soddisfaccia ai bisogni del servizio ed alle esigenze della pubblica sicurezza.

Il Governo ha pure facoltà di ordinare un servizio cumulativo sulle linee ferroviarie dipendenti da diverse società, a condizioni da concertarsi fra le medesime. In caso di dissenso, le quistioni relative saranno regolate da arbitri.

Quando il numero delle corse ordinarie giornaliere di una ferrovia pubblica non sia già fissato e reso obbligatorio dagli atti di concessione, dovrà venire prestabilito dal concessionario; ma tanto il primitivo numero delle corse quanto le variazioni che ad ogni tempo gl' interessi del concessionario medesimo richiedessero di apportarvi, saranno sempre tali da provvedere a quel servizio pubblico che l'accordata concessione ebbe per iscopo; e sotto questo riguardo anderanno soggette alla preventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici. Tanto le corse quanto i loro orari dovranno essere in tempo congruo notificate con regolare pubblicazione.

I concessionari delle ferrovie pubbliche sono autorizzati a stabilire sulle loro linee, o sopra una parte delle medesime, delle corse speciali o straordinarie, sia eventualmente, sia per giorni o per tempi fissi determinati, mediante partecipazione in tempo congruo alla superiore amministrazione.

Sono eccettuati da questa disposizione i casi imprevisti o di assoluta urgenza, nei quali le corse speciali o straordinarie per trasporto così di viaggiatori, come di merci, potranno eseguirsi, purchè i concessionari abbiano preso tutte le misure e precauzioni richieste dalla guarentigia della sicurezza pubblica e della regolarità del servizio ordinario.

Art. **283**. Le ferrovie pubbliche concesse all'industria privata sono soggette al pagamento di ogni sorta di tributo pubblico stabilito dalla legge a carico degli stabili nei paesi attraversati dalle loro linee.

Tali tributi, per quanto riguarda al suolo occupato dal corpo delle ferrovie e dalle loro dipendenze, verranno fissati in ragione di superficie ed in somma non diversa da quella per cui il suolo medesimo veniva tassato nell'anteriore sua destinazione.

Le fabbriche per uffici, alloggi e sale di aspetto, tettoie, rimesse, magazzini, officine, case cantoniere ed altre, quantunque attinenti al servizio delle strade ferrate, saranno censite per pareggiamento agli altri fabbricati delle località in cui si trovano situate.

Art. **284**. Se altro termine più o meno lungo non sarà stato fissato dall'atto di concessione, dopo scaduti trenta anni dal giorno nel quale una ferrovia pubblica concessa all'industria privata sarà stata aperta al permanente esercizio sopra tutta la sua lunghezza, avrà diritto il Governo di farne a qualsivoglia epoca il riscatto, previo diffidamento di un anno almeno da darsi al concessionario, ove pure diverso termine non sia stato nella concessione stabilito.

In tal caso al detto concessionario, per tutto il tempo che rimarrà ancora a trascorrere fino all'estinzione del suo privilegio, verrà corrisposta un'annualità eguale alla terza parte della somma dei prodotti netti ottenuti dalla ferrovia nei tre dei cinque anni immediatamente precedenti al diffidamento che diedero prodotto maggiore. Oltre a ciò gli si pagherà, al momento del riscatto od a quell'altra epoca che dalla concessione fosse stata prestabilita, l'importare degli oggetti mobili e provviste indicate dall'articolo 249, di cui tanto il Governo sarà in diritto di esigere la cessione, quanto il concessionario di obbligarlo a fare l'acquisto al prezzo risultante da stima fissata d'accordo, ed in caso di dissenso, rimessa a giudizio d'arbitri.

La suddetta annualità potrà essere a scelta del concessionario convertita in un capitale corrispondente all'annualità stessa col ragguaglio del cinque per cento da pagarsi all'atto del riscatto.

Art. **285**. Ogni volta che dai conti del concessionario risulti che l'annuo prodotto netto di una ferrovia, ragguagliato sull'ultimo scorso quinquennio, eccede il dieci per cento, se altro minor limite non sarà stabilito dall'atto di concessione, il Governo avrà diritto ad una partecipazione negli utili eguali alla metà del soprappiù.

Tale diritto potrà egli cominciare ad esercitare soltanto dopo scaduti quindici anni dal giorno dell'apertura della ferrovia al permanente esercizio dell'intiera sua linea, se nell'atto di concessione non sarà stata espressamente fissata epoca più lontana.

Si dichiara poi intendersi per prodotto netto quello che rimane

del prodotto lordo, detratte le spese d'esercizio, di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria, i canoni e i tributi pubblici, le spese di amministrazione, quelle di sorveglianza del Governo, ove ne sia il caso, il fondo di riserva e quello di estinzione del capitale di primo stabilimento.

Il Governo potrà rinunciare alla compartecipazione dei prodotti, cui avrebbe diritto, imponendo al concessionario un abbassamento corrispondente nelle tariffe.

Art. 286. Per l'esercizio dei diritti che le disposizioni dei due articoli precedenti conferiscono al Governo, come anche per l'accertamento degli oneri che gli imponesse una concessione fatta con garanzia d'un minimo d'interesse sul capitale o di un minimo di prodotto, il concessionario dovrà sempre assoggettarsi alle regole che verranno prescritte per la verificazione delle spese e prodotti d'ogni sorta, e dar comunicazione ai commissari di esso Governo dei conti di dette spese e prodotti e dei documenti giustificativi.

Art. 287 Il Governo fa sorvegliare la buona esecuzione dei lavori di costruzione delle ferrovie concesse all'industria privata, e l'andamento e gestione della loro manutenzione ed esercizio da commissari tecnici e da commissari amministrativi.

Senza incagliare la libera azione dei concessionari per riguardo alla scelta ed impiego degli agenti e dei mezzi di esecuzione, la sorveglianza dei commissari anzidetti avrà per iscopo di riconoscere se vengano nell'interesse pubblico adempiute le condizioni ed obblighi imposti dalla presente legge come pure dai regolamenti emanati in esecuzione della medesima e degli atti di concessione, e di esigere tale adempimento se i detti concessionari se ne discostassero.

Conseguentemente i commissari tecnici potranno ordinare la riforma dei lavori che riconoscessero non eseguiti giusta le buone regole dell'arte ed in conformità dei progetti approvati e delle stabilite condizioni, e farne sospendere la continuazione ove alla detta riforma i concessionari non si prestassero; nel qual caso l'amministrazione superiore, intese le osservazioni dei concessionari medesimi, potrà farvi dar opera d'uffizio, ove il caso lo richieda.

Incumbenza dei commissari tecnici, quando le ferrovie sieno aperte all'esercizio, è di sorvegliare alla buona manutenzione loro e delle loro dipendenze ed accessori, come anche del materiale fisso e mobile, ed alla regolare condotta del detto esercizio.

I commissari amministrativi invigileranno sulla esatta applicazione delle tariffe, sull'eseguimento delle convenzioni che si fos-

sero stipulate dai concessionari col Governo o con altri concessionari sotto l'approvazione del Governo, e sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia e d'ordine pubblico in vigore.

Le attribuzioni dei commissari del Governo ed i loro rapporti coi concessionari saranno determinati da uno speciale regolamento pubblico.

Art. 288. Gli onorari dei commissari ed altri uffiziali delegati dall'amministrazione superiore ed in generale le spese tutte di visite, di sorveglianza e di collaudazione dei lavori di costruzione delle ferrovie concesse alla industria privata, non che quelle di sorveglianza sulla loro manutenzione ed esercizio, saranno sempre a carico dei concessionari, i quali dovranno pagarle nel modo e tempi che verranno stabiliti negli atti di concessione.

Art. 289. I concessionari di ferrovie pubbliche sono sottoposti alla osservanza non solo delle prescrizioni della presente legge e dei regolamenti di polizia e di sicurezza pubblica emanati in esecuzione della medesima, ma anche di quelle misure e disposizioni speciali che l'amministrazione superiore, sentite le loro osservazioni, potrebbe prescrivere per assicurare la polizia, il regolare esercizio e la conservazione delle ferrovie e delle loro dipendenze.

Saranno sempre a carico dei concessionari le spese occorrenti o che avrà cagionate la esecuzione della legge, regolamenti, misure e disposizioni anzidette.

Art. 290. I concessionari dell'esercizio delle ferrovie pubbliche, siano essi semplici individui o società riconosciute dalle leggi, sono civilmente risponsali tanto verso lo Stato quanto verso i corpi morali ed i privati dei danni che i loro amministratori, preposti, impiegati ed agenti qualunque, applicati al servizio delle linee concesse, cagionassero nell'esercizio delle proprie funzioni.

Pari risponsabilità verso lo Stato pesa sugli anzidetti concessionari per ogni danno procedente dalla inesecuzione di alcuna delle condizioni della concessione rispettiva, e dalla inosservanza dei propri regolamenti e statuti.

I risarcimenti, ai quali i concessionari saranno tenuti in dipendenza di queste disposizioni, saranno dovuti pel fatto solo della inesecuzione delle condizioni stipulate, eccettuati i casi di forza maggiore legalmente accertati.

Art. 291. Allorchè i concessionari della costruzione o dell'esercizio di una strada ferrata pubblica contravverranno alle condizioni degli atti di concessione, oppure alle decisioni del Mini-

stero dei lavori pubblici, pronunziate in eseguimento delle dette condizioni per tutto ciò che riguarda al servizio della navigazione e delle fluitazioni, al buon regime ed al libero deflusso delle acque pubbliche e private, alla buona conservazione ed alla facile praticabilità delle strade pubbliche, ne verrà steso verbale per l'ulteriore corso giuridico presso i tribunali ordinari.

Tali contravvenzioni saranno punite con multe da l. 300 a 3000.

L'amministrazione pubblica potrà inoltre prendere immediatamente tutte le misure provvisionali necessarie per far cessare il danno e la contravvenzione; e le spese che saranno cagionate dalla esecuzione di queste misure verranno riscosse a carico dei concessionari, come in materia di contribuzioni pubbliche.

Art. **292**. Gli atti relativi all'acquisto e alla espropriazione dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione delle ferrovie pubbliche, concesse all'industria privata e delle loro dipendenze ed accessori, non saranno soggetti che al pagamento di un diritto fisso da determinarsi in ciascun atto di concessione ed andranno esenti da qualsivoglia diritto proporzionale di registro.

Essi potranno sempre venire estesi nelle forme concesse per quelle espropriazioni che si fanno per opere di utilità pubblica nell'interesse dello Stato.

Art. **293**. Saranno dichiarati negli atti di concessione quei favori che il Governo volesse accordare ai concessionari di ferrovie pubbliche, così pei trasporti sulle ferrovie esercitate dallo Stato di materiali necessari per la loro costruzione, esercizio e conservazione, come in materia doganale per la introduzione dall'estero dei ferri ed altri metalli lavorati, meccanismi ed utensili d'ogni genere esclusivamente destinati ed assolutamente necessari pel primo completo armamento e per ogni accessorio fisso occorrente per metterle in istato d'esercizio, comprese le macchine o mobili o fisse necessarie per la locomozione.

Per godere di tali favori dovranno i concessionari assoggettarsi a tutte le cautele che venissero a tale riguardo prescritte dal Ministero delle finanze.

Art. **294**. Non verrà mai ammesso alcun reclamo dei concessionari delle ferrovie pubbliche pel fatto di modificazioni che potessero venire introdotte nei diritti di pedaggio, nei dazi pubblici o nelle tariffe doganali che si stabilissero dopo le concessioni.

Art. **295**. Quando la concessione della costruzione ed esercizio di una ferrovia pubblica sia stata fatta a favore di un individuo o di una società in nome collettivo, o di una società in ac-

comandita, sarà sempre in facoltà al concessionario di cedere ad una società anonima i diritti e le ragioni che gli competono tanto per la costruzione, quanto per l'esercizio e manutenzione.

In tale caso la società anonima dovrà costituirsi con un capitale che sarà determinato dal Governo, e sarà retta da uno statuto, il quale dovrà essere sottoposto all'approvazione del Governo medesimo in conformità delle leggi sulla materia.

Art. **296**. Gli individui e le società concessionarie di ferrovie pubbliche sono autorizzati a fare quei regolamenti che credessero opportuni per la loro amministrazione interna.

I regolamenti però che esse facessero pel servizio esterno e per l'esercizio delle ferrovie saranno soggetti alla preventiva approvazione del Governo, e saranno anche obbligatorî per quegli individui o società che ottenessero ulteriormente la conceesione di diramazioni o di prolungamenti delle dette ferrovie, per tutto quanto può riguardare il servizio comune.

Art. **297**. Non saranno ammessi sequestri a favore di terzi sugli averi di una società anonima concessionaria della costruzione o dell'esercizio d'una ferrovia pubblica, sul capitale, interessi o dividendi delle azioni costituenti il fondo sociale. Gli eredi perciò od i creditori degli azionisti non potranno sotto alcun pretesto provocare l'apposizione dei sigilli sopra i beni e gli averi della società, nè prendere ingerenza di sorta nella sua amministrazione. Dovranno anzi per l'esercizio dei loro diritti riferirsi agli inventari sociali ed alle deliberazioni dell'assemblea generale.

Art. **298**. Ogniqualvolta l'amministrazione superiore crederà essere il caso di modificare qualche proposizione dei concessionari, essa dovrà, salvo i casi di urgenza, intender questi nelle loro osservazioni prima di prescrivere le modificazioni.

Art. **299**. Le ferrovie pubbliche concesse alla industria privata prima della promulgazione della presente legge continueranno ad esser rette, fino alla estinzione del loro privilegio, dai loro atti di concessione e dalle disposizioni legislative o regolamentari a cui questi si riferiscono. Le prescrizioni della presente legge saranno loro applicabili soltanto per gli oggetti di ordine pubblico e di polizia generale, e per quelli a cui i detti atti non avessero provveduto.

Art. **300**. L'approvazione superiore dei progetti tecnici delle ferrovie private di seconda categoria non conferisce a chi intende di costruirle il diritto d'intraprendere i lavori, se prima egli non

avrà fatto constare presso l'autorità ammministrativa locale e, ove d'uopo, presso chi esercita la ferrovia pubblica alla quale la ferrovia privata dee congiungersi, di avere compiuto a tutto ciò che la legge prescrive per l'esercizio della servitù attiva di passaggio nelle altrui proprietà.

Capo VI. — *Polizia delle strade ferrate.*

Art. **301**. L'ingresso, le fermate e la circolazione delle carrozze e carri destinati al trasporto di persone e merci nei cortili e piazze annesse alle stazioni delle ferrovie pubbliche sono sottoposti a regolamenti d'ordine pubblico, da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. **302**. È proibito a qualsivoglia persona estranea al servizio di una ferrovia pubblica d'introdursi, di circolare o di fermarsi nel recinto di essa o delle sue dipendenze, eccettuati i luoghi delle stazioni destinati per l'accesso ai convogli o per la spedizione delle merci e le traversate a raso nel tempo in cui per opera del personale della strada ferrata sono tenute aperte, d'introdurvi animali e di farvi circolare o stanziare vetture o macchine estranee al servizio.

Tale divieto non è applicabile ai funzionari amministrativi o politici, agli agenti della forza pubblica, della pubblica sicurezza e della amministrazione delle finanze dello Stato che verranno indicati dal Ministero dei lavori pubblici, il quale determinerà pure, intesi i concessionari, le oppurtune misure speciali di precauzione.

Art. **303**. I cantonieri, i guardiani e gli altri agenti di una strada ferrata faranno uscire immediatamente qualunque persona si fosse introdotta nel recinto di essa strada e sue dipendenze, o nelle vetture in cui non avesse diritto di entrare.

In caso di resistenza, qualunque impiegato della ferrovia potrà chiedere l'assistenza della forza pubblica.

Gli animali abbandonati che si trovassero nel suddetto recinto saranno fermati e posti sotto sequestro.

Art. **304**. Chi esercita una ferrovia pubblica dovrà tenersi provvisto di quei mezzi di soccorso che sono i più necessari nei casi di sinistri in quelle stazioni che verranno designate dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. **305**. Durante il servizio delle ore notturne, le stazioni ed i loro accessi dovranno essere illuminati.

Lo saranno eziandio quelle traversate a raso per le quali la superiore amministrazione giudicasse ciò necessario per motivi di pubblica sicurezza.

Saranno pure muniti di lumi esterni di segnale i convogli durante la notte secondo un sistema da approvarsi dal Ministero.

Le vetture dei viaggiatori dovranno parimente essere illuminate nel loro interno durante la notte, e nel passaggio di quei sotterranei che verranno designati dal Ministero.

Art. **306**. Lungo qualsivoglia ferrovia pubblica sarà distribuito e mantenuto, sì di giorno che di notte, tanto per la conservazione quanto per la custodia e sorveglianza, il numero di agenti necessario per assicurare la libera circolazione dei convogli e la trasmissione dei segnali.

Art. **307**. Qualsiasi agente od impiegato incaricato di funzioni di servizio pubblico sopra una strada ferrata pubblica dovrà essere vestito di uniforme o portare un segno distintivo.

Art. **308**. I capi-stazione, i macchinisti conduttori delle locomotive e gli ufficiali telegrafici sulle ferrovie pubbliche dovranno avere la capacità e l'attitudine necessarie comprovate nei modi che saranno prescritti dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. **309**. Chi si serve delle ferrovie pubbliche per viaggiare o per trasportare oggetti deve osservare tutte le prescrizioni relative, ed uniformarsi alle avvertenze che a siffatto riguardo gli saranno date dal personale applicato all'esercizio, e sarà responsale delle infrazioni alle leggi e regolamenti daziari provenienti dal fatto suo.

Art. **310**. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge contenute nel capo IV di questo titolo sono punite con pene di polizia, con ammende e multe fino a lire 300, oltre al risarcimento dei danni ed a quelle maggiori pene in cui i contravventori possono essere incorsi a termine del Codice penale, ed oltre all'obbligo di rimettere le cose in pristino nel termine che verrà prefisso, in mancanza di che sarà provveduto d'ufficio a loro maggiori spese.

Nei casi d'urgenza gli ufficiali addetti al servizio delle ferrovie esercitate tanto dallo Stato quanto dall'industria privata, potranno, previo processo verbale, far togliere anche prima della sentenza sulla contravvenzione, ogni opera od oggetto dannoso al servizio.

I contravventori potranno venire per le vie amministrative as-

soluti dall'obbligo della restituzione delle cose in pristino nei casi contemplati nell'art. 239 della presente legge, se il Ministero dei lavori pubblici, in seguito a relativa domanda, legittimerà il loro operato.

Art. **311**. Le contravvenzioni all' articolo 303 nei casi di opposizione o resistenza saranno punite con pene di polizia.

Art. **312**. Qualunque macchinista o conduttore guarda-freno abbia abbandonato il suo posto mentre un convoglio è in corso, sarà punito col carcere da sei mesi a due anni.

Art. **313**. Se una ferrovia è esercitata a spese e per conto dello Stato, questo incorre verso i privati nella stessa responsabilità dichiarata dall'articolo 290 a carico dei concessionari delle ferrovie concesse alla industria privata.

Art. **314**. I verbali di accertamento delle contravvenzioni, contemplati nell'art. 291, dovranno essere stesi sia dai commissari tecnici od amministrativi del Governo o dagli ufficiali da essi dipendenti, sia dagl'ingegneri capi ed altri ufficiali del genio civile nelle rispettive provincie.

Alla osservanza di tutte le altre disposizioni del presente capo sono in obbligo di sorvegliare gli agenti di polizia giudiziaria, i commissari, gl'ingegneri e tutti gli altri agenti applicati all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie.

Le infrazioni delle suddette disposizioni, costituiscano esse crimini o delitti, o semplici contravvenzioni, potranno essere accertate col mezzo di verbali stesi dai suddetti funzionari, impiegati ed agenti.

Per la legalità dei detti verbali, gl' impiegati ed agenti di ogni grado, applicati alle ferrovie concesse all' industria privata, dovranno essere giurati nelle forme volute dalla legge. Tale obbligo si estende ai cantonieri, guardiani ed altri agenti subalterni applicati alle ferrovie esercitate dal Governo.

Art. **315**. I verbali stesi dagli agenti di polizia giudiziaria, dagli ingegneri, aiutanti ed assistenti del genio civile, dai capi-stazione delle ferrovie esercitate dallo Stato e dai commissari di Governo sono esenti dalla conferma; tutti gli altri saranno confermati, entro i tre giorni successivi a quello del reato, davanti al giudice del mandamento in cui il medesimo sarà stato commesso, o davanti quello del mandamento di residenza dell' autore del verbale.

Art. 316. I verbali, stesi e confermati a norma dei due articoli precedenti, faranno fede sino a prova contraria pei fatti penibili con pene non maggiori delle correzionali.

Quanto ai reati più gravi, i verbali saranno trasmessi al fisco, acciocchè si proceda nelle forme ordinarie.

Art. 317. Un regolamento approvato con reale decreto, previo parere del Consiglio di Stato, stabilirà per tutto quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie pubbliche, le norme speciali da osservarsi, per la esecuzione della presente legge, nello stabilimento e conservazione del corpo di dette ferrovie e loro dipendenze; nell'accettazione, impiego e conservazione del materiale mobile; nella composizione dei convogli; nella partenza, nella corsa e negli arrivi dei medesimi; nella riscossione delle tasse e delle spese accessorie; nella sorveglianza sull'esercizio e sulla manutenzione; e nelle misure di ordine concernenti così i viaggiatori come le persone estranee al servizio.

Il detto regolamento potrà comminare pene di polizia e multe fino alla somma di lire 1000; e le contravvenzioni al medesimo saranno accertate nelle forme prescritte agli articoli precedenti.

Art. 318. Le disposizioni del presente capo, che concernono la sicurezza delle persone e delle cose, e la pubblica igiene nell'esercizio delle ferrovie, sono anche applicabili alle ferrovie private.

Sorvegliano alla loro osservanza i prefetti delle provincie.

TITOLO VI.

DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI LAVORI PUBBLICI.

Capo I. — *Disposizioni preliminari.*

Art. 319. Le opere pubbliche che stanno a carico dello Stato si eseguiscono coi fondi e dentro i limiti determinati dell'annuale bilancio passivo dello Stato o da leggi speciali.

Art. 320. Le spese si dividono in ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle che si rendono necessarie per la manutenzione e conservazione delle opere pubbliche e dei servizi che vi si riferiscono.

Sono straordinarie quelle che si richiedono per l'eseguimento di opere nuove, o di ricostruzione e miglioramento delle esistenti.

Art. 321. Nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici è stanziata annualmente una somma destinata a sussidiare i comuni ed i consorzi per la esecuzione delle opere pubbliche che stanno a loro carico.

La ripartizione di questa somma, da approvarsi per decreto reale, è fatta dal Ministero dei lavori pubblici a benefizio di quelle opere che si trovano nelle condizioni indicate dalla presente legge e che sono definitivamente ordinate o già in corso di esecuzione.

Il Ministero dei lavori pubblici invigilerà al giusto impiego dei sussidi accordati.

Art. 322. I lavori in generale si eseguiscono sulla base di progetti compilati secondo le norme e discipline già in vigore, e di quelle altre che potranno essere fissate da appositi regolamenti per assicurare la regolarità dei progetti medesimi e la esattezza delle analisi e dei calcoli di perizia.

Essi progetti saranno approvati dal Ministero previo il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Sono eccettuati quei casi speciali nei quali per motivi di urgenza l'Amministrazione può ordinare la esecuzione di opere senza un preventivo progetto regolare, secondo le norme prescritte dalla legge di contabilità generale per tutelare l'interesse dello Stato.

Art. 323. Ogni progetto sarà corredato da un capitolato di appalto che descriva esattamente il lavoro da eseguirsi e determini gli obblighi speciali che s'impongono all'imprenditore, oltre le condizioni e le clausole generali comprese nella presente legge.

Il capitolato deve essere compilato in modo da renderlo affatto indipendente dalla perizia e dalle analisi che gli hanno servito di base.

Art. 324. Nei capitolati di appalto sarà dichiarato se le espropriazioni staranno a carico diretto dell'Amministrazione, o se saranno accollate all'appaltatore.

Gli atti di cessione e di quietanza si fanno secondo le norme stabilite dalla legge sulle espropriazioni.

Capo II. — *Dei Contratti.*

Art. 325. Alla esecuzione dei lavori e alle somministrazioni si provvede per mezzo di contratti stipulati dal Ministero dei lavori pubblici o suoi delegati, o per economia, nei limiti e secondo

le norme prescritte dalla legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. **326**. I contratti si fanno sempre per la esecuzione di un dato lavoro o di una data provvista, regolandone il prezzo od a corpo od a misura.

Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste.

Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite. Per la esecuzione loro sono fissati nel capitolato di appalto prezzi invariabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro.

Art. **327**. Nel corrispettivo per l'esecuzione di lavori tanto a corpo che a misura, s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato di appalto.

Art. **328**. I lavori, la entità e valore dei quali non possono essere preventivamente stabiliti, si eseguiscono in economia secondo le norme fissate dalle leggi di contabilità.

Art. **329**. In un medesimo contratto si possono comprendere opere da eseguirsi a corpo, a misura e ad economia.

Art. **330**. Fanno parte integrale del contratto i disegni delle opere che si devono eseguire, ed il capitolato speciale di appalto, esclusi tutti gli altri documenti di perizia che erano annessi al progetto.

Trattandosi però di oggetti di poca entità la perizia di stima delle opere o provviste, colle condizioni di esecuzione alla medesima annesse, può servir di base ad un contratto.

Art. **331**. Nelle aste e in tutte le altre operazioni d'appalto si osserveranno le norme prescritte dalle leggi e regolamenti di contabilità generale.

Art. **332**. Qualora il deliberatario non fosse in misura di stipulare il contratto definitivo entro il termine fissato nell'atto di deliberamento, sarà l'Amministrazione in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a spese del medesimo, il quale perderà la somma che avrà depositata per sicurezza dell'asta.

Art. **333**. Qualunque sia il numero dei soci in una impresa, l'Amministrazione, tanto nell'atto di deliberamento, quanto nel contratto definitivo, e durante la esecuzione dei lavori, riconosce un solo deliberatario per tutti gli atti ed operazioni di ogni sorta dipendenti dall'impresa medesima.

Art. **334**. Occorrendo il caso che il deliberatario, nell'atto della stipulazione del contratto definitivo, volesse cedere il suo appalto ad altro imprenditore, l'Amministrazione ha diritto di rifiutarvisi, se il nuovo appaltatore non riunisce i requisiti che lo avrebbero fatto ammettere all'asta per la medesima impresa.

Art. **335**. Tutte le spese relative all'asta, alla stipulazione del contratto, non che quelle di bollo, di iscrizioni ipotecarie per le cauzioni e per quel numero di copie del contratto stesso che sono richieste dai vigenti regolamenti, sono a carico dell'imprenditore.

Art. **336**. I contratti non sono obbligatorii per l'Amministrazione, finchè non sono approvati dalla superiore autorità nelle forme prescritte dalle vigenti leggi; ma il deliberatario resta vincolato dal momento in cui ha sottoscritto l'atto del deliberamento all'asta.

Capo III — *Esecuzione dei contratti.*

Art. **337**. I contratti in generale sono esecutori soltanto dopo l'approvazione dell'Autorità competente secondo le norme prescritte dalla legge di contabilità generale.

Nei casi di urgenza il Ministero può autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tal caso il direttore delle opere terrà conto di tutto ciò che venisse predisposto o somministrato dal deliberatario pel reintegramento delle spese quando il contratto non fosse approvato.

Art. **338**. L'ingegnere direttore, tosto approvato il contratto od anche prima nel caso di urgenza di cui all'articolo precedente, procede alla consegna del lavoro, la quale dovrà risultare da un verbale steso in concorso coll'impresario nella forma stabilita dal regolamento, e dalla data di esso verbale decorrerà il termine utile pel compimento delle opere.

Art. **339**. È vietato all'appaltatore di cedere o subappaltare tutta od in parte l'opera assunta, senza l'approvazione della Autorità competente, sotto la comminatoria della immediata rescis-

sione del contratto e di una multa corrispondente al ventesimo del prezzo del deliberamento. E pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute.

Sono permessi soltanto i cottimi per la esecuzione dei movimenti di terra, sempre però sotto la responsabilità dell' appaltatore.

Art. **340**. L'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate.

In questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, e sarà passibile del danno che provenisse all' amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio.

Art. **341**. Nel caso in cui per negligenza dell' appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio dell'ingegnere direttore, da assicurarne il compimento nel tempo prefisso dal contratto, l'amministrazione, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, sarà in diritto di far eseguire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia, o per cottimi, a maggiori spese dell'impresa o sua sicurtà.

Art. **342**. Non può l' appaltatore sotto verun pretesto introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l' ordine per iscritto dall'ingegnere direttore, nel qual ordine sia citata la intervenuta superiore approvazione.

Mancando una tale approvazione gli appaltatori non possono pretendere alcun aumento di prezzo od indennità per le variazioni o addizioni avvenute, e sono tenuti ad eseguire senza compenso quelle riforme che in conseguenza l' amministrazione credesse opportuno di ordinare, oltre il risarcimento dei danni recati.

Si eccettuano i casi di assoluta urgenza nei quali l'appaltatore dovrà tosto prestarsi sulla richiesta dell' ingegnere direttore; in questi casi però l' ingegnere medesimo dovrà darne immediata partecipazione all'amministrazione, la quale potrà sospendere la esecuzione dei lavori, pagando all'appaltatore le spese sostenute pei lavori ordinati di urgenza.

Art. **343**. Verificandosi il bisogno d'introdurre in un progetto già in corso di eseguimento variazioni od aggiunte le quali non sieno previste dal contratto e diano luogo ad alterazione dei prezzi di appalto, l'ingegnere direttore ne promuove l' approvazione

dell'autorità competente, presentando una perizia suppletiva che servirà di base ad una distinta sottomissione o ad un'appendice al contratto principale.

Art. 344. Occorrendo in corso di esecuzione un aumento od una diminuzione di opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo dei lavori a termini di contratto.

Art. 345. È facoltativo all'amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite.

Art. 346. Il regolamento determina le discipline da osservarsi in ordine alla esecuzione dei lavori ed al modo di regolarne la contabilità e la liquidazione loro.

Art. 347. L'appaltatore deve dichiarare il suo domicilio legale e condurre personalmente i lavori, o farsi rappresentare legittimamente da persona idonea alla quale si possano impartire gli ordini che l'andamento dei lavori può richiedere; in ogni caso l'appaltatore è sempre responsabile verso l'amministrazione ed i terzi del fatto dei suoi dipendenti.

Art. 348. L'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Appena accaduto il danno, l'appaltatore deve denunciarlo alla direzione dei lavori, la quale procede all'accertamento dei fatti e ne stende processo verbale in concorso dell'appaltatore, per norma nella determinazione di quei compensi ai quali esso appaltatore potesse aver diritto.

Frattanto la impresa non potrà sotto verun pretesto sospendere o rallentare la esecuzione dei lavori.

Art. 349. Nei capitoli di appalto potrà prestabilirsi che le questioni tra l'amministrazione e gli appaltatori siano decise da arbitri.

Art. 350. Il prezzo di appalto è pagato nelle rate stabilite dalle condizioni del contratto e sotto le norme fissate dalla legge di

contabilità generale dello Stato. Potrà l'amministrazione ritenere le rate di pagamento in *a conto*, qualora l'appaltatore non soddisfaccia alle condizioni del contratto.

Art. **351**. Ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sarà concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo che l'autorità amministrativa, da cui l'impresa dipende, riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera.

Potranno però essere senz'altro sequestrate le somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell'opera.

Art. **352**. Le domande di sequestri saranno dalla competente autorità giudiziaria comunicate all'autorità amministrativa da cui dipende l'impresa.

Art. **353**. Quando a termini dell'articolo 351 l'amministrazione riconosca di poter annuire alla concessione di sequestri, saranno questi preferibilmente accordati ai creditori per indennità, per mercedi di lavoro e per somministrazioni di ogni genere che si riferiscano all'esecuzione delle stesse opere.

Art. **354**. Ai creditori per indennità dipendenti da espropriazione forzata per la esecuzione delle opere rimangono salvi ed interi i privilegi e diritti che ad essi competono a termini del disposto del Codice civile e della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, e potranno in conseguenza in tutti i casi e in tutti i tempi essere concessi sequestri sul prezzo di appalto a loro favore.

Art. **355**. L'autorità che avrà ordinato un sequestro sarà sola competente per decretare in favore dei creditori il pagamento della somma sequestrata, come pure per decretare la revoca del sequestro, ben inteso che siano prima risolute dalla potestà competente le questioni riguardanti la legittimità e sussistenza dei titoli e delle domande.

Art. **356**. Non è ammessa per parte dei rivenditori la rivendicazione dei materiali, attrezzi, bestie da soma o da tiro già introdotte nei cantieri, di cui fosse ancora dovuto il prezzo.

Art. **357**. Potrà l'amministrazione, previo diffidamento per iscritto all'impresario, pagare direttamente la mercede giornaliera degli operai che risultasse essersi dall'impresario rifiutata sen-

za giusto motivo, o non corrisposta nel termine consueto pei pagamenti di tali mercedi.

Le somme pagate a questo titolo saranno dall'amministrazione ritenute sul prezzo dei lavori.

Art. **358**. L'ultima rata di appalto risultante dall'atto finale di collaudazione sarà pagata all'appaltatore dopo esaurite le operazioni seguenti.

Art. **359**. Ultimati i lavori l'ingegnere direttore ne presenta il conto finale corredato da tutti i documenti giustificativi, compresi gli atti d'acquisto degli stabili espropriati, dei certificati di trascrizione e di motivazione al catasto, che l'appaltatore dovrà consegnare a giustificazione del fattone pagamento, qualora ne avesse avuto l'obbligo a termini del contratto di appalto.

Art. **260**. Tosto ordinata la collaudazione delle opere l'amministrazione ne dà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'appaltatore per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi a presentare i titoli del loro credito entro un termine prefisso.

Art. **361**. Le domande ed opposizioni pei crediti suddetti sono dall'amministrazione comunicate all'appaltatore, il quale non potrà pretendere il compiuto pagamento del prezzo di appalto se prima non giustifica di aver tacitato ogni domanda.

Art. **362**. La collaudazione dei lavori è affidata dall'autorità competente ad un ufficiale del genio civile, ed in casi gravi ad una Commissione composta di membri tecnici e contabili.

Le visite di collaudo saranno sempre fatte coll'intervento del direttore dei lavori ed in contraddittorio dell'impresario o del suo rappresentante.

Art. **363**. Per imprese non eccedenti la somma di lire 6000 potrà prescindersi dall' atto formale di collaudazione, e basterà un certificato dell'ingegnere direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione.

Art. **364**. Un regolamento determina le norme e la procedura di collaudazione e degli atti relativi per garanzia della perfetta esecuzione delle opere e dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni dei contratti per la liquidazione dei crediti della impresa e per la risoluzione delle contestazioni che insorgessero colla impresa stessa.

Art. 365. La restituzione della cauzione e lo svincolo della sicurtà non può aver luogo che in seguito al finale collaudo.

TITOLO VII.

ORDINAMENTO GENERALE DEL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE.

Capo Unico. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 366. Le disposizioni contenute nel titolo VII della legge 20 novembre 1859, numero 3754, sull'ordinamento del Genio Civile, sono per ora mantenute in vigore, in quanto non siano o modificate da disposizioni già emanate, o contrarie alla presente legge.

Al principio dell'anno 1866 il Governo del Re presenterà al Parlamento un progetto di legge per il definitivo ordinamento del corpo reale del Genio civile, e per il ruolo normale del personale.

Art. 367. Intanto sarà stabilito con decreto reale un ruolo provvisorio del personale del genio civile che resterà al servizio del Governo nella misura dei fondi, che saranno stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 368. Le provincie che già non l'avessero dovranno istituire un proprio personale d'ingegneri ed altri agenti tecnici pel servizio dei lavori pubblici di loro pertinenza.

Il personale che a tutte le provincie fosse per occorrere per il servizio delle opere pubbliche nei primi tre anni dalla attuazione della presente legge sarà scelto fra gli uffiziali del genio civile ed impiegati dello Stato in servizio od in disponibilità.

Art. 369. Pubblicata la classificazione delle strade nazionali, di cui al titolo II, capo 1, sezione 1ª, della presente legge, il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, stabilirà con decreto reale la quota complessiva degli stipendi del personale del genio civile da passarsi al servizio delle provincie, non che il corrispondente numero complessivo per classe degli ufficiali del genio civile.

Nello stesso decreto reale sarà pure fatto il riparto per ciascuna provincia della quota complessiva degli stipendi del personale che deve assumere a suo carico.

Art. 370. La quota da assegnarsi a ciascuna provincia, secondo l'articolo antecedente, sull'importo totale degli stipendi che ora sono a carico dello Stato pel genio civile sarà determinata dal rapporto che, prendendo a base i bilanci dello Stato e del-

le provincie per gli anni 1863 e 1864, esiste fra la somma complessiva di spese che già sono e andranno a carico di ciascuna provincia in forza di questa legge, e la somma complessiva delle spese a carico dello Stato e delle provincie per servizi affidati al genio civile.

Art. **371**. La scelta del personale che passerà a carico delle provincie sarà fatta per decreto reale sentite le proposte dei Consigli provinciali,

Questo personale avrà il trattamento che dalla legge comunale e provinciale è attribuito agl'impiegati governativi che passano al servizio delle provincie.

Art. **372**. Gli effetti dell'articolo 369 cominceranno dal 1° gennaio 1866.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Capo I. — *Disposizioni generali.*

Art. **373**. Per quanto riguarda l'espropriazione per l'esecuzione dei lavori pubblici si osserveranno le disposizioni legislative sull'espropriazione per causa di utilità pubblica.

Art. **374**. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge saranno punite con pene di polizia e con multe che potranno estendersi fino a lire 500, salvo quanto è disposto nel titolo V riguardo alle contravvenzioni relative alle strade ferrate.

Art. **375**. I regolamenti emanati per l'esecuzione della presente legge, approvati per decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato, potranno parimente contenere la comminazione di pene di polizia e di multe non eccedenti le lire 300.

Art. **376**. Oltre le pene di polizia e le multe predette ed il sequestro, ove occorra, degli oggetti colti in contravvenzione, s'intenderà sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni a termini della legge comune.

Art. **377**. I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati nelle forme volute dalla legge, possono esser fatti da qualsiasi agente giurato della pubblica amministrazione, non che da quelli dei comuni e dai carabinieri reali.

Art. **378**. Per le contravvenzioni alla presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservata al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità delle denuncie, e sentito l'ufficio del genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.

Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'autorità locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

Il Prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorchè lo giudichi necessario od opportuno.

Queste attribuzioni sono esercitate dai sindaci quando trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei comuni.

Art. **379**. In ogni caso in cui per gli effetti della presente legge siano deferite a date autorità deliberazioni o decisioni, sarà a chi se ne crede gravato aperta la via del ricorso all'autorità superiore in via gerarchica, a meno che altrimenti non sia statuito nei singoli casi.

Il termine pei ricorsi si riterrà di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento nei casi nei quali non sia diversamente dalla legge stabilito.

Art. **380**. Sono abrogate le leggi e i regolamenti in vigore nelle diverse località sulle materie alle quali è provveduto dalla presente legge.

Sono mantenute le consuetudini alle quali questa legge espressamente si riferisce.

Capo. II. — *Disposizioni transitorie.*

Art. **381**. La percezione dei pedaggi, di cui all'articolo 31 di questa legge, se si faccia in via economica dall'amministrazione, cesserà col primo luglio 1865.

Se tale percezione è data in appalto, essa non potrà durare oltre la scadenza dei relativi contratti.

Art. **382**. Fino a che non sieno emanati i regolamenti per la compiuta esecuzione della presente legge, resteranno in vigore i regolamenti esistenti, nelle parti che alla medesima non siano contrari.

Visto: Il Ministro dell'Interno
G. Lanza.

FINE.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME.

APPENDICE

CONTENENTE LE LEGGI FONDAMENTALI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE D'ITALIA.

LEGGI ORGANICHE FONDAMENTALI

SERIE PRIMA

LEGGI CHE SI LEGANO ALLO STATUTO

SERIE SECONDA

LEGGI FONDAMENTALI AMMINISTRATIVE

FINE